7 giugno 1923, n. 1372, che, modificando l'art. 6 del R. D. di cui sopra, riduce l'importo complessivo delle opere di sistemazione del porto di Palermo da lire 214,000,000 a lire 175,000,000.

R. D. 10 febbr. 1922, n. 64, che approva una convenzione col Consorzio portuale di Palermo.

Interr. Abbo, ann. 18 marzo 1922: Concessione di spiaggia a una ditta privata nel comune di Loano (Genova); es. 8 giugno. — *Id.* id., ann. 29 marzo: Concessione di spiaggia a privati speculatori nei comuni di Diano Marina e Diano Calderina; es. 30 marzo.

— Paolucci, ann. 18 marzo 1922: Passaggio del porto di Punta Penna dalla 1ª alla 4ª categoria; es. 30 marzo.

— sen. Mosca, ann. 20 marzo 1922: Minacciato sciopero di lavoratori di porti italiani; es. 28 marzo.

La relazione della Commissione lavori pubblici sul preventivo lavori pubblici 1922-1923, C. n. 1008-A, pres. 25 marzo 1922, propone (rel. Ciappi) il mantenimento degli enti autonomi dei porti maggiori, e la soppressione degli enti portuali minori; invita inoltre il Governo ad estendere il trattamento della legge in vigore pei porti-rifugio agli approdi dell'Adriatico ed a taluni del Tirreno. Durante la discussione del suddetto bilancio e di quello dell'esercizio precedente, il dep. *Ciappi*, relatore, traccia anche (2ª torn. 17 maggio) le linee del nuovo ordinamento da darsi agli enti portuali esistenti.

Interr. Conti, ann. 28 marzo 1922: Finanziamento all'ente portuale di Civitavecchia; es. 10 giugno.

R. D. 2 aprile 1922, n. 512, che in conto della spesa di lire 300 milioni, autorizzata colla legge 26 sett. 1920, n. 1313, per opere pubbliche straordinarie, assegna la somma di lire 800,000 per provvedere ai lavori di prolungamento dei moli guardiani nel porto-canale di Pescara-Castellammare.

Interp. sen. Mosca, ann. 3 aprile 1922: Timori di estensione ad altri porti del sistema di monopolio concesso alle cooperative chiuse nel porto di Genova.

Interr. De Filippis-Delfico, ann. 4 maggio 1922: Modificazioni al progetto per la costruzione del porto-canale di Pescara-Castellammare Adriatico; es 14 giugno.

— Baldassarre, ann. 5 maggio 1922: Declassificazione del porto di Termoli; es. 30 giugno.

Interp. Rocco A., ann. 9 maggio 1922: Finanziamento dei lavori del porto di Civitavecchia.

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, per l'esecuzione di opere pubbliche, C. n. 1502, pres. 10 maggio 1922, provvede all'assegnazione di fondi per opere diverse in vari porti del Regno. — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1215.***

Proposta di legge dep. Chiesa (ann. 16 giugno 1922, letta 30 giugno): *Per il porto franco di Trieste.* — Rimasta da svolgersi.

Durante la discussione del preventivo tesoro 1922-23, alla Camera (12 luglio 1922), il min. del tesoro, *Peano*, dichiara essere intendimento del Governo di rivedere tutti gli stanziamenti per opere portuali, per ricercarvi ogni possibile economia.

R. D. 23 luglio 1922, n. 1267, che approva il regolamento per l'ente autonomo del porto di *Ortona* (istituito con R. D-L. 16 nov. 1919, n. 2586 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 101). — **R. D. 15 febbr. 1923, n. 445*, che sopprime il detto ente.

Interr. Vella, ann. 10 agosto 1922: Sistemazione del porto di Bari (r. s.); es. 25 nov.

R. D. 5 nov. 1922, n. 1648, che pone a carico degli enti portuali il rimborso di spese di viaggio e di missione ai membri dei Consigli d'amministrazione degli enti stessi.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1809*, che abolisce la Commissione centrale per i porti e le spiagge.

**R. D. 15 febbr. 1923, n. 420*, recante la soppressione dell'ente portuale di *Civitavecchia* (istituito con R. D-L. 9 febbr. 1919, n. 122 già presentato per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 69).

**R. D. 15 febbr. 1923, n. 444*, che sopprime l'ente portuale di *Carrara* (istituito con R. D-L. 6 luglio 1919, n. 1335, già pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 87).

**R. D. 15 febbr. 1923, n. 446*, che sopprime l'ente portuale di *Ravenna* porto-canale Corsini (istituito con R. D-L. 13 marzo 1919, n. 572 già presentato, per la convalidazione, col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 74).

**R. D. 18 marzo 1923, n. 890*, che sopprime l'ente autonomo portuale di Ancona (istituito con R. D-L. 3 luglio 1919, n. 1359 già pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 85).

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa e ripartisce la spesa per opere marittime nelle varie regioni d'Italia. — *RR. DD-L. 9 dic. 1923, n. 3233, 20 genn.* e *20 marzo 1924, nn. 239* e *475*, che apportano variazioni nelle spese per le opere marittime nell'Italia settentrionale di cui alla tabella *A*, allegata al decreto predetto.

Interr. Crisafulli-Mondio, ann. 16 maggio 1923: Mancata esecuzione di opere e impianti delle officine di raddobbo di navi a Messina; es. 28 maggio.
— Di Giovanni, ann. 31 maggio 1923: Consorzio cooperativo fra naviganti e stivatori del porto di Siracusa; es. 11 giugno.
— Vella, ann. 11 giugno 1923: Guaccero, Marino, Ungaro, ann. 10 luglio: Lavori per la costruzione del porto di Bari; es. 13 luglio.
— Mastracchi, ann. 11 giugno 1923: Costruzione del nuovo porto di Cotrone; es. 14 luglio.
— Lanfranconi ann. 15 giugno 1923; Canepa, ann. 16 giugno: Ordinamento del lavoro portuale; es. 19 luglio.

R. D. 9 luglio 1923, n. 1682, che approva la convenzione stipulata il 18 giugno 1923 col Consorzio portuale di Palermo e con la Società « Mac-Arthur », per la sistemazione del porto di Palermo.

R. D-L. 15 ott. 1923, n. 2476, che autorizza il Commissario per i servizi della marina mercantile a disciplinare, mediante propri decreti, il lavoro nei porti del Regno (limitare il numero delle persone addette al servizio d'imbarco e sbarco, ordinare l'inscrizione delle dette persone in appositi ruoli, stabilire le tariffe e gli orari di lavoro, ecc.).

Interp. Aldisio, ann. 1° dic. 1923: Costruzione del porto-rifugio di Terranova (Sicilia).

Nella tornata del Senato dell'8 dic. 1923, il min. delle finanze, *De Stefani*, rispondendo all'interrogazione Rava, ann. 6 dic., sui nuovi documenti finanziari, dichiara che tra le opere pubbliche la cui esecuzione non può essere rinviata, comprende quelle di immediato rendimento economico, come alcuni grandi porti (Genova, Bari, Livorno, Napoli e Venezia).

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 2796, che approva le convenzioni per le opere di ampliamento del porto di Bari.

R. D-L. 16 dic. 1923, n. 3249, con cui è approvata e resa esecutoria la convenzione addì 28 nov. 1923 per la costruzione delle opere d'ampliamento del porto di Livorno. — *R. D-L. 3 aprile 1924, n. 488*, sul rinvio al 1° luglio 1924 dell'applicazione nel porto di Livorno delle tasse portuali istituite col decreto predetto.

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni d'affitto e concessione di spiagge, superfici di mare, superfici e pertinenze di laghi.

R. D-L. 3 marzo 1924, n. 290, concernente autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere marittime nelle provincie venete.

Ancoraggio e Approdi, v. *Ancoraggio – Approdi.*

Fari e segnalamento marittimo, v. *Fari.*

Porti fluviali e lacuali, ed enti autonomi relativi, v. *Navigazione interna.*

Porto Baros, v. *Fiume.*

Porto di Ostia Nuova, v. *Roma.*

Provvedimenti speciali per i porti di GENOVA, di NAPOLI e di VENEZIA, v. alle voci: *Genova – Napoli – Venezia.*

PORTIERATO.

R. D-L. 30 giugno 1921, n. 851, che proroga le disposizioni contenute nel D-L. L. 6 luglio 1919, n. 1276, a favore dei portieri delle case per uso di abitazione o di ufficio sino alla scadenza dei nuovi termini stabiliti per la scadenza dei contratti di locazione dai RR. DD-L. 18 aprile 1920, n. 477 e 3 aprile 1921, n. 331 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del lavoro, S. n. 349, che propone anche la convalidazione del precedente decreto del 6 luglio 1919, n. 1276; l'Ufficio centrale del Senato rileva, rel. Gallini, come le disposizioni dei predetti decreti rappresentino una serie tale di anormalità costituzionali e giuridiche da non avere precedenti in nessuna legislazione civile, e propone che esse cessino di aver vigore col 31 dic. 1923).

La relazione ministeriale che precede il R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 256, recante nuove disposizioni circa la locazione delle case ad uso di abitazione, chiarisce che, qualora non sia espressamente stabilito col contratto di locazione, il compenso da corrispondersi ai portieri per l'opera da essi prestata rimane a carico esclusivo del locatore, e che nessun contributo potrà quindi, per tal titolo, essere richiesto all'inquilino.

PORTO D'ARMI.

Durante la discussione del dis. di legge; S. n. 3, recante provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e d'altri ordigni e materie esplodenti, il Senato approva (3 agosto 1921) un articolo aggiuntivo con cui le pene di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi si estendono al porto abusivo di mazze ferrate, bastoni forniti di puntali accuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensione (Il detto dis. di legge, approvato dal Senato e presentato alla Camera, decadde perchè non stampato entro i 5 giorni prescritti dal regolamento).

R. D-L. 2 ott. 1921, n. 1320, contenente provvedimenti, da valere fino a tutto marzo 1922, per reprimere il possesso ed il porto illecito delle armi (estensione delle pene stabilite per le lesioni commesse con armi e per le contravvenzioni per porto d'armi ai portatori di mazze ferrate, di bastoni con puntali acuminati o di sfollagente; autorizzazione a spedire mandato di cattura; divieto della concessione della libertà provvisoria e dell'applicazione della legge del perdono; sospensione della facoltà ai prefetti di concedere la licenza del porto d'arme ai minori che abbiano compiuto il 16° anno (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1309).

R. D. 20 ott. 1921, n. 1529, contenente provvedimenti per reprimere il possesso ed il porto illecito delle armi nei territori annessi.

R. D. 22 sett. 1922, n. 1304, che estende alle nuove provincie la legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi, nella parte non ancora estesa alle provincie stesse, ed il relativo regolamento.

R. D. 28 dic. 1922, n. 1676, che, con effetto anche per la Venezia Giulia e la Tridentina e per Zara, aumenta le tasse di concessione governativa per il fucile, rivoltella, pistola automatica e bastone animato. — **R. D. 18 marzo 1923, n. 549*, che, con effetto anche per i territori annessi, aumenta da lire 70 a lire 100 la tassa per il porto di pistola automatica, stabilita con l'art. 1 del R. D. di cui sopra.

R. D-L. 20 agosto 1923, n. 1881, che disciplina il porto d'armi per gli appartenenti alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

PORTO MAURIZIO.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2360*, che riunisce 13 comuni della provincia di Porto Maurizio in un unico comune col nome di Imperia.

**R. D. 9 nov. 1923, n. 2491*, con cui la provincia di Porto Maurizio cambia la denominazione in quella di provincia di Imperia.

PORTOPALO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. La Rosa, C. n. **1787** (ann. 20 maggio 1922, letta 26 maggio): *Costituzione in comune autonomo della borgata Portopalo*, ora aggregata al comune di Pachino (prov. Siracusa). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Vella).

POSTE – CONVENZIONI E ACCORDI INTERNAZIONALI POSTALI – ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI – PERSONALE, v. *Ministeri* (Poste) – TARIFFE POSTALI, FRANCHIGIA - FRANCOBOLLI COMMEMORATIVI.

V. anche: *Casse di risparmio postali. — Conti correnti ed assegni postali — Edifici postali — Ricevitorie e collettorie postali.*

CONVENZIONI ED ACCORDI INTERNAZIONALI POSTALI.

Disegno di legge del min. delle poste Pasqualino-Vassallo, C. n. **323**; S. n. **261** (pres. 21 giugno 1921): *Convenzioni ed accordi postali internazionali stipulati a Madrid il 30 nov. 1920.* — Contiene le seguenti convenzioni ed accordi: 1°) Convenzione postale universale; 2°) Accordi per lo scambio di lettere e scatolette con valore dichiarato e dei vaglia postali; 3°) Convenzione per lo scambio di pacchi postali; 4°) Accordi per il servizio delle riscossioni, per l'intervento della posta nelle associazioni ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche e per il servizio dei bancogiri postali. Dà piena ed intiera esecuzione alle convenzioni ed accordi di cui sopra dal 1° genn. 1922, salva la facoltà al Governo di dare esecuzione alle clausole ivi contenute, che abbiano carattere facoltativo dilatorio, se e quando esso crederà giunto il momento opportuno, a mezzo di decreto Reale.

Durante la discussione alla Camera, è approvato (1ª torn. del 21 dic.) un articolo aggiuntivo, proposto dal Governo, col quale il saggio del cambio che le poste italiane applicheranno per il calcolo in franchi oro sarà stabilito ed occorrendo variato dal min. delle poste d'accordo col min. del tesoro. — ***Legge 30 dic. 1921, n. 1878.***

R. D-L. 1° febbr. 1922, n. 162, che autorizza il min. delle poste e dei telegrafi a dare esecuzione all'accordo concluso a Portorose il 23 nov. 1921 coi Governi dell'Austria, Ungheria, Romania, Jugoslavia e Cecoslovacchia, allo scopo di facilitare le relazioni postali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1353).

Accordo provvisorio in data *24 luglio 1922* fra l'Amministrazione postale del Regno d'Italia e quella dello Stato libero di Fiume, che regola il servizio delle corrispondenze ordinarie, raccomandate ed assicurate, con o senza assegno o per espresso e il servizio dei vaglia postali scambiati fra i due Paesi (*Boll. Poste* del 1923, n. 23).

R. D-L. 17 dic. 1922, n. 1678, esecutivo della convenzione firmata a Tirana il 4 dic. 1922 fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1974).

R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2604, esecutivo della convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata in Roma il 5 maggio 1923, e ratificata il 18 sett.

R. D. 4 marzo 1924, n. 341, che autorizza l'amministrazione delle poste ad istituire scambi diretti di pacchi con paesi esteri non aderenti alla convenzione internazionale di Madrid del 30 nov. 1920.

ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI.

R. D. 1° maggio 1921, n. 669, che sospende l'applicazione del D. L. 26 genn. 1919, n. 67, circa la riduzione del servizio postale nei giorni festivi, nel periodo elettorale (8 e 15 maggio 1921).

R. D. 1° maggio 1921, n. 712, che sopprime il servizio dei vaglia-lettera e modifica le norme che regolano il servizio dei vaglia postali per l'interno del Regno.

R. D. 16 nov. 1921, n. 1725, che autorizza l'impianto di agenzie per i servizi postali in sostituzione o in ausilio degli uffici principali e delle ricevitorie. — **R. D. 29 marzo 1923, n. 763*, che abroga il decreto di cui sopra ed istituisce speciali stabilimenti denominati « Agenzie » incaricati di eseguire determinati servizi della posta. — **R. D. 7 ott. 1923, n. 2348*, che esenta da tassa di bollo e registro i capitolati d'oneri per l'esecuzione dei servizi affidati alle agenzie istituite dal Ministero delle poste.

R. D. 16 nov. 1921, n. 1826, contenente disposizioni circa le contabilità dei vaglia interni e dei titoli di credito postali relativi agli esercizi dal 1914-15 al 1919-20. — *R. D. 7 genn. 1923, n. 69*, che reca disposizioni per la rinnovazione dei vaglia emessi e non pagati dal luglio 1914 al 31 dic. 1920.

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **991**; S. n. **263** (pres. 25 nov. 1921): *Costruzione di nuove carrozze postali*, di cui cinquanta per uffici ambulanti e cinquanta per servizi di messaggeri, autorizzandosi all'uopo la spesa di 30 milioni

da ripartirsi in tre esercizi finanziari. — ***Legge 19 febbr. 1922, n. 242.*** — *R. D. 3 maggio 1923, n. 1123*, che riduce da 30 a 20 milioni di lire la spesa straordinaria autorizzata dalla legge predetta ed affida la costruzione delle carrozze medesime all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

R. D. 15 dic. 1921, n. 1864, che pone i servizi postali delle nuove province, nonchè gli uffici relativi, alla diretta dipendenza del Ministero delle poste e dei telegrafi.

R. D. 22 dic. 1921, n. 1865, che demanda agli organi provinciali compartimentali determinate attribuzioni dell'Amministrazione centrale postale.

R. D. 29 dic. 1921, n. 2119, che ai servizi postali delle nuove province del Regno estende tutte le leggi dello Stato attualmente in vigore che disciplinano i detti servizi

R. D. 5 genn. 1922, n. 6, con cui si stabilisce che le disposizioni del D. L. 26 gennaio 1919, n. 67, circa la limitazione del servizio postale nei giorni festivi, ed in genere tutte le norme riguardanti i giorni festivi, si applichino soltanto nei giorni di domenica e delle feste previste dal R. D. 4 agosto 1913, n. 1027; e che negli altri giorni, comunque dichiarati festivi, e nelle domeniche che precedano o seguano immediatamente una delle altre feste di cui al decreto suindicato, si applichino al riguardo le norme riguardanti i giorni feriali.

R. D-L. 19 genn. 1922, n. 42, che autorizza stanziamento di fondi per far fronte alle spese dei servizi postali in occasione della Conferenza internazionale di Genova (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1351).

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **1354** (pres. 16 febbr. 1922): *Buoni postali e decentramento contabilità dei vaglia.* — Decaduto (art. 50 del Reg.).

Interr. Lussu, ann. ed es. 23 marzo 1922: Interruzione del servizio postale Terranova–Civitavecchia.

— Merizzi, ann. 24 marzo 1922: Trasformazione dell'ufficio postale di Madesimo da estivo in annuale; es. 17 maggio 1922.

— Turati, ann. 9 maggio 1922: Sulla riduzione da 3 a 1 mese dall'emissione, del termine per la riscossione dei vaglia privati; es. 13 luglio.

Disegno di legge del min. delle poste Fulci, C. n. **1508** (pres. 11 maggio 1922). *Costruzione di nuove carrozze postali.* — Modifica l'art. 1° della legge 19 febbr. 1922, n. 242, nel senso che sia illimitato il numero delle nuove carrozze postali da costruire, cioè che se ne costruiscano tante quanto è possibile averne con le lire 30,000,000 stanziate in tre esercizi finanziari; e che questa somma venga assegnata all'Amministrazione ferroviaria perchè provveda alla costruzione. — Ritirato (19 maggio 1923):

R. D. 21 agosto 1922, n. 1832, che modificando l'art. 12 del regolamento generale per il servizio postale in data 10 febbr. 1901, n. 120, concede un compenso alle società libere di navigazione fornite di guidone postale per il trasporto dei dispacci e pacchi postali sui piroscafi di loro proprietà.

R. D. 21 genn. 1923, n. 160, che estende ai servizi postali delle nuove provincie le leggi e le norme regolamentari vigenti nel Regno, che disciplinano l'ordinamento interno degli organi direttivi e degli uffici esecutivi dell'Amministrazione postale.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 328*, che reca le norme per la concessione ad enti pubblici o privati del servizio dei casellari postali. — *Reg. 10 maggio 1923, n. 1151*, esecutivo del R. D. di cui sopra. — **R. D. 10 sett. 1923, n. 2251*, che porta modificazioni ed aggiunte al sopracitato R. D. 8 febbr. 1923, n. 328.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 355, che reca l'aumento del corrispettivo per la fissazione dei canoni dovuti dai concessionari di agenzie di espressi.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 356*, contenente le norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati, moduli, pubblicazioni e carte valori postali dell'Amministrazione postale telegrafica e telefonica. — *DD. MM. 16 maggio* e *18 agosto 1923*, sulle norme e condizioni riguardanti la pubblicità commerciale, industriale e professionale e gli avvisi economici di pubblicità sulle cartoline postali (*Gazz. Uff.* n. 215 del 1923).

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 578*, che autorizza il Ministero delle poste e telegrafi a concedere ad agenzie private di corrieri, commissionari e spedizionieri, la facoltà dieseguire per conto di terzi il trasporto e la distribuzione di pacchi. — **R. D 27 maggio 1923, n. 1178*, che modifica l'art. 7 del R. D. di cui sopra. — **R. D. 15 luglio*

1923, n. 1603, che reca modificazioni e aggiunte al R. D. n. 578, e sostituisce il R. D. n. 1178. — *D. M. 30 luglio 1923*, che stabilisce per il 15 ott. 1923 l'entrata in vigore del R. D. 8 febbr. e detta norme per il trasporto e la distribuzione dei pacchi e piccoli colli (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 197). — *D. M. 11 ott. 1923*, che apporta modificazioni ed aggiunte al D. M. predetto (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 54). — **R. D. 2 dic. 1923, n. 2645*, che modifica l'art. 6 del R. D. n. 578.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 596*, concernente il funzionamento degli stabilimenti postali. — **R. D. 27 agosto 1923, n. 1995*, recante norme per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove province in base all'ordinamento stabilito dal R. D. di cui sopra.

**R. D. 5 aprile 1923, n. 902*, contenente norme per la concessione in appalto a speciali agenzie private del servizio di recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate da distribuirsi per espresso. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 2920*, che modifica il precedente

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1259*, che disciplina l'uso dei vaglia di servizio nell'interesse dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1274*, riguardante l'uso dei vaglia di servizio.

Interr. Persico, ann. 12 giugno 1923: Introduzione di un servizio pacchi-espressi, sul tipo americano; es. 30 nov.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1427*, che sopprime il servizio delle commissioni presso l'Amministrazione delle poste e mantiene il preesistente servizio degli atti da legalizzare.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1617*, relativo alla somministrazione di carte-valori agli uffici postali.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1691*, concernente la pubblicità degli avvisi economici su cartoline postali di Stato. — *D. M. 19 nov. 1923*, che estende la pubblicità predetta a tutti gli uffici postali del Regno (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 303).

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1696*, col quale si stabilisce che non possono emettersi vaglia inferiori ad una lira.

R. D. 19 agosto 1923, n. 2322, che eleva da lire 50 a lire 200 la somma massima che può essere assicurata sulle corrispondenze e sui pacchi nei rapporti fra direzioni o uffici e collettorie.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2376*, portante norme per il nuovo ordinamento del servizio dei vaglia postali. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 3122*, che porta modificazioni ed aggiunte al R. D. di cui sopra.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2226, con cui alle casse provinciali delle poste di Roma, Milano, Genova, Torino, Bologna, Firenze e di quelle altre sedi alle quali possa in seguito ritenersi necessario estendere con D. M. il presente provvedimento, viene sottratto il servizio delle richieste, della custodia e somministrazione delle carte valori, delle marche per le assicurazioni sociali e degli stampati soggetti a controllo; e si affida il detto servizio ad un ufficio speciale che sarà denominato Deposito carte valori.

Regol. 21 ott. 1923, n. 2668, per la concessione a privati dell'autorizzazione di accettare, trasportare e distribuire corrispondenze epistolari col mezzo di espresso nel territorio del comune di provenienza.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2753, che, modificando l'art. 41 del R. D. 14 ott. 1906, n. 546, riduce il numero delle visite ordinarie prescritte per gli uffici sedenti nei capoluoghi di provincia.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2919*, con cui su richiesta di comuni, altri enti od aziende private che vi abbiano interesse, è consentita la stipulazione tra i comuni, gli enti e le aziende anzidette da una parte e l'Amministrazione delle poste e telegrafi dall'altra, di speciali convenzioni aventi per iscopo di provvedere anche nelle località dove esistano stabilimenti postali, all'istituzione od all'esercizio di servizi rurali atti ad assicurare il regolare trasporto e scambio dei pacchi postali.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2970*, che reca norme per la sistemazione delle contabilità dei vaglia interni, relativa all'esercizio 1921-22.

Disposizioni relative ai servizi telegrafici e telefonici, v. *Telegrafi e telefoni.*

TARIFFE POSTALI - FRANCHIGIA.

R. D. 24 aprile 1921, n. 668, che proroga al 31 dic. 1921 la tariffa di centesimi 5 per ogni cinquanta grammi, per le stampe periodiche spedite sciolte dagli editori all'estero.

R. D. 19 maggio 1921, n. 1417, che autorizza l'emissione di due nuovi tipi di francobolli, l'uno da centesimi 55, l'altro da centesimi 85, da servire rispettivamente per la francatura delle corrispondenze raccomandate e assicurate e per il pagamento dei relativi diritti.

RR. DD. 16 giugno 1921, n. 914 e *10 sett. 1923, n. 2002*, che provvedono alla emissione di speciali francobolli per la posta pneumatica.

R. D. 7 luglio 1921, n. 973, che stabilisce il ragguaglio tra il franco oro e la lira italiana per il servizio dei pacchi postali da e per l'estero.

R. D. 9 sett. 1921, n. 1318, che sopprime i francobolli speciali con sopraprezzo a beneficio della Croce Rossa, la cui emissione fu autorizzata coi DD. LL. 31 ott. 1915, n. 1559 e 16 dic. 1915, n. 1831.

R. D. 9 ott. 1921, n. 1416, che autorizza l'emissione di nuovi tipi di cartoline postali da centesimi 25 e da centesimi 50.

R. D. 12 nov. 1921, n. 1796, che abroga il paragrafo 3 del protocollo del 24 dic. 1889, reso esecutivo con R. D. n. 6582 del 29 dic. 1889, circa l'applicazione di una sopratassa speciale ai pacchi postali fra l'Italia e l'Egitto.

R. D. 16 nov. 1921, n. 1739, con cui non si dà corso alle cartoline ed alle stampe non affrancate od insufficientemente affrancate, e si provvede alla distribuzione della corrispondenza recante l'indicazione del quartiere postale, con anticipo su quella che ne sia sprovvista, nelle città per cui tale indicazione sia dichiarata obbligatoria. — *R. D. 8 febbr. 1923, n. 326*, che sostituisce con altro l'art. 1 del R. D. di cui sopra, relativo al trattamento da farsi alle cartoline ed alle stampe non od insufficientemente affrancate. — *R. D. 3 maggio 1923, n. 1029*, con cui il trattamento di tassazione stabilito dall'art. 1 del predetto R. D. 8 febbr. 1923, n. 326, nei riguardi delle cartoline non od insufficientemente affrancate è esteso alle cartoline dell'industria privata, sulle quali siano scritte fino a cinque parole di saluto, di augurio e simili.

R. D. 16 nov. 1921, n. 1825, che limita la franchigia postale al carteggio ufficiale scambiato fra gli uffici statali le cui spese siano a totale carico dello Stato, limitandola, inoltre, alla corrispondenza ordinaria. — *R. D. 22 genn. 1922, n. 254*, che estende alle nuove provincie le norme di cui sopra. — *R. D. 26 marzo 1922, n. 424*, che reca modificazioni ed aggiunte al R. D. 16 nov. 1921, n. 1825, sopradetto. — *R. D. 28 maggio 1922, n. 776*, che estende le modificazioni ed aggiunte di cui sopra ai servizi delle nuove province.

R. D-L. 23 nov. 1921, n. 1824, che apporta modificazioni alle tariffe postali per ciò che concerne la posta lettere (diritto di raccomandazione, d'assicurazione, di recapito per espresso e stampe periodiche spedite in conto corrente), i pacchi (coll'istituzione anche dei pacchi postali per espresso) ed i vaglia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1349). — **R. D. 2 febbr. 1922, n. 613*, con cui gli aumenti sanciti dal R. D. di cui sopra sono applicati, con la stessa decorrenza, ai servizi delle nuove province.

D. M. 31 dic. 1921, relativo alle tariffe delle corrispondenze dirette all'estero (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 56).

Interr. Momigliano, ann. 20 marzo 1922: Disparità di trattamento fra la stampa periodica e la quotidiana nei riguardi delle tariffe postali; es. 1° giugno.

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo (Min. Facta), è approvato (22 marzo 1922) un ordine del giorno *Mortara*, con cui s'invita il Governo a ripristiuare per il servizio della giustizia penale la franchigia postale.

Interr. Vella, ann. 29 marzo 1922: Emissione dei francobolli commemorativi pel centenario dantesco; es. 12 giugno.

— Turati, ann. 4 maggio 1922: Sulla soppressione delle stampe e cartoline non affrancate o insufficientemente affrancate; es. 6 luglio.

*R. D. *17 dic. 1922, n. 1638*, che apporta modificazioni, con effetto anche per le nuove provincie, alle vigenti tariffe postali (lettere e biglietti postali fuori distretto lire 0.50, per il distretto lire 0.25, lettere per militari lire 0.25; cartoline lire 0.30, con risposta pagata lire 0.60, illustrate colla sola firma dello speditore e la data lire 0.10; biglietti da visita con non più di cinque parole di convenevoli, e partecipazioni lire 0.20), Istituisce inoltre una tariffa speciale per i pacchi postali contenenti libri spediti da editori o case librarie e diretti a librai nell'interno del Regno e nelle colonie. — *RR. DD. *8 febbr.* e *27 sett. 1923, nn. 327 e 2187*, che recano modificazioni ed aggiunte all'art. 2 del R. D. di cui sopra, relativo alla tariffa speciale per i pacchi postali contenenti libri spediti da case editrici o da case librarie. — *R. D. *15 luglio 1923, n. 1690*, che dispone penalità pei casi di contravvenzione al D. 8 febbr. 1923, n. 327. — *R. D. *10 sett. 1923, n. 1943*, che mette in correlazione le disposizioni contenute nel 1° e 2° comma dell'art. 98 del regolamento generale intorno al servizio postale con le tasse e i diritti postali stabiliti dal sopradetto R. D. 17 dic. 1922, n. 1638.

*R. D. *28 genn. 1923, n. 255*, concernente l'esenzione dalle tasse postali per il carteggio di ufficio da scambiarsi tra i varî comandi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale nonchè tra i varî comandi stessi e gli uffici statali.

*R. D. *8 febbr. 1923, n. 274*, concernente l'esenzione dalle tasse postali limitatamente al carteggio relativo alla lotteria a favore dell'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti.

*R. D. *8 febbr. 1923, n. 354*, che concede l'esenzione dalle tasse postali per gli invii, mediante campioni senza valore raccomandati, di materiale patologico da sottoporre ad esame batteriologico, allo scopo di agevolare l'azione profilattica contro le malattie infettive.

*R. D. *11 febbr. 1923, n. 426*, riguardante la dotazione speciale di appositi francobolli per l'affrancatura ordinaria della corrispondenza ufficiale concessa ad enti, corpi od istituti non statali. — *Reg. 9 luglio 1923, n. 1902*, esecutivo del R. D. di cui sopra. — *R. D. *21 ott. 1923, n. 2482*, che proroga al 1° genn. 1924 la data da cui dovrà avere effetto il regolamento anzidetto. — *R. D. *16 dic. 1923, n. 3192*, che ammette enti, le cui spese non sono a totale carico dello Stato, al beneficio dell'esenzione dalle tasse postali.

*R. D. *5 aprile 1923, n. 903*, concernente la soppressione della riduzione di tasse postali per lettere semplici dirette a sottufficiali in servizio attivo.

*R. D. *3 maggio 1923, n. 1030*, che consente una speciale forma di cartoline postali semplici emesse dall'industria privata recanti un lembo da ripiegarsi e da incollarsi sul quale viene indicato l'indirizzo del destinatario.

*R. D. *7 giugno 1923, n. 1257*, che modifica l'art. 137 del regolamento sul servizio postale 10 febbr. 1901, n. 120, relativamente all'istituzione di nuovi francobolli o di nuovi segnatasse ed all'ammissione al cambio delle carte valori di cui sia cessato l'uso.

*R. D. *15 luglio 1923, n. 1669*, che modifica le tariffe postali per le stampe periodiche.

*R. D. *15 luglio 1923, n. 2139*, che concede all'Unione italiana dell'educazione popolare ed alla Federazione italiana delle biblioteche popolari l'esenzione dalle tasse per la spedizione di pacchi postali contenenti rispettivamente oggetti di cancelleria e libri. — *R. D. *2 dic. 1923, n. 2811*, che revoca il R. D. di cui sopra.

*R. D. *27 sett. 1923, n. 2227*, che, con effetto dal 1° genn. 1924, stabilisce una tariffa speciale di 15 centesimi per le cartoline illustrate scritte nella sola metà del lato recante l'indirizzo, aumentandola a centesimi 30 fuori distretto e centesimi 15 per il distretto, per quelle scritte nel retro (parte riservata alle comunicazioni) e nel verso, o solamente nel verso. — *R. D. *2 dic. 1923, n. 2993*, che porta modificazioni al R. D. di cui sopra.

*R. D. *31 ott. 1923, n. 3248*, che esenta dalle tasse postali il carteggio ufficiale spedito in via ordinaria mediante francatura, a mezzo di francobolli speciali, dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degl'invalidi di guerra.

Interr. sen. Molmenti, ann. ed es. 12 nov. 1923: Facilitazioni postali per la diffusione del libro (r. s.).

*R. D. *2 dic. 1923, n. 2643*, che estende ai biglietti da visita spediti aperti il trattamento di tassazione stabilito per le cartoline dell'industria privata non francate od insufficientemente francate.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2754, che applica la tariffa speciale stabilita per l'invio delle carte punteggiate ad uso dei ciechi alle spedizioni a mezzo della posta dei pieghi contenenti biglietti della lotteria « pro ciechi di guerra ».

R. D. 2 dic. 1923, n. 2971, che autorizza ad accordare agevolazioni postali ad enti concessionari di lotterie o tombole per la spedizione dei biglietti, circolari, ecc.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2999, che estende alla Società nazionale Dante Alighieri la tariffa speciale per i pacchi postali contenente libri, accordata con RR. DD. 8 febbr. 1923, n. 327 e 27 sett. 1923, n. 2187.

R. D. 13 genn. 1924, n. 152, che autorizza l'impressione della sovrastampa « L. 1 » su 90,000 esemplari per ciascuno dei quattro tagli componenti l'emissione dei francobolli commemorativi della Vittoria delle armi italiane e l'uso dei francobolli così sovrastampati sulle corrispondenze dirette sia all'interno del Regno che all'estero.

R. D. 13 genn. 1924, n. 153, che autorizza l'emissione di un nuovo francobollo per corrispondenze del valore di lire 2, da valere specialmente per la francatura delle lettere raccomandate per l'estero.

R. D. 13 genn. 1924, n. 301, che provvede all'emissione di un nuovo francobollo espresso per l'interno del valore di centesimi 60 del medesimo formato, disegno e colore di quello da centesimi 50, sul quale si autorizza la sovrastampa in centesimi 60.

RR. DD. 13 genn. 1924, nn. 302, 303 e *304*, che autorizzano la sovrastampa con altro valore sugli attuali francobolli per corrispondenza, da 1, 2, 40 e 55 centesimi e da lire 1.20.

R. D. 13 genn. 1924, n. 305, che adotta il colore azzurro scuro per il francobollo per corrispondenza da centesimi 60, provvede all'emissione di un nuovo francobollo espresso per l'estero da lire 1.20 e munisce della sovrastampa di lire 1.20 gli attuali francobolli espressi da centesimi 30.

RR. DD. 27 febbr. 1924, nn. 337, 338, 339 e *340*, che dichiarano fuori corso alcuni tipi di francobolli.

R. D. 20 marzo 1924, n. 460, sulla concessione di agevolazioni postali alla spedizione del carteggio della tombola nazionale a favore dell'Istituto di educazione dei figli dei morti in guerra e figli del popolo abbandonati della città di Gallipoli e circondario.

FRANCOBOLLI COMMEMORATIVI (Emissione di).

RR. DD. 2 giugno 1921, n. 913 e *7 maggio 1922, n. 656*, annessione della Venezia Giulia.

R. D. 2 ott. 1921, n. 1470, VI centenario Dantesco.

R. D. 4 maggio 1922, n. 908, Vittoria delle armi italiane.

R. D. 20 luglio 1922, n. 1135, IX Congresso filatelico italiano di Trieste (sovrastampa).

R. D. 8 ott. 1922, n. 1703, cinquantenario della morte di Giuseppe Mazzini.

R. D. 7 genn. 1923, n. 1108, occupazione dell'isola di Castelrosso nel mare Egeo.

R. D. 9 luglio 1523, n. 2574, III centenario dell'istituzione di Propaganda Fide.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1741, id. id. (per le Colonie).

R. D. 2 sett. 1923, n. 2084 e *20 genn. 1924, n. 186*, cinquantenario della morte di Alessandro Manzoni.

R. D. 6 sett. 1923, n. 1942, occupazione italiana di Corfù (sovrastampa).

R. D. 21 ott. 1923, n. 2451, primo anniversario dell'avvento al potere del fascismo.

RR. DD. 21 ott. e *2 dic. 1923, nn. 2519* e *3140*, per la Cassa di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

R. D. 27 genn. 1924, n. 149, crociera italiana 1924 (sovrastampa).

POSTUMIA (GROTTE DI), v. *Grotte di Postumia.*

PRECEDENZE A CORTE E NELLE PUBBLICHE FUNZIONI.

R. D. 18 maggio 1922, n. 689, che, nei riguardi delle precedenze, classifica il presidente generale dell'Associazione italiana della Croce rossa al n. 9 della categoria IV del R. D. 19 aprile 1868, n. 4349.

R. D. 16 nov. 1922, n. 1459, con cui il vice commissario per i servizi della marina mercantile appartiene come precedenza alla categoria IV.

R. D. 25 genn. 1923, n. 360, con cui, per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, il Governatore civile delle isole dell'Egeo è classificato al n. 12 della categoria IV.

R. D. 8 marzo 1923, n. 831, che stabilisce l'ordine di precedenza a Corte e nelle pubbliche funzioni per gli ufficiali della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

PREDE BELLICHE.

R. D-L. 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga, fino a nove mesi dopo la conclusione della pace, l'applicazione delle norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvate col D. L. 25 marzo 1917, n. 600 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1937). — *R. D-L. 28 agosto 1921, n. 1394*, che proroga fino al 31 dic. 1921 la validità delle norme di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 1938).

R. D-L. 16 febbr. 1922, n. 380, con cui le funzioni esercitate dal commissario del Governo presso la Commissione delle prede sono devolute al procuratore generale o all'avvocato generale della Corte di cassazione.

Il dis. di legge del min. degli esteri Schanzer, per l'approvazione del trattato di Washington del 6 febbr. 1922, C. n. 1400, pres. 16 marzo 1922, conferma il diritto del belligerante di visitare, catturare e distruggere una nave mercantile, sottoponendo l'esercizio di esso a determinate condizioni. —Approvato dalla Camera e dal Senato.

PREFETTI E PREFETTURE - SOTTOPREFETTURE.

Il preventivo interno 1920-21, C. n. 359, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 125,000 per acquisto di automobili ad uso dei prefetti. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Durante la discussione del dis. di legge per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, i dep. *Calò* (30 luglio 1921) e *Troilo* (2 agosto) invocano la soppressione delle sottoprefetture, fatta eccezione per quelle di alcuni centri importanti.

La relazione della Commissione interno sul preventivo interno 1922-23, C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922, propone (rel. Casertano) la revisione delle circoscrizioni amministrative ai soli effetti della dipendenza dall'organo governativo locale; la conservazione delle sottoprefetture soltanto in quei centri in cui le comunicazioni col capoluogo rendano assai difficile l'azione governativa; la sottrazione dalle prefetture di alcuni servizii per investirne organi similari meno aggravati; l'elevazione della condizione morale ed economica dei prefetti, l'equiparazione tra i magistrati civili dei primi gradi ed i funzionari di prefettura, quando questi ultimi siano investiti di funzioni giurisdizionali.

Durante la discussione del suddetto bilancio, il dep. *Rocco M.* propugna (22 marzo 1922) l'abolizione delle sottoprefetture, salvochè pei centri più importanti.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sullo stesso preventivo, S. n. 385-A, consiglia (rel. Greppi) l'abolizione, salve alcune eccezioni, delle sottoprefetture.

Raccomanda poi di sottrarre alle prefetture alcuni servizi per investirne organi similari meno aggravati, di accrescere il prestigio della carica di prefetto, di mantenere i prefetti il più stabilmente che si possa in ufficio e mutarli di sede assai meno frequentemente di quanto si è usato finora; di modificare le norme e gli effetti dei collocamenti a disposizione e dei collocamenti a riposo di autorità e consentire un maggiore numero di posti ai quali un prefetto possa essere trasferito quando temporaneamente non regga una prefettura. Raccomanda altresì che il ruolo del personale di concetto delle prefetture sia ristretto di numero, ampliando corrispondentemente quello degli uffici d'ordine e riservando ai primi le questioni consultive e giurisdizionali, nonchè la partecipazione agli organi di tutela.

Durante la discussione del dis. di legge sull'indennità di caroviveri agl'impiegati delle provincie e dei comuni, il sen. *Lusignoli* traccia (16 marzo 1922) un quadro delle condizioni in cui sono costretti ad agire i prefetti, ed afferma la necessità che, in occasione della riforma della burocrazia, il prefetto sia messo in condizioni che gli rendano possibile di rappresentare effettivamente e degnamente l'autorità statale.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi dei prefetti, vice prefetti e consiglieri.

*R. D. 4 genn. 1923, n. 46, che autorizza a procedere alle promozioni a vice-prefetto entro i limiti dei posti assegnati a tale grado.

R. D. 10 agosto 1923, n. 1831, che stabilisce l'indennità annua da corrispondersi agli impiegati incaricati del servizio di leva presso le prefetture e sottoprefetture dei territori annessi.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2120, che estende ai territori annessi il regolamento 5 ott. 1902, n. 457, per gli uffici di ragioneria delle prefetture.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2338, sull'indennità di residenza ai prefetti di Trieste, Trento, Pola, Zara e Udine.

R. D. 9 nov. 1923, n. 2597, che assegna l'indennità di residenza ai prefetti di Taranto e di Spezia.

*R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico e stipendi dei prefetti, vice prefetti e consiglieri.

*R. D. 30 dic. 1923, n. 2839, che provvede ad una nuova distribuzione delle competenze fra il Ministero, la prefettura e la sottoprefettura: alle sottoprefetture esistenti, che riduce di numero, ed alle nuove, che istituisce nel circondario sede del capoluogo di provincia, attribuisce le attuali funzioni amministrative del prefetto, che non sorpassano gl'interessi della circoscrizione circondariale; mentre alle prefetture attribuisce buona parte delle funzioni attualmente esercitate dal Ministero. — R. D. 31 genn. 1924, n. 151, con cui si dispone che fino a quando non funzionerà l'ufficio di sottoprefettura anche nel circondario in cui ha sede il capoluogo della provincia, le attribuzioni conferite ai sottoprefetti dagli articoli 32, 52 e 102 del R. D. n. 2839, siano esercitate dal prefetto.

*R. D. 30 dic. 1923, n. 2960, che detta norme per il collocamento a disposizione dei prefetti del Regno.

D. M. 31 genn. 1924, che stabilisce l'indennità di rappresentanza a favore dei prefetti del Regno (*Boll. Interno* del 1924, n. 10).

Istituzione di nuove provincie, v. *Circoscrizione amministrativa*.

PRELATURA AMADORI IN ROMA, v. *Roma*.

PREMI DI STUDIO, v. *Borse di studio*.

PREROGATIVE DELLA CORONA, v.: *Amnistia – Dichiarazione di guerra – Lista civile – Trattati internazionali* (disposizioni generali).

PREROGATIVE PARLAMENTARI.

Proposta di legge dep. Mazzolani (ann. 17 febbr. 1922, letta 20 marzo): *Divieto ai membri del Senato e della Camera dei deputati di appartenere ai Consigli di amministrazione ed ai collegi dei sindaci delle società anonime.* — Rimasta da svolgersi.

Proposta sen. Paternò, S. doc. n. ***XXIX***, ann. e letta 15 marzo 1922: *Per alcune modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato, in relazione agli articoli 36 e 37 dello Statuto del Regno.* — Mira a limitare la prerogativa del foro speciale pei senatori, ai reati prevalentemente di natura politica, stabilendo che, nel caso dei reati comuni, il Senato possa, in seduta segreta, deliberare il rinvio al giudizio del foro ordinario. — La Commissione speciale incaricata di riferire sulla proposta (rel. *Berenini*), pur manifestandosi unanime nel riconoscere la opportunità e legittimità di modificare, per legge, le disposizioni statutarie degli art. 36 e 37; ritiene, tuttavia, assorbente la considerazione costituzionale, che non si possa riformare lo Statuto attraverso una qualsiasi modificazione del Regolamento giudiziario; ed esprime quindi l'avviso, cui lo stesso proponente aderisce, che la riforma non possa, nella sede proposta, accogliersi. — Il sen. Paternò presenta successivamente (9 giugno) una proposta di legge, (v. oltre).

Proposta di legge dep. Turati C. n. **1538** (ann. 4 maggio 1922, letta 15 maggio, svolta e presa in considerazione il 17 maggio): *Per l'indennità ai deputati.* — Riconosciuta la insufficienza della vigente indennità (lire 1120.20 nette al mese); e nell'intento di aumentarla senza aggravio notevole di spesa, e con una certa correlazione all'attività legislativa di ciascun deputato, emenda l'art. 105 del t. u. 2 sett. 1919, n. 1495 legge elettorale politica, nel senso che ad ogni deputato venga corrisposta una somma fissa mensile, di lire 1000 nette, a titolo di « indennità di *funzione* »; e una « indennità di *presenza* », in ragione di lire 50 nette, per ciascuna giornata di effettiva partecipazione ai lavori parlamentari (sedute della Camera, o di Comitato segreto, o di Commissioni).

La proposta viene esaminata dalle due Commissioni riunite affari interni, e finanze e tesoro; e dà luogo a disparità di vedute, non tanto sul concetto dell'aumento d'indennità, quanto sul modo di corrisponderla. — *In un primo tempo*, la Comm. interno si dichiara favorevole, in massima, a mantenere l'attuale indennità fissa di lire 15 mila lorde e ad introdurre un gettone di presenza di lire 100, successivamente ridotte a 60 lorde. Ma, essendosi rilevato che la questione implicava anche la competenza della Comm. finanze e tesoro, e riunitesi le due Commissioni, prevale un diverso concetto: di aumentare, cioè, l'indennità di una cifra fissa, elevandola a lire 22 mila annue, da corrispondersi in quote mensili. In tal senso la maggioranza delle due Commissioni riunite (rel. Squitti) emenda la proposta. La minoranza della Commissione finanze e tesoro (rel. Presutti, Baldassarre, Paratore e Mazzini) si dichiara pel mantenimento della indennità vigente: pur non negando l'ingiustizia per la mancata discriminazione della residenza e dell'attività professionale dei singoli deputati; ma ritenendo assorbente la considerazione della gravissima situazione economica e finanziaria del paese, al quale i deputati devono dare per primi l'esempio del sacrifizio. La minoranza della Commissione interno (rel. Garibotti e Zanardi) torna invece al concetto della proposta Turati; riducendo a lire 750 mensili l'indennità fissa, elevando a lire 75 l'indennità di presenza, e calcolando entrambe al lordo d'imposta. — Riguardo all'indennità ai *senatori*, la prop. Turati lascia intatto l'ultimo comma del vigente art. 40 legge elettorale politica, che autorizza il Senato ad assegnare ai suoi membri « *un'indennità di presenza per ciascuna delle sedute alle quali intervengono* ». La maggioranza delle Commissioni riunite, interno e finanze e tesoro, emenda nel senso che « Il Senato potrà assegnare ai suoi membri *una indennità* ». La minoranza della Comm. finanze e tesoro mantiene lo *stato quo*. La minoranza della Comm. interno emenda, nel senso che « il Senato potrà assegnare ai suoi membri *indennità identiche a quelle di cui sopra* » (pei deputati) — Rimasta in stato di relazione.

Interr. sen. Borsarelli, ann. 9 maggio 1922: Estensione a tutta la durata della legislatura della validità dei biglietti ferroviari per le famiglie dei membri del Parlamento; es. 11 maggio.

Durante la discussione del dis. di legge per la convalidazione dei Regi decreti sull'istituzione dei Commissari per gli alloggi e sulle loro attibuzioni, il dep. *Sandulli* rilevando (torn. antim. del 24 maggio 1922) le difficoltà in cui si trovano i deputati di adempiere al mandato parlamentare, stante il grave disagio in cui essi si trovano, arrivando a Roma, di procurarsi un alloggio; raccomanda che sia presa in benevola considerazione l'offerta fatta alla Presidenza della Camera da qualcuno che vuole assumere la gestione d'un albergo per metterlo a disposizione dei deputati. Al riguardo il dep. Guarienti, questore della Camera, informa che il Consiglio di Presidenza anche recentemente si è interessato della questione ed ha deliberato di riprendere la pratica, per ottenere che l'albergo occupato dal Comando della guardia Regia, sia messo a disposizione per alloggiarvi i deputati.

Proposta di legge sen. Paternò (ann. 9 giugno 1922, letta 16 giugno, svolta il 25 nov.): *Sui procedimenti penali contro i senatori.* — Formula la rinunzia al privilegio sancito dall'art. 37 dello Statuto, per consentire il rinvio ai tribunali ordinari dei senatori accusati di delitti comuni, richiedendo solo il previo *consenso* del Senato (analogo all'autorizzazione a procedere richiesta per i deputati). — Nella torn. 25 nov. il sen. Paternò illustra le ragioni della sua proposta, rilevandone specialmente i precedenti conformi: ma il Senato non approva che sia presa in considerazione.

Proposta di legge dep. Sarrocchi, C. n. **1735** (ann. 8 luglio 1922): *Incompatibilità dei deputati con la carica di gerenti responsabili di giornali.* — Rimasta presso la Commissione Interno.

Interp. Vella, ann. 7 febbr. 1923: Manomissione della corrispondenza privata di membri del Parlamento.

**R. D. 22 marzo 1923, n. 730*, che concede le *carte annuali di libera circolazione* per l'intera rete delle ferrovie dello Stato: *a*) ai senatori e deputati al Parlamento nazionale fino alla cessazione del mandato secondo le convenzioni vigenti; *b*) ai presidenti della Camera dei deputati usciti di carica; *c*) agli ex-deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per quattro legislature, conservando tuttavia *ad personam* la carte di libera circolazione agli ex-deputati che ne sono attualmente provvisti. Stabilisce inoltre che i senatori e deputati abbiano diritto annualmente ad otto biglietti gratuiti di 1ª classe, ed a quattro di 2ª di viaggio semplice da e per qualunque stazione della rete statale per uso esclusivo della famiglia (moglie, figli, ascen-

denti e domestici), nonchè a dodici concessioni per trasporto gratuito del bagaglio, valida ognuna per 25 chilogrammi. Esclude assolutamente un diverso uso dei biglietti predetti, e prescrive la tessera fotografica di riconoscimento. Subordina l'uso di ciascuno dei detti biglietti di corsa semplice al pagamento di un diritto fisso nella misura, rispettivamente, di lire 10, se in 1ª classe e di lire 6, se in 2ª classe. Concede poi biglietti permanenti gratuiti per l'uso di compartimento riservato al presidente del Senato e della Camera, nonchè agli ex-presidenti delle due Assemblee. Concede, infine, l'uso gratuito d'una vettura salone ai presidenti del Senato e della Camera in carica, ed alle rappresentanze ufficiali del Parlamento. — **R. D. 12 luglio 1923, n. 1536*, che modificando il Regio decreto di cui sopra, concede le carte annuali di libera circolazione per l'intera rete delle ferrovie dello Stato agli ex-deputati al Parlamento che abbiano esercitato il mandato almeno per tre legislature o per dieci anni completi; comprende tra le persone di famiglia dei senatori e deputati, cui sono conceduti biglietti gratuiti, la moglie, i figli, i genitori, i fratelli, le sorelle ed i domestici; esclude un diverso uso dei biglietti predetti, fatta eccezione per il caso di persone che accompagnino il senatore o deputato per motivi di salute; concede biglietti permanenti gratuiti per l'uso di compartimento riservato anche ai vice-presidenti in carica del Senato e della Camera. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 2949*, che, modificando il R. D. n. 1536, comprende tra le persone di famiglia dei senatori e dei deputati, cui sono conceduti biglietti gratuiti, anche i generi e le nuore, e dispone che, nel caso di scioglimento della Camera, le predette concessioni cessino di avere validità il giorno precedente a quello della prima convocazione del Parlamento.

Interp. Lombardo-Pellegrino, ann. 19 maggio 1923: Sulla sua cattura, avvenuta in Messina (10 maggio) «per ordine del ministro dell'interno». — Di quest'argomento l'interrogante fa cenno (28 maggio) nel discorso da lui pronunciato durante la discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci, notando, fra l'altro, come l'offesa recata alla sua persona tocchi in pieno le prerogative parlamentari e la funzione di deputato.

Interr. sen. Di Vico, ann. ed es. 23 maggio 1923: Uso dei biglietti ferroviari per le famiglie dei senatori (r. s.).

Nella tornata del 30 maggio 1923 il Presidente deplora vivissimamente la vile aggressione di cui era staro vittima la sera precedente il deputato Misuri in seguito al discorso da lui pronunziato alla Camera, non solo per la violenza esercitata sulla persona di un deputato, ma anche per la violazione della sacra guarentigia della libertà di parola, che è assicurata a tutti i rappresentanti della Nazione. Egli esprime poi la certezza che il Governo avrà proceduto colla maggiore energia per identificare i colpevoli e per denunciarli all'autorità giudiziaria. Il sottosegretario di Stato per la presidenza del Consiglio, *Acerbo*, si associa alle parole del Presidente, ed assicura, che pochi minuti dopo l'aggressione il Governo, per l'intervento personale del presidente del Consiglio, ha dato disposizioni perchè i colpevoli siano rintracciati e deferiti alla giustizia; il che è stato fatto.

Proposta sen. Badoglio, S. doc. n. **XC**, ann. 7 giugno 1923: *Modificazioni all'articolo 54 del regolamento giudiziario del Senato.* — Dichiara la *incompatibilità*, per i *senatori*, di esercitare il patrocinio delle parti avanti l'Alta Corte di giustizia. — Deferita all'esame di una Commissione speciale, che riconosce unanime la proposta incompatibilità (rel. *Sinibaldi*); dichiarata *urgente* la discussione (12 giugno); approvata e votata (14 e 15 giugno).

Nella tornata del 17 luglio 1923, il dep. *Mingrino* chiede alla Presidenza notizie circa la grave aggressione di cui sarebbe stato vittima, in treno, per opera dei fascisti, il dep. Ventavoli e ciò in seguito al voto contrario da lui dato al Governo. Risponde il Presidente d'essersi già rivolto al Governo per avere le desiderate notizie e per gli opportuni provvedimenti. — Nella tornata del 18 luglio il Presidente della Camera comunica le notizie pervenutegli sul proposito dal Governo, e le opportune disposizioni da esso prese; ed esprime la certezza che il Governo vorrà vigilare affinchè le istruzioni impartite siano severamente ed esattamente eseguite, non solo per la tutela dell'integrità fisica dei cittadini, ma anche per la tutela delle immunità parlamentari dei deputati.

Il dep. Mingrino protesta anche contro gli insulti cui fu fatto segno, la sera del 16 luglio, all'uscita dalla Camera, un deputato socialista da parte del corpo di guardia della Milizia nazionale; ed il sottosegretario di Stato per l'interno, *Finzi*, assicura che, se il fatto denunziato risulterà esatto, il Governo non mancherà di prendere i più severi provvedimenti verso i responsabili.

Interr. Ventavoli, ann. 29 nov. 1923: Computo della indennità parlamentare nella applicazione della tassa di famiglia (r.s .); es. 30 nov.

Nella tornata del 30 nov. 1923 il Presidente comunica alla Camera che appena avuta notizia dei gravissimi fatti svoltisi la sera antecedente in casa del dep. Nitti in Roma, egli si è rivolto al Governo chiedendo informazioni, e chiedendo altresì quali provvedimenti avesse adottato ed intendesse di adottare; che il sottosegretario per l'interno lo ha informato del modo in cui i fatti si svolsero e gli ha anche indicati i provvedimenti che il Governo ha adottato ed intende di adottare. Esprime poi la certezza che la Camera intiera si associerà a lui ed al Governo nel deplorare l'accaduto e nel formulare l'augurio che fatti simili non vengano più a turbare la pace e la tranquillità del Paese, violando i diritti dei membri del Parlamento.

Proposta sen. Chimienti, S. Doc. n. **XCIV,** ann. 8 dic. 1923: *Modificazioni all'art. 138 del regolamento del Senato.* Muta il sistema di corresponsione della *indennità parlamentare pei senatori,* stabilendo che a ciascun senatore sia assegnata una indennità annua di presenza di lire diecimila, con detrazione di lire cento per ogni seduta nella quale sia rilevata l'assenza, e con l'espressa riserva che la detrazione non è applicabile alle sedute dell'Alta Corte di giustizia. — La Commissione per il regolamento interno (rel. Campello) si dichiara favorevole, riconoscendo che il proposto sistema offre notevoli vantaggi di forma per il decoro del Senato, ed elimina alcuni inconvenienti di funzionamento, senza varcare i limiti delle disposizioni di legge vigenti. Approvata dal Senato senza discussione (9 dic. 1923).

PRESCRIZIONE.

R. D-L. 31 dic. 1921, n. 2060, che proroga i termini di talune ordinanze del Comando supremo del Regio esercito, relative alle prescrizioni.

Il disegno di legge del min. della giustizia Oviglio, per delega al Governo della riforma dei codici, C. n. 2013, pres. 10 febbr. 1923, propone, fra l'altro, di riformare le disposizioni del Codice civile sulla prescrizione. Di quest'argomento si occupano pure: la Sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulle modificazioni da apportarsi al Codice civile (rel. Rossi L.), la Sottocommissione incaricata di riferire sulla riforma del Codice di commercio (rel. Belotti), e durante la discussione, il dep. *Grandi R.* (9 giugno 1923).

Prescrizione di tasse di registro e bollo, v. *Registro e bollo.*

PRESTITI DI GUERRA (STRANIERI).

Interr. Tinzl, ann. 29 luglio 1921: Provvedimenti a favore dei sottoscrittori trentini al prestito di guerra austriaco mediante lombardizzazione dei titoli (r. s.); es. 26 nov.

Il disegno di legge del min. del tesoro De Nava, per assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra, C. n. 1338, pres. 16 febbr. 1922, autorizza l'assegnazione straordinaria di 70 milioni di lire a favore del preventivo tesoro 1921-22 per il concorso dell'Italia all'operazione di credito dei Governi alleati in favore della Repubblica austriaca. — ***Legge 20 luglio 1922, n. 1008.***

Interr. Olivetti, ann. 18 marzo 1922: Buoni del tesoro rumeni insoluti (r. s.); es. 20 marzo.

RR. DD-L. 25 aprile 1922, n. 717 e *7 ott. 1923, n. 2325,* recanti disposizioni sulla moratoria per i debiti dipendenti dalle sottoscrizioni ai prestiti di guerra austriaci ed ungheresi.

Interr. Braschi, ann. 12 luglio 1922: Garanzia dei possessori di titoli prebellici ungheresi (r. s.); es. 18 nov.

R. D-L. 7 genn. 1923, n. 411, che autorizza il Tesoro dello Stato a garantire il servizio delle annualità del prestito all'Austria previsto dal protocollo di Ginevra del 4 ott. 1922.

R. D-L. 7 marzo 1923, n. 456, concernente la garanzia per un prestito di tre milioni e mezzo di sterline da contrarre dal Governo della Repubblica d'Austria.

Interr. Angelini, ann. 21 luglio 1923: Provvedimenti per i creditori italiani dei buoni del tesoro rumeno (r. s.); es. 30 nov.

— sen. Malfatti, ann. ed. es. 12 nov. 1923: Titoli del debito pubblico austriaco appartenenti a cittadini italiani (r. s.).

R. D. 13 dic. 1923, n. 3236, esecutivo della Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romenia ed il Regno dei Serbi, croati e sloveni, relativa agli investimenti in prestiti di guerra austriaco ed ungherese.

R. D. 3 febbr. 1924, n. 229, che ammette alle quotazioni ufficiali di borsa le obbligazioni 6.50 per cento della quota del prestito garantito del Governo austriaco di 650 milioni di corone oro emessa in Italia nel 1923 per un ammontare di 200 milioni di lire.

R. D-L. 15 marzo 1924, n. 361, che approva l'accordo stipulato in Roma il 10 marzo 1924, tra il Governo del Regno d'Italia ed il Governo della Repubblica polacca, in relazione al prestito sino alla concorrenza di 400 milioni di lire italiane, che il Governo polacco intende di emettere in Italia, garantito dal monopolio fiscale dei tabacchi della Polonia. — *R. D-L. 15 marzo 1924, n. 362*, che autorizza il Governo italiano a garantire in via sussidiaria il suddetto prestito.

PRETORI E PRETURE, v. *Circoscrizione giudiziaria — Magistratura — Procedura civile.*

PREZZI DELLE MERCI (PROVVEDIMENTI CONTRO GLI AUMENTI ECCESSIVI).

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 138 che abroga la legge 30 sett. 1920, n. 1349, recante disposizioni relative al commercio e provvedimenti contro gli aumenti eccessivi dei prezzi, ed il relativo regolamento esecutivo ad eccezione dell'art. 6 della legge stessa e degli articoli 9 e 13, che vengono modificati (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 2014).

PRIGIONIERI DI GUERRA.

Interr. Pighetti, ann. 23 luglio 1921: Ricerca di militari prigionieri in Serbia, in Rumenia e in Russia (r. s.); es. 26 nov.

— Buttafochi, ann. 23 luglio 1921: Ricerca dei prigionieri di guerra ancora dispersi nei paesi ex-nemici (r. s.); es. 26 nov.

— Tamborino, ann. 25 luglio 1921: Soldati italiani prigionieri rimasti in Stati esteri (Austria, Serbia, Rumania), (r. s.); es. 4 agosto.

Interp. Ungaro, ann. 25 nov. 1921: Ricerche dei 50 mila soldati dispersi; es. 19 dicembre.

— Flor, ann. 29 nov. e 14 dic. 1921: Rimpatrio dei cittadini delle nuove province prigionieri di guerra in Russia; *Id.* Bombacci, ann. 12 dic.: Mancata esecuzione dell'accordo di Copenaghen per il rimpatrio dei prigionieri italiani dalla Russia; es. 19 dic. (Per la discussione avvenuta duraute lo svolgimento, v. alla voce *Russia*).

— Rondani, ann. 16 dic. 1921: Per il ritorno dei prigionieri e civili italiani attualmente in Russia.

Interr. Curti, ann. 8 luglio 1922: Fondi per le ricerche dei prigionieri italiani in Russia (r. s.); es. 18 nov.

— Persico, ann. 18 nov. 1922: Ricerca di prigionieri italiani in Siberia (r. s.); es. 25 nov.

— Curti, ann. 18 nov. 1922: Missione per la ricerca dei prigionieri di guerra in Russia (r. s.); es. 10 febbr. 1923.

— Costa, ann. 16 maggio 1923: Atto di morte di militari morti in prigionia (r. s.); es. 2 giugno.

— Braschi, ann. 6 febbr. 1923: Custodia del cimitero dei prigionieri di guerra di Sigmundsherberg (Austria) (r. s.); es. 10 febbr.

R. D. 10 sett. 1923, n. 2379, con cui sono abrogati gli articoli 4 e 5 del D. L. 3 dic. 1916, n. 1773, concernente l'assicurazione dei prigionieri di guerra contro gli infortuni sul lavoro.

PRIVATIVE DI STATO.

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **693** (pres. 25 giugno 1921): *Modificazioni alle leggi 12 luglio 1908, n. 441, e 7 marzo 1918, n. 370, sulle rivendite di generi di privativa dello Stato.* — Rproducendo integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 982 della XXV Legisl., sanziona la stabilità del titolo dei rivenditori e del personale delle rivendite per la riconcessione di esse; mantiene per le rivendite di concessione il concetto che esse debbano riservarsi alla funzione di beneficenza, con prevalente vantaggio degli invalidi, vedove ed orfani di guerra.

Con emendamenti presentati successivamente dal min. alla Commissione si eleva il limite di reddito per le rivendite da conferirsi mediante concorso; si disciplina la concessione delle rivendite nelle stazioni ferroviarie; si riduce il periodo di servizio dei comuni e gerenti provvisori perchè essi possano ottenere direttamente la rinnovazione dell'appalto o della concessione, abolendosi ogni distinzione fra le due categorie di rivendite; si attua la riforma dei canoni; si elevano le percentuali di riduzione di cui all'articolo 4 della legge 12 luglio 1908, n. 441; si riduce, contemporaneamente all'applicazione dei canoni, l'aggio attualmente corrisposto ai rivenditori. — Rimasto in stato di relazione (rel. Majolo), v. appresso *R. D. 16 dic. 1922, n. 1650.

Proposta di legge dep. Porzio (ann. 25 marzo 1922): *Modificazione delle leggi 12 luglio 1908, n. 441 e 7 marzo 1918, n. 370, sulle rivendite di generi di privative dello Stato.* — Rimasta da svolgersi.

**R. D. 16 dic. 1922, n. 1650*, relativo all'ordinamento delle rivendite di generi di privativa dello Stato. (Riproduce sostanzialmente le disposizione contenute nel dis. di legge di cui sopra, C. n. 693).

**R. D 16 dic. 1922, n. 1658*, che modifica l'art. 2 della legge 12 luglio 1908, n. 441, circa il conferimento degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa dello Stato. — **R. D. 5 aprile 1923, n. 844*, che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni del decreto di cui sopra.

R. D. 11 genn. 1923, n. 79, che estende ai territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno in materia di rivendite di generi di monopolio.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 231*, che sopprime la Commissione per gl'indennizzi di guerra agli spacciatori all'ingrosso dei generi di privativa.

**R. D. 16 dic. 1923, n. 2864*, recante disposizioni per le rivendite di generi di privativa in reggenza di invalidi e vedove di guerra.

Per disposizioni speciali, v.: *Accenditori automatici – Carte da giuoco – Chinino – Fiammiferi – Insetticidi – Lotto – Monopoli industriali – Sali – Tabacchi.*

PRIVATIVE INDUSTRIALI.

Disegno di legge del min. dell'industria Alessio, C. n. **191**; S. n. **218** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge del D. L. del 19 marzo 1916, n. 500, col quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata nell'interesse del pubblico servizio ad espropriare in tutto o in parte il diritto di privativa industriale.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Bianchi R.), ed il Senato approva (30 marzo 1922) un'aggiunta con cui si abroga il decreto convertito in legge dalla data della pubblicazione di questa sulla *Gazz. Uff.* — Rimasto in stato di relazione (rel. Banelli).

D. M. 21 ott. 1921, che stabilisce norme precise circa i documenti che debbono depositare i richiedenti stranieri di privative industriali o di marchi di fabbrica, onde far riconoscere i loro diritti per il precedente deposito fattone all'estero (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 251).

Interr. sen., Conti, ann. 2 dic. 1921: Rimedi all'attuale disagio delle privative industriali in Italia; es. 5 dic.

R. D. 19 luglio 1923, n. 1797, che estende le leggi sulla proprietà industriale alle nuove province.

**R. D. 29 luglio 1923, n. 1970*, riguardante il servizio delle privative industriali. Esso è affidato ad un ufficio speciale, posto all'immediata dipendenza del ministro dell'industria, il quale disimpegna anche i servizi relativi alle privative per disegni e modelli, ai marchi e segni distintivi di fabbrica e di commercio nazionali ed internazionali e ai diritti d'autore, ed è denominato « Ufficio della proprietà intellettuale ».

R. D. 2 dic. 1923, n. 2700, che determina le funzioni e l'ordinamento del Comitato dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2878*, che apporta modificazioni alle norme per il rilascio degli attestati di privativa industriale.

PROBIVIRI.

Interr. Ostinelli, ann. 23 luglio 1921: Riforma della legge sui probiviri (r. s.); es. 26 nov.

R. D-L. 31 luglio 1921, n. 1098, che proroga, sino a quando non sarà provveduto altrimenti, le disposizioni del D. L. 13 ott. 1918, n. 1672, relativo all'istituzione e al

funzionamento dei collegi dei probiviri (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del lavoro, S. n. 351 e del min. dell'industria, C. n. 2151; durante la discussione in Senato del predetto dis. di legge, si limita, 9 febbr. 1923, la durata in vigore del D. L. del 1918 a non oltre il 31 dic. 1923. — Rimasto presso la Commissione Industria).

Interr. Canepa, ann. 20 dic. 1921: Mancata costituzione di collegi probivirali in Liguria; es. 20 marzo 1922.

Interr. Salvadori, ann. 16 maggio 1923: Riforma della legge sui probiviri (r. s.); es. 19 maggio.

PROCEDURA CIVILE.

Il dis. di legge del min. giustizia Fera, per la riforma delle circoscrizioni e dell'ordinamento giudiziario, C. n. 140, pres. 20 giugno 1921, eleva a lire cinquemila la competenza dei pretori in materia civile. — Ritirato (25 marzo 1922), v. appresso dis. di legge C. n. 1442.

Interr. sen. Da Como, ann. 17 marzo 1922: Elevazione della competenza pretoria (r. s.); es. 25 marzo.

Interp. Meda, ann. 18 marzo 1922: Disservizio giudiziario e provvedimenti per ripararvi; es. 20 marzo. — Convertita in *mozione*, letta 20 marzo 1922: Elevazione della competenza dei giudici e introduzione del procedimento per ingiunzione.

Disegno di legge del min. della giustizia Rossi L., C. n. **1441;** S. n. **411** (pres. 25 marzo 1922): *Procedimento per ingiunzione.* — Autorizza il Governo a pubblicare le norme sul procedimento per ingiunzione, allegate al disegno di legge, e ad introdurre nel testo, tenuto conto dei voti del Parlamento, le opportune modificazioni, nonchè quelle che siano necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro e colle disposizioni delle altre leggi vigenti.

Durante la discussione alla Camera (1ª torn. del 12 maggio 1922), che dà la sua approvazione al dis. di legge, sia riguardo al metodo seguito per il suo procedimento, sia riguardo al suo contenuto sostanziale, è approvato un ordine del giorno *Gonzales*, accettato dal Governo e dalla Commissione, con cui si fanno voti perchè nel testo definitivo: *a*) il termine normale di ingiunzione sia di giorni 12 anche per i decreti di competenza dei pretori; *b*) la notifica del ricorso-decreto sia limitata alla forma della notifica a mani proprie del debitore o di persona familiare con lui convivente; *c*) sia ritenuta valida anche l'opposizione al decreto mediante dichiarazione del debitore avanti il cancelliere del giudice che ha emesso il decreto stesso: tutti gli altri ordini del giorno presentati sono convertiti in raccomandazione.

L'Ufficio centrale del Senato fissa (rel. Indri) alcuni capisaldi da tenersi presenti nella compilazione del testo definitivo della legge; segnala altresì l'opportunità di estendere, con apposito provvedimento, il procedimento monitorio alle licenze da immobili.

Proposto durante la discussione (3 luglio) dallo stesso Ufficio centrale un ordine del giorno con cui si esprime il voto che nella compilazione del testo della legge sian tenuti presenti i capisaldi fissati nel testo della relazione, e che pure nell'ordine del giorno si inseriscono, è dal Senato approvato. — ***Legge 9 luglio 1922, n. 1035.*** — *R. D. 24 luglio 1922, n. 1036*, contenente disposizioni transitorie e di attuazione, in applicazione della legge predetta.

Disegno di legge del min. della giustizia Rossi L., C. n. **1442;** S. n. **426** (pres. 25 marzo 1922): *Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori.* — Eleva a lire 5,000 la competenza del pretore e a lire 300 quella del conciliatore; autorizza il Governo a regolare il patrocinio e i diritti spettanti ai patrocinanti e procuratori. Durante la discussione alla Camera (torn. antim. 19 maggio 1922) il dis. di legge è emendato in questo, che si equipara alla competenza dei pretori del Regno quella dei giudici distrettuali nelle nuove provincie; in relazione colla svalutazione della moneta si eleva proporzionalmente il coefficiente per la determinazione del valore agli effetti della competenza; si eleva a lire 400 la competenza dei conciliatori; si dichiarano inappellabili le sentenze dei conciliatori il cui valore non ecceda le lire 150.

Durante la discussione in Senato (3 luglio) apportandosi ulteriori modificazioni al dis. di legge, si stabilisce che l'eccezione di incompetenza per valore del magistrato adito dall'attore, pel motivo che l'azione sia di competenza d'un magistrato inferiore, debba proporsi prima d'ogni altra istanza o difesa, escludendosi conseguentemente che essa possa dichiararsi d'ufficio, o dedursi per la prima volta in grado d'appello; si

dichiara che la nuova legge mantiene ai pretori la competenza a giudicare in appello dalle sentenze dei conciliatori ed ai tribunali di giudicare in appello dalle sentenze dei pretori; si unifica il termine dell'appello nelle materie civili e commerciali; si autorizza anche il Governo a provvedere ad una rigorosa revisione degli albi dei patrocinatori avanti le preture, in conformità della legge 7 luglio 1901, entro il 31 dic. 1922.

Si approva infine un ordine del giorno dell'Ufficio centrale con cui si fanno voti perchè al patrocinio avanti ai pretori, nei comuni che sono sede di tribunale, siano ammessi soltanto i procuratori e avvocati inscritti negli albi professionali.

Il testo come sopra modificato dal Senato è anche approvato dalla Camera nella torn. del 10 agosto. — ***Legge 15 sett. 1922, n. 1287.*** — *R. D. 20 sett. 1922, n. 1316*, esecutivo dell'art. 5 (albo dei patrocinatori) della legge stessa. — **R. D. 25 febbr. 1923, n. 324*, che proroga al 1° ott. 1923 l'entrata in vigore di detta legge. — **R. D. 6 sett. 1923, n. 1920*, che proroga detto termine al 1° genn. 1924 e regola il patrocinio davanti le preture.

Mozione Conti, letta 1° aprile 1922: Semplificazioni del giudizio civile.

Durante la discussione dei preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (25 maggio 1922) un ordine del giorno *Conti*, accettato dal Governo a dalla Commissione, perchè si proceda a semplificazioni nel giudizio civile.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1703, con cui si dispone che le sentenze emanate nelle provincie già appartenenti al Regno prima delle leggi 26 sett. e 19 dic. 1920, nn. 1322 e 1778, siano esecutive anche nelle provincie annesse in virtù di tali leggi, e che le sentenze emanate in queste ultime siano esecutive anche nelle prime, a meno che la loro esecuzione riesca incompatibile con i principî d'ordine pubblico vigenti nel luogo in cui l'esecuzione stessa dovrebbe attuarsi (pres. per la convalidazione col di- di legge del min. della giustizia, C. n. 1950).

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1244*, che stabilisce norme speciali per la consegna in cancelleria dei ricorsi e controricorsi per cassazione in materia civile.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2393*, che detta norme per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2595*, recante disposizioni sulla impugnabilità delle sentenze nel caso di deroghe convenzionali alle norme sulla competenza per valore.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2618*, che aumenta il deposito prescritto dall'art. 521 del Codice di procedura civile per il ricorso in Cassazione.

R. D. 13 dic. 1923, n. 3181, esecutivo della convenzione conclusa a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e la Repubblica austriaca, per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale.

R. D. 13 dic. 1923, n. 3182, esecutivo della convenzione conclusa a Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia e il Regno dei Serbi, croati e sloveni, per l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale.

Proposte di riforma al Codice di procedura civile, v. *Codici* (Riforma dei).

PROCEDURA PENALE.

Proposta di legge dep. Persico, C. n. **1590**, S. **615** (ann. 17 marzo 1922, letta 25 marzo, svolta e presa in considerazione il 31 maggio): *Modifica dell'art. 522 del Codice di procedura penale.* — Stabilisce che, nel giudizio di cassazione, il difensore della parte ricorrente abbia diritto di replicare. — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato.

Durante la discussione dei preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (25 maggio 1922) un ordine del giorno *Florian* per la sollecita presentazione di provvedimenti legislativi intesi a por riparo all'eccessivo protrarsi delle detenzioni preventive. È approvato pure un ordine del giorno *Conti*, accettato dal Governo e dalla Commissione, per la sollecita riforma del Codice di procedura penale.

Proposta di legge dep. Abisso, C. n. **1802** (pres. 10 agosto 1922): *Modificazioni al Codice di procedura penale.* — Mira: 1°) a render più spedita l'*istruttoria formale nei reati di competenza della Corte di assise*, stabilendo che la requisitoria circa il rinvio a giudizio sia resa dal procuratore del Re, e la sentenza dal giudice istruttore, con facoltà di appello alla Sezione di accusa da parte dell'imputato o del pubblico Ministero, rispettivamente, contro la sentenza di rinvio a giudizio o di assoluzione; 2°) a estendere i casi di applicazione del rito d'*istruzione sommaria*; 3°) a trasferire dalla Sezione di ac-

cusa al giudice istruttore i poteri relativi alla durata del *carcere preventivo*, e alle relative *proroghe*; 4°) abolizione del vigente sistema di duplicità delle *perizie* (perito nominato dal giudice e perito nominato dall'imputato), stabilendo che il perito sia nominato sempre dal giudice, con facoltà alla difesa di far esaminare la perizia; e ammettendo che la perizia sia collegiale, per le indagini più gravi, e sia soggetta a revisione, ove sia stata resa da un perito unico. — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Gonzales).

Durante la discussione alla Camera sulla riforma dei Codici, si tratta della necessità di modificare il Codice di procedura penale dai dep. *Bentini* (2 giugno 1923) e *Noseda* (7 giugno).

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1244*, che stabilisce norme speciali per la presentazione dei motivi aggiunti nei ricorsi per cassazione in materia penale.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2393*, che detta norme per le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo della posta.

Amnistia, v. *Amnistia.* — Riabilitazione degli invalidi di guerra, v. *Mutilati.*

PROCURATORI LEGALI, v. *Avvocati.*

PROFUGHI DI GUERRA.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1836, che reca norme per la cessazione dell'assistenza a favore dei profughi di guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle terre liberate, C. n. 2004).

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 275*, che dispone il passaggio del servizio di assistenza ai profughi dal Ministero per le terre liberate a quelle dell'interno.

PROFUMERIE (TASSA SULLE).

R. D. 26 giugno 1921, n. 953, che sospende, sino a nuovi provvedimenti, l'attuazione della disposizione della legge 27 febbr. 1921, n. 145, concernente il raddoppiamento per l'anno solare 1921 della misura della tassa di bollo sulle profumerie.

R. D. 21 agosto 1921, n. 1260, che eleva, con effetto dal 1° nov. 1921, la tassa di bollo sulle profumerie, di cui all'art. 5, lettera *a*), della tariffa speciale, all. *B*, al testo unico delle leggi sulle tasse di bollo 6 genn. 1918, n. 135. — *R. D-L. 31 ott. 1921, n. 1526*, che modifica la graduazione della tariffa per le profumerie contenuta nell'art. 2 del R. D. di cui sopra, e stabilisce che il relativo aumento di tassa continui ad applicarsi anche dopo il 31 dic. 1921. — **R. D. 28 dic. 1922, n. 1671*, che, con decorrenza dal 1° genn. 1923, riduce ed unifica la tassa di bollo sulle profumerie nell'aliquota del 10 % per i prezzi da oltre lire 5, fermo restando il limite di esenzione per i prezzi fino ad una lira e la tassa di bollo in ragione di cent. 5 per ogni mezza lira o frazione di mezza lira per i prezzi da oltre lire 1 a lire 5, e conglobandosi nella detta aliquota del 10 % l'addizionale pro-mutilati. Dichiara applicabili le disposizioni del decreto anche nei territori della Venezia Giulia e Venezia Tridentina.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per la sistemazione delle tasse di bollo a tariffa speciale, C. n. 1319, pres. 16 febbr. 1922, conserva l'attuale aliquota di tassa del 10 % per la vendita di profumerie. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

Il dis. di legge del min. delle finanze Bertone, per disposizioni su alcune tasse di bollo, C. n. 1675, pres. 20 giugno 1922, mantiene per le profumerie il limite di esenzione a lire 1; unifica la tassa nell'aliquota del 10 per cento, qualunque sia il prezzo, conglobandovi anche l'addizionale; per i prezzi da oltre lire 1 a lire 5, commisura la tassa in ragione di cent. 5 per ogni mezza lira o frazione di lira. La Commissione finanze e tesoro, incaricata di riferire sul suddetto dis. di legge, eleva (rel. Mazzini) il limite di esenzione a lire 2. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1692, che riduce da 14 a 8 i tagli dei bolli per le profumerie con caratteristiche distinte da quelli per le specialità medicinali.

**R. D. 27 nov. 1923, n. 2514*, che stabilisce la sostituzione della tassa speciale di bollo sulla vendita di profumerie con la tassa generale di bollo sugli scambi nella misura del 3 per cento, ed aumenta la misura della tassa di registro per le relative compravendite fra commercianti.

PROPAGANDA ALL'ESTERO.

DD. MM. 11 agosto, 19 ott. e *29 nov. 1921*, coi quali viene nominata una Commissione, per concretare entro breve termine i mezzi idonei per far conoscere all'estero i tenaci e quotidiani sforzi dell'Italia nel campo dell'attività sociale, politica, economica (*Gazz. Uff.* del 1921. nn. 215, 269 e 291).

Interr. Fulci, ann. 25 nov. 1921: Concorso per una monografia circa i fatti di pietà compiuti verso individui o nazioni nemiche, durante la guerra; es. 12 dic.

— sen. Presbitero, ann 7 dic. 1921: Propaganda commerciale all'estero; es. 17 marzo 1922.

Interp. Giunta, ann. 18 marzo 1922: Disposizioni per impedire la campagna denigratrice jugoslava.

V. anche: *Italiani all'estero – Missioni all'estero.*

PROPRIETÀ COMMERCIALE, v. *Negozi.*

PROPRIETÀ ECCLESIASTICA, v. *Fondo culto.*

PROPRIETÀ INTELLETTUALE, v. *Diritti di autore – Privative industriali.*

PROSTITUZIONE, v. *Meretricio.*

PROTESTI CAMBIARI, v. *Cambiali.*

PROVVEDITORATI AGLI STUDI.

R. D-L. 14 aprile 1921, n. 836, che modifica il D-L. L. 27 aprile 1919, n. 771, ed il R. D-L. 21 genn. 1921, n. 127, sui servizi scolastici provinciali, per ciò che concerne i provveditori agli studi.

Interr. Quilico, ann. 23 luglio 1921: Funzionamento delle Amministrazioni scolastiche provinciali (r. s.); es. 4 agosto.

Interp. Zanzi, ann. 3 agosto e 25 nov. 1921: Riforma delle Amministrazioni scolastiche provinciali.

R. D. 29 genn. 1922, n. 310, che reca aggiunte a quello 21 giugno 1914, n. 632, relativo alla supplenza dei Regi provveditori agli studi.

Interr. Bresciani, ann. 31 maggio 1922: Separazione dell'Amministrazione provinciale della scuola primaria da quella secondaria (r. s.); es 17 giugno.

R. D. 11 giugno 1922, n. 1255, che fissa la indennità da corrispondersi ai funzionari dell'Amministrazione scolastica provinciale, compresi gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi, per missioni compiute fuori del comune di residenza.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dell'Amministrazione scolastica provinciale.

**R. D. 31 dic. 1922,, n. 1670*, che provvede all'*istituzione di provveditorati agli studi regionali* (in numero di 19), fondendo e trasformando in essi gli uffici scolastici provinciali oggi esistenti, e stabilendo le nuove tabelle organiche dell'Amministrazione regionale della pubblica istruzione. — **R. D. 11 marzo 1923, n. 640*, concernente il passaggio di provveditori agli studi nel ruolo dei primi ispettori scolastici o ad altro ufficio.

R. D. 5 marzo 1923, col quale sono stabilite le sedi dei Provveditorati regionali agli studi e le relative circoscrizioni (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 101). — *R. D. 7 giugno 1923*, che modifica il decreto suddetto nel senso che la provincia del Friuli è assegnata al Provveditorato agli studi della Venezia Giulia, anzichè a quello del Veneto (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 138).

**R. D. 27 maggio 1923, n. 1209*, che stabilisce nuove norme per la gestione della Amministrazione scolastica e per la semplificazione dei servizi contabili. — *R. D. 17 giugno 1923, n. 1539*, che approva il regolamento per l'esecuzione del decreto suddetto.

**R. D. 3 nov. 1923, n. 2453*, che detta norme per il conferimento dell'ufficio di R. provveditore agli studi.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dell'Amministrazione scolastica regionale.

PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO.

*R. D. *18 genn. 1923, n. 94*, che istituisce presso il Ministero delle finanze un posto di *provveditore generale dello Stato*, equiparato a direttore generale, con le funzioni di acquirente, conservatore e distributore di quanto possa occorrere in ogni ramo della pubblica Amministrazione; sopprime l'esistente Economato generale presso il Ministero dell'industria e gli Economati dei singoli Ministeri.

*R. D. *11 marzo 1923, n. 540*, che reca disposizioni intese ad elevare i limiti stabiliti dalla legge di contabilità generale per i contratti da stipulare dal Provveditorato generale dello Stato.

*R. D. *29 aprile 1923, n. 1085*, relativo all'assegnazione del personale al Provveditorato generale dello Stato.

La nota di variazioni al preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868-*bis*,, pres. 28 maggio 1923, dà facoltà al ministro delle finanze di variare, con suoi decreti, senza aumentarne il complessivo importo, anzi riducendolo, ove occorra, le assegnazioni relative alle spese da effettuarsi a mezzo del Provveditorato generale dello Stato; nonchè di trasferire alle assegnazioni stesse, da altri capitoli, ulteriori somme, per altre spese che risulti opportuno eseguire a mezzo del Provveditorato.

I residui passivi al 30 giugno 1923 per spese di ufficio, stampati, automobili per i servizi centrali, fitti, rimarranno però presso le rispettive Amministrazioni, indipendentemente dal nuovo ordinamento dei servizi attuato con l'istituzione del Provveditorato. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

*R. D. *28 giugno 1923, n. 1367*, che reca norme speciali nei riguardi dell'ordinamento e della contabilità del Provveditorato generale dello Stato.

Regol. 24 sett. 1923, n. 2140, sul servizio del Provveditorato generale dello Stato.

*R. D. *11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale del Provveditorato generale dello Stato.

PUBBLICAZIONI DELLO STATO, v. *Gazzetta Ufficiale – Leggi e decreti – Stabilimento poligrafico dell'Amministrazione dello Stato.*

PUBBLICITÀ.

R. D. 27 maggio 1922, n. 857, che estende alla pubblicità sulle bustine delle sigarette le disposizioni riguardanti la pubblicità sulle scatole dei fiammiferi di cui al Reg. 21 nov. 1920, n. 1920.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1823, che provvede alla destinazione dei proventi della pubblicità nei locali e sugli stampati delle aziende statali a sgravio delle rispettive spese di esercizio, anzichè devolverli a scopi estranei alle aziende stesse.

R. D. 11 genn. 1923, n. 149, che estende ai territori annessi al Regno la tassa di bollo sugli avvisi di pubblicità.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 356, contenente norme per la pubblicità commerciale, industriale e professionale sugli stampati, moduli, pubblicazioni e carte valori postali.

DD. MM. 16 maggio e *18 agosto 1923*, sulle norme e condizioni riguardanti la pubblicità commerciale, industriale e professionale ed avvisi economici di pubblicità sulle cartoline postali (*Gazz. Uff.* n. 215 del 1923).

PUNTI FRANCHI, v. *Dogane.*

QUADRUPEDI E VEICOLI PER IL R. ESERCITO (REQUISIZIONE).

R. D. 6 luglio 1922, n. 1315, che estende ai territori annessi le disposizioni vigenti nel Regno sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito.

*R. D. *31 dic. 1923, n. 3225*, che apporta modificazioni ed aggiunte alla legge 22 giugno 1913, n. 693, concernente la requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito. Rende permanenti, salvo alcune modifiche, le disposizioni del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1206; apporta alla legge n. 693 sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli alcune altre varianti, necessarie per renderla rispondente anche alle esigenze della R. marina; stralcia dalla legge stessa tutta la parte relativa alla requisizione degli aerei, per farne una legge distinta, comune all'esercito ed alla marina; estende il campo d'applicazione della requisizione anche ad altri casi, rispondenti ad urgenti ragioni di necessità militari, oltre quello di mobilitazione o di imminenza di mobilitazione.

QUIETANZE — RICEVUTE — NOTE — CONTI — FATTURE (TASSA DI BOLLO).

R. D. L. 16 ott. 1921. n. 1522, che assoggetta alla tassa fissa di bollo di lire 50 le ricevute o quietanze ordinarie per somma indeterminata, ed assoggetta alla tassa di bollo vigente per le note, conti, fatture, ricevute e quietanze ordinarie redatte nel Regno, quelle provenienti dall'estero; dichiarando altresì applicabili anche nei territori annessi le dette disposizioni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1316).

Il dis. di legge del min. delle finanze Bertone, per disposizioni su alcune tasse di bollo, C. n. 1675, pres. 20 giugno 1922, reca nuove norme circa la tassa di bollo sulle note, conti, fatture e ricevute ordinarie destinate all'estero o provenienti dall'estero. — Rimasto in stato di relazione.

R. D. 26 ott. 1923, n. 2275, che riforma il regime di tassa per le ricevute ordinarie in senso di sgravio in confronto del regime vigente.

RADIO — SOSTANZE RADIOATTIVE.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, S. n. **4**; C. n. **957** (pres. 15 giugno 1921): *Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive.* — Stabilisce che la ricerca e coltivazione di sostanze minerali radioattive, qualunque sia il loro stato fisico, non possano intraprendersi senza l'autorizzazione dello Stato, applicandosi, per tale ricerca e coltivazione, le disposizioni emanate per il regime dei combustibili nazionali. Dà facoltà al Ministero per l'agricoltura di dichiarare di pubblica utilità l'espropriazione delle materie contenenti sostanze minerali radioattive, qualunque ne sia lo stato fisico, stabilendo il diritto ad un indennizzo; trasforma la Commissione per le sostanze radioattive in Istituto nazionale per le sostanze radioattive, con funzioni esecutive per la ricerca, la coltivazione, l'acquisto, la vendita e l'utilizzazione delle sostanze medesime. – La Commissione economia nazionale della Camera mantiene (rel. Cermenati) in vita la Commissione per le sostanze radioattive di cui sopra, proponendo di rinunciare per ora alla creazione di un vero e proprio Istituto nazionale per le sostanze radioattive; dichiara la detta Commissione scientificamente e tecnicamente autonoma, e ne modifica la composizione. Queste modificazioni, accettate dal Governo, sono approvate dalla Camera nella torn. pom. del 12 luglio 1922, e fatte proprie pure dal Senato nella torn. del 25 nov. — ***Legge 3 dic. 1922, n. 1636***. — **R. D. 31 ott. 1923, n. 2449*, che la modifica.

**R. D. 4 marzo 1923, n. 524*, con cui alla Commissione di cui all'art. 5 della legge di cui sopra, è sostituita, con funzioni consultive, in tutti i casi in cui è dalla legge stessa richiesto il suo parere, una Commissione composta, oltrechè dal capo servizio del Ministero per l'agricoltura competente per materia, di soli cinque membri scelti tra i cultori di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge su citata. — *R. D. 2 dic. 1923, n. 2700*, concernente le funzioni e l'ordinamento della Commissione suddetta.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale dell'ufficio per le sostanze radioattive.

RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA, v. *Telegrafi e telefoni.*

RAGIONERIE CENTRALI (UNIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE), v. *Ministeri* (Finanze).

RAGIONIERI — DOTTORI IN SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI.

Proposta di legge dep. Ciappi, C. n. **1652** (ann. 29 luglio 1921, letta 25 marzo 1922, svolta e presa in considerazione il 16 giugno): *Ordinamento della professione dei dottori in scienze economiche e commerciali.* — Dichiara che detti dottori costituiscono un « Ordine » con personalità giuridica. Prevede la costituzione di « collegi », del pari enti giuridici, presso ogni Corte d'appello e tribunale, ai cui albi è richiesta la inscrizione, come condizione per l'esercizio professionale. Regola con dettagliate norme l'inscrizione agli albi; la formazione elettiva e le attribuzioni, amministrative e disciplinari, dei Consigli, locali e distrettuali, e del Consiglio Superiore sedente in Roma; le funzioni, economico-commerciali e giudiziarie, degli inscritti agli albi. — La Commissione giustizia (rel. Cao), mentre si dichiara favorevole al concetto informatore della proposta, formula però, di accordo col proponente, un nuovo più breve testo, che si limita ad affermare la costituzione dell'ordine professionale e stabilire la formazione degli albi sul fondamento degli elementari requisiti (godimento dei diritti civili, e intatta dignità civile); riservando il resto a un regolamento legislativo, da elaborarsi dai ministri della giu-

stizia e dell'economia nazionale, sentita una Commissione degli interessati; e delegando all'autorità giudiziaria la formazione degli albi provvisori provinciali. — Rimasta in stato di relazione.

Proposta di legge dep. Congiu, (ann. 3 dic. 1921): *Inscrizione nell'albo dei ragionieri.* (Riprod. la proposta della Leg. XXV, letta 2 febbr. 1921). — Decaduta prima di essere stata ammessa alla lettura, per la nomina e sottosegretario di Stato del proponente (28 febb. 1922).

Proposta di legge dep. Belotti B., C. n. **1975** (ann. 6 febbr. 1923): *Sull'esercizio della professione di ragioniere.* — Sancisce il divieto di esercitare la professione e sottoscriversi « ragioniere » senza l'inscrizione nei Collegi. Rende più severa l'ammissione ai Collegi, ritenendo titolo valido per l'ammissione soltanto la laurea delle scuole di commercio; e richiedendo, inoltre, un biennio di pratica, e poscia un esame. Abolisce ogni diploma scolastico di ragioniere. Fissa l'incompatibilità fra l'esercizio della professione di ragioniere e l'esercizio del commercio in proprio. Con opportune disposizioni transitorie, salvaguarda il rispetto dei diritti acquisiti. — Rimasta presso la Commissione Giustizia (rel. Cao).

R. D. 8 febbr. 1923, n. 279, che estende alle nuove province la legge e il regolamento sull'esercizio della professione di ragioniere. — *R. D. 22 marzo 1923, n. 642,* che modifica la composizione della Commissione per la formazione dell'albo dei ragionieri per i territori della Venezia Giulia a norma del R. D. di cui sopra. — *R. D. 7 giugno 1923, n. 1243,* contenente modificazioni al R. D. 8 febbr. 1923, n. 279.

R. D-L. 24 genn. 1924, n. 103, che costituisce in ordini e collegi le classi professionali non contemplate in precedenti leggi (riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge del min. della giustizia, S. n. 573, v. *Ordini professionali*).

RAPPORTI INTELLETTUALI CON I PAESI ESTERI, v. *Scambi intellettuali coll'estero.*

RAPPRESENTANZE AGRARIE, v. *Camere agrarie.*

RECLUTAMENTO. — Leva di terra, v. *Esercito* (reclutamento) — Leva di mare, v. *Marina* (leva di mare).

RECOARO (REGIE FONTI).

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **724** (pres. 26 giugno 1921): *Provvedimenti per il riordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale e demaniale « Regie Fonti di Recoaro ».* — Approva la convenzione in data 18 giugno 1921 fra il demanio dello Stato e la Società anonima « Impresa Regie Fonti di Recoaro » per la sistemazione dell'Azienda termale costituita da dette Regie Fonti ed annessi e per la proroga di trentacinque anni (31 ott. 1925-31 ott. 1960) alla sua concessione in esercizio.

Al corrispettivo fisso di lire 26,475 annue fissato precedentemente a favore dello Stato, sostituisce il diritto dello Stato di partecipazione agli utili della Società, e stabilisce che la vigilanza dello Stato stesso sull'azienda si eserciti a mezzo dei suoi membri delegati nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale della società. — Rimasto in stato di relazione (rel. Donati).

REDDITO (IMPOSTE SUL).

D. M. 13 sett. 1921, che nomina una Commissione col compito di studiare la graduale attuazione della riforma delle imposte ordinarie sui redditi ed il coordinamento di esse con l'imposta straordinaria sul patrimonio (*Boll. finanze* del 1921, Fascic. VIII).

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 1° genn. 1923 l'applicazione della riforma delle imposte dirette sui redditi nonchè l'applicazione dell'imposta complementare sui redditi superiori a lire 10,000, fatta esclusione del raddoppiamento dell'aliquota dell'imposta stessa di cui alla legge 27 febbr. 1921, n. 145 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1541). — *R. D-L. 26 genn. 1922, n. 63,* che fissa le norme e le modalità per l'applicazione dell'imposta di cui sopra. — *R. D. 25 genn. 1923, n. 164,* con cui si stabilisce, con effetto anche per i territori annessi, dal 1° gennaio 1924, che le disposizioni per la riforma delle imposte dirette sui redditi entrino in applicazione in conformità delle norme da stabilirsi con appositi provvedimenti legislativi, e si confermano per il 1923 i redditi inscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il 1922, salvo il diritto al contribuente di chiederne la rettifica. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3064,* con cui si dispone che l'imposta complementare sui

redditi superiori a lire 10,000 sia applicata annualmente sulla base del reddito globale inscritto nei ruoli dell'imposta stessa per l'anno precedente.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **966** (pres. 25 nov. 1921): *Riforma delle imposte dirette sui redditi.* — Convertendo in legge, con modificazioni, il R. D. 24 nov. 1919, n. 2162, istituisce, con decorrenza dal 1° genn. 1925, un'imposta normale sui redditi che compendia in sè, coordina e riassume le tre imposte vigenti sui terreni, sui fabbricati e sui redditi di ricchezza mobile; e ad essa sovrappone l'imposta complementare sul reddito complessivo del contribuente avente carattere personale, con aliquote progressive.

Stabilisce che col 1° genn. 1923 cessi d'aver effetto l'imposta complementare sulla somma complessiva dei redditi accertati ed inscritti sui ruoli superiori a lire 10,000, venendo questa assorbita dalla nuova imposta. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo finanze 1922-1923, S. n. 440-A, pres. 1° luglio 1922, reclama (rel. Pozzo) la soppressione delle esenzioni da tributi, l'attenuazione delle relative aliquote, gravi penalità per le denunce infedeli e provvedimenti convergenti per un maggior rendimento dei tributi stessi.

* *R. D. 11 genn. 1923, n. 148*, che estende, con effetto dal 1° genn 1924, ai territori annessi le disposizioni in materia di imposta complementare sui redditi, vigenti nel Regno.

* *R. D. 30 dic. 1923, n. 3062*, che istituisce, con effetto dal 1° genn. 1925, un'imposta complementare progressiva sul reddito. Essa colpisce le persone fisiche, e non anche gli enti collettivi; limita l'oggetto imponibile al complessivo reddito, netto da tutte le detrazioni per spese d'imposta, passività e carichi di famiglia, risultante dai più recenti accertamenti per imposta sui terreni, fabbricati e redditi mobiliari, e dagli altri redditi risultanti da documenti già riconosciuti dal contribuente; fissa l'aliquota massima al 10 per cento ed il minimo esente a lire 6000; colpisce sull'intiero reddito netto i celibi, vedovi e coniugati senza prole od altre persone a carico.

* *R. D. 30 dic. 1923, n. 3063*, che abolendo dal 1° genn. 1925 le tasse di famiglia e sul valore locativo, dà facoltà ai comuni di applicare un'addizionale alla complementare erariale nella misura massima del 20 per cento, od altrimenti un'imposta generale progressiva sull'insieme del reddito consumato dal contribuente, desumendo il reddito imponibile del contribuente stesso, ai fini dell'applicazione di quest'imposta, dal concorso di vari indici: il valore locativo dell'abitazione, le vetture, i cavalli, i domestici, i cani, i pianoforti, ecc., ecc.

REDDITO AGRARIO (IMPOSTA SUL).

* *R. D. 4 genn. 1923, n. 16*, concernente l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, sui redditi agrari, e cioè tanto sul reddito agrario ricavato dal proprietario che coltiva i suoi fondi in economia, quanto su quello del proprietario che li coltiva col sistema della colonia parziaria, nonchè sulla parte del prodotto del fondo spettante al colono. Considera tutti questi redditi, quali redditi di categoria *B*, e li assoggetta all'aliquota del 10 per cento del reddito stesso, con divieto di sovra imposizione in favore dei comuni, province e camere di commercio. — *Regol. 12 marzo 1923, n. 505*, per l'applicazione dell'imposta di cui sopra. — *Istruzioni ministeriali 20 marzo 1923*, per l'applicazione dell'imposta stessa (*Bollettino Finanze* del 1923. Direzione generale imposte dirette, Fascic. III). — *R. D. 25 marzo, 1923, n. 686*, che estende alle nuove province il regolamento predetto.

Interr. Bubbio, ann. 7 febbr. 1923: Imposta sui redditi agrari (r. s.); es. 19 maggio. — *Id.* sen. Amero-d'Aste, ann. 9 febbr. 1923: Norme per l'attuazione del R. D. 4 genn. 1923, n. 16, circa la ricchezza mobile sul reddito agrario (r. s.); es. 23 maggio. — sen. Rebaudengo e Torrigiani L., ann. ed es. 23 maggio 1923: Proroga del termine per la denuncia dei redditi agrari (r. s.). — *Id.* id., id.: Modificazioni alle tabella di valutazione del reddito agrario.

— Marescalchi, ann. 16 maggio 1923: Sostituzione dell'imposta sul reddito agrario con un aumento dell'imposta fondiaria (r. s.); es. 19 maggio.

— Scotti, ann. 16 maggio 1923: Sgravio di ricchezza mobile sui redditi agrari ai piccoli proprietari (r. s.); es. 19 maggio. — *Id.* Vicini, id.: Esonero di ricchezza mobile sui redditi agrari ai conduttori diretti dei fondi (r. s.); es. 19 maggio.

— sen. Fracassi, ann. ed es. 23 maggio 1923: Estensione dell'imposta di colonia agricola, in luogo di quella sul reddito agrario, ai proprietari coltivatori (r. s.).

Interp. sen. Sinibaldi, ann. 23 maggio 1923: Fiscalità nell'applicazione della imposta sui redditi agrari.

Interr. sen. Cannavina, ann. 26 maggio 1923: Applicazione dell'imposta sui redditi agrari: presunzione della qualità di coltivatori diretti negli intestatari castastali; es. 29 maggio.

— sen. Soderini, ann. 11 giugno 1923: Istruzioni agli agenti delle imposte per la determinazione della ricchezza mobile da pagarsi sui redditi agrari; es. 14 giugno.

* *R. D. 15 luglio 1923, n. 1554*, relativo all'applicazione della imposta sui redditi agrari (regolarizzazione agli effetti del bollo e registro dei contratti di affitto di fondi rustici e per la risoluzione delle controversie).

* *R. D. 30 dic. 1923, n. 2952*, con cui gli accertamenti dei redditi agrari eseguiti per il 1923 e 1924 s'intendono confermati, per la Finanza, anche per gli anni 1925 e successivi, con facoltà pei contribuenti di chiedere la rettifica in diminuzione dopo un biennio dall'accertamento.

REDDITO EDILIZIO, v. *Fabbricati* (Imposta sui).

REFERENDUM.

Proposta di legge sen. Chimienti (ann. 10 agosto 1922, letta 17 nov.): *Sul « referendum »*. — Attribuisce a tutti i cittadini elettori il diritto e l'obbligo di partecipare al « *referendum* », da indirsi per decreto Reale su questioni precise e concrete. Stabilisce che abbiano l'iniziativa per domandarlo: 1°) *un quinto degli elettori inscritti* [*a*), su di un disegno respinto da una delle due Camere; *b*) pechè una determinata riforma legislativa sia sottoposta all'esame del Parlamento; *c*) perchè sia affrettata la discussione di un disegno di legge in esame presso una delle due Camere]; 2°) il *Governo del Re* [*a*) su di un disegno di legge respinto da una delle Camere; *b*) su di una questione di amministrazione o di finanza]; 3°) i *due terzi dei componenti di una delle due Camere*, nel caso di conflitto con l'altra Camera. Riserva la procedura a una legge, da prepararsi da una Commissione, presieduta dal primo presidente della cassazione romana, e composta di 5 deputati e 5 senatori, eletti dalle rispettive assemblee, con voto limitato, per la durata della legislatura. Sancisce l'obbligo della partecipazione al « *referendum* » comminando per gli astenuti non giustificati la multa di lire 500, e, in caso di recidiva, la perdita delle onorificenze. — Rimasta da svolgersi.

REGISTRO E BOLLO (TASSE DI), ED IN SURROGAZIONE DEL REGISTRO E BOLLO.

Il dis. di legge del min. delle finanze Facta, per il riordinamento degli uffici del registro e delle ipoteche, C. n. 717, pres. 26 giugno 1921, istituisce un diritto di statistica a favore dell'erario nella misura dell'uno per cento sulle tasse di registro. La Commissione finanze e tesoro invece propone (rel. Di Fausto) e la Camera approva (1ª torn. 5 agosto 1921) la sostituzione al diritto di statistica di cui sopra di un inasprimento delle tasse di registro in ragione di un centesimo per lira. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1081.***

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **820;** S. n. **170** (pres. 26 luglio 1921): *Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse.* — Proroga fino al 30 giugno 1924 i termini necessari per prescrivere così i diritti dei contributi come quelli dell'erario riguardo ad alcune tasse sugli affari. — La Commissione finanze e tesoro raccomanda (rel. Presutti) l'inizio immediato del lavoro per la revisione, al fine di non usufruire per intiero della proroga di cui al disegno di legge. — L'Ufficio centrale del Senato eprime il voto (rel. Salvia) che non sia più oltre innovato il sistema delle leggi in vigore, e non siano più oltre alterati quei termini che sono la garanzia della stabilità dei rapporti anche nelle relazioni col fisco. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1083.*** — **R. D. 6 dic. 1923, n. 2696*, che proroga al 30 giugno 1925 i termini di cui alla legge stessa.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. 887; S. n. 271, pres. 2 agosto 1921, riproducendo quasi integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1005, della XXV legislatura, provvede alla riattivazione dei termini normali e reca provvedimenti di favore in materia di tasse di registro nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazioni. — Rimasto presso la Comm. finanze e tesoro per l'esame delle modificazioni apportate dal Senato al testo approvato dalla Camera. — *R. D-L. 17 ott. 1922, n. 1363*, che attua le disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra con le modificazioni apportatevi dal Senato.

R. D. 19 genn. 1922, n. 23, che apporta semplificazioni a disposizioni regolamentari in materia di tasse di registro.

R. D. 19 genn. 1922, n. 24, che reca semplificazioni di servizi in materia di tasse di registro.

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 107, riguardante le tariffe delle tasse di registro.

Il dis. di legge del min. delle finanze Bertone, per disposizioni su alcune tasse di bollo, C. n. 1675, pres. 20 giugno 1922, riduce le penalità in materia contravvenzionale e disciplina il reparto delle compartecipazioni. Rimasto in stato di relazione (rel. Mazzini).

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1675,* che con effetto anche per la Venezia Giulia, la Venezia Tridentina ed i territori dei comuni di Zara e Lagosta annessi al Regno, riduce la misura delle quote di compartecipazione degli agenti accertatori nelle contravvenzioni in materia di bollo.

R. D. 11 genn. 1923, n. 157, che estende ai territori annessi al Regno la tassa sulla circolazione e negoziazione dei titoli e sul capitale delle società straniere.

R. D. 11 genn. 1923, n. 158, che estende le tasse di registro ai territori annessi al Regno.

R. D. 11 genn. 1923, n. 162, che estende ai territori annessi al Regno le tasse di bollo.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 231,* che sopprime la Commissione per la compilazione dei testi unici e dei regolamenti generali per le tasse sugli affari.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 547,* che abroga la devoluzione ai possessori di titoli nominativi della maggior tassa di negoziazione dovuta sui titoli al portatore.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1554,* che fino al 31 dic. 1923, regolarizza agli effetti del bollo e registro i contratti di affitto di fondi rustici.

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275,* che provvede alla riforma della tariffa di bollo e ad altre disposizioni concernenti la stessa materia. — *D. M. 29 ott. 1923,* che reca provvedimenti per l'attuazione del R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 256).

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2458,* che provvede alla riforma delle tasse in surrogazione del bollo e registro.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2459,* sul conglobamento dell'addizionale per le tasse in surrogazione del bollo e del registro.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2880,* recante agevolazione tributaria a favore dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2882,* recante provvedimenti per assicurare l'osservanza della legge di registro, sia per ovviare alla frequente elusione della tassa di registro sui contratti di comodato aventi per oggetto titoli al portatore, sia per applicare più completamente la tassa di trasferimento alle cose mobili considerate immobili per destinazione o considerate immobili solo in certe contingenze; sia per assicurare la tassa sulle trasmissioni di aziende aventi luogo per contratto verbale. Esso tende inoltre a disciplinare e limitare organicamente, in determinate circostanze, i privilegi tributari concessi e concedendi, e provvede a meglio interpretare quello larghissimo esistente a favore delle società cooperative, disciplinandone l'applicazione.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3042,* che modifica la tassazione dei conferimenti dei beni immobili in società agli effetti della legge di registro.

REQUISIZIONI MILITARI, v. *Quadrupedi.*

REVISIONE ATTI DI BERLINO E BRUXELLES, v. *Africa.*

RIABILITAZIONE DEGLI INVALIDI DI GUERRA, v. *Mutilati.*

RICCHEZZA MOBILE (Imposta di).

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 1° genn. 1923 l'applicazione dell'imposta di R. M., secondo le norme vigenti, comprese quelle riguardanti la misura dell'aliquota per l'imposta stessa indicata nel D. L. 1° agosto 1918, n. 1289 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1541). — *R. D. 25 genn. 1923, n. 164,* con cui si dispone che finchè non siasi diversamente stabilito con appositi provvedimenti legislativi, continui ad applicarsi l'imposta di cui sopra secondo le leggi e norme vigenti; comprese quelle riguardanti la misura dell'aliquota per l'imposta stessa indicata nel D. L. 1° agosto 1918, n. 1289.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per la riforma delle imposte dirette sui redditi, C. n. 966, pres. 25 nov. 1921, stabilisce che col 1° genn. 1923 cessi l'imposta sui redditi della R. M., rimanendo questa assorbita dall'imposta normale sui redditi istituita col dis. di legge medesimo. — Rimasto presso la Commissione finanze e tesoro.

Durante la discussione alla Camera sulla proroga dell'esercizio provvisorio il dep. *Treves* combatte (2ª torn. del 22 dic. 1921) la tassa sui salari. Durante la medesima discussione in Senato, il sen. *Indri* afferma (28 dic.) che un provvedimento di imposizione anche sui redditi dei salariati sarebbe di un'utilità, non soltanto economica, ma anche sociale; il sen. *Ferraris C.* ricorda (29 dic.) aver egli in altra tornata del Senato osservato che da lungo tempo i salari degli operai non sono di fatto assoggettati all'imposta di R. M., e che tale esenzione, dato l'alto saggio attuale di molti salari, costituisce una condizione privilegiata. Il min. delle finanze, *Soleri*, accenna alla riforma Meda-Tedesco, da attuarsi al 1° genn. 1923, la quale assoggetta all'imposta di R. M. tanto il lavoro dei proprietari coltivatori dei fondi, oggi esente, quanto i salari. — La questione della tassazione dei salari degli operai è nuovamente trattata in Senato, durante la discussione del dis. di legge di proroga dell'esercizio provvisorio (16 agosto 1922) dai senatori *Ferraris C.* relatore, *Cagni* e *Vitelli*, e dal min. delle finanze, *Bertone*.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo finanze 1922-923, C. n. 1002-A pres. 1° aprile 1922, afferma (rel. Presutti) l'opportunità della scomposizione dell'imposta attuale sui redditi di R. M. in una serie di imposte speciali, a seconda della diversa natura economica e della maggiore facilità dell'accertamento.

Disegno di legge del pres. del Consiglio Facta, C. n. **1724** (pres. 6 luglio 1922): *Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi di alcune obbligazioni collocate all'estero da società italiane*, limitatamente alle emissioni effettuate fino al 31 dic. 1925. — Rimasto presso la Commissione finanze (v. appresso *R. D. 16 dic. 1922, n. 1634).

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge per delegazione dei pieni poteri al Governo, il min. delle finanze, *De Stefani*, dichiara (25 nov. 1922) che l'imposizione di R. M. proposta per alcune speciali categorie di lavoratori, più che uno scopo fiscale ha un alto scopo morale politico ed equitativo. Il dep. *Pestalozza* si dichiara favorevole all'estensione dell'imposta di R. M. ai salari al di sopra di una determinata cifra; il dep. *Donati*, contrario in principio all'imposta sui salari, non trova abbastanza chiarita dal Governo la portata dei fini morali, politici ed equitativi che tale provvedimento si propone di perseguire. Quanto all'imposta sui salari, il dep. *Chiesa* osserva che non sarà possibile impedire che essa incida sulle industrie e sui consumi; il dep. *Baratono* osserva che l'adempimento dei doveri dei lavoratori (tra cui quello di pagare le imposte) potrà esigersi solo il giorno in cui il lavoratore non sia più semplice strumento, ma membro eguale agli altri in una società di uomini.

Il dep. *Lazzari* non si meraviglia delle dichiarazioni del min. delle finanze circa l'imposizione sui salari, trovando egli naturale che lo Stato, espressione di interessi capitalistici, addossi al proletariato tutti gli sbilanci e gli sperperi che ha provocato; il dep. *Buozzi* non trova giusta l'imposizione sui salari, essendo oggi le condizioni dei lavoratori peggiori che nell'anteguerra; il dep. *Uberti* fa rilevare le conseguenze dannose dell'estensione dell'imposta di ricchezza mobile ai salari, finendo essa per incidere sul costo di produzione o sul profitto industriale in periodo d'organizzazione sindacale fiorente, o per attuare una politica antioperaia in un periodo di sindacato debole; il dep. *Cingolani* fa le più ampie riserve del proprio gruppo circa l'accettazione incondizionata dell'imposta sui salari.

Durante la stessa discussione in Senato, il sen. *Loria* ritiene (28 nov.) che, in materia di tassazione dei salari, si debba procedere con la più grande cautela e colpire soltanto quei salari i quali eccedano la misura del necessario. Il sen. *Einaudi* ricorda di aver chiesto ripetutamente la tassazione del salario che superi il minimo necessario per l'esistenza, ma ritiene che le classi dirigenti debbano contemporaneamente esaminare se, accanto alle imposte pubbliche, non esista un sistema di imposte private, che gravano sui contribuenti e consumatori a titolo di protezione doganale.

**R. D. 16 dic. 1922, n. 1631*, che dispone la pubblicazione annuale d'un elenco dei contribuenti del Regno possessori di redditi industriali, commerciali e professionali.

**R. D. 16 dic. 1922, n. 1634*, che autorizza l'esenzione dall'imposta di R. M. degli interessi dei mutui contratti e delle obbligazioni collocate all'estero da società, comuni, province ed altri enti, semprechè non siano trasformazione di debiti già esistenti verso l'estero. — *D. M. 16 febbr. 1923*, esecutivo del R. decreto di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 73).

**R. D. 16 dic. 1922, n. 1660*, che assoggetta all'imposta di R. M.: *a*) gli stipendi, paghe, premi, assegni, indennità e competenze qualsiansi dovuti ai sottufficiali delle RR. guardie di finanza e di P. S. nonchè ai graduati del Corpo degli agenti di custodia equiparati a sottufficiali, con limitazione delle esenzioni di legge ai soli militari di grado inferiore a sottufficiale; *b*) tutti i compensi, assegni, sussidi, indennità qualsiansi dovuti dallo Stato, sia ai propri dipendenti, sia ad estranei, enti o privati; *c*) gli assegni corrisposti, oltre lo stipendio o paghe giornaliere, a titolo di sussidio, indennità e competenze accessorie, spettanti al personale delle ferrovie dello Stato.

**R. D. 21 dic. 1922, n. 1661*, che assoggetta all'imposta di R. M. i salari, mercedi giornaliere, compensi qualsiansi degli operai: *a*) degli stabilimenti governativi, con applicazione dell'imposta stessa in misura ridotta sulla parte di retribuzione costituita dal solo salario per gli operai avventizi, e ferma l'applicazione dell'aliquota normale su ogni altra competenza o retribuzione; *b*) delle province, comuni e rispettive aziende autonome; *c*) degli enti morali e delle società commerciali esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e linee di navigazione interna, con tassazione pure ridotta sul salario per gli operai avventizi delle categorie preindicate, e con obbligo dei datori di lavoro di fare le corrispondenti trattenute e versarne l'importo all'erario.

**R. D. 4 genn. 1923*, n. *34*, concernente l'applicazione dell'imposta di R. M. sugli stipendi, paghe ed altri emolumenti del personale addetto a pubblici servizi di trasporti su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 148*, che, con effetto dal 1° genn. 1924, estende ai territori annessi le disposizioni in materia di imposta sui redditi di R. M. vigenti nel Regno. — *R. D. 15 ott. 1923, n. 2317*, che detta norme per la prima applicazione del R. D. n. 148.

Interr. Sardelli, ann. 6 febbr. 1923: Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; es. 23 maggio.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 936*, relativo all'applicazione delle imposte e delle ritenute sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegni di ogni genere corrisposti al personale proveniente dal cessato regime.

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il sen. *Ferraris C.*, relatore, rinnova il voto (13 giugno 1923), già espresso nella relazione della Commissione di finanze (S. n. 602-A), per l'estensione dell'imposta di R. M. anche ai salariati dell'industria privata.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3026*, che autorizza il min. delle finanze, su favorevole parere del Consiglio dei ministri, ad esentare dall'imposta di ricchezza mobile le società nazionali per azioni, pei redditi derivanti da loro filiali e succursali all'estero.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3070*, che detta nuove norme per la determinazione delle aliquote per l'imposta di ricchezza mobile (adozione di una unica aliquota per ogni singola categoria di reddito mobiliare, e del criterio della proporzionalità per tutti i vari redditi di carattere mobiliare; classificazione nella categoria *D* degli stipendi, pensioni ed assegni corrisposti dagli istituti pubblici di beneficenza e di istruzione e dai corpi scientifici ai propri dipendenti).

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 501, che riduce alla misura unica del 4 % l'aliquota di ricchezza mobile sui salari degli operai delle aziende esercenti ferrovie, tramvie urbane e intercomunali e linee di navigazione interna, esercite da comuni e province, o da altri enti morali o società.

Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi delle miniere, cave e torbiere, saline, e tonnare, v. *Miniere – Sali – Tonnare.*

Applicazione dell'imposta di ricchezza mobile al reddito agrario. v. *Reddito agrario.*

Imposta sul reddito, v. *Reddito* (Imposta sul).

RICEVITORIE DEL REGISTRO E BOLLO — UFFICI DEL DEMANIO.

R. D. 24 aprile 1921, n. 711, che modifica la ripartizione dei servizi tra i due uffici esecutivi finanziari di Girgenti.

R. D. 15 maggio 1921, n. 850, che modifica le attribuzioni dei due uffici esecutivi finanziari della città di Trapani.

R. D. 12 giugno 1921, n. 954, che fissa la ripartizione dei servizi tra l'ufficio degli atti civili, giudiziari e bollo e quello delle successioni e demanio della città di Udine.

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **441**; S. n. **161** (pres. 22 giugno 1921): *Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati.* — Ai soli effetti del collocamento nei quadri dei nuovi stipendi a ruoli aperti, computa per intero dal 1° genn. 1909 il servizio prestato in qualità di commesso, e pel periodo anteriore lo valuta a norma dell'art. 21 del R. D-L. 23 ott. 1919, n. 1971. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1082.***

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **717**; S. n. **160** (pres. 26 giugno 1921): *Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro.* — Riduce a tre soli gradi la scala delle cauzioni (4000, 8000, 12.000 lire a seconda dell'entità delle riscossioni); eleva la misura dell'indennità di cauzione; istituisce una indennità di cassa ed un fondo per premi destinato a rimunerare i migliori e più produttivi funzionari; sottopone a graduali contributi i compensi diversi ed i proventi casuali spettanti ai ricevitori del registro di cui corregge la vigente tariffa. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1081.***

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge per proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse, C. n. 820-A, pres. 2 agosto 1921, formula voti (rel. Presutti) in ordine alla ripartizione del fondo premi a favore dei funzionari del registro e bollo, chiamati ad applicare i tributi di cui sopra.

R. D. 22 dic. 1921, n. 1903, che sopprime il Comitato esecutivo istituito presso il Ministero delle finanze, per l'amministrazione del fondo sussidi di invalidità e di vedovanza a favore del personale sussidiario degli uffici del registro, demandandone le attribuzioni alla Direzione generale del registro e delle ipoteche.

R. D. 22 dic. 1921, n. 1904, che introduce semplificazioni in taluni servizi generali e di contabilità degli uffici del registro.

R. D. 22 genn. 1922, n. 200, relativo al decentramento di attribuzioni dalle intendenze di finanza alle ricevitorie del registro e bollo.

R. D. 29 genn. 1922, n. 90, concernente la reggenza degli uffici del registro.

R. D. 29 genn. 1922, n. 232, che modifica quello 27 giugno 1920, n. 1118, concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale del registro, del bollo e delle tasse.

Interr. Tamborino, ann. 18 marzo 1922: Soppressione di uffici del registro in provincia di Lecce; es. 19 maggio.

R. D. 6 agosto 1922, n. 1202, che stabilisce il riparto dei servizi tra gli uffici del registro e bollo, tasse e demanio della città di Messina.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale del registro e bollo.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 113*, che istituisce nelle nuove province gli uffici del registro e bollo.

DD. MM. 31 maggio 1923, relativi rispettivamente all'istituzione degli uffici del registro nella provincia di Trento, nel territorio della Venezia Giulia annesso al Regno e nella provincia di Zara, nonchè all'aggregazione dei comuni dell'Ampezzano all'ufficio del registro di Pieve di Cadore (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 147).

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1254*, che stabilisce l'ordinamento in dieci compartimenti del servizio di ispezione superiore dell'Amministrazione del demanio e delle tasse.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1326*, che proroga per l'esercizio finanziario 1923-24 le attuali indennità per spese di giro e di ufficio agli ispettori del demanio e delle tasse.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2445*, che reca la riforma delle circoscrizioni degli uffici del registro e dei circoli di ispezione del demanio e delle tasse.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale degli uffici del registro e del demanio.

D. M. 16 dic. 1923, concerenente la soppressione degli uffici delle imposte nelle nuove province, ed il deferimento delle funzioni tuttora ad essi spettanti in materie di bolli, competenze e tasse sugli affari generali agli uffici del registro (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 302).

RICEVITORIE E COLLETTORIE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.

R. D-L. 31 agosto 1921, n. 1294, che apporta modificazioni a quello 2 ott. 1919, n. 2100, relativo all'ordinamento delle ricevitorie e degli agenti rurali (validità delle sedute e delle deliberazioni delle Commissioni centrali e provinciali). — *R. D-L. 29 sett.*

1921, n. 1376, che modifica ancora il decreto 2 ott. 1919, n. 2100, (metodo di elezione della rappresentanza dei ricevitori nella Commissione centrale). (Presentati per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 998).

R. D. 16 nov. 1921, n. 1725, che autorizza l'impianto di agenzie per i servizi postali, telegrafici e telefonici in sostituzione od in ausilio degli uffici principali e delle ricevitorie.

Interr. Acerbo, ann. 25 nov. 1921: Liquidazione della indennità alle ricevitorie postali (r. s.); es. 3 dic.

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **992** (pres. 25 nov. 1921): *Provvedimenti economici pei ricevitori postali, telegrafici, fonotelegrafici e telefonici, per i supplenti in servizio nelle ricevitorie, per i portalettere rurali ed i procaccia a piedi.* — Concede ai ricevitori un'anticipazione sui maggiori compensi loro spettanti per la revisione triennale della retribuzione; aumenta del 10 per cento lo stipendio dei portalettere rurali; stanzia in bilancio un nuovo fondo di lire 800,000 pei miglioramenti da assegnarsi ai procaccia a piedi. La Commissione lavori pubblici e comunicazioni fa voti (rel. Faranda) perchè il problema del procacciato venga affrontato e risolto con mezzi finanziari adeguati. — Ritirato (24 febb. 1922). — *R. D-L. 29 dic. 1921, n. 2010*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1352).

Il dis. di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. 1159, pres. 13 dic. 1921, stabilisce che l'inscrizione obbligatoria del personale delle ricevitorie e dei servizi rurali all'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postelegrafonico possa avvenire quando vi si dichiarino favorevoli almeno i due terzi delle Commissioni provinciali delle ricevitorie. — Ritirato (23 nov. 1922).

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, è approvato dalla Camera (2ª torn. del 22 dic. 1921) un ordine del giorno *Gronchi e Bisogni*, accettato dal Governo, perchè si provveda senza indugio ai miglioramenti economici a favore del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche, portalettere rurali e procaccia a piedi.

R. D. 29 dic. 1921, n. 2024, che sospende, per la parte relativa alle cauzioni, la applicazione del regolamento 13 febbr. 1921, n. 196, per il personale delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche.

R. D. 19 genn. 1922, n. 188, che aumenta il fondo delle carte valori postali nelle ricevitorie succursali dei centri principali del Regno.

R. D. 25 aprile 1922, n. 671, che eleva a L. 4,000 il limite massimo delle retribuzioni da corrispondersi per i servizi di trasporto degli effetti postali, da conferirsi mediante nomina con decreto ministeriale.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 596*, concernente il *funzionamento degli stabilimenti postali, telegrafizi e telefonici.* — **R D. 27 agosto 1923, n. 1995*, recante norme per la trasformazione degli uffici postali, telegrafici e telefonici delle nuove province in base all'ordinamento stabilito dal R. D. di cui sopra. — **R. D. 20 dic. 1923, n. 2810*, che apporta modificazioni al R. D. n. 1995.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 597*, che stabilisce nuove norme di incompatibilità da parte dei ricevitori e dei gestori delle agenzie dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica ad esercitare determinati incarichi, professioni, impieghi od industrie.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1133*, che regola le norme per la istituzione e la concessione della titolarità degli uffici secondari postali, telegrafici e telefonici, con speciale riguardo per i funzionari dell'Amministrazione P. T. T. esonerati o dispensati, e per la nomina dei supplenti negli uffici medesimi. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 2969*, che fa una aggiunta all'art. 3 del R. D. di cui sopra.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1152*, che chiarisce le conseguenze amministrative delle mancanze disciplinari commesse in data anteriore al 4 sett. 1919 dal personale delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche. — **R. D. 19 agosto 1923, n. 1941*, che precisa a quale articolo del regolamento speciale per il personale degli uffici postali, telegrafici e fonotelegrafici di 2ª e 3ª classe e per gli agenti rurali, approvato con R. D. 22 dic. 1910, n. 936, si riferiscano le lettere *e*) *f*) *g*) e *h*) citate nell'art. 3 del R. D. suddetto.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1433*, concernente la concentrazione delle ricevitorie risultanti dalla trasformazione degli uffici principali con altre ricevitorie di uguale provenienza oppure già esistenti nelle medesime località.

*R. D. *24 giugno 1923, n. 1569*, che scioglie le Commissioni disciplinari per i ricevitori postali-telegrafici-telefonici, nel caso che il loro funzionamento si dimostri irregolare.

*R. D. *15 luglio 1923, n. 1748*, che detta norme per le retribuzioni ai ricevitori postali, telegrafici e telefonici fino al 30 giugno 1924.

*R. D. *27 sett. 1923, n. 2225*, che autorizza l'istituzione in Roma di una Cassa mutua per le cauzioni dei ricevitori postali e telegrafici, la quale garantisce lo Stato di ogni responsabilità, senza limitazione di cifra, incontrata dall'inscritto in dipendenza delle sue funzioni, con effetto dal giorno dell'ammissione in servizio, e con estensione della garanzia della Cassa anche alla gestione del servizio telefonico, quando questo sia esercitato dai ricevitori suddetti.

*R. D. *16 ott. 1923, n. 2428*, concernente l'*ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche, telefoniche* e del relativo personale. — *R. D. *20 dic. 1923, n. 3034*. che apporta modificazioni ad alcuni articoli del R. D. di cui sopra.

RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE IMPOSTE, v. *Esattorie*.

RICOMPENSE AL VALORE, v. *Medaglie*.

RIETI (AGGREGAZIONE ALLA PROVINCIA DI ROMA DEL CIRCONDARIO DI), v. *Circoscrizione amministrativa* (*R. D. 4 marzo 1923, n. 515).

RIFORMATORII, v. *Carceri*.

RIGHI AUGUSTO (PENSIONE ALLA VEDOVA).

Proposta di legge dep. Milani, C. n. **922** (ann. 24 giugno 1921, letta 22 luglio, svolta e presa in considerazione il 3 agosto): — *Assegno vitalizio* di lire 20 mila, *alla vedova del prof. Augusto Righi*. (Riprod. la proposta C. n. 1446 della XXV Legisl.). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

RIPALIMOSANI (AGGREGAZIONE AL MANDAMENTO DI CAMPOBASSO DI), v. *Circoscrizione giudiziaria* (prop. dep. Cosattini, C. n. 1781).

RIPARAZIONI (POLITICA DELLE), v. *Trattati internazionali* (di pace).

RIPOSO FESTIVO.

Interr. Lussu, ann. 20 marzo 1922: Mancata osservanza del riposo festivo nelle aziende giornalistiche; es. 23 marzo.

Il dis. di legge del min. degli esteri Mussolini, per la ratifica delle Convenzioni sul lavoro di Ginevra, C. n. 2046, pres. 16 maggio 1923, reca un progetto di convenzione concernente il riposo settimanale negli stabilimenti industriali, i cui principî informativi sono sostanzialmente gli stessi che hanno dettato la nostra legge 7 luglio 1909, n. 484, la quale ha anzi un campo d'applicazione più vasto, perchè si estende alle aziende commerciali, riguardo alle quali la Conferenza di Ginevra ha votato una semplice raccomandazione. — Rimasto presso la Commissione Esteri.

Regol. 23 giugno 1923, n. 1393, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende dei giornali. — *R. D. 7 ott. 1923, n. 2236*, che, abrogando e sostituendo l'art. 5 del regolamento di cui sopra, stabilisce che nessuna tipografia possa iniziare il lavoro per la stampa dei periodici di qualunque natura, fra le sei della domenica e le sei del lunedì.

Giornata di otto ore, v. *Giornata lavorativa*.

RISCHI DI GUERRA.

R. D-L. 22 dic. 1921, n. 2084, che revoca, con effetto dal 31 dic. 1921, l'autorizzazione concessa temporaneamente all'Istituto nazionale delle assicurazioni di assumere, per conto e nell'interesse dello Stato, i rischi di guerra della navigazione marittima (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1764).

*R. D. *11 genn. 1923, n. 68*, col quale si stabilisce che la Commissione incaricata della liquidazione della gestione dei rischi di guerra della navigazione marittima cessi di funzionare il giorno in cui avrà presentato il bilancio relativo all'esercizio 1921, e si dispone che la gestione anzidetta sia assunta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

RISMONDO FRANCESCO (PENSIONE ALLA VEDOVA).

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 30, che assegna una pensione straordinaria annua di lire seimila, in aggiunta alla pensione privilegiata di guerra già assegnatale, alla vedova del soldato Francesco Rismondo da Spalato, morto in guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 1935).

RISO — RISAIE.

D. C. 3 giugno 1921, col quale si abrogano le disposizioni relative al razionamento del riso (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 131).

R. D. 21 luglio 1921, n. 1023, che scioglie il Consorzio nazionale per il riso, con sede in Vercelli, istituito con R. D. 9 nov. 1919, n. 2258. — *R. D. 16 febbr. 1922, n. 169*, che apporta modificazioni al R. D. di cui sopra. — *D. C. 26 sett. 1922*, relativo alle operazioni di stralcio della Commissione liquidatrice del disciolto Consorzio (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 231). — *D. M. 5 genn. 1923*, che avoca all'Amministrazione dello Stato la definizione dei rapporti lasciati tuttora pendenti dal disciolto Consorzio (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 11).

Interp. Malatesta, ann. 23 luglio e 25 nov. 1921: Deterioramento di grandi partite di riso requisito dallo Stato nel Vercellese e nel Noverese.

R. D. 28 luglio 1922, n. 1228, che stabilisce i rapporti del dare ed avere fra la Direzione generale approvvigionamenti e la Sezione pilatori del Consorzio nazionale per il riso, per l'annata risicola 1920-21.

**R. D. 10 aprile 1923, n. 896*, che riduce i dazi doganali sul riso e sulla farina di riso.

RISPARMI.

Ordinari, v. *Banche – Casse di risparmio ordinarie.*

Postali, v. *Casse di risparmio postali.*

ROCCAPIPIROZZI (COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO DELLA FRAZIONE DI), v. *Vallecupa.*

ROCCA SAN CASCIANO (AGGREGAZIONE ALLA PROVINCIA DI FORLÌ DEL CIRCONDARIO DI), v. *Circoscrizione amministrativa* (*R. D. 3 marzo 1923, n. 524).

RODI (ISOLA DI), v. *Dodecánneso.*

RODÌ (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Persico, C. n. **1761;** S. n. **606** (ann. 8 giugno 1922, letta 9 giugno): *Costituzione in comune autonomo, col nome di Rodì, delle frazioni di Milici e Rodì*, del comune di Castroreale (prov. Messina). — La Commissione interno (rel. Vittoria) emenda il testo, nel senso di costituire il territorio del nuovo comune con le circoscrizioni amministrative delle due frazioni al 1° genn. 1922. — Approvata dalla Camera (31 maggio 1923). — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato.

ROMA. — AMMINISTRAZIONE COM. E PROV. — ANTICHITÀ, MONUMENTI E SCAVI — FERROVIA ROMA–OSTIA E PORTO DI OSTIA — OPERE PUBBLICHE E PROVVEDIMENTI VARI — OSPEDALI.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PROVINCIALE.

**R. D. 2 marzo 1923, n. 591*, che scioglie il Consiglio comunale di Roma, vi nomina fino al 31 dic. 1923 un R. commissario nella persona del gr. uff. Filippo Cremonesi, e gli conferisce anche i poteri del Consiglio comunale. — *R. D. 14 giugno 1923*, che autorizza il predetto R. commissario a nominarsi un sostituto in caso di assenza o di impedimento (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 143). — **R. D. 6 dic. 1923, n. 2715*, che proroga di dodici mesi il termine fissato dal R. D. di cui sopra per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1005*, contenente disposizioni per l'amministrazione straordinaria della provincia di Roma in caso di scioglimento del Consiglio provinciale. — *R. D. 3 maggio 1923* che scioglie il Consiglio provinciale di Roma (*Gazzetta Ufficiale* del 1923, n. 106. — **R. D. 27 dic. 1923, n. 2905*, con cui il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Roma è prorogato sino al 31 dic. 1924.

**R. D. 27 dic. 1923, n. 3247*, che distacca la frazione di Cesano dal comune di Campagnano di Roma e l'aggrega quello di Roma.

ANTICHITÀ – MONUMENTI E SCAVI.

Il dis. di legge del pres. del Consiglio Bonomi, per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. nn. 805–808, pres. 22 luglio 1921, autorizza la spesa di lire 3 milioni per la prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.***

Interp. Federzoni, ann. 25 luglio 1921: Locali ad uso di studi artistici; e conservazione della via Margutta in Roma.

Durante la discussione in Senato del dis. di legge per la convalidazione del D. L. 8 dic. 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e l'occupazione degli immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma, è approvato (5 agosto 1921) con ordine del giorno dell'Ufficio centrale (rel. Santucci) con cui si manifesta la persuasione che il Governo, come fece nel caso particolare che diede occasione all'emanazione del decreto sopradetto, anche in futuro farà uso delle facoltà ivi contenute in deroga alle norme della legge 25 giugno 1865, solo quando particolari motivi di urgenza o d'altra natura ne giustifichino l'applicazione.

R. D. 19 nov. 1921, n. 1681, che sopprime la Commissione Reale e la sotto-commissione tecnico-artistica per il monumento nazionale al Re Vittorio Emanuele II in Roma.

Interr. De Vecchi e Siciliani, ann. 25 nov. 1921: Mutilazione del bollettino della Vittoria, scolpito sull'Altare della Patria; es. 12 dic.

R. D. 2 febbr. 1922, n. 631, che autorizza il Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Roma la Villa Mattei o Celimontana al Celio, per essere destinata, quanto al terreno, per ingrandire e completare la passeggiata archeologica, e quanto al fabbricato, per fondare un Istituto di assistenza e di igiene sociale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1741). — *R. D-L. 6 sett. 1923, n. 2062*, che abroga il R. D. di cui sopra.

Interr. Federzoni, ann. 18 marzo 1922: Sfregio al busto ad Oberdan nell'Università di Roma; es. 25 maggio.

— Agostinone, ann. 20 marzo 1922: Pretesa destinazione a museo militare degli appartamenti papali di Castel Sant'Angelo; es. 2 giugno.

— Canepa, ann. 4 maggio 1922: Abbattimento di pini presso via Nomentana; es. 14 giugno.

Il dis. di legge del min. del tesoro Peano, per variazioni al preventivo interno 1921–22, C. n. 1530, pres. 16 maggio 1922, autorizza una maggiore assegnazione di lire 30,000 per corrispondere il contributo a favore del Comitato per la erezione di un monumento a Enrico Toti in Roma. — ***Legge 21 agosto 1922, n. 1167.***

R. D. 25 luglio 1922, n. 1249, che abroga quello del 25 aprile 1920, n. 634, contenente disposizioni per gli acquisti di opere d'arte per la Galleria Nazionale d'Arte moderna in Roma.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1837, che autorizza l'acquisto, da parte dello Stato, della chiesa di Sant'Adriano con l'annesso ex-convento in Roma, che insistono sui monumentali avanzi dell'antica sede del Senato di Roma (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 580).

Interr. Cingolani, ann. 16 maggio 1923: Tutela degli interessi religiosi, morali e artistici della Capitale, di fronte al significato dato all'acquisto di importante località in Monte Mario da parte di stranieri; es. 28 maggio.

— Dudan, ann. 11 giugno 1923: Liberazione dei fori imperiali; es. 11 luglio.

R. D. 29 luglio 1923, n. 1843, che istituisce una tassa d'ingresso al tempietto sotterraneo fuori Porta Maggiore in Roma.

Istituzione in Roma di una « Scuola storica nazionale », v. *Istituto storico italiano.*

FERROVIA ROMA-OSTIA E PORTO DI OSTIA.

Disegno di legge del min. del tesoro De Nava, C. n. **1334;** S. n. **422** (pres. 16 febbr. 1922): *Conversione in legge del R. D. 22 genn. 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del D. L. 23 febbr. 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso R. D. 22 genn. 1920.* —

Col predetto emendamento si dà facoltà al tesoro dello Stato di elevare da 30 a 90 milioni le anticipazioni all'ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma.

Durante la discussione alla Camera (torn. antim. del 20 maggio 1922) sono approvati due emendamenti al dis. di legge, di cui uno riguardante la restituzione delle anticipazioni ed il tasso dell'interesse dovuto al Tesoro, e l'altro relativo all'imposizione di uno speciale contributo di miglioria sulle proprietà fondiarie e sulle aziende industriali le quali conseguano un aumento di valore in conseguenza dell'esecuzione delle opere.

L'Ufficio centrale del Senato si divide in maggioranza e minoranza: la maggioranza propone (rel. Bonazzi) l'approvazione del dis. di legge; la minoranza invece propone (rel. Leonardi Cattolica) un ordine del giorno con cui si domanda che la questione del porto di Ostia Nuova sia esaminata nuovamente, richiedendo pregiudizialmente al Governo positive assicurazioni sulla stabilità del futuro porto di Ostia Nuova e sull'entità della spesa complessiva; ed ove la stabilità non sia garantita e la spesa si preveda ingente, si venga, col dis. di legge in discussione o in altra forma, ad una modificazione radicale delle opere prospettate, riducendole a più ragionevoli proporzioni.

Inscritto il dis. di legge all'ordine del giorno del Senato della torn. del 16 agosto 1922, si rinvia la discussione relativa.

Successivamente l'Ufficio centrale fa un sopraluogo, e dietro le risultanze di questo presenta una relazione supplementare (rel. Bonazzi e Leonardi Cattolica) con cui si limita a chiedere l'approvazione del decreto che accorda i 30 milioni già spesi per lavori interessanti Ostia Nuova, ossia per la costruzione della ferrovia, proponendo conseguentemente di omettere l'assegnazione della nuova somma di 60 milioni, senza pregiudizio del successivo sviluppo che, in avvenire, vorrà darsi ai lavori ai quali detti 60 milioni erano destinati. D'altra parte il relatore della minoranza, sen. *Leonardi Cattolica*, mantiene le sue riserve circa l'opportunità di costruire il porto di Ostia Nuova. — Approvato dal Senato (20 nov.) nel nuovo testo modificato, e non ripresentato alla Camera.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 845* che sopprime l'ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma, con obbligo per l'ente stesso di presentare entro il 30 giugno 1923, una società regolarmente costituita per l'assunzione della concessione della ferrovia Roma-Ostia Nuova.

Interr. Dudan, ann. 11 giugno 1923: Compimento della ferrovia Roma-Ostia; es. 11 luglio.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2178, circa la conferma nella carica e la determinazione delle indennità nei riguardi del gestore provvisorio del soppresso ente autonomo di cui sopra.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3116*, che provvede alla concessione all'industria privata della ferrovia Roma-Ostia Nuova ed alla liquidazione del soppresso ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma.

OPERE PUBBLICHE E PROVVEDIMENTI VARI (Piano regolatore – Strade – Tevere, ecc.).

Regol. 24 marzo 1921, n. 833, inteso a coordinare l'azione delle Amministrazioni interessate al servizio di soccorso in caso di inondazione del Tevere ed a disciplinare le prestazioni da parte delle Amministrazioni medesime.

R. D. 5 maggio 1921, n. 763, che modifica il regolamento 12 marzo 1908, n. 151, esecutivo della legge 11 luglio 1907, n. 502, recante provvedimenti per la città di Roma, relativamente alla tassa sul valore capitale delle aree fabbricabili.

R. D. 5 maggio 1921, n. 764, che modifica l'articolo 7 del regolamento 3 sett. 1911, n. 1203, esecutivo della legge 15 luglio 1911, n. 755, portante provvedimenti per la città di Roma.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, S. n. **15**; C. n. **977** (pres. 15 giugno 1921): *Conversione in legge del D. L. 23 febbraio 1919, n. 307, recante norme per l'indennità di espropriazione e per il contributo in dipendenza del piano regolatore e d'ampliamento della città di Roma.* — Su analoga proposta dell'Ufficio centrale del Senato (rel. Venzi), quell'assemblea modifica (6 agosto 1921) il dis. di legge nel senso che per le espropriazioni non accorda privilegi speciali, ma ritiene invece sufficienti le condizioni di favore della legge 11 luglio 1907, n. 502, che stabilì facilitazioni a beneficio del risanamento della città di Napoli. — ***Legge 14 maggio 1922, n. 659.***

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **498** (pres. 22 giugno 1921): *Per l'esonero del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento delle tasse, imposte e diritti diversi.* — Rimasto in stato di relazione (rel. Brusasca).

Disegno di legge del min. delle finanze, Facta, C. n. **691** (pres. 25 giugno 1921): *Permuta di due aree del Demanio dello Stato con un'area del comune di Roma;* e ciò per sistemare definitivamente gli alloggi ed i servizi del 1° e 4° reggimento Genio, dell'arma dei Reali carabinieri e dei magazzini per la distribuzione dei viveri alle truppe sulla destra del Tevere, e collo stanziamento in bilancio dei fondi occorrenti per il pagamento della somma dovuta a conguaglio al comune di Roma. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Presutti), v. oltre, R D.-L. *27* genn. 1924, n. 257.

Interr. Monici, ann. 6 agosto 1921: Sistemazione dell'Aniene (r. s.); es. 26 nov.

R. D. 19 nov. 1921, n. 1687, che sopprime la Commissione di vigilanza per i lavori di sistemazione del Tevere.

Interr. sen. Rava, ann. 16 febbr. 1922: Cessione dell'area di palazzo Caffarelli in Campidoglio al comune di Roma; es. 18 marzo.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul dis. di legge per maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, S. n. 272-A, pres. 17 marzo 1922, raccomanda (rel. Grandi) al Governo di andar cauto in avvenire nel riunire nella Capitale del Regno tanti stabilimenti ed Istituti che potrebbero trovare più opportuna sede in altre località, con vantaggio eziandio delle finanze dello Stato.

Interr. Di Fausto, ann. 18 marzo 1922: Convenzione per lo sfruttamento idro-elettrico dell'Aniene (r. s.); es. 27 marzo.

— Cirincione, ann. 18 marzo 1922: Per il divieto della costruzione di uno scalo ferroviario contiguo agl'Istituti del Policlinico; es, 15 maggio — *Id.* Monici, id. id.; es. 27 maggio.

R. D. 19 marzo 1922, che sopprime l'ufficio di R. commissario per la liquidazione del Banco di San Spirito in Roma, e dell'annesso Credito fondiario (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 261).

R. D. 2 aprile 1922, n. 528, che approva alcune norme di carattere transitorio deliberate dal comune di Roma per la costruzione di palazzine nelle zone destinate a villini dal piano regolatore, nonchè un'aggiunta al regolamento edilizio speciale del comune stesso.

R. D. 20 sett. 1922, n. 1309, che apporta modificazioni al piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Roma.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, che sopprime, a decorrere dal 1° genn. 1923, l'indennità di residenza (per gli impiegati) in Roma.

R. D-L. 18 marzo 1923, n. 745, col quale il comune di Roma viene autorizzato ad eseguire alcune opere in luogo di altre prestabilite per l'attuazione del piano regolatore della città, e ad integrare, per far fronte alla maggiore spesa all'uopo occorrente, la somma tuttora disponibile sul contributo dello Stato per opere di piano regolatore, coi maggiori proventi derivanti al comune stesso dalla vendita delle aree di sua proprietà a Piazza d'Armi in più dei 5 milioni di lire di cui alla legge 11 luglio 1907, n. 502 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 588; l'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul predetto dis. di legge, esprime il voto (rel. Cencelli), che lo Stato, con nuovi provvedimenti, metta in condizione il comune di Roma di eseguire, col concorso dello Stato, le opere indicate all'articolo 3 del decreto, delle quali viene sospesa l'esecuzione, mentre conservano tuttora il carattere di necessità pea sistemazione edilizia della Capitale).

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce e ripartisce la spesa per le opere speciali di Roma.

Interr. Guglielmi, ann. 16 maggio 1923: Agevolazioni fiscali agli industriali della zona di San Paolo (r. s.); es. 2 giugno.

— Conti, ann. 7 giugno 1923: Prosecuzione e compimento delle costruzioni statali in Roma, (palazzi Ministeri marina, giustizia, istruzione; nuovi edifici universitari, ferrovia di circonvallazione); es 10 luglio. – *Id.* Monici, ann. 16 giugno, id.; es. 30 nov.

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **2122** (pres. 9 giugno 1923). *Approvazione dello scambio di note italo-germaniche del 20 aprile 1923, per la sistema-*

zione delle pendenze derivanti dalla espropriazione del palazzo Caffarelli, dell'area capitolina ove esso sorgeva e di tutti gli annessi. — Col presente accordo il Governo italiano cede al Governo germanico la piena e libera proprietà del palazzo Vidoni, ed in compenso la Germania rinunzia completamente a qualsiasi domanda di risarcimento per l'espropriazione del palazzo Caffarelli, dell'area capitolina e di ogni bene esistente in essa. Si stabilisce inoltre la partecipazione del Governo italiano al maggior ricavato dell'eventuale vendita o dell'affitto del palazzo Vidoni, oltre una somma di 5 milioni nel caso di vendita, e del reddito di un capitale di 7 milioni nel caso di affitto. — Rimasto presso la Commissione esteri. — *R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2598*, che approva le clausole di cui al suddetto disegno di legge.

Interr. Dudan, ann. 11 giugno 1923: Elettrificazione delle ferrovie ex-secondarie romane; es 12 luglio.

— Luiggi, ann. 11 giugno 1923: Studi e lavori per la navigazione del Tevere a monte di Roma; es. 12 luglio.

— Mazzucco, ann. 15 giugno 1923: Disservizio telefonico in Roma; es. 19 luglio.

R. D. 21 giugno 1923, n. 1453, portante modifica al regolamento 30 genn. 1921, n. 134, concernente l'onere della difesa gratuita annessa alla prelatura fondata in Roma da Felice Amadori.

R. D-L. 27 genn. 1924, n. 257, circa la permuta di due aree del Demanio dello Stato con un'area del comune di Roma.

D. M. 21 febbr. 1924, che approva la costituzione in società anonima del Banco di Santo Spirito in Roma (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 45).

Nuovi palazzi dei Ministeri in Roma, v. *Palazzi dei Ministeri.*

Palazzo della Camera dei deputati, v. *Palazzo di Montecitorio.*

Palazzo di Giustizia in Roma, v. *Edifici e locali giudiziari.*

OSPEDALI.

Il preventivo istruzione 1920-21, C. n. 358, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 2,300,000 per maggiori spese di mantenimento delle cliniche delle Regie Università e dei servizi termici del Policlinico Umberto I di Roma (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **900** (pres. 2 agosto 1921): *Conversione in legge del R. D. 18 aprile 1920, n. 481, relativo a provvedimenti per la sistemazione finanziaria del pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.* — Con un articolo aggiuntivo proposto dal Governo si aumenta sino alla concorrenza di lire 6,200,000 il contributo massimo di lire 3,200,000 a carico dello Stato, previsto dall'articolo 3 del decreto sopra detto. — Rimasto presso la Commissione Interno (rel. Conti).

Interr. Federzoni, Monici, Volpi, ann. ed es. 18 maggio 1922: Incendio dell'Ospedale di Santo Spirito in Roma.

Disegno di legge del min. dell'interno Facta, C. n. **1638** (pres. 14 giugno 1922): *Provvedimenti finanziari a favore del pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma.* — Stabilisce che per il 1921 l'annuo assegno di 4,500,000 lire, concesso al detto pio Istituto, possa elevarsi a pareggio del bilancio, sino a lire 10,500,000 e che dal 1° genn. 1922 l'assegno stesso possa elevarsi sino alla concorrenza di lire 12 milioni. Parimenti, oltre l'assegno di cui sopra, concede al detto Istituto per il 1921 un concorso straordinario di lire 5,750,000 per provvedere a spese ed all'estinzione di passività; eleva inoltre sino alla concorrenza di lire 14,200,000 il mutuo di lire 8,800,000 che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata di somministrare. Dispone che una Commissione ministeriale di cinque membri verifichi lo stato economico-finanziario del pio Istituto, avvisando ai mezzi più idonei per realizzare le maggiori economie di gestione e formuli, nel termine non maggiore di tre mesi, le eventuali proposte per la sistemazione definitiva dell'ente. — Ritirato (19 maggio 1923).

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 584, che autorizza un mutuo di lire 22,500,000 a favore del pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma per estinzione di passività.

R. D. 25 marzo 1923, n. 822, che apporta modificazioni alla legge 31 maggio 1900, n. 211, recante provvedimenti per le spedalità degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma ricoverati negli ospedali della Capitale.

Interp. Monici, ann. 14 giugno 1923: Situazione ospitaliera di Roma.

ROSSI ALDO (PENSIONE STRAORDINARIA AGLI EREDI DI), v. *Gulli*.

RUSSIA.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Federzoni* toccando (20 giugno 1921) la questione delle nostre relazioni commerciali colla Russia, lamenta che la politica del nostro Governo nei riguardi di quel paese non sia stata abbastanza sollecita dei nostri interessi. Il min. degli esteri, *Sforza*, esprime (25 giugno) la speranza che l'accordo commerciale colla Russia, per cui egli sta ora lavorando, sia presto un fatto compiuto.

Interp. Tofani, ann. 23 luglio e 26 nov. 1921: Sulla tragica situazione del popolo russo; es. 5 dic.

Mozione Persico, letta 27 luglio 1921: Invio di viveri e medicinali alle popolazioni della Russia. — Accettata come raccomandazione (27 luglio 1921).

Interr. sen. Garofalo, ann. 30 luglio 1921: Accordi commerciali col Governo di fatto russo; es. 10 agosto.

Mozione Treves, letta 4 agosto 1921: Aiuti per la Russia, colpita dal tremendo flagello della fame.

Interp. Casalini, ann. 25 nov. 1921: Mancata conclusione dell'accordo commerciale italo-russo.

Interr. Jacini, ann. 25 nov. 1921: Condizioni degl'italiani profughi dalla Russia (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Colonna di Cesarò, Lazzari, Garosi; ann. 25 nov. 1921: Ripresa delle relazioni economiche con la Russia; es. 5 dic.

— Flor, ann. 29 nov. e 14 dic. 1921: Rimpatrio dei cittadini delle nuove province prigionieri di guerra in Russia; *Id.* Bombacci, ann. 12 dic.: Mancata esecuzione dell'accordo di Copenaghen per il rimpatrio dei prigionieri italiani dalla Russia; es. 19 dic. — In sede di svolgimento, il min. degli esteri, *Della Torretta*, rifà la storia delle vicende del rimpatrio dei prigionieri in Russia fino all'accordo di Copenaghen (primi del 1920); in applicazione del quale l'Italia inviò in Russia effettivamente tutti i russi che desideravano rimpatriare; ma il Governo russo non fece trovare a Odessa che 200 italiani; nè consentì a un delegato italiano di recarsi in Russia.

Espone il fallimento della missione Manera, inviata successivamente nel Turkestan atraverso la Georgia; e il persistente rifiuto del Governo bolscevico a consentire l'invio di una nuova missione dell'Ufficio di assistenza ex-combattenti di Trento, dapprima con carattere privato, poi con carattere ufficiale del Ministero della guerra. Rileva pertanto come una questione di unanità sia stata subordinata a fini politici dalla vera e propria politica di ostaggi fatta da Mosca. — Il dep. *Bombacci* spiega di essere andato a Copenaghen per incarico della Russia, e non in rappresentanza dell'Italia; ed afferma che il Governo russo ha trattato sempre bene gli ex-prigionieri italiani. Il dep. *Rondani* conferma la buona volontà del Governo russo; il quale solo desidera l'invio di una Commissione ufficiale a Mosca. — A conclusione della discussione, il dep. *Chiesa* presenta una mozione, a termini dell'articolo 123 del regolamento (vedi appresso).

Mozione Chiesa, letta il 19 e 20 dic. 1921: Invita il Governo a superare le difficoltà di accordi formali, che intralciano la ripresa dei rapporti con la Russia, impediscono il rimpatrio dei prigionieri e ritardano gli accordi commerciali ed economici già predisposti. — *Id.* Cavazzoni, letta il 20 dic.: Confida che il Governo voglia intensificare la sua opera per il rimpatrio dei prigionieri, e fa voti per la ripresa delle trattative per un accordo commerciale con la Russia. Svolte il 21 (1ª torn.) e 22 (1ª torn.) dic. — Alla discussione partecipano (21 dic. 1ª torn.): il dep. *Chiesa*, il quale dichiara che non intende di propugnare il ristabilimento dei rapporti politici e diplomatici con la Russia, ma la necessità e l'urgenza di accordi commerciali ed economici; il dep. *Cavazzoni*, il quale, mentre non ritiene opportuno indebolire l'azione del rappresentante italiano, alla vigilia di contrattazioni forse decisive, rileva da tutto l'andamento delle trattative, lo scarso interesse del Governo dei *sovjèty*, (che d'altronde è un Governo di minoranza) a concludere un mero accordo economico con l'Italia; il dep. *Rondani*, il quale calcola che i prigionieri ancora da rimpatriare ascendano a qualche centinaio, e dichiara che per ora non si discute del riconoscimento diplomatico, e che d'altra parte i bolscevichi non vogliono a questo arrivare attraverso i tentativi economici; e ammette che la Russia non sarà, per gran tempo, esportatrice di grano. — Il dep. *Flor* (22 dic., 1ª torn.) afferma che son 4 mila gli ex-prigionieri italiani delle terre redente tuttora

in Russia; il dep. *Bombacci* smentisce che la Russia, attraverso l'infiltrazione economica, persegua indirettamente un riconoscimento politico; il dep. *Jacini* spiega non essere assolutamente possibile creare in Russia uno sbocco all'emigrazione italiana; il dep. *Tofani*, attribuisce al bolscevismo lo stato di disorganizzazione e di miseria del popolo russo, che egli esalta; il dep. *Lazzari* sostiene che debba aiutarsi la Russia non solo con l'invio di soccorsi materiali, ma anche dimostrando amicizia ai governi che essa si è dati; il dep. *Philipson* invita il Governo ad inviare sollecitamente in Russia una missione italiana; il dep. *Colonna di Cesarò* invoca la più ampia libertà di azione pel Governo, nelle trattative; il dep. *Canepa* afferma che il riconoscimento della repubblica dei *sovjèty* è un interesse del nostro paese; il dep. *Graziadei* soggiunge ch'essa è stata già riconosciuta da altri Stati.

Il min. degli esteri, *Della Torretta*, dichiara (22 dic., 1ª torn.) che il Governo italiano non ha preconcetti politici contro la Russia; ma neppure è disposto a subire imposizioni. Per la questione dei prigionieri, si mostrerà arrendevole, inviando in Russia una missione ufficiale, posta alla dipendenza del Ministero degli esteri. Ma riguardo alla ripresa di rapporti diplomatici normali, pur riconoscendo che la forma di Governo è una questione interna, dimostra che il riconoscimento *de jure* del nuovo regime non potrebbe avvenire senza condizioni e garanzie, le quali valgano a tutelare i diritti e gl'interessi dei nostri connazionali; e ritiene non opportuna un'azione isolata in tal senso, mentre è interesse dell'Italia la permanenza nel sistema politico dell'Intesa. Il pres. del Consiglio, *Bonomi*, appoggiando pienamente tali dichiarazioni, chiede che al Governo sia lasciata la più ampia libertà di azione circa il modo e il tempo dei negoziati.

Ritirata la mozione Cavazzoni; e respinta la mozione Chiesa con votazione nominale (contrari 220, favorevoli 86, astenuti 2), si approva un ordine del giorno *Colonna di Cesarò* così concepito: « La Camera prende atto delle dichiarazioni del Governo e passa all'ordine del giorno ».

Disegno di legge del presidente del Consiglio Bonomi, C. n. **1237** (pres. 19 dic. 1921: *Soccorsi alle popolazioni colpite dalla fame in Russia*, coll'autorizzazione all'uopo della spesa straordinaria di lire 6 milioni. — Ritirato (6 febbr. 1922). — *R. D-L. 22 genn. 1922, n. 41*, che autorizza la spesa di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1337).

Interr. Cucca, ann. 18 marzo 1922: Provvedimenti per le famiglie italiane rimpatriate dalla Russia (r. s.); es. 5 maggio.

— Piemonte, ann. 24 marzo 1922: Opera compiuta per salvare dalla morte di fame la colonia italiana di Bardjansk (Mar d'Azov); es. 6 giugno.

Durante la discussione alla Camera sui risultati della Conferenza di Genova, trattano particolarmente della politica estera nei riguardi del Governo dei *sovjèty:* i deputati: *Labriola* (3, 2ª, giugno 1922); *Merizzi, d'Ayala* e *Federzoni* (6 giugno); *Bombacci* (7 giugno) e *Treves* (8 giugno); e il min. degli esteri, *Schanzer* (7 giugno).

Interp. sen. Mosca, ann. 12 giugno 1922: Trattato commerciale italo-russo, concordato coi rappresentanti del governo russo il 24 maggio a Genova; es. 16 e 17 giugno.

Interp. Lombardo-Pellegrino, ann. 18 nov. 1922: Politica dell'Italia nella questione Galiziana (Ukrájna).

Durante la discussione dell'accordo preliminare fra l'Italia e la Russia, il presidente del Consiglio, *Mussolini*, dichiara (30 nov. 1923) che il Governo italiano ritiene utile il riconoscimento *de jure* da parte nostra della Repubblica russa, in quanto questo riconoscimento ci assicuri un corrispettivo concreto.

Accordi commerciali colla Russia e coll'Ukrájna, v. *Trattati* (trattati di commercio).

SABINA (REGIONE).

**R. D. 4 marzo 1923, n. 515*, che aggrega la Sabina alla prov. di Roma.

Interp. Nobili, ann. 4 maggio 1922: Provvedimenti speciali per la regione Sabina.

SABOTINO (MONTE), v. *Monumenti di guerra.*

SACCARINA, v. *Zuccheri.*

SALARI DEGLI OPERAI (IMPOSTA SUI), v. *Ricchezza mobile.*

SALI — SALINE.

R. D-L. 31 ott. 1921, n. 1493, che, fermo restando il prezzo del sale comune, modifica la tariffa dei prezzi per la vendita degli altri sali e dichiara applicabile anche nei territori annessi, esclusi quelli dei comuni di Zara e di Lágosta, la tariffa stessa (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1317).

R. D. 1° dic. 1921, n. 1880, che stabilisce per i rivenditori e per il pubblico il prezzo di vendita per chilogramma del sale da tavola di lusso, preparato negli stabilimenti nel Monopolio con speciale processo. — *R. D. 27 maggio 1922, n. 804*, col quale, a partire dal 1° luglio 1922, il prezzo di cessione ai rivenditori del sale di cui sopra è ridotto a lire 7.20 per chilogramma.

R. D-L. 8 sett. 1922, n. 1360, che aumenta le penalità per reati previsti dalle leggi sulle privative dei sali e tabacchi. — **R. D. 11 genn. 1923, n. 77*, che estende ai territori annessi al Regno il R. D-L. di cui sopra.

R. D. 15 ott. 1922, n. 1764, che estende nelle nuove province la legislazione vigente nel Regno in materia di monopoli industriali dei sali. — *D. M. 16 marzo 1923*, che determina la data dell'entrata in vigore nelle nuove province di varie disposizioni delle leggi e regolamenti di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 88).

R. D. 18 genn. 1923, n. 92, che fissa dal 1° febbr. 1923, il prezzo di vendita ai rivenditori ed al pubblico del sale di Salsomaggiore.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 231*, che sopprime il Consiglio tecnico per l'Amministrazione dei sali.

**R. D. 24 giugno 1923, n. 1457*, concernente l'indennizzo di licenziamento al personale operaio avventizio delle Saline.

**R. D. 6 dic. 1923, n. 2722*, sullo stralcio dal catasto delle saline e l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi relativi.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 320, che autorizza la stipulazione di un contratto per l'appalto delle operazioni di scarico, magazzinaggio e spedizione del sale in Civitavecchia.

SALME DEI CADUTI IN GUERRA, v. *Caduti in guerra.*

SALSOMAGGIORE (RR. STABILIMENTI TERMALI).

Consuntivi della gestione degli stabilimenti:
esercizio 1° luglio 1916–31 dic. 1917, dis. di legge min. finanze, C. n. 721.
esercizio 1° genn.–31 dic. 1918, dis. di legge min. finanze, C. n. 722.
esercizio 1° genn.–31 dic. 1919, dis. di legge min. finanze, C. n. 723.
esercizio 1° genn.–31 dic. 1920, dis. di legge min. finanze, C. n. 931.
(Rimasti presso la Commissione Finanze e tesoro, rel. Donati).

Preventivi per la gestione degli stabilimenti:
esercizio 1° genn.–31 dic. 1921, dis. di legge min. finanze, C. n. 822.
esercizio 1° genn.–31 dic. 1922, dis. di legge min. finanze, C. n. 1015.
(Rimasti presso la Commissione Finanze e tesoro: rel. Donati).

Esercizio provvisorio per il preventivo 1922, dis. di legge min. finanze, C. n. 1518. (Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro).

Il dis. di legge del min. del tesoro Bonomi, C. n. 656, pres. 25 giugno 1921, nel testo modificato dalla Commissione Finanze e tesoro (sel. Presutti), non converte in legge il D-L. 30 giugno 1918, n. 927, che estende al personale dell'azienda dei RR. stabilimenti di Salsomaggiore le disposizioni del testo unico sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali; facendo cadere ogni effetto di detto decreto dalla data della sua pubblicazione. — ***Legge 9 luglio 1922, n. 1468.***

Interp. sen. Ferri G., ann. 18 luglio 1921: Sperperi e inetta organizzazione statale nella stazione sanitaria di Salsomaggiore.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **858** (pres. 29 luglio 1921): *Provvedimenti per assicurare lo sviluppo e la migliore utilizzazione dei RR. stabilimenti di Salsomaggiore.* — Dichiara di pubblica utilità tutte le opere necessarie sia per la tutela e lo esercizio delle miniere di acque minerali, gas e petroli pertinenti al demanio dello Stato nei territori di Salsomaggiore e di Sant'Andrea di Medesano, sia per l'ampliamento,

la trasformazione e l'assetto degli impianti e dei servizi relativi; rimanda ad un elenco, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*, la designazione degli immobili a espropriare a tale scopo; delimita la zona di protezione del bacino idrologico di Salsomaggiore. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Donati).

Interp. Bussi, ann. 9 maggio 1922: Gestione amministrativa e situazione delle aziende statali delle terme di Salsomaggiore; es. 15 maggio.

**R. D. 4 genn. 1923, n. 32*, che affida temporaneamente ad un commissario straordinario la gestione degli stabilimenti balneari di Salsomaggiore ed industrie accessorie.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1752*, con cui si approva il passaggio della gestione alla industria privata dei RR. stabilimenti termali di Salsomaggiore. — *D. M. 12 dic. 1923*, che approva la convenzione 7 dic. 1923 fra il demanio dello Stato, la società anonima RR. terme di Salsomaggiore e la Cassa di risparmio delle province lombarde (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 300).

Sale di Salsomaggiore (Vendita al pubblico del), v. *Sali*.

SALVATAGGIO IN MARE – URTO DI NAVI, v. *Assistenza e salvataggio in mare*.

SAN DEMETRIO CORONE (COLLEGIO ITALO-ALBANESE).

Disegno di legge del min. della giustizia Rodinò, C. n. **855**; S. n. **383** (pres. 29 luglio 1921): *Sistemazione giuridica ed economica del Collegio italo-albanese di Sant'Andriano in San Demetrio Corone.* — Pone il predetto collegio alla dipendenza del Ministero della istruzione; converte in Regio l'attuale liceo-ginnasio pareggiato, istituendovi altresì una R. scuola tecnica con annesso corso complementare, con indirizzo commerciale, ed una R. scuola pratica di agricoltura a corso superiore, nonchè un insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese a vantaggio degli alunni dei tre predetti istituti. Dispone per il riordinamento del convitto attualmente esistente con il destinarvi personale scelto mediante concorso da bandirsi con le norme vigenti per il personale dei convitti nazionali, e sopprime l'attuale scuola normale pareggiata. Stanzia nel bilancio dell'istruzione per il 1922-23 la somma di lire 400,000 per provvedere alle spese di restauro, arredamento ed ampliamento dell'attuale edificio del collegio; ed a partire dallo esercizio 1922-23 stanzia nello stesso bilancio la somma di lire 500,000, quale contributo annuo dello Stato nelle spese per il funzionamento del collegio. — Durante la discussione alla Camera (1ª torn. 31 marzo 1922) il dis. di legge è emendato nel senso, che presidente del Consiglio d'amministrazione è, anzichè il preside rettore, il rettore da nominarsi dal min. dell'istruzione; e che dell'insegnamento di lingua, letteratura e storia albanese potrà stabilirsi l'obbligatorietà con R. D. — Durante la discussione in Senato (26 giugno) si stabilisce che l'attuale liceo-ginnasio di San Demetrio resti pareggiato, si lasci facoltativa l'istituzione della scuola pratica di agricoltura a corso superiore con annesso corso complementare tecnico commerciale, si mantenga il corso di storia, lingua, letteratura albanese, non si crei più la proposta scuola tecnica, il convitto resti, come è ora, privato. — Ripresentato il dis. di legge alla Camera, la Commissione istruzione propone (rel. *Siciliani*) d'accogliere il testo emendato dal Senato. — Rimasto in stato di relazione; v. appresso il R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2585.

R. D. 19 sett. 1921, n. 1349, che autorizza la spesa di lire 200,000 quale contributo dello Stato per il funzionamento del collegio italo-albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone, e di lire 300,000 per la reintegrazione di altrettanta somma occorsa per l'esecuzione del decreto relativo alla concessione del R. assenso all'erezione della nuova diocesi di rito greco in Lungro (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. tesoro, C. n. 1020).

R. D-L. 7 dic. 1922, n. 1633, che autorizza un nuovo contributo dello Stato di lire 120,000 nella spesa pel funzionamento del collegio stesso (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2100).

Interp. Mancini P., ann. 29 nov. 1923: Regificazione dell'istituto di San Demetrio Corone (Cosenza).

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2585*, con cui il collegio italo-albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone è posto sotto la tutela e vigilanza del Ministero dell'istruzione, il quale ne curerà la sistemazione definitiva, economica e giuridica, con altro apposito R. D. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3009*, che converte in governativo il liceo-ginnasio predetto, con decorrenza dal 1º ott. 1923. Fa obbligo allo Stato di provvedere, da tale data, alle spese del personale, con facoltà di riscuotere l'importo delle tasse scolastiche. Eso-

nera il collegio di Sant'Adriano da ogni contributo all'erario; ma pone a suo carico le spese dei locali, manutenzione, suppellettile scolastica, ecc., e il mantenimento delle scuole elementari interne. Detta le norme per l'assunzione del personale nei ruoli dello Stato, e per l'eliminazione di quello eventualmente esuberante. Riserva ad altro R. D. l'approvazione dello statuto organico del collegio.

SAN FRATELLO (PROVVEDIMENTI SPECIALI PER IL COMUNE DI), v. *Alluvioni*.

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE E SAN GIOVANNI DEL DOSSO (COSTITUZIONE DEI COMUNI DI).

Proposta di legge dep. Buttafochi, C. n. **1190**; S. n. **456** (ann. 29 luglio 1921, letta 25 nov., svolta e presa in considerazione il 16 dic.): *Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di San Giacomo delle Segnate* e *San Giovanni del Dosso*, del comune di Quistello (prov. di Mantova). — ***Legge 10 agosto 1922, n. 1206***. — *R. D. 31 genn. 1924, n. 309*, che, in esecuzione della legge predetta, provvede alla delimitazione territoriale ed al reparto patrimoniale fra i comuni di Quistello, San Giacomo delle Segnate e San Giovanni del Dosso.

SAN GIOVANNI ILARIONE (AGGREGAZIONE ALLA PROVINCIA DI VERONA DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Guarienti e Coris, C. n. **1150** (ann. 23 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 10 dic.): *Aggregazione alla provincia di Verona del comune di San Giovanni Ilarione*, ora appartenente alla provincia di Vicenza. — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Galla). — Attuata col ****R. D. 30 dic. 1923, n. 3169***.

SAN GIROLAMO DEGLI SCHIAVONI (ISTITUTO E CHIESA DI).

R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 211, con cui, approvandosi l'accordo in data 27 genn. 1924 fra l'Italia e la Jugoslavia per Fiume, si stabilisce altresì che l'istituto di San Girolamo degli Schiavoni in Roma sia riconosciuto come istituto straniero in favore dei sudditi cattolici del Regno dei serbi, croati e sloveni, e che alla chiesa di San Girolamo sia riconosciuto il carattere di chiesa nazionale jugoslava.

SANITÀ PUBBLICA – SANITARII – SERVIZI SANITARI MILITARI.

Interr. Casalini, ann. 23 luglio 1921: Riforma della Cassa di previdenza dei sanitarî, (r. s.); es. 26 nov.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **840**; S. n. **165** (pres. 27 luglio 1921): *Conversione in legge del R. D. 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica*. — Il Governo ne modifica in parte le disposizioni, in quanto sostituisce alle precedenti, nuove tabelle più favorevoli al personale suddetto. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1181***.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **842** (pres. 27 luglio 1921): *Conversione in legge del R. D. 12 ott. 1919, n. 2445, che proroga la scadenza del D. L. 22 agosto 1915, n. 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della sanità pubblica durante la guerra*. — Con articoli aggiuntivi proposti dal Governo, si stabilisce che le disposizioni degli articoli 1, 2 e 4 del D. L. 22 agosto 1915, n. 1311, siano rimesse in vigore permanentemente; si impone l'obbligo ad ogni cittadino dimorante in un comune, dove siasi manifestata un'epidemia di malattia infettiva, di dare, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia, le prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, di cui venga richiesto dal sindaco; si provvede alla sistemazione di quei nostri connazionali che, diplomati fuori d'Italia per l'esercizio di professioni sanitarie, vennero per la guerra in Italia, abbandonando le posizioni professionali conquistate nei paesi stranieri in cui erano domiciliati. — La Commissione interno e sanità mentre adotta (rel. Guarino-Amella) integralmente quest'ultima parte di provvedimenti, relativa alla sistemazione dei nostri connazionali di cui sopra, tempera la portata degli altri provvedimenti che precedono. — Rimasto in stato di relazione, v. appresso R. D. 22 marzo 1923, n. 795.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, S. n. **192** (pres. 8 agosto 1921): *Modificazione delle norme in vigore circa i servizi locali di vigilanza igienico-sanitaria*. — Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 432, della XXV Legislatura. — Rimasto presso l'Ufficio centrale del Senato.

R. D. 25 sett. 1921, n. 1387, che estende nei territori annessi la legge sugli ordini sanitari, vigente nel Regno.

R. D-L. 25 sett. 1921, n. 1396, che stabilisce i casi di equipollenza dei diplomi per l'esercizio delle professioni sanitarie, conseguiti presso Istituti della cessata monarchia austro-ungarica; e disciplina l'inscrizione dei sanitari dei territori annessi, negli albi professionali del Regno (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 559).

Circolare ministeriale 6 ott. 1921, relativa alla costituzione, presso ciascun Corpo d'armata, d'una sezione di disinfezione destinata a concorrere in via sistematica e permanente alla difesa dell'esercito contro le malattie infettive; ed, in caso di bisogno, nei servizi di profilassi per le popolazioni civili (*Giorn. Mil.* del 1921, disp. 46ª).

Reg. 9 ott. 1921, n. 1981, per la difesa contro le malattie infettive nelle scuole.

Interr. Pietravalle, ann. 14 dic. 1921: Riforma della Cassa pensione pei medici condotti (r. s.); es. 21 dic.

RR. DD 9 febbr. 1922, n. 278 e *17 giugno 1923, n. 1437,* che modificano il regolamento 19 luglio 1906, n. 466, per l'assistenza sanitaria, la vigilanza igienica e l'igiene degli abitati nei comuni del Regno.

Disegno di legge del min. del tesoro De Nava, C. n. **1335;** S. n. **504** (pres. 16 febbr. 1922): *Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con R. D. 2 genn. 1913, n. 453, libro III, parte III.* – Aumenta la misura del contributo annuo a favore della Cassa, da corrispondersi in parti uguali dagli inscritti e dagli enti; migliora le tabelle di liquidazione delle pensioni tanto per i sanitari già inscritti alla Cassa, quanto per i futuri inscritti; aumenta la misura della pensione minima di privilegio e delle pensioni concesse alle vedove e agli orfani; concede il riscatto degli anni di studi universitari e di altri servizi; aumenta le pensioni, in corso di godimento.

La Commissione interno fa voti (rel. Fumarola) per la riduzione da 40 a 35 del numero degli anni di servizio occorrenti per aver diritto al massimo della pensione; per il riconoscimento, agli effetti della pensione, delle campagne di guerra; per l'organizzazione delle disponibilità delle entrate della Cassa di previdenza; per la sollecita compilazione del nuovo testo unico e del nuovo regolamento.

Durante la discussione alla Camera (6 luglio 1922), sono ammessi anche i veterinari coloniali al beneficio della legge. – Ritirato in Senato (23 maggio 1923). — *R. D-L. 19 aprile 1923, n. 1000,* che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, nel testo approvato dalla Camera(pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze S. n. 603).

R. D-L. 12 marzo 1922, n. 404, che determina in otto il numero dei dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica, che compongono il Consiglio superiore di sanità (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1755).

Interr. Zanardi, ann. 18 marzo 1922: Sanzioni penali contro i produttori di formaggio gorgonzola, che applicano sulle forme una crosta di barite; es. 31 marzo.

— Torre E., ann. 9 maggio 1922; Capasso, ann. 18 maggio; Bussi, ann. 26 maggio; Greco, ann. 8 giugno: Sulla progettata suppressione della Direzione generale di sanità militare, e ripristino dell'Ispettorato; es. 14 luglio. — *Mozione* Capasso, letta 17 luglio 1922: Sospensione del minacciato deleterio provvedimento circa la soppressione della Direzione centrale di Sanità militare, e la ricostituzione dell'Ispettorato sanitario.

Durante la discussione dei preventivi istruzione 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (8 giugno 1922) un ordine del giorno *Gallani,* accettato dal Governo e dalla Commissione, perchè sia coordinato e fornito dei mezzi necessari, sotto la direzione della Sanità pubblica, il servizio di sorveglianza igienica nelle scuole.

Disegno di legge del min. degli esteri Schanzer, C. n. **1630** (pres. 13 giugno 1922): *Erogazione di fondi per combattere l'epidemia di tifo e di colera nell'Europa orientale,* e segnatamente in Polonia e in Galizia, coll'autorizzazione della spesa di lire 300,000 per contributo dell'Italia al fondo che la Società delle Nazioni intende di costituire all'uopo. — Rimasto presso le Commissioni Interno ed Esteri (rel. Zucchini).

Interr. sen. Grassi, ann. 13 luglio 1922: Allontanamento dei malarici dalle zone malariche durante la stagione malarica; es. 17 luglio.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dell'amministrazione della sanità pubblica.

R. D. 11 genn. 1923, n. 167, che apporta modificazioni al vigente regolamento sulla sanità marittima.

**R. D. 25 genn. 1923, n. 182*, sull'ordinamento degli ospedali e delle infermerie militari.

R. D. 18 febbr. 1923, n. 518, concernente l'assimilazione economica, rispetto alle corrispondenti categorie del Regno, del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica proveniente dal cessato regime.

R. D-L. 22 marzo 1923, n. 795, con cui, stralciandosi ed attuandosi le identiche disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 842 (v. sopra), si stabilisce che coloro i quali, muniti di diplomi esteri per l'esercizio di professioni sanitarie, abbiano esercitato, pubblicamente e notoriamente, la loro professione nel Regno, a norma dell'art. 3 del D. L. 22 agosto 1915, n. 1311, possano essere definitivamente autorizzati alla continuazione nel Regno dell'esercizio professionale medesimo. — *D. M. 27 maggio 1923*, concernente le modalità per la presentazione, la documentazione e l'esame delle istanze da prodursi pel conseguimento dell'autorizzazione definitiva all'esercizio professionale sanitario di cui all'art. 1 del R. D-L. su citato (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 157). — *R. D. L. 24 sett. 1923, n. 2003*, che proroga al 1° ott. 1923 il termine per la presentazione delle domande per l'autorizzazione all'esercizio nel Regno ai sanitari laureati all'estero.

R. D. 25 marzo 1923, n. 846, che approva il nuovo regolamento per la profilassi delle malattie veneree e sifilitiche.

R. D-L. 25 marzo 1923, n. 882, che autorizza l'inscrizione negli albi degli ordini dei sanitari anche dei cittadini e stranieri che abbiano regolarmente conseguito il diploma professionale in un istituto di Stato estero, solo quando con tale Stato estero il Governo del Re abbia stipulato accordo speciale sulla base dell'assoluta reciprocità di trattamento per i cittadini diplomati in Italia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell' interno, S. n. 641).

**R. D. 29 aprile 1923, n. 1063*, concernente la sistemazione definitiva degli ufficiali sanitari liberi esercenti con incarico provvisorio.

R. D. 3 maggio 1923, n. 1238, che estende alle nuove province la legislazione sanitaria vigente nel Regno.

Interr. Beltrami, ann. 16 maggio 1923: Casi di intossicazione nel Cascamificio di Novara; es. 29 maggio.

R. D. 17 giugno 1923, n. 1559, che revoca le disposizioni contenute nel decreto 28 nov. 1918 del min. approvvigionamenti e consumi, circa il divieto di preparazione e vendita delle carni e dei visceri, conservati in scatole, degli animali bovini, bufalini, ovini, caprini, suini ed equini. — *Ordinanza Ministeriale 3 agosto 1923*, che vieta la preparazione e la vendita delle carni e dei visceri conservati in scatole appartenenti ad animali della specie equina (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 194).

D. M. 14 ott. 1923, circa il controllo obbligatorio sui sieri e vaccini (*Boll. interno* del 1924, n. 8).

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367*, sulla revisione dei diritti di costituto sanitario e sull'aumento dei diritti di visita sanitaria. — *D. M. 30 nov. 1923*, che fissa al 10 dic. 1923 la data dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 283). — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2836*, che proroga al 31 marzo 1924 il termine per la revisione del diritto di costituto sanitario.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico tabelle organiche e stipendi del personale dell'amministrazione della sanità pubblica.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2889.* recante la *riforma degli ordinamenti sanitari.* — Provvede ad un largo decentramento di attribuzioni dal min. al prefetto e dal prefetto al sottoprefetto, e rende definitivi molti provvedimenti, la cui adozione è riservata attualmente al prefetto; amplia le funzioni della provincia, nel senso di attribuirle, ad integrazione od in sostituzione dei comuni, alcuni dei servizi sanitari; fa obbligo ai comuni capoluoghi di provincia ed a quelli capoluoghi di circondario con popolazione superiore a 20,000 abitanti d'avere un adatto ufficio di igiene; assegna ad ogni circondario un medico circondariale; dà una nuova costituzione al Consiglio superiore di sanità; modifica la composizione del Consiglio provinciale di sanità; riordina tutta la funzione consultiva dell'uno e dell'altro consesso; determina in modo tassativo le rispettive attribuzioni; sopprime numerosi altri organi consultivi; armonizza la condizione giuridica dei sanitari condotti con quella degl'impiegati comunali.

R. D. 31 dic. 1923, n. 2909, con cui, per l'esercizio delle professioni di medico-chirurgo o di veterinario, si prescrive l'esame di Stato, si richiede per esservi ammessi rispettivamente la laurea in medicina e chirurgia od in zooiatria, e si stabilisce in lire 200 la tassa d'ammissione all'esame stesso.

Sanitari delle Manifatture, v. *Tabacchi*.

V. anche: *Chinino dello Stato – Farmacie – Gas asfissianti – Infermiere professionali – Malaria – Medicinali – Ospedali – Ostetricia – Pellagra – Tracoma – Tubercolosi.*

SAN MARINO (REPUBBLICA DI).

Interr. Conti ann. 18 marzo 1922: Richiamo dei carabinieri italiani inviati nella repubblica di San Marino; es. 27 maggio.

Trattato di amicizia e buon vicinato fra l'Italia e la repubblica di San Marino, v. *Trattati*.

SAN MICHELE (MONTE), v. *Monumenti di guerra*.

SAN MICHELE DEI NORMANNI (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Tamborino, C. n. **1545**; S. n. **614** (ann. 27 marzo 1922, letta 15 maggio, svolta e presa in considerazione il 18 maggio): *Distacco della frazione di S. Michele dal comune di S. Vito dei Normanni* (prov. Lecce), *e sua costituzione in comune autonomo*. — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato.

SAN PELINO DEI MARSI (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Corradini, C. n. **1460** (ann. 24 marzo 1922, letta 27 marzo, svolta e presa in considerazione il 31 marzo): *Costituzione in comune autonomo della frazione di San Pelino dei Marsi*, del comune di Massa d'Albe (prov. Aquila). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Furgiuele).

SAN TERENZIO (SCOPPIO DEL FORTE FALCONARA), v. *Esplosioni*.

SANT'ALFIO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Cutrufelli, C. n. **1295**; S. n. **458** (ann. 1° dic. 1921, letta 9 dic., svolta e presa in considerazione il 21 dic): *Costituzione in unico comune autonomo delle frazioni Sant'Alfio e Milo*, del comune di Giarre (prov. Catania). — Approvata dalla Camera (14 giugno 1922). Sospesa, su proposta del sen. Mariotti, la discussione in Senato (19 giugno 1923). — Attuata col ***R. D. 20 dic. 1923, n. 2887.***

SANT'ANNA (RICOSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. La Loggia, C. n. **1865** (ann. 25 nov. 1922): *Per la ricostituzione del comune autonomo di Sant'Anna*, ora frazione del comune di Caltabellotta (prov. Girgenti). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Guarino-Amella).

SANT'ANTONIO ABATE (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Rocco M., C. n. **1566**; S. n. **605** (ann. 24 marzo 1922, letta 27 marzo, svolta e presa in considerazione il 25 maggio): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Sant'Antonio Abate*, del comune di Lettere (prov. Napoli). — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato.

SANTA CESAREA (GROTTE TERMALI).

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **725**; S. n. **204** (pres. 26 giugno 1921) *Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle grotte termali demaniali di Santa Cesarea in provincia di Lecce*, colla proroga di quarantasei anni (1° maggio 1933–30 aprile 1979) alla loro concessione in esercizio. La Commissione finanze e tesoro invita (rel. Casalini) il Governo a considerare se, data la lunghezza del periodo di concessione, non sia opportuno stipulare una convenzione supplementare per la parte che riguarda i bagni gratuiti. — ***Legge 26 giugno 1922, n. 1051.***

SANTA MARGHERITA LIGURE (ACCORDO DI), v. *Territori annessi* (dis. di legge, C. n. 1907).

SAPONI — LISCIVE.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che dà un assetto definitivo alle disposizioni legislative sull'imposta di fabbricazione dei saponi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969).

R. D. 21 ott. 1923, n. 2335, che stabilisce la misura dell'imposta di fabbricazione per le soluzioni d'ipocloriti alcaline destinate ad uso di bucato; assoggetta ad imposta le materie che servono per la preparazione di liscive ad uso di bucato e le loro miscele; consente che l'accertamento dell'imposta per le fabbriche di sapone possa eseguirsi anche col sistema di abbonamento.

SARDEGNA.

Proposta di legge dep. Mastino, C. n. **1181** (ann. 20 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 15 dic.): *Per la fornitura di acqua potabile ai comuni della Sardegna.* — Rimasta presso la Commissione Interno.

Interr. Lissia, ann. 20 giugno 1921: Strada litoranea nazionale sarda (r. s.); es. 25 luglio.

R. D. 17 luglio 1921, n. 1089, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di credito fondiario sardo.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Murgia* afferma (18 luglio 1921) la necessità di provvedimenti per la rinascita economica e sociale della Sardegna; dello stesso argomento trattano i dep. *Marino, Gronchi* e *Mastino* (27 luglio) durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio.

Interr. Lissia, ann. 23 luglio 1921: Esecuzione di lavori idraulici, stradali e portuali in Sardegna (r. s.); es. 5 agosto.

— Corsi, ann. 26 luglio 1921: Nuove opere telefoniche e telegrafiche in Sardegna (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Lissia, ann. 28 luglio e 20 dic. 1921: Necessità di sollevare la Sardegna dalla eccessiva pressione tributaria.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Micheli, C. n. **863**; S. n. **175** (pres. 30 luglio 1921): *Approvazione di una convenzione con la ditta ingegner Conti Vecchi riguardante l'esercizio delle opere di bonifica e l'utilizzazione industriale dello stagno di Santa Gilla presso Cagliari.* — La Commissione lavori pubblici della Camera (rel. Cocco-Ortu) e l'Ufficio centrale del Senato (rel. Sechi) propongono rispettivamente un ordine del giorno per invocare provvedimenti diretti all'incremento della pesca in Sardegna e più particolarmente al miglioramento della pescosità dello stagno di Santa Gilla. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1209.***

Disegni di legge dei ministri dell'interno Bonomi e Facta, C. nn. **902** e **1753** (pres. 2 agosto 1921 e 10 luglio 1922): *Proroga, per gli anni 1921 e 1922, del contributo governativo a pareggio dei bilanci dei comuni dell'isola di Sardegna, di cui agli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.* — Ritirati (20 luglio 1923). — *R. D. 29 marzo 1923, n. 863*, che proroga per gli anni 1921, 1922 e 1923 il predetto concorso governativo.

Durante la discussione del dis. di legge per provvedimenti vari contro la disoccupazione, è approvato dalla Camera (2ª torn. del 5 agosto 1921) un ordine del giorno *Cocco-Ortu*, accettato dal Governo, perchè, alla ripresa dei lavori parlamentari, si presenti da quest'ultimo un disegno di legge ai fini di integrare i fondi per le opere prescritte dalla vigente legge a riguardo della Sardegna, e per agevolare nell'isola la costruzione di nuovi impianti idroelettrici.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, S. n. **193**; C. n. **1751** (pres. 8 agosto 1921): *Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca d'acqua in Sardegna.* — Dispone che siano proseguiti fino al 30 giugno 1924 i lavori per utilizzazione di acque potabili in Sardegna, e che sino a quella data siano pure autorizzati e sussidiati studi, lavori ed impianti per ricerca e utilizzazione di acque in Sardegna, a scopo di abbeveraggio del bestiame e di piccola irrigazione. — Rimasto presso la Commissione interno (rel. Corsi). — *R. D-L. 29 aprile 1923, n. 1215*, che proroga fino al 30 giugno 1923 i termini di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, S. n. 642: l'Ufficio centrale del Senato, incaricato di riferire sul predetto dis. di legge, fa voti, (rel. Sanjust), affinchè il Ministero della economia nazionale riprenda le ricerche ed i lavori per fornire d'acqua i comuni che ne sono privi, specialmente quando non abbiano la possibilità tecnica o finanziaria di provvedere altrimenti). — *R. D-L. 9 nov. 1923, n. 2562*, che proroga fino al 30 giugno 1924 i termini stessi.

R. D. 6 ott. 1921, n. 1619, che estende le disposizioni del testo unico delle leggi sull'Agro romano alla zona costituita da parte dei territori dei comuni di Terralba, Marrubiu e Santa Giusta in provincia di Cagliari.

Interr. Aroca, ann. 25 nov. 1921: Approvazione del progetto per l'acquedotto consorziale Villacidro-Sanluri (r. s.); es. 26 nov.

— Cao, ann.. 25 nov. 1921: Provvedimenti per l'infezione malarica in Sardegna (r. s.); es. 28 nov.

— Cao, ann. 25 nov. 1921: Sequestro di bestiame, per pascolo abusivo, da parte della Compagnia barracellare di Pabillonis; es. 29 nov.

Proposta di legge dep. Congiu (ann. 29 nov. 1921): *Per la viabilità in Sardegna.* — Decaduta prima d'essere stata ammessa alla lettura, per la nomina a sottosegretari di Stato del proponente (28 febbr. 1922).

R. D-L. 26 genn. 1922, n. 116, che proroga fino al 31 dic. 1925 il termine per il compimento, nella provincia di Sassari, delle operazioni riguardanti i beni ex-ademprivili, ed eleva altresì la misura della medaglia di presenza spettante ai componenti le Giunte di arbitri di Cagliari e di Sassari (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1452).

Interp. Mastino, ann. 29 marzo 1922: Funzionamento degli Istituti d'istruzione in Sardegna.

Durante la discussione dei preventivi 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (30 marzo 1922), un ordine del giorno *Cao* e *Lussu* per impegnare il Governo ad attuare, con appositi adeguati stanziamenti nel bilanco 1922-23, una rigorosa politica di tutela della sicurezza e della salute pubblica in Sardegna.

Proposta di legge dep. Sardi, C. n. **1750** (ann. 4 maggio 1922, letta 26 maggio): *Aumento di capitale delle Casse provinciali di credito agrario in Sardegna.* — Eleva il patrimonio delle Casse suddette, con versamento immediato da parte dello Stato, di 30 milioni di lire, da ripartirsi: 17 milioni alla Cassa di Cagliari, 13 a quella di Sassari. Stabilisce l'esenzione da ogni interesse fino al 1936; e la corresponsione di una annualità fissa, comprendente l'interesse del 2 per cento e l'ammortamento del capitale, per il cinquantennio successivo. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura, v. oltre, R. D-L. 28 dic. 1922, n. 1824.

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, per l'esecuzione di opere pubbliche, C. n. 1502, pres. 10 maggio 1922, provvede ad accelerare gli stanziamenti fissati per l'esecuzione dei lavori stradali in Sardegna. — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1215.***

Proposta di legge dep. Mastino (ann. 29 maggio 1922, letta 30 giugno): *Istituzione di un ente autonomo per i lavori pubblici in Sardegna.* — Rimasta da svolgersi.

R. D. 4 giugno 1922, n. 1020, che autorizza la società anonima « Credito fondiario sardo », con sede in Milano, ad emettere cartelle fondiarie fino all'ammontare di 100 milioni di lire. — *R. D. 15 sett. 1923, n. 2107*, relativo alla succursale della società stessa in Bari.

Interp. Carboni-Boj, ann. 21 giugno 1922: Cessione dei boschi ex-ademprivili « Su Monte » in Olzai e « Su Crapinus » in Ollolai ai rispettivi comuni; es. 3 luglio.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Bertini, C. n. **1768** (pres. 13 luglio 1922): *Provvedimenti speciali per le opere d'irrigazione in Sardegna.* — Dispone che le somme stanziate e da stanziarsi in bilancio, ed i residui dei precedenti esercizi accantonati per i canoni di favore dei bacini di irrigazione in Sardegna, costituiscano un fondo speciale da potersi erogare agli scopi seguenti: 1°) per contribuire nelle spese per la costruzione delle opere secondarie di irrigazione, ove se ne manifesti la necessità, in aggiunta ai contributi già elargiti dal Ministero dei lavori pubblici, in quelle opere la cui costruzione è stata concessa dallo stesso Ministero (Tirso, Coglinas); 2°) per sussidiare con particolare contributo la costruzione del canale d'irrigazione del fiume Cedrino, in aggiunta al contributo statale da concedersi colla legge 20 agosto 1921, n. 1177, contro la disoccupazione; 3°) per sussidiare in genere altre importanti opere d'irrigazione, compresa quella del Campidano di Cagliari, per le quali i vari contributi di Stato, concessi in base alle vigenti leggi, si dimostrassero insufficienti.

Istituisce presso la prefettura di ciascuna delle due province sarde una Commissione provinciale del Genio rurale, la quale sostituirà il Comitato tecnico della Commissione Reale per le irrigazioni ed il Comitato tecnico del Consiglio superiore d'agricoltura nell'esame ed approvazione dei progetti di piccola irrigazione agli effetti del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154. — Rimasto in stato di relazione (rel. Pancamo).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Cao* protesta (16 nov. 1922) contro le voci recentemente messe in giro di un'agitazione separatista comunque antinazionale in Sardegna.

Durante la discussione del dis. di legge per delegazione di pieni poteri al Governo, il dep. *Mastino* chiede (23 nov. 1922), insieme con l'autonomismo, la libertà commerciale e doganale per la Sardegna.

R. D-L. 28 dic. 1922, n. 1824, che autorizza la concessione di anticipazioni per 20 milioni di lire, complessivamente, alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1988).

Proposta di legge dep. Cocco-Ortu, C. n. **2123** (ann. 12 giugno 1923): *Modificazioni ed aggiunte al testo unico 10 nov. 1907, n. 844, delle leggi concernenti provvedimenti a favore della Sardegna.* — Le nuove norme riguardano: il credito agrario (aumento di 30 milioni nelle dotazioni delle casse provinciali); i miglioramenti a vantaggio dell'agricoltura (aumenti varii di contributi; costituzione di mutue assicurative; esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere d'irrigazione e di impianti idroelettrici, con una spesa di 500 milioni ripartiti in 10 esercizi); la sistemazione idraulico-forestale, e l'esecuzione di opere di bonifica, con una spesa di 150 milioni da ripartire in 5 esercizi; la viabilità (completamento della rete ferroviaria, con una spesa di 240 milioni in 6 esercizi, e costruzione di 1000 km. di nuove ferrovie, in 15 anni, con sovvenzioni da 5 a 50 milioni annui; costruzione di 2 mila km. di strade ordinarie, con un contributo statale di 100 milioni ripartiti in 10 esercizi; concessione di nuove linee automobilistiche, con sovvenzioni annue per 500 mila lire); le opere portuali (costruzione di porti e approdi di 4ª classe, con contributo a carico dello Stato pel 70 %). Prevede altresì la devoluzione della metà dei proventi della tassa sugli spiriti agli istituti ospedalieri sardi; la concessione di vari altri contributi da parte dello Stato (50 milioni in 5 esercizi, per acquedotti; 50 milioni in 5 esercizi per la lotta anti-malarica). Assicura infine speciali mezzi, e vantaggi, sia di stipendio che di carriera, ai funzionari destinati in Sardegna. — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3132, con cui i termini fissati dall'art. 27 della legge 16 luglio 1914, n. 665, recante provvedimenti a favore della Sardegna, sono prorogati al 30 giugno 1934, ed è stanziato nel bilancio dell'interno un apposito capitolo di annue lire 375,000 per le opere occorrenti alla ricerca ed utilizzazione di acqua potabile in Sardegna nei modi previsti dal suddetto art. 27.

Alluvione nel circondario di Nuoro, v. *Alluvioni.*

Ferrovie della Sardegna, v. *Ferrovie.*

Provvedimenti contro l'abigeato, v. *Abigeato.*

SAURO NAZARIO.

Disegno di legge del pres. del Consiglio, Giolitti, C. n. **2**; S. n. **270** (pres. 20 giugno 1921): *Erezione, a spese dello Stato, di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria.* — ***Legge 2 aprile 1922, n. 468.***

Disegno di legge del pres. del Consiglio, Bonomi, C. n. **856**; S. n. **206** (pres. 29 luglio 1921): *Concessione di pensione straordinaria alla famiglia di Nazario Sauro.* — Dalla data della morte di lui assegna alla sua famiglia, in aggiunta ad assegni eventualmente già ad essa attribuiti, l'annua pensione complessiva di lire seimila. — ***Legge 29 dic. 1921, n. 1963.***

SAVIGLIANO (PIANO REGOLATORE DI).

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici, Peano, S. n. **24**; C. n. **989** (pres. 15 giugno 1921): *Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano.* — ***Legge 29 dic. 1921, n. 1906.***

SCAMBI COMMERCIALI (TASSA SUGLI), v. *Oggetti comuni e di lusso.*

SCAMBI INTELLETTUALI CON L'ESTERO.

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **137** (pres. 20 giugno 1921): *Rapporti intellettuali con i Paesi esteri.* Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1104, della XXV Legislatura. — La Commissione istruzione emenda (rel. Orano) radicalmente il dis. di legge, nel senso di aprire, con le debite garanzie, tutte le vie alla cultura italiana negli altri paesi ed alla nostra produzione intellettuale; eleva il relativo stanziamento annuo da lire 100,000 ad un milione di lire; autorizza il Governo

a riaprire le pratiche per ottenere dal Governo francese il riconoscimento della validità della licenza liceale nel nostro R. Liceo in Tunisi, ai fini dell'ammissione nelle università francesi. — Ritirato (23 nov. 1922).

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1965, che proroga per l'anno scolastico 1921-22, le disposizioni transitorie contenute nel D. L. 5 genn. 1919, n. 82, concernente scambi di insegnanti e di studenti con paesi esteri.

SCHERMA, v. *Educazione fisica.*

SCIOPERI.

Interr. Coda, ann. 20 giugno 1921: Sanzioni disciplinari e legali per lo sciopero nei servizi pubblici; es. 26 luglio.

— sen. Libertini, ann. 28 luglio 1921: Sospensione dei servizi pubblici per 24 ore nella capitale; es. 8 agosto.

Interp. Ramella, ann. 25 nov. 1921: Sull'applicazione dell'art. 56 della legge 7 luglio 1907, n. 439, ai ferrovieri scioperanti.

— Rocco A., ann. 25 nov. 1921: Provvedimenti per garentire la continuità dei pubblici servizi.

Mozione Rocco A., letta 26 nov. 1921: Invita il Governo a garantire nel modo più energico la continuità e regolarità dei pubblici servizi, applicando rigorosamente la legislazione vigente, e, ove occorra, proponendo nuovi provvedimenti legislativi; svolta il 29 e 30 nov.; 1°, 2, 3 e 6 dic. — Respinta.

Interr. Tuntar, ann. 5 dic. 1921: Sciopero generale nella Venèzia Giulia; es. 6 dic.

— Bovio, ann. 4 maggio 1922: Serrata dei tessili di Fratte (Salerno); es. 22 giugno.

— Torre E., ann. 4 maggio 1922; Garosi, Pagella, Piscitelli, ann. 6 maggio: Sulle punizioni disciplinari inflitte ai ferrovieri astenutisi dal lavoro il 1° maggio; es. 5 luglio. — Nel rispondere a queste interrogazioni, il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, *Martini* dichiara che l'Amministrazione ferroviaria aveva disposto perchè nella giornata del 1° maggio si osservasse l'orario festivo, intendendo così contemperare le legittime aspirazioni dei lavoratori con le esigenze dei servizi pubblici. Essendosi tuttavia astenuti dal lavoro taluni ferrovieri cui incombeva l'obbligo di servizio, fu ai medesimi applicato, come si era preannunziato, l'art. 56; limitando le sanzioni alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione per qualche giornata. — Il sottosegretario all'interno, *Casertano*, soggiunge che, oltre le punizioni disciplinari agli scioperanti, il Governo ha ritenuto di denunciare all'autorità giudiziaria anche gl'incitatori dello sciopero, a termini degli articoli 180 e 181 Codice penale, intendendo provvedere al rispetto della legge contro tutti.

SCOMMESSE (BIGLIETTI DELLE).

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. 886, pres. 2 agosto 1921, emendato dalla Commissione finanze e tesoro, reca la conversione in legge di decreti relativi al contributo di beneficenza sui biglietti delle scommesse. — ***Legge 29 agosto 1922, n. 1254.***

R. D. 26 ott. 1923, n. 2275, concernente la tassa di bollo sulle scommesse ed entrature.

SCOMPARSI IN GUERRA, v. *Atti dello stato civile.*

SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA.

R. D. 14 luglio 1921, n. 1096, che aumenta la somma da corrispondersi per le borse ordinarie di studio della Regia scuola dell'arte della medaglia.

R. D. 23 ott. 1921, n. 1527, che eleva a lire 6480 annue, pel periodo dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1923, la borsa di perfezionamento per la Regia scuola dell'arte della medaglia, di cui al regolamento 4 ott. 1907, n. 765.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale della scuola dell'arte della medaglia.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2421, con cui sino al 30 giugno 1924, le borse ordinarie di studio, e la borsa di perfezionamento istituite dal regolamento della Regia scuola dell'arte della medaglia, sono mantenute le prime nella misura di annue lire 3456, e la seconda nella misura di annue lire 6480.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale della scuola dell'arte della medaglia.

SCUOLA STORICA NAZIONALE IN ROMA, v. *Istituto storico italiano.*

SCUOLA SUPERIORE POSTALE E TELEGRAFICA – CORSI SPECIALI.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, che stabilisce lo stipendio del direttore dell'istituto superiore delle poste, telegrafi e telefoni.

**R. D. 19 agosto 1923, n. 2483,* che istituisce presso l'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico una scuola superiore di telegrafia e telefonia di grado universitario con lo scopo di impartire un'istruzione superiore in telegrafia e telefonia, con o senza fili, in sostituzione della Regia scuola del traffico postale e delle comunicazioni elettriche; stabilisce altresì che alla coltura professionale media ed inferiore in telegrafia e telefonia si provveda coll'istituzione di corsi di specializzazione presso Regi istituti industriali e di corsi d'integrazione presso Regie scuole industriali. — *Regol. 11 nov. 1923, n. 3240,* per il funzionamento di detta scuola superiore.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale della scuola superiore di telegrafia e telefonia.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 3187,* che istituisce corsi di specializzazione in telegrafia e telefonia presso il Regio istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma, ed autorizza l'apertura, presso talune Regie scuole industriali, di corsi d'integrazione serali e festivi od anche parzialmente diurni.

SCUOLA TECNICA DI POLIZIA in Roma, v. *Carabinieri Reali.*

SCUOLE AGRARIE — SCUOLE SUPERIORI D'AGRICOLTURA.

Regol. 1° maggio 1921, n. 695, organico e disciplinare per la Regia scuola di viticoltura e di enologia di Avellino.

R. D. 12 giugno 1921, n. 957, che modifica la tabella *B,* annessa al R. D. 14 agosto 1920, n. 1845, riguardante gli assegni del personale di inservienza delle Regie scuole superiori di agricoltura.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **280**; S. n. **182** (pres. 21 giugno 1921): *Conversione in legge del R. D. 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale di meccanica agraria.* — Nel testo ministeriale è soppresso il 2° comma dell'art. 2 del decreto di cui sopra, che prescriveva la sede del nuovo Istituto presso la Regia scuola superiore d'agricoltura di Milano, approfittandosi dell'offerta fatta dall'Istituto tecnico superiore di quella città di locali e della collaborazione dei suoi laboratorii; e tale soppressione, accettata dalla Commissione, è approvata dalla Camera (1ª torn. 6 agosto 1921). — ***Legge 11 dic. 1921, n. 1833.***

Interr. Misuri, ann. 23 luglio 1921: Personale delle scuole agrarie di Milano, Perugia e Portici (r. s.); es. 31 luglio.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Scotti* propone (29 luglio 1921) l'istituzione di scuole agrarie professionali per i contadini, in ragione di almeno una per ogni mandamento.

Interr. Scek, ann. 1° agosto 1921: Scuola agraria slava di Gorizia (r. s.); es. 26 nov. — Ungaro, ann. 2 agosto 1921: Regificazione della scuola agraria di Alberobello (r. s.); es. 26 nov.

R. D. 8 nov. 1921, n. 1680, che istituisce in Marsiconuovo una scuola d'agricoltura per contadini della Basilicata.

R. D. 11 giugno 1922, n. 850, che introduce nel Regio istituto superiore agrario sperimentale di Perugia l'insegnamento dell'« ecologia agraria ».

R. D. 11 giugno 1922, n. 851, che stabilisce norme per la inscrizione come studenti, nelle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e nel Regio istituto superiore agrario di Perugia, degli stranieri, degli italiani non regnicoli e dei figli di italiani residenti all'estero.

R. D. 2 luglio 1922, n. 1023, che trasforma l'Istituto agrario femminile e di economia domestica « Giuseppina Alfieri-Cavour » in Firenze, a datare dal 1° luglio 1922, in Istituto consorziale autonomo, riconosciuto come ente morale.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale di segreteria, biblioteca, economato e contabilità delle scuole superiori d'agricoltura di Milano e di Portici e dell'Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia.

RR. DD. 11 genn. e *25 marzo 1923, nn. 329* e *875*, sul trattamento economico, rispettivamente, dei professori e degli assistenti delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio istituto superiore agrario sperimentale di Perugia. — **R. D. 7 giugno 1923, n. 1454*, che stabilisce le competenze accessorie dei predetti professori.

**RR. DD. 11 genn.* e *25 marzo 1923, nn. 330* e *869*, sul trattamento economico, rispettivamente, del personale insegnante e degli assistenti delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura.

Interr. Braschi, ann. 18 maggio 1923: Riordinamento delle scuole agrarie; e mansioni dei direttori; es. 30 maggio.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1421*, recante disposizioni per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale insegnante delle scuole di cui sopra.

R. D. 22 luglio 1923, n. 1860, che istituisce in Roma una scuola pratica di meccanica agraria.

**R. D. 30 sett. 1923, n. 2102*, che pone le scuole superiori di agraria di Bologna e Pisa alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale.

R. D. 31 ott. 1923, n. 2492, recante *provvedimenti per gli istituti superiori agrari* (costituzione in Regi istituti superiori agrari di grado universitario delle scuole superiori di agraria già annesse alle Regie università di Bologna e di Pisa; fusione in un unico Regio istituto superiore agrario e forestale della scuola superiore agraria di Pisa e del Regio istituto superiore forestale nazionale di Firenze con sede da determinarsi e con aggregazione ad esso della stazione sperimentale di silvicoltura; fusione in ruolo unico dei posti di professore e dei ruoli del personale di segreteria).

**R. D. 11 nov. 1923. n 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi, del personale insegnante ed assistente, ecc., delle Regie scuole superiori e delle scuole speciali e pratiche di agricoltura.

R. D. 30 dic. 1923, n. 3214, sull'*ordinamento dell'istruzione agraria media*. Stabilisce che questa abbia lo scopo di preparare il personale dirigente di medie aziende agrarie e quello subalterno delle grandi intraprese agricole, e che l'istruzione stessa sia impartita in scuole, le quali sono fine a sè stesse; che le RR. scuole agrarie siano di un grado unico, ma che esse abbiano l'indirizzo tecnico e, occorrendo, la specializzazione, resi necessari dai bisogni agricoli della circoscrizione cui debbono servire; che dette scuole abbiano un corso ordinario di tre anni, al termine del quale ed in seguito ad esame di abilitazione, rilasciano il diploma e il titolo di perito agrario; che in quelle scuole, in cui i bisogni della circoscrizione richieggano una specializzazione, oltre al necessario orientamento programmatico del corso ordinario, si abbia un quarto anno solare di corso specializzato, alla fine del quale si rilascia ai periti agrari che lo abbiano assolto, il relativo diploma di specializzazione.

Provvede all'ordinamento generale delle scuole, detta norme sullo stato giuridico ed economico del personale; inscrive nel bilancio dell'economia nazionale, per ciascuno degli esercizi 1924-25, 1925-26 e 1926-27, la somma di 500,000 lire per concorsi nelle spese di sistemazione delle aziende agrarie delle R. scuole agrarie medie, e per completarne le dotazioni e l'arredamento; proroga di dieci anni il termine per la concessione di mutui di favore per gli Istituti d'istruzione e sperimentazione agraria.

Istituti di sperimentazione agraria, v. *Stazioni ed istituti sperimentali agrari.*

Disposizioni per le tasse scolastiche, v. *Tasse scolastiche.*

SCUOLE COMMERCIALI (SCUOLE MEDIE DI COMMERCIO - ISTITUTI SUPERIORI DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI).

R. D. 9 giugno 1921, n. 853, che sospende, per l'anno 1921, la sessione di esami per l'abilitazione di primo grado all'insegnamento delle lingue straniere, da tenersi presso il R. Istituto superiore di studi commerciali in Venezia per gli estranei alla scuola.

Interr. sen. Djena, ann. 18 luglio 1921: Revoca del R. D. 13 marzo 1921, n. 659, che dichiarò il diploma di licenza, conseguito negli Istituti superiori di studi commerciali, titolo valido per l'ammissione ai concorsi nella carriera consolare; es. 4 agosto.

R. D. 24 luglio 1921, n. 1161, che stabilisce la pianta organica del personale amministrativo stabile del R. Istituto superiore di studi commerciali in Genova.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1624, che istituisce presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Napoli un quarto anno complementare di studi con corsi di integrazione e di specializzazione.

R. D. 25 sett. 1921, n. 1528, che autorizza le RR. Accademie commerciali di Trento e Trieste a rilasciare ai propri licenziati il titolo di « ragioniere commerciale », a decorrere dall'anno 1918-19.

R. D-L. 16 ott. 1921, n. 1558, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. D-L. 2 sett. 1919, n. 1782, col quale si autorizzano i RR. Istituti superiori di studi commerciali ad istituire corsi specializzati di integrazione — Convertito in legge col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1577, S. n. 514. — ***Legge 15 febbr. 1923, n. 499.***

Disegno di legge del min. dell'industria Belotti, S. n. **202;** C. n. **1556,** (pres. 1° dic. 1921): *Istituzione in Padova di un R. Istituto commerciale*, quale scuola media commerciale di terzo grado, e con facoltà di rilasciare ai licenziati da essa il diploma di ragioniere commerciale. — ***Legge 2 luglio 1922, n. 914.***

R. D. 23 marzo 1922, n. 496, che modifica lo statuto dell'Università commerciale Luigi Bocconi, in Milano.

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., C. n. **1679;** S. n. **513** (pres. 21 giugno 1922): *Variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.* — Stabilisce la distinzione tra materie d'insegnamento fondamentali e complementari, definendo ad ogni effetto i caratteri delle une e delle altre; fa obbligo ad ogni studente, per esser ammesso all'esame di laurea, di aver superato l'esame soltanto su due lingue straniere; estende ai professori dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali i provvedimenti di carattere economico proposti pei professori degli altri Istituti d'istruzione superiore dipendenti dal Ministero dell'istruzione. — Ritirato in Senato (25 nov. 1922). — *R. D-L. 16 agosto 1922, n. 1322*, che dà attuazione alle disposizioni di cui al predetto dis. di legge nel testo approvato dalla Camera nella tornata dell'11 luglio 1922. Pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. industria; S. n. 538; C. n. 2143: — Durante la discussione in Senato (19 giugno 1923), il decreto è modificato nel senso che gli insegnamenti complementari sono stabiliti per ciascun Istituto su proposta dei rispettivi Consigli accademici e d'amministrazione e vigilanza, e che gli Istituti superiori d'istruzione commerciale di cui alla tabella *a*) della legge del 1913, assumono il titolo di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali. — Rimasto presso la Commissione Industria.

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., C. n. **1682** (pres. 21 giugno 1922): *Istituzione in Palermo di un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali* con facoltà di annettervi anche una sezione speciale di studi coloniali. — Ritirato (16 maggio 1923), v. appresso R. D. 11 genn. 1923, n. 205.

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., C. n. **1683** (pres. 21 giugno 1922): *Istituzione in Catania di un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.* — Ritirato 16 maggio 1923. — *R, D-L. 3 dic. 1922, n. 1750*, che istituisce il predetto Istituto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. industria, C. n. 2044. — *R. D. 19 aprile 1923, n. 1015*, che stabilisce il ruolo organico del personale amministrativo stabile dell'Istituto stesso.

R. D. 2 luglio 1922, n. 1101, che stabilisce la pianta organica del personale amministrativo del R. Istituto superiore di studi commerciali « Fondazione Revoltella » in Trieste. — *R. D. 25 febbr. 1923, n. 519*, che aggiunge nel predetto R. Istituto, un corso complementare per quei giovani che intendono acquistare una cultura speciale nelle materie attinenti alla pubblica amministrazione. — *RR. DD. 18 nov. 1923, n. 2666* e *10 febbr. 1924, n. 275*, che apportando modificazioni al R. D-L. 7 nov. 1920, n. 1667, stabiliscono, rispettivamente, che la provincia di Udine e quella di Trieste concorrano al mantenimento del predetto R. Istituto, con un annuo contributo di lire 15,000.

R. D. 17 ott. 1922, n. 1830, che istituisce presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia un corso complementare di specializzazione in materia di commercio internazionale con particolare riguardo all'Oriente.

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 205, concernente il riconoscimento degli studi intrapresi e compiuti dagli alunni inscritti nel libero Istituto superiore di studi commerciali e coloniali di Palermo (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2043).

R. D. 11 genn. 1923, n. 220, che approva le tabelle degli stipendi per i professori dei R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali e delle R. scuole medie di commercio.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 509, che modifica alcuni articoli del regolamento 13 nov. 1919 n. 2431, sull'istruzione media commerciale.

R. D-L. 8 febbr. 1923, n. 556, che regifica l'Istituto commerciale pareggiato di Carrara (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2041).

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 690, che proroga l'assegnazione delle indennità caroviveri al personale delle scuole commerciali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2035).

**R. D. 8 marzo 1923, n. 828,* che estende al personale insegnante ed amministrativo dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali gli articoli 18 e 23 del R. D-L. 23 ott. 1919, n. 1971.

R. D. 19 aprile 1923, n. 1185, che estende alle nuove province del Regno le disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, di segreteria e di servizio delle RR. scuole di commercio.

R. D. 7 giugno 1923, n. 1456, riguardante l'istituzione in ente autonomo, con personalità giuridica propria, dell'Accademia di commercio in Trento, ed il riconoscimento di essa come scuola media commerciale di 3° grado con la denominazione di « R. Istituto commerciale ».

R. D. 23 giugno 1923, che istituisce, presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Roma, un corso libero di perfezionamento nelle materie riguardanti il commercio fra l'Italia e gli Stati Uniti dell'America del Nord. (*Gazz. Uff.* n. 180 del 1923).

R. D. 5 luglio 1923, n. 1683, per il riconoscimento degli studi compiuti presso i liberi Istituti superiori commerciali di Catania e Palermo.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1684, che reca modificazioni al regolamento 18 agosto 1920, n. 1482, per l'istruzione superiore economica e commerciale.

R. D. 20 agosto 1923, n. 2277, che costituisce presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia un corso complementare di specializzazione in materia di amministrazione delle aziende industriali.

**R. D. 20 agosto 1923, n. 2461,* che istituisce in ente autonomo con personalità giuridica la pubblica scuola di commercio in Gorizia.

R. D. 31 ott. 1923, n. 2492, recante *provvedimenti per gli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali* (costituzione in enti autonomi dotati di personalità giuridica e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Catania, Genova, Napoli, Roma, Torino, Trieste e Venezia; deferimento del governo dei predetti Istituti ad un Consiglio d'Amministrazione, ad un Consiglio accademico e ad un direttore; facoltà di dichiarare Istituti superiori liberi gli Istituti ora esistenti che rilasciano lauree con effetti legali).

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* recante la tabella di classificazione per gradi dei personali delle scuole commerciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

**R. D. 18 nov. 1923, n. 2547* sul trattamento giuridico ed economico per i professori incaricati dell'insegnamento di lingue straniere presso i RR. Istituti superiori di Roma, Genova, Bari e Torino.

R. D. 29 nov. 1923, n. 2806, con cui sono istituiti presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Torino i seguenti corsi di specializzazione e di integrazione: *a*) computisteria e ragioneria (corso di magistero); *b*) studi attuariali; *c*) economia commerciale ed industriale.

Disposizioni per le tasse scolastiche, v. *Tasse scolastiche.*

SCUOLE, ISTITUTI E COLLEGI MILITARI.

R. D. 28 aprile 1921, n. 676, che abroga il D. L. 2 febbr. 1919, n. 189, contenente provvedimenti per il personale famigliare delle scuole militari.

R. D. 28 aprile 1921, n. 677, che stabilisce l'equivalente in contanti da corrispondersi al personale famigliare delle scuole militari quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura.

Interr. sen. Grandi, ann. 1° agosto 1921: Riapertura delle scuole di reclutamento per gli ufficiali in servizio attivo permanente; es. 8 agosto.

R. D. 21 agosto 1921, n. 1278, che istituisce quindici scuole di reclutamento per allievi sottufficiali delle diverse armi e corpi del R. esercito. — *R. D. 28 ott. 1921, n. 1596*, che adibisce le predette scuole anche al reclutamento degli allievi ufficiali di complemento delle diverse armi e corpi del R. esercito.

R. D. 31 agosto 1921, n. 1328, che modifica quello del 3 ott. 1919, n. 2314, relativo alle spese di pensione e di corredo per gli allevi dei Collegi militari.

Proposta di legge dep. Berardelli, C. n. **1555** (ann. 15 dic. 1921, letta 17 febbr. 1922, svolta e presa in considerazione il 23 maggio): *Stato giuridico ed economico del personale subalterno detto «famigliare» degli Istituti militari d'istruzione.* — Rimasta presso la Commissione Esercito.

Interr. sen. Di Saluzzo, ann. 28 dic. 1921: Soppressione della scuola magistrale di scherma in Roma (r. s.); es. 16 febbr. 1922.

R. D. 23 marzo 1922, n. 417, che stabilisce il numero degli insegnanti titolari per le varie scuole militari. — *R. D. 25 genn. 1923, n. 262*, riguardante il numero degli insegnanti titolari di 1° e di 2° grado da adibirsi alle scuole d'applicazione di fanteria e di sanità militare ed alla scuola allievi ufficiali dei carabinieri Reali.

R. D. 11 giugno 1922, n. 968, relativo alle ammissioni e ai corsi di studio nei Collegi militari.

R. D. 20 sett. 1922, n. 1659, per l'ammissione ai Collegi militari, in soprannumero, degli orfani degli ufficiali morti in seguito a ferite riportate in guerra.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 12*, sull'ordinamento del R. esercito, che contempla anche le scuole ed Istituti militari. — **R. D. 25 genn. 1923, n. 180*, concernente l'ordinamento delle scuole militari. — *D. M. 22 febbr. 1923*, che stabilisce le sedi delle predette scuole (*Giorn. Mil.* del 1923, Disp. 12ª).

**R. D. 5 luglio 1923, n. 1608*, che stabilisce le norme per la sistemazione dei professori straordinari dei Collegi militari.

R. D. 31 ott. 1923, n. 2705, concernente i limiti di età per le ammissioni ai Collegi militari.

**R. D. 31 ott. 1923, n. 2833*, con cui è indetto un concorso per esami per talune categorie di personali civili dell'istituto geografico militare. — *R. D-L. 1° marzo 1924, n. 418*, che modifica il decreto predetto.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale del R. Istituto geografico militare.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2982*, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato maggiore.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3227*, con cui presso la scuola centrale di educazione fisica è istituita una sezione magistrale di scherma con un corso della durata di due anni, al termine del quale agli allievi dichiarati idonei è rilasciato un diploma, che li autorizza a concorrere ai posti vacanti di maestro di scherma del R. esercito.

Scuole per la R. marina, v. *Accademia navale*.

SCUOLE INDUSTRIALI E PROFESSIONALI.

R. D. 1° maggio 1921, n. 724, che proroga il termine di cui al primo comma dell'art. 10 della convenzione approvata con D. L. 6 sett. 1917, n. 1750, circa il trattamento di riposo al personale direttivo, insegnante e di amministrazione delle RR. scuole professionali.

R. D-L. 9 ott. 1921, n. 1599, concernente l'erogazione del fondo carta per l'incremento, fra l'altro, di scuole professionali, con particolare riguardo a quelle che interessano l'industria cartaria e le arti grafiche.

R. D. 18 dic. 1921, n. 2127, col quale la R. scuola di setificio in Como viene riordinata come scuola di 3° grado per l'industria della seta, assumendo la denominazione di R. Istituto di setificio.

Proposta di legge dep. Colonna di Cesarò, C. n. **1621** (ann. 17 febbr. 1922, decaduta per la nomina a ministro del proponente, 26 febbr.; ripres. 24 marzo, letta 26 maggio,

svolta e presa in considerazione l'8 giugno): *Sul valore delle licenze delle scuole industriali di 3° grado.* — Stabilisce che tali licenze sono equivalenti, ad ogni effetto, alle licenze della sezione fisico-matematica degli istituti tecnici. — Rimasta presso la Commissione Industria.

Interr. Crisafulli-Mondio, ann. 22 marzo 1922: Ammissione ai Politecnici dei giovani licenziati dal R. Istituto industriale di Messina; es. 3 giugno.

Interp. Zanzi, ann. 1° e 20 giugno 1922: Sviluppo ed organizzazione della scuola del lavoro.

Regol. 18 giugno 1922, n. 1185, per l'istruzione industriale. — *R. D. 8 febbr 1923, n. 376*, che modificando l'art. 147 del regolamento predetto, stabilisce che i concorsi per insegnanti siano giudicati da Commissioni composte di soli tre membri anzichè di cinque.

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., C. n. **1723** (pres. 6 luglio 1922): *Conversione in legge con modifiche del D. L. 10 maggio 1917, n. 896, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.* — Con le modifiche proposte agli articoli 14 e 15 del suddetto decreto, estende al personale delle scuole industriali i miglioramenti nel trattamento di riposo di recente concessi ai funzionari dello Stato. — Rimasto in stato di relazione (rel. Mauro F.).

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., C. n. **1762** (pres. 11 luglio 1922): *Provvedimenti per l'insegnamento industriale.* — Dopo aver accennato al compito dello Stato in materia d'insegnamento industriale, all'Amministrazione che deve vigilare su di esso ed all'organo consultivo (Consiglio superiore dell'istruzione industriale), che le è posto a fianco, tratta delle finalità, delle condizioni di ammissione, delle linee fondamentali di ordinamento dei diversi gradi e tipi di istituti, che sono così distinti: scuole operaie di avviamento, scuole industriali o di tirocinio, istituti industriali e di arte industriale, stazioni sperimentali e corsi complementari a frequenza obbligatoria. Prevede inoltre l'aggregazione alle scuole di preparazione, di corsi di perfezionamento e di specializzazione e di corsi di integrazione per operai.

Consente anche alle scuole, istituite e dipendenti dallo Stato, una maggiore libertà di ordinamento, e per le scuole libere stabilisce l'aumento dei sussidi statali ed il riconoscimento dei loro diplomi.

Provvede a garantire al personale delle scuole industriali, dipendenti dallo Stato, una situazione giuridica più determinata e maggiori prospettive di carriera. Crea un Istituto industriale con sezione per industrie chimiche e per meccanici elettricisti in Torino, e provvede al maggiore finanziamento dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale in Roma, della Scuola nazionale di setificio in Como, dell'Istituto per le industrie tessili di Napoli, della Scuola industriale « Umberto I » di Bari. — Rimasto presso la Commissione Industria (rel. Bosco-Lucarelli), v. appresso *R. D. 31 ott. 1923, n. 2523.

Interp. Zanzi, ann. 23 nov. 1922: Istituzione di corsi popolari e di scuole professionali.

Durante la discusione del dis. di legge per delegazione di pieni poteri al Governo, il dep. *Calò* ritiene urgente (23 nov. 1922) provvedere al riordinamento delle scuole professionali, unificandole e sistemandole tutte alla dipendenza del Ministero dell'istruzione; o che per lo meno occorra passar subito alle dipendenze del detto Ministero le scuole artistico-industriali.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1883, con cui la R. scuola industriale superiore di Trieste, comprendente una sezione edile ed una sezione meccanica, viene classificata come scuola di terzo grado, ed assume la denominazione di R. Istituto industriale.

R. D. 28 dic. 1922, n. 1850, col quale viene abrogato il D. L. 29 giugno 1919, n. 1556, sull'ordinamento del R. Istituto nazionale fondato in Lucca per la preparazione delle educatrici per le famiglie che vogliono dare alle proprie giovinette istruzione ed educazione privata.

R. D. 28 genn. 1923, n. 409, con cui la R. scuola popolare operaia per arti e mestieri annessa all'Istituto « Casanova » in Napoli e la R. scuola industriale « L. Vanvitelli » in Napoli sono fuse in un'unica scuola di 1° e 2° grado col nome di R. scuola industriale « Casanova », in Napoli.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 410*, concernente le nuove tabelle degli stipendi del personale di laboratorio delle scuole industriali.

R. D-L. 8 marzo 1923, n. 690, che proroga l'assegnazione delle indennità caroviveri al personale delle scuole industriali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2035).

R. D. 19 aprile 1923, n. 1185, che estende alle nuove province del Regno le disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, di segreteria e di servizio delle Regie scuole industriali. — *R. D. 7 ott. 1923, n. 3075*, che dichiara applicabile il R. D. di cui sopra anche agli attuali direttori degl'istituti di promovimento delle piccole industrie, in quanto essi siano stati assunti sotto il cessato regime.

D. M. 30 luglio 1923, relativo al riconoscimento del titolo di studio conseguito negli istituti industriali di Fermo e Vicenza (*Gazz. Uff.* n. 181 del 1923). — *D. M. 30 sett. 1923*, che apporta modificazioni al decreto di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 245).

D. M. 30 luglio 1923, circa l'equiparazione del titolo di studio conseguito dagli alunni del R. Istituto industriale Saverio Altamura in Foggia (*Gazz. Uff.* n. 187 del 1923). — *D. M. 18 sett. 1923*, che estende la concessione fatta col decreto predetto anche agli alunni licenziati dall'Istituto di cui sopra dal 2 genn. 1916 al 31 dic. 1920 (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 223).

R. D. 27 agosto 1923, n. 1964, con cui le sezioni industriali dei RR. istituiti tecnici di Bergamo, Livorno, Napoli, Roma, Terni, Torino, Udine e Venezia passano alla dipendenza del Ministero dell'economia nazionale. — *R. D. 13 genn. 1924*, n. *89*, con cui si dispone che le predette sezioni industriali siano rette e amministrate colle stesse norme stabilite per le scuole industriali dal regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

***R. D. 31 ott. 1923, n. 2523,** che provvede al *riordinamento dell'istruzione industriale*. Stabilisce che l'insegnamento industriale sia impartito nelle scuole popolari operaie o di avviamento, nelle scuole industriali o di tirocinio, negli istituti industriali, nelle stazioni sperimentali e nei corsi per maestranze; che alle predette scuole possano annettersi corsi di perfezionamento e di specializzazione per i licenziati dalle scuole stesse e corsi d'integrazione ad orario ridotto per apprendisti o per operai alle scuole di tirocinio; che speciali corsi di magistero, oltre a quelli già istituiti presso il R. Istituto professionale di Roma, siano aperti d'accordo col Ministero dell'istruzione presso RR. istituti industriali e presso R. scuole professionali femminili per la preparazione didattica e sperimentale pratica del personale insegnante nelle scuole professionali.

Aumenta il contributo dello Stato a favore del R. Istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma e della R. scuola industriale di Torino; istituisce in Castellammare Adriatico una scuola industriale; aumenta la spesa a carico dello Stato per il riassetto e completamento della R. scuola industriale di Gorizia; provvede ad uno stanziamento annuo di lire 200,000 nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale allo scopo di assicurare il raggiungimento dei fini didattici assegnati agli istituti per il promovimento delle piccole industrie esistenti nelle nuove province ed agli istituti di Venezia e di Roma, che perseguono finalità analoghe.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, recante la tabella di classificazione per gradi dei personali delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.

R. D. 30 dic. 1923, n. 3144, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3127*, che stabilisce il passaggio alla dipendenza del Ministero dell'istruzione delle Regie scuole professionali con prevalenti finalità artistiche.

R. D. 27 genn. 1924, n. 221, con cui la stazione sperimentale per le industrie della ceramica e della vetrificazione in Napoli è fusa col R. Istituto industriale A. Volta della stessa città, come sezione per le industrie chimiche, con particolare riguardo all'industria ceramica e vetraria.

Scuole professionali per i ciechi, v. *Ciechi*.

SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.

Il preventivo tesoro 1920-21, C. n. 353, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 16,000,000 quale concorso del tesoro per spese di istruzione e beneficenza all'estero sostenute dalla Direzione generale del Fondo per il

culto, da ripartirsi in quattro annualità di lire 4,000,000 ciascuna a carico degli esercizi dal 1920-21 al 1923-24. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Interr. sen. Masci, ann. 4 agosto 1921: Critica di provvedimenti relativi alla Direzione delle scuole medie italiane a Tunisi (r. s.); es. 24 nov.

Il preventivo giustizia 1922-23, C. n. 1003, pres. 26 nov. 1921, eleva, a decorrere dal 1° luglio 1922, da lire 110,000 a lire 480,000, la somma che viene annualmente stanziata nel bilancio del Fondo culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero sottoposte al protettorato del Governo italiano, che dedicano l'opera loro a scopi di istruzione e di beneficenza. Con la stessa decorrenza il tesoro dello Stato corrisponderà l'annua assegnazione di lire 370,000 all'amministrazione del Fondo per il culto, quale concorso per le spese di istruzione e di beneficenza all'estero. Inoltre autorizza l'amministrazione del Fondo culto a concedere dal 1° luglio 1922, d'intesa col Ministero degli esteri, l'annuo assegno di lire 25,000 all'arcivescovo di Smirne, quando ne sia investito un prelato italiano, per erogazioni a scopo di beneficenza e di diffusione della lingua e della cultura italiane. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

R. D. 16 febbr. 1922, n. 618, che approva gli orari ed i programmi per i RR. licei-ginnasi moderni all'estero.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione di Rio de Janeiro, S. n. 347-A, pres. 25 marzo 1922, esprime il voto (rel. *Boselli*) al Governo affinchè abbia effettivamente seguito il proposito col quale la colonia italiana di Rio de Janeiro promuove la creazione colà di un istituto medio, e perchè l'edificio che sarà costruito per l'esposizione resti per albergare l'istituto stesso; ed al riguardo durante la discussione (1° aprile) il min. dell'industria, *Rossi T.* dà assicurazioni.

Interr. Negretti, ann. 18 nov. 1922: Chiusura di scuole italiane in Albania; es. 19 maggio 1923.

**R. D. 14 genn. 1923, n. 226*, concernente il pagamento delle competenze al personale delle Regie scuole italiane e dei RR. ambulatori all'estero. — **R. D. 24 sett. 1923, n. 2195*, che porta modificazioni ed aggiunte al R. D. di cui sopra.

Interr. Zanzi, ann. 6 febbr. 1923: Sistemazione delle scuole italiane all'estero (r. s.); es. 19 maggio.

R. D. 19 aprile 1923, n. 932, relativo al voto professionale degli insegnanti governativi delle scuole italiane all'estero.

R. D. 19 aprile 1923, n. 933, che sopprime il Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero, affidandone le funzioni in parte e temporaneamente al Consiglio d'amministrazione del Ministero degli esteri ed in parte al Ministero medesimo.

Interr. Tovini, ann. 16 maggio 1923: Concorsi per gl'insegnanti delle scuole italiane all'estero (r. s.); es. 2 giugno.

**R. D. 17 giugno 1923, n. 1481*, concernente la soppressione delle deputazioni scolastiche presso le scuole italiane all'estero governative, e l'istituzione in loro vece dei Consigli scolastici.

R. D. 17 giugno 1923, n. 1482, che modifica il regolamento 22 agosto 1915, n. 1993, circa le ispezioni richieste per la nomina stabile degli insegnanti nelle scuole primarie all'estero.

R. D. 17 giugno 1923, n. 1502, concernente l'assegnazione alla Direzione generale delle scuole italiane all'estero di funzionari del Ministero dell'istruzione.

**R. D. 17 giugno 1923, n. 1578*, relativo al collocamento a riposo e alla dispensa dal servizio dei capi d'istituto e degli insegnanti delle scuole primarie all'estero.

***R. D. 15 luglio 1923, n. 1659**, relativo al *riordinamento delle scuole medie all'estero.*

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1731*, che detta le norme per la durata della permanenza all'estero del personale delle scuole primarie e secondarie e per il passaggio nelle scuole del Regno del personale delle scuole primarie.

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 2308, che autorizza la spesa non superiore a lire 500,000 per l'acquisto di una casa da adibirsi ad uso della scuola italiana di Spalato e dei relativi accessorî, mobili, libri, ecc.

*R. D. 24 sett. 1923, n. 2336, che estende alle scuole medie italiane all'estero le disposizioni sull'istituzione dell'ente nazionale per l'educazione fisica.

*R. D. 30 dic. 1923, n. 3234, che detta norme relativamente ai concorsi per le Regie scuole elementari all'estero, e stabilisce la misura della tassa di concorso da pagarsi sia dai candidati ai posti di insegnante che dai candidati ai posti di direttore didattico delle scuole stesse.

SCUOLE MATERNE, v. *Asili.*

SCUOLE MINERARIE.

R. D. 24 aprile 1921, n. 694, con cui si provvede, per l'anno scolastico 1921, alla sistemazione provvisoria ed al funzionamento della scuola mineraria di Agordo.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, che fissa lo stipendio del segretario della R. scuola mineraria di Caltanissetta.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale della R. scuola mineraria di Caltanissetta.

SCUOLE PAREGGIATE, v. *Istruzione media.*

SCUOLE PROFESSIONALI, v. *Scuole industriali e professionali.*

SCUOLE SUPERIORI DI ARCHITETTURA.

R. D. 2 giugno 1921, n. 1255, che approva il regolamento per la R. scuola superiore di architettura in Roma. — *R. D. 4 genn. 1923, n. 58,* che lo modifica.

Durante la discussione del dis. di legge sulla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri ed architetti, il dep. *Rosadi* invita (9 febbr. 1923) il Governo ad istituire d'urgenza scuole superiori d'architettura almeno anche a Firenze ed a Venezia; risponde il min. dell'istruzione, *Gentile,* che sono già in corso trattative, che si spera giungano felicemente in porto, per l'apertura di una scuola a Venezia; ed esprime poi l'augurio che le condizioni generali del paese consentano anche prossimamente l'istituzione d'una terza scuola a Firenze.

**R. D. 30 sett. 1923, n. 2102,* sull'ordinamento dell'istruzione superiore, che detta norme transitorie circa la composizione del Consiglio di amministrazione della scuola d'architettura di Roma.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3104,* che istituisce un posto di assistente presso la scuola superiore di architettura in Roma.

**R. D 31 dic. 1923, n. 3123,* con cui si dispone che le scuole superiori di architettura abbiano il fine di fornire la preparazione artistica e la cultura scientifica necessaria per la professione di architetto; che esse possano istituirsi per convenzione tra lo Stato ed enti che intendano contribuire al loro mantenimento e che, poste sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, siano governate per mezzo della Direzione generale per le antichità e belle arti.

SEGNALAMENTO MARITTIMO, v. *Fari.*

SEGRETARI COMUNALI v. *Impiegati e salariati degli enti locali.*

SEGRETERIE GIUDIZIARIE, v. *Cancellerie e segreterie giudiziarie.*

SELLIA MARINA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Lombardi N., C. n. **1552** (ann. 28 marzo 1922, letta 15 maggio, svolta e presa in considerazione il 19 maggio): *Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Sellia Marina e di Uria,* ora aggregate, rispettivamente, ai comuni di Sellia e di Magisano (prov. Catanzaro). (Riprod. l'analoga proposta C. n. 1415, della XXV Legisl.). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Furgiuele).

SEMMOLA GIUSEPPE (PENSIONE ALLA VEDOVA).

Proposta di legge dep. Porzio (ann. 25 marzo 1922, letta 21 giugno): *Per Giuseppe Semmola.* — Assegna alla vedova, signora Luisa Sandulli, una pensione vitalizia di lire 6 mila annue. — Rimasta da svolgersi.

SENATO DEL REGNO. — ALTA CORTE DI GIUSTIZIA – BILANCIO INTERNO – COMMEMORAZIONI ED ONORANZE FUNEBRI – COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO – DECRETI REGISTRATI CON RISERVA – INDENNITÀ PARLAMENTARE, v. alla voce: *Prerogative parlamentari* – INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE – PETIZIONI – PREROGATIVE, v. alla voce: *Prerogative parlamentari* – REGOLAMENTO INTERNO – VOTAZIONI – VOTI DI PLAUSO ED ALTRE MOZIONI.

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA.

PROPOSTA SEN. PATERNÒ – ***S. doc. n. XXIX,*** ann. e letta 15 marzo 1922: *Per alcune modificazioni al regolamento giudiziario del Senato in relazione agli articoli 36 e 37 dello Statuto del Regno.* — Mira a limitare la prerogativa del foro speciale pei senatori, ai reati prevalentemente di natura politica; stabilendo che, nel caso di reati comuni, il Senato possa, in seduta segreta, deliberare il rinvio al giudizio del foro ordinario. — L'esame della proposta viene deferito a una Commissione speciale (di 7 senatori), nominata dal Presidente, per delegazione del Senato. — La Commissione stessa (rel. *Berenini*), ricordati i precedenti della questione, e pur trovandosi unanime nel riconoscere la opportunità e legittimità di modificare per legge le disposizioni statutarie degli articoli 36 e 37; ritenendo tuttavia assorbente la considerazione costituzionale, che non si possa riformare lo Statuto attraverso una qualsiasi modificazione del Regolamento giudiziario; esprime, con l'adesione dello stesso proponente, l'avviso, che la riforma non possa, nella sede proposta, accogliersi.

Successivamente il sen. Paternò presenta all'uopo una *proposta di legge* (v. infra).

PROPOSTA SEN. BELLINI – ***S. doc. n. XXXVIII,*** ann. e letta 17 maggio 1922: *Modificazioni agli articoli 36 e 49 del regolamento giudiziario del Senato.* — Mira: *a*) ad attenuare il rigido divieto, ai senatori che ordinarono il *rinvio* dell'imputato al giudizio, o pronunciarono l'*accusa*, di far parte dell'Alta Corte (art. 36 Reg. giud.), ammettendo che detti senatori possano *intervenire alle sedute dell'Alta Corte*, senza però prender parte al voto relativo alla risoluzione degli incidenti ed alla pronunzia della sentenza; *b*) a introdurre il procedimento sommario ed abbreviato del così detto « *decreto penale* » (in analogia all'art. 298 cod. proc. pen.), nel caso di *contravvenzioni* verbalizzate contro senatori (art. 49 Reg. giud.), attribuendo la competenza alla Commissione permanente di accusa di giudicare senza dibattimento, qualora dagli atti risulti che si debba infliggere l'ammenda non superiore a lire 100.

La Commissione per il regolamento interno (rel. *Cagnetta*), giudica favorevolmente le due riforme proposte, e le raccomanda unanime ai suffragi del Senato. — Iniziatasi la discussione (3 luglio 1922), il sen. *Del Giudice* esprime il suo aperto dissenso dalla proposta modificazione dell'art. 36 regolamento giudiziario, affermando che pel Senato riunito in Alta Corte debba valere rigorosamente la norma della procedura penale comune, vietante ai giudici, che han compiuto atti istruttorii, di prender parte al giudizio; i sen. *Rota*, *Cagnetta* relatore, e *Bellini*, proponente, con varie considerazioni la sostengono; e il Senato, dopo prova e contro-prova, l'approva. — Viene indi approvata la modifica all'art. 49 regolamento giudiziario, che introduce il procedimento per *decreto* in materia contravvenzionale, con un emendamento del sen. *Pincherle*, appoggiato dal sen. *Del Giudice* ed accolto dal rel. *Cagnetta*, per assicurare formalmente all'imputato il diritto d'impugnare il « decreto penale », e quindi procedere al dibattimento. — Le modificazioni suddette son poi votate a scrutinio segreto (5 luglio).

Proposta di legge sen. Paternò (ann. 9 giugno 1922, letta 16 giugno, svolta il 25 nov.): *Sui procedimenti penali contro i senatori.* — Formula la rinunzia al privilegio sancito dall'art. 37 dello Statuto, per consentire il rinvio ai tribunali ordinari dei senatori imputati di delitti comuni, richiedendo solo il previo « *consenso* » del Senato (analogo all'« autorizzazione a procedere » richiesta pei deputati). — Nella torn. 25 nov. il sen. Paternò illustra le ragioni della sua proposta, rilevandone specialmente i precedenti conformi: ma il Senato non approva che sia presa in considerazione.

PROPOSTA SEN. BADOGLIO – ***S. doc. n. XC***, ann. e letta 7 giugno 1923: *Modificazione all'art. 54 del regolamento giudiziario del Senato.* — Dichiara la *incompatibilità*, per i *senatori*, di esercitare il patrocinio delle parti avanti l'Alta Corte di giustizia. — Deferita all'esame di una Commissione speciale (nominata nelle torn. 9 e 12 giugno), la quale riconosce unanime (rel. *Sinibaldi*) la dichiarata incompatibilità. — Nella torn. 12 giugno 1923 il sen. *Giardino* presenta una domanda perchè sia dichia-

rata l'*urgenza* per la discussione della proposta, la quale, a suo avviso, è una questione morale, che non ammette dilazioni. Invece il sen. *Peano* sostiene il rinvio, lumeggiando la gravità costituzionale, dell'introduzione di modificazioni alla procedura, specie in materia d'incompatibilità, mentre già trovasi iniziato un procedimento davanti l'Alta Corte. Tuttavia il Senato, con votazione segreta, a termini dell'art. 84 del regolamento interno, delibera l'urgenza della proposta; la quale viene poi approvata senza discussione (14 giugno), e quindi votata a scrutinio segreto (15 giugno).

La *proposta sen. Chimienti*, ***S. doc. n. XCIV,*** per modificazioni all'art. 138 del regolamento interno del Senato, circa la corresponsione della *indennità parlamentare pei senatori* (approvata 9 dic. 1923) fa espressa riserva che la detrazione di lire cento, comminata per ogni seduta di assenza, non è applicabile alle sedute dell'Alta Corte di giustizia.

BILANCIO INTERNO.

Consuntivi: per l'esercizio 1920-21, v. ***S. doc. nn. XXX e XXX***-A; per l'esercizio 1921-22, v. ***S. doc. nn. LV e LV***-A.

Preventivi: per l'esercizio 1921-22, v. ***S. doc. nn. XXI e XXI***-A; Aumento della dotazione per il detto esercizio, v- ***S. doc. n. XXXI;*** per l'esercizio 1922-23, v. ***S. doc. nn. XXXII*** e ***XXXII***-A; per l'esercizio 1923-24, v. ***S. doc. nn. LXXXVII e LXXXVII***-A.

COMMEMORAZIONI ED ONORANZE FUNEBRI.

di senatori:

Aguglia (13 giugno 1921); Ameglio (30 dic. 1921); Annaratone (16 nov. 1922); Apolloni (12 nov. 1923); Asinari di Bernezzo (12 nov. 1923); Beccaria Incisa (12 nov. 1923); Bernardi (4 luglio 1922); Bertarelli (15 marzo 1922); Bertesi (12 nov. 1923); Bettoni (12 nov. 1923); Buonamici (13 giugno 1921); Caldesi (12 nov. 1923); Caneva (16 nov. 1922); Canzi (20 nov. 1922); Capellini (8 giugno 1922); Cappelli (13 giugno 1921); Caruso (12 nov. 1923); Cavasola (27 marzo 1922); Ciamician (16 febbr. 1922); Colonna F. (12 nov. 1923); Cordopatri (13 giugno 1921); Corsi (18 luglio 1921); Cruciani-Alibrandi (24 nov. 1921); Curreno (12 nov. 1923); Cuzzi (12 nov. 1923); D'Ayala Valva (23 maggio 1923); De Martino (24 nov. 1921); De Renzi (9 dic. 1921); Durand de la Penne (24 nov. 1921); Fecia di Cossato (16 dic. 1921); Filomusi-Guelfi (16 nov. 1922); Foà (12 nov. 1923); Foscari (23 maggio 1923); Giusso (28 dic. 1921); Greppi G. (13 giugno 1921); Grimani (6 dic. 1921); Guiccioli (16 nov. 1922); Levi U. (16 giugno 1922); Levi Civita (31 marzo 1922); Lojodice (30 marzo 1922); Lucca (24 nov. 1921); Malvano (16 nov. 1922); Masci (8 febbr. 1923); Massarucci (8 febbr. 1923); Morandi (16 febbr. 1922); Orengo (13 giugno 1921); Palberti (9 maggio 1922); Panizzardi (24 nov. 1921); Papadopoli-Aldobrandini (18 marzo 1922); Pareto (12 nov. 1923); Piacentini (24 nov. 1921); Rossi Martini (13 giugno 1921); Saladini (12 nov. 1923); Saldini (9 maggio 1922); Salvarezza (23 maggio 1923); Salvia (23 maggio 1923); Sandrelli (12 nov. 1923); Santini (24 nov. 1922); Schininà (8 febbr. 1923); Sonnino G. (30 nov. 1921).

Sonnino Sidney (24 nov. 1922): si toglie la seduta in segno di lutto e si delibera di esporre per otto giorni la bandiera abbrunata.

Treves (13 giugno 1921); Trinchera (23 maggio 1923); Verga (16 febbr. 1922); Visconti di Modrone (8 febbr. 1923); Ziliotto (16 febbr. 1922); Zunino (12 nov. 1923).

di deputati ed ex deputati:

Girardini (12 nov. 1923); Tangorra, già min. del tesoro (8 febbr. 1923); Tedesco Francesco (13 giugno 1921).

varie:

23 maggio 1923. — Omaggio alla memoria di Alessandro Manzoni nel cinquantenario della sua morte.

12 nov. 1923. — Omaggio alla memoria degli ufficiali italiani massacrati nei pressi di Giannina.

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Graziano* invoca (23 giugno 1921) la riforma del Senato colla trasformazione di esso in organismo sindacale, sostituendo alla nomina l'elezione, ed allargando le categorie ai rappresentanti degl'interessi delle classi e dei sindacati.

DECRETI REGISTRATI CON RISERVA.

Elenchi delle registrazioni con riserva, fatte dalla Corte dei conti, dal *16 febbr. 1921* al *15 nov. 1923* (legge 15 agosto 1867, n. 3853), v. ***Sen. doc. nn. XIX, XXVI, LVII e XCII.*** — Tornate del Senato in cui si discutono decreti registrati con riserva: 5 agosto 1921; 10, 12, 13 e 14 febbr. 1923.

La relazione della Commissione del Senato per l'esame dei decreti registrati con riserva, **S. doc. n. XXVI**-A, pres. 1° giugno 1922, nel riferire (rel. *Nuvoloni*) circa la registrazione con riserva del R. D. 14 dic. 1921, n. 1780, sull'ordinamento giudiziario (Rodinò), osserva non potersi il detto decreto tacciare di illegittimità, sia perchè la preesistente delegazione della legge 13 agosto 1921, n. 1080, autorizzava la deroga all'art. 70 dello Statuto; sia perchè la Commissione parlamentare, creata dalla legge stessa, aveva una mera funzione consultiva, e però il dissenso espresso dalla medesima su particolari vedute nella riforma dell'ordinamento giudiziario non poteva obbligare a conformarvisi il Governo, solo ed esclusivo responsabile dei provvedimenti adottati.

Nelle tornate 13 e 14 febbr. 1923, il Senato discute le conclusioni della Commissione. — Il sen. *Di Blasio,* ravvisa (13 febbr.) nel R. decreto n. 1780 una violazione di diritto e un abuso di autorità. Il sen. *Del Giudice* lo definisce atto arbitrario ed incostituzionale; e presenta un ordine del giorno che, in antitesi alle conclusioni della maggioranza della Commissione, dichiara fondato il rifiuto di registrazione del decreto opposto dalla Corte dei conti. Il sen. *Ferraris D.* riconosce fondato il rifiuto di registrazione , ma ritiene che, ad evitare gl'inconvenienti che deriverebbero dalla non approvazione, il decreto si debba approvare, con l'augurio che sia opportunamente modificato. Il sen. *Zupelli* chiarisce che la Commissione parlamentare consultiva per la riforma della burocrazia (da lui presieduta) respinse il decreto anche per il conseguente aumento di spesa, contrario alle finalità della legge 13 agosto 1921, n. 1080. Il sen. *Spirito* propone un aperto voto di biasimo per il decreto, scorgendo in esso una imposizione di partito. Il sen. *Corbino,* quale membro del Gabinetto che emanò il decreto, protesta contro tali interpretazioni eccessive ed arbitrarie, affermando la perfetta buona fede del proponente e degli altri ministri. Il sen. *De Cupis,* presidente della Commissione e relatore, dimostra la costituzionalità del decreto, rientrante nella legge di delegazione. Il sen. *Cannavina,* della Commissione, rafforza questa tesi, che è la sola da esaminare in questa sede. — Il ministro della giustizia *Oviglio,* dimostra (14 febbr.) la piena legittimità costituzionale del decreto, pur astenendosi dal discuterne le ragioni di opportunità politica, ed esprimendo il suo dissenso nel merito. Il sen. *Giardino* propone una censura pel decreto, che gli sembra un atto politicamente riprovevole. Il sen *Santucci,* trova eccessiva così severa censura, e solo confida che il decreto, che non lo sodisfa, sia ritoccato dal nuovo Governo.

Si approva da ultimo un o. d. g. del sen. *Vicini,* secondo cui il Senato « pur peplorando il R. decreto 15 dic. 1921, n. 1978 sull'ordinamento giudiziario — udite le deposizioni del ministro guardasigilli, ne prende atto e passa all'ordine del giorno ».

La Commissione del Senato per l'esame dei decreti registrati con riserva, impressionata del numeroso elenco di decreti e mandati registrati dalla Corte dei conti « con riserva », e sottoposti all'esame del Senato, espone in una speciale relazione, **S. doc. n. LVI.** – pres. 10 febbr. 1923, (rel. *De Cupis*) talune *osservazioni generali circa le registrazioni con riserva,* per rappresentare tutta la gravità del lamentato abuso della emanazione di decreti con la clausola della conversione in legge; e pur proponendo, in omaggio ai precedenti, di prenderne atto, ritiene di non eccedere il proprio compito, segnalando questo libero ed arbitrario abuso. che, se può eccezionalmente trovare una giustificazione legittima nel diritto di « necessità », trasformato però in consuetudine, finisce per violare « sempre *scienter,* non sempre *prudenter* » tutte le leggi dello Stato. Rende poi lode all'opera forte e solerte esplicata della Corte dei conti, in sede di registrazione degli atti del Governo.

La relazione su detta dà luogo a una notevole discussione (10–12 febbr. 1923), nell'intento di chiarire e precisare la funzione e i limiti del controllo parlamentare circa le « registrazioni con riserva » eseguite dalla Corte dei conti. — Il Presidente del Senato, *Tittoni,* rilevando (10 febbr.) le diverse formule usate dalla Commissione nelle conclusioni sui singoli decreti, (« ratifica », « approvazione », « prendere atto », « constatata l'impossibilità della registrazione ordinaria », ecc.) e osservando che la materia è ancora fluttuante, e mancano precedenti parlamentari, segnala la utilità di adottare formule costanti e univoche sotto l'aspetto giuridico. Il sen.

Scialoja contesta la opportunità di cristallizzare in formule rigide il giudizio dell'Assemblea, che essendo di natura politica, sembra preferibile variare a seconda dei singoli casi concreti. Il sen. *Luzzatti* esalta la funzione costituzionale della Corte dei conti, cui vorrebbe solidale il sindacato politico e altamente morale del Parlamento. — Il sen. *Ferraris Carlo* propone (12 febbr.) l'adozione di tre formule ben definite: *a*) « *non luogo a deliberare* »: pei decreti-legge, che dovendo essere successivamente esaminati in sede di conversione in legge, non devono essere pregiudicati in sede di registrazione con riserva; per gli atti di Governo emanati nell'esercizio del potere politico, che sono sottratti persino al sindacato giurisdizionale di legittimità; e, infine, per gli atti che, avendo già avuta lunga applicazione, e consolidati con questa forti interessi, non potrebbero più revocarsi senza gravi ed ingiuste perturbazioni; — *b*) « *riconoscimento della legalità dell'atto*, e conseguente dichiarazione ch'esso meritasse la registrazione ordinaria, non quella « con riserva » eseguita dalla Corte dei conti; — *c*) « *riconoscimento della illegalità dell'atto*, e conseguente conferma della necessità della « registrazione con riserva », e invito al Governo di *revocare* o *modificare* l'atto. — Il sen. *Tommasi*, interpretando sottilmente le disposizioni della legge sulla Corte dei conti, ritiene che i rapporti fra il Parlamento e la Corte, riguardo alle registrazioni con riserva, sieno già regolati dal diritto vigente, che attribuisce alle due Camere il supremo sindacato di legittimità, a seguito e complemento di quello esplicato dalla Corte; e però sostiene che con la dichiarazione di illegittimità dell'atto, fatta dal Parlamento, debba caducarsi il decreto relativo, essendo ormai sciolta quella « riserva » del giudizio parlamentare, con cui la Corte ne aveva ammessa la registrazione. — Il sen. *Sciaioja* giudica questa costruzione contraria al nostro diritto positivo, ponendo bene in chiaro che il sindacato parlamentare sui decreti registrati « con riserva » è solo un controllo *politico* sull'opera del Governo, ma non può avere alcun effetto *giuridico*. Il min. della giustizia, *Oviglio*, conferma l'ampia libertà di giudizio del Parlamento sull'opera governativa; ma rileva che un sindacato di efficacia giuridica non è consentito da alcuna disposizione di legge. Il sen. *De Cupis*, presidente della Commissione e relatore, difende la tradizionale varietà di formule, dissente dall'annettere efficacia giuridica alla deliberazione parlamentare in sede di registrazione con riserva, e fa presenti le difficoltà che potrebbero derivare da un eventuale discorde giudizio delle due Camere. Il sen. *Cannavina* sostiene che debba riconoscersi all'Assemblea il diritto di chiedere la revoca o la modificazione degli atti, dichiarati illegali; nè debba il giudizio sui decreti-legge differirsi in attesa della presentazione per la conversione in legge, mentre l'Assemblea ne è già investita dalle comunicazioni periodiche della Corte dei conti. Il sen. *Polacco* appoggia questa tesi. Il sen. *Scialoja*, riaffermando le sue idee, trae dalla discussione avvenuta la conclusione, che rispetto ai decreti registrati con riserva debba alle Camere riconoscersi piena libertà caso per caso.

Nella tornata *14 febbrajo 1923* il Senato, dopo lunga e animata discussione sul merito di varî decreti registrati con riserva, approva un ordine del giorno del sen. *Luzzatti*, accettato dal min. della giustizia Oviglio, con cui esprime alla Corte dei conti la sua approvazione « per l'accurata diligenza con la quale compie il suo ufficio alto e indipendente di riscontro vigilante sugli atti della pubblica amministrazione e sulle spese dello Stato », augurandosi « che le sue attuali attribuzioni non verranno diminuite » e che essa « persista nel suo compito per esaminare con analisi sicura i conti consuntivi dei bilanci, e per rivedere le contabilità delle numerose e gravi gestioni di guerra fuori bilancio ».

INDENNITÀ PARLAMENTARE, v. alla voce: *Prerogative parlamentari*.

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE.

28 luglio 1921. — Il Presidente propone, e il Senato consente, che durante la discussione sulle comunicazioni del Governo si ometta lo svolgimento delle interrogazioni.

16 giugno e *29 nov. 1922*. — Si ammette che possa conglobarsi lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze, sullo stesso oggetto o su materie affini.

PETIZIONI.

Elenchi delle petizioni presentate al Senato durante la XXVI Legislatura: v. **S. doc. nn. XXII, XXVII, XXXVII, LIV, LXXXIX e XCIII.**

Sedute del Senato in cui si discutono petizioni: 16 febbr., 30 marzo, 30 giugno e 28 nov. 1922; 20 giugno e 9 dic. 1923.

PREROGATIVE PARLAMENTARI, v. alla voce: *Prerogative parlamentari.*

REGOLAMENTO INTERNO (Proposte di modificazioni).

Proposta sen. Lucca, ann. e letta 15 giugno 1921: *Modificazione dell'art. 3 del Regolamento interno:* abolizione della necessità di « sedute distinte » per la designazione del presidente e dei vice-presidenti. — Decaduta per la morte del proponente (13 agosto 1921). Ripresa dalla Commissione per il Regolamento (v. oltre, S. n. **XXXIX**).

Proposte sen. Cefaly e *Ferri G.,* – **S. doc. n. XVIII** ann. e lette 16 giugno 1921: *Modificazioni agli articoli 103, 129 e 130 del Regolamento del Senato (sulla convalidazione dei nuovi senatori).* — La proposta *Cefaly* modifica il solo art. 103, nel senso che, quando la Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori deliberi la convalida all'unanimità, il Senato ne prenda semplicemente atto, ed al massimo voti per alzata e seduta; e che invece sia conservato lo scrutinio segreto quando la Commissione per la verifica dei titoli sia divisa, ovvero abbia deliberato all'unanimità di respingere la nomina. — La proposta *Ferri G.* è più radicale, ritenendo che, con le disposizioni degli articoli 129 e 130 del Regolamento interno, il Senato si sia costituito un diritto di « veto » all'esercizio delle funzioni del senatore, nominato a norma dello Statuto; e però dispone che il Senato, quando la Commissione propone la convalida, ne prenda atto; quando invece la Commissione dà voto contrario, o sorgano opposizioni scritte od orali, in seduta, da parte di senatori, il Senato stesso fissi una tornata, per la discussione e deliberazione in seduta pubblica.

La Commissione per il Regolamento interno, cui le due proposte vengono trasmesse, esprime l'avviso (rel. *Bensa*): *a*) circa la supposta *incostituzionalità* del diritto dell'Assemblea di non convalidare la nomina di un senatore per motivi diversi dalla deficienza dei titoli: che lo Statuto è suscettibile di modificazioni, legislative o consuetudinarie; che la pratica del Senato è stata sempre costante nell'interpretare l'articolo 60 dello Statuto senza alcuna restrizione; che il diniego di convalida potrebbe, in casi di conflitto, costituire un'arma di difesa del Senato contro il potere esecutivo; *b*) circa la proposta *pubblicità* delle discussioni in caso di dissensi o contestazioni: essere invece tradizione costante, nel nostro diritto pubblico, la non pubblicità delle discussioni in tema di persone, e la segretezza del voto correlativo; *c*) infine, riguardo all'astratta possibilità di *sorprese* nel voto segreto, senza il controllo di una preventiva discussione: che si tratta di un pericolo remoto, cui potrebbe ovviarsi, escludendo la necessità dello scrutinio segreto, in caso di relazione favorevole ad unanimità; salvo sempre il diritto di 10 senatori di chiedere la convocazione in Comitato segreto. Tuttavia la Commissione non crede di sottoporre al Senato formali deliberazioni al riguardo.

Nella torn. 3 dic. 1921 ha luogo la discussione in Senato. Il sen. *Cefaly* illustra le ragioni della sua proposta, antitetica a quella del sen. *Ferri G.* Il sen. *Melodia* espone il punto di vista della Commissione, che respinge la proposta Ferri a unanimità; non respinge quella Cefaly nel merito, ma solo ritiene inopportuno modificare ora in tal senso il Regolamento. Il se. *Cagnetta,* segretario della Commissione, aggiunge in proposito ulteriori chiarimenti. Il sen. *Giardino* esprime la sua titubanza, di fronte a riforme in materia così delicata, e propone l'ordine del giorno semplice, che il Senato approva con votazione nominale (favorevoli 146, contrari 68).

Proposte della Commissione per il Regolamento interno – **S. doc. n. XXXIX** (rel. *Melodia*), ann. 17 luglio 1922: *Modificazioni agli articoli 1, 3, 39 e 88 del Regolamento del Senato.* — Le proposte concernono: *a*) specificazione, in quattro, secondo la consuetudine, del *numero dei vice-presidenti,* ora indeterminato (art. 1); *b*) abolizione della necessità di *sedute distinte,* per la designazione alla Corona dei senatori da nominare alle cariche della Presidenza (proposta già formulata dal sen. Lucca, v. sopra); stabilendo invece che in una sola seduta, ma con due distinte votazioni, il Senato proceda alla designazione del Presidente e dei quattro vice-presidenti; e, nella successiva, a quella dei sei segretari e dei due questori (art. 3); *c*) elevazione del numero dei membri della *Commissione di finanze,* da ventiquattro a *trenta* (art. 39, 3° comma); *d*) introduzione di una garanzia contro l'improvvisa e men ponderata approvazione di *emendamenti,* implicanti aumento di *spesa* o diminuzione di *entrate,* proposti da senatori su argomenti in discussione, prescrivendone il *rinvio obbligatorio* alla Commissione di finanze (art. 88).

Le proposte vengono alla discussione del Senato nella torn. 21 luglio 1922. — Le tre prime sono approvate integralmente, respingendosi un emendamento del sen. *De Cupis* per sopprimere la parola « rispettosamente », attribuita dall'art. 3 alla designazione del Senato alla Corona, parola che il proponente ritiene superflua, mentre il rel. *Melodia*

ne afferma il valore tradizionale, rilevando quello negativo della soppressione. — Contro la quarta proposta, di deferire obbligatoriamente alla Commissione di finanze ogni nuovo emendamento di portata finanziaria, proposta difesa dal rel. *Melodìa* e dal sen. *Torrigiani F.*, si levano i senatori *Fracassi, Rava, Pozzo, Scialoja*, e *Vitelli*, i quali rilevano le complicazioni cui darebbe luogo il rinvio obbligatorio; il dualismo di esame: da parte dell'Ufficio centrale che riferisce sul progetto in discussione, e della Commissione di finanze, che dovrebbe riferire sugli emendamenti finanziari; infine, la eventualità che il proposto sistema apra libero varco a manovre ostruzionistiche, potendosi, da soli quattro senatori, presentare un emendamento di portata finanziaria, e così ottenere di far sospendere la discussione di qualsiasi disegno. Si approva da ultimo un emendamento del sen. *Pozzo*, che dichiara facoltativo il rinvio. — Le proposte approvate son poi tutte votate a scrutinio segreto.

Proposta sen. Chimienti, **S. doc. n. XCIV** – ann. 8 dic. 1923: *Modificazioni all'articolo 138 del Regolamento del Senato.* — Muta il sistema di corresponsione della *indennità parlamentare pei senatori*, stabilendo che a ciascun senatore è assegnata una indennità annua di presenza di lire diecimila; con detrazione di lire cento per ogni seduta nella quale sia rilevata l'assenza, e con la riserva che la detrazione non è applicabile alle sedute dell'Alta corte di giustizia.

La Commissione per il Regolamento interno (rel. *Campello*) riconosce che il nuovo sistema proposto presenta notevoli vantaggi di forma per il decoro del Senato, ed elimina alcuni inconvenienti di funzionamento, senza in alcun modo varcare i limiti assegnati dalle vigenti disposizioni di legge; e ne raccomanda perciò l'accoglimento, che infatti il Senato approva, senza discussione, nella torn. 9 dic. 1923.

Regolamento giudiziario del Senato, v. sopra: *Alta corte di giustizia.*

VOTAZIONI.

Tornate in cui il Senato procede a *votazioni nominali:*

1° agosto 1921: Sull'ordine del giorno dei sen. Schanzer, Bettoni e Mazzoni per approvare le dichiarazioni del Governo (Min. Bonomi);

3 dic. 1921: Sull'ordine del giorno del sen. Giardino per il passaggio all'ordine del giorno sulle proposte di modificazioni al regolamento interno.

28 giugno 1922. — Dovendosi procedere alle votazioni a scrutinio segreto per la convalida delle nomine di due nuovi senatori, il sen. Melodìa, rilevando la mancanza di una norma regolamentare, che disponga la votazione separata, propone di derogare, per un'unica volta, alla consuetudine, e procedere a una sola votazione. Tale proposta non viene approvata dal Senato.

VOTI DI PLAUSO ED ALTRE MOZIONI.

16 giugno 1921. — Saluto di riconoscenza e di simpatia al Parlamento romeno per l'accoglienza fatta alla missione Badoglio.

4 agosto 1921. — Voto di plauso al Presidente della Camera, De Nicola, per opera del quale è avvenuta la pacificazione tra socialisti e fascisti.

24 nov. 1921. — Omaggio di gratitudine a tutti i più insigni artefici e scienziati che contribuirono alla grande impresa del traforo del Fréjus.

28 nov. 1921. — Celebrazione del cinquantenario della prima seduta del Senato italiano in Roma.

28 dic. 1921. — Plauso al presidente del Senato Tittoni, ed ai senatori Diaz e Badoglio, per aver recentemente svolto negli Stati Uniti un'attiva e proficua propaganda a vantaggio dell'Italia.

28 marzo 1922. — Saluto ai Sovrani del Belgio, ospiti del Re e della Nazione italiana, ed all'eroico Belgio.

8 giugno 1922. — Saluto di plauso al presidente del Consiglio, Facta, per l'opera da lui spiegata alla Conferenza di Genova.

8 giugno 1922. — Saluto alle popolazioni della Venezia Giulia e della spiaggia orientale dell'Adriatico in occasione della visita dei Sovrani d'Italia a quelle regioni.

18 luglio 1922. — Plauso alle nostre truppe della Tripolitania per aver domato la resistenza araba.

29 nov. 1922. — Manifestazione di raccapriccio e d'indignazione per la fucilazione di alcuni ex-ministri e generali in Grecia.

24 maggio 1923 (Celebrazione della ricorrenza del XXIV Maggio). — Il Senato, su proposta del Presidente, delibera di togliere la seduta in segno di onore verso i

caduti e verso i superstiti della guerra gloriosa; e indi, su proposta del sen. Melodìa, di recarsi in corteo sull'Altare della Patria a fare omaggio alla tomba del Milite Ignoto.

16 giugno 1923. — Rievocazione della battaglia del Piave.

18 giugno 1923. — Manifestazione di rammarico per l'eruzione dell'Etna.

19 nov. 1923. — Saluto ai Sovrani di Spagna in occasione del loro arrivo a Roma.

6 dic. 1923. — Manifestazione di simpatia e di cordoglio verso le popolazioni delle Prealpi bergamasche, in occasione del crollo della diga di Gleno in valle di Dezzo.

SENTENZE GIUDIZIALI NELLE NUOVE PROVINCE E SENTENZE STRANIERE (ESECUTORIETÀ DELLE), v. *Procedura civile.*

SERBATOI E LAGHI ARTIFICIALI, v. *Acque pubbliche.*

SERVIZI ELETTRICI, v. *Telegrafi e telefoni.*

SERVIZI MARITTIMI.

Interr. Lissia, ann. 20 giugno 1921: Servizio marittimo settimanale Sardegna-Tunisi (r. s.); es. 25 giugno. — *Id.* Cao, ann. 23 luglio: Servizio sulla linea Cagliari-Tunisi (r. s.); es. 28 luglio.

Il preventivo industria 1921-22, C. n. 380, pres. 21 giugno 1921, autorizza la assegnazione straordinaria di lire 1,140,000,000 per provvedere alle spese concernenti il traffico marittimo, di cui lire 1,100,000,000 per acquisto e noleggio di navi da trasporto, spese d'esercizio ed acquisto di carboni, e lire 40,000,000 per viaggi in regime di requisizione speciale di piroscafi sovvenzionati dallo Stato. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Mozione Boggiano-Pico, letta 1° agosto 1921: Restituzione all'armamento privato delle navi gestite dallo Stato, escluse le linee affidate alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

R. D-L. 3 nov. 1921, n. 1559, concernente riduzioni di tariffe pei trasporti marittimi del mosto, vini ed uve pigiate.

Interp. Fulci, ann. 25 nov. 1921: Soppressione delle linee Siracusa-Tripoli e Siracusa-Bengàsi.

Interr. Guarino-Amella, ann. 25 nov. 1921: Rilievi circa talune linee esercite dalle Società « Sicilia » e « Puglia ». Ripristino della linea settimanale Genova-Palermo-Trapani-Catania; es. 29 nov.

Il preventivo marina 1922-23, C. n. 1011, pres. 26 nov. 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 608,000,000, per provvedere alle spese concernenti il traffico marittimo, di cui lire 308,000,000 per ammortamento, interessi ed utile industriale sui piroscafi noleggiati dallo Stato giusta il D. L. 30 marzo 1919, n. 502; lire 140,000,000 per il mantenimento dell'esercizio di alcune linee già sovvenzionate dal cessato Governo austro-ungarico, e lire 160,000,000 per viaggi in regime di requisizione speciale di piroscafi sovvenzionati dallo Stato. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Interp. Guarino-Amella, ann. 18 marzo 1922: Servizio dei piroscafi per Pantelleria e Favignana.

Interr. Marescalchi, ann. 18 marzo 1922: Provvedimenti per impedire ai piroscafi italiani, specie di compagnie sovvenzionate, di far le provviste di vino per bordo in Spagna o in altre nazioni vinicole; es. 11 maggio.

— sen. Di Stefano, ann. 23 marzo 1922: Comunicazioni marittime fra la Sicilia e il Continente; es. 25 marzo.

R. D. 26 marzo 1922, che nomina una Commissione parlamentare per il riassetto delle linee di navigazione ex-sovvenzionate e di quelle ex-austro-ungariche passate all'Italia (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 112). — *R. D. 7 dic. 1922,* che sopprime la Commissione parlamentare di cui sopra, nonchè il Comitato tecnico istituito per l'assistenza della Commissione stessa (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 11).

Disegno di legge del min. della marina De Vito, C. n. **1693** (pres. 27 giugno 1922): *Provvedimenti per l'esercizio provvisorio dei servizi di navigazione.* — Rimanda alla fine del 1922 la presentazione delle proposte per il riordinamento e l'esercizio delle linee nazionali di navigazione; delega alla Commissione istituita con Regio decreto 26 marzo 1922 per il riordinamento dei servizi marittimi, la facoltà di procedere, con

effetto dal 1° luglio 1922, alla revisione trimestrale degli accordi e delle convenzioni in corso per l'esercizio di linee di navigazione; provvede ai pagamenti in dipendenza della convenzione colla società di navigazione Libera Triestina, per la definizione delle vertenze sorte per costruzioni di navi e noleggi omessi.

Sopprime le facoltà della Commissione di requisizione nei rapporti della gestione delle linee di navigazione; abolisce la Commissione arbitrale di cui al D-L. 16 giugno 1918, n. 844. — Ritirato (26 maggio 1923).

La relazione della commissione finanze e tesoro sul preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001-A, pres. 28 giugno 1922, propone (rel. Paratore), tra l'altro, per conseguire il pareggio del bilancio, di ridurre le spese per i servizi marittimi. — Durante la discussione sul preventivo medesimo alla Camera, il min. del tesoro, *Peano*, dà assicurazione al riguardo (12 luglio 1922). — Nel tracciare il programma economico-finanziario, durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, alla Camera (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra*, accenna anche alla riduzione di dette spese ed al trasferimento dei servizi della navigazione di Stato all'industria privata.

R. D. 17 dic. 1922, n. 1763, che sottopone temporaneamente a revisioni trimestrali gli accordi e convenzioni in corso per l'esercizio delle linee di navigazione da parte di società od armatori, mantenendo solo le linee necessarie per le comunicazioni con le isole e colonie e quelle estere, il cui esercizio, senza essere eccessivamente oneroso, assicuri alla nazione un sicuro vantaggio.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 816*, che estende alla « Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » la riduzione per i trasporti militari sulle linee di navigazione marittima.

R. D. 19 aprile 1923, che nomina una speciale Commissione consultiva per la determinazione definitiva delle linee di navigazione sovvenzionate e per lo studio e la compilazione dei relativi capitolati d'appalto (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 126).

R. D-L. 26 aprile 1923, n. 1045, che approva le convenzioni stipulate con le Società esercenti i servizi marittimi sovvenzionati, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2160).

Interr. Lombardo-Pellegrino, ann. 16 maggio 1923: Ripristino dell'approdo quindicinale della linea XI a Licata (r. s.); es. 22 maggio.

R. D-L. 10 sett. 1923, n. 1998, che autorizza la spesa di lire 1,610,000 per l'esercizio statale provvisorio delle linea di navigazione Palermo-Tunisi.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3173*, che autorizza il Commissario per i servizi della marina mercantile, di concerto coi ministri competenti, a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi all'industria privata anche a licitazione o trattativa privata.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3223*, che autorizza il min. dei lavori pubblici a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi di navigazione fra le isole e il continente, e ad affidare l'esercizio dei medesimi all'industria privata anche a licitazione o a trattativa privata.

D. M. 23 febbr. 1924, che stabilisce facilitazioni di viaggio sulle linee di navigazione esercitate dallo Stato a favore dei grandi invalidi di guerra e delle famiglie dei caduti che si rechino a visitare le tombe dei loro congiunti (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 52).

SERVIZI SANITARI (CIVILI E MILITARI), v. *Sanità pubblica.*

SERVIZIO IPPICO, v. *Cavalli.*

SERVIZIO METRICO, v. *Pesi e misure.*

SESTRI PONENTE (AGGREGAZIONE DI ALTRI COMUNI A QUELLO DI), v. *Circoscrizione amministrativa* (*R. D. 21 ott. 1923, n. 2359).

SETA.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **259**; S. n. **336** (pres. 21 giugno 1921): *Conversione in legge del D. L. 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta.* — La Commissione economia nazionale, oltre a varie modificazioni di forma apportate (rel. Giavazzi), d'accordo col Governo, al suddetto decreto, propone di applicare per ogni oncia di seme venduto

una tassa di lire 0.10, da versarsi in conto entrate eventuali del tesoro, e di aggiungere altre sanzioni a quelle previste dal decreto per i casi di infrazioni alle disposizioni della legge.

L'Ufficio centrale del Senato aumenta (rel. Rebaudengo) i quantitativi di seme, di cui è obbligatorio l'impiego in allevamenti per riproduzione, non ammette veruna tolleranza d'infezione pebrinosa e propone un nuovo comma inteso a far sì che il Ministero d'agricoltura possa assicurare un buon funzionamento del servizio di vigilanza e controllo; queste modificazioni dell'Ufficio centrale sono approvate dal Senato nella torn. del 13 giugno 1922. — Ritornato il dis. di legge alla Camera, la Commissione agricoltura propone (rel. Giavazzi) l'approvazione del testo, già adottato dal Senato, con due sole modificazioni; la prima intesa a disporre che gli stabilimenti di preparazione del seme-bachi da seta debbano, entro cinque anni dall'approvzione della legge, avere e conservare personale direttivo tecnico competente; e la seconda per ripristinare la facoltà di richiedere il giudizio di controllo al risultato dell'esame che constati l'infezione pebrinosa. Nella torn. del 25 maggio 1923, la Camera approva il testo modificato dalla Commissione, che è adottato anche dal Senato il 15 giugno successivo. — ***Legge 28 giugno 1923, n. 1512.***

I preventivi agricoltura 1920-21 e 1921-22, C. nn. 364 e 379, pres. 21 giugno 1921, stabiliscono rispettivamente in lire 351,500; lire 75,000; lire 100,000 e lire 80,000, comprese lire 176,500 stanziate nel bilancio per l'industria, le assegnazioni per gli esercizi medesimi autorizzate dagli articoli 2, 3, 4 e 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869, recante provvedimenti sulla produzione e l'industria serica. (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Il preventivo agricoltura 1923-24, C. n. 1878, pres. 25 nov. 1922, riduce, per il 1923-24, di lire 60,000 (da 500,000 a 440,000) lo stanziamento del capitolo 31, riguardante spese dirette a promuovere il progresso ed il miglioramento della gelsicoltura e della bachicoltura, in applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 869. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

R. D. 29 marzo 1923, n. 985, che sopprime il Consiglio per gli interessi serici ed il relativo Comitato permanente, ed istituisce il Comitato consultivo per la bachicoltura e l'industria serica.

Interr. Carbonari, ann. 14 luglio 1923: Provvedimenti per il rafforzamento e l'allargamento dell' industria serica nazionale (r. s.): es. 30 nov.

R. D-L. 10 apr. 1924, n. 489, esecutivo della convenzione stipulata a Parigi il 10 apr. 1924 tra il Regno d'Italia e la Repubblica francese, concernente la produzione ed il commercio del seme bachi da seta.

Scuola di setificio in Como, v. *Scuole industriali.*

SFRATTI (Provvedimenti per gli), v. *Abitazioni.*

SICCITÀ (Disposizioni per ricerche di strati acquiferi), v. *Acqua potabile.*

SICUREZZA DELLO STATO (Delitti contro la).

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 371, che deferisce alla competenza del tribunale i delitti contro la sicurezza dello Stato, preveduti negli articoli 115, 122 e 125 del Codice penale.

SICUREZZA PUBBLICA (Ordinamento e personale).

Disegno di legge del min. dell'interno Giolitti, S. n. **2** (pres. 15 giugno 1921): *Conversione in legge dei RR. DD. 2 ott. 1919, n. 1790, 31 ott. 1919, n. 2198, 29 ott. 1920, n. 1623, riflettenti la istituzione e la organizzazione del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Giardino) che sia equiparato il corpo della Regia guardia ai Reali carabinieri nei riguardi dei quadri dei vari servizi, delle norme di avanzamento, del ritorno degli ufficiali nel Regio esercito; che al detto Corpo sia data un'opportuna preparazione bellica; che siano soppressi gli squadroni di Regia guardia a cavallo, sostituendoli con squadroni di Reali carabinieri.

Durante la discussione, è approvato (8 dic.) un nuovo testo concordato tra Governo e Commissione, con cui si stabilisce che il comandante generale del Corpo sia scelto tra i generali di corpo d'armata del Regio esercito, e che per la preparazione bellica della Regia guardia esso prenda direttive ed istruzioni dal min. della guerra; si equiparano gli ufficiali del corpo della Regia guardia a quelli dei carabinieri non solo per

gli stipendi, indennità ed altri assegni, ma anche per quanto riguarda i viaggi; si parificano le condizioni di avanzamento nei gradi di truppa per la Regia guardia ed i carabinieri; si riducono gradualmente a cinque, in un periodo di tre anni, gli squadroni di Regia guardia che sono attualmente nove, ricavandosi gli altri cinque squadroni a cavallo occorrenti per le necessità di ordine pubblico dai carabinieri, che sono attualmente a cavallo; si riduce l'organico massimo della Regia guardia da 40,000 a 35,000 uomini, da raggiungersi man mano che avverranno vacanze di personale. — Approvato dal Senato (8 dic. 1921) e non presentato alla Camera, v. appresso *R. D. 31 dic. 1922, n. 1680.

R. D. 19 giugno 1921, n. 1005, che aumenta la misura delle indennità giornaliere dovute ai componenti il corpo degli agenti d'investigazione per servizi fuori residenza.

R. D-L. 28 ott. 1921, n. 1799, concernente la composizione dei tribunali militari nei giudizi a carico di appartenenti al corpo della Regia guardia.

D. M. 20 nov. 1921, col quale si affida al Prefetto di Bologna la direzione dei servizi di pubblica sicurezza per la tutela dell'ordine pubblico nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara, Rovigo, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona e Mantova (*Boll. Int.* del 1921, n. 33). — *D. M. 5 febbr. 1922*, che revoca il decreto di cui sopra (*Boll. Int.* del 1922, n. 5).

Interp. Cigna, ann. 25 nov. 1921: Pubblica sicurezza in Sicilia. *Id.* Guarino-Amella, ann. 16 maggio e 30 nov. 1923, id.

Interr. De Stefani, ann. 25 nov. 1921: Revisione dei precedenti penali, morali e patriottici, ed epurazione degli ascritti al Corpo della Regia guardia; es. 8 dic.

La relazione della Commissione interno sul preventivo interno 1921-22, C. n. 374-A, pres. 2 dic. 1921, richiamando (rel. Casertano) l'attenzione della Camera sull'argomento delle forze per i servizi di polizia, trova incompleta la recente riforma ed afferma la necessità di distinguere la funzione direttiva dalla funzione esecutiva; i medesimi rilievi fa la relazione sul suddetto bilancio per il 1922-23 (rel. Casertano), C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922. — Durante la discussione dei suddetti bilanci, è approvato dalla Camera (30 marzo 1922) un ordine del giorno *Gallani* perchè sia innalzato il grado di cultura e di educazione degli agenti dell'ordine.

Interr. Federzoni, ann. 18 marzo 1922: Agitazione dei funzionari di pubblica sicurezza; es. 26 maggio.

R. D. 29 giugno 1922, n. 1148, che estende agli ufficiali della Regia guardia talune indennità speciali militari istituite con legge 4 aprile 1922, n. 418.

Regol. 13 luglio 1922, n. 1191, per l'amministrazione e contabilità del corpo della Regia guardia.

R. D. 15 sett. 1922, n. 1390, che stabilisce l'indennità di sede pei funzionari di pubblica sicurezza residenti nella città di Trieste e le indennità di carica pei questori in servizio nelle nuove province.

R. D. 22 sett. 1922, n. 1304, che estende alle nuove province la legge di pubblica sicurezza vigente nel Regno.

R. D. 29 sett. 1922, n. 1504, che reca disposizioni circa la costituzione ed il funzionamento dei Consigli di disciplina per gli ufficiali del corpo della Regia guardia.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

R. D-L. 27 ott. 1922, n. 1427, concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia. — *R. D-L. 18 dic. 1922, n. 1637*, che reca aggiunte e varianti al R. D-L. di cui sopra.

R. D. 3 nov. 1922, n. 1505, contenente norme per gli esami di avanzamento a scelta dei tenenti della Regia guardia.

R. D. 3 nov. 1922, n. 1536, che stabilisce, in via temporanea, la misura delle indennità per il personale di pubblica sicurezza. — *R. D. 11 febbr. 1923, n. 1216*, che abroga il R. D. di cui sopra.

R. D. 19 nov. 1922, n. 1662, che regola, fino a tutto l'anno 1924, la perdita dei posti di anzianità per gli ufficiali della Regia guardia per la pubblica sicurezza collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Il preventivo interno 1923-24, C. n. 1873, pres. 25 nov. 1922, riduce, per il 1923-24, a lire 200,000, la somma di lire 500,000, da inscriversi nel bilancio stesso, a sensi dell'articolo 14 del R. D. 13 marzo 1921, n. 261, per elargizioni alle famiglie dei funzionari, ufficiali, militari e agenti dei corpi di polizia, vittime del dovere. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

***R. D. 31 dic. 1922, n. 1680,** che costituendo l'*arma dei carabinieri Reali* in unica forza armata in servizio permanente di *pubblica sicurezza*, dispone il passaggio dal 1° genn. 1923 del corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza alla dipendenza del comando generale dell'arma dei carabinieri, che provvederà entro tre mesi all'unificazione delle forze di polizia, e stabilisce che il corpo degli agenti di investigazione sia assorbito, entro il detto termine, dall'apposito *ruolo specializzato* dell'arma dei carabinieri. — *R. D. 3 maggio 1923, n. 1069*, contenente disposizioni per l'utilizzazione dei materiali e immobili già della Regia guardia. — *R. D. 31 ott. 1923, n. 2575*, che fa un'aggiunta all'art. 11 del R. D. di cui sopra. — *R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2737*, che, a modificazione dell'art. 26 del R. D. n. 1680, rescinde i contratti stipulati per il servizio di casermaggio ai militari del soppresso corpo della Regia guardia.

D. M. 13 genn. 1923, relativo all'assegnazione di indennità di trasferta ai funzionari di pubblica sicurezza per missioni eseguite nell'ambito delle piccole distanze (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 146).

RR. DD. 11 febbr. 1923, nn. 947, 948, 949 e *950*, che istituiscono rispettivamente a Zara, Trieste, Trento e Pola un ufficio provinciale di pubblica sicurezza al quale è preposto un questore. — *RR. DD. 7 giugno 1923, nn. 1565* e *1566*, che concedono una indennità annua di carica (di lire 1500) al questore in servizio rispettivamente a Pola e a Zara.

R. D. 18 marzo 1923, n. 762, che autorizza a conferire temporaneamente, e fino a nuova disposizione, le funzioni di questore a persone estranee all'Amministrazione della pubblica sicurezza.

R. D. 22 marzo 1923, n. 665, che reca disposizioni per la promozione straordinaria di grado dei funzionari di pubblica sicurezza.

R. D. 25 marzo 1923, n. 634, che estende alle nuove province talune disposizioni della legge di pubblica sicurezza e del regolamento relativo.

R. D. 5 aprile 1923, n. 827, che estende alle nuove province le disposizioni vigenti sugli ufficiali ed agenti di pubblica scicurezza.

R. D. 27 maggio 1923, n. 1176, che fissa la pianta organica dei funzionari della pubblica sicurezza e la concessione di indennità speciali.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1572, che estende al personale di polizia giuridico-amministrativo, di cancelleria e di servizio dei territori annessi, determinate disposizioni relative alla assimilazione economica alle corrispondenti categorie del personale del Regno.

R. D. 12 luglio 1923, n. 1602, che autorizza il direttore generale della pubblica sicurezza ad affidare incarichi speciali per indagini riservate di pubblica sicurezza a persone estranee all'amministrazione.

R. D. 15 luglio 1923, n. 2014, concernente l'assimilazione economia del personale di polizia dell'ex-regime austro-ungarico. — *R. D. 30 dic. 1923, n. 3175*, che apporta modificazioni al R. D. di cui sopra.

R. D. 19 luglio 1923, n. 1810, che stabilisce la pianta organica degli uscieri di questura.

R. D. 29 luglio 1923, n. 1689, che reca disposizioni speciali per la dispensa dal servizio del personale di pubblica sicurezza.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2152, che riduce rispettivamente a 500 e a 750 il numero dei segretari e vice segretari di pubblica sicurezza.

RR. DD. 21 ott. 1923, nn. 2550 e *2551*, che istituiscono rispettivamente a Taranto ed a Spezia un ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al quale è preposto un questore.

R. D. 9 nov. 1923, n. 2589, che autorizza il bando d'un concorso per l'assunzione in servizio di n. 150 vice-commissari di pubblica sicurezza.

R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'*ordinamento gerarchico del personale di P. S.* con soppressione delle indennità di carica, di servizio e di sede ad esso corrisposte, e tra-

mutamento dell'indennità di sede in indennità di servizio speciale, computabile agli effetti della pensione. — **R. D. 20 dic. 1923, n. 2908*, con cui alla denominazione, « Intendente generale di polizia » prevista dal R. D. di cui sopra, e relativi allegati, è sostituita quella di « Capo della polizia ».

Interr. Macchi, ann. 29 nov. 1923: Provvedimenti per gli agenti del disciolto corpo della Regia guardia (r. s.); es. 30 nov.

**R. D. 27 dic. 1923, n. 3095*, che reca modificazioni e semplificazioni procedurali nei riguardi di talune materie oggetto della legge sulla pubblica sicurezza e di altre leggi che quella integrano e completano.

D. M. 31 genn. 1924, che stabilisce l'indennità di rappresentanza a favore del capo della polizia del Regno (*Boll. interno* del 1924, n. 10).

Disposizioni per i carabinieri Reali, v. *Carabinieri Reali.*

Istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, v. *Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.*

Norme sull'impiego dei gas tossici, v. *Gas asfissianti.*

SIERI E VACCINI, v. *Sanità pubblica.*

SOCIETÀ COMMERCIALI.

Proposta di legge dep. Chiesa (ann. 21 giugno 1921, letta 19 luglio): *Sulla nomina dei sindaci delle Società per azioni.* (Riprod. la proposta C. n. 948 della XXV Legislatura). — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1728, che aumenta il diritto stabilito a rimborso delle spese di pubblicazione degli atti di società commerciali nel *Bollettino Ufficiale* delle società per azioni, ed estende a trenta giorni il periodo utile per la presentazione degli atti per la pubblicazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1558).

Disegno di legge del min. della giustizia Rodinò, S. n. **201**; C. n. **1456** (pres. 25 nov. 1921): *Deroga temporanea all'art. 158 del codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle società per azioni nei casi di fusione con altre società o di aumento di capitale.* — Protrae di un anno il diritto di recesso, limitandolo solo ai casi in cui le deliberazioni di fusione o di aumento di capitale siano prese con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale e con il voto favorevole di tanti soci intervenuti che rappresentino almeno la metà del capitale medesimo. — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. *Supino*) ed il Senato approva (24 marzo 1922) aggiunte per stabilire che permanga invece il diritto di recesso nel caso in cui l'aumento del capitale sociale avvenga mediante emissione di azioni con privilegio, e per disporre altresì che il dis. di legge abbia vigore per un biennio, anzichè per un solo anno. Ritirato (6 febbr. 1923). — *R. D-L. 11 genn. 1923, n. 75*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra nel testo approvato dal Senato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1963).

Interr. sen. Supino, ann. 7 dic. 1921: Trasferimento della proprietà delle azioni e obbligazioni nominative delle società commerciali; es. 3 dic. — *Id.* id., ann. 8 febbraio 1923, sul medesimo argomento; es. 10 febbr.

R. D-L. 26 genn. 1922, n. 306, che estende alla compilazione dei bilanci per l'esercizio 1921 le disposizioni di cui al R. D-L. 16 dic. 1920, n. 1864, relative alla valutazione dei titoli e valori di proprietà delle società per azioni ordinarie e cooperative, delle opere pie, casse di risparmio, monti di pietà ed enti morali, prendendo come base le valutazioni del bilancio 1920. — *R. D-L. 8 febbr. 1923, n. 437*, che estende alla compilazione dei bilanci degli enti predetti per l'esercizio 1922 le disposizioni di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2145).

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo giustizia 1922-1923, S. n. 443-A, pres. 14 giugno 1922, afferma (rel. Spirito) essere indilazionabile la riforma dei nostri istituti riguardanti le società commerciali.

Proposta di legge dep. Chiesa, C. n. **1786** (ann. 8 luglio 1922): *Modificazioni al paragrafo settimo del codice di commercio* (nomina dei sindaci delle società per azioni). Riproduce la proposta C. n. 948 della XXV Legisl. — Rimasta presso le Commissioni Industria e Giustizia (rel. Tupini);

La relazione della Sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulla riforma del vigente codice di commercio, C. n. 2013-A, pres. 18 maggio 1923, scartati i nuovi tipi progettati delle società a garanzia limitata ed a capitale variabile, ritiene che l'attuale legislazione delle società commerciali debba essere riveduta e migliorata nell'interesse dei soci ed anche dell'economia generale.

Della riforma dell'istituto delle società commerciali si occupano pure durante la discussione alla Camera del dis. di legge n. 2013: i dep. *Rossi F.* (1° giugno 1923), *Villabruna* (6 giugno), *Florian* (7 giugno), *Donati* (8 giugno) e *Suvich* (9 giugno).

Trattano dell'argomento eziandio la Sottocommissione del Senato per la riforma del codice di commercio (rel. *Supino*), e durante la discussione in Senato il sen. *Tommasi* (23 nov. 1923).

R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2603, esecutivo dell'accordo stipulato a Vienna il 16 luglio 1923 fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, riguardante il trasferimento di sede delle società, e cioè le persone giuridiche commerciali ed altre associazioni, escluse le banche e le società di assicurazioni.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3042*, che parifica il conferimento in società al trasferimento dei beni immobili agli effetti tributari, sia per le aliquote di tassa di registro che per le norme di applicazione della tassa.

SOCIETÀ COOPERATIVE, v. *Cooperative*.

SOCIETÀ D'ASSICURAZIONE.

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1737, concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni ad un ente industriale con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico (pres. con modificazioni per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1764; ed in seguito all'avvenuto ritiro di esso, col dis. di legge C. n. 2107). — *R. D. 22 genn. 1922*, esecutivo del R. D. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 67). — *R. D. 11 giugno 1922*, col quale si esentano gli amministratori dell'ente previsto dall'art. 1 del R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1737, su citato, dall'obbligo di prestare cauzione (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 158). — *R. D-L. 17 ott. 1922, n. 1442*, con cui si dispone che l'Ente come sopra istituito, salvo le deroghe contenute nei RR. DD. successivi, sia regolata dalle disposizioni del codice di commercio concernenti le società anonime, e che la responsabilità di tutti gli enti associati sia limitata alla quota di capitale da ciascuno sottoscritta (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2107).

D. M. 31 genn. 1922, che introduce alcune varianti alle norme recanti provvedimenti per le imprese di assicurazione (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 35).

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., C. n. **1764** (pres. 12 luglio 1922): *Esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni private.* — Ritirato (4 giugno 1923).

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1639, che proroga al 30 giugno 1923 le disposizioni dell'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, concernente l'autorizzazione alle imprese private esercenti in Italia al 31 dic. 1911 le assicurazioni sulla vita, di continuarle sino al 31 marzo 1923 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1967).

R. D-L. 29 aprile 1923, n. 966, che stabilisce *le norme per l'esercizio dell'assicurazione sulla durata della vita umana,* e coordina e riunisce in unico testo le disposizioni relative all'esercizio di ogni forma d'assicurazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2107).

R. D. 9 nov. 1923, n. 2635, recante norme relative ad investimenti di parte delle riserve delle società d'assicurazione sulla vita in obbligazioni delle Venezie.

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 3150, esecutivo delle seguenti convenzioni: 1° Convenzioni preliminari conchiuse a Roma il 6 aprile 1922 con la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ed il Regno d'Ungheria, e concernenti: *a*) la prima, le questioni amministrative che riguardano le assicurazioni private; *b*) la seconda, le questioni finanziarie che riguardano le assicurazioni medesime; 2° Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia e la Repubblica austriaca, relativa alle Compagnie di assicurazioni private.

Istituto nazionale delle assicurazioni, v. *Istituto nazionale delle assicurazioni*.

Rischi di guerra della navigazione marittima, v. *Rischi di guerra*.

SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

Il preventivo tesoro 1920-21, C. n. 353, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 1,100,000 per quota a carico dell'Italia nelle spese per la costituzione ed il funzionamento del Segretariato generale della Lega delle Nazioni. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Il preventivo esteri 1920-21, C. n. 356, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 100,000 per spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Mozione Colonna di Cesarò, letta 4 agosto e 5 dic. 1921: Riconoscimento alla Camera dei deputati del diritto di nomina dei rappresentanti italiani al Consiglio e all'Assemblea della Società delle Nazioni.

Interp. Baldesi; *Id.* Gronchi, ann. 25 nov. 1921: Rifiuto della Società delle Nazioni di pubblicare integralmente l'inchiesta Gini sulle materie prime; es. 28 nov.

Mozione Milani, letta 14 dic. 1921: Modificazioni allo statuto della Società delle Nazioni; e concorso del Parlamento nella nomina dei delegati italiani per la prossima conferenza.

Interr. Olivetti, ann. 18 nov. 1922: Diffusione delle pubblicazioni della Società delle Nazioni in Italia (r. s.); es. 25 nov.

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **2048** (pres. 16 maggio 1923): *Approvazione di un emendamento all'art. 6 del Patto della Società delle Nazioni.* — Dispone che le spese della Società siano sostenute dai membri di essa nella proporzione stabilita dall'Assemblea. — Rimasto presso la Commissione Esteri. — *R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2323,* che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra.

**R. D. 10 giugno 1923, n. 1335,* che autorizza il min. degli esteri a destinare in servizio temporaneo presso il Segretariato della Società delle Nazioni o presso l'Ufficio internazionale del lavoro della Società stessa, funzionari del Commissariato generale dell'emigrazione di grado non inferiore a quello di consigliere aggiunto.

Nella tornata 16 nov. 1923 del Senato, il pres. del Consiglio e min. degli esteri *Mussolini,* rispondendo a una interpellanza del sen. Artom sulle direttive di politica estera, chiarisce la situazione di netta inferiorità creata all'Italia in seno alle Società delle nazioni, da lui definita «un duetto franco-inglese». Espone l'aspra e difficile battaglia, vittoriosamente conchiusa, che l'Italia dovè combattere a Ginevra (agosto-settembre 1923), in occasione dell'occupazione di Corfù, seguìta all'eccidio della missione militare italiana per la delimitazione dei confini albanesi (v. *Corfù*). Conferma la buona intenzione di rimanere nella Lega: ma a condizione di stabilire un diritto assoluto di uguaglianza fra le tre nazioni fondatrici.

Convenzioni adottate nelle conferenze dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni, v. *Genova – Ginevra – Washington.*

SOLDATO IGNOTO (ONORANZE AL).

Disegno di legge del min. della guerra Rodinò, C. n. **202;** S. n. **163** (pres. 20 giugno 1921): *Sepoltura della salma di un soldato ignoto.* — Dispone che alla salma non riconosciuta di un soldato caduto in combattimento per la Patria sia data, a cura dello Stato, solenne sepoltura in Roma. — La Commissione esercito e marina, modificando parzialmente il testo governativo, propone (rel. *Devecchi*) che la relativa cerimonia abbia luogo in Roma il 4 nov. 1921, terzo compleanno della vittoria, e che il luogo della sepoltura sia l'Altare della Patria. Esprime inoltre il desiderio che il funebre convoglio viaggi di giorno, che la data del *4 novembre* sia dichiarata per sempre solennità nazionale e che siano, contemporaneamente alla cerimonia di Roma, compiute cerimonie solenni in tutte le città della penisola, a carattere militare e civile — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1075.***

R. D. 28 ott. 1921, n. 1462, che dichiara festivo il giorno 4 nov. 1921, dedicato alla cato alla celebrazione delle onoranze al Soldato Ignoto.

R. D. 1° nov. 1921, che concede la medaglia d'oro al valor militare alla memoria del Soldato Ignoto (*Giorn. Mil.* del 1921, Disp. 51ª).

SOMÀLIA ITALIANA.

BILANCI.

Consuntivi.

1910-11 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **334** (riproduzione del n. 8 della XXV Leg.) (pres. 21 giugno 1921). — Rimasto in stato di relazione (rel. Colonna di Cesarò).

Preventivi.

1920-21 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **357** (riproduzione del n. 33 della XXV Leg.) (pres. 21 giugno 1921). Totale entrate e spese lire 10,977,000; entrate ordinarie proprie della colonia lire 2,082,000; contributi dello Stato: ordinari lire 4,638,000; straordinari lire 202,000; somministrazioni straordinarie provenienti dal mutuo con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione del tronco ferroviario Mogadiscio–Bur Hacaba–Baidoa lire 4,000,000. — Ritiratoil 9 luglio 1921 per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **372;** S. n. **484** (riproduzione del n. 1012 della XXV Leg.) (pres. 21 giugno 1921). Totale entrate e spese lire 13,047,000; entrate ordinarie proprie della colonia lire 2,992,000; contributi dello Stato lire 6,000,000; somministrazione straordinaria per la costruzione del tronco ferroviario Mogadiscio–Bur Hacaba–Baidoa lire 4,000,000. Approvato dalla Camera, decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23 – *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1005;** S. n. **485** (pres. 26 nov. 1921): Totale entrate e spese lire 19,719,000; entrate proprie della colonia lire 2,242,000; contributi dello Stato: ordinari lire 8,422,000; straordinari pel mutato ragguaglio della rupia alla lira, lire 5,000,000; costruzioni ferroviarie lire 4 milioni. — ***Legge 20 luglio 1922, n. 1016.***

1923-24 – *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1871** (pres. 25 nov. 1922): Totale entrate e spese lire 26,377,000; entrate proprie della colonia 2,322,000 lire; contributi dello Stato: ordinario lire 9,000,000; straordinario per il mutato ragguaglio della rupia alla lira lire 9,500,000; per opere pubbliche lire 1,500,000; costruzioni ferroviarie lire 4,000,000. — Rimasto presso la Commissione Esteri e colonie.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER LA COLONIA (1).

R. D. 1° maggio 1921, n. 706, che applica il sistema dei ruoli aperti a talune categorie del personale civile della Somalia italiana.

R. D. 20 ott. 1921, n. 1518, che esenta temporaneamente dal dazio doganale l'importazione nella Somalia italiana delle macchine e dei materiali da costruzione.

Interp. sen. Mosca, ann. 24 nov. 1921: Consegna da parte dell'Inghilterra degli 80 mila chilometri quadrati di territorio sulla destra del Giuba, ceduti all'Italia in esecuzione del patto di Londra; es. 12 dic.

Interr. sen. Presbitero, ann. 25 nov. 1921: Estensione alla Somalia delle facilitazioni di credito agrario e fondiario progettate per la Libia; es. 1° dic.

R. D. 27 nov. 1921, n. 1856, che autorizza la coniazione di bese in bronzo per la Somalia italiana.

R. D. 19 genn. 1922, n. 67, che autorizza l'emissione e la vendita di speciali francobolli da servire esclusivamente per gli uffici postali della Somalia italiana.

R. D. 16 marzo 1922, n. 490, contenente disposizioni per la destinazione nella Somalia di ufficiali del Regio esercito.

R. D. 28 maggio 1922, n. 1068, col quale si conferiscono speciali poteri al governatore della Somalia (facoltà di emanare provvedimenti di carattere contingibile e urgente richiesti da necessità di ordine pubblico; e disporre la espulsione di cittadini italiani, e sudditi stranieri non desiderabili).

Disegno di legge del min. delle colonie Amendola, C. n. **1587;** S. n. **494** (pres. 30 maggio 1922): *Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Somalia.* — Autorizza la Cassa depositi e prestiti a somministrare, entro il limite di 35 milioni, i fondi necessari per concessione di mutui – al tasso del due e mezzo per cento

(1) Per disposizioni comuni alle altre Colonie, v. *Colonie*.

e col rimborso in 50 anni – a società o a privati che, senza alcun aiuto finanziario da parte del Governo, abbiano già intrapreso nella Somalia italiana (od in Eritrea) importanti lavori per adibire a cultura industriale terreni d'una estensione non inferiore a tremila ettari. — Le Commissioni riunite finanze e tesoro e colonie estendono (rel. Sardi) la concessione del mutuo di favore anche a quelle imprese che inizieranno nel termine di tre anni dall'approvazione della legge opere di valorizzazione agraria come sopra accennate. — ***Legge 24 luglio 1922, n. 1946 – Reg. es. 30 luglio 1922, n. 1088.*** — *R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2599,* che eleva a 45 milioni di lire il limite del mutuo di cui alla legge predettà.

Disegno di legge del min. delle colonie Federzoni, C. n. **1860** (pres. 23 nov. 1922): *Assegnazione straordinaria di sei milioni di lire al bilancio della Somalia italiana,* e fissazione di alcune norme fondamentali per l'espropriazione a causa di pubblica utilità. — Rimasto presso la Commissione Esteri e colonie. — *R. D-L. 7 genn. 1923,* che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra. — *R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2600,* con cui la spesa come sopra autorizzata è elevata a 16 milioni di lire.

R. D. 26 nov. 1922, n. 1518, concernente l'applicazione di talune disposizioni della legge 13 agosto 1921, n. 1080, al personale di ruolo coloniale della Somalia italiana.

R. D. 4 genn. 1923, n. 2, che concede l'uso di un labaro al Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.

R. D-L. 28 genn. 1923, n. 210, che eleva a dieci milioni di lire il contributo straordinario di cinque milioni autorizzato a favore della Somalia italiana col preventivo colonie 1922-23, per sopperire all'onere derivante dal mutato ragguaglio della rupia alla lira (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

R. D. 18 febbr. 1923, n. 506, che stabilisce le tariffe postali per la Somalia italiana e provvede ad una nuova emissione di valori postali per la colonia stessa. — *R. D. 19 aprile 1923, n. 1055,* con cui si fa stabilire dal Governatore della colonia la decorrenza dell'applicazione delle tariffe suddette.

R. D-L. 25 marzo 1923, n. 1046, che autorizza, per l'esercizio 1922-23, l'assegnazione straordinaria d'un milione di lire per spese inerenti alla difesa della Somalia italiana ed alla polizia del confine della colonia stessa (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

Interp. Di Fausto, ann. 16 maggio 1923: Valorizzazione della Somalia. Cessione del Giubaland; es. 4 giugno.

Interr. Mazzucco, ann. 7 giugno 1923: Incoraggiamento delle iniziative nazionali per la colonizzazione della Somalia; es. 13 giugno.

— Mazzucco, ann. 7 giugno 1923: Lavori della ferrovia Mogadiscio-Lugh; e sviluppo della rete stradale ordinaria in Somalia; es. 13 giugno.

**R. D. 15 luglio 1923, n. 1821,* che autorizza il Governo della Somalia a licenziare, per ragioni di servizio, il personale assunto a contratto.

R. D-L. 15 ott. 1923, n. 2602, che estende al Governatore della Somalia le facoltà accordate, in materia di bilancio, ai Governatori della Tripolitania e della Cirenaica coi RR. DD-L. 25 marzo e 29 aprile 1923, nn. 880 e 1212.

R. D. 21 ott. 1923, n. 2576, che estende agli olii lubrificanti ed agli olii minerali combustibili importati nella Somalia italiana le disposizioni del R. D. 20 ott. 1921, n. 1518.

R. D. 20 dic. 1923, n. 3036, che modifica l'ordinamento giudiziario della Somalia italiana approvato col R. D. 8 giugno 1911, n. 937, e già modificato dal D. L. 1° sett. 1918, n. 1422.

R. D. 23 dic. 1923, n. 2802, che autorizza la coniazione di bese di bronzo per la Somalia italiana. — *R. D. 9 marzo 1924, n. 449,* sulla determinazione del costo della coniazione autorizzata col decreto predetto.

R. D-L. 3 genn. 1924, n. 6, che provvede ad una maggiore assegnazione nel preventivo colonie e nel bilancio della Somalia italiana per il 1923-24, per sopperire al mutato ragguaglio della rupia alla lira.

R. D-L. 27 genn. 1924, n. 124, che autorizza un'assegnazione straordinaria di lire 500,000 nel preventivo colonie 1923-24 per provvedere a spese sanitarie nella Somalia italiana.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 349, che autorizza, per l'esercizio finanziario 1923-24, l'assegnazione straordinaria di 3 milioni di lire per rinnovare e completare la sistemazione delle dotazioni e dei depositi di munizioni di artiglieria e di fucileria distrutte in seguito allo scoppio della polveriera del forte Cecchi nella Somalia italiana.

SOMMACCO.

R. D. 24 genn. 1924, n. 277, che estende alle nuove province i provvedimenti legislativi contro le frodi nella produzione e nel commercio del sommacco.

SOMMINISTRAZIONI DEI COMUNI ALLE TRUPPE, v. *Alloggi e somministrazioni.*

SORDOMUTI, v. *Ciechi.*

SOTTOMARINA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Merlin (ann. 20 giugno 1921): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Sottomarina* (Chioggia). — Decaduta prima di essere stata ammessa alla lettura, per la nomina a sottosegretario di Stato del proponente (6 luglio 1921).

Proposta di legge dep. Corazzin, C. n. **1132**, (ann. 25 nov. 1921, letta 1° dic., svolta e presa in considerazione l'8 dic.): *Costituzione in comune autonomo della frazione di Sottomarina*, del comune di Chioggia (prov. Venezia). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Cappa P.).

SOTTOMARINI.

Il dis. di legge del min. degli esteri Schanzer per l'approvazione del trattato di Washington del 6 febbr. 1922, C. n. 1400, pres. 16 marzo 1922, sanziona il divieto di adoperare i sottomarini per la distruzione del commercio. La Commissione esteri del Senato, nel riferire sul predetto dis. di legge, ritenuto (rel. Badoglio) come gli articoli 1 e 4 del trattato relativi all'atteggiamento da tenersi dai sottomarini verso le navi commerciali possano dar luogo a qualche incertezza di interpretazione, opina che il Governo dovrebbe provocare dichiarazioni in proposito dagli Stati interessati.

Durante la discussione, il sen. *Amero D'Aste* propone a questo riguardo (16 febbr. 1923) un ordine del giorno, successivamente ritirato, in seguito alla dichiarazione del presidente del Consiglio, *Mussolini*, che il Governo ne accetta completamente il contenuto.

SOTTOSUOLO (DEMANIALIZZAZIONE DEL), v. *Miniere.*

SOVRAPROFITTI DI GUERRA.

Mozione Olivetti, letta 20 giugno 1921: Detrazione delle passività e delle svalutazioni nel computo dei redditi agli effetti fiscali.

Proposta di legge dep. Casalini, C. n. **929** (ann. 22 luglio 1921, letta 29 luglio, svolta e presa in considerazione il 4 agosto): *Sui redditi realizzati in conseguenza della guerra dalle cooperative e da altri enti che non si propongono scopi di speculazione.* Applica a tali redditi l'ultimo capov. art. 1, della legge 24 sett. 1920, n. 1298, anche agli effetti della imposta sui profitti di guerra. — Rimasta presso la Commissione finanze e tesoro.

Interr. Baracco, ann. 25 luglio 1921: Compensazione dei danni di guerra nell'applicazione dell'imposta sui sovraprofitti di guerra (r. s.); es. 26 nov.

— sen. Masci, ann. 4 agosto 1921: Sullo scarso o negativo rendimento dell'avocazione allo Stato dei sovraprofitti di guerra in molti luoghi (r. s.); es. 7 agosto.

— Caccianiga, ann. 4 maggio 1922: Accertamenti problematici di sovraprofitti di guerra agl'industriali ed agli agricoltori della zona del Piave; es. 21 giugno.

— Bassino, ann. 4 maggio 1922: Determinazione dei sovraprofitti di guerra sull'industria armentizia nella provincia di Teramo; es. 23 giugno.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 318, che detta norme per l'applicazione delle penalità pei profitti di guerra.

SOVRIMPOSTE COMUNALI E PROVINCIALI.

R. D-L. 5 giugno 1921, n. 794, che provvede all'attivazione delle sovrimposte provinciali e comunali nelle nuove province (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 2008).

R.D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che proroga al 31 dic. 1922 le disposizioni contenute negli articoli 1, 2 e 3 del R. D.-L. 7 aprile 1921, n. 374, concernenti l'applicazione della sovrimposta comunale e provinciale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540). — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 le disposizioni di cui sopra. — **R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che proroga fino a nuove disposizioni legislative la facoltà di applicare le sovrimposte fondiarie e fa cessare col 1° genn. 1925 la facoltà di applicazione della sovrimposta sui redditi di ricchezza mobile, riducendola a metà per il 1924.

Interr. Rossi L., ann. 25 nov. 1921: Abuso degli enti locali nell'applicazione delle sovrimposte comunali e provinciali (r. s.); es. 3 dic.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, provvede al riordinamento delle sovrimposte sui redditi dei terreni e dei fabbricati, e sanziona diritto per le province di sovraimporre alla complementare di Stato. — Rimasto presso la Commissione finanze e tesoro.

R. D. 22 genn. 1922, n. 39, che autorizza nelle nuove province la riscossione delle sovrimposte per l'anno 1922 nella misura stabilita per l'anno 1921.

R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 114, che agli effetti del pagamento dei debiti di spedalità verso il tesoro autorizza, ove occorra, i comuni ad aumentare la sovrimposta anche oltre i limiti consentiti dalle attuali disposizioni legislative (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1329).

Interr. Braschi, ann. 18 marzo 1922: Provvedimenti per salvare la piccola proprietà rurale dall'esoso aggravio della sovrimposta comunale e provinciale; es. 20 maggio.

— Mariotti, ann. 18 marzo 1922: Ammissibilità dei ricorsi alla 5ª sezione del Consiglio di Stato contro l'eccedenza del limite legale della sovrimposta, anche dopo la chiusura dell'esercizio finanziario; es. 23 maggio.

**R. D. 18 febbr. 1923, n. 419*, con cui si dispone, con effetto dal 1° genn. 1923 e per i territori annessi dal 1° genn. 1924, che la *sovrimposta sui terreni e fabbricati*, in eccedenza al limite normale stabilito dalla legge, non possa dai comuni e province applicarsi in misura superiore a quella da essi complessivamente deliberata nel 1922, per l'anno stesso.

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, *De Stefani*, accenna al blocco delle sovrimposte fondiarie e dei tributi locali per impedire ulteriori sperequazioni, in attesa del riordinamento delle finanze locali.

Sovrimposta comunale sui terreni emersi nel comune di Comacchio, v. *Comacchio*.

SPECIALITÀ MEDICINALI, v. *Medicinali*.

SPEDALITÀ (SPESE DI) v. *Ospedali*.

SPESE DI GUERRA.

Interp. Bianchi U., ann. 20 giugno 1921: Sui rapporti tra lo Stato e la società *Ilva;* e sulla crisi di questa. *Id.* Baldesi, ann. 18 marzo 1922: Forzata liquidazione della Società *Ilva*.

R. D-L. 20 agosto 1921, n. 1236, che concede alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, la proroga fino al 31 genn. 1922 del termine per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori (pres. per la convalidazione col dis. di legge del Pres. del Consiglio, C. n. 1639).

Disegno di legge del Pres. del Consiglio Giolitti, C. n. **709**; S. n. **208** (pres. 26 giugno 1921): *Proroga dei poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, fino al 31 dic. 1922.* — Il Governo propone successivamente alcuni articoli aggiuntivi diretti a perseguire oltre le società contraenti con lo Stato anche gli amministratori in proprio, per il recupero dei lucri indebiti od eccessivi; a deferire ad un collegio arbitrale la cognizione dei reclami contro i provvedimenti adottati dal Governo in seguito agli accertamenti compiuti dalla Commissione d'inchiesta; ad investire la Commissione stessa della facoltà di sentire con giuramento le persone interrogate. La Commissine giustizia modificando (rel. Marracino) il testo ministeriale aggiunge espressamente che gli amministratori debbano rispondere anche solidalmente; ed invece del collegio arbitrale propone

un nuovo organo giurisdizionale, le cui decisioni non sono suscettive di gravame, tranne quello del ricorso alle sezioni unite per incompetenza od eccesso di potere.

Durante la discussione alla Camera (25 nov.) è approvato un emendamento aggiuntivo *Carnazza G., Modigliani*, accettato dal Governo e dalla Commissione, per dichiarare essere nelle attribuzioni della Commissione d'inchiesta la proposta di provvedimenti così definitivi che conservativi, e per stabilire che questi provvedimenti siano eseguiti con decreto del min. del tesoro, con le norme e coi privilegi stabiliti per la riscossione di profitti di guerra. È pure approvato, con votazione nominale, un altro emendamento *Carnazza G.* non accettato dalla Commissione, ma accettato dal Governo, perchè la cognizione dei reclami sia deferita ad un collegio arbitrale di cui facciano parte tre magistrati e due arbitri, uno nominato dal min. del tesoro, l'altro dalla parte ricorrente.

Durante la discussione in Senato, è approvato (17 dic.) un emendamento *Santucci*, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, con cui si concede la facoltà al Collegio arbitrale di sospendere con ordinanza motivata la esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione d'inchiesta sino al giudizio di merito.

La Camera, cui il dis. di legge è poi rinviato, lo approva nel testo modificato dal Senato nella torn. antimeridiana del 21 dic. — ***Legge 29 dic. 1921, n. 1979.*** — *Regol. 15 aprile 1923*, recante le norme per il funzionamento del Collegio arbitrale istituito con detta legge (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 94). — *R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1286*, che dispone l'aggregazione di due membri supplenti al predetto Collegio arbitrale. — *R. D-L. 16 dic. 1923, n. 2724*, che modifica la composizione del Collegio arbitrale stesso e ne autorizza la divisione in due sezioni.

Durante la discussione sulla proroga fino al 31 dic. 1921 dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1921-22, è approvato dalla Camera (29 luglio 1921) un ordine del giorno *Matteotti*, accettato dal Governo, con cui s'invita quest'ultimo a presentare entro quattro mesi un completo elenco di tutti gli impegni per spese straordinarie di guerra, con assoluta preclusione d'ogni spesa ulteriore. Durante poi la discussione per la proroga al 30 giugno 1922 dell'esercizio provvisorio stesso è approvato (2ª torn. 22 dic. 1921)un altro ordine del giorno *Matteotti*, pure accettato dal Governo, per la presentazione dell'elenco degli impegni per spese straordinarie di guerra rimaste da pagare, e perchè sia preclusa ogni possibilità di nuovi impegni per spese straordinarie di guerra.

Interr. Carusi, ann. 1° agosto 1921: Concessione della carta di libera circolazione sulle ferrovie ai membri della Commissione d'inchiesta sulla guerra (r. s.); es. 28 nov.

Disegno di legge del min. del tesoro De Nava, C. n. **1338** (pres. 16 febbr. 1922): *Assegnazione di fondi per pagamenti di spese straordinarie di guerra e conseguenti dalla guerra*, e cioè di lire 903,944,691.20 e di lire 888,000,000 a favore rispettivamente dei preventivi della guerra e della marina per il 1921-22, con facoltà al min. del tesoro di provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio. — Ritirato (29 maggio 1923), v. appresso R. D-L. 19 aprile 1923, n. 1078.

Regol. 4 marzo 1922, n. 638, per l'esercizio dell'azione di recupero da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra. — *R. D. 6 dic. 1923, n. 2650*, che autorizza la ripartizione in rate delle somme inscritte nei ruoli ai sensi degli articoli 12 e 23 del regolamento di cui sopra.

Interp. Bubbio, ann. 10 maggio 1922: Riconoscimento delle decisioni della Commissione liquidatrice gestione gazometri.

Prendendo argomento da alcune indiscrezioni pubblicate da un giornale della sera sull'opera della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra, nei riguardi dell'accertamento di gravi responsabilità a carico del dep. Giuffrida e degli ex-ministri Miliani e Raineri, oltre che di alcuni funzionari, per acquisto di trattori e di aratri americani; lo stesso dep. *Giuffrida*, dopo aver dato chiarimenti al riguardo, propone (2ª torn. 17 maggio 1922) che la Camera inviti la Commissione, la quale per legge è autorizzata a presentare relazioni parziali, a presentare la relazione sulla motoaratura. Ne segue una discussione cui partecipano anche i deputati *Carnazza G.* e *Merizzi*. Il pres. *De Nicola* esprime la sicurezza che la Commissione, in seguito alle indiscrezioni pubblicate ed in seguito alla discussione svoltasi ora nella Camera, vorrà, esaminando il caso, avvalersi della facoltà, che l'art. 8 della legge le concede, di presentare una relazione sulla singola gestione cui il dibattito si è riferito. Il dep. *Raineri* si associa alle parole del Presidente, dopo di che è da quest'ultimo dichiarato chiuso l'incidente. — (V. oltre, relaz. della Commissione, C. doc. XXI).

R. D-L. 19 nov. 1922, n. 1487, con cui si dispone che la relazione della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra, con tutti gli atti e documenti su cui si fonda, e tutti i provvedimenti di ricupero, sia presentata non oltre il termine già fissato al 31 dic. 1922 al Governo, che ne curerà la comunicazione alle due Camere; vietandosi inoltre, con comminatoria di penalità, ogni pubblicazione parziale o totale della relazione e dei lavori della Commissione stessa prima che la relazione sia comunicata alle due Camere.

Relazione della Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra. (pres. 6 febbr. 1923 dal presidente dep. Mazzolani), ***C. doc. n. XXI, S. doc. n. LIX,*** in due volumi: *I volume:* Spese politiche – Marina – Aeronautica – Gestioni del Ministero della guerra. — *II volume:* Servizi dipendenti dall'amministrazione delle armi e munizioni – Approvvigionamenti e Consumi, ed altri servizi.

R. D-L. 16 febbr. 1923, n. 294, che affida al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, ai fini dei recuperi dei lucri indebiti o eccessivi, la prosecuzione delle indagini iniziate dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra e non condotte a termine entro il 31 dic. 1922 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101). — *R. D. 11 marzo 1923, n. 516*, con cui le disposizioni del R. D. 4 maggio 1922, n. 638, sono, con aggiunte e modificazioni, estese alle procedure deferite al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, in dipendenza del R. D. di cui sopra.

R. D-L. 19 aprile 1923, n. 1078, che autorizza assegnazioni straordinarie di fondi pel pagamento di spese di guerra o dipendenti dalla guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. finanze, C. n. 2101).

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce e ripartisce gli stanziamenti per spese dipendenti dalla guerra nelle varie regioni d'Italia. — *R. D-L. 20 marzo 1924, n. 475*, recante variazioni compensative a talune assegnazioni per spese dipendenti dalla guerra nell'Italia settentrionale e di cui al decreto predetto.

Interp. Lazzari, ann. 16 maggio 1923: Sulla limitazione della pubblicazione della relazione d'inchiesta sulle spese di guerra.

Interr. sen. Mazziotti, ann. 23 maggio 1923: Utilizzazione dell'inchiesta sulle spese di guerra per il ricupero delle somme indebitamente pagate e per la doverosa punizione dei frodatori dell'erario (r. s.); es. 28 maggio.

R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1475, che approva la convenzione stipulata addì 11 maggio 1923 con le società costituenti il Gruppo Ansaldo, sia per sistemare tutte le pendenze ancora esistenti tra le varie amministrazioni dello Stato e le società costituenti il Gruppo predetto, sia per eliminare le cause che hanno transitoriamente impedito il libero sviluppo delle energie delle società stesse (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. finanze C. n. 2171).

D. M. 23 giugno 1923, che affida al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra il servizio inerente alla liquidazione della gestione del traffico marittimo (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 162).

R. D. 31 ott. 1923, n. 2456, che provvede al ricupero delle tasse e spese a debito dell'amministrazione dello Stato nei giudizi avanti il collegio arbitrale istituito coll'art. 2 della legge 29 dic. 1921, n. 1979.

R. D-L. 23 febbr. 1924, n. 234, che reca *modificazioni all'ordinamento degli organi e delle giurisdizioni istituite per la liquidazione delle gestioni transitorie di guerra e per il ricupero dei lucri indebiti od eccessivi.* — Deferisce tutte le attribuzioni inerenti alla liquidazione delle gestioni di guerra agli organi normali dell'Amministrazione finanziaria, restando al Comitato liquidatore devolute le sole mansioni inerenti al ricupero dei lucri indebiti od eccessivi; semplifica il funzionamento di alcune giurisdizioni speciali e le riduce di numero; stabilisce il termine del 31 agosto 1924, entro il quale gli aventi diritto, sotto pena di decadenza, possono formulare le pretese che vantano verso l'Amministrazione dello Stato, in dipendenza delle gestioni transitorie di guerra, ovvero in dipendenza delle materie contemplate nell'art. 1 del D. L. 21 aprile 1918, n. 583, abolisce la percentuale sull'importo delle vendite dei materiali residuati, istituita a favore degli enti militari e delle Commissioni speciali. — *D. M. 1° marzo 1924*, sulla costituzione del Comitato liquidatore delle gestioni di guerra, e circa il deferimento alla Ragioneria generale dello Stato delle attribuzioni di determinati

uffici, già costituiti presso il Comitato liquidatore suddetto (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 58). — *D. M. 31 marzo 1924*, recante norme per la composizione del Comitato stesso (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 91).

SPETTACOLI PUBBLICI, v. *Cinematografi – Contributo di beneficenza – Teatri.*

SPEZIA.

**R. D. 15 febbr. 1923, n. 447*, che sopprime l'ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Spezia.

**R. D. 2 sett. 1923, n. 1913*, che istituisce la provincia della Spezia.

R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2324, che detta nuove norme per l'alienazione di terreni demaniali a Spezia.

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 285, che autorizza una maggiore assegnazione di lire 45,000 nel preventivo marina 1923-24 per provvedere alla ricostituzione della biblioteca dipartimentale di Spezia distrutta dall'incendio avvenuto il 23 nov. 1920.

SPIAGGE, v. *Approdi – Porti.*

SPIRITI.

R. D-L. 26 aprile 1921, n. 1333, esecutivo dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto, con cui l'Italia rinunzia in favore dell'Egitto alle restrizioni imposte dall'art. 6 del Trattato di commercio italo-egiziano del 14 luglio 1906, relativamente alla tassazione degli spiriti italiani importati in Egitto, intendendosi esclusi da tale rinunzia i vini italiani (compresi la marsala ed il vermouth) il cui grado alcoolico non ecceda il 23 % del loro volume.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge per provvedimenti circa l'imposta sul vino, S. n. 150-A, pres. 5 agosto 1921, propone (rel. Ferraris C.) un ordine del giorno per la revisione del regime fiscale degli alcools per ottenerne un maggior rendimento.

R. D-L. 21 agosto 1921, n. 1165, che eleva da lire 650 a lire 1000 per ettolitro la tassa interna di fabbricazione sugli spiriti, e riduce le aliquote d'imposta per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1025).

R. D. 16 nov. 1921, n. 1700, concernente l'indennità da accordarsi ad alcuni tra gli uffici incaricati del rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che reca modificazioni alle leggi sull'imposta di fabbricazione degli spiriti, introducendo, fra l'altro, anche nei riguardi di essi l'istituto della licenza annuale d'esercizio e limitando l'obbligo della denaturazione ai soli residui della rettificazione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969).

R. D. 29 ott. 1922, n. 1409, che estende alle nuove province la legislazione italiana sulla imposta di fabbricazione degli spiriti.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1694, che ammette l'adulterazione dello spirito nazionale destinato alla preparazione dei carburanti, disciplinandone il trattamento fiscale.

**R. D. 28 dic. 1922, n. 1672*, che con effetto anche pei territori della Venezia Giulia e della Tridentina, impone un aumento di lire 200 per ogni ettolitro anidro di spirito, con esenzione dall'aumento dello spirito impiegato nelle industrie dell'aceto e delle profumerie nonchè di quello destinato a scopi scientifici e sanitari. — **R. D. 27 nov. 1923, n. 2514*, che abroga il capoverso dell'art. 1 del R. D. di cui sopra per quanto concerne gli spiriti destinati all'industria delle profumerie e delle specialità medicinali.

D. M. 28 febbr. 1923, riguardante il trattamento fiscale dello spirito adoperato esclusivamente a scopi scientifici e sanitari (*Gazz. Uff.* del 1923, n 60).

**R. D. 9 luglio 1923, n. 1452*, che stabilisce nella misura di lire 1500 per ogni ettolitro anidro la tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la corrispondente sopratassa di confine. — *R. D-L. 24 febbr. 1924, n. 357*, che eleva la misura del'abbuono di rettificazione di cui all'art. 4 del R. D-L. sopradetto; concede un premio per gli spiriti provenienti da materie vinose, che siano, a norma delle vigenti disposi-

zioni, sottoposti a denaturazione; fissa la misura dell'imposta di fabbricazione per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto; stabilisce la misura dell'abbuono per cali di affinazione e giacenza.

D. M. 23 luglio 1923, che concede l'abbuono di rettificazione agli spiriti provenienti dalla distillazione delle materie vinose (*Gazz. Uff.* n. 177 del 1923).

D. M. 10 ott. 1923, che stabilisce i nuovi prezzi del denaturante generale e dei denaturanti speciali per gli spiriti destinati alle industrie (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 254).

Regime degli spiriti in Africa, v. *Africa*.

STABILIMENTI BALNEARI, TERMALI E IDROTERAPICI, v. *Bagni*.

STABILIMENTI MILITARI (NUOVA ORGANIZZAZIONE DELLA MANO D'OPERA) v. *Ministeri* (Guerra).

STABILIMENTI MILITARI DI PENA, v. *Compagnie di disciplina*.

STABILIMENTO POLIGRAFICO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

**R. D. 6 giugno 1923, n. 1186*, che scioglie il Consiglio di Amministrazione dello Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, nominandone commissario straordinario il provveditore generale dello Stato, il quale ha anche il compito di proporre le modifiche allo statuto dell'ente in parola.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2164*, che stabilisce il passaggio dello Stabilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra alla diretta dipendenza del Ministero delle finanze (Provveditorato generale dello Stato), con la denominazione di « Stabilimento poligrafico per l'amministrazione dello Stato », e ne approva lo statuto. — * *R. D. 7 ott. 1923, n. 2248*, circa la rappresentanza e difesa dell'ente predetto da parte della Regia avvocatura erariale. — *D. M. 1° dic. 1923* che provvede alla nomina del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci dell'ente stesso (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 282).

STAMPA.

R. D. 19 giugno 1921, n. 917, concernente l'unificazione legislativa nelle nuove province, in materia di stampa. — *R. D. 30 marzo 1922, n. 377*, che ne proroga al 1° luglio 1922 l'entrata in vigore nella Venezia Tridentina.

Proposta di legge dep. Modigliani, C. n. **947** (ann. 22 luglio 1921, letta 3 agosto, svolta e presa in considerazione il 6 agosto): *Per la pubblicità della gestione dei giornali o di altri periodici*. — Riproduce integralmente la proposta C. n. 318, S. n. 165 della XXV Legisl., nel testo approv. dal Senato; con l'aggiunta di estenderne le disposizioni alle aziende, le quali, senza essere editrici, tengano la pubblicità o curino la stampa di giornali. — Rimasta presso la Commissione Industria.

Interr. Lupi, ann. 25 nov. 1921: Accaparramento di giornali; es. 7 dic.

Proposta di legge dep. Sarrocchi, C. n. **1735** (ann. 8 luglio 1922): *Incompatibilità dei deputati con la carica di gerenti responsabili dei giornali*. — Rimasta presso la Commissione Interno.

R. D-L. 8 febbr. 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 2152).

Interp. Gonzales, Buffoni, ann. 13 luglio 1923: Sul « regolamento » per la stampa. — Chiesa, ann. 14 luglio 1923: Portata delle nuove misure a limitazione della libertà di stampa.

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275*, che semplifica il sistema di liquidazione e percezione della tassa di bollo per le inserzioni nei giornali, ed arrotonda ed aumenta quella per gli avvisi al pubblico.

Carta per giornali, v. *Carta*.

Provvedimenti per le cooperative edilizie di giornalisti, v. *Case popolari*.

Riposo festivo nelle aziende dei giornali, v. *Riposo festivo*.

Tariffe postali per le stampe, v. *Poste* (tariffe).

STATISTICA (DIRITTO DOGANALE).

R. D-L. 9 giugno 1921, n. 806, che modifica le disposizioni sul diritto di statistica (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 834). — **R. D. 28 dic. 1922, n. 1732*, che eleva da lire 0.20 a lire 0.25 la misura unitaria del diritto di statistica sulle merci importate dall'estero, quale risulta dall'art. 5 del R. D. di cui sopra, e provvede alle spese relative al servizio delle statistiche commerciali.

STATISTICA (ORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI).

R. D. 4 agosto 1921, n. 1313, che rinnova le Giunte provinciali di statistica, di cui all'art. 9 del R. D. 9 genn. 1887, n. 4311.

**R. D. 14 giugno 1923, n. 1560*, che costituisce in Direzione generale l'Ufficio centrale della statistica. — **R. D. 6 sett. 1923, n. 2125*, sull'ordinamento della Direzione generale predetta presso il Ministero dell'economia nazionale. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 2673*, che determina le attribuzioni della Direzione generale stessa, provvede all'ordinamento del servizio statistico in generale ed eleva la misura del relativo stanziamento in bilancio.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale del ruolo tecnico della statistica.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2700*, che istituisce presso il Ministero dell'economia nazionale il Consiglio superiore di statistica. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2877*, che determina le funzioni del Consiglio predetto. — *R. D. 30 dic. 1923*, che stabilisce la composizione ed il funzionamento del Consiglio stesso, ed istituisce nel suo seno un Comitato permanente di statistica (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 20).

Censimenti, v. *Censimenti*.

STATISTICA AGRARIA.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **290** (pres. 21 giugno 1921): *Rappresentanze agrarie e arbitrato agricolo.* — Per raccogliere e coordinare le indagini istituite dalle Camere regionali d'agricoltura, create col dis. di legge, trasforma l'Ufficio centrale di statistica agraria, presso la Direzione generale dell'agricoltura, in ufficio centrale di statistica e di economia rurale, cui oltre i compiti attualmente affidati all'Ufficio di statistica agraria, commette l'adempimento di altre funzioni espressamente determinate, preponendo altresì alla coordinazione delle indagini da eseguire dal nuovo ufficio, e delle relative norme e modalità, un Comitato tecnico. — Rimasto presso la Commissione Agricoltura (rel. Giavazzi).

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3203*, che provvede alla creazione presso il Ministero dell'economia nazionale d'un Istituto d'economia e statistica agraria, avente per fine il rilevamento economico e statistico delle condizioni dell'agricoltura nazionale.

STATISTICA COMMERCIALE.

Interp. Di Fausto, ann. 18 nov. 1922: Contro la minaccia di sospensione della compilazione delle statistiche commerciali; e proposta di eventuale lieve aumento del diritto di statistica.

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **2012** (pres. 10 febbr. 1923): *Approvazione della Convenzione concernente l'impianto di una statistica commerciale, del protocollo e del regolamento di organizzazione dell'Ufficio internazionale di statistica commerciale, firmati a Bruxelles tra l'Italia, comprese le sue Colonie, ed altri Stati il 31 dic. 1913.* — Autorizza all'uopo la spesa annua di lire 2,300, quale quota di concorso al mantenimento dell'Ufficio internazionale di statistica commerciale. — Rimasto presso la Commissione Industria.

STATO CIVILE, v. *Atti dello stato civile*.

STATO DI GUERRA (PASSAGGIO ALLO STATO DI PACE DALLO), v. *Passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace – Territori dichiarati in stato di guerra*.

STAZIONI ED ISTITUTI SPERIMENTALI AGRARI.

R. D. 12 giugno 1921, n. 957, che modifica la tabella *B*, annessa al R. D. 14 agosto 1920, n. 1845, riguardante gli assegni del personale di inservienza delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali.

R. D. 12 giugno 1921, n. 960, con cui viene istituita in Foggia una stazione di allevamento e di miglioramento degli ovini intitolata « Ovile nazionale ».

R. D. 23 giugno 1921, n. 980, che modifica alcuni articoli del D. L. 15 dic. 1918, n. 2070, relativo all'istituzione in Bari di una stazione agraria sperimentale.

R. D. 3 luglio 1921, n. 1041, che istituisce un Consorzio per la fondazione ed il funzionamento di una stazione di ricerche sperimentali presso l'istituto agrario siciliano Valdisavoia.

Interp. sen. De-Amicis M., ann. 31 luglio 1921: Mancato impianto dell'istituto zootecnico di Monte di mezzo (Molise), (legge 21 luglio 1911, n. 885).

L'Ufficio centrale del Senato nel riferire (15 dic. 1921) sul dis. di legge S. n. 209 per la convalidazione del R. D-L. 20 nov. 1919, n. 2466, che fonda in Lodi un istituto sperimentale di caseificio, fa voti (rel. Pavia) perchè si promuova anche nel Mezzogiorno la fondazione di istituti di studio per l'industria casearia.

Interr. Volpini, ann. 22 dic. 1921: Sovvenzione all'istituto zootecnico laziale; es. 23 marzo 1922.

R. D. 18 maggio 1922, n. 805, col quale è fondata in Milano, presso quella R. scuola superiore di agricoltura, una stazione sperimentale d'orti-frutticoltura.

R. D. 11 giugno 1922, n. 1251, col quale viene istituito in Napoli un istituto sperimentale per il caseificio meridionale.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale di segreteria delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali, nonchè dei direttori d'istituti zootecnici.

R. D. 29 ott. 1922, n. 1480, concernente la fondazione presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Cremona dell'istituto sperimentale agrario cremonese « Fondazione Giuseppe Robbiani », avente per iscopo di contribuire all'incremento delle produzioni animali e vegetali, che hanno maggiore importanza nell'agricoltura locale e segnatamente del bestiame da latte, delle foraggere e dei cereali.

**R. D. 11 genn. 1923, n. 329,* col quale viene stabilito il trattamento economico dei direttori e vice-direttori delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali.

R. D. 22 febbr. 1923, n. 488, che fonda in Lodi una stazione sperimentale di praticoltura, avente per iscopo il perfezionamento di razza delle principali foraggere coltivate in Italia e lo studio sperimentale, dal punto di vista agrario, di tutti i problemi inerenti alla coltivazione del prato.

**R. D. 25 marzo 1923, n. 875,* che stabilisce il trattamento economico degli assistenti delle RR. stazioni di prove agrarie e speciali.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1421,* recante disposizioni per l'esonero ed il trattamento di quiescenza del personale direttivo delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali.

**R. D. 7 giugno 1923, n. 1454,* concernente le competenze accessorie a favore dei direttori delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali.

Interr. sen. Grassi, ann. 11 giugno 1923: Pratiche per l'istituzione dell'ovile sperimentale a Foggia; es. 14 giugno.

R. D. 29 luglio 1923, n. 1796, che fonda in Conegliano presso la R. scuola di viticoltura e di enologia una stazione sperimentale di viticultura.

R. D. 6 sett. 1923, n. 2125, che trasforma in enti morali consorziali autonomi gli attuali RR. istituti zootecnici.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali e degli istituti zootecnici.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3293,* recante *provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari* e per la creazione *d'un istituto di economia e statistica agraria* (facoltà di trasferire, riordinare, sopprimere o fondere stazioni di prova agrarie e speciali ed istituti di sperimentazione agraria; istituzione presso date RR. stazioni d'una sezione speciale di analisi; costituzione delle RR. stazioni di prova agrarie e speciali in enti governativi con amministrazione autonoma, alla quale sovraintende un Comitato amministrativo; istituzione d'una adunanza annuale dei direttori delle RR. stazioni, e norme per la nomina di essi; creazione presso il Ministero dell'economia nazionale

d'un istituto di economia e statistica agraria ed istituzione d'una fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria; soppressione dell'istituto lattifero agrario e zootecnico di Roma ed annessa stazione sperimentale di praticoltura, nonchè dell'istituto zootecnico laziale, ed in luogo e colla fusione di essi creazione in Roma dell'istituto sperimentale zootecnico).

Oleifici sperimentali, v. *Olii.*

Stazioni sperimentali per le industrie, v. *Scuole industriali.*

STAZZATURA DELLE NAVI.

R. D. 29 agosto 1922, n. 1352, con cui si estendono alle nuove province le regole per la stazzatura delle navi vigenti nel Regno.

D. M. 20 febbr. 1924, che determina il compenso spettante agli ufficiali di porto che eseguono la stazzatura delle navi. (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 86).

STENOGRAFIA.

R. D. 19 marzo 1922, n. 451, che reca disposizioni per la speciale sessione di esami per l'abilitazione all'insegnamento della stenografia che avrà luogo nel 1922.

R. D. 22 febbr. 1923, n. 664, contenente disposizioni per gli esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia.

R. D. 3 maggio 1923, n. 952, che bandisce per il 1923 una sessione straordinaria di esami di abilitazione all'insegnamento della stenografia.

STRADE.

Interr. Bonardi, ann. 20 giugno e 25 nov. 1921: Traversa della strada nazionale Brescia-Caffaro a Vestone; es. 28 luglio e 12 dic.

— Riccio, ann. 20 giugno 1921: Lavori di costruzione della strada Atessa-Casalanguida; es. 26 luglio.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **514;** S. n. **177** (pres. 23 giugno 1921): *Provvedimenti per riparazioni di strade nella provincia di Trapani* (concorso dello Stato di lire 300,000 per le strade provinciali e di lire 200,000 per le comunali). ***Legge 22 dic. 1921, n. 1869.***

Il dis. di legge del Presidente del Consiglio Bonomi, per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. nn. 805-808, pres. 22 luglio 1921, autorizza la spesa di lire 61 milioni per opere stradali; di lire 5 milioni per il coordinamento e spostamento delle strade nazionali e provinciali in relazione alla costruenda ferrovia Cuneo-Ventimiglia; di lire 5 milioni per riparazioni di danni di guerra ad opere stradali; di lire 100 milioni per integrare le deficenze che si verificano, specie per le strade comunali di allacciamento e di accesso, nelle dotazioni di vari capitoli durante il triennio 1921-24.

Eleva inoltre il sussidio per la costruzione di strade rurali, di opere di sistemazione e di strade comunali esterne ed interne, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire un milione e 200,000 per la costruzione d'una strada da Capoliveri alla miniera di Calamita (Isola d'Elba). Durante la discussione, è approvato dalla Camera (2ª torn. del 5 agosto) un ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo, perchè fra le opere più urgenti si voglia comprendere: *a*) l'allacciamento dei comuni e delle frazioni isolate alla rete stradale; *b*) il collegamento dei comuni alla stazione ferroviaria ed al posto più vicino. ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.*** — *R. D. 20 ott. 1921, n. 1519*, che con riferimento all'art. 13 della legge predetta, assegna 100 milioni per opere stradali. — In conto di detta somma vengono autorizzati gli stanziamenti di cui appresso con i seguenti RR. decreti: *3 nov. 1921, n. 1597* (10 milioni); *9 nov. 1921, n. 2604* (6 milioni); *5 genn. 1922, n. 7* (20 milioni); *26 genn. 1922, n. 76* (32 milioni e mezzo) e *4 maggio 1922, n. 637* (8 milioni).

Interp. Cutrufelli, ann. 23 luglio 1921: Costruzione delle strade di serie della provincia di Messina.

Interr. Fulci, ann. 23 luglio 1921: Strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed ai porti (r. s.); es. 4 agosto.

— Salvadori, ann. 23 luglio 1921: Conservazione delle strade militari costruite in provincia di Brescia durante la guerra (r. s.); es. 31 luglio e 2 agosto.

Proposta di legge dep. Berardelli (ann. 27 luglio 1921, letta 5 agosto): *Per il prolungamento della strada litoranea jonica.* — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.)

R. D. 19 nov. 1921, n. 1683, che reca modificazioni agli articoli 7 e 8 del regolamento 8 genn. 1905, n. 24, sulla polizia stradale.

R. D. 19 nov. 1921, n. 1685, che estende a tutte le altre province del Regno le disposizione dell'art. 10, ultimo capoverso, della legge 7 aprile 1917, n. 601, riguardante la manutenzione delle strade nazionali in Basilicata ed in Calabria.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1704, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere per il biennio 1922-1923 mutui per l'importo di 500 milioni complessivamente per l'esecuzione, fra l'altro, di opere stradali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1332).

Interr. Cao, ann. 25 nov. 1921: Classificazione della strada Cagliari-Villasimius come nazionale; es. 30 nov.

Interp. Panebianco, ann. 25 nov. 1921: Sistemazione della nuova rete stradale sulle Alpi Dolomitiche.

— Bubbio, ann. 16 dic. 1921: Comunicazioni fra Alba e la regione delle Langhe.

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici Micheli, C. n. 1344, pres. 16 febbr. 1922, per la convalidazione di decreti-legge riguardanti l'allacciamento dei comuni isolati e le strade obbligatorie, con disposizioni aggiuntive consente la concessione del sussidio anche per le strade comunali obbligatorie, la cui costruzione o sistemazione sia proseguita dopo la legge 19 agosto 1894, n. 338. — Rimasto in stato di relazione (rel. Faranda).

Proposta di legge dep. Morisani, C. n. **1632** (ann. 17 febbr. 1922, letta 30 marzo, svolta e presa in considerazione il 14 giugno): *Provvedimenti per la costruzione di strade vicinali.* (Riprod. la proposta C. n. 1447 della XXV Leg.). — Rimasta presso la Commissione Lavori pubblici (rel. Renda).

Interr. Canepa, ann. 18 marzo 1922: Lavori per la strada San Lorenzo-Pietrabruna: es. 25 marzo.

Interp. Nobili, ann. 4 maggio 1922: Costituzione di consorzi autonomi per la costruzione di strade nella regione Sabina.

Interr. Visco, ann. 4 maggio 1922: Difficoltà del Genio civile di Napoli per la costruzione di strade obbligatorie nel comune di Vico Equense; es. 27 giugno.

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, per l'esecuzione di opere pubbliche, C. n. 1502, pres. 10 maggio 1922, provvede all'assegnazione di fondi per opere stradali varie nelle diverse province del Regno. — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1215.***

Interr. sen. Bouvier, ann. 10 maggio 1922: Costruzione di una galleria artificiale per riparare dalle valanghe la strada nazionale del Monginevra (r. s.); es. 8 giugno.

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (18 maggio 1922) un ordine del giorno *Faranda,* accettato dal Governo, per il riallacciamento dei comuni che, privi ancora di strade, si trovano in condizione di isolamento.

Regol. 28 maggio 1922, n. 1189, per il servizio dei cantonieri e dei capi cantonieri delle strade nazionali.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, C. n. **1669;** S. n. **521** (pres. 20 giugno 1922): *Autorizzazione della spesa di lire 50,000,000 per opere stradali straordinarie,* ripartita in cinque esercizi; e proroga dei termini fissati per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sussidiati; ai sensi dell'art. 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, modificato con l'art. 2 del decreto-legge 19 nov. 1921, n. 1704. La Commissione lavori pubblici aggiunge (rel. Faranda e Cutrufelli) un comma per dichiarare le opere sussidiate di pubblica utilità.

Durante la discussione alla Camera (torn. antim. del 15 luglio 1922), è approvato un ordine del giorno *Modigliani* con cui si invita il Governo a riprendere la pubblicazione della relazione periodica della Direzione generale ponti e strade sulla viabilità, inopportunamente sospesa, contro un'antica ed utile consuetudine: si apportano inoltre modificazioni al dis. di legge, intese ad accordare la preferenza alle opere già iniziate ed a quelle destinate a togliere dall'isolamento comuni o a collegare fra loro centri abitati.

La Commissione di finanze del Senato raccomanda al Governo (rel. Mariotti) di non iniziare alcuna nuova strada se prima non sono terminate le molte, le troppe strade già cominciate e non compiute; e sopratutto di non consentire alle singole province alcun

nuovo concorso per opere stradali, se prima esse non abbiano deliberata e intrapresa sul loro territorio la continuazione delle strade già condotte sino al confine con grave dispendio dello Stato e delle province vicine, più diligenti e più ossequenti alla legge. — Ritirato in Senato (12 nov. 1923).

Interp. Cuomo, ann. 22 giugno 1922: Opere stradali in provincia di Salerno.

R. D-L. 17 dic. 1922, n. 1691, che approva la convenzione stipulata dal Governo il 1° dic. 1922 con la società « Autostrade » per la concessione della costruzione della rete stradale, riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento fra Milano ed i laghi Maggiore, di Como e di Varese (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1998).

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1809*, che abolisce la Commissione permanente per l'esame e la graduatoria delle domande di concessione di sussidi per strade d'accesso.

Interr. Mastracchi, ann. 6 febbr. 1923: Soppressione degli enti autonomi stradali (istituiti col R. D–L. 24 agosto 1921, n. 1189, soppressi col *R. D. 31 dicembre 1923, n. 3194), v. *Basilicata* e *Calabria*, (r. s.); es. 19 maggio.

R. D-L. 3 maggio 1923 n. 1285, che fissa e ripartisce la spesa per opere stradali nelle varie regioni d'Italia, compresa quella di 200 milioni di lire per opere stradali nelle province della Sicilia, da classificare. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 3185*, sul riordinamento della rete stradale ordinaria della Sicilia, che destina il fondo di 200 milioni di lire, assegnato col precedente decreto. — *R. D. 30 dic. 1923*, che concede alla « Puricelli, società anonima per le strade dell'Italia meridionale ed insulare », i lavori per la sistemazione e cilindratura delle strade di 1ª classe in Sicilia. (*Gazz. Uff.* n. 81 del 1924). — *R. D–L. 20 marzo 1924, n. 475*, recante variazioni compensative a talune assegnazioni di spesa per opere stradali nell'Italia settentrionale, meridionale ed insulare, di cui al decreto n. 1285.

Interr. Siciliani, ann. 11 giugno 1923: Manutenzione delle strade provinciali e comunali nel Mezzogiorno; es. 14 luglio.

— Persico, ann. 12 giugno 1923: Completamento della strada per unire Pastena (Caserta) alla stazione di Pofi-Castro; es. 17 luglio.

**R. D. 29 luglio 1923, n. 1919*, concernente la sistemazione economica del personale stradale proveniente dal cessato regime austriaco.

R. D. 9 nov. 1923, n. 2587, che approva il nuovo statuto della Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri ed i capi cantonieri delle strade nazionali.

**R. D. 15 nov. 1923, n. 2506*, che reca norme per la classifica e manutenzione delle strade pubbliche.

**R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che istituisce, a favore delle province e dei comuni, uno speciale contributo annuo a carico di enti o persone che, in dipendenza dell'esercizio del loro commercio o della loro industria, ovvero per altri motivi, determinino un più intenso logorio delle strade provinciali e comunali.

Nella tornata del Senato dell'8 dic. 1923, il min. delle finanze, *De Stefani*, rispondendo all'interrogazione Rava, ann. 6 dic., sui nuovi documenti finanziari, dichiara che tra le opere pubbliche la cui esecuzione non può essere rinviata, comprende quelle di immediato rendimento economico, come le strade.

R. D. 31 dic. 1923, n. 3043, che reca *norme disciplinanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.*

R. D-L. 13 genn. 1924, n. 293, che approva la convenzione stipulata con la deputazione provinciale di Verona, circa le modalità per il pagamento del contributo governativo nella spesa per la costruzione del tronco della strada provinciale gardesana n. 244 da Navene al vecchio confine austro-ungarico.

R. D–L. 25 febbr. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni demaniali d'affitto e concessione di strade e pertinenze stradali.

Strade in Calabria, e in Sardegna v. *Basilicata e Calabria — Sardegna.*

STRADE FERRATE. v. *Ferrovie.*

STRANIERI.

L'Ufficio centrale del Senato incaricato di riferire sul dis. di legge del min. dell'interno S. n. 265 per la conversione in legge di decreti-legge sul soggiorno degli stranieri (legge

9 aprile 1922, n. 1141) raccomanda (rel. San Martino) al Governo che, pur circondando delle dovute cautele i lunghi soggiorni degli stranieri, e specialmente gli acquisti di terreni ed immobili da parte loro, siano invece semplificate e facilitate le formalità per i viaggi ordinari e le brevi permanenze.

R. D-L. 25 genn. 1923, n. 64, concernente disposizioni per il soggiorno degli stranieri in Italia.

Interr. Conti, ann. 16 maggio 1923: Arresto del rappresentante dei repubblicani irlandesi in Italia; es. 28 maggio.

— Lazzari, ann. 16 maggio 1923: Perquisizione a un suddito americano in Napoli (r. s.); es. 22 maggio.

Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana per parte di stranieri, v. *Cittadinanza*.

STRUDÀ (COSTITUZIONE DEL COMUNE AUTONOMO DI).

Proposta di legge dep. Tommasi, C. n. **1742** (ann. 19 giugno 1922, letta 26 giugno): *Costituzione in comune autonomo*, sotto la denominazione di « *Strudà* », *delle frazioni di Strudà, Acaia, Pisignano* e *Vanze* del comune di Vernole (prov. Lecce). — Rimasta presso la Commissione interno (rel. Codacci-Pisanelli).

STUPEFACENTI (SOSTANZE TOSSICHE), v. *Cocaina*.

SUCCESSIONI E DONAZIONI.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Marracino* sostiene (22 giugno 1921) che la successione *ab intestato* dovrebbe restringersi ai parenti legittimi non oltre il 2° grado, ed al coniuge.

La relazione della Commissione finanze e tesoro, C. n. 717-A (pres. 1° agosto 1921), sul dis. di legge del min. delle finanze Facta, per il riordinamento degli uffici del registro e delle ipoteche, propone (rel. Di Fausto) e la Camera approva (1ª torn. del 5 agosto) l'aumento delle tasse sulle donazioni in ragione dell'1 per cento. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1081.***

Disegno di legge del min delle finanze Soleri, C. n. **887**; S. n. **271** (pres. 2 agosto 1921): *Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona di operazioni.* — Riproduce, salva la soppressione di un articolo del testo primitivo, le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1005, della XXV Leg. — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Diena) ed il Senato approva (12 maggio 1922) delle modificazioni a talune disposizioni del disegno di legge per renderne più chiara l'interpretazione e per dileguare alcuni eventuali dubbi sull'estensione ed applicabilità delle disposizioni stesse. — Ripresentato alla Camera per l'approvazione delle modificazioni del Senato, e rimasto presso la Commissione finanze e tesoro. — *R. D-L. 17 ott. 1922, n. 1363*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra nel testo approvato dal Senato.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo alla Camera (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra*, esprime il proposito di ridurre le aliquote delle imposte di successione.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge per delega al Governo della riforma dei codici, il dep. *Pivano* reclama (31 maggio 1923) la modificazione delle disposizioni sul diritto successorio della donna maritata; il dep. *Baviera* invoca riforme (1° giugno) in materia di successioni, per ciò che si riferisce specialmente al beneficio dell'inventario e della separazione dei patrimoni, al concorso fra creditori ereditari ed alla responsabilità dell'erede per i debiti del defunto; il dep. *Rossi L.*, relatore, si dichiara favorevole (8 giugno) alla proposta Pivano per un migliore e maggiore riconoscimento dei diritti della moglie nella successione.

La relazione della Sottocommissione del Senato sulla riforma del Codice civile, S. n. 611-A, pres. 12 nov. 1923, richiama (rel. Scialoja) l'attenzione del Governo sulla questione della quota di diritto o di fatto a proposito della successione legittima, e su quella della rappresentazione nella successione testamentaria.

Durante la discussione in Senato, il sen. *Polacco* tratta (23 nov.) delle innovazioni da apportarsi alla materia delle successioni per ciò che concerne la questione della quota di fatto o di diritto nella consuccessione di fratelli germani ed unilaterali, i diritti del coniuge superstite e l'introduzione della ventilazione ereditaria; il sen. *Scialoja*, relatore,

fa le sue riserve (24 nov.) in ordine alla proposta di modificare la successione, specialmente nei riguardi del coniuge superstite.

La relazione della Commissione di finanze del Senato sull'esercizio provvisorio dei bilanci, S. n. 602-A, pres. 4 giugno 1923, accenna (rel. Ferraris C.) alla necessità dello assetto dell'imposta di successione — Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio medesimo, il sen. *Borsarelli* fa voti (13 giugno) che sia attenuata l'attuale asprezza dell'imposta di successione.

****R. D. 20 agosto 1923, n. 1802,** sull'imposta di successione.* L'abolisce per il nucleo famigliare (ascendenti e discendenti, coniugi, fratelli e sorelle, zii e nepoti, discendenti di fratelli e sorelle dell'autore della successione se succedono per diritti di rappresentazione) e la riduce sensibilmente, sottoponendola ad un unico trattamento, senza alcuna distinzione, per i trasferimenti fra prozii e pronipoti, cugini ed altri parenti oltre il quarto grado, tra affini e fra estranei, con aliquote variabili progressivamente. Esonera altresì dalla tassa i trasferimenti a titolo gratuito, per atto tra vivi, fra parenti in linea retta.

**R. D. 10 sett. 1923, n. 1914,* sullo sblocco dei titoli, depositi e cassette di sicurezza e di custodia e di altri cespiti al nome di persone legate da rapporti di parentela esentate dall'imposta di successione.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2459,* riguardante il conglobamento dell'addizionale per le tasse sulle donazioni e successioni.

SÜDBAHN (Compagnia ferrovie meridionali austriache).

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001-A, pres. 28 giugno 1922, invita (rel. Paratore) il Governo a non dar corso a pagamento o per annualità scadute, o per annualità da scadere dovute dalla Südbahn, senza il voto del Parlamento: allo stato delle cose quindi essa propone la cancellazione del relativo stanziamento (lire 33,160,211.12). (Rimasto in stato di relazione).

R. D. 12 luglio 1923, n. 1816, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo conchiuso a Roma il 29 marzo 1923 fra l'Italia, l'Austria, la Serbia e l'Ungheria per il riordinamento amministrativo e tecnico della Compagnia delle ferrovie meridionali (Südbahn).

SUDDITI DI STATI EX-NEMICI (Beni dei).

Interr. Bonardi, ann. 20 giugno 1921: Difesa dell'italianità del Garda, nella sistemazione dei beni dei sudditi ex-nemici; es. 30 luglio.

— Meda, ann. 25 nov. 1921: Trattative per le aziende industriali e commerciali tedesche in Italia (r. s.); es. 3 dic.

— Trozzi, ann. 25 nov. 1921: Pubblicazione del rapporto Stroheker (r. s.); es. 3 dic.

— Federzoni, ann. 9 dic. 1921: Conservazione del possesso della Villa Falconieri di Frascati, già di proprietà della Corona di Prussia, per parte del Governo italiano (r. s.); es. 20 marzo 1922.

R. D-L. 22 dic. 1921, n. 1962, contenente disposizioni per la liquidazione dei beni, diritti e interessi già appartenenti, al momento dell'entrata in vigore dei trattati di pace, a sudditi della Germania e dell'antico Impero di Austria, devoluti al Demanio dello Stato in virtù del R. D. 10 aprile 1921, n. 470 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2119). — *D. M. 6 marzo 1922,* concernente la ritenuta da effettuarsi ai termini dell'art. 15 del R. D-L. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 148).

Interr. Conti, ann. 18 marzo 1922: Passaggio in proprietà allo Stato ed assegnazione all'Opera nazionale combattenti delle tenute « Albarese » e « Badiola » (Grosseto), già appartenenti alla casa Asburgo-Lorena; es. 18 maggio.

— Tonello, ann. 27 marzo 1922: Voci di restituzione della tenuta di Collalto in Susegana (Treviso) all'antico feudatario, suddito austriaco; es. 29 marzo. *Id.* id., ann. 7 giugno 1923: Cessione della tenuta di San Salvatore in Susegana (Treviso) al conte di Collalto; es. 12 giugno.

— Chiesa, ann. 28 marzo 1922: Incameramento della tenuta dell'arciduchessa di Austria a Viareggio; es. 9 giugno.

Interp. Belotti B., ann. 4 maggio 1922: Revoca della sospensione di vendita dei beni ex-nemici.

Interr. Mancini A., ann. 6 maggio 1922: Assegnazione della pineta arciducale di Viareggio (r. s.); es. 17 giugno.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1797, col quale le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. D. 10 genn. 1920, n. 87, cessano di avere applicazione riguardo ai crediti esigibili prima e durante la guerra dei cittadini e sudditi italiani verso sudditi ungheresi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. degli esteri, S. n. 565).

Interr. Chiesa, ann. 6 febbr. 1923: Attribuzione della tenuta di Viareggio appartenente a donna Bianca di Borbone; es. 7 giugno.

R. D. 4 marzo 1923, n. 481, che nomina S. E. il dep. avv. Giovanni Giuriati commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti e interessi appartenenti a cittadini di Stati già nemici. — *R. D-L. 24 genn. 1924, n. 57*, con cui, a datare dal 1° febbr. 1924, il dep. Giuriati cessa dalle funzioni di commissario del Governo per la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti ai cittadini di Stati già nemici, e a tale carica è nominato il comm. Guido Jung, al quale è assegnata la diaria di lire 100.

R. D-L. 15 marzo 1923, n. 689, che autorizza il commissario del Governo ad alienare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, i beni incamerati ed a consegnarli ad enti o società, perchè ne curino l'amministrazione e la vendita (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2119).

R. D-L. 10 maggio 1923, n. 1118, che sopprime il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace ed istituisce una Commissione a cui sarà deferita la decisione inappellabile, in via giurisdizionale, di tutte le controversie relative alla liquidazione dei beni già appartenenti ai sudditi ex-nemici che abbiano dato luogo a contestazioni (pres. per la convalidazione, con modificazioni, col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2119).

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3045*, concernente la regolazione dei prelevamenti dal prodotto dei beni dei sudditi ex-nemici a favore dei cittadini italiani danneggiati da misure eccezionali di guerra.

SUOLO PUBBLICO (TASSE PER L'OCCUPAZIONE).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che autorizza i comuni ad applicare, anche per l'anno 1922, le tasse per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche nella stessa misura consentita dal R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374 (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. delle finanze, C. n. 1540). — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 la facoltà di cui sopra. — **R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che proroga fino a nuove disposizioni legislative la facoltà di applicare il tributo sopradetto.

SUSSIDI ALLE FAMIGLIE DEI MILITARI ALLE ARMI.

R. D. 29 giugno 1922, n. 913, concernente la revisione delle contabilità delle spese eseguite dai distretti militari, dalle capitanerie di porto e dal Ministero degli esteri per il soccorso giornaliero alle famiglie bisognose dei militari di truppa alle armi. — *D. M. 18 genn. 1923*, esecutivo del R. D. di cui sopra (*Bollettino pensioni* del 1923, n. 1).

TABACCHI.

DD. MM. 20 giugno e *15 ott. 1921*, che stabiliscono il prezzo di vendita al pubblico di talune varietà di tabacchi esteri lavorati (*Gazz. Uff.* del 1921, nn. 183 e 292).

Proposta di legge dep. Mancini A., C. n. **1130** (ann. 20 giugno 1921, letta 22 luglio, svolta e presa in considerazione l'8 dic.): *Stato giuridico ed economico dei sanitari delle manifatture.* (Riprod. la proposta C. n. 1373 della XXV Leg.). — Istitutisce per ogni manifattura un sanitario di ruolo, responsabile del servizio, coadiuvato da medici aggiunti fuori ruolo. La Commissione finanze e tesoro (rel. Donati) introduce lievi varianti, fissando per legge l'assegno complementare dello stipendio dei sanitari, e la retribuzione dei medici aggiunti. — Rimasta in stato di relazione.

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **720** (pres. 26 giugno 1921): *Aumento di stanziamento per la esecuzione di varie opere murarie negli edifici adibiti a manifatture dei tabacchi*, coll'autorizzazione dell'assegnazione straordinaria di lire 9 milioni. — Rimasto in stato di relazione (rel. Baldassarre).

R. D. 13 agosto 1921, n. 1267, che autorizza il min. delle finanze a stabilire, entro i limiti massimi e minimi in esso indicati, i prezzi di vendita al pubblico di tutte le varietà dei tabacchi esteri lavorati.

Interr. Tamborino, ann. 25 nov. 1921: Agitazione fra i coltivatori di tabacco in prov. di Lecce, es. 9 dic.

R. D. 4 dic. 1921, n. 1881, che modifica il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco.

R. D-L. 29 genn. 1922, n. 56, col quale viene elevato il prezzo massimo per Kg. delle sigarette « Virginia » stabilito dal R. D. 3 nov. 1920, n. 1517. — *R. D. 29 genn. 1922, n. 58*, col quale ne viene elevato il prezzo di vendita al pubblico.

R. D. 16 febbr. 1922, n. 351, che modifica quello 28 dic. 1919, n. 2618, circa l'aumento di compenso nel licenziamento definitivo di verificatori subalterni delle coltivazioni dei tabacchi.

R. D 19 febbr. 1922, n. 243, per il personale salariato delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri. — *R. D. 28 giugno 1923, n. 1490*, concernente la riduzione della misura dell'aumento di retribuzione per lavoro straordinario al personale predetto, previsto dagli articoli 26 e 27 del regolamento di cui sopra. — *R. D. 24 sett. 1923, n. 2105*, che apporta ulteriori modificazioni al sopracitato regolamento.

R. D. 27 maggio 1922, n. 857, col quale si estendono alla pubblicità sulle bustine delle sigarette le disposizioni riguardanti la pubblicità sulle scatole di fiammiferi di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento 21 nov. 1920, n. 1920.

R. D-L. 8 sett. 1922, n. 1360, che aumenta le penalità per reati previsti dalle leggi sulle privative di sali e tabacchi. — *R. D. 11 genn. 1923, n. 77*, che estende ai territori annessi il R. decreto-legge di cui sopra.

R. D. 15 ott. 1922, n. 1764, che estende nelle nuove province la legislazione vigente nel Regno in materia di monopoli industriali dei tabacchi. — *D. M. 16 marzo 1923*, che determina la data dell'entrata in vigore nelle nuove province di varie disposizioni delle leggi e regolamenti di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 88).

R. D-L. 10 nov. 1922, n. 1435, che stabilisce il prezzo massimo per chilogramma di alcune varietà di tabacchi nazionali. — *R. D. 10 nov. 1822, n. 1436*, che ne stabilisce i prezzo di vendita al pubblico.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1613, concernente il collocamento in pensione di operai delle manifatture dei tabacchi.

R. D-L. 10 dic. 1922, n. 1807, che modifica il decreto-legge luogotenenziale 10 ott. 1917, n. 1660, nella parte concernente i premi alla terra coltivata a tabacco ed i premi d'incoraggiamento ai coltivatori di tabacco.

R. D. 31 dic. 1922, n. 1805, relativo al prezzo di vendita ai rivenditori dei tabacchi nazionali ed esteri e dei prodotti secondari.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 73*, col quale vengono revocati i decreti-legge luogotenenziali 17 nov. 1918, n. 1859 e 8 maggio 1919, n. 805, concernenti la istituzione del demanio per il monopolio dei tabacchi.

**R. D. 28 genn. 1923, n. 231*, che sopprime le seguenti Commissioni esistenti nel Ministero delle finanze: centrale d'appello per le perizie dei prodotti delle concessioni di coltivazioni dei tabacchi; pel conferimento di borse di studio per la tabacchicoltura; centrale per le controversie sulle coltivazioni dei tabacchi; consiglio tecnico per l'amministrazione dei tabacchi.

R. D. 8 marzo 1823. n. 532, che istituisce nella città di Zara una sezione succursale della manifattura dei tabacchi di Pola.

**R. D. 5 aprile 1923, n. 843*, che demanda al Ministero delle finanze le attribuzioni esercitate dal Consiglio tecnico dei tabacchi e da alcune commissioni per la coltivazione indigena del tabacco.

R. D. 19 aprile 1923, n. 937, che autorizza la messa in vendita di una nuova specie di sigaretta denominata « Eja ».

R. D-L. 19 aprile 1923, n. 942, relativo al collocamento a riposo d'ufficio del personale operaio anziano e inabile delle manifatture dei tabacchi.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 944*, relativo alla soppressione della manifattura tabacchi di Rimini, funzionante da sezione di quella di Chiaravalle.

Interr. Casoli, ann. 11 luglio 1923: Stato giuridico ed economico dei sanitari delle manifatture tabacchi (r. s.); es. 21 luglio.

R. D. 12 luglio 1923, n. 1541, che aumenta il prezzo di vendita al pubblico dell'estratto di tabacco tipo normale.

R. D. 6 sett. 1923, n. 2016, che istituisce un nuovo tipo di sigaro denominato « Avana foggia Virginia ».

**R. D. 10 sett. 1923, n. 2015*, recante provvedimenti relativi alla coltivazione indigena del tabacco (abolizione del concorso dello Stato nelle spese di costruzione o adattamento di locali di cura e custodia, nonchè ad uso di magazzini generali; abolizione dei premi di organizzazione di aziende per l'esercizio della tabacchicoltura e di propaganda, nonchè delle borse di studio).

R. D-L. 9 nov. 1923, n. 2559, che aumenta il limite massimo di prezzo per chilogramma di talune qualità di trinciati. — *R. D. 9 nov. 1923, n. 2560*, che ne aumenta il prezzo di vendita al pubblico.

R. D. 2 marzo 1924, n. 313, che autorizza l'aumento del limite massimo di tariffa per la vendita al pubblico dei trinciati esteri.

TANGORRA VINCENZO (ASSEGNO STRAORDINARIO ALLA FAMIGLIA).

R. D-L. 18 genn. 1923, n. 111, con cui, in considerazione delle alte benemerenze acquistate dal compianto on. Vincenzo Tangorra, già min. del tesoro, si autorizza una prelevazione di lire 60,000 dal fondo riserva spese impreviste preventivo tesoro 1922-923 per concedere un particolare aiuto alla famiglia di Lui (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. finanze, C. n. 2100).

TAORMINA.

Proposta di legge dep. Colonna di Cesarò, C. n. **933** (ann. 25 luglio 1921, letta 31 luglio, svolta e presa in considerazione il 5 agosto): *Esecuzione di opere di miglioramento in Taormina*. — Prevede la concessione di un mutuo di lire 200 mila per parte della Cassa depositi e prestiti (ammettendo la garanzia sulla tassa di soggiorno); e la imposizione di contributi di miglioria ai proprietari confinanti con le zone da migliorare. — La Commissione per gli affari interni (rel. Guarino-Amella) eleva a lire 300 mila il limite massimo del mutuo, consentendone la ripartizione secondo la gradualità delle opere, e introduce una disposizione per assicurare la perpetua destinazione del giardino Trevelyan. — Rimasta in stato di relazione. — Attuata, nel testo emendato dalla Commissione, col ***R. D-L. 18 febbr. 1923, n. 528.***

TARANTO (ISTITUZIONE DELLA PROVINCIA DI), v. *Circoscrizione amministrativa* (*R.D. 2 sett. 1923, n. 1911).

TARIFFA DOGANALE, v. *Dogane.*

TARIFFA GIUDIZIARIA.

Disegno di legge del min. della giustizia Fera, C. n. **494**; S. n. **376** (pres. 22 giugno 1921): *Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari.* — Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge C. n. 1110, della XXV Legislatura, salvo varianti nella misura dell'indennità giornaliera stabilita a favore dei giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte di assise, che è elevata da lire dodici a lire sedici; ed a disporre per gli ufficiali giudiziari che i diritti e le indennità di trasferta ad essi spettanti secondo le tariffe civile e penale, siano aumentati, senza limite di tempo, nella misura del cinquanta per cento..

La Commissione giustizia eleva (rel. Camerini) la retribuzione ai periti medici per la sezione di cadavere esumato; riconosce ai giurati il diritto al biglietto di 2ª classe anzichè di 3ª sulle ferrovie, elevando a lire 20 l'indennità giornaliera a favore di quelli non residenti nel comune di convocazione della Corte d'assise, e stabilendo nulla doversi ai residenti nel comune, qualunque sia la loro condizione. Raddoppia, infine, i diritti spettanti agli ufficiali giudiziari secondo la tariffa civile e penale, e modifica pure la misura delle indennità di trasferta loro competenti. Durante la discussione alla Camera, sono approvati (1ª torn. del 24 marzo 1922): un emendamento *Cao* che aumenta la trasferta per i testimoni provenienti dalle isole; l'emendamento della Commissione, che aumenta l'onorario per la sezione dei cadaveri esumati, e che dà ai giurati il biglietto di 2ª classe sulle ferrovie; un altro emendamento *Cao* che, per le trasferte sul mare, concede ai giurati sul biglietto di viaggio l'aumento di tre decimi anzichè di due decimi. — ***Legge 26 luglio 1922, n. 995,*** v. appresso *R. D. 3 maggio 1923, n. 1043.

Proposta di legge dep. Lombardi N. (pres. 29 giugno 1921): *Indennità di soggiorno ai giurati delle Corti di assise.* (Riprod. la proposta della XXV Legisl., letta 2 febbr. 1921). — Decaduta prima di essere stata ammessa alla lettura, per la nomina a sottosegretario di Stato del proponente (6 luglio 1921).

R. D-L. 22 sett. 1922, n. 1376, che proroga il decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1139, fino all'entrata in vigore della legge 26 luglio 1922, n. 995, con cui furono riformate le tariffe penale e civile, anche nei riguardi dei giurati (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1951).

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1043*, che, abrogando la legge 26 luglio 1922, n. 995, e stabilisce le *competenze dovute ai testimoni, periti e giurati.* — *R. D. 30 dic. 1923, n. 2779*, che applica alle nuove province le disposizioni del R. D. predetto circa le indennità spettanti ai periti, interpreti, traduttori, testimoni, ecc., nelle cause civili.

Tariffa penale e civile per gli ufficiali giudiziari, v. *Ufficiali giudiziari.*

TASSA DI FAMIGLIA.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che proroga al 31 dic. 1922 le disposizioni contenute nell'art. 5 del R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374, concernenti l'applicazione della tassa di famiglia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540). La Commissione Finanze e tesoro, nel proporre (rel. Matteotti) la proroga delle disposizioni di cui sopra all'anno 1923 e seguenti, vi fa un'aggiunta nel senso di conferire la facoltà ai comuni di fondare la tassa di famiglia anche sugli indici della spesa. Rimasto in stato di relazione — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 le disposizioni del decreto di cui sopra. — **R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che proroga fino a nuove disposizioni legislative la facoltà di applicare il tributo sopradetto.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, abolisce la tassa di famiglia o fuocatico, consentendo ai comuni di applicare altre imposte. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

**R. D. 5 aprile 1923, n. 826*, con cui si stabilisce, con effetto anche per i territori annessi, che i regolamenti comunali riguardanti la tassa di famiglia non possano variarsi nella parte relativa alla tariffa del tributo, se non per apportare riduzioni nella misura della tariffa stessa; e si dettano norme per i nuovi accertamenti e per le variazioni in aumento sugli accertamenti precedenti.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3063*,, che *dal 1° genn. 1925 abolisce la tassa di famiglia dando, facoltà ai comuni di applicare un'addizionale alla complementare erariale* nella misura massima del 20 per cento, od altrimenti un'imposta generale progressiva sull'insieme del reddito consumato dal contribuente.

TASSA DI SOGGIORNO.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che autorizza l'applicazione della tassa di soggiorno in ogni comune del Regno, quand'anche non vi esistano stabilimenti di cura nè ricorrano le caratteristiche di stazione climatica o balneare, a carico di chiunque si rechi nel comune per qualsiasi temporanea permanenza ed in misura che può giungere sino al 10 per cento del prezzo di locazione delle camere od altro alloggio occupato in alberghi, pensioni, stabilimenti o luoghi di cura; con esenzione di coloro che paghino nel comune stesso la tassa di famiglia, e colla devoluzione dell'imposta per tre quarti a favore del comune e per un quarto a favore dello Stato quale « contributo a favore della pubblica beneficenza », (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540. — La Commissione finanze e tesoro, proponendo (rel. Matteotti) la proroga al 31 dic. 1923 e seguenti delle disposizioni di cui sopra, vi apporta un emendamento per stabilire l'estensione della tassa di soggiorno anche ai soggiornanti in ville o appartamenti privati, sia di proprietà sia d'affitto, sempre quando il soggiornante non paghi la tassa di famiglia; e propone altresì un ordine del giorno per l'unificazione dell'imposta con le imposte erariali). — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 le disposizioni del Regio decreto di cui sopra; dichiarando applicabile la tassa di soggiorno anche in confronto di coloro che nelle stazioni climatiche o balneari dimorino in ville od altre abitazioni d'affitto, e commisurandola al prezzo di locazione dovuto al locatore, in base alla stessa aliquota percentuale stabilita dal decreto sopradetto

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, modifica l'imposta di soggiorno, ampliandone le basi d'applicazione. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

Interr. sen. Chimienti, ann. 3 dic. 1921: Impiego della tassa di soggiorno nei luoghi di cura e nelle stazioni balneari (r. s.); es. 28 dic.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Mauro F.* critica (18 dic. 1921) il recente decreto-legge sulla tassa di soggiorno, la cui portata costituisce un nuovo ostacolo al movimento dei forestieri nel nostro paese. Risponde (2ª torn. del 21 dic.) il min. delle finanze, *Soleri*, essere sua convinzione che questa estensione di tassa non possa in alcun modo intralciare il movimento turistico, trattandosi d'un piccolo tributo.

**R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che disciplina in modo uniforme per tutto il Regno la *tassa di soggiorno*. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 3023*, che in deroga al precedente, dà al min. delle finanze facoltà di autorizzare i comuni aventi spiccato carattere di luogo di cura, che abbiano delegato, in tutto o in parte, l'importo della tassa di soggiorno in pagamento di mutui per opere pubbliche, e così pure i comuni dei territori annessi, a continuare, temporaneamente, l'applicazione della tassa stessa secondo le disposizioni anteriori, sempre in casi eccezionali, e versando allo Stato un quarto dell'ammontare riscosso, quale contributo di beneficenza.

TASSE CONSOLARI.

R. D. 5 aprile 1923, n. 900, che esonera dalla tassa consolare gli atti redatti all'estero per l'arruolamento di lavoratori italiani.

TASSE DI CONCORSO.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole di Istituti dipendenti dal Ministero dell'istruzione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, C. n. 2137). — *R. D. 18 genn. 1923, n. 261*, che estende alle nuove province le disposizioni del R. decreto-legge di cui sopra.

**R. D. 10 maggio 1923, n. 1173*, che, con effetto anche per i territori annessi, stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2361*, che determina la tassa per l'ammissione ai concorsi per gli impieghi degli enti locali.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2437*, che stabilisce una tassa di ammissione a concorsi per cattedre nei RR istituti nautici.

**R. D. 3 nov. 1923, n. 2453*, che fissa la misura della tassa di ammissione al concorso all'ufficio d'ispettore scolastico e di direttore didattico governativo.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3234*, che stabilisce la misura della tassa di concorso da pagarsi sia dai candidati ai posti di insegnante che dai candidati ai posti di direttore didattico delle RR. scuole elementari all'estero.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3138*, che stabilisce a favore degli archivi notarili una determinata tassa per i concorsi alle nomine ad uffici notarili e ad impieghi negli archivi notarili.

TASSE GIUDIZIARIE.

RR. DD. 16 giugno e *17 luglio 1921, nn. 800* e *955*, concernenti l'applicazione della tassa di bollo per il rinvio delle cause civili e commerciali, di cui all'art. 3 della legge 7 aprile 1921, n. 355.

Durante la discussione dei preventivi giustizia 1921-22 e 1922-23, è approvato dalla Camera (25 maggio 1922) un ordine del giorno *Conti*, accettato dal Governo e dalla Commissione, per una congrua riduzione delle tasse giudiziarie.

R. D. 4 sett. 1922, n. 1314, che estende alle nuove province le disposizioni sulle tasse di bollo per gli atti in materia penale.

**R. D. 24 sett. 1923, n. 2065*, che detta le norme relative alla tassa di bollo sulle chiamate di causa nei giudizi civili e commerciali, in quelli avanti la Corte di cassazione e nei giudizi avanti le commissioni arbitrali.

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275*, che riduce a sole tre aliquote le unità di carta bollata per i giudizi di conciliazione; detta disposizioni per il bollo sulle comparse e memorie, arrotonda ed aumenta le tasse di bollo in sede civile e penale.

TASSE IPOTECARIE.

Il dis. di legge del min. delle finanze Facta, per il riordinamento degli uffici del registro e delle ipoteche, C. n. 717, prs. 26 giugno 1921, istituisce un diritto di statistica a favore dell'erario nella misura dell'uno per cento sulle tasse ipotecarie. La Commissione finanze e tesoro invece propone (rel. Di Fausto) e la Camera approva (1ª torn. 5 agosto 1921) la sostituzione al diritto di statistica di cui sopra, di un inasprimento delle tasse ipotecarie in ragione di un centesimo per lira. — ***Legge 11 agosto 1921, n. 1081.***

R. D-L. 22 genn. 1922, n. 107, riguardante le tariffe delle tasse ipotecarie. — **R. D. 23 dic. 1923, n. 2772*, che ritocca la tariffa predetta, sia per un migliore assetto di alcune voci, sia a scopo di semplificazione.

R. D-L. 17 ott. 1922, n. 1363, concernente l'estensione alle tasse ipotecarie, per determinate operazioni, dell'esenzione da imposte e tasse disposta dal R. D. 4 sett. 1919, n. 1835.

TASSE SCOLASTICHE. — DISPOSIZIONI VARIE – ESONERO – SCUOLE MEDIE – UNIVERSITÀ.

DISPOSIZIONI VARIE.

Il dis. di legge del pres. del Consiglio Giolitti, per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, C. n. 1, pres. 14 giugno 1921, autorizza il Governo ad aumentare le tasse di pubblico insegnamento. — ***Legge 13 agosto 1921, n. 1080.***

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **443**; S. n. **333** (pres. 22 giugno 1921): *Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058 e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e sopratasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.* — La Commissione istruzione mentre dichiara (rel. Mancini A.) di proporre, solo in via di sanatoria, la convalidazione dei decreti di cui sopra, afferma la sua unanime avversione ad ogni ulteriore inasprimento di tasse scolastiche, che si risolve in danno per la cultura del paese e in privilegio per le classi più abbienti. L'Ufficio centrale del Senato formula voti (rel. Montresor) a riguardo dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche universitarie per i giovani appartenenti a famiglie disagiate, e perchè le tasse di licenza siano almeno eguali per tutti. (Approvato dalla Camera e dal Senato).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Croce, C. n. **444** (pres. 22 giugno 1921): *Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 ott. 1919, n. 2178, concernente l'istituzione di tasse e sopratasse per gl'inscritti ai corsi post-universitari e per il conseguimento di diplomi speciali.* — La Commissione istruzione, emendando (rel. Mancini A.) il suddetto decreto, stabilisce anche per i corsi post-universitari di perfezionamento la dispensa dalla tassa e sopratassa, con le stesse norme che regolano la dispensa delle tasse universitarie. — Rimasto in stato di relazione.

Il disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, per gli esami nelle scuole medie, C. n. 1562, aumenta le tasse vigenti per le varie specie d'esami. La Commissione istruzione, nel riferire sul predetto dis. di legge, fa voti (rel. Marchi) che per l'esonero dalle tasse si tenga presente il complesso della situazione economica familiare dell'alunno, e che non si segua un criterio unico di dispensa per ogni ordine e grado di scuole. — Ritirato (23 nov. 1922).

Interr. sen. Beltrami, ann. 16 nov. 1922: Pagamento di tasse scolastiche mediante vaglia (r. s.); es. 16 e 28 nov.

R. D. 11 genn. 1923, n. 838, concernente le tasse e sopratasse per le scuole di ostetricia.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 546*, che rende obbligatorio, con effetto anche per i territori annessi, il pagamento delle tasse scolastiche a mezzo di cartolina vaglia.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3123*, che fissa le tasse scolastiche pei Regi licei artistici e accademie di belle arti, pei RR. conservatorî di musica o per la R. scuola di recitazione.

ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE.

R. D. 4 agosto 1921, n. 1292, che affida all'Intendenza di finanza il giudizio sulle condizioni economiche degli inscritti al corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali, annesso alla facoltà di filosofia e lettere, aspiranti alla dispensa dalle tasse.

Il dis. di legge del min. istruzione Corbino, C. n. 1238, pres. 20 dic. 1921, accorda la dispensa dal pagamento delle tasse agli stranieri inscritti nelle università e negli istituti d'istruzione superiore, per i primi due anni della loro inscrizione. — ***Legge 25 luglio 1922, n. 1147.***

R. D. 16 marzo 1922, n. 498, che modifica l'art. 128 del regolamento generale universitario in data 9 agosto 1910, n. 796 (esonero dalle tasse e sopratasse scolastiche).

Disegno di legge del min. dell'istruzione Anile, C. n. **1772** (pres. 13 luglio 1922): *Esonero dalle tasse di maturità e di diploma di licenza elementare in favore degli orfani dei caduti in guerra, mutilati e invalidi di guerra*, per l'anno scolastico 1921-22. La Commissione istruzione estende (rel. Torre E.) la concessione anche agli anni successivi, limitandola però agli orfani di caduti i cui eredi godano della pensione privilegiata di guerra, ed ai figli di mutilati ed invalidi di guerra, o per ragioni della guerra inscritti ad una delle dieci categorie di pensione, e stabilendo che la concessione decada col cessare della pensione di guerra. — Rimasto in stato di relazione.

**R. D. 21 genn. 1923, n. 195*, contenente norme per la restituzione delle tasse scolastiche agli studenti, che per punti di meriti o per altro titolo ne abbiano diritto.

**R. D. 11 marzo 1923, n. 563*, concernente l'esonero dal pagamento di qualsiasi tassa o sopratassa per gli studenti stranieri che si inscrivano nelle scuole pubbliche di qualunque ordine e grado e negli Istituti d'istruzione superiore. — **R. D. 30 dic. 1923, n. 2975*, con cui l'esonero dalle tasse sopradette è esteso ai cittadini di nazionalità non italiana dei territori annessi ed ai cittadini italiani residenti in Dalmazia, compresa la città di Zara.

R. D. 6 maggio 1923, n. 1183, contenente provvedimenti di dispensa dalle tasse scolastiche a favore degli studenti universitari appartenenti a territori delle nuove provincc.

R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1981, che concede l'esonero dalle tasse scolastiche agli alunni di scuole medie e normali appartenenti alle famiglie danneggiate dall'eruzione dell'Etna del giugno 1923.

SCUOLE MEDIE.

Ordinanza ministeriale 28 sett. 1921, relativa alle tasse scolastiche delle scuole medie e magistrali nelle nuove province (*Boll. Istr.* del 1921, n. 42).

R. D-L. 23 nov. 1921, n. 1735, che determina la misura delle tasse scolastiche per le Regie scuole nautiche e per i RR. Istituti nautici (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2032).

R. D. 11 giugno 1922, n. 943, concernente la misura delle tasse scolastiche nelle scuole medie e magistrali delle nuove province, fornite di diritto di pubblicità.

Regol. 18 giugno 1922, n. 1185, concernente le tasse ed i contributi per le scuole industriali.

R. D. 3 dic. 1922, n. 1596, contenente la tabella che fissa le tasse per le scuole medie e normali.

**R. D. 4 febbr. 1923, n. 388*, che stabilisce le tasse scolastiche per gli Istituti nautici.

**R. D. 19 aprile 1923, n. 997*, che stabilisce le tasse per le scuole medie coloniali nella stessa misura di quelle per le scuole medie del Regno.

R. D. 19 aprile 1923, n. 1185, che eleva la misura delle tasse scolastiche negli Istituti d'istruzione media e normale, nautica, commerciale e industriale delle nuove province a quella stabilita per le scuole corrispondenti del Regno.

**R. D. 6 maggio 1923, n. 1054*, che stabilisce la misura delle tasse scolastiche per gli Istituti medi d'istruzione.

**R. D. 15 ott. 1923, n. 2370*, che fissa la misura delle tasse pei corsi d'integrazione presso le R. scuole complementari.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3214*, che stabilisce le tasse di immatricolazione, di frequenza, d'esame e di diploma per gli studenti delle RR. scuole agrarie medie.

UNIVERSITÀ ED ISTITUTI SUPERIORI.

R. D. 20 ott. 1921, n. 1793, che porta le tasse scolastiche per gli allievi della R. scuola navale superiore di Genova alla misura stabilita per gli studenti d'ingegneria dal R. D-L. 9 maggio 1920, n. 1058.

Il dis. di legge del min. dell'istruzione Corbino, per variazioni al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, C. n. 1238, pres. 20 dic. 1921, impone una tassa erariale per il conferimento ed il riconoscimento, a tutti gli effetti pubblici, delle lauree e dei diplomi rilasciati dalle Università libere; aumenta le tasse scolastiche per gli inscritti all'Università di Macerata. — ***Legge 25 luglio 1922, n. 1147.***

R. D. 20 luglio 1922, n. 1217, che eleva la misura della tassa d'inscrizione nelle facoltà e scuole delle RR. università e nei RR. istituti superiori di magistero femminile.

Il dis. di legge del min. dell'istruzione, Anile, C. n. 1806, pres. 10 agosto 1922, fissa la misura delle tasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero. — Ritirato (23 nov. 1922).

**R. D. 13 marzo 1923, n. 736*, che stabilisce le tasse e sopratasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero.

R. D. 30 sett. 1923, n. 2102*, che fissa le tasse e sopratasse scolastiche per le RR. università, i RR. istituti superiori ed i RR. istituti superiori di magistero, e costituisce presso ogni università ed istituto superiore una Cassa scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e più meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle predette tasse, sopratasse e contributi. —R. D. 6 dic. 1923, n. 2656*, che apporta modificazioni al R. D. di cui sopra.

TASSE SUGLI AFFARI, v. *Registro e bollo.*

TEATRI – PUBBLICI SPETTACOLI.

RR. DD. 19 maggio 1921, n. 766 e *26 giugno 1922, n. 980*, circa i biglietti bollati per la riscossione dei diritti erariali (tassa di bollo e contributo di beneficenza), sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli.

R. D. 26 giugno 1921, n. 1261, che reca le norme per la erogazione dei fondi destinati alla tutela ed all'incremento delle arti drammatica e lirica, di cui all'art. 10, 3° comma, del decreto-legge 23 genn. 1921, n. 5.

Interp. Monici, ann. 23 luglio 1921: Sulla crisi del teatro; *Id.* Tofani, ann. 25 luglio.

Il dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 886, pres. 2 agosto 1921, reca la conversione in legge, con modificazioni, dei decreti relativi al diritto erariale ed al contributo di beneficenza di Stato sui pubblici spettacoli. — ***Legge 29 agosto 1922, n. 1254.***

Interr. Monici, ann. 18 marzo 1922: Sovvenzione statale alla compagnia Talli-Ruggieri-Borelli; es. 15 maggio.

Interp. Galla, ann. 14 giugno 1922: Vigilanza sulla moralità dei pubblici spettacoli.

R. D. 6 agosto 1922, n. 1234, che reca disposizioni per la riscossione della tassa di bollo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1550, che eleva dal 10 al 15 per cento il diritto erariale stabilito dall'art. 2 della legge 29 agosto 1922, n. 1254, sugli spettacoli sportivi e trattenimenti di ogni genere, in terra, in acqua e in cielo.

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275*, riguardante la tassa di bollo sui biglietti dei pubblici spettacoli.

R. D-L. 3 aprile 1924, n. 434, che autorizza la spesa di lire 70,000, quale contributo straordinario dello Stato a favore della società lirica « L'Italia » con sede a Milano, per la diffusione della musica italiana all'estero.

TELEGRAFI E TELEFONI – RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA. — ORDINAMENTO DEI SERVIZI – PERSONALE, v. alla voce *Ministeri* (Poste) – RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA – CAVI SOTTOMARINI – TARIFFE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE – FRANCHIGIA.

ORDINAMENTO DEI SERVIZI.

R. D. 1° maggio 1921, n. 669, che sospende l'applicazione dell'articolo unico del D. L. 26 genn. 1919, n. 67, e dell'art. 27 del R. D. 25 genn. 1921, n. 44, circa, la riduzione del servizio telegrafico e telefonico, nei giorni festivi, nel periodo elettorale (8 e 15 maggio 1921, n. 44).

Interr. Ungaro, ann. 20 giugno 1921: Rete telefonica nella regione garganica (r. s.); es. 30 luglio.

Il preventivo poste 1921-22, C. n. 376, pres. 21 giugno 1921, abroga l'art. 12 della legge 15 luglio 1907, n. 506, che prescriveva di segnare in sede separata, nei bilanci dell'entrata e delle poste, le entrate e le spese della Direzione generale dei telefoni. — (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Disegno di legge del min. delle poste Pasqualino-Vassallo, C. n. **319** (pres. 21 giugno 1921): *Modificazioni ed aggiunte alla legge 20 marzo 1913, n. 254, sulla sistemazione delle reti telefoniche.* Riproduce integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge C. n. 127, della XXV Leg. — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni (rel. Benedetti).

Interp. Pucci di Benisichi, ann. 5 luglio 1921: Costruzione del filo telefonico diretto Roma-Palermo.

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, **C. n. 809; S. n. 158** (pres. 22 luglio 1921): *Autorizzazione di spesa straordinaria per urgenti opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici.* — Autorizza la spesa straordinaria di 150 milioni di lire per la sistemazione delle reti telefoniche urbane ed interurbane e delle reti telegrafiche, nonchè la concessione ad una società nazionale della posa e dell'esercizio di cavi sottomarini per le comunicazioni dirette con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay, l'Argentina e la Grecia. La Commissione lavori pubblici e comunicazioni suggerisce (rel. Cutrufelli) al Governo alcune clausole da introdursi nella relativa convenzione. L'Ufficio centrale del Senato fa voti (rel. Faelli) che dirette relazioni cablografiche possano stabilirsi anche con l'America settentrionale, e che intanto per questa si procuri di utilizzare la radiotelegrafia. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1133.***

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **810; S. n. 159** (pres. 22 luglio 1921): *Sistemazione della rete telegrafica e telefonica nazionale in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie dello Stato.* — Autorizza la spesa straordinaria di 16 milioni di lire per lo spostamento e sistemazione delle linee telegrafiche e telefoniche lungo i tratti ferroviari in corso di elettrificazione: Torino-Susa, Torino-Chieri, Torino-Ronco ed accessi a Voghera. Durante la discussione alla Camera è approvato (1ª torn. del 5 agosto) un ordine del giorno *Presutti*, accettato dal Governo e dalla Commissione, perchè si facciano esaminare dalla Commissione tecnica per i telefoni le modalità di armamento alle nuove linee. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1132.***

R. D. 11 agosto 1921, che istituisce e nomina una Commissione tecnica temporanea, con l'incarico di studiare i mezzi più idonei e le caratteristiche costruttive più convenienti, per assicurare, negli attraversamenti dello stretto di Messina, le condutture telegrafiche e telefoniche, nonchè quelle per il trasporto di energia (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 223). — *R. D. 7 genn. 1923*, che sopprime la Commissione suddetta (*Boll. Poste* del 1923, n. 4).

R. D-L. 24 agosto 1921, n. 1206, che modifica l'art. 2 di quello 20 nov. 1919, n. 2299, relativo alla istituzione della Commissione tecnica temporanea per i telefoni. Porta a nove il numero dei componenti la Commissione stessa; ne stabilisce la durata in carica fino al 3 nov. 1922; e le affida l'incarico di studiare anche le questioni tecniche relative ai servizi telegrafici (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 997).

Interr. Caradonna, ann. 25 nov. 1921: Comunicazioni telefoniche nelle Puglie (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Cutrufelli, ann. 25 nov. 1921: Impianto della Direzione compartimentale dei servizi elettrici a Messina.

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **990; S. n. 262** (pres. 25 nov. 1921). *Autorizzazione di spesa straordinaria per lo spostamento delle linee telegrafiche e telefoniche in dipendenza della elettrificazione di linee ferroviarie;* e cioè di lire 150 milioni da ripartirsi nei quattro esercizi 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25, e coll'abbrevazione dei termini nelle procedure relative alla imposizione di servitù in genere ed all'occupazione di suolo privato. — Ritirato in Senato (20 marzo 1922). — *R. D-L. 1° febb. 1922, n. 106*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1408). — *R. D-L. 2 sett. 1923, n. 2142*, con cui lo stanziamento di lire 40,000,000 previsto dall'art. 1 del R. D-L. di cui sopra, per l'esercizio 1923-24 è ridotto a lire 10,000,000. (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 2208).

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **993** (pres. 25 nov. 1921): *Modificazioni all'art. 8 della legge 2 luglio 1912, n. 711, riguardante il contributo a carico dei*

comuni per l'impianto degli uffici telegrafici. — Eleva da lire 400 a 1000 il contributo per l'impianto interno dell'ufficio, da lire 150 a 400 quello per ogni chilometro di palificazione e da lire 40 a 100 quello per ogni chilometro di filo. — Rimasto in stato di relazione (rel. Musatti).

Interr. sen. Ferraris C., ann. 6 dic. 1921: Collegamenti della rete telefonica urbana di Torino; es. 8 dic.

R. D. 15 dic. 1921, n. 1864, che pone i servizi telegrafici e telefonici delle nuove province, nonchè gli uffici relativi, alla diretta dipendenza del Ministero delle poste e dei telegrafi.

R. D. 22 dic. 1921, n. 1865, che demanda agli organi provinciali compartimentali determinate attribuzioni dell'Amministrazione centrale telegrafica e telefonica.

R. D. 29 dic. 1921, n. 2119, che ai servizi telegrafici e telefonici delle nuove province del Regno estende tutte le leggi dello Stato attualmente in vigore che disciplinano tali servizi.

R. D. 5 genn. 1922, n. 6, con cui si stabilisce che le disposizioni del D. L. 26 genn. 1919, n. 67, circa la limitazione del servizio telegrafico e telefonico nei *giorni festivi*, ed in genere tutte le norme riguardanti i giorni festivi, si applicano soltanto nei giorni di domenica e delle feste previste dal R. D. 4 agosto 1913, n. 1027; e che negli altri giorni, comunque dichiarati festivi, e nelle domeniche che precedano o seguano immediatamente una delle altre feste di cui al decreto suindicato, si applichino al riguardo le norme riguardanti i giorni feriali.

R. D. 12 genn. 1922, n. 14, che provvede all'unificazione dei procedimenti contabili in uso presso l'Amministrazione telegrafica e telefonica per i lavori eseguiti per conto di terzi con totale rimborso della spesa.

R. D-L. 19 genn. 1922, n. 42, che autorizza stanziamento di fondi per far fronte alle spese dei servizi telegrafici e telefonici in occasione della Conferenza internazionale di Genova (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1351).

Disegno di legge del min. delle poste Giuffrida, C. n. **1348** (pres. 16 febbr. 1922): *Costruzione della centrale telefonica della zona Colonna in Roma.* — Estende alla predetta costruzione le disposizioni del D. L. 8 giugno 1919, n. 1109, e della legge 5 ott. 1920, n. 1454, che considerano il procedimento di espropriazione nei riguardi di alcuni specificati edifici per i servizi postali e telegrafici. — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni (rel. Ciappi).

Interr. Pestalozza, ann. 18 marzo 1922: Disservizio telefonico; es. 20 maggio.

— Canepa, ann. 20 marzo 1922: Spostamento delle linee telegrafiche e telefoniche sul tratto Savona-Ventimiglia; es. 2 giugno.

— Bonardi, ann. 4 maggio 1922: Sistemazione delle comunicazioni telefoniche con Brescia; es. 14 giugno.

La relazione della Commissione lavori pubblici e comunicazioni sul preventivo poste 1922-23, C. n. 1009-A, pres. 8 giugno 1922, riconosce l'opportunità (rel. Faranda) che, pur conservandosi allo Stato la gestione diretta di tutte le grandi linee telefoniche che collegano le più importanti città d'Italia, si affidino all'industria privata i collegamenti delle città secondarie e le reti urbane meno importanti.

Durante la discussione del preventivo tesoro 1922-23, alla Camera (12 luglio 1922), il min. tesoro, *Peano*, dichiara essere intenzione del Governo di restituire all'industria privata i servizi pubblici che non sono essenziali per lo Stato, a cominciare dai telefoni.

Disegno di legge del min. delle poste Fulci, C. n. **1769** (pres. 13 luglio 1922): *Autorizzazione straordinaria di spese per il riordinamento della rete telefonica urbana di Firenze e di altre reti*, per l'importo di lire 16 milioni. — Ritirato (19 maggio 1923), v. appresso R. D. 13 dic. 1923, n. 2924.

Disegno di legge del min. delle poste Colonna di Cesarò, C. n. **1851** (pres. 23 nov. 1922) *Modificazioni all'art. 10 del D-L. L. 7 ott. 1917, n. 1658, recante variazioni e aggiunte al testo unico sui telefoni.* — Dà facoltà al Governo di cedere all'industria privata, contro pagamento del loro valore, gl'impianti telefonici di Stato esistenti, quando ciò sia riconosciuto conveniente nell'interesse dell'Amministrazione. — Ritirato (6 febbr. 1923), v. appresso *R. D. 8 febbr. 1923, n. 399.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 37,* che autorizza la cessione in appalto ai privati del servizio di recapito dei telegrammi. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 2920,* che modifica il precedente.

R. D-L. 7 genn. 1923, n. 193, che approva e rende esecutoria la convenzione stipulata fra l'Amministrazione italiana delle poste e telegrafi e quella delle poste e ferrovie della Svizzera, per la posa, l'attivazione ed il mantenimento del nuovo cavo telefonico del Sempione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, S. n. 584).

R. D. 21 genn. 1923, n. 160, che estende ai servizi telegrafici e telefonici delle nuove province le leggi e le norme regolamentari vigenti nel Regno, che disciplinano l'ordinamento interno degli organi direttivi e degli uffici esecutivi dell'Amministrazione telegrafica.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 399*, che reca disposizioni, le quali conferiscono la facoltà al Governo di concedere a enti pubblici, a società o a privati l'esercizio di impianti telefonici di Stato. — **R. D. 10 sett. 1923, n. 1988*, che modifica l'art. 14 del R. D. di cui sopra per quanto riguarda il diritto di esclusività al concessionario circa l'impianto e la manutenzione degli apparecchi supplementari e degli accessori.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 401*, che reca le norme per il nuovo ordinamento del servizio di costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 596*, concernente il funzionamento degli stabilimenti telegrafici e telefonici.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 687*, recante disposizioni che conferiscono la facoltà al R. Governo di concedere a enti pubblici, a società o a privati l'esercizio di impianti telegrafici.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 813*, che disciplina i servizi ad economia ed eleva i limiti di somma per la vendita a trattativa privata dei materiali telegrafici e telefonici fuori d'uso.

**R. D. 29 marzo 1923, n. 763*, che istituisce speciali stabilimenti denominati « Agenzie » incaricati di eseguire determinati servizi dei telegrafi e dei telefoni ed abroga il R. D. 16 nov. 1921, n. 1725.

R. D. 29 aprile 1923, n. 1201, relativo a servitù di passaggio e appoggio di fili telefonici.

Interr. Bianchi U., ann. 16 maggio 1923: Rivendicazione della priorità dell'invenzione del telefono all'italiano Antonio Meucci (r. s.); es. 2 giugno. — Il sottosegretario alle poste, *Caradonna*, nel rispondere alla suddetta interrogazione, ricorda la scoperta fatta dal Meucci (nato a Firenze nel 1808) in Avana nel 1849; ed il solenne riconoscimento della Corte suprema degli Stati Uniti, la quale, con decreto dell'ottobre 1888, dichiarava che « il telefono Bell » dovesse chiamarsi *telefono Meucci*, avendo la « Bell Telephone Company » acquistato fraudolentemente il brevetto.

Interp. Bianchi U., ann. 23 maggio 1923: Politica telefonica e radiotelegrafica. Cessione dei telefoni all'industria privata.
— Bianchi U., ann. 10 luglio 1923: Criterii politici ed economici di cessione dei servizi telefonici statali all'industria privata.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1695, che reca provvedimenti in applicazione dei DD-L. L.L. 7 ott. 1917, n. 1658 e 14 aprile 1918, n. 529, riguardanti le modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sui telefoni (3 maggio 1903, n. 196).

R. D-L. 2 sett. 1923, n. 2221, che autorizza l'assegnazione di lire 25,000 nel preventivo poste 1923-24 per contributo dell'Italia alle spese inerenti al funzionamento d'un Comitato consultivo internazionale avente lo scopo di studiare le questioni relative alle comunicazioni telefoniche internazionali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, S. n. 659).

**R. D. 27 sett. 1923, n. 2137*, che sopprime la Commissione per l'equo trattamento del personale telefonico dipendente dall'industria privata.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2367*, che aumenta i canoni annui di manutenzione per le linee telegrafiche a servizio di enti diversi o di privati.

Interp. Bianchi U., ann. 29 nov. 1923: Sulla politica telefonica.

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2739, che provvede ad un maggiore stanziamento di fondi per i lavori di impianto della centrale telefonica automatica di Torino.

R. D. 2 dic. 1923, n. 2913, che modifica l'art. 5 del R. D. 23 agosto 1912, n. 1079, che autorizza i posti telefonici pubblici collegati ad alcune centrali a ricevere e a trasmettere telegrammi per telefono.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2919*, con cui su richiesta di comuni, altri enti od aziende private, che vi abbiano interesse, è consentita la stipulazione tra i comuni, gli enti e le aziende anzidette da una parte e l'Amministrazione delle poste e telegrafi dall'altra, di speciali convenzioni aventi per iscopo di provvedere anche nelle località dove esistano stabilimenti postali, all'istituzione od all'esercizio di servizi rurali atti ad assicurare il regolare trasporto e scambio dei dispacci.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2966*, che proroga di altri tre anni il termine per l'esecuzione dei lavori di limitazione del raggio di estensione delle reti telefoniche urbane governative, disposto dall'art. 30 del R. D-L. 25 genn. 1921, n. 44.

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 2924, che autorizza la spesa di 17 milioni di lire per provvedere al riordinamento ed al rinnovo degli impianti telefonici urbani nelle città di Firenze, Messina, Roma, Torino e Milano.

**R. D. 20 dic. 1923, n. 2863*, che conferisce il carattere di pubblico ufficiale agli impiegati ed agenti addetti ai servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici e radioauditivi esercitati dall'industria privata.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 2936, che autorizza l'assegnazione straordinaria della somma di lire 286,000 per provvedere alla costruzione di tre circuiti telefonici destinati alle nuove comunicazioni internazionali italo-svizzere.

Edifici postali, v. *Edifici postali*.

Norme per la trasmissione a distanza dell'energia elettrica, v. *Energia elettrica*.

Ricevitorie e colletterie postali, telegrafiche e telefoniche, v. *Ricevitorie e collettorie*.

Scuola superiore postelegrafonica, v. *Scuola superiore di telegrafia e telefonia*.

PERSONALE, v. *Ministeri* (Poste).

RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA.

D. M. 23 maggio 1921, che pone sotto l'autorità superiore del comandante della nave il servizio radiotelegrafico di ciascuna stazione di bordo (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 147).

R. D. 9 giugno 1921, n. 761, che assegna il nome di « Guglielmo Marconi » alla stazione radiotelegrafica di Coltano.

R. D. 28 ott. 1921, n. 1534, che istituisce presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione incaricata di esaminare le domande di concessione dei servizi radiotelegrafici e radiotelefonici, nonchè di presentare al Governo le proposte sulle norme legislative meglio adatte allo sviluppo delle radiocomunicazioni ed all'organizzazione dei relativi servizi statali, come pure ogni proposta che a suo giudizio giovi all'incremento del servizio radioelettrico. — *R. D. 11 dic. 1921, n. 2083*, che proroga i poteri della Commissione di cui sopra al 31 marzo 1922. — *R. D. 26 marzo 1922, n. 425*, che proroga i poteri della Commissione predetta al 31 maggio 1922. — *R. D. 28 maggio 1922, n. 867*, che proroga i poteri della Commissione al 31 luglio 1922.

Interr. Bianchi U., ann. 25 nov. 1921: Comunicazione radio-telegrafica con l'America del Sud (r. s.); es. 26 nov.

— Bianchi U., ann. 25 nov. 1921: Risultati delle esperienze con la quadruplice Hugues-Banzati (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Bianchi U., ann. 8 dic. 1921: Politica radiotelegrafica e radiotelefonica.

Il preventivo marina 1923-24, C. n. 1877, pres. 25 nov. 1922, estende ai capitoli riguardanti le spese per il servizio radiotelegrafico, la facoltà data al min. della marina col D. L. 11 febb. 1917, n. 189 e prorogata per il 1923-24 col preventivo medesimo, di imputare i pagamenti, per determinati capitoli, ai residui, sino ad esaurimento, indi alla competenza, senza distinzione circa l'esercizio al quale si riferisce l'impegno. — (Attuato con legge di esercizio provvisorio.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1799, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire un milione per il funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche all'estero (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della marina, C. n. 2055).

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 1067*, che modifica le disposizioni contenute nella legge 30 giugno 1910, n. 395, sulla radiotelegrafia e sulla radiotelefonia con norme più rispondenti alle attuali esigenze del servizio delle comunicazioni senza filo. — **R. D. 5 giugno*

1923, n 1262, che reca aggiunte al R. D di cui sopra. — *R. D. 14 giugno 1923, n. 1488*, che apporta modificazioni ed aggiunte al decreto stesso per stabilire che i provvedimenti relativi alle concessioni per le comunicazioni senza filo siano presi di concerto coi ministri della guerra e della marina; nonchè per disporre sanzioni penali contro chiunque, senza l'espressa autorizzazione del Ministero delle poste, intercetti e propali con qualsiasi mezzo il contenuto di corrispondenza radiotelegrafica o radiotelefonica, o di esso si serva indebitamente per qualsiasi fine. — **R. D. 27 sett. 1923, n. 2351*, che introduce ancora modifiche nel sopradetto decreto allo scopo di favorire lo sviluppo di alcuni speciali servizi per comunicazioni senza filo, e modifica e completa inoltre il R. D. 14 giugno 1923, n. 1488, con disposizioni relative alle concessioni di stazioni per comunicazioni senza filo a bordo delle navi del commercio. — **R. D. 2 dic. 1923, n. 2644*, che fa infine un'aggiunta all'art. 20 del decreto stesso per rendere più rapida la procedura delle espropriazioni per pubblica utilità per le opere contemplate dall'art. 1 del decreto stesso, relative all'impianto ed esercizio di comunicazioni senza filo.

**R. D. 9 luglio 1923, n. 1618*, che dà facoltà al Governo di nominare amministratori o sindaci delle società concessionarie di servizi radiotelegrafici o di pubbliche comunicazioni.

Interr. Bianchi U., ann. 10 luglio 1923: Rivendicazione all'italiano Temistocle Calzecchi-Onesti, della priorità e della benemerenza dell'invenzione del « *coherer* », base dell'invenzione della telegrafia senza filo (r. s.); es. 30 nov.

R D-L. 2 sett. 1923, n. 1917, che stabilisce una tassa fissa di registro per la convenzione con la compagnia concessionaria delle stazioni radiotelegrafiche e per le convenzioni ed atti allegati alla medesima: pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, S. n. 640. — Durante la discussione del predetto dis. di legge (7 dic. 1923), il sen. *Orlando* chiede se sia vera la notizia della cessione della stazione di Coltano alla società « Italo Radio » che, secondo alcune voci, sarebbe una società a fondo straniero. Il min. delle poste *Di Cesarò*, assente nella tornata del 7 dic., dà nella tornata successiva ed in sede di processo verbale i chiarimenti richiesti dal sen. Orlando, che mostrano con evidenza l'italianità della società concessionaria.

**R. D. 23 sett. 1923, n. 2217*, che approva la convenzione stipulata il 29 agosto 1923 tra il Governo italiano e la società « Italo Radio », società italiana per i servizi radioelettrici, per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche nel Regno.

R. D. 27 sett. 1923, n. 2138, con cui sono estese alle nuove province le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento interno ed internazionale del servizio radiotelegrafico e radiotelefonico.

**R. D. 9 dic. 1923, n. 2755*, che reca disposizioni dirette a meglio precisare la sfera di competenza del Ministero delle poste e telegrafi per quanto riguarda l'impianto e l'esercizio di stazioni per comunicazioni senza filo, per conto di Amministrazioni dello Stato.

CAVI SOTTOMARINI.

Disegno di legge del min. delle poste Pasqualino-Vassallo, C. n. **697**; S. n. **228** (pres. 25 giugno 1921): *Convenzione con la Compagnia « Eastern Telegraph Company » per l'esercizio del cavo telegrafico sottomarino sociale fra Trieste e Corfù.* — La predetta convenzione contempla la riparazione del cavo ed il suo esercizio fino al 31 maggio 1930; riconosce all'Amministrazione italiana il pieno diritto di poter posare nuovi cavi con qualsiasi località estera; parifica le tariffe con quelle di altri cavi approdanti in Italia, e riduce del cinquanta per cento le tariffe sociali pei telegrammi scambiati fra il Governo italiano e le autorità italiane all'estero.

Posteriormente alla presentazione al Senato del dis. di legge il Governo ottiene dalla Compagnia di cui sopra un miglioramento alla convenzione, nel senso che la facoltà del nostro Governo di accordare ad altre persone o società la concessione della posa di nuovi cavi di collegamento dell'Italia con città costiere appartenenti alla Grecia od alla Turchia, già collegate con cavi o fili di proprietà della Compagnia, limitata dapprima al solo caso in cui il territorio comprendente la città o le città suddette passasse sotto protettorato italiano, viene estesa anche al caso in cui il detto territorio passi in una zona di influenza o di privilegio economico riconosciuto all'Italia; e quest'aggiunta, accettata dall'Ufficio centrale del Senato (rel. San Martino), viene approvata nella tornata del 25 marzo 1922. — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni per l'approvazione delle modificazioni del Senato.

R. D. 29 sett. 1921, n. 2021, che approva e rende esecutiva la convenzione 12 sett. 1921 per la posa, l'esercizio e la manutenzione di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e l'America del Sud, e di un altro tra l'Italia e la Grecia.

R. D. 2 febbr. 1922, n. 84, che modifica lo Statuto della Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini con sede in Roma.

Interp. sen. Di Brazzà, ann. 3 luglio 1922: Convenzione fra il Governo italiano e la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo fra l'Italia e l'America del Sud.

Interr. sen. Mazziotti, ann. ed es. 16 nov. 1922: Cavo sottomarino fra l'Italia e l'Argentina (r. s.).

Interp. Giuffrida, ann. 18 nov. 1922: Comunicazioni telegrafiche dirette fra l'Italia e l'America. — *Id.* Fulci, id.: Comunicazioni telegrafiche con l'estero a mezzo di cavi sottomarini.

Disegno di legge del min. delle poste Colonna Di Cesarò, C. n. **1853** (pres. 23 nov. 1922): *Modificazioni all'art. 3 della legge 30 agosto 1921, n. 1133, relativamente ad autorizzazioni straordinarie di spese urgenti per opere, lavori ed acquisti, inerenti ai servizi telegrafici e telefonici.* (Non stampato) — Ritirato (6 febbr. 1923).

R. D-L. 7 dic. 1922, n. 1751, che modificando l'art. 3 della legge 20 agosto 1921, n. 1133, autorizza la concessione, con apposita convenzione da approvarsi con D. R., uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri, ad una società nazionale, della posa e dell'esercizio di uno o più cavi sottomarini per le comunicazioni dirette con la Spagna, il Brasile, l'Uruguay e l'Argentina, nonchè con la Grecia, le Azzorre e altre isole dello Atlantico (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1972). — *R. D. 8 febbr. 1923, n. 427*, che approva la convenzione con la Compagnia italiana dei cavi telegrafici sottomarini per la posa di un cavo telegrafico fra l'Italia e l'America del Sud, di altro cavo fra l'Italia e la Grecia e di un terzo fra l'Italia e le Azzorre.

R. D-L. 17 dic. 1922, n. 1749, esecutivo della convenzione conclusa a Tirana il 4 dic. 1922 fra l'Italia e l'Albania per la posa e l'esercizio dei cavi telegrafici italiani approdanti in Albania e per regolare il servizio telegrafico fra i due paesi (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1973).

Disegno di legge del min. delle poste Colonna Di Cesarò, C. n. **2064** (pres. 19 maggio 1923): *Autorizzazione per imporre un'unica tassa di registro ad alcuni atti della società italiana che otterrà la concessione per la posa di un cavo telegrafico sottomarino tra l'Italia e le Azzorre.* — Rimasto presso la Commissione Comunicazioni.

Accordo 16-25 ott. 1923 concluso con la Francia per la posa di un cavo telegrfico sottomarino tra Mentone e Genova (*Rivista delle comunicazioni* del 1924, Fasc. I).

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2764*, che autorizza l'assegnazione straordinaria della somma di lire 2,500,000 nel preventivo poste, a partire dall'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere i mezzi idonei alla riparazione dei cavi telegrafici e telefonici sottomarini.

**R. D. 13 dic. 1923, n. 3207*, che approva la convenzione del 9 dic. 1923 fra il Ministero delle poste e dei telegrafi e la società italiana Pirelli di Milano, per la posa e la riparazione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

TARIFFE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE — FRANCHIGIA.

R. D. 16 nov. 1921, n. 1825, che reca norme per la franchigia telegrafica. — *R. D. 26 marzo 1922, n. 424* che reca modificazioni ed aggiunte al R. D. di cui sopra. — *R. D. 5 nov. 1922, n. 1534*, contenente una disposizione limitatrice circa l'applicazione della tariffa telefonica categoria *C* agli uffici governativi provinciali e comunali.

R. D-L. 23 nov. 1921, n. 1824, che apporta modificazioni alle tariffe telegrafiche e telefoniche (sopratassa pei telegrammi con risposta pagata e tariffe per il servizio telefonico), (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle poste, C. n. 1349). — *R. D. 2 febbr. 1922, n. 613*, che dispone l'applicazione degli aumenti sanciti dal R. D. di cui sopra ai servizi delle nuove province. — **R. D. 8 febbr. 1923, n. 400*, riguardante l'applicazione della tariffa di categoria *C* di abbonamento al telefono, di cui all'art. 7 del R. D-L. 23 nov. 1921, n. 1824, sopraindicato, anche ai giornali quotidiani non politici, al relativo personale di direzione, amministrazione e redazione ed ai corrispondenti.

Durante la discussione in Senato sulle comunicazioni del Governo (Min. Facta), è approvato (22 marzo 1922) un ordine del giorno *Mortara* con cui s'invita il Governo a ripristinare per il servizio della giustizia penale la franchigia telegrafica.

Interr. Pascale, ann. 5 maggio 1922: Revoca delle limitazioni alla franchigia telegrafica pei servizi giudiziari; es. 30 giugno.

R. D. 18 giugno 1922, n. 861, che reca le tariffe dei posti telefonici pubblici.

R. D. 18 marzo 1923, n. 646, che reca modificazioni ed aggiunte al R. D. 20 giugno 1909, n. 637, relativo al servizio telegrafico interno ed internazionale (rimborso dei buoni di risposta pagata; diritto fisso per l'annullamento d'un telegramma prima della trasmissione; diritto per il rilascio di copia d'un telegramma). — *R. D. 2 dic. 1923, n. 2623*, che sostituisce con altro l'art. 2 del R. D. di cui sopra (tassa per la visione dei telegrammi e delle ricevute da parte dei mittenti e dei destinatari).

**R. D. 18 marzo 1923, n. 647*, che aumenta le tariffe per la trasmissione fonica dei telegrammi destinati agli abbonati al telefono da essi spediti.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 682*, concernente il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dai comandi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale. — **R. D. 7 giugno 1923, n. 1261*, riguardante la soppressione della franchigia telegrafica al corpo della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1131*, che *riduce, in via di esperimento, le tariffe telegrafiche e telefoniche*. — Stabilisce la tariffa dei telegrammi interni ordinari in lire 1.60 fino a 8 parole, triplicando tale tariffa per gli urgenti; istituisce, in via di esperimento, i telegrammi-lettera notturni; assoggetta ad una tassa di lire 2.40 fino a 8 parole i telegrammi privati interni nelle domeniche e nei giorni di Natale, del Capodanno e del 20 sett; ammette in detti giorni a tariffa ordinaria soltanto le conversazioni telefoniche di Stato e quelle della stampa; dichiara soggetti nei giorni medesimi alla tassa normale i radiotelegrammi interni da e per le navi.

R. D. 7 giugno 1923, n. 1260, che sopprime la facoltà concessa al pubblico di effettuare il pagamento delle tasse telegrafiche per mezzo di francobolli postali.

R. D. 10 sett. 1923, n. 2083, che autorizza l'introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche gestite dallo Stato o date in concessione, quando le condizioni tecniche delle singole reti consentano l'applicazione del contatore.

R. D-L. 24 genn. 1924, n. 166, che autorizza il Governo a concedere alla stampa, in via di esperimento, speciali prenotazioni su linee telefoniche con la riduzione del 50 per cento sulla tariffa ordinaria.

R. D-L. 27 febbr. 1924, n. 360, circa la franchigia telegrafica durante il periodo elettorale.

TELLINI (Eccidio della Missione militare italiana in Albania), v. *Corfù*.

TERME, v. ai nomi delle varie sorgenti: *Castellammare – Montecatini – Recoaro – Salsomaggiore – Santa Cesarea*.

TERRE LIBERATE DAL NEMICO. — Provvedimenti speciali – Commissione d'inchiesta.

Provvedimenti speciali.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, S. n. **25** C. n. **976** (pres. 15 giugno 1921): *Norme per lo svincolo dei depositi per indennità di espropriazione nelle terre liberate*. — Consente lo svincolo delle somme depositate in favore degli interessati, dopo che siasi adempiuto, da parte dell'amministrazione, alla pubblicazione della domanda di svincolo e sia decorso un certo termine senza opposizioni. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici (rel. Di Salvo).

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, è approvato dalla Camera (26 giugno 1921) un emendamento *Tovini* ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione, perchè nel riparare alle conseguenze della guerra, si tengano presenti le condizioni eccezionali delle terre liberate e redente.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Bergamo* richiama (26 luglio 1921) l'attenzione della Camera e del Governo sulla situazione e sui problemi della regione veneta.

R. D. 8 sett. 1921, n. 1250, con cui, al fine di provvedere alle spese pel risarcimento dei danni di guerra e pel risorgimento delle province già invase dal nemico e di quelle della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, è autorizzata l'emissione d'un secondo miliardo di lire in buoni settennali del tesoro a premi (in aggiunta al primo miliardo,

emesso in base al R. D. 30 dic. 1920, n. 1723, in conto del prestito di 4 miliardi autorizzato dal R. D. 2 maggio 1920, n. 522). — *R. D. 19 febbr. 1922, n. 560*, che autorizza l'emissione degli ultimi due miliardi dei buoni del tesoro di cui sopra.

R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 159, che reca disposizioni e favore delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza delle regioni già invase o sgombrate dal nemico (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1899), v. appresso dis. di legge, C. n. 1644.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo (Ministero Facta), il dep. *Frova* accenna (16 marzo 1922) ai principali problemi concernenti la restaurazione delle terre liberate e redente (pagamento dei danni di guerra, ricostruzioni, integrazione dei bilanci degli enti locali).

Interp. Fantoni, ann. 10 maggio 1922: Per un ulteriore acconto sui buoni emessi dalla Cassa veneta dei prestiti nel periodo dell'invasione nemica. — *Id.* Ciriani, Cristofori, id.: Necessità di provvedere ad un'equa soluzione del cambio della moneta veneta in favore degli abitanti rimasti nelle terre già invase. — *Id.* Piemonte, ann. 10 giugno: Sistemazione del cambio della moneta veneta.

Disegno di legge del min. dell'interno Facta, C. n. **1644** (pres. 14 giugno 1922): *Provvedimenti finanziari per l'anno 1922 a favore degli enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate.* — Eleva a 37 milioni il fondo straordinario di 20 milioni autorizzato col R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 159, e stabilisce che, dedotta dal fondo stesso la somma occorrente per la manutenzione delle strade intercomunali pel 1922, la somma che rimarrà disponibile sia distribuita fra gli enti locali già ammessi al beneficio del finanziamento in proporzione della media delle assegnazioni concesse ai medesimi, a pareggio dei rispettivi bilanci nel triennio 1919-21. — Ritirato (20 luglio 1923). — *R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1334*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno C. n. 2195).

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul dis. di legge di convalidazione dei RR. DD. autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari, C. n. 1337-A-*bis*, pres. 28 giugno 1922, propone (rel. Presutti), d'accordo col Governo, un articolo aggiuntivo con cui si stabilisce che il Commissariato per le terre liberate e gli uffici dipendenti siano sciolti non oltre il 30 sett. 1923, ed un ordine del giorno con cui si invita il Ministero a ridurre al più presto nei limiti del possibile le spese di personale. — Rimasto in stato di relazione.

La relazione della Commissione finanze e tesoro sul preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001-A, pres. 28 giugno 1922, propone (rel. Paratore), tra l'altro, per conseguire il pareggio del bilancio, di ridurre le spese per le terre liberate, differendole in parte a quando la situazione finanziaria sarà migliorata. — Durante la discussione del preventivo medesimo alla Camera, il min. del tesoro, *Peano*, dà notizie circa le dette spese (12 luglio). — Nella discussione sulle comunicazioni del Governo alla Camera (17 nov. 1922), il min. del tesoro, *Tangorra*, accenna alla necessità di meglio distribuire nel tempo i risarcimenti dei danni di guerra e le spese di ricostruzione del Veneto. — Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il min. delle finanze, *De Stefani*, accenna alla creazione delle obbligazioni delle Venezie come mezzo per affrettare i risarcimenti e le ricostruzioni con un onere immediato più leggero per il bilancio.

R. D-L. 21 dic. 1922, n. 1835, col quale si revoca la disposizione dell'art. 17 del D. L. 1° febbr. 1918, n. 102, che sospende il corso delle prescrizioni e i termini per l'esercizio di alcune azioni nelle province venete (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle terre liberate, C. n. 2006).

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 209, che abroga gli articoli 12 e 13 del D. L. 20 genn. 1918, n. 30, contenente provvedimenti sulle amministrazioni degli enti locali nei paesi occupati dal nemico o sgombrati in dipendenza delle operazioni di guerra.

R. D. 4 febbr. 1923, n. 755, che sopprime la Commissione istituita dall'art. 2 del D. L. 3 luglio 1919, n. 1143, (convertito nella legge 9 luglio 1922, n. 963), per l'integrazione dei bilanci degli enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate a causa della guerra.

La relazione ministeriale che precede il R. D. 25 febbr. 1923, n. 391, di soppressione del Ministero delle terre liberate, contiene un'esposizione sommaria dell'opera compiuta

dal Ministero stesso per la restaurazione della ricchezza nazionale e della piena efficienza produttiva nelle province danneggiate direttamente dalla guerra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 52).

**R. D. 7 giugno 1923, n. 2398*, recante norme per lo svincolo dei depositi delle indennità per espropriazione nelle terre liberate e redente.

R. D. 22 luglio 1923, n. 1991, che fa cessare l'ulteriore applicazione di tutte le speciali disposizioni del D. L. 1° febbr. 1918, n. 102, sul trattamento delle persone e degli enti delle province venete che abbandonarono la loro residenza o sede in conseguenza della guerra.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2204, con cui è revocata la facoltà di cui all'art. 6 del D-L. 18 aprile 1920, n. 523, relativamente alla concessione di speciali indennità al personale assegnato al Commissariato per le riparazioni dei danni di guerra nelle province venete e finitime.

Disposizioni per la liquidazione dei danni di guerra, v. *Danni di guerra.*

Disposizioni per le terre redente, v. *Territori annessi.*

Disposizioni per il cambio della valuta austro-ungarica, v. *Valuta austro-ungarica.*

COMMISSIONE D'INCHIESTA.

R. D-L. 20 agosto 1921, n. 1236, che concede alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 1005, la proroga fino al 31 genn. 1922, del termine per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 1639).

Disegno di legge del pres. del Consiglio Giolitti, C. n. **709**; S. n. **208** (pres. 26 giugno 1921): *Proroga dei poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni relative alle terre liberate dal nemico, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 1005, fino al 30 giugno 1922.* — Il Governo propone successivamente alcuni articoli aggiuntivi diretti a perseguire, oltre le società contraenti con lo Stato, anche gli amministratori in proprio, per il ricupero dei lucri indebiti od eccessivi; a deferire ad un Collegio arbitrale la cognizione dei reclami contro i provvedimenti adottati dal Governo in seguito agli accertamenti compiuti dalla Commissione d'inchiesta; ad investire la Commissione stessa della facoltà di sentire con giuramento le persone interrogate.

La Commissione giustizia, modificando (rel. Marracino) il testo ministeriale, aggiunge espressamente che gli amministratori debbano rispondere anche solidalmente; ed invece del Collegio arbitrale propone un nuovo organo giurisdizionale, le cui decisioni non sono suscettive di gravame, tranne quello del ricorso alle Sezioni Unite per incompetenza od eccesso di potere.

Durante la discussione alla Camera (25 nov.) è approvato un emendamento aggiuntivo *Carnazza G.* e *Modigliani*, accettato dal Governo e dalla Commissione, per dichiarare essere nelle attribuzioni della Commissione d'inchiesta la proposta di provvedimenti così definitivi che conservativi, e per stabilire che questi provvedimenti siano eseguiti con decreto del min. del tesoro, con le norme e coi privilegi stabiliti per la riscossione dei profitti di guerra.

È pure approvato, con votazione nominale, un altro emendamento *Carnazza G.*, non accettato dalla Commissione ma accettato dal Governo, perchè la cognizione dei reclami sia deferita ad un collegio arbitrale di cui facciano parte tre magistrati e due arbitri, uno nominato dal min. del tesoro e l'altro dalla parte ricorrente.

Durante la discussione in Senato, è approvato (17 dic.) un emendamento *Santucci*, accettato dal Governo e dall'Ufficio centrale, con cui si concede la facoltà al Collegio arbitrale di sospendere con ordinanza motivata la esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione d'inchiesta sino al giudizio di merito.

La Camera, cui il dis. di legge è poi rinviato, lo approva nel testo modificato dal Senato nella torn. antim. del 21 dic. — ***Legge 29 dic. 1921, n. 1979.***

R. D. 11 giugno 1922, che provvede alla costituzione del Collegio arbitrale di cui alla legge predetta. — *D. M. 5 luglio 1922*, riguardante la nomina dell'Ufficio di segreteria del Collegio arbitrale (*Gazz. Uff.* n. 179 del 1922). — *Regol. 15 aprile 1923*, recante le norme per il funzionamento del Collegio arbitrale stesso (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 94).

Regol 4 maggio 1922, n. 638, per l'esercizio dell'azione di recupero da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e la

ricostituzione delle terre liberate e redente. — *R. D. 6 dic. 1923, n. 2650*, che autorizza la ripartizione in rate delle somme inscritte nei ruoli ai sensi degli articoli 12 e 23 del regolamento suddetto pei recuperi di cui sopra.

Disegno di leggge del pres. del Consiglio Facta, C. n. **1689**; S. n. **503** (pres. 24 giugno 1922): *Proroga al 31 dic. 1922 del termine per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per ricuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 24 dic. 1921, n. 1979, e del R. D. 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza delle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate.* — ***Legge 6 agosto 1922, n. 1240.***

R. D-L. 16 febbr. 1923, n. 294, che investe il Comitato liquidatore delle gestioni di guerra della facoltà di proseguire le procedure promosse dalla cessata Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni delle terre liberate.

TERREMOTI.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **13**; S. n. **153** (pres. 20 giugno 1921): *Autorizzazione della maggiore spesa di lire 113.500,000 per opere dipendenti da terremoti.* — Provvede essenzialmente ai bisogni della *zona umbro-tosco-romagnola* ed alla *Lunigiana* e *Garfagnana*. La Commissione lavori pubblici propone (rel. Cutrufelli), d'accordo col Governo, un articolo aggiuntivo, per corrispondere semestralmente, sul bilancio dello Stato, alle province di Messina e Reggio Calabria, ed ai comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, dal primo semestre 1921-22 fino al 31 dic. 1923, in luogo dell'addizionale, la somma di lire 20 milioni. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1178.***

Interr. Chiesa, ann. 20 giugno 1921: Finanziamento delle opere di riparazione nelle province danneggiate dal terremoto 6-7 sett. 1920 (Lunigiana e Garfagnana); es. 1° agosto. — *Interp.* Mancini A., ann. 29 maggio 1923: Lavori nelle zone colpite dal terremoto tosco-lunense (6-7 sett. 1920).

— Toscano, ann. 20 giugno 1921: Pietose condizioni dei baraccamenti nella città di Messina; es. 30 luglio. — *Interp.* Fulci, ann. 23 luglio, 25 nov. 1921 e 22 maggio 1923: Ricostruzione di Messina; es. 11 giugno 1923. — *Interr.* Crisafulli-Mondio, ann. 18 nov. 1922: Sgombro di baracche per la concessione di aree per impianti nella zona industriale di Messina; es. 29 maggio 1923. — *Id.* sen. Durante, ann. 30 maggio 1923: Mantenimento delle promesse alla distrutta Messina; es. 7 giugno.

Interp. Martini, ann. 21 giugno 1921: Ricostruzione delle zone terremotate del Mugello e della Romagna; *Id.* Braschi, ann. 22 maggio 1923, id.

— Crisafulli-Mondio, ann. 23 luglio 1921: Disposizioni della tariffa doganale che impediscono la ricostruzione delle città distrutte o danneggiate dai terremoti.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Micheli, C. n. **849**; S. n. **181** (pres. 28 luglio 1921): *Provvedimenti in dipendenza dei terremoti.* — Agevola il funzionamento dell'Unione edilizia nazionale; proroga alcuni termini; eleva il contributo dello Stato per i lavori di ricostruzione, nuova costruzione e riparazione degli edifici privati, danneggiati o distrutti da varii terremoti. — Ritirato in Senato (24 nov. 1921).

D. M. 26 agosto 1921, che approva l'elenco suppletivo dei comuni danneggiati dal terremoto del 6 e 7 sett. 1920 (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 244).

R. D-L. 9 nov. 1921, n. 1539, che autorizza la spesa di lire 1,300,000 per provvedere a lavori pubblici vari nella Colonia Eritrea in seguito al recente movimento tellurico colà verificatosi ed a sovvenzioni e prestiti ad enti costituitisi per la ricostruzione di fabbricati (pres. per la convalidazione col dis. di legge min. tesoro, C. n. 1020).

R. D-L. 16 nov. 1921, n. 1705, che reca provvedimenti in dipendenza dei terremoti. (Concessione di nuovi fondi per la continuazione dei lavori; proroga di termini perchè i privati e gli enti danneggiati possano valersi dei benefici loro concessi; proroga delle agevolazioni già consentite ai comuni ed alle rispettive province; nuove provvidenze per determinati terremoti (tra cui quello eritreo del 1921) ed altre di carattere più generale, intese a rendere più uniformi talune disposizioni fondamentali emanate in occasione dei vari terremoti, provvidenze dirette ad agevolare il compito dell'ente edilizio di Reggio Calabria e dell'Unione edilizia nazionale (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1341). — *R. D-L. 19 genn. 1922, n. 49*, che modifica l'art. 43, del decreto di cui sopra (pres. per la convalidazione col disegno di legge del min. del tesoro, C. n. 1337). — *R. D-L. 16 dic. 1923, n. 3212*

che proroga al 31 dic. 1924, il termine di cui all'art. 36 del R. D. n. 1705, per l'esecuzione dei lavori di riparazione di case di proprietà di persone povere danneggiate dal terremoto del 13 genn. 1915 e da altri successivi, e che provvede altresì alla proroga al 31 dic. 1925 del termine per l'aumento del sussidio nella spesa per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici di enti locali, e per quanto riguarda la riparazione o ricostruzione d'acquedotti.

Interr. Di Fausto, ann. 25 nov. 1921: Aiuti alle popolazioni della Colonia Eritrea, colpite da due violenti terremoti distruttori (r. s.); es. 26 nov. — *Id.* sen. Libertini, ann. 1° aprile 1922: Provvedimenti per riparare i danni del terremoto eritreo; es. 9 maggio.

D. M. 19 febbr. 1922, che approva la tabella dei comuni devastati dai terremoti di Avezzano e del Mugello (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 73).

R. D. 19 febbr. 1922, n. 629, che stabilisce l'esenzione doganale per i materiali destinati dagli enti costruttori alla nuova costruzione, ricostruzione e riparazione delle case di abitazione distrutte o danneggiate dal terremoto del 28 dic. 1908.

Interr. Negretti, ann. 18 marzo 1922: Sussidio straordinario ai maestri della regione toscana colpita dal terremoto 7 sett. 1920; es. 11 maggio.

R. D. 2 aprile 1922, n. 512, che in conto della spesa di lire 300 milioni autorizzata colla legge 26 sett. 1920, n. 1313, per opere pubbliche straordinarie, assegna la somma di lire 200,000 per provvedere ai bisogni e ad opere urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910, e la somma di lire 450,000 per provvedimenti diretti ad allieviare i danni arrecati dal terremoto dell'8 maggio 1914 in provincia di Catania.

R. D. 4 maggio 1922, n. 687, che in conto dei fondi autorizzati colla legge 20 agosto 1921, n. 1177, per opere pubbliche, assegna nuove somme al bilancio lavori pubblici per riparazione, ricostruzione o nuova costruzione degli edifici pubblici dello Stato in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dic. 1908.

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici Riccio, per l'esecuzione d'opere pubbliche, C. n. 1502, pres. 10 maggio 1922, provvede all'assegnazione di lire 800,000 per la riparazione dei danni dipendenti dal terremoto del 1° dic. 1921 nei comuni di *San Lorenzo Nuovo* e *Grotte di Castro* in provincia di Roma, nonchè ad altre assegnazioni di somme per l'esecuzione di opere varie in dipendenza d'altri terremoti. Durante la discussione alla Camera del suddetto dis. di legge, è approvato (6 luglio 1922) un ordine del giorno del dep. *Mancini A.*, con emendamento del dep. *Modigliani*, con cui s'invita il Governo a provvedere con un piano organico e con mezzi adeguati ai lavori di riparazione e di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto tosco-lunense-emiliano del 1920, e se del caso anche con nuovi stanziamenti. — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1215.***

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, il dep. *Lombardo-Pellegrino* si occupa (2ª torn. 12 maggio 1922) del problema della rinascita completa, morale, civile e materiale, di Messina.

Durante la discussione dei preventivi istruzione 1921-22 e 1922-23, è approvato (8 giugno 1922) un ordine del giorno *Sipari* ed altri, accettato dal Governo e dalla Commissione, per la concessione dei fondi per l'esecuzione degli edifici scolatici nella regione colpita dal terremoto del 1915.

R. D. 27 giugno 1922, n. 1339, contenente disposizioni circa il consenso della fabbricazione nelle località dell'abitato di Briga Marina (Messina).

RR. DD-L. 27 ott. 1922, n. 1475, 24 giugno e *10 sett. 1923, nn. 1544* e *2220*, che apportano modificazioni al testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dic. 1908 — (Il solo R. D-L. n. 1544 è stato pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 651).

R. D. 27 ott. 1922, n. 1765, che estende alle località danneggiate dal terremoto del *6-7 sett. 1920*, le norme contenute nel D. L. 16 genn. 1916, n. 54, per la cessione ai comuni delle aree occupate e dei ricoveri su di esso costruiti in conseguenza del terremoto stesso.

Interp. Fulci, ann. 18 nov. 1922: Provvedimenti pei paesi colpiti dal terremoto.

**R. D. 31 dic. 1922, n. 1809*, che sopprime il Comitato speciale per l'edilizia sismica.

R. D-L. 7 genn. 1923, n. 136, che autorizza una nuova assegnazione straordinaria di cinque milioni per la esecuzione di opere pubbliche in Eritrea in dipendenza dei danni colà arrecati dai terremoti dell'anno 1921.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 320*, riguardante la soppressione del Commissariato per le regioni danneggiate dal terremoto del 6-7 sett. 1920, ed il deferimento delle facoltà ad esso attribuite ai prefetti delle province colpite dal terremoto stesso.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Carnazza, C. n. **2001** (pres. 9 febbr. 1923): *Provvedimenti per le località danneggiate dai terremoti avvenuti dopo quello del 13 genn. 1915.* — Estende alle anzidette località alcune disposizioni contenute nel R. D. 27 ott. 1922, n. 1475, ed aggiunge alcuni articoli particolari alle varie regioni che il disegno di legge considera. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici. — *R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2363*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel disegno di legge di cui sopra.

**R. D. 15 febbr. 1923, n. 381*, col quale viene soppresso il Commissariato per le località colpite dal terremoto del 13 genn. 1915, restituendosene le funzioni al Ministero dei lavori pubblici.

R. D. 22 febbr. 1923, n. 526, che revoca l'obbligo di spostamento dell'abitato di *Torre*, frazione di Cagnano Amiterno in provincia di Aquila, danneggiata dal terremoto del 13 genn. 1915.

R. D-L. 22 aprile 1923, n. 1593, contenente provvedimenti per la costruzione di case economiche e popolari nei comuni colpiti dal terremoto (pres. per la convalidazione col dis di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 650).

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che fissa e ripartisce gli stanziamenti per spese dipendenti da danni di terremoti nell'Italia centrale, meridionale ed insulare.

Interr. Braschi, ann. 16 maggio 1923: Riparazione e ricostruzione delle chiese e degli edifici pubblici nelle zone terremotate; es. 2 giugno.

— Mastracchi, ann. 26 maggio 1923: Ricostruzione delle case nei paesi colpiti dal terremoto, in prov. di Catanzaro; es. 2 giugno.

— Ferrari A., ann. 31 maggio 1923: Ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto tosco-emiliano (r. s.); es. 10 luglio.

— Persico, ann. 12 giugno 1923: Restauro del palazzo comunale di Pontecorvo (Caserta), danneggiato dal terremoto del 1915; es. 16 luglio. — *Id.* id, id.: Revoca della dichiarazione di « zona sismica » per la contrada « Stretta di Campo » in Roccasecca (Caserta); es. 17 luglio.

R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1316, che autorizza a favore del comune di *Messina* un contributo di lire cinque milioni, da stanziarsi nel preventivo interno 1922-23.

R. D-L. 24 giugno 1923, n. 1388, concernente proroga di termini per la concessione dei contributi diretti dello Stato per i lavori dipendenti dal terremoto del 13 genn. 1915 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 649).

R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1634, che esclude il territorio di Castelmola (Messina), dalla zona terremotata soggetta all'osservanza di norme tecniche ed igieniche (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 655).

R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2145, concernente l'assegnazione straordinaria d'un milione di lire nel preventivo finanze 1923-24 per soccorsi ai danneggiati dal terremoto giapponese.

R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2309, che autorizza la spesa di lire 500,000,000 per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati dai terremoti. — *R. D-L. 23 dic. 1923, n, 2873*, che estende a favore dei danneggiati dal terremoto tosco-romagnolo le disposizioni del R. D-L. di cui sopra, autorizzando all'uopo la spesa complessiva di lire 20 milioni. — *R. D-L. 17 genn. 1924, n. 75*, che detta norme per l'applicazione del R. D-L. n. 2309. — *R. D-L. 27 genn. 1924, n. 107*, che estende a favore dei danneggiati dal terremoto del 6 e 7 sett. 1920 le disposizioni di cui al R. D. n. 2309, per l'anticipazione dei contributi diretti dello Stato ai danneggiati medesimi, autorizzando all'uopo la spesa complessiva di 50 milioni di lire. — *R. D-L. 24 febbr. 1924, n. 262*, che proroga gli articoli 1 e 12 del decreto n. 75 di cui sopra. — *R. D-L. 20 marzo 1924, n. 440*, recante provvedimenti per l'estensione delle norme del R. D. 17 genn. 1924, n. 75, ai danneggiati dai terremoti tosco-romagnolo, tosco-emiliano e di Linera del 1914.

R. D-L. 21 ott. 1923, n. 2565, che autorizza una nuova assegnazione straordinaria di 20 milioni di lire per la riparazione dei danni arrecati nella Colonia Eritrea dai terremoti del 1921.

R. D-L. 6 dic. 1923, n. 2681, che concede un contributo straordinario di lire 2,108,300 a favore del comune di Reggio Calabria.

R. D-L. 31 dic. 1923, n. 3146, che proroga fino al 31 dic. 1928 il termine per l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze nelle località colpite dal terremoto del 28 dic. 1908.

R. D-L. 24 febbr. 1924, n. 262, che autorizza la Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, comprese quelle del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, a fare anticipazioni al tesoro dello Stato per importo non eccedente la somma di 66 milioni di lire per opere dipendenti dal terremoto del 28 dic. 1908.

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 439, provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti del 1908 e del 1915.

Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, v. *Basilicata e Calabria*.

TERRENI (IMPOSTA SUI).

R. D-L. 21 luglio 1921, n. 1170, relativo al consolidamento per un altro quinquennio dei contingenti provinciali dell'imposta sui terreni nei compartimenti ad antico catasto (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1542).

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 1° genn. 1923 l'applicazione secondo le norme vigenti dell'imposta sui terreni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1541). — **R. D. 25 genn. 1923, n. 164*, con cui si dispone che, finchè non siasi direttamente stabilito con appositi provvedimenti legislativi, continui ad applicarsi l'imposta di cui sopra secondo le leggi e norme vigenti.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per la riforma delle imposte dirette sui redditi, C. n. 966, pres. 25 nov. 1921, stabilisce che col 1° genn. 1923 cessino d'aver effetto l'imposta sui terreni e quella sui terreni bonificati, rimanendo queste imposte assorbite dall'imposta normale sui redditi istituita col dis. di legge medesimo. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Alessio* afferma (18 dic. 1921) la necessità, nei riguardi dell'imposta sui terreni, di giungere al sistema dall'accertamento del reddito effettivo; il dep. *Scotti* afferma (2ª torn. del 22 dic.) la necessità della tassazione del terreno in base alla sua capacità produttiva e non al reddito.

**R. D. 7 genn. 1923, n. 17*, che dispone la revisione generale degli estimi catastali.

R. D. 11 genn. 1923, n. 148, che, con effetto dal 1° genn. 1924, estende ai territori annessi le disposizioni in materia di imposta sui terreni vigenti, nel Regno.

**R. D. 9 dic. 1923, n. 2721*, sull'esenzione dall'imposta fondiaria delle case rurali.

TERRITORI ANNESSI (DISPOSIZIONI PER I) — BANCHE E CASSE DI RISPARMIO – GIUSTIZIA, CODICI – IMPOSTE E TASSE – SISTEMAZIONE AMMINISTRATIVA E POLITICA – PROVVEDIMENTI VARI (1).

BANCHE – CASSE DI RISPARMIO – PROVVEDIMENTI ECONOMICI.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Grandi R.* rileva (26 luglio 1921) l'opera manchevole spiegata dal Governo italiano nel Trentino liberato, nei riguardi specialmente della risoluzione dei problemi concernenti il cambio della valuta, i rapporti coi sudditi austriaci ed il regolamento di pendenze in relazione alle disposizioni del trattato di pace. In merito risponde (28 luglio) il ministro del tesoro, *De Nava*.

Il dep. *Krekich* s'occupa (28 luglio) della questione della regolazione della valuta nel territorio di Zara e di Lagosta, nonchè della necessità di procedere ad una sollecita favorevole soluzione di tutti i problemi che si connettono allo sviluppo economico e culturale del territorio anzidetto; il dep. *Toggenburg* invoca (29 luglio) per

(1) Per l'estensione ai territori annessi delle leggi vigenti nel Regno, v. *alle voci delle singole materie*. — Per l'annessione di Fiume, v. *Fiume*.

la sua regione un'autonomia che non pregiudichi in nessun modo l'integrità dello Stato, e raccomanda al Governo di preoccuparsi delle condizioni economiche e culturali della regione stessa. In merito risponde il min. del tesoro, *De Nava*.

D. M. 27 luglio 1921, relativo alla stampigliatura dei titoli pubblici austriaci nel territorio della Dalmazia assegnato all'Italia dal Trattato di Rapallo (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 181).

Interr. sen. Mayer, ann. 28 luglio 1921: Depositi dei cittadini delle nuove province presso le Casse postali di risparmio; es. 10 agosto.

R. D-L. 9 nov. 1921, n. 1871, contenente disposizioni circa la surroga dello Stato e della Cassa postale italiana ai depositanti della Cassa postale di risparmio austriaca (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1328). — *R. D-L. 22 luglio 1923, n. 1817*, che modifica il decreto predetto. — *D. M. 28 nov. 1923*, che stabilisce le modalità per l'esecuzione delle precitate disposizioni ed il termine utile per la presentazione dei libretti e dei documenti comprovanti il credito (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 289).

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Toggenburg* raccomanda (2ª torn. del 21 dic. 1921) al Governo di risolvere la questione del prestito bellico austriaco nelle nuove province; il dep. *De Gasperi* s'occupa della questione della valuta e del riscatto dei crediti dei cittadini italiani in confronto dell'Austria e dell'Ungheria, ed afferma l'assoluta necessità d'un ufficio politico speciale capace di risolvere con azione direttiva i problemi riguardanti le terre redente.

Il presidente del Consiglio, *Bonomi*, nota (2ª torn. del 22 dic.) che nessun trattato fa obbligo al nostro Governo di risarcire il prestito bellico.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 280, concernente il privilegio degli Istituti di credito per le stime degli immobili nei procedimenti di incanto, giusta l'art. 4, lettera *c*) dell'Ordinanza ministeriale austriaca 28 ottobre 1865 B. L. I., n. 110, mantenuta in vigore dall'art. 5 della legge di introduzione al regolamento esecutivo vigente nelle nuove province.

R. D-L. 20 agosto 1923, n. 1910, per la sistemazione dei debiti e crediti in corone austro-ungariche fra i cittadini delle vecchie province del Regno e quelli delle nuove province e fra i cittadini della Dalmazia e quelli delle Venezie Giulia e Tridentina.

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 3238, esecutivo delle seguenti convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania ed il Regno dei serbi, croati e sloveni: 1° Convenzione relativa alle questioni che riguardano il ritiro dalla gestione della Cassa postale di risparmio in Vienna dei crediti e depositi di appartenenti ai paesi staccati dall'anteriore territorio austriaco; 2° Convenzione relativa alle questioni che riguardano gli obblighi della gestione della vecchia amministrazione postale austriaca, dell'i. e r. amministrazione militare e da campo, e della gestione delle amministrazioni postali degli Stati successori.

Disposizioni per il cambio della valuta, v. *Valuta austro-ungarica*.

GIUSTIZIA — CODICI.

R. D. 16 giugno 1921, n. 1017, concernente l'assimilazione del personale degli uffici giudiziari dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno.

R. D-L. 23 giugno 1921, n. 893, che istituisce per la circoscrizione territoriale del comune di Lágosta un giudizio distrettuale con sede nel comune stesso (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1958).

R. D. 23 giugno 1921, n. 887, che estende nelle nuove province annesse al Regno in virtù delle leggi 26 sett. 1920, n. 1322 e 19 dic. 1920, n. 1176, il codice penale, quello di procedura penale ed altre determinate leggi. — *R. D. 22 dic. 1921, n. 1851*, che proroga al 1° aprile 1922 l'entrata in vigore nelle nuove province del Regno del codice penale e di procedura penale e delle altre leggi penali. — *R. D. 30 marzo 1922, n. 377*, che proroga al 1° luglio 1922 l'entrata in vigore nella Venezia Tridentina dei suddetti codici e delle altre leggi penali, ivi pubblicate col R. D. n. 887. — *R. D. 5 marzo 1922, n. 288*, contenente norme di attuazione, coordinamento e transitorie per l'entrata in vigore nelle nuove provincie dei codici penali e di procedura penale del Regno.

R. D-L. 26 giugno 1921, n. 849, che istituisce temporaneamente presso la Corte di cassazione di Roma, una sezione speciale promiscua pei territori annessi all'Italia; (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1955).

Interr. Wilfan, ann. 25 nov. 1921: Uso della lingua slava nel tribunale di Trieste (r. s.); es. 28 nov. — *Id.* sen. Zippel, ann. ed es. 16 nov. 1922: Ammissione della lingua italiani nell'uso delle corti giudiziarie dell'Alto Adige (r. s.).

— Tinzl, ann. 21 dic. 1921: Traduzione del codice penale e di procedura penale per le popolazioni allogene (r. s.); es. 21 marzo 1922.

— Tinzl, ann. 21 dic. 1921: Proroga per l'entrata in vigore del codice penale nelle nuove province (r. s.); es. 21 marzo 1922. — *Interp.* Tinzl, ann. 22 marzo 1922: id. *Interr.* Grandi R., Suvich, ann. 25 marzo 1922: Applicazione del codice penale e del codice di procedura penale italiani nelle province redente. — Id. Tinzl, Wilfan, id.: Proroga dell'entrata in vigore dei codici suddetti: es. 29 marzo.

Interp. Giunta, ann. 18 marzo 1922: Estensione del diritto e della procedura penale alle nuove province.

Interr. Suvich, ann. 4 maggio 1922: Estensione alle nuove province di alcune disposizioni del codice civile e del codice di commercio; es. 29 giugno.

R. D. 20 luglio 1922, n. 1038, che istituisce un Comitato tecnico per la legislazione relativa alla unificazione del diritto nelle nuove province; e nomina i componenti del Comitato stesso, e del suo ufficio di segreteria.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1606, che abroga la legge penale (11 luglio 1835) sulle contravvenzioni di finanza.

Estensione alle nuove province della legge sul contenzioso amministrativo; modificazione e successiva soppressione della VI Sezione del Consiglio di Stato, v. *Consiglio di Stato – Giustizia amministrativa.*

IMPOSTE – TASSE.

R. D. 31 maggio 1921, n. 785, concernente l'esazione di tributi erariali a carico di persone residenti nella Venezia Adriatica e nella Venezia Tridentina, e di persone inscritte pei tributi medesimi negli uffici di quei territori e residenti nelle altre province del Regno.

R. D. 16 giugno 1921, n. 795, che estende ai territori annessi al Regno la tassa di bollo sul prezzo di consumo di oggetti e somministrazioni qualificati di lusso; il contributo 15 per cento di cui alla legge 23 dic. 1920, n. 1821, ed altri provvedimenti in materia di bollo.

R. D. 16 giugno 1921, n. 915, che stabilisce determinate tasse a favore del fondo provinciale dell'Istria.

R. D. 16 giugno 1921, n. 916, che autorizza la riscossione di imposizioni provinciali a copertura delle esigenze del fondo provinciale dell'Istria.

R. D. 16 giugno 1921, n. 918, che stabilisce determinate tasse a favore del fondo provinciale della Venezia Tridentina.

R. D. 16 giugno 1921, n. 919, che autorizza la riscossione di imposizioni provinciali a copertura delle esigenze del fondo provinciale della Venezia Tridentina.

R. D. 16 giugno 1921, n. 920, che stabilisce determinate tasse a favore dei fondi provinciali gestiti dalla Giunta provinciale di Gorizia e Gradisca.

R. D. 16 giugno 1921, n. 921, che autorizza la riscossione di imposizioni provinciali a copertura delle esigenze dei fondi provinciali di Gorizia e Gradisca.

R. D. 31 agosto 1921, n. 1282, che stabilisce nei territori annessi un'addizionale erariale alla imposta sulla rendita (personale) pari al 60 per cento dell'imposta base, pei redditi imponibili superiori a lire 16 mila.

D. P. 21 sett. 1921, che ordina la commisurazione e riscossione della tassa d'equivalenza (equivalente di imposta) per il decennio 1921-1930 (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 226).

R. D. 20 ott. 1921, n. 1423, che estende nei territori annessi l'applicazione di determinate tasse di bollo.

R. D. 18 dic. 1921, n. 1859, che eleva la misura del contributo sulle imposte a favore dei combattenti, mutilati e vedove di guerra con prole, nelle nuove province.

R. D. 22 genn. 1922, n. 20, contenente disposizioni relative a tasse di bollo per i territori dei comuni di Zara e di Lagosta annessi al Regno.

R. D. 22 genn. 1922, n. 39, che autorizza nelle nuove province la riscossione delle sovrimposte o di altri tributi locali per l'anno 1922 nella misura stabilita per l'anno 1921.

R. D. 21 dic. 1922, n. 1849, che determina per la provincia di Gorizia e Gradisca la nuova misura del contributo pompieristico dovuto dalle società di assicurazione contro l'incendio.

R. D. 4 genn. 1923, n. 15, concernente la commisurazione dell'imposta sull'industria nelle nuove province per il biennio 1922-23.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1556, contenente disposizioni per accelerare la procedura di accertamento di imposte dovute nei territori annessi fino al 31 dic. 1923, secondo la legislazione del cessato regime.

SISTEMAZIONE AMMINISTRATIVA E POLITICA.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Mussolini* espone (21 giugno 1921) la situazione dell'Alto Adige, reclamando, fra l'altro, la costituzione di esso in provincia unica tridentina con sede a Trento e la stretta osservanza della bilinguità in ogni atto pubblico ed amministrativo. Il dep. *Walther*, ritenuto come nel diniego al Tirolo meridionale del proprio diritto di autodecisione non possa vedersi che un atto di oppressione, dichiara che egli ed i suoi compagni non possono esimersi dall'obbligo di presentare contro questo atto le loro esplicite riserve, attendendo il riconoscimento dei diritti di quelle popolazioni dallo stesso sentimento nazionale italiano.

Il dep. *Wilfan* protesta contro l'annessione all'Italia della regione che egli rappresenta, perchè in maggioranza slava, mentre i dep. *Girardini* e *Suvich* ne riaffermano l'italianità, soggiungendo che gli slavi colà non rappresentano che un'esigua minoranza.

Il dep. *Pogatschnig* dopo aver rilevato (22 giugno) che l'Istria porta l'impronta inconcussa della sua italianità, e che gli slavi ivi accolti come ospiti tentano ora di farla da padroni, aggiunge che sarebbe il colmo della cecità e della dabbenaggine se l'Italia rendesse indipendente dal Trentino la minoranza tedesca dell'Alto Adige, la quale, per la configurazione geografica del suolo, è naturale tributaria della parte meridionale della regione; mentre quindi si dichiara contrario all'autonomia degli slavi e dei tedeschi, propugna il mantenimento delle autonomie locali nelle regioni da noi redente.

Il dep. *Suvich* afferma (23 giugno) che il diritto italiano sull'Alto Adige si fonda sulle ragioni della storia, della geografia e della difesa militare, che stabiliscono al Brennero i confini d'Italia; contesta poi che si possa parlare di autodecisione per un piccolo nucleo di nazionalità che vive entro i confini di uno Stato di nazionalità diversa, come precisamente è il caso dei tedeschi dell'Alto Adige; invoca pure una linea ferroviaria che per il Predil congiunga l'Adriatico coll'Austria tedesca, senza toccare la Jugoslavia, la regolazione dei rapporti valutarii, il mantenimento del decentramento e delle autonomie nelle terre redente, nonchè l'unificazione della legislazione, colla conservazione però di alcuni istituti, come ad esempio dell'istituzione delle pubbliche tavole riguardo alla proprietà immobiliare.

Il dep. *Scek* esorta il Governo ad esaminare l'attuale situazione degli slavi nella Venezia Giulia, che impedisce il desiderato affratellamento tra slavi ed italiani.

Il dep. *De Gasperi* domanda (24 giugno) la ricostituzione delle autonomie locali nelle nuove province con i comuni del tutto indipendenti dagli organi statali e con differenze fra i piccoli comuni rurali e le città autonome con propri statuti; chiede inoltre una rappresentanza provinciale o regionale, con poteri non solo amministrativi e regolamentari, ma anche, per determinate materie, legislativi; chiede infine il mantenimento di quella parte di legislazione sociale austriaca che è più avanzata della nostra, ed il rispetto di alcune utili istituzioni giudiziarie ed amministrative.

Il dep. *Conti* fa voti (25 giugno) che per le popolazioni allogene, incluse nel territorio italiano, si segua una politica di affratellamento che possa permettere il loro regolare sviluppo nelle industrie e nei commerci; il dep. *Cocco-Ortu* dice che la nostra politica nei riguardi delle popolazioni allogene deve informarsi all'antico motto di Roma « parcere subjectis et debellare superbos ».

Il presidente del Consiglio, *Giolitti*, crede (26 giugno) che debbano mantenersi le autonomie che vigono nelle nuove province.

Il dep. *Pesante* ritiene che l'unificazione e la fusione delle nuove con le vecchie province del Regno sarà favorita, lasciando sussistere forme di vita amministrativa,

istituti, consuetudini che non potrebbero venir tolti e abbandonati senza pubblico disagio, pur adattandoli alla nuova situazione e conformemente agli interessi generali.

Il preventivo tesoro 1921-22, C. n. 368, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 170,000,000 per il *deficit* della gestione delle linee ferroviarie delle nuove province. — Per il 1922-23 detta spesa è ridotta a lire 120,000,000 col preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921. Questo autorizza inoltre l'assegnazione straordinaria di lire 300,000,000 per spese relative all'Amministrazione civile nelle nuove province e in generale all'esecuzione del D. L. 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. D. 20 nov. 1919, n. 2270: e dà facoltà al min. del tesoro di provvedere, con propri decreti, al trasporto di fondi dalla detta assegnazione ai preventivi dei Ministeri alle cui dipendenze vengano passati i servizi delle nuove province, facenti carico per le spese relative alla assegnazione medesima; nonchè di introdurre variazioni nei bilanci delle nuove province, in dipendenza degli accennati trasferimenti di servizi.

Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, pres. 25 nov. 1922, stabilisce le assegnazioni suddette, per l'esercizio, rispettivamente in lire 120,000,000 e lire 250,000,000; conferma al min. delle finanze la facoltà di trasportare fondi da quest'ultima assegnazione ai preventivi dei Ministeri alle cui dipendenze sono passati i servizi delle nuove province, facenti carico per la spesa all'assegnazione citata; e dichiara non più in vigore, a decorrere dall'esercizio medesimo, le disposizioni speciali concernenti la gestione delle spese per i servizi civili nelle nuove province, di cui al R. D. 18 gennaio 1923, n. 239. Inoltre proroga al 1923-24 gli assegni di caro-viveri di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 del R. D. 18 febbr. 1923, n. 440 (pensionati). — (Attuati con leggi di esercizio provvisorio).

Durante la discussione del dis. di legge per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, il dep. *Tamanini* chiede (31 luglio 1921) il mantenimento, nelle sue linee sostanziali, del sistema burocratico che vige ancora nelle nuove province. Risponde il presidente del Consiglio *Bonomi* (2 agosto) che nulla si innoverà al riguardo, in attesa di vedere dall'esperienza quali risultati possano offrire gli attuali ordinamenti.

R. D-L. 31 agosto 1921, n 1269, relativo alla sistemazione amministrativa delle nuove province. — Regola la competenza dei commissari generali civili per le Venezie Giulia e Tridentina e del Commissario civile in Zara; determina le modalità per la ricostituzione ed il funzionamento delle province e dei comuni, dando, fra l'altro, facoltà al Governo di affidare provvisoriamente a Giunte provinciali straordinarie l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alle diete e alle Giunte provinciali; completa le disposizioni contenute nelle leggi di annessione, circa l'esercizio del potere legislativo per le nuove province (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 1933). — **R. D. 7 genn. 1923, n. 26*, che abroga l'art. 6 del R. D. di cui sopra.

R. D. 8 sett. 1921, n. 1319, che istituisce le Commissioni consultive (regionali, e centrale) per la sistemazione amministrativa dei territori annessi al Regno. — *R. D. 16 ott. 1921, n. 1469*, concernente la nomina dei membri di dette Commissioni consultive regionali. — *R. D. 19 nov. 1921, n. 1920*, che integra il numero dei membri della Commissione centrale — *D. P. 23 nov. 1921*, che nomina i membri della Commissione stessa (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 15). — *R. D. 16 nov. 1922, n. 1446*, che abrogando il R. D. 8 sett. 1921, n. 1319, su citato, istituisce, con durata fino al 31 dic. 1922, Commissioni consultive alle quali il Governo può richiedere il parere per l'assetto amministrativo delle nuove province del Regno, e cioè una centrale e tre locali, rispettivamente per la Venezia Giulia, per la Venezia Tridentina e per la Dalmazia. — *R. D. 14 dic. 1922, n. 1620*, che porta a ventidue il numero dei membri della Commissione consultiva.

R. D. 19 nov. 1921, n. 1622, che per la provincia d'Istria e per la provincia di Gorizia e Gradisca, ivi compresi i territori annessi della Carinzia e della Carniola, affida le funzioni dell'autorità politica provinciale a due vice commissari generali civili con sede rispettivamente in *Parenzo* e *Gorizia*, i quali esercitano le funzioni stesse in sostituzione e secondo le direttive del commissario generale civile per la Venezia Giulia, dal quale essi direttamente dipendono e al quale è riservato di avocare a sè, in casi speciali, la trattazione e decisione di materie attribuite alla competenza dei suddetti funzionari.

RR. DD. 19 nov. 1921, nn. 1746, 1747, 1748 e *1749*, che costituiscono rispettivamente in Trento, Parenzo (Istria), Gorizia e Zara una Giunta provinciale straordi-

naria. — *R. D. 19 genn. 1922, n. 47*, che modifica la composizione della Giunta provinciale straordinaria per la provincia dell'Istria. — *R. D. 11 genn. 1923, n. 9*, con cui estendendosi alle nuove province la legge ed il regolamento comunale e provinciale, si dispone che sino all'insediamento delle rappresentanze elettive delle province, l'amministrazione di queste sia tenuta dalle Giunte provinciali straordinarie, istituite col R. D-L. 31 agosto 1921, n. 1269. — *R. D. 11 febbr. 1923*, con cui vengono sostituiti due membri della Giunta provinciale straordinaria di Trento (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 47).

Interp. sen. Tamassia e Vitelli, ann. 24 nov. 1921: Politica nell'Alto Adige; es. 9 e 10 dic. — *Id.* Calò, ann. 25 nov. 1921: Sulla politica incoerente e fiacca seguita in Alto Adige. — *Id.* De Gasperi, ann. 26 nov. 1921 e 18 marzo 1922: Sulla politica interna nella Venezia Tridentina; *Id.* Flor, ann. 18 marzo: Politica interna nelle nuove province; – es. 20 marzo.

La relazione della Commissione interno sul preventivo interno 1921-22, C. n. 374-A, pres. 2 dic. 1921, esprime l'avviso (rel. Casertano) che la tradizione delle maggiori autonomie e funzioni decentrate conferite dall'ordinamento amministrativo austriaco agli enti locali nelle province redente debba coltivarsi e migliorarsi, per trarne insegnamento per il riordinamento amministrativo del resto del Regno; che debba darsi ai suddetti enti il diritto di una più larga regolamentazione per l'applicazione della legge esistente, ma non anche quello di fare leggi: lo stesso avviso si ripete nella relazione sul suddetto bilancio per il 1922-23 (rel. Casertano), C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922.

Durante la discussione dei suddetti bilanci, il dep. *Tinzl* lamenta (2ª torn. del 24 marzo 1922) l'assolutismo in materia legislativa introdotto nelle nuove province; aggiunge che la sistemazione da darsi a queste ultime deve informarsi sul mantenimento del sistema autonomistico colà vigente; accenna alla politica governativa nella Venezia Tridentina. Il dep. *Podgornik* tratta (25 marzo) della questione dell'uso della lingua slava presso gli uffici governativi della Venezia Giulia.

Interp. Toggenburg, ann. 17 dic. 1921: Politica del Governo nell'Alto Adige. — *Id.* Scek, ann. 26 nov. 1921: Politica del Governo nella Venezia Giulia. — *Id.* Stanger, ann. 26 nov. 1921: Politica verso la popolazione slava dell'Istria. — *Id.* Wilfan, ann. 29 marzo 1922 e 20 luglio 1923: Politica del Governo verso la popolazione slava delle nuove province.

R. D. 31 dic. 1921, n. 2023, concernente la sistemazione amministrativa di alcuni territori del distretto politico di Idria.

R. D. 19 genn. 1922, n. 22, che modifica la circoscrizione di taluni comuni dell'Istria.

R. D. 2 febbr. 1922, n. 187, che fissa le indennità di rappresentanza e di alloggio per i commissari civili delle nuove province.

R. D. 16 febbr. 1922, n. 210, che modifica e coordina il regolamento comunale di Pola.

R. D. 16 febbr. 1922, n. 354, relativo alla concessione della indennità di residenza ai vice commissari generali civili nelle nuove province.

R. D. 17 marzo 1922, n. 530, che autorizza il capo dell'Ufficio centrale per le nuove province ad intervenire alle adunanze del Consiglio dei ministri per i provvedimenti riguardanti l'ordinamento politico-amministrativo delle province stesse.

R. D. 14 maggio 1922, n. 699, con cui il termine per la prima elezione dei sindaci e delle deputazioni (amministrazioni comunali di Zara e Lagosta) è fissato a tutto giugno 1922. — *R. D. 29 agosto 1922, n. 1235*, che proroga a tutto agosto il termine suddetto.

D. P. 28 sett. 1922, che attribuisce direttamente ai commissari civili l'esercizio di talune mansioni di polizia sinora disimpegnate dai comuni di Bolzano e di Rovereto nella sfera delle attribuzioni delegate (*Gazz. Uff.* n. 232 del 1922).

R. D-L. 17 ott. 1922, n. 1353, concernente la *sistemazione politica ed amministrativa delle nuove province.* — Sopprime gli uffici di commissari generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina e l'ufficio di commissario civile in Zara; affida l'esercizio dell'autorità politica provinciale nei territori annessi ai prefetti del Regno, che avranno sede a *Trento*, a *Trieste* ed a *Zara*; ai commissari civili per i distretti politici dà la denominazione di sottoprefetti; affida ai vice-prefetti le funzioni dele-

gate ai vice commissari generali civili. Sopprime l'Ufficio centrale per le nuove province presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in quanto ciò non sia già avvenuto, attribuisce gli affari dell'Amministrazione centrale per le nuove province ai Ministeri competenti per ragione di materia. Mantiene le Commissioni consultive istituite col R. D. 8 sett. 1921, n. 1319, che continuano a funzionare secondo le norme vigenti; stabilisce che le Commissioni consultive di Trieste, Trento e Zara siano presiedute dai prefetti; dispone inoltre che il presidente della Commissione consultiva centrale sia nominato con D. R., udito il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del pres. del Consiglio, C. n. 1933).

R. D. 22 ott. 1922, che nomina il sen. Salata presidente della Commissione consultiva centrale per le nuove province (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 261). — *R. D. 16 nov. 1922* che ne accetta le dimissioni (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 271).

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo (Ministero Mussolini), il dep. *Reut-Nicolussi* si dichiara contrario (17 nov. 1922) all'abolizione delle autonomie locali nell'Alto Adige ed invoca dal Governo un'opera vigile per la tutela delle minoranze allogene; il deputato *De Gasperi* dichiara che egli ed i suoi amici, fautori delle autonomie locali, non possono ammettere in alcun modo di confondere nè tendenzialmente, nè sostanzialmente, colle autonomie locali dell'Alto Adige, l'unità e la sicurezza dell'Italia. Il dep. *Wilfan* raccomanda al Governo che voglia considerare e risolvere con sentimento di equità il problema del rispetto e della tutela delle minoranze allogene; il dep. *Giunta* osserva che il Governo fascista non concederà mai le autonomie richieste ai tedeschi ed agli slavi, non potendo ammettere che vi siano macchie infide, nè soluzioni di continuità ai confini della Patria. Il presidente del Consiglio, *Mussolini*, dichiara che il Governo non intende di sopprimere la lingua delle popolazioni allogene, nei cui confronti il Governo vuole fare soltanto una politica di dignità, che tenga conto dei loro diritti, ma che non dimentichi anche i diritti della grande massa degli italiani: aggiunge che se l'Italia è al Nevoso e al Brennero, vi è per una dura necessità, e che nel trattamento delle minoranze allogene il Governo si inspirerà ad una politica di uguali diritti e di uguali doveri.

Interr. Salandra, ann. ed es. 18 nov. 1922: Dichiarazioni attribuite al commissario generale per la Venezia Tridentina, sen. Credaro (r. s.).

— Krekich, ann. 23 nov. 1922: Situazione economica della città di Zara (r. s.); es. 7 febbr. 1923.

DD. PP. 30 nov. 1922, che ricostituiscono, rispettivamente, le Commissioni consultive locali per la Venezia Giulia, per la Dalmazia e per la Venezia Tridentina (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 283).

D. M. 30 nov. 1922, riguardante il passaggio delle attribuzioni dei cessati Commissariati generali civili per le Venezie Giulia e Tridentina ai prefetti di Trieste e Trento (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 296).

D. P. 3 dic. 1922, che ricostituisce la Commissione consultiva centrale per la sistemazione amministrativa dei territori annessi (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 283). — *DD. PP. 7* e *14 dic. 1922*, per la sostituzione di alcuni membri della medesima (*Gazz. Uff.*, del 1922, nn. 289 e 295).

**R. D. 18 genn. 1923, n. 53*, che determina la *circoscrizione amministrativa della Venezia Giulia*. — Istituisce la provincia dell'Istria, con capoluogo *Pola* e coi circondari di Capodistria, Parenzo, Pisino, Pola, Volosca-Abbazia e Lussino; e la provincia di *Trieste* con capoluogo Trieste e coi circondari di Trieste e di Postumia; destina a far parte della provincia di Udine, che assume la denominazione di provincia del *Friuli*, oltre i circondari già esistenti di Cividale del Friuli, Pordenone e Tolmezzo, i nuovi circondari di Tolmino, Gorizia e Gradisca. — *D. M. 16 giugno 1923*, relativo alla delimitazione del territorio di alcune frazioni e comuni della Venezia Giulia (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 148). — **R. D. 5 luglio 1923, n. 1489*, con cui si sopprime il circondario di Tolmino; il territorio del mandamento di Plezzo e dell'antico distretto giudiziario di Caporetto è aggregato al territorio del circondario di Cividale del Friuli; il territorio dell'antico distretto giudiziario di Tolmino è aggregato al circondario di Gorizia; è istituito il circondario di *Idria*, col territorio del mandamento di Idria; il territorio del mandamento di Cervignano passa dal circondario di Gradisca al primo circondario della provincia del Friuli. — **R. D. 31 ott. 1923, n. 2549*, che modifica il R. D. n. 53, per quanto riguarda la circoscrizione territoriale dei comuni di Muggia, Capodistria, San Dorligo della Valle ed Erpelle-Cosina.

*R. D. *18 genn. 1923, n. 54,* che istituisce la *provincia di Zara* con capoluogo *Zara,* che comprende il territorio della Dalmazia annesso con la legge 19 dic. 1920, n. 1778, ed ha un unico circondario.

*R. D. *21 genn. 1923, n. 93,* che istituisce la *provincia di Trento,* con capoluogo Trento e coi circondari di Rovereto, Riva, Trento, Tione, Borgo, Cles, Cavalese, Merano, Bressanone e Bolzano, e dispone il passaggio del territorio dei distretti giudiziari di Ampezzo e Livinallongo a quello del circondario di Belluno. — *R. D. *15 luglio 1923, n. 1728,* che modifica la circoscrizione di alcuni mandamenti della predetta provincia.

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **1907**; S. n. **553** (pres. 6 febbr. 1923): *Approvazione degli Accordi e Convenzioni (di Santa Margherita), firmati in Roma il 23 ott. 1922 tra il Regno d'Italia e il Regno dei serbi, croati e sloveni, per la esecuzione del trattato di Rapallo del 12 nov. 1920.* — Questi accordi regolano i rapporti fra il comune di Zara e il circostante territorio dalmata, chiariscono alcuni diritti riconosciuti a cittadini italiani per opzione, residenti in Dalmazia, tendono ad assicurare una vita laboriosa e pacifica a Fiume. Inoltre con questi accordi il Governo di Belgrado riconosce la necessità di determinare il regime che dovrà regolare i mutui rapporti nei nuovi confini, prima di passare alla definitiva esecuzione delle clausole territoriali. — ***Legge 21 febbr. 1923, n. 2934.***

R. D. 1° marzo 1923, che nomina la Commissione straordinaria per la provincia di Trieste (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 64).

R. D. 8 marzo 1923, n. 759, che scioglie il Consiglio provinciale del Friuli.

R. D. 29 marzo 1923, n. 800, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi.

R. D. 1° aprile 1923, n. 757, che reca disposizioni circa l'amministrazione straordinaria della provincia di Zara. — *R. D. 13 maggio 1923,* che ne costituisce la Commissione straordinaria (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 117).

Interp. Flor, ann. 16 maggio 1923: Sistemazione economica, politica ed amministrativa delle nuove province.

Durante la discussione sull'esercizio provvisorio dei bilanci, il dep. *Stanger* deplora (30 maggio 1923) che si ostacoli da parte del Governo alle popolazioni slave del confine, e specialmente dell'Istria, il libero sviluppo della loro lingua e della loro cultura.

Annessione di Fiume e provvedimenti necessari, v. alla voce: *Fiume.*

PROVVEDIMENTI VARI.

D. M. 27 giugno 1921, che estende ai territori dei comuni di Zara e di Lágosta il contributo a favore dei mutilati, dei combattenti e delle vedove di guerra con prole (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 153).

Interr. sen. Tassoni, ann. 18 luglio 1921: Applicazione della legge sul reclutamento nelle nuove province; es. 4 agosto.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *Riccio* invoca (21 luglio 1921) serie provvidenze per la città di Zara: viene poi approvato dalla Camera (23 luglio) un ordine del giorno *Gray,* accettato dal Governo, con cui si invita quest'ultimo alla massima sollecitudine verso l'angosciante situazione economica di Zara e ad orientare il regime politico alla massima libertà ed equità.

Interr. Capanni, ann. 23 luglio 1921: Censura nel territorio di Zara (r. s.); es. 4 agosto. — Flor, ann. 2 agosto 1921: Condizioni economiche delle terre redente (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Flor, ann. 3 agosto 1921: Proroga delle operazioni di leva nelle province redente.

Interr. Pesante, ann. 4 agosto 1921: Mutui ai comuni dell'Istria (r. s.); es. 26 nov.

R D-L. 3 nov. 1921, n. 1734, che reca provvedimenti a favore degli invalidi e delle famiglie dei caduti del cessato impero austro-ungarico, pertinenti ai territori della Venezia Tridentina, della Venezia Giulia e di Zara annessi al Regno (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1019). — *R. D. 1° maggio 1922, n. 701,* che detta norme per l'applicazione del R. D-L. di cui sopra.

Interr. sen. Mayer, ann. ed es. 24 nov. 1921: Cessione della villa Necker e dell'ex-arsenale di artiglieria per la costruzione di case d'impiegati a Trieste (r. s.).
— Giuriati, ann. 25 nov. 1921: Tariffe doganali a Zara (r. s.); es. 28 nov.
— Giunta, ann. 25 nov. 1921: Polizia comunale di Bolzano; es. 10 dic.

Interp. Maffi, ann. 25 nov. 1921: Estensione delle leggi sull'assistenza militare e le pensioni di guerra ai cittadini delle nuove province; *Id.* Flor, ann. 29 nov. 1921: Estensione del D. L. 19 genn. 1919, n. 2214, per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, nelle nuove province; *Id.* Flor, ann. 29 nov. 1921: Politica verso le classi lavoratrici nelle nuove province; *Id.* Flor, ann. 29 nov. 1921: Internamento di cittadini delle terre redente a Isernia durante l'armistizio; *Id.* Flor, ann. 29 nov. 1921: Trattamento d'inferiorità per le pensioni di guerra nelle nuove province; *Id.* Flor, ann. 29 nov. e 14 dic. 1921: Rimpatrio di cittadini delle terre redente prigionieri di guerra in Russia; es. 19 dic.

La relazione della Commissione lavori pubblici sul preventivo lavori pubblici 1922-1923, C. n. 1008-A, pres. 25 marzo 1922, esprime l'avviso (rel. Ciappi) che siano sollecitamente estese alle nuove province le norme sulle derivazioni di acque pubbliche.

Interp. Toggenburg, ann. 18 maggio 1922: Pubblicazione delle leggi in lingua tedesca nelle nuove province.

D. P. 30 maggio 1922, che costituisce presso l'Ufficio centrale per le nuove province un Comitato incaricato di studiare e di coordinare i provvedimenti da adottarsi dall'organizzazione dei traffici dell'emporio di Trieste (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 131).

Interr. sen. Lamberti, ann. 9 agosto 1922: Ingiustificata persistenza dell'uso di timbri postali in lingua straniera nelle città dell'Alto Adige (r. s.): es. 14 agosto.
— sen. Vicini, ann. 13 agosto 1922: Consegna al comune di Arco Trentino dell'antica Rocca (r. s.); es. 16 nov.

R. D. 22 agosto 1922, n. 1252, che modifica l'ordinanza 8 luglio 1920, n. 38300 sull'esercizio della caccia, emanata dal commissario generale civile per la Venezia Tridentina.

D. P. 29 agosto 1922, riguardante l'ordinamento del Comitato dei magazzini generali di Trieste (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 204).

D. P. 24 nov. 1922, che costituisce un Comitato per lo studio delle condizioni dei traffici dell'emporio di Trieste (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 276).

R. D. 26 nov. 1922, che approva la deliberazione del Consiglio comunale di Trieste relativa all'assunzione d'un mutuo passivo di lire 5,000,000, per far fronte alle spese sostenute per la costruzione d'un nuovo acquedotto (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 292).

R. D. 5 luglio 1923, n. 1567, che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel territorio del comune di Gorizia.

R. D. 12 luglio 1923, n. 1651, che erige in ente morale l'Istituto di studi per l'Alto Adige.

R. D-L. 15 luglio 1923, n. 1718, che autorizza il comune di Trieste a garantire esclusivamente coi proventi del dazio consumo le anticipazioni di complessive lire 36 milioni, ottenute coi RR. DD. 26 sett. 1921, n. 1289 e 2 febbr. 1922, n. 160.

Interr. Flor, ann. 21 luglio 1923: Costruzione di un palazzo per le scuole medie italiane a Bolzano (r. s.); es. 30 nov. — *Id.* id.: Apertura delle scuole italiane nell'Alto Adige (r. s.); es. 30 nov.

R. D-L. 27 sett. 1923, n. 2148, recante provvedimenti a favore delle grandi industrie della Venezia Giulia danneggiate dalla guerra e non aventi diritto al risarcimento.

Interp. Podgornik, ann. 29 nov. 1923: Politica scolastica nei riguardi della popolazione slava delle nuove province.
— Flor, ann. 29 nov. 1923: Politica di lavori pubblici nelle nuove province.

R. D-L. 17 genn. 1924, n. 220, che autorizza il Governo del Re ad eseguire a tutto carico dello Stato e per mezzo del Ministero dei lavori pubblici, determinate opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara per la complessiva somma di due milioni di lire.

Miniere carbonifere dell'Arsa, v. *Miniere.*

Porto franco in Trieste, v. *Porti.*

TERRITORI DICHIARATI IN STATO DI GUERRA.

R. D. 25 marzo 1923, n. 666, che dichiara la cessazione dello stato di guerra nel territorio di Zara e negli altri territori annessi al Regno con la legge 19 dic. 1920, n. 1778, e nei quali non sia cessato lo stato di guerra in virtù del R. D. 24 febbr. 1921, n. 210.

TESSUTI DI LUSSO (IMPOSTA SUI).

R. D. 12 giugno 1921, n. 757, che esenta dalla imposta di produzione sui tessuti di lusso, determinate stoffe di lana per vestiti.

**R. D. 11 febbr. 1923, n. 293,* che modifica il sistema di percezione dell'imposta sui tessuti di lusso.

**R. D. 18 marzo 1923, n. 550,* che, con effetto anche pei territori annessi, sostituisce all'imposta sulla produzione dei tessuti di lusso una tassa generale di bollo sugli scambi.

TESTIMONI, v. *Tariffa giudiziaria.*

TESTI UNICI, v. *Leggi e decreti.*

TEVERE (LAVORI DI SISTEMAZIONE), v. *Roma.*

TEZZE (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Romani, C. n. **1991** (ann. 9 febbr. 1923): *Per la costituzione in comune autonomo della frazione di Tezze,* del comune di Grigno (prov. Trento). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Cappa P.).

THAON DI REVEL PAOLO.

Disegno di legge del min. della marina De Vito, C. n. **1467** (pres. 1° aprile 1922): *Conversione in legge dei RR. DD. 20 nov. 1919, n. 2352, che istituisce la carica di ispettore generale della R. marina, e 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica di ispettore generale della R. marina.* — Emenda il 2ª comma dell'art. 1° del R. D. 2 maggio 1920, n. 643, in modo che da esso risulti indubbiamente che all'ammiraglio Thaon di Revel è dovuta la corresponsione a vita dello stipendio e degli assegni tutti di cui era provvisto durante la guerra. — Rimasto presso la Commissione Esercito e Marina. (v. il decreto-legge che segue).

R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1385, che interpreta il 2° comma dell'art. 1 del R. D-L. 2 maggio 1920, n. 643, nel senso che il trattamento ivi stabilito, con decorrenza dal 24 nov. 1919, per l'ammiraglio Thaon di Revel, sia quello degli assegni speciali di guerra spettanti al capo di Stato Maggiore della R. marina, fermo restando il godimento dello stipendio e delle normali sue competenze, ad eccezione dell'indennità di carica, non cumulabile con quella di guerra – Convertito in legge col dis. di legge del Presid. del Consiglio, C. n. 1980; S. n. 554: la Camera, nel convertire in legge (torn. pom. del 10 febbr. 1923) il R. D-L. di cui sopra, converte anche in legge, secondo un nuovo testo concordato tra Governo e Commissione, anche il 2° comma dell'art. 1 del R. D-L. 2 maggio 1920, n. 643. — ***Legge 18 febbr. 1923, n. 322.***

TIMAVO (FOCE DEL), v. *Monumenti di guerra.*

TIRO A SEGNO NAZIONALE.

R. D. 12 febbr. 1922, n. 214, con cui si dispone che la dichiarazione di pubblica utilità pei lavori di costruzione e sistemazione dei campi di tiro a segno nazionale sia fatta dal prefetto.

Il dis. di legge del min. della guerra recante provvedimenti per l'educazione fisica, C. n. 1324, pres. 16 febbr. 1922, dà facoltà al Ministero della guerra di concedere alle Società ed enti autorizzati all'istruzione premilitare facilitazioni per l'uso delle armi, dei locali e del terreno appartenenti ai campi di tiro a segno. (Rimasto presso la Commissione Esercito).

R. D. 22 luglio 1923, n. 1788, che estende le disposizioni riguardanti il tiro a segno nazionale ai territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 sett. e 19 dic. 1920, nn. 1322 e 1778. — **R. D. 16 dic. 1923, n. 3087,* che proroga di tre mesi il termine stabilito dall'art. 3 del R. D. di cui sopra per la trasformazione in società di tiro a segno nazionale delle società o casini di bersaglio esistenti in base alla legislazione austriaca.

TITOLI AL PORTATORE E NOMINATIVI.

R. D. 9 giugno 1921, n. 834, che stabilisce norme per l'applicazione della legge 24 sett. 1920, n. 1297, circa l'obbligatorietà della conversione in nominativi di tutti i titoli al portatore emessi dalle province, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente. (Sospesa l'applicazione col R. D–L. 21 ag. 1921, n. 1235, v. oltre).

Proposta di legge dep. Boggiano-Pico (ann. 6 agosto 1921, letta 19 dic.): *Conversione in nominativi dei titoli al portatore.* — Rimasta da svolgersi.

R. D-L. 21 agosto 1921, n. 1235, che sospende l'applicazione del regolamento 9 giugno 1921, n. 834, sulla nominatività obbligatoria dei titoli al portatore emessi dalle province, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente; ferme restando le disposizioni della legge 24 sett. 1920, n. 1297 circa la tassa sui titoli esteri al portatore, e quelle del R. D-L. 22 aprile 1920, n. 496, relativo alla imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli emessi da società, province, comuni ed altri enti.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il sen. *Luzzatti* raccomanda (29 dic. 1921) che si mantenga illeso l'obbligo della nominatività dei titoli per le società bancarie; si lasci la libera scelta alle altre società anonime ed ai portatori di consolidato fra una mite tassa sulle cedole e l'obbligo dell'inscrizione a nome; ma si stabilisca che tutti i proprietari di consolidato superiore al tre e mezzo per cento, se si decidano a convertirlo nel tre e mezzo con un premio, siano esonerati dall'obbligo della nominatività, dall'imposta sul patrimonio e da ogni altro balzello.

Disegno di legge del min. delle finanze Bertone, C. n. **1424** (pres. 21 marzo 1922): *Disposizioni relative alla nominatività dei titoli.* — Stabilisce che i possessori dei titoli al portatore emessi dallo Stato possano liberarsi dall'obbligo della conversione in nominativi, qualora si assoggettino ad una ritenuta del 15 per cento sugli interessi e premi prodotti dai titoli stessi; che pei titoli al portatore emessi da società, province, comuni ed altri enti restino ferme le disposizioni di cui al R. D-L. 22 aprile 1920, n. 496; che siano esenti dall'obbligo della nominatività e della ritenuta del 15 per cento i buoni del tesoro, i depositi di somme a risparmio ed i depositi di somme vincolate a termine fisso. — Rimasto presso la Commissione Finanze e Tesoro.

R. D-L. 10 nov. 1922, n. 1431, che abroga la *legge 24 sett. 1920, n. 1297, sulla obbligatorietà della conversione in nominativi dei titoli al portatore* emessi dallo Stato, dalle province, dai comuni, dalle società per azioni e da qualsiasi altro ente, nonchè dei depositi vincolati a termine fisso. Abroga altresì l'art. 2 del D-L. 22 aprile 1920, n. 496, che imponeva la conversione in titoli nominativi non oltre il 31 luglio 1920 delle azioni al portatore emesse da società anonime e in accomandita per azioni, esercenti l'industria del credito (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1848).

Interp. Matteotti, ann. 23 nov. 1922: Sulla emanazione del decreto per la revoca della legge sulla nominatività dei titoli.

R. D-L. 7 giugno 1923, n. 1364, che detta norme per agevolare la trasmissione dei titoli nominativi emessi a norma di legge dalle province, dai comuni, dalle società e da qualsiasi altro ente, e la conversione dei titoli stessi da una specie all'altra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, C. n. 2204). — *Istruzioni ministeriali in data 15 luglio 1923*, per l'applicazione del R. D-L. di cui sopra (*Boll. Finanze* del 1923 – Direzione generale delle imposte dirette – Vol. I,V, Fasc. VII).

**R. D. 26 ott. 1923, n. 2275*, che stabilisce la tassa di bollo sui titoli nominativi o misti di rendita del debito pubblico dello Stato e sui titoli al portatore; e dichiara esenti dalla tassa di bollo sui titoli esteri i titoli collocati a custodia in Italia da cittadini e stranieri residenti all'estero.

TITOLI NOBILIARI, v. *Consulta araldica.*

TIZIANO VECELLIO.

R. D. 17 dic. 1922, n. 1725, col quale la casa a Pieve di Cadore, dove nacque Tiziano Vecellio, viene dichiarata monumento nazionale.

TOMBOLE E LOTTERIE.

R. D. 28 aprile 1921, n. 688, relativo alla concessione di una tombola nazionale a favore della congregazione di carità di Cotrone, della cassa di risparmio di Ronciglione, della città di Modica e dell'ospedale civile di Pordenone.

Proposta di legge dep. Berardelli C. n. **1135**; S. n. **495** (ann. 30 luglio 1921, letta 26 nov., svolta e presa in considerazione il 9 dic.): *Tombola telegrafica* (per l'ammontare di 1 milione) *a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza.* — ***Legge 10 dic. 1922, n. 1821.***

Proposta di legge dep. Galfo-Ruta (ann. 5 agosto 1921, letta 26 nov): *Lotteria nazionale* (di 2 milioni) *a favore dell'ospedale-ricovero di Busacca Biscicli* (prov. Siracusa). — Decaduta per l'annullamento dell'elezione del proponente (10 giugno 1922).

R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1668, concernente la concessione di una lotteria nazionale a favore dell'Associazione nazionale fra le madri e le vedove dei caduti in guerra, il cui ricavato è destinato alla costruzione ed istituzione, nei principali centri d'Italia, di case di riposo per le madri e le vedove dei caduti, specialmente invalide. — Convertito in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1244; S. n. 523 — ***Legge 15 ott. 1923, n. 2293.***

Proposta di legge dep. Rocco A., C. n. **1179** (ann. 25 nov. 1921, letta 1° dic., svolta e presa in considerazione il 15 dic.): *Per la concessione di una lotteria nazionale*, (di 3 milioni) *a favore dell'Ospedale civile di San Vito Romano.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Proposta di legge dep. Corgini, C. n. **1608** (ann. 3 dic. 1921, letta 15 dic., svolta e presa in considerazione il 6 giugno 1922): *Tombola telegrafica nazionale* (per l'ammontare di 1 milione) *a favore dell'Ospedale civile e della Casa di ricovero della Misericordia di Castelnuovo di Sotto* (Reggio Emilia). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Lanfranconi).

Proposta di legge dep. Fumarola e Troilo (ann. 10 dic. 1921, letta 19 dic.): *Tombola telegrafica* (di 4 milioni) *a favore degli Ospedali e degli enti di pubblica beneficenza della provincia di Lecce.* — Rimasta da svolgersi.

Proposta di legge dep. Colonna di Cesarò, C. n. **1567** (ann. 14 dic. 1921, letta 19 dic.; decaduta per nomina a ministro del proponente – 26 febbr. 1922 –; ripres. 24 marzo, riletta 19 maggio, svolta e presa in considerazione il 25 maggio): *Lotteria o Tombola* (per l'ammontare di 1 milione) *a favore dell'erigendo Ospedale pro orfani, vedove, madri di morti in guerra,* con sezione tubercolotici, in Giarre. — La Comm. finanze e tesoro (rel. Faranda), nel proporne l'approvazione, estende i benefici previsti dalla proposta in esame, anche alle sorelle dei caduti. — Rimasta in stato di relazione.

Proposta di legge dep. Cuomo, C. n. **2065**; S. n. **619** (ann. 22 dic. 1921, letta 30 marzo 1922): *Concessione di una lotteria nazionale* (di 3 milioni) *a favore degli Ospedali riuniti di Salerno.* — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato.

R. D. 23 marzo 1922, n. 414, che riunisce in una sola tombola nazionale le tombole autorizzate con le leggi 15 luglio 1919, nn. 521 e 522; 7 sett. 1910, n. 647 e 3 aprile 1913, n. 276 a favore degli ospedali di Teramo, Giulianova, Porto Recanati, Poppi, ecc.

Proposta di legge dep. Sipari, C. n. **1659** (ann. 4 maggio 1922, letta 19 maggio, svolta e presa in considerazione il 17 giugno): *Lotteria nazionale* (di 3 milioni) *a favore dell'ente autonomo per il parco nazionale di Abruzzo.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Proposta di legge dep. Tofani e Miliani, C. n. **1691**; S. n. **616** (ann. 16 maggio 1922, letta 19 maggio, svolta e presa in considerazione il 27 giugno): *Tombola nazionale,* (di 8 milioni) *a favore dell'erigendo Orfanotrofio pro-orfani di guerra in Ascoli-Piceno, dell'erigendo Ospedale di Sassoferrato e dell'erigendo Asilo infantile in Arquata del Tronto.* — Sospesa la discussione al Senato (19 nov. 1923).

Proposta di legge dep. Spada, C. n. **1584** (ann. 17 maggio 1922, letta 27 maggio svolta e presa in considerazione il 30 maggio): *Lotteria nazionale* (di 5 milioni) *a favore dell'Ospedale consorziale di Bari.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Uberti).

Proposta di legge dep. Philipson, C. n. **1712**; S. n. **617** (ann. 14 giugno 1922, letta 21 giugno, svolta e presa in considerazione il 1° luglio): *Tombola telegrafica* (di 5 mi-

lioni) *a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzana e San Marcello Pistoiese.* — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato.

Proposta di legge dep. Lombardi N. e Tripepi, C. n. **1766** (ann. 8 luglio 1922): *Tombola nazionale* (di 1 milione) *a favore dell'Asilo e dell'erigendo ospedale di Cinquefronde* (Reggio Calabria). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro (relatore Fazzari).

Proposta di legge dep. Chiesa, C. n. **1765** (ann. 13 luglio 1922): *Lotteria* (di 5 milioni) *a favore delle congregazioni di carità di Massa, di Pontremoli, di Fivizzano e di Castelnuovo di Garfagnana.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Disegno di legge del min. delle finanze Bertone, C. n. **1776** (pres. 14 luglio 1922): *Ordinamento di tombole e lotterie.* — Stabilisce in centomila l'importo dei biglietti delle lotterie che possono essere permesse dai prefetti; autorizza la conversione in tombole delle lotterie di maggiore entità; assoggetta alla tassa del venti per cento le lotterie e le tombole, applicandola sull'importo dei biglietti venduti; proroga di otto anni il periodo di sospensione d'ogni altra autorizzazione alla concessione di operazioni congeneri. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro, v. appresso *R. D. 8 febbr. 1923, n. 351.

Proposta di legge dep. Lombardi N., C. n. **1798** (ann. 10 agosto 1922): *Lotteria nazionale* (di 1 milione) *a beneficio dell'ospedale civile e dell'asilo infantile di Mileto.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Proposta di legge dep. Pesante, C. n. **1800** (ann. 10 agosto 1922): *Per una lotteria nazionale* (di 3 milioni di lire) *a beneficio dell'erigendo orfanotrofio « Nazario Sauro » in Capodistria.* — Rimasta in stato di relazione (rel. Philipson).

Proposta di legge dep. Ellero, C. n. **1801** (ann. 10 agosto 1922): *Tombola nazionale telegrafica* (di lire 6 milioni) *pro congregazioni di carità, asili infantili e scuole d'arti e mestieri dei comuni di Pordenone, Maniago, Sacile, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Proposta di legge dep. Caradonna e Maury, C. n. **1807** (ann. 10 agosto 1922): *Lotteria nazionale* (di 1 milione) *a favore delle opere pie « Tommaso Russo », « Orfanotrofio Fornari » e « Ricovero Marianna Manfredi » di Cerignola* (Foggia). — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Proposta di legge dep. Luiggi, C. n. **1842** (ann. 18 nov. 1922): *Concessione di una lotteria nazionale* (di 2 milioni) *in favore dell'Istituto coloniale italiano.* — Rimasta in stato di relazione (rel. Philipson).

Proposta di legge dep. D'Alessio, C. n. **1843** (ann. 18 nov. 1922): *Per la concessione dell'estrazione di una lotteria nazionale* (di un milione) *a favore dell'ospedale e dell'orfanotrofio « Fede e Patria » di Matera.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Proposta di legge dep. Di Fausto, C. n. **1846** (ann. 18 nov. 1922): *Tombola telegrafica* (per l'ammontare complessivo di 3 milioni di lire) *a favore dell'ospedale di Frascati, e degli erigendi ospedali di Arsoli, Genazzano, Paliano e Soriano al Cimino* (prov. di Roma). — Rimasta in stato di relazione (rel. Di Fausto).

R. D. 30 nov. 1922, n. 1738, che riunisce in una sola tombola nazionale le tombole autorizzate con le leggi 7 sett. 1910, nn. 646, 648, 649 e 651, a favore degli ospedali di Recanati, Chiaravalle, Fossombrone, Roma, Comiso, ecc.

Proposta di legge dep. Buonocore, C. n. **1979** (ann. 7 febbr. 1923): *Concessione di una grande lotteria* (per l'ammontare complessivo di 3 milioni) *per i giovani lavoratori del mare e della terra.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 351,* relativo all'ordinamento delle tombole e lotterie. Esso limita e precisa la competenza dei prefetti quanto alle autorizzazioni delle lotterie di carattere regionale; provvede a regolare ed assicurare lo svolgimento di quelle di maggiore importanza già autorizzate, con facoltà analoga a quella di cui alla legge 2 luglio 1908, n 464 (solo per quanto attiene al raggruppamento di due o più concessioni) convertendole eventualmente in tombole; applica alle lotterie il trattamento, nei riguardi delle tasse fiscali, proprio delle tombole; proroga per altri 8 anni il periodo di sospensione d'ogni altra autorizzazione alla concessione di operazioni congeneri.

Proposta di legge dep. D'Elia, C. n. **2031** (ann. 16 maggio 1923): *Lotteria nazionale* (di 1 milione) *a favore dell'Associazione « Paestum ».* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Proposta di legge dep. Pietravalle, C. n. **2102** (ann. 30 maggio 1923): *Tombola telegrafica* (di 6 milioni) *a beneficio degli ospedali riuniti di Napoli.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

R. D. 7 giugno 1923, n. 1584, che conferisce ai governatori della Tripolitania e della Cirenaica la facoltà di disciplinare, a tutela della pubblica fede, la materia delle tombole e delle lotterie.

R. D-L. 7 ott. 1923, n. 2416, che converte in tombola nazionale la lotteria nazionale per ospedali di Girgenti e pro comune di Santo Stefano Quisquina, autorizzata con la legge 3 aprile 1913, n. 273.

Nella tornata *19 nov. 1923* al Senato, trovandosi all'ordine del giorno tre proposte di concessione di tombole (S. nn. 616, 617 e 619), il sottosegretario per le finanze, *Lissia,* ricorda che il R. D. 8 febbr. 1923, n. 351, ha prorogato a tutto il 1930 la sospensione di ogni nuova autorizzazione per tombole o lotterie, per dar modo al Governo di attuare quelle già concesse; mentre, anche per l'art. 1 della legge 2 luglio 1908, n. 464, non potrebbe consentirsi la emissione di biglietti e cartelle per importo superiore a 3 milioni di lire per ogni esercizio finanziario: e, pertanto, chiede che si soprassieda a qualsiasi nuova concessione. Il sen. *Mazzoni,* relatore dell'Ufficio centrale, si associa alla proposta, che il Senato approva.

Proposta di legge dep. Persico, C. n. **2191** (ann. 30 nov. 1923): *Tombola telegrafica* (di 8 milioni) *a favore degli ospedali di Sora, Arpino e Isola Liri.* — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 2933, che eleva da 5 a 12 milioni di lire l'importo della lotteria concessa con legge 3 aprile 1913, n. 275, a favore dell'« Ospizio marino » ed « Ospedale dei bambini Enrico Albanese » e dell'« Associazione contro la tubercolosi » di Palermo.

TONNARE.

**R. D. 6 dic. 1923, n. 2722,* sullo stralcio dal catasto delle tonnare e l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi relativi.

TOPONOMASTICA.

R. D. 29 marzo 1923, n. 800, che determina la *lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi.*

R. D-L. 10 maggio 1923, n. 1158, che fa obbligo alle Amministrazioni municipali, qualora esse intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, di chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione, per il tramite delle competenti soprintendenze ai monumenti (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'istruzione, S. n. 626). — L'Ufficio centrale del Senato propone di aggiungere che non si possa cambiar nome ad una città o borgo se non per legge.

TORINO (SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE).

**R. D. 6 dic. 1923, n. 2670,* che scioglie il consiglio comunale e la commissione amministratrice delle aziende municipalizzate di Torino, deferendo al R. commissario, all'uopo nominato, anche i poteri del consiglio comunale e la facoltà di nominare, con l'approvazione del prefetto, degli aggiunti per coadiuvarlo o sostituirlo in caso d'assenza od impedimento; nonchè la gestione delle aziende municipalizzate del comune stesso.

TORREGROTTA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Paratore, C. n. **1152** (ann. 21 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta dal dep. Fulci e presa in considerazione il 10 dic. 1921): *Costituzione in comune autonomo di Torregrotta,* frazione del comune di Roccavaldina (prov. Messina). — Rimasta presso la Commissione Interno.

Proposta di legge dep. Colonna di Cesarò, C. n. **1620** (ann. 19 luglio 1921, letta 25 luglio; decad. per nomina a min. del proponente – 16 febbr 1922 – ripres 24 marzo, riletta 26 maggio, svolta e presa in considerazione l'8 giugno): *Costituzione in comune autonomo di Torregrotta,* frazione del comune di Roccavaldina (prov Messina). — Rimasta alla Camera in stato di relazione (rel. Vittoria).

— Attuate col ***R. D. 21 1923, n. 2333.***

TOTI ENRICO (MONUMENTO IN ROMA), v. *Roma* (monumenti).

TOURING CLUB ITALIANO.

Il dis. di legge del min. dei lavori pubblici De Vito, per l'esecuzione di opere pubbliche, C. n. 1502, pres. 10 maggio 1922, provvede all'assegnazione di lire 70,000 a titolo di contributo a favore del *Touring Club Italiano* per il primo impianto e funzionamento del suo istituto sperimentale stradale. — ***Legge 24 agosto 1922, n. 1215.***

Mozione Bonardi (sottoscritta da altri 79 dep.), letta 30 giugno 1922: Estensione al *Touring Club Italiano* della concessione speciale XV pei viaggi in comitiva (di cui già fruiscono il « Club Alpino italiano » ed altri sodalizi).

TRACOMA.

Disegno di legge del min. dell'interno Bonomi, C. n. **841**; S. n. **408** (pres. 27 luglio 1921): *Conversione in legge del R. D. 23 ott. 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma.* — Durante la discussione, la Camera approva (torn. antim. del 6 maggio 1922) un comma aggiuntivo all'art. 3 del suddetto decreto, per stabilire che sugli stanziamenti e sulle disponibilità a fine di esercizio siano conceduti sussidi ai comuni che abbiano istituito, o istituiscano scuole per fanciulli tracomatosi. — ***Legge 29 giugno 1922, n. 1004.***

Il preventivo interno 1923-24, C. n. 1873, pres. 25 nov. 1922, riduce, per il 1923-24, a lire 250,000 l'assegnazione di lire 400,000 stabilita dall'art. 3 del R. D-L. 23 ottobre 1919, n. 2292, per sussidi agli ambulatori e istituti di ricovero per la cura del tracoma. — Attuato con legge di esercizio provvisorio.

TRAMVIE.

R. D-L. 10 giugno 1921, n. 867, che sui proventi delle addizionali, concede una sovvenzione di lire 50,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22 e 1922-23 a favore della società per le tramvie di Reggio Calabria per provvedere alle maggiori spese di esercizio delle tramvie urbane di quella città da essa gestite (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 974). — *R. D-L. 9 aprile 1922, n. 694*, che eleva la suddetta sovvenzione a lire 200,000 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1703).

Interr. Salvadori, ann. 20 giugno 1921: Applicazione del diritto supplementare ai biglietti di abbonamento tramviario validi per una sola linea non eccedente i 10 km.; es. 28 luglio.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **715** (pres. 26 giugno 1921): *Disposizioni in materia di elettrificazione delle tramvie concesse all'industria privata.* — Per l'elettrificazione delle tramvie stabilisce che possa accordarsi una sovvenzione o supplemento di sovvenzione commisurata al costo effettivo degli impianti fissi di trazione elettrica, lasciandosi a carico del concessionario la spesa per il materiale mobile; e che la detta sovvenzione non possa eccedere lire 10,000 a km. di binario elettrificato per le tramvie già concesse, e lire 8,000 per quelle di nuova concessione; demanda al min. dei lavori pubblici di contenere le autorizzazioni ad elettrificare entro i limiti d'impegno stabiliti nelle leggi annuali del bilancio o in leggi speciali per sovvenzioni alle ferrovie concesse, graduandole con un criterio di preferenza basato soprattutto sulla considerazione del minor costo dei nuovi impianti e del maggior risparmio di carbone.

La Commissione lavori pubblici fa voti (rel. Stefini) che siano raccolte e coordinate in testo unico tutte le disposizioni in materia di elettrificazione delle tramvie, e che siano del pari al più presto studiate ed emanate disposizioni per condurre le tramvie alla desiderata unità tecnica. — Ritirato (23 nov. 1922).

R. D. 10 luglio 1921, n. 1247, che approva e rende esecutoria la convenzione in data 25 giugno 1921 con la ditta Bruno di Casalbore (Avellino), per la concessione della costruzione e dell'esercizio della tramvia a trazione funicolare da Marcogliano al Santuario di Montevergine.

R. D-L. 17 luglio 1921, n. 1127, che stabilisce la responsabilità delle aziende tramviarie ed assimilate per la mancata distribuzione dei biglietti, e commina penalità per

i passeggeri sorpresi senza biglietto o attaccati all'esterno delle vetture (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze C. n. 1315).

Interr. sen. Rava, ann. 18 luglio 1921: Riforma della legge 1° febbr. 1921, n. 43; es. 4 agosto.

Il disegno di legge del min. dei lavori pubblici Micheli, C. n. 848, pres. 28 luglio 1921, reca modificazioni ed aggiunte a disposizioni in vigore su sussidi e facilitazioni varie per le tramvie. — Ritirato (25 nov. 1921), v. decreto che segue.

R. D-L. 31 agosto 1921, n. 1222, che reca modificazioni all'art. 30 del testo unico approvato con R. D. 9 maggio 1912, n. 1447 (fissazione del saggio lordo di capitalizzazione per la determinazione delle quote di sovvenzione concesse alle tramvie extra-urbane) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 972).

R. D. 19 nov. 1921, n. 1686, che demanda l'approvazione degli orari per le corse giornaliere delle tramvie extra-urbane al direttore del circolo ferroviario d'ispezione nella cui giurisdizione è compresa la linea.

R. D-L. 29 genn. 1922, n. 40 recante provvedimenti a favore delle aziende esercenti tramvie (esonero dall'obbligo d'applicare ai trasporti da esse effettuati la tassa di bollo ed il diritto supplementare, con facoltà di convertire in proprio favore la vigente misura dei suddetti tributi; assoggettamento, di tutti i trasporti alla tassa erariale sui trasporti e partecipazione eventuale dello Stato al prodotto netto dell'esercizio; concessione di sussidio straordinario alle aziende esercenti (pres. per la convalidazione col dis. del min. lav. pubbl., C. nn. 1671 e 1862).

Interr. sen. Vicini, ann. 15 marzo 1922: Applicazione del R. D. 29 genn. 1922, n. 40, alle aziende municipalizzate esercenti servizi pubblici di trasporto; es. 23 marzo.

— Sardelli, ann. 18 marzo 1922: Mancato versamento alla Cassa nazionale assicurazioni sociali, di somme trattenute al personale dall'azienda tramvie municipalizzate di Roma; es. 29 maggio.

— Toscano e Vella, ann. 18 marzo 1922: Minacciata sospensione del servizio sulla tramvia a vapore Giampilieri-Messina-Barcellona; es. 31 maggio.

R. D-L. 25 aprile 1922, n. 742, relativo alla concessione di un sussidio rimborsabile a favore della società esercente la tramvia Mattuglie-Abbazia-Laurana.

R. D. 7 maggio 1922, n. 706, contenente proposte di decentramento nei riguardi delle autorizzazioni per attraversamento di tramvie extra-urbane con condutture elettriche.

Interr. Vicini, ann. 18 nov. 1922: Prolungamento della linea tramviaria da Modena a Formigine; es. 7 febbr. 1923.

R. D-L. 6 febbr. 1923, n. 431, concernente la proroga dei termini di applicabilità delle norme vigenti in materia di concessioni tramviarie, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. lavori pubbl., S. n. 591).

R. D-L. 11 marzo 1923, n. 2605, che autorizza le società concessionarie di tramvie ad emettere obbligazioni fino al quadruplo del capitale sociale,.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce lo stanziamento per sovvenzioni, sussidi e anticipazioni di spese per tramvie.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1573, che autorizza il comune di Milano a costruire ed esercitare un tronco tramviario urbano per l'accesso alla fiera campionaria (Piazza Sei febbraio).

R. D. 22 luglio 1923, n. 1744, che riconosce la cessione della concessione della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, effettuata dalla società tramvie e ferrovie Roma-Nord, in favore della società romana per le ferrovie del nord.

Trasporti pubblici in generale, v. *Trasporti pubblici.*

TRASCRIZIONE.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. 944 (pres. 6 agosto 1921): *Estensione alle successioni testamentarie delle disposizioni relative alla trascrizione delle successioni intestate e disposizioni atte ad assicurare l'eseguimento delle trascrizioni.* — Riproduce le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1071, della XXV Legisl., aggiungendo una disposizione di condono di sopratasse. La Commissione Finanze e tesoro propone (rel. Majolo) un emendamento, approvato dalla Camera nella tornata anti-

meridiana del 6 maggio 1922, inteso a stabilire, che la trascrizione della denunzia di successione sia operata direttamente dall'Ufficio del registro. Approvato dalla Camera (6 maggio 1922), e non presentato al Senato.

R. D. 8 febbr. 1923, n. 375, circa l'intavolazione dei beni del Demanio dello Stato nei libri fondiari delle nuove province.

Il dis. di legge del min. della giustizia Oviglio, per delega al Governo della riforna dei codici, C. n. 2013, pres. 10 febbr. 1923, propone, fra l'altro, di riformare le disposizioni del Codice civile sulla trascrizione. Dell'istituto della trascrizione si occupa pure la Sottocommissione della Camera incaricata di riferire sulle modificazioni da apportarsi al Codice civile (rel. Rossi L.), la quale fa voti che tanto il nostro sistema vigente, quanto il sistema tavolare in vigore nelle nuove province debbano essere rispettivamente mantenuti. Di quest'argomento si occupano pure: durante la discussione alla Camera, il dep. *Grandi R.*, (7 giugno 1923), il min. della giustizia, *Oviglio* (9 giugno) che giustifica la proposta di mantenere, in tema di trascrizione, due legislazioni diverse ed il dep. *Suvich;* e durante la discussione in Senato, i sen. *Rava* (23 nov. 1923) e *Scialoja* relatore (24 nov.).

TRASPORTI IN TRANSITO INTERNAZIONALE.

R. D. 22 luglio 1923, n. 2573, esecutivo della convenzione (e statuto) fra l'Italia ed altri Stati sulla libertà del transito, firmati a Barcellona il 30 aprile 1921.

TRASPORTI PUBBLICI.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Micheli, S. n. **195** (pres. 12 agosto 1921): *Provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto.* — Sanziona la soppressione del fondo comune, restituendo, per questa parte, ad ogni azienda la propria autonomia, e fissa in 135 milioni per ciascuno degli anni 1922 e 1923 la spesa a carico dello Stato per sussidi alle ferrovie, tramvie intercomunali e linee di navigazione interna concesse all'industria privata. Contiene inoltre limitazioni all'applicazione dell'equo trattamento, e consente, eventualmente, la riduzione del trattamento economico del personale, d'accordo con le relative rappresentanze. — Ritirato (16 febbr. 1922), v. appresso R. D.-L. 29 genn. 1922, n. 40.

D. M. 25 agosto 1921, che approva le norme per l'applicazione dei RR. DD-L. 22 novembre 1919, n. 2440 e 7 nov. 1920, n. 1724, concernenti la moratoria di debiti di società esercenti, a trazione meccanica, ferrovie, tramvie e servizi di navigazione lacuale. le quali, in seguito ai risultati dei bilanci di esercizio 1915-18, non abbiano distribuito dividendi ai propri azionisti (*Gazz. Ufff.* del 1921, n. 221).

R. D-L. 28 ott. 1921, n. 1589, concernente la proroga a tutto il 31 dic. 1922 dei termini di moratoria per le obbligazioni di alcune società esercenti servizi pubblici di trasporto (pres. per la convers. in legge col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1491). — *R. D-L. 29 ott. 1922, n. 1433*, che ulteriormente proroga a tutto il 31 dic. 1923 i termini di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1994).

R. D. 19 nov. 1921, n. 1823, che modifica la composizione della commissione centrale e delle commissioni locali per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. — *R. D. 18 marzo 1923, n. 894*, che apporta modificazioni alla costituzione delle Commissioni predette.

R. D-L. 29 genn. 1922, n. 40, che reca provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto. Stabilisce che col 1° genn. 1922 ogni azienda riacquisti la propria autonomia, restando quindi esclusi i sussidi da parte dello Stato, salvo quelli alle ferrovie concesse e tramvie interurbane, i quali sono consolidati in 135 milioni di lire per il 1922 ed in 125 milioni per il 1923. In compenso, alle tramvie urbane che perdono ogni sussidio, dà facoltà di far proprio, conglobandolo nel prezzo del trasporto, tanto il diritto supplementare, quanto quello di bollo, con facoltà per le ferrovie concesse di convertire anch'esse a proprio favore il diritto supplementare. Dispone altresì che il trattamento economico del personale addetto a pubblici esercizi di trasporto sulle linee aperte all'esercizio posteriormente al 1° genn. 1922 – ferme le vigenti disposizioni relative alla previdenza – sia lasciato esclusivamente alla libera contrattazione fra azienda esercente e personale. — Pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 348; C. n. 1671.

Durante la discussione in Senato di detto dis. di legge (16 maggio e 8 giugno 1922), è approvato un ordine del giorno dell'Ufficio centrale, perchè il Governo presenti al

più presto, e in ogni caso in tempo utile perchè sia approvato prima della fine del 1923, un progetto di legge per la riforma delle norme sull'*equo trattamento*, in guisa da conciliare la doverosa tutela del lavoro con le necessità dell'industria e gl'interessi del paese.

Sono pure introdotti nel dis. di legge emendamenti ed aggiunte che così si possono riassumere: si autorizza il min. dei lavori pubblici a concedere un sussidio mensile, entro la complessiva somma di sei milioni, e soltanto per il primo semestre 1922, alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna; consentendosi altresì l'assimilazione alle linee urbane delle tramvie destinate a collegare le città, o i centri industriali o agricoli, coi sobborghi contigui e vicini entro il raggio di 10 km. ed aventi precipuamente lo scopo di trasportarvi la mano d'opera e gli alunni delle scuole. Si prorogano pure fino al 31 dic. 1922 le disposizioni sull'indennità di caro-viveri nei riguardi del personale dei servizi pubblici di trasporto, riducendosi la misura delle indennità stesse per il primo, secondo e terzo quadrimestre dell'anno 1923, salvochè per le guardabarriere e le gerenti fermate; si consente parimenti la riduzione della misura del caro-viveri al personale delle aziende urbane, quando le condizioni finanziarie di ciascuna azienda lo richiedano. — Presentato il dis. di legge alla Camera, la Commissione riferente dei lavori pubblici e comunicazioni ne propone (rel. Ciappi) l'integrale approvazione, associandosi unanime al succitato ordine del giorno dell'Ufficio centrale del Senato, per la presentazione in tempo utile d'un progetto di riforma delle norme sull'equo trattamento.

Iniziatasi la discussione alla Camera nella torn. antimeridiana del 15 luglio 1922, essa non ha ulteriore seguito, ed il dis. di legge è ritirato dal Governo il 23 nov. — *R. D-L. 4 sett. 1922, n. 1323*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, cogli emendamenti ed aggiunte introdottivi dal Senato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, C. n. 1862).

La relazione della Commissione di finanze del Senato sul preventivo lavori pubblici 1922-23, S. n. 420-A, pres. 10 giugno 1922, propone (rel. Mariotti) un apposito ordine del giorno, con cui s'invita il Governo a sopprimere, nel preventivo stesso, i capitoli 101 e 102, aventi uno stanziamento complessivo di lire 438,870,000; e ad istituire un capitolo nuovo per sussidi straordinari a pubblici servizi di trasporto in base all'art. 8 del R. D-L. 29 genn. 1922, n. 40, assegnando a questo nuovo capitolo lo stanziamento di sole lire 130,000,000 e diminuendo così, di lire 308,870,000 lo stanziamento attuale: questo ordine del giorno, accettato dal Governo, è approvato dal Senato nella torn. del 25 giugno.

R. D. 20 sett. 1922, n. 1455, che estende alle nuove province le disposizioni di legge per le ferrovie, tramvie ed automobili.

R. D. 15 febbr. 1923, n. 574, che apporta modificazioni al regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto esercitati da privati, da province o da comuni, approvato con R. D. 30 sett. 1920, n. 1538.

R. D-L. 18 marzo 1923, n. 693, concernente l'esonero del personale esuberante addetto ai pubblici servizi di trasporto su ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna, esercitate dall'industria privata, da province e da comuni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 587). — *R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2046*, recante norme complementari per l'esonero del personale di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 658).

R. D. 18 marzo 1923, n. 733, concernente la nomina di ufficio dei rappresentanti del personale nelle commissioni interne e nei consigli di disciplina presso le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

R. D-L. 3 maggio 1923, n. 1285, che stabilisce la spesa per sussidi straordinari a pubblici servizi di trasporto.

R. D-L. 19 ott. 1923, n. 2311, che detta norme per l'equo trattamento del personale addetto alle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitate dalla industria privata, da province e da comuni. — *D. M. 30 dic. 1923*, che approva le norme speciali per la costituzione ed il funzionamento delle commissioni arbitrali interprovinciali che dovranno decidere, a decorrere dal 1° genn. 1924, le controversie fra le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione e il proprio personale, per l'applicazione delle norme di equo trattamento (*Boll. Lavori pubblici* del 1924, n. 6).

R. D-L. 19 ott. 1923, n. 2328, recante disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti in concessione. — *R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2682*, che apporta modificazioni ed aggiunte alle disposizioni approvate col R. D. di cui sopra.

*R. D. 26 ott. 1923, n. 2275, concernente la tassa di bollo sui documenti relativi ai trasporti.

R. D-L. 9 marzo 1924, n. 414, che detta norme per la costituzione ed il funzionamento dei consigli di disciplina del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

TRATTA DELLE DONNE E DEI FANCIULLI.

R. D-L. 25 marzo 1923, n. 1207, che reca disposizioni intese a reprimere la tratta delle donne e dei fanciulli. Esso crea un'ipotesi criminosa nuova (il delitto di *tratta*), e porta altre innovazioni al diritto preesistente per la disciplina delle agenzie di collocamento delle donne e per la costituzione, presso il Ministero dell'interno, direzione generale della pubblica sicurezza, dell'Ufficio centrale italiano per l'ordinamento e la coordinazione dei servizi volti a reprimere la tratta (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, S. n. 663).

R. D. 31 ott. 1923, n. 2749, esecutivo dei seguenti accordi stipulati fra l'Italia ed altri Stati: 1°) Convenzione internazionale di Parigi del 4 maggio 1910 per la repressione della tratta delle bianche; 2°) Convenzione internazionale di Ginevra del 30 sett. 1921 per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli.

TRATTATI, ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI. – DISPOSIZIONI GENERALI – TRATTATI DI AMICIZIA E BUON VICINATO – TRATTATI DI COMMERCIO – TRATTATI DI DI PACE, RIPARAZIONI – TRATTATI DI PROTEZIONE DELLE MINORANZE ALLOGENE – TRATTATI E CONVENZIONI DIVERSE.

Vedi anche: *Società delle nazioni* (Patto delle società delle nazioni) — *Emigrazione* (Trattati di lavoro).

DISPOSIZIONI GENERALI.

Disegno di legge del pres. del Consiglio Giolitti,, C. n. **3** (pres. 20 giugno 1921): *Approvazione da parte del Parlamento dei trattati internazionali.* — Riproducendo il dis.di legge, C. n. 543, della XXV Legisl, stabilisce che i trattati e gli accordi internazionali, qualunque ne sia l'oggetto e la forma, non siano validi, se non dopo l'approvazione del Parlamento. — Rimasto presso la Commissione Esteri.

R. D. 29 genn. 1922, n. 62, che costituisce presso il Ministero degli affari esteri un comitato interministeriale per lo studio e la stipulazione dei trattati e delle convenzioni commerciali con altri Stati.

TRATTATI DI AMICIZIA E BUON VICINATO. – (*Cecoslovacchia – Gran Bretagna – San Marino*).

Cecoslovacchia. — *Disegno di legge* del min. degli esteri Mussolini, C. n. **2010;** S. n. **676** (pres. 10 febbr 1923): *Approvazione della Convenzione giuridico-finanziaria* tra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca *firmata a Roma il 23 marzo 1921.* — Essa contempla le seguenti questioni: determinazione della valuta e del tasso di cambio per la liquidazione della massa dei crediti e debiti espressi in corone austro-ungariche; cessazione dei provvedimenti di guerra a carico dei beni, diritti e interessi dei rispettivi sudditi, e conseguenti restituzioni; riconoscimento, da parte della Cecoslovacchia, delle persone, fisiche o giuridiche, e delle società commerciali divenute italiane, ed ammissione all'esercizio nei territori cecoslovacchi delle società commerciali e civili delle antiche province italiane, già ammesse dai cessati Governi, imperanti in quei territori; annullamento degli atti compiuti dalle autorità nemiche nei territori stessi; riconoscimento ed esecutorietà con reciprocanza delle sentenze dei tribunali arbitrali misti; regolamento dei fidecommessi; trattamento dei beni soggetti all'imposta sul patrimonio, in attesa d'una convenzione speciale diretta ad evitare le doppie tassazioni. — ***Legge 2 marzo 1924, n. 263.***

R. D-L. 6 maggio 1923, n. 1343, esecutivo della convenzione di cui sopra.

Gran Bretagna. — *Scambio di note in data 14 agosto 1923,* per la *rinnovazione della Convenzione di arbitrato* tra la Gran Bretagna e l'Italia (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 222).

San Marino. — *Disegno di legge* del min. degli affari esteri Della Torretta, C. n. **817;** S. n. **171** (pres. 26 luglio 1921): *Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897,* conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, *in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbr. 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbr. 1914, firmata a Roma addì 5 febbr. 1920.* — Eleva temporaneamente

da lire 360,000 a lire 600,000 il canone annuo che il nostro Governo corrisponde alla Repubblica di San Marino. — ***Legge 31 agosto 1921, n. 1487.***

Disegno di legge del min. degli esteri Della Torretta, C. n. **818;** S. n. **172** (pres. 26 luglio 1921): *Approvazione della Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897*, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, *in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbr. 1906, 14 giugno 1907, 10 febbr. 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921.* — Con questa Convenzione il Governo s'impegna ad elevare, contro congrue garanzie, il contributo annuo di lire 600,000 concesso colla convenzione del 5 febbr. 1920 a lire 1,500,000 per i primi due anni e lire 1,250,000 per l'anno successivo; si autorizza inoltre un prestito di lire 2,000,000 da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti al tasso di favore del 4 per cento ed ammortizzabile in 50 anni — ***Legge 31 agosto 1921, n. 1488.***

TRATTATI DI COMMERCIO (*Austria – Canadà – Cecoslovacchia – Francia – Lussemburgo – Polonia – Russia – Spagna – Svizzera – Ukrájna*).

Austria. — *R. D-L. 28 giugno 1923, n. 1389*, esecutivo del trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, concluso a Roma il 28 aprile 1923 (convertito in legge, *v.* infra).

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **2127;** S. n. **672** (pres. 15 giugno 1923): *Trattato di commercio e di navigazione del 28 aprile 1923* fra l'Italia e l'Austria. Esso stabilisce a favore dell'Italia il principio illimitato della clausola della nazione più favorita, ed a favore dell'Austria la concessione di tale trattamento per le merci interessanti la produzione austriaca (lista B), salvo il diritto dell'Italia di sospendere l'applicazione del trattamento più favorito per le predette merci, nel caso in cui l'esistenza di un ramo della produzione italiana si trovi gravemente minacciata dall'importazione dall'Austria dei prodotti medesimi. Nessuna limitazione invece stabilisce il trattato per quanto riguarda il regime della clausola della nazione più favorita in materia dei dazi d'esportazione, come pure per quanto concerne le modalità e le formalità doganali. Il trattato stabilisce altresì una serie di riduzioni dei dazi doganali a favore di vari prodotti italiani (più particolarmente dei prodotti agricoli) ed austriaci.

Stabilisce inoltre che per l'esercizio del commercio e delle industrie i cittadini di una delle parti contraenti godano sul territorio dell'altra il trattamento dei nazionali; per le società e per gli istituti d'assicurazione stabilisce reciprocamente l'ammissione secondo le modalità ed i limiti delle leggi rispettive; garantisce la più ampia libertà di transito e l'uso dei mezzi di comunicazione, e detta norme particolari per facilitare il traffico ferroviario; a vantaggio della bandiera austriaca sancisce pure alcuni diritti in materia di navigazione. Del pari regola l'ammissione in temporanea franchigia d'alcune merci in determinate condizioni e l' alpeggio del bestiame, il traffico di frontiera e la repressione del contrabbando. Al trattato si trovano allegate due convenzioni speciali: l'una riguardante i rapporti economici tra le zone di frontiera e l'altra diretta a favorire lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste. — Il trattato è concluso per la durata d'un anno, salvo proroga per tacita rinnovazione per una durata indeterminata, quando non sia denunciato sei mesi prima dello spirare del suddetto termine.

Il dis. di legge propone infine di convertire in legge il R. D-L. 28 giugno 1923, n. 1389.

L'Ufficio centrale del Senato dà (rel. Pantaleoni) alcuni suggerimenti al Governo riguardanti la durata maggiore dei trattati e gl'interessi di Trieste che si vogliono tutelare. — ***Legge 16 dic. 1923, n. 2932.***

Canadà. — *R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2222*, esecutivo della convenzione doganale e commerciale italo-canadese, firmata a Londra il 4 gennaio 1923 (convertito in legge, *v.* infra).

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **2045;** S. n. **673** (pres. 16 maggio 1923): *Approvazione della Convenzione doganale e commerciale* italo-canadese, *firmata a Londra il 4 genn. 1923.* — Essa assicura all'Italia ed al Canadà, rispettivamente, il trattamento della nazione più favorita in tutti i casi riguardanti l'esportazione, l'importazione ed il transito delle merci. — Le Commissioni riunite di agricoltura, industria, commercio e marina mercantile propongono (rel. Romani) un ordine del giorno con cui s'invita il Governo, in occasione di futuri trattati di commercio, specie con i paesi transoceanici, a negoziare e vincolare per la durata dei trattati stessi anche quelle norme che tendano ad assicurare migliori condizioni ai nostri emigranti; si fanno voti inoltre che nelle negoziazioni con paesi a tariffa autonoma, cui venisse concessa la clausola della « nazione più favorita », convenga esigere il vincolo delle principali voci che interessano le nostre esportazioni agricole ed industriali.

La Camera, su proposta della Commissione, accettata dal Governo, emenda (29 nov. 1923) l'articolo unico del dis. di legge, nel senso che con esso si convalida anche il R. D-L. 15 sett. 1923, n. 2222, esecutivo del trattato. — ***Legge 16 dic. 1923, n. 2935.***

Cecoslovacchia. — *R. D-L. 11 dic. 1921, n. 1875*, che autorizza il Governo a dare piena ed intera esecuzione, fino a quando non sia approvato per legge, al trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, concluso a Roma il 23 marzo 1921.

Disegno di legge del min. degli affari esteri Della Torretta, C. n. **882;** S. n. **542** (pres. 1° agosto 1921): *Approvazione del trattato di commercio e di navigazione* fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, *firmato a Roma il 23 marzo 1921.* — Sancisce il reciproco diritto al trattamento della nazione più favorita; reca stipulazioni relative ai divieti d'importazione e disposizioni per facilitare il traffico fra i territori dei due Stati; consente, alla Cecoslovacchia, sotto l'osservanza delle disposizioni vigenti in Italia per le navi, l'uso del porto di Trieste come porto di armamento delle navi mercantili appartenenti ai propri sudditi; stabilisce la durata del trattato fino al 31 dic. 1925, con tacita rinnovazione, salvo disdetta con preavviso di 12 mesi.

Le Commissioni riunite industria e commercio ed agricoltura esortano (rel. Romani) il Governo ad iniziare accordi suppletivi, che tenendo eventualmente conto di qualche desiderio della Cecoslovacchia, ci valgano la riduzione o la soppressione di voci puramente fiscali che paralizzano la nostra esportazione.

Durante la discussione, il dep. *Marino* fa rilevare l'apportunità (7 febbr. 1923) che il Governo si faccia promotore d'una unione doganale danubiana o meglio adriatica per lo sviluppo delle esportazioni italiane in quelle regioni, agevoli i trasporti e la costituzione di consorzi e di cooperative d'esportazione, e cerchi di migliorare la presente convenzione o col vincolo di particolari voci, o con clausole aggiuntive; il dep. *Benni* raccomanda al Governo, in occasione d'una eventuale revisione del trattato, di meglio regolare le importazioni dalla Cecoslovacchia in Italia e le esportazioni dal nostro paese verso quella nazione, e di assicurare l'estensione di diritto all'Italia del beneficio delle deroghe ai divieti d'esportazione, concesso ad altri paesi; il dep. *Giuffrida* invoca l'immediata revisione dei coefficienti di maggiorazione per i prodotti che più interessano l'esportazione italiana.

Il dep. *Romani*, relatore, insiste sulla necessità di ulteriori trattative per togliere di mezzo gli ostacoli frapposti al maggior incremento della nostra esportazione agricola; il min. del commercio, *Rossi T.*, assicura che, in una revisione del trattato, il Governo terrà presenti le osservazioni fatte, e specialmente la questione dell'esportazione degli agrumi. — ***Legge 23 marzo 1924, n. 426.***

R. D. 25 febbr. 1923, n. 878, esecutivo degli accordi stipulati il 21 dic. 1922 tra l'Italia e la Cecoslovacchia per i traffici marittimi attraverso Trieste.

Francia. — *R. D-L. 23 nov. 1922, n. 1488*, esecutivo dell'accordo commerciale fra l'Italia e la Francia, concluso a Roma, il 13 nov. 1922 (convertito in legge, *v.* infra).

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **1905;** S. n. **544** (pres. 25 nov. 1922): *Approvazione dell'accordo commerciale* tra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese, *concluso a Roma il 13 nov. 1922.* — Stabilisce la proroga dell'accordo commerciale del 21 nov. 1898 e dell'accordo firmato a Torino il 30 maggio 1917, ciò che implica il mantenimento in vigore del trattamento reciproco della nazione più favorita, ed in ispecie, a nostro riguardo, la continuazione dell'applicazione della tariffa minima francese, ed in sostanza per i due Governi e per la generalità delle merci, la reciproca libertà d'importazione, e cioè l'esenzione dai divieti di traffico.

Sostituisce poi alla tabella annessa all'antica convenzione una nuova lista *A* di dazi ridotti per le importazioni dalla Francia, dalle colonie e possedimenti francesi, mantenendo, così per i prodotti compresi in detta lista, come per tutte le merci che figuravano nella vecchia tabella e più non sono contemplate dalla nuova lista, il diritto all'applicazione dei dazi più favorevoli concessi a qualsiasi altro Stato.

Per le merci che figurano nell'annessa lista *B*, concernente le importazioni in Italia ed in quella *C*, concernente le importazioni in Francia, stabilisce, che quando uno dei Governi contraenti aumenti i relativi dazi, possa l'altro contraente denunciare il presente accordo, coll'obbligo da parte dei due Stati interessati di intavolare trattative per giungere possibilmente all'adozione d'un temperamento conciliativo sui punti controversi.

Stabilisce un termine di sei mesi per la conclusione di appositi accordi per la seta e di tre mesi per il seme bachi; dichiara valido l'accordo per un anno, salvo proroga per tacita rinnovazione per periodi trimestrali.

Converte infine in legge il *R. D-L. 23 nov. 1922, n. 1488*, che dà esecuzione all'accordo.

La relazione ministeriale che precede il dis. di legge fa inoltre rilevare che alle concessioni da noi conseguite con questo accordo si aggiungono le agevolazioni accordateci, con apposita *dichiarazione*, dal Governo francese, nei riguardi dello sdoganamento dei nostri fiori freschi, le facilitazioni che il Governo stesso intende di concederci per quanto concerne l'importazione dei medicamenti composti; ed infine, ma sopratutto, l'annunzio datoci d'un provvedimento di carattere interno diretto a ridurre i coefficienti dei dazi della tariffa minima francese per alcuni prodotti che interessano la nostra esportazione.

Le Commissioni riunite agricoltura, industria e commercio, ritenendo (rel. Benni, Cermenati e Giuffrida) che il presente accordo non regoli tutti i nostri rapporti commerciali con la Francia, e presenti anzi notevoli lacune per importanti merci di nostra produzione, e specialmente per i prodotti agricoli, esprimono la fiducia che le successive integrazioni, una larga ed equa applicazione ed ulteriori perfezionamenti, varranno a renderlo più fecondo di buoni frutti per i due paesi.

Esse fanno voti altresì perchè la materia dei divieti di esportazione e dei dazi d'uscita, nei rapporti dei due paesi, sia meglio regolata; richiamando inoltre il Governo ad un uso assai più discreto e meditato della clausola della nazione più favorita.

Durante la discussione (8 febbr. 1923) il dep. *Mauro F.* richiama l'attenzione del Governo sui pericoli gravissimi che può presentare l'applicazione della clausola della nazione più favorita quando non si adottino cautele o limitazioni molto attente; fa rilevare inoltre che in compenso delle invocate più sensibili agevolazioni specialmente per le derrate agrarie, si sarebbero dovuti accordare maggiori ribassi sui dazi d'entrata per non pochi prodotti, particolarmente della siderurgia; il dep. *Suvich*, di fronte all'eventualità d'una unione doganale della Francia con Tunisi, esorta il Governo ad ottenere da quel paese il mantenimento dell'attuale regime doganale in Tunisia. Il dep. *Bubbio* lamenta che nulla siasi ottenuto per l'importazione dei nostri vini in Francia; il dep. *Nasi*, esorta il Governo a vigilare per la salvaguardia degl'interessi della colonia italiana in Tunisia, ed insiste sulla necessità di impedire che si faccia ai prodotti italiani in Tunisia una condizione di grave inferiorità rispetto alla Francia; il dep. *Marescalchi* chiede che sia assicurato ai filtrati dolci italiani il trattamento di vini comuni; il dep. *Imberti* reclama migliori e più eque condizioni per l'introduzione della nostra seta in Francia, e fa anche presente il desiderio dei nostri produttori di avere dalla Francia seme di bachi puro e genuino; il dep. *Benni*, relatore, richiama l'attenzione del Governo sul recente aumento delle tariffe doganali in Tunisia. Il min. dell'industria, *Rossi T.*, assicura che il Governo farà tutto il possibile perchè l'esportazione italiana risenta il minor danno dal provvedimento dell'aumento delle tariffe ora in corso in Tunisia, ed esprime la fiducia che le trattative in corso con la Francia, sia per la questione dei filtrati dolci, che per quella delle sete e del seme bachi, abbiano favorevoli risultati.

L'Ufficio centrale del Senato formula (rel. Conti) alcuni voti diretti a colmare le deficienze dei patti attuali, da tenersi presenti nelle prossime intese. — ***Legge 22 febbr. 1923, n. 754.***

Lussemburgo. — *Scambio di note 10 giugno* e *28 agosto 1922*, tra l'Italia e il Lussemburgo, per la reciproca estensione del trattato commerciale italo-belga, v. ***C. doc. n. XXII; S. doc. n. LXXXVIII.***

Polonia. — *R. D-L. 16 agosto 1922, n. 1172*, che dà piena esecuzione alla convenzione di commercio con la Polonia conclusa a Genova il 12 maggio 1922.

Disegno di legge del min. degli esteri Schanzer, C. n. **1631**; S. n. **543** (pres. 13 giugno 1922): *Convenzione di commercio del 12 maggio 1922*, fra l'Italia e la Polonia. — La Convenzione adotta il regime della nazione più favorita in tutte le materie che ordinariamente formano oggetto di contrattazioni internazionali, ed ha la durata di quindici mesi, salvo il patto di tacita rinnovazione, e salva la facoltà di denuncia con preavviso di tre mesi. — ***Legge 22 febbr. 1923, n. 755.***

Russia. — *R. D-L. 31 genn. 1922, n. 157*, esecutivo dell'accordo preliminare concluso in data 26 dic. 1921 a Roma fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei *Sovjèty* di Russia per la ripresa del traffico e del commercio fra i due paesi.

Stabilisce la libertà di commercio tra i due paesi; stabilisce parità di trattamento, nei riguardi dei traffici marittimi, con le navi mercantili degli altri paesi; stabilisce le modalità per l'ammissione di commercianti d'uno dei due paesi nel territorio dell'altro, ed i

privilegi di cui essi possono fruire; autorizza l'invio d'agenti ufficiali, determinandone le modalità ed i privilegi; stabilisce la ripresa della corrispondenza postale e telegrafica; dei beni mobili ed immobili in Italia del Governo dei *Sovjèty* dichiara in massima l'insequestrabilità in conto d'obbligazioni o responsabilità anteriori all'accordo; stabilisce che il Governo dei *Sovjèty* non chiederà di disporre in alcun modo dei beni in Italia dell'ex-Governo imperiale russo e del Governo provvisorio.

Al testo dell'accordo fa seguito una « Dichiarazione di riconoscimento di reclami » la quale contiene l'impegno per il pagamento d'un compenso ai cittadini italiani e russi che abbiano fornite merci o prestato servizio rispettivamente alla Russia o all'Italia. — Convertito in legge col dis. di legge del min. degli esteri, Mussolini, C. n. 2072; S. n. 674. — Durante la discussione alla Camera del predetto dis. di legge (30 nov. e 1° dic. 1923), si tratta principalmente dai vari oratori, cui risponde il presidente del Consiglio *Mussolini*, della questione della ripresa dei rapporti commerciali normali colla Russia, del riconoscimento *de jure* dell'Unione delle repubbliche sovjetiste, della questione dei danni subiti da cittadini italiani in Russia. — ***Legge 16 dic. 1923, n. 2890.***

R. D-L. 14 marzo 1924, n. 342, esecutivo dei seguenti due atti internazionali, stipulati in Roma il 7 febbr. 1924, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche sovjetiste socialiste, e ratificati il 7 marzo stesso anno: 1°) Trattato di commercio e navigazione con annesso protocollo finale; 2°) Convenzione doganale (stabilimento di normali relazioni diplomatiche e consolari tra i due paesi; riduzioni di tariffa doganale per alcuni prodotti e trattamento della nazione più favorita per altri; impegno di intavolare sollecite trattative per la conclusione d'una convenzione speciale di navigazione; fissazione a tre anni della durata del trattato).

Spagna. — *Interr.* sen. Baccelli A., ann. 26 nov. 1921: Per un nuovo trattato di commercio con la Spagna (r. s.); es. 14 dic.

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., C. n. **1537** (pres. 16 maggio 1922): *Approvazione del* «modus vivendi» *commerciale tra il Governo italiano e quello spagnuolo concluso in data 15 aprile 1922.* — Con questo *modus vivendi* l'Italia accorda alla Spagna la clausola della nazione più favorita, tranne che per i vini comuni, che continuano a rimanere esclusi dal trattamento convenzionale; la Spagna concede all'Italia l'applicazione dei dazi della 2ª colonna della sua tariffa doganale, senza l'applicazione di sopradazi in dipendenza del deprezzamento della nostra valuta.

L'accordo resta in vigore per la durata di due mesi, salvo tacita proroga a tempo indeterminato; ma l'Italia conserva il diritto di denunziarlo in qualsiasi momento, qualora la Spagna non estendesse ai prodotti italiani le riduzioni daziarie eventualmente da essa accordate ad altri paesi.

Le Commissioni riunite economia nazionale e finanze e tesoro propongono (rel. Baranzini) un ordine del giorno con cui, mentre si approva il *modus vivendi*, s'invita il Governo ad ulteriori trattative colla Spagna, per favorire lo scambio di singoli prodotti a migliori condizioni; lo si richiama alla preoccupazione di non perdere sugli altri mercati europei condizioni di parità e di concorrenza per i prodotti italiani; lo si avverte della gravità del mancato accordo sulla clausola della nazione più favorita, almeno per il tempo futuro. — Ritirato (25 nov. 1922).

R. D-L. 16 agosto 1922, n. 1244, che approva il predetto *modus vivendi*. Convertito in legge col dis. di legge del min. industria, C. n. 1901, S. n. 545. — La Commissione agricoltura, incaricata di riferire sul predetto dis. di legge, raccomanda (rel. Baranzini) che, stipulandosi un nuovo trattato colla Spagna, si escluda l'assunzione di impegni quando impegni analoghi non siano assunti dall'altra parte, e si ottenga per i prodotti italiani l'estensione immediata delle ulteriori agevolazioni eventualmente concesse ad altri Stati. — Durante la discussione (8 febbr. 1923), i deputati *Donati*, *Benni*, *Banelli* e *Baranzini*, relatore, raccomandano che nelle nuove trattative colla Spagna si ottengano facilitazioni per i nostri prodotti, ed il min. dell'industria, *Rossi T.*, assicura che non si procederà ad alcun accordo che sulla base della parità di condizioni fra le due nazioni.

L'Ufficio centrale del Senato fa voti (rel. Mosca) che si possa quanto prima concludere fra l'Italia e la Spagna un vero e proprio trattato di commercio, in cui i vantaggi per i due paesi contraenti siano più equamente distribuiti, e sopratutto siano per ambedue le parti più sicuramente garantiti. — ***Legge 15 febbr. 1923, n. 541.***

R. D-L. 28 nov. 1923, n. 2561, esecutivo della Convenzione di commercio e di navigazione e dell'annessovi protocollo speciale, firmati a Madrid il 15 nov. 1923, fra l'Italia e la Spagna. — Esso sottopone determinati prodotti italiani e spagnuoli ad una

apposita tariffa convenzionale od a quella più ridotta che potesse concedersi in avvenire ad altri Stati, mentre per altri prodotti adotta il trattamento della nazione più favorita; fa eccèzioni a questo speciale trattamento nei casi di riduzioni a Stati limitrofi per facilitare il traffico di frontiera, di impegni derivanti dalla conclusione di un'unione doganale, di vantaggi alle proprie colonie, di riduzioni accordate o da accordarsi dalla Spagna al Portogallo. Reca anche uno speciale protocollo per un'intesa diretta ad eliminare la concorrenza fra i prodotti italiani e spagnuoli sui mercati internazionali, ed a favorire lo scambio di materie prime tra i due paesi, e specialmente l'importazione in Italia del carbone minerale dalla Spagna (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. 2173).

Svizzera. — *R. D-L. 15 febbr. 1923, n. 243,* esecutivo del trattato di commercio italo-svizzero, concluso a Zurigo il 27 genn. 1923.

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **2003;** S. n. **670** (pres. 10 febbr. 1923): *Approvazione del Trattato di commercio tra il Regno d'Italia e la Confederazione Svizzera, concluso a Zurigo il 27 genn. 1923.* — Il trattato impegna i due Stati ad applicarsi reciprocamente il principio della nazione più favorita per quanto concerne l'importazione, l'esportazione ed il transito; stabilisce l'applicazione reciproca dei dazi convenzionali per i prodotti originari e provenienti dall'una o dall'altra parte; regola il modo di appianare le contestazioni o eliminare i dubbi circa la vera origine delle merci accompagnate dai certificati; pone limiti alla facoltà di stabilire restrizioni di traffico; riafferma l'impegno di non accordare premi di esportazione per nessun prodotto e sotto qualsiasi titolo o forma, senza il consentimento dell'altra parte; contiene altre disposizioni intese a stabilire il principio che le imposte sulla fabbricazione o sul consumo di qualsiasi prodotto non possano essere, per le merci importate, più alte e più onerose di quanto siano per i prodotti indigeni; ed a regolare, secondo i principî della maggiore liberalità: *a*) l'importazione dei prodotti medicinali; *b*) lo sdoganamento delle merci voluminose e pesanti caricate nei vagoni ferroviari; *c*) la circolazione dei prodotti delle proprietà situate in una zona di 10 Km. ai due lati della frontiera; *d*) l'ammissione in temporanea franchigia di determinate merci; *e*) l'importazione ed esportazione temporanea del bestiame destinato ai pascoli alpini ed allo svernamento.

Il trattato stesso poi, per ciò che concerne la parte tariffaria, assicura ai nostri vini, agrumi, ai prodotti in genere della nostra tipica esportazione agricola ed anche a quelli dei rami più importanti dell'esportazione industriale, un trattamento mite ed equo; impegnandoci d'altro canto, ad accordare alla Svizzera tutta una serie di notevoli riduzioni daziarie per i prodotti che ordinariamente danno maggior contributo alle sue esportazioni verso l'Italia. Particolari impegni reca anche il trattato per quanto concerne i rispettivi dazi d'esportazione. Esso è stipulato per un anno, ma è prorogabile di semestre in semestre.

Il disegno converte, infine, in legge il *R. D. 15 febbr. 1923, n. 243,* che dà esecuzione al trattato medesimo.

Le Commissioni riunite commercio e marina mercantile, esprimono il voto (rel. Benni e Tosti di Valminuta) che, qualora la somma delle concessioni fatte all'Italia non sia integrata dagli effetti delle facilitazioni che la Svizzera fosse eventualmente per consentire ad altri Paesi, il nostro Governo chieda a suo tempo l'amichevole revisione del trattato. Esse richiamano pure l'attenzione del Governo sulla necessità di opportuni accordi colla Svizzera per ciò che riguarda le tariffe ed i servizi di trasporto ferroviario, sia nei rapporti diretti fra i due paesi, sia in transito. — L'Ufficio centrale del Senato esprime pure l'augurio (rel. Rava) che tariffe ferroviarie e servizi di trasporto agevolino e meglio assicurino i traffici tra i due paesi vicini. — ***Legge 16 dic. 1923, n. 2934.***

Ukrájna. — *R. D-L. 31 genn. 1922, n. 158,* esecutivo dell'accordo preliminare concluso a Roma il 26 dic. 1921 tra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei *Sovjèty* di Ukrájna, per la ripresa del traffico e del commercio fra i due paesi. Esso è identico all'accordo preliminare italo-russo (v. sopra, ***Russia***). Convertito in legge col dis. di legge del min. degli esteri, C., n. 2073; S. n. 675.. — ***Legge 16 dic. 1923, n. 2891.***

TRATTATI DI LAVORO (Tutela del lavoro degli emigranti all'estero), v. *Emigrazione.*

TRATTATI DI PACE – RIPARAZIONI. (*Austria-Ungheria* e Stati successori – *Bulgaria* – *Germania* – *Turchia*).

R. D. 12 marzo 1922, n. 330, che istituisce presso il Ministero del tesoro un Comitato per il coordinamento di quanto è attinente al servizio delle riparazioni in natura dovute dagli Stati vinti.

D. M. 25 maggio 1922, per la riscossione coattiva delle somme dovute all'ufficio di verifica e compensazione (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 276).

Interr. sen. Cirmeni, ann. 13 luglio 1922: Risultati del soggiorno del min. degli esteri a Londra e a Parigi; non accettata (13 luglio).

Durante la discussione in Senato del trattato di Washington relativo all'armamento navale, C. n. 1401 (v. *Naviglio dello Stato*), il sen. *Crespi*, trattando (16 febbr. 1923) della questione delle riparazioni, rileva come essa, allo stato dei fatti, sia tutta una sola cosa colla questione dei debiti di guerra, ed invoca l'intervento dell'America per ridare la vera pace all'Europa, nel senso cioè che quello Stato dichiari di condonare od almeno di rivedere i debiti di guerra contratti dalla Francia e dall'Italia, le due Nazioni più povere, ora che la debitrice più ricca, l'Inghilterra, ha regolato la sua situazione.

Il pres. del Cons. e min. degli esteri, *Mussolini*, premesso che sul terreno dei debiti e delle riparazioni nessun fatto nuovo si è verificato, trae poi dalla circostanza che l'Inghilterra s'è impegnata a pagare il suo debito verso gli Stati Uniti, la convinzione che non vi sia soverchiamente da illudersi sulla possibilità d'ottenere una cancellazione dei nostri debiti.

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il ministro delle finanze, *De Stefani*, accenna alla inscindibilità dei problemi dei debiti interralleati europei e delle ririparazioni dovute dagli Stati ex-nemici.

R. D. 6 sett. 1923, n. 2125, con cui l'ufficio di verifica e compensazione in esecuzione dei trattati di pace è strasferito alla dipendenza del commissario del Governo per la liquidazione dei beni dei cittadini degli Stati già nemici.

R. D-L. 23 marzo 1924, n. 382, che istituisce a Trieste una sezione autonoma dell'ufficio italiano di verifica e compensazione.

Austria-Ungheria (e Stati successori).

Interr. sen. Zippel, ann. 16 giugno 1921: Consegna di oggetti preziosi e di opere d'arte spettanti alla Venezia Tridentina, dai Musei di Innsbruck e di Vienna (r. s.); es. 24 nov.

Negoziati diretti fra il Governo italiano ed il Governo serbo-croato-sloveno per la pace adriatica (*Libro verde*), pres. dal min. degli affari esteri Sforza (20 giugno 1921), v. ***C. doc. n. III.***

Il preventivo tesoro 1920-21, C. n. 353, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 350,000, per spese inerenti a risarcimenti dovuti da Stati nemici in base ai trattati di pace. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Il preventivo tesoro 1921-22, C. n. 368, pres. 21 giugno 1921, autorizza le assegnazioni straordinarie di lire 60,000,000 quale contributo italiano nei crediti concessi all'Austria, pel risorgimento economico; e di lire 1,000,000, per anticipi alle Commissioni internazionali, compresa quella di Wiesbaden, per i servizi di ricostituzione e di riparazione in dipendenza dei trattati di pace.

Quest'ultima spesa è confermata nella stessa misura per il 1922-23, col preventivo tesoro 1922-23, C. n. 1001, pres. 26 nov. 1921, il quale, inoltre, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 6,000,000 per spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace.

Il preventivo finanze 1923-24, C. n. 1868, pres. 25 nov. 1922, autorizza per gli stessi titoli rispettivamente le assegnazioni di lire 500,000 e lire 6,000,000. Attuati con leggi di esercizio provvisorio.

Interr. sen. Mayer, ann. 28 luglio 1921: Esecuzione dell'art. 203 del Trattato di San Germano (assunzione dell'onere di una parte del debito pubblico ex-austriaco, per i territori annessi); es. 10 agosto.

Interp. Federzoni, ann. 12 dic. 1921: Esecuzione del Trattato di Rapallo e tutela degl'interessi italiani in Dalmazia.

Interr. sen. Fracassi, ann. ed es. 17 dic. 1921: Comunicazione al Parlamento del protocollo di Venezia (13 ott. 1921), circa gli accordi presi con gli alleati, tra l'Austria e l'Ungheria, per il trapasso territoriale in dipendenza dei trattati di pace (r. s.).

R. D-L. 15 genn. 1922, n. 37, esecutivo del *Trattato di pace concluso tra l'Italia e l'Ungheria a Trianon il 4 giugno 1920*, e ratificato il 26 luglio 1921. (Pubblicato il testo nel supplemento al n. 229 della *Gazz. Uff.* del 1922). — *D. M. 2 febbr. 1924* che autorizza la pubblicazione del regolamento di procedura del tribunale arbitrale misto italo-ungherese, deliberato dal medesimo a norma dell'art. 239 del *trattato di Trianon* (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 43).

Interr. sen. Morpurgo, ann. 16 febbr. 1922: Rispetto del Trattato di San Germano per il libero esercizio del commercio dei sudditi italiani in Carinzia; es. 18 marzo.

D. M. 16 maggio 1922, che autorizza la pubblicazione del regolamento di procedura del tribunale arbitrale misto italo-austriaco, deliberato dal medesimo a norma dell'art. 256 del *trattato di S. Germano* (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 128). — *D. M. 15 febbr. 1924*, che autorizza la pubblicazione del nuovo regolamento di procedura del tribunale arbitrale misto italo-austriaco (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 39).

R. D. 18 giugno 1922, n. 1019, che fissa la decorrenza dei termini previsti dall'articolo 252, lettere *a*) e *g*) del *trattato di S. Germano* per le obbligazioni pecuniarie che devono essere sodisfatte a mezzo dell'Ufficio verifica e compensazione.

R. D. 10 sett. 1922, n. 1365, che approva le seguenti *convenzioni concluse a Roma il 6 aprile 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica austriaca:* 1°) convenzione per il funzionamento degli uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco; 2°) convenzione per l'annullamento degl'investimenti effettuati in Austria durante la guerra con somme spettanti a sudditi italiani delle vecchie province; 3°) convenzione per la tacitazione dei reclami delle ditte componenti il consorzio fra gli esercenti l'industria ed il commercio dei legnami dell'antico Impero d'Austria.

Disegno di legge del min. degli esteri Mussolini, C. n. **1907**; S. n. **553** (pres. 6 febbr. 1923): *Approvazione degli Accordi e Convenzioni* (*di* ***Santa Margherita***), *firmati in Roma il 23 ottobre 1922, fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per la esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 nov. 1920.* (v. *Fiume-Dalmazia*). — ***Legge 21 febbr. 1923, n. 281.*** — *R. D-L. 11 marzo 1923, n. 585*, concernente assegnazione straordinaria di lire 16,000,000 nel preventivo tesoro 1922-23 in esecuzione dell'accordo di Santa Margherita (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

Interr. Persico, ann. 16 maggio 1923: Ratifica dell'accordo, riguardante i debiti amministrativi, tra l'Austria, l'Italia e l'Ungheria, firmato a Roma il 6 aprile 1922 (r. s.); es. 2 giugno.

— Cosattini, ann. 18 maggio 1923: Soppressione dell'ufficio italiano per le restituzioni a Wiesbaden; es. 30 maggio.

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio, il Presidente del Consiglio e min. degli esteri *Mussolini*, parlando (8 giugno 1923) di politica estera, tratta del problema delle riparazioni, dei rapporti dell'Italia colla Jugoslavia, dei lavori della conferenza di Losanna, dei rapporti dell'Italia colla Russia e cogli Stati Uniti e del definitivo regolamento della frontiera della Polonia.

D. M. 25 luglio 1923, che autorizza l'ufficio italiano di verifica e compensazione a ritenere, a proprio favore, il 5 % dell'ammontare delle somme liquidate ed ammesse a pagamento ai cittadini e sudditi italiani in dipendenza dei crediti accertati ed ammessi a compensazione ai termini dell'art. 248 del trattato di pace con l'Austria (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 243).

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 3154, esecutivo degli accordi conclusi a Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia e rispettivamente la Repubblica austriaca, il Regno serbo-croato-sloveno e lo Stato polacco in materia di debiti e crediti e dell'accordo con l'Austria relativo alla compagnia d'assicurazione l'« Ancre ».

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 3155, esecutivo degli accordi e convenzioni, conchiusi a Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia e rispettivamente la Banca centrale delle casse di risparmio tedesche di Vienna ed il Credito fondiario d'Austria, relativi al trasferimento all'ufficio di verifica e compensazione dei debiti e crediti. — *R. D. 15 marzo 1924, n. 331*, relativo alla stampigliatura delle lettere di pegno ed obbligazioni comunali emesse dalla Banca centrale delle casse di risparmio tedesche e dal Credito fondiario d'Austria.

R. D-L. 13 dic. 1923, n. 3155, esecutivo dell'accordo concluso a Roma il 6 aprile 1922 tra l'Italia, la Repubblica austriaca ed il Regno d'Ungheria, concernente la regolazione delle controversie sorte nei riguardi dei debiti dell'antico i. e r. erario austriaco e del r. erario ungherese.

R. D. 13 dic. 1923, n. 3237, esecutivo della Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922, tra l'Italia, la Repubblica austriaca, la Repubblica cecoslovacca, lo Stato polacco, il Regno di Romania, il Regno dei serbi, croati e sloveni ed il Regno d'Ungheria circa la restituzione e la consegna di tutti gli atti, archivi, documenti ed oggetti di ogni specie contemplati dai trattati di San Germano e di Trianon.

Bulgaria.

R. D-L. 15 genn. 1922, n. 38, esecutivo del *Trattato di pace concluso fra l'Italia e la Bulgaria a Neuilly-sur-Seine il 27 nov. 1919*, e ratificato il 9 agosto 1920. (Pubblicato il testo nel supplemento al n. 229 della *Gazz. Uff.* del 1922). — *D. M. 8 sett. 1922*, che autorizza la pubblicazione del regolamento di procedura del tribunale arbitrale misto italo-bulgaro in esecuzione dell'art. 188 del *trattato di Neuilly* (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 230) — *D. M. 2 febbr. 1924*, che autorizza la pubblicazione del nuovo regolamento di procedura del tribunale predetto, in sostituzione del precedente (*Gazz. Uff.* del 1924, n. 35).

R. D. 31 genn. 1924, n. 457, esecutivo del trattato stipulato in Sèvres il 10 agosto 1920 fra le principali Potenze alleate e la Grecia, circa il riconoscimento della sovranità di quest'ultima sui territori della Tracia rispetto ai quali la Bulgaria, ai termini dell'art. 48 del trattato di pace di Neuilly-sur-Seine del 27 nov. 1919, ha rinunciato ad ogni diritto e titolo in favore delle principali Potenze alleate ed associate.

Germania.

Interr. Buffoni, ann. 23 luglio 1921: Trattative con la Germania per le riparazioni spettanti all'Italia (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Baglioni, ann. 17 dic. 1921 e 25 marzo 1922: Interpretazione degli articoli 168 e 169 del trattato di Versaglia; e angherie della Commissione interalleata di controllo verso la *Deutsche Werke A. G.*; es. 27 marzo.

D. M. 1° genn. 1922, che autorizza la pubblicazione del regolamento di procedura del tribunale arbitrale misto italo-germanico, deliberato dal medesimo a norma dell'articolo 304 del trattato di Versaglia (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 19).

Interr. Merizzi, ann. 18 marzo 1922: Medicinali consegnati dalla Germania in conto riparazioni e depositati presso la Farmacia centrale militare di Torino; es. 17 maggio.

Interp. Paratore, ann. 18 marzo 1922: Sulla politica delle riparazioni.

— Panebianco, ann. 26 maggio 1922: Alienazione dei prodotti chimico-farmaceutici tedeschi in conto riparazioni di guerra; es. 29 maggio.

Durante la discussione alla Camera sui risultati della Conferenza di Genova, trattano particolarmente della questione delle riparazioni, e della revisione dei trattati di pace: i dep. *Lucci*, *Mattei-Gentili* e *Labriola* (3, 2ª, giugno 1922); *Merizzi*, *Bevione*, *D'Ayala* e *Federzoni* (6 giugno); *Lanza di Trabia* (7 giugno) e *Treves* (8 giugno); ed il min. degli esteri, *Schanzer* (7 giugno).

Durante la discussione dei preventivi esteri 1921-22 e 1922-23, il dep. *Gronchi* afferma (13 giugno 1922) la necessità di risolvere urgentemente il problema delle riparazioni in natura dovute dalla Germania, e di predisporre una risoluzione che non induca gli inconvenienti finora verificatisi. All'argomento accenna pure (torn. pom. del 15 giugno) il dep. *Torre A.*, relatore, e dà chiarimenti in proposito il min. del tesoro, *Peano*.

R. D. 18 giugno 1922, n. 1019, che fissa la decorrenza dei termini previsti dagli articoli 300, lettere *a*) e *g*) del trattato di Versaglia, per le obbligazioni pecunarie, che devono essere sodisfatte a mezzo dell'ufficio di verifica e compensazione.

Interp. Ciriani, ann. 20 giugno 1922: Necessità di modificazioni al regolamento di procedura del tribunale arbitrale misto italo-germanico, per favorire gli accertamenti e le liquidazioni dei danni.

Interr. Torre E., ann. 18 nov. 1922: Vendita dei medicinali della Germania in conto riparazioni (r. s.); es. 25 nov.

— Basso, ann. 9 febbr. 1923: Continuità delle consegne in natura, e specie del carbone, da parte della Germania, a titolo di riparazioni, dopo l'occupazione franco-belga della Ruhr; es. 10 febbr.

Durante la discussione alla Camera degli accordi di Santa Margherita, il pres. del Cons. e min. degli esteri. *Mussolini*, accenna (torn. pom. 10 febbr. 1923) alle direttive di politica estera seguite dal Governo a Londra ed a Losanna, ed all'atteggiamento del nostro Governo di fronte agli avvenimenti nella Ruhr; ed aggiunge che se oltre alla nostra partecipazione economica e tecnica nelle operazioni in quel bacino la Francia ci richiedesse eventualmente, in seguito, una forma di solidarietà più decisa, è chiaro che l'Italia si riserverebbe di porre sul tappeto tutto il complesso sistema delle relazioni tra i due paesi. Parimenti in Senato il presidente del Consiglio, facendo dichiarazioni sui trattati, spiega (16 febbr.) come l'Italia non potesse restare assente dal bacino della Ruhr.

Libro Verde – **C. doc. n. XXIII** (Sen. doc. n. LVIII) – pres. dal Presidente del Consiglio e min. degli esteri Mussolini, il 26 febbr. 1923: *Documenti diplomatici sulle questioni delle riparazioni tedesche e dei debiti interalleati.* (Nota 14 nov. 1922 del Governo tedesco alla Commissione delle riparazioni; rapporti degli esperti finanziari sulla stabilizzazione del marco; verbali e documenti relativi alla *Conferenza di Londra* (9–11 dic. 1922) ed alla *Conferenza di Parigi* (2–4 genn. 1923); note complementari e documenti illustrativi allegati).

Interp. Garosi, ann. 16 maggio 1923: Direttive politiche del Governo italiano circa l'occupazione francese della Ruhr.

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio, il Pres. del Cons. e min. degli esteri, *Mussolini*, parlando (8 giugno 1923) del problema delle riparazioni, riassume la posizione fondamentale assunta dall'Italia di fronte al problema stesso; precisa nelle loro linee essenziali i termini dei progetti italiano, inglese e tedesco sull'argomento; accenna alla nuova nota tedesca testè presentata, e precisa pure a che punto si trovi il problema delle riparazioni anche nei confronti dell'Ungheria, Bulgaria ed Austria. — Il sen. *Luzzatti* si duole (11 giugno) della meschina quota di riparazioni assegnata all'Italia sui pagamenti da farsi dalla Germania, ed il sen. *Sforza* dà chiarimenti al riguardo.

R. D-L. 31 ott. 1923, n. 2564, esecutivo dell'accordo stipulato a Parigi il 25 maggio 1923 per il rimborso delle spese dell'armata d'occupazione degli Stati Uniti d'America in Renania.

Nella tornata *16 nov. 1923,* al Senato, rispondendo a una interp. del sen. Artom sulle direttive di politica estera, il Pres. del Cons. e min. degli esteri, *Mussolini,* espone tutte le vicende del problema delle riparazioni germaniche sin dall'assunzione del Governo fascista; accenna la tesi italiana, francese ed inglese nei convegni di Londra (9-11 dic. 1922) e di Parigi (2-4 genn. 1923); spiega l'atteggiamento dell'Italia circa l'occupazione francese della Ruhr e l'invio della missione di nostri ingegneri ad Essen. Dichiara un errore la richiesta di estradizione del Kronprinz, e afferma che il Governo italiano non potrebbe approvare una ulteriore occupazione di territori tedeschi; e precisa nei termini seguenti il punto di vista italiano circa le riparazioni: 1°) riduzione ad una cifra ragionevole del debito tedesco, e conseguente proporzionale riduzione dei debiti interalleati; 2°) numero sufficiente di anni di moratoria alla Germania, salvo le riparazioni in natura; 3°) presa di pegni e garanzie; 4°) evacuazione della Ruhr a pegni e garanzie ottenute; 5°) nessuno intervento nelle faccende interne della Germania, ma appoggio morale e politico a quel Governo che ristabilisca nel *Reich* l'ordine, ed avvii la Germania verso il risanamento finanziario; 6°) nessuno spostamento d'ordine territoriale.

Turchia.

Durante la discussione sull'indirizzo di risposta al discorso della Corona, il dep. *Federzoni* censura (20 giugno 1921) i risultati della nostra politica estera in Asia Minore.

Circa la questione della Palestina, il dep. *Mussolini* esprime (21 giugno) la convinzione che, anche nell'interesse di quella popolazione ebraica, il Governo italiano debba accettare il punto di vista espresso dal Vaticano.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il dep. *D'Ayala,* occupandosi, (20 luglio 1921) della politica orientale, ritiene necessario che l'atteggiamento dell'Italia, specialmente di fronte al conflitto greco-turco, debba essere tale da affermare i propri diritti, in modo che derivi dalle decisioni degli alleati il giusto equilibrio nell'attribuzione delle varie zone d'influenza nell'Asia Minore.

Interr. sen. Cirmeni, ann. 24 nov. 1921: Sugli accordi tra la Francia e la Turchia di Kemâl pascia (r. s.); es. 30 nov.

Durante la discussione sulle comunicazioni del Governo, il min. degli esteri, *Schanzer,* dichiara (18 marzo 1922) che nei riguardi della Turchia noi dobbiamo cercare una giusta conciliazione fra gli interessi economici italiani e l'esistenza d'una Turchia libera e indipendente.

Libro Verde – **S. doc. n. LX** (C. n. XXIV) – pres. dal Presidente del Consiglio e min. degli esteri Mussolini, *Documenti diplomatici relativi alla pace con la Turchia. — Tomo I* (pres. 20 aprile 1923): Verbali delle sedute plenarie, e delle sedute delle Commissioni (1ª: per le questioni territoriali e militari; – 2ª: pel regime degli stranieri; – 3ª: per le questioni economiche e finanziarie) della *Conferenza*

di Losanna (21 nov. 1922–1° febbr. 1923). — *Tomo II* (pres. 1° giugno 1923): Modificazioni proposte al progetto di trattato; rapporto della Delegazione italiana; controproposte turche; note scambiate fra i Governi alleati e il Governo della grande Assemblea nazionale di Angora.

Durante la discussione in Senato sull'esercizio provvisorio, il Presidente del Consiglio e min. degli esteri, *Mussolini*, parla (8 giugno 1923) della sodisfacente soluzione data nella recente conferenza di Losanna ad alcune questioni colla Turchia interessanti il nostro Paese e i nostri alleati (cabotaggio, esercizio delle professioni liberali e tutela giuridica degli stranieri in Turchia, cessazione delle clausole d'interessamento formale del Sultanato nelle nostre colonie dell'Africa settentrionale e tutela degl'interessi dei sudditi libici residenti in Turchia).

Interp. Garosi, ann. 16 maggio 1923: Direttive politiche del Governo circa la questione orientale.

R. D-L. 31 genn. 1924, n. 343, con cui sono approvati i seguenti atti internazionali fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra, firmati a Losanna, il 24 luglio 1923, e per quanto riguarda la convenzione degli Stretti, di cui in appresso, firmata dalla Russia, il 14 agosto 1923, in Roma: 1°) Trattato di pace; 2°) Convenzione relativa al regime degli stretti; 3°) Convenzione concernente le frontiere della Tracia; 4°) Convenzione relativa allo stabilimento ed alla competenza giudiziaria; 5°) Convenzione commerciale; 6°) Protocollo relativo all'accessione del Belgio e del Portogallo a talune disposizioni di patti firmati a Losanna; 7°) Protocollo relativo a talune concessioni accordate nell'Impero ottomano; 8°) Protocollo relativo al territorio di Karagatch ed alle isole Imbros e Tenedos; 9°) Protocollo relativo al trattato concluso fra le principali Potenze alleate e la Grecia per la protezione delle minoranze in Grecia ed al trattato concernente la Tracia, concluso fra le stesse Potenze, firmati entrambi in Sèvres il 10 agosto 1920.

R. D-L 31 gennaio 1924, n. 490, che approva la convenzione stipulata in Parigi il 23 nov. 1923 fra l'Italia, la Francia, il Giappone, la Gran Bretagna e la Romania per la valutazione e la riparazione dei danni subìti in Turchia dai rispettivi cittadini, adibendo a tale scopo le somme divenute disponibili in base al trattato di pace colla Turchia, firmato a Losanna il 24 luglio 1923.

V. anche: *Dodecanneso – Luoghi Santi.*

TRATTATI DI PROTEZIONE DELLE MINORANZE ALLOGENE.

R. D. 13 dic. 1923, n. 3179, esecutivo della Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922, fra l'*Italia ed il Regno d'Ungheria*, relativa alla protezione legale dei rispettivi sudditi.

R. D. 13 dic. 1923, n. 3181, esecutivo della convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922 fra *l'Italia e la Repubblica austriaca* per la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi.

R. D. 13 dic. 1923, n. 3182, esecutivo della convenzione conchiusa in Roma il 6 aprile 1922 fra *l'Italia e il Regno dei serbi, croati e sloveni*, per la protezione legale e giudiziaria dei rispettivi sudditi.

R. D. 10 genn. 1924, n. 183, esecutivo del trattato concluso a Saint Germain en Laye il 10 sett. 1919 tra le principali Potenze alleate e associate e la *Cecoslovacchia*, concernente le minoranze di razza, di religione e di lingua abitanti sul territorio cecoslovacco.

R. D. 10 genn. 1924, n. 184, esecutivo del trattato concluso a Parigi il 9 dic. 1919 fra le principali Potenze alleate ed associate e la *Rumania*, concernente le minoranze di razza, di religione e di lingua abitanti nel territorio rumeno.

R. D. 10 genn. 1924, n. 185, esecutivo del trattato fra le principali Potenze alleate e associate e la *Polonia*, stipulato a Versaglia il 29 giugno 1919, concernente le minoranze di razza, di religione e di lingua abitanti sul territorio polacco.

R. D-L. 31 genn. 1924, n. 343, con cui è approvato il protocollo relativo al trattato concluso a Sèvres tra le principali Potenze alleate e la *Grecia* il 10 agosto 1920, concernente la protezione delle minoranze in Grecia. — R. D. 31 genn. 1924, n. 457, esecutivo del precedente.

R. D-L. 22 febbr. 1924, n. 211, con cui, approvandosi l'accordo italo-jugoslavo per *Fiume*, si stabilisce che alle minoranze jugoslave di Fiume sia fatto lo stesso trattamento di favore di cui godono le minoranze italiane in Dalmazia.

TRATTATI, ACCORDI E CONVENZIONI DIVERSE.

V. alle seguenti voci: *Aeronautica – Africa – Assicurazioni – Associazioni agrarie – Banca austro-ungarica – Casse postali di risparmio – Cavallette – Cina – Cittadinanza – Conti correnti ed assegni postali – Diritti d'autore – Diritto di guerra – Disoccupazione – Elba – Emigrazione – Esportazioni ed importazioni – Estradizione – Ferrovie* (elettrificazione; tariffe) *– Fiammiferi – Fidecommessi – Fiume – Gas asfissianti – Giornata lavorativa di otto ore – Gottardo – Igiene del lavoro – Infortuni – Lavoro delle donne e dei fanciulli e lavoro notturno – Marina mercantile – Monete – Navigazione internazionale – Naviglio dello Stato – Oppio – Passaporti – Pensioni civili e militari – Pesi e misure – Poste – Prede belliche – Prestiti di guerra stranieri – Procedura civile – Riposo festivo – Roma – Seta – Società commerciali – Società delle Nazioni – Sottomarini – Spiriti – Statistica commerciale internazionale – Südbahn – Telegrafi e telefoni – Trasporti in transito internazionale – Tratta delle donne e dei fanciulli – Tripolitania e Cirenaica – Tunisia – Valuta austro-ungarica.*

TRATTURI — TRAZZERE.

R. D. 16 giugno 1921, n. 866, che approva le indennità e gli assegni speciali per il personale di custodia dei RR. tratturi.

Interr. Vella, ann. 30 luglio 1921: Assetto dei tratturi pugliesi (r. s.); es. 26 nov.

Interp. Pucci di Benisichi, ann. 28 nov. 1921: Soluzione del problema delle RR. trazzere in Sicilia. — *Id.* id., ann. 22 marzo 1922: Avocazione al Ministero dei lavori pubblici del ripristino delle RR. trazzere in Sicilia; es. 15 maggio.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **1017** (pres. 28 nov. 1921): *Provvedimenti per agevolare l'attuazione della legge 20 dic. 1908, n. 746, sul regime dei tratturi del Tavoliere di Puglia.* — Riproducendo, con leggerissime varianti, le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 983, della XXV Legislatura, provvede al riordinamento dell'archivio della dogana delle pecore; alla costituzione di un Commissariato di reintegrazione del demanio dei tratturi; alla provvista dei fondi per l'azienda dei tratturi, alle agevolazioni esecutive ed ai procedimenti contravvenzionali. — Rimasto in stato di relazione (rel. Majolo) (v. appresso R. D. 30 dic. 1923, n. 3244).

Reg. 29 genn. 1922, n. 589, esecutivo del D-L. L. 23 agosto 1917, n. 1540, sul nuovo regime delle trazzere di Sicilia.

Interr. Baldassarre, ann. 5 maggio 1922: Concessione di tratturo al sindaco di Montenero di Bisaccia; es. 3 luglio.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale di custodia dei tratturi.

Interp. Agostinone, ann. 23 nov. 1922: Soppressione dei tratturi, ed altri provvedimenti per la trasformazione graduale della pastorizia nomade.

R. D. 28 genn. 1923, n. 217, che sopprime la Commissione per i tratturi e la Commissione per le trazzere di Sicilia ed istituisce, in loro vece, un'unica « Commissione per i tratturi di Puglia e per le trazzere di Sicilia ».

Interr. Majolo, ann. 29 maggio 1923: Sistemazione dei tratturi pugliesi; es. 2 giugno.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395,* che stabilisce i ruoli organici e gli stipendi del personale di custodia dei tratturi.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3244,* che stabilisce il passaggio dei *tratturi di Puglia* e delle *trazzere di Sicilia* dalla dipendenza del Ministero delle finanze a quella del Ministero dell'economia nazionale; sopprime la Commissione istituita col R. D. 28 genn. 1923, n. 217, provvede al rafforzamento del Commissariato di reintegra dei tratturi ed alla sistemazione organica dell'archivio della dogana delle pecore, secondo le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1017 (v. sopra).

R. D-L. 25 febbr. 1924, n. 456, sulla revisione dei canoni d'affitto e concessione di tratturi e trazzere.

TRIBUNALI:

ARBITRALI MISTI, v. *Trattati di pace.*

CIVILI, v. *Circoscrizione giudiziaria – Magistratura.*

MILITARI, v. *Giustizia militare.*

TREMITI (ISOLE).

Interr. Majolo, ann. 20 dic. 1921: Sistemazione amministrativa delle isole Tremiti; es. 21 marzo 1922.

Proposta di legge dep. Valentini E., C. n. **1743** (ann. 16 maggio 1922, letta 26 maggio): *Costituzione delle isole Tremiti* (prov. Foggia) *in comune autonomo.* — Prevede che al nuovo comune di Tremiti siano concessi in enfiteusi perpetua tutti gl'immobili delle isole, appartenenti al demanio dello Stato, meno il lido e le spiagge, e i fabbricati occorrenti allo Stato medesimo; con l'obbligo della concessione in sub-enfiteusi, per parte del comune, alle famiglie residenti nell'isola. — Rimasta alla Camera in stato di relazione (rel. Luciani).

Interp. Mucci, ann. 26 giugno 1922: Provvedimenti legislativi per la cessazione dello stato *ex-lege* delle isole Tremiti.

TRIBUTI LOCALI (DISPOSIZIONI GENERALI) (1).

Interp. Matteotti, ann. 29 luglio 1921: Riforma dei tributi locali. — *Mozione* Matteotti letta 1° agosto 1921: Provvedimenti per la vita finanziaria degli enti locali. — *Id.* sen. Lusignoli, letta 30 dic. 1921: Sistemazione delle finanze locali.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che reca provvedimenti transitori a favore della finanza locale, e proroga al 31 dic. 1922 talune disposizioni del R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540). La Commissione finanze e tesoro, nel proporre (rel. *Matteotti*) la convalidazione del R. D-L. di cui sopra, v'introduce un'articolo aggiuntivo per autorizzare il Governo a concedere e a determinare, mediante decreti generali o per singoli comuni o province richiedenti, tributi speciali non contemplati dalla legislazione vigente, giustificati da speciali usi, consumi, servizi, produzioni ed opere locali (rimasto in stato di relazione).

R. D-L. 24 nov. 1921, n. 1783, che proroga al 1° genn. 1923 l'applicazione delle disposizioni contenute nel R. D-L. 24 nov. 1919, n. 2162, per la riforma dei tributi locali (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1541). — *R. D. 25 genn. 1923, n. 164,* con cui si stabilisce, con effetto anche per i territori annessi dal 1° genn. 1924, che le disposizioni per la riforma dei tributi di cui sopra non entrino in applicazione che in conformità delle norme da stabilirsi con appositi provvedimenti legislativi.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, C. n. **967** (pres. 25 nov. 1921): *Riordinamento della finanza locale.* — Riordina le sovrimposte sui redditi dei terreni e dei fabbricati; stabilisce la compartecipazione delle province al gettito dell'imposta complementare di Stato ed abolisce le tasse comunali di famiglia o fuocatico, su valore locativo e sui vani goduti; istituisce un'imposta comunale, con sovraimposizione a favore delle province, sui redditi delle industrie e commerci e sulle professioni, ed abolisce la tassa di esercizio e rivendita; provvede al collegamento fra le sovrimposte fondiarie, la sovrimposta sulla complementare e l'imposta sulle industrie.

Istituisce a favore dei comuni un'imposta generale sulla spesa, con carattere indiziario ed a larga base, ed abolisce le imposte speciali che ora colpiscono indici di agiatezza: vetture e domestici, cavalli da sella e da tiro, pianoforti, bigliardi, ecc.

Sanziona il concorso obbligatorio dei proprietari di beni stabili all'esecuzione di determinate opere pubbliche; modifica l'imposta di soggiorno, ampliando le sue basi di applicazione; istituisce a favore dei comuni un'imposta ad alte aliquote sul consumo delle bevande alcooliche ed abolisce la corrispondente tassa di licenza.

Istituisce contributi di miglioria obbligatoria a favore dei comuni e delle province per devolvere, a loro profitto, il plusvalore dei beni stabili dipendente dall'esecuzione di opere pubbliche, ed abolisce l'imposta comunale sulle aree fabbricabili; istituisce speciali contributi a favore dei comuni e delle province ed a carico di coloro che più intensamente fruiscono di determinati servizi pubblici.

Mantiene a favore degli enti locali altri tributi minori (ad es. la tassa di occupazione di spazio pubblico, la tassa sui cani, la tassa sul bestiame agricolo), compresa la compartecipazione al gettito dell'imposta erariale sui pubblici spettacoli.

(1) Per disposizioni sulle varie imposte e tasse comunali, v. alle voci: *Aree fabbricabili – Assistenza civile – Bestiame – Bigliardi – Cani – Contributi di miglioria – Dazi di consumo – Esercizi pubblici – Esercizio e rivendita – Fotografie ed insegne – Pianoforti – Reddito* (Imposta sul) – *Sovrimposte comunali e provinciali – Strade* (Contributo stradale) – *Suolo pubblico* (Occupazione di) – *Tassa di famiglia – Tassa di soggiorno – Valore locativo – Vetture e domestici.*

Provvede alla riforma del contenzioso; stabilisce la cessione definitiva a favore dei comuni di tutti i dazi interni di consumo di spettanza dello Stato, riordinando questi in base alla commisurazione dell'aliquota al valore delle merci soggette al tributo. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro, v. appresso R. D. 18 nov. 1923, n. 2538.

Interr. Bussi, ann. 25 nov. 1921: Riforma dei tributi a favore dei comuni e delle province; es. 1° dic.

La relazione della Commissione interno sul preventivo interno 1921-922, C. n. 374-A, pres. 2 dic. 1921, riafferma (rel. *Casertano*) l'urgenza e l'improrogabilità del problema del riordinamento tributario dei comuni e delle province. Sull'urgenza ed improrogabilità di tale problema insiste anche la relazione sul medesimo bilancio per il 1922-23 (rel. Casertano), C. n. 1007-A, pres. 20 febbr. 1922.

Proposta di legge dep. Matteotti, C. n. **1310** (ann. 9 dic. 1921, letta 12 dic., svolta e presa in considerazione il 22 dic.): *Ordinamento delle imposte comunali.* — Mira a riordinare organicamente la materia tributaria comunale per raggiungere il pareggio dei bilanci in base ai criteri seguenti: assicurare alla tassazione locale una larga autonomia dalla imposizione statale; colpire tutte le forme di ricchezza, con accertamenti semplici, rigorosi e poco costosi, con criterio di progressività, con una relativa tenuità di aliquote, e con particolari riguardi in favore dei redditi del lavoro, e delle ricchezze impiegate per la produzione. All'uopo istituisce imposte comunali: *a*) *dirette*: sui beni immobili e mobili, sulla somma degli affari (esercizi, rivendite e professioni); e una sovraimposta progressiva o di famiglia; *b*) *sui consumi*: abbonamento dazio (transitoria); sul vino e liquori; sul valore locativo; sui godimenti; sui domestici; *c*) *speciali:* di soggiorno; sulle aree fabbricabili; contributi di miglioria. In conseguenza abolisce gli attuali dazi di consumo; e riduce le aliquote dell'imposta sul vino, con tassazione ancora più lieve per i vini prodotti dai consorzi. — Rimasta presso la Commissione Finanze e tesoro.

Interr. Garibotti, ann. 17 dic. 1921: Osservanza del R. D. 10 luglio 1902, n. 296, nella esazione di sovrimposte e tasse comunali; es. 19 dic.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il sen. *Orlando* convinto (28 dic. 1921) che per rafforzare i bilanci comunali si debba anzitutto impedire che la tassazione diventi arma dei partiti locali, esorta il Governo ad avocare a sè il diritto esclusivo di imporre le tasse da devolversi a vantaggio dei comuni.

Interr. Montemartini, ann. 18 marzo 1922: controllo sui bilanci delle province.

Interp. Marino, ann. 18 marzo 1922: Politica finanziaria comunale in provincia di Bari.

Interp. Garibotti, ann. 4 maggio 1922: Situazione creata alle finanze locali dallo sciopero dei contribuenti in varie località.

R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388, che reca provvedimenti transitori a favore della finanza locale, e proroga al 31 dic. 1923 alcune disposizioni dei RR. DD-L. 7 aprile e 19 nov. 1921, nn. 374 e 1724.

R. D. 11 genn. 1923, n. 116, che estende ai territori annessi le disposizioni in materia di tributi locali vigenti nel Regno.

**R. D. 5 aprile 1923, n. 826*, riflettente i tributi locali e i dazi di consumo (divieto di variare i regolamenti comunali riguardanti le tasse di *famiglia* e sul *valore locativo*, salvo che per riduzioni nella misura della relativa tariffa; norme per i *nuovi accertamenti* e per gli aumenti su quelli esistenti; abolizione della tassa sui *vani* o locali; cessazione della facoltà data ai comuni di elevare le tariffe dei dazi di consumo).

Nel discorso del 13 maggio 1923, a Milano, il ministro delle finanze, *De Stefani*, accenna al blocco disposto dei tributi locali e delle sovrimposte fondiarie per impedire ulteriori sperequazioni, in attesa del riordinamento delle finanze locali.

***R. D. 18 nov. 1923, n. 2538**, che reca *provvedimenti per le finanze locali.* — Lascia invariate, fino a nuova disposizione, le *sovrimposte fondiarie*, la *tassa di famiglia* e quella sul *valore locativo;* fa cessare, col 1° genn. 1925, la facoltà di applicare *sovrimposte* all'imposta di *ricchezza mobile*, riducendola alla metà pel 1924, e istituendo una imposta comunale sulle *industrie*, soggetta ed addizionale a favore delle province, in sostituzione dell'attuale tassa di esercizio e rivendita; istituisce un *contributo di miglioria stradale* a favore dei comuni e delle province; abolisce la tassa sulle aree fabbricabili, istituendo in sua vece contributi di miglioria; dà facoltà

ai comuni di elevare le attuali aliquote della tassa sugli esercizi di vendita delle bevande alcoliche e vinose; disciplina in modo uniforme per tutto il Regno la *tassa di soggiorno;* ed unifica per tutti i tributi comunali e provinciali il procedimento contenzioso.

**R. D. 30 die. 1923, n. 3063,* che con effetto dal 1° luglio 1925 abolisce la tassa di famiglia e quella sul valore locativo, ed autorizza i comuni ad applicare un'addizionale all'imposta complementare sul reddito in misura non superiore a cent. 20 per ogni lira d'imposta erariale, od a sostituirvi una imposta generale progressiva sull'insieme del reddito consumato dal contribuente.

TRIPOLITANIA E CIRENAICA (Disposizioni speciali) (1).

Bilanci – Ordinamento giudiziario – Ordinamento militare – Ordinamento politico e amministrativo – Provvedimenti economici e finanziari – Servizi postali, telegrafici e telefonici.

Bilanci preventivi.

Tripolitania.

1920-21. *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **357** (riproduzione del n. 33 della XXV Legisl.), pres. 21 giugno 1921. Totale entrate e spese lire 101,976,610; entrate ordinarie proprie della colonia lire 12,986,000; contributi dello Stato: ordinari lire 30,453,410; straordinari lire 42,808,200; assegnazione straordinaria sui 500 milioni di cui al decreto-luogotenenziale 17 nov. 1918, n. 1698, per opere di pubblica utilità lire 9,825,000; entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 2,630,000; prodotti del traffico lire 1,750,000. — Ritirato il 9 luglio 1921, per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22. *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **372**; S. n. **484** (riproduzione del n. 1012 della XXV Legisl.), pres. 21 giugno 1921. Totale entrate e spese lire 88,642,000; entrate ordinarie proprie della colonia lire 19,031,000; contributi dello Stato: ordinari lire 42,575,600; straordinari lire 8,013,900; assegnazione straordinaria sui 500 milioni di cui al decreto-luogotenenziale del 1918, n. 1698, per opere di pubblica utilità lire 10,850,000; assegnazione straordinaria per costruzione di strade ferrate lire 4,000,000; entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 4,400,000; prodotti del traffico lire 2,800,000. — Approvato dalla Camera; decaduto per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1922-23. *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1005**; S. n. **485**, pres. 26 nov. 1921. — Totale entrate e spese lire 140,690,400; entrate ordinarie proprie della colonia lire 26,389,000; contributi dello Stato: ordinari lire 64,068,000; straordinari lire 43,483,400; costruzioni ferroviarie lire 6,000,000; movimento di capitali lire 150,000; partite di giro lire 600.000; entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 4,305,000; prodotti del traffico lire 3,000,000. — ***Legge 20 luglio 1922, n. 1016.***

1923-24. *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1871**, pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni del min. De Stefani 1871-*bis*). Totale entrate e spese lire 132,029.500; entrate ordinarie proprie della colonia lire 29,780,000; contributi dello Stato: ordinari lire 59,032,800; straordinari lire 37,416,700 (oltre alle somme che potranno essere prelevate in corso di esercizio dal cap. 39 del bilancio del Ministero, v. oltre, *Ordinamento militare,* dis. di legge C. n. 1871); costruzioni ferroviarie lire 5,000,000; partite di giro lire 800,000; entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 3.557,000; prodotti del traffico lire 3,200,000. — Rimasto presso la Commissione Esteri e colonie.

Cirenaica.

1920-21. *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **357** (riproduzione del n. 33 della XXV Legisl.), pres. 21 giugno 1921. Totale entrate e spese lire 107,219,400. Entrate ordinarie proprie della colonia lire 11,100,000. Contributi dello Stato: ordinari lire 24,951,800, straordinari lire 47,732,600; assegnazione straordinaria sui 500 milioni di cui al decreto-luogotenenziale 17 nov. 1918, n. 1698, per opere di pubblica utilità lire 10,175,000; assegnazione straordinaria per costruzioni ferroviarie (decreto-luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808) lire 4,000,000; entrate per movimento di capitali lire 8,260,000; partite di giro lire 1,000,000; spese ordinarie per il Governo ed i servizi civili lire 18,051,800; per i servizi militari lire 18,000,000; spese straordinarie per

(1) Per disposizioni comuni alle altre Colonie, v. *Colonie.*

il Governo ed i servizi civili lire 20,867,600; per i servizi militari lire 43,000,000; costruzione di strade ferrate lire 6,000,000; movimento di capitali lire 300,000. Entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 995,000; prodotti del traffico lire 350,000. — Ritirato il 9 luglio 1921, per avere avuto attuazione con l'esercizio provvisorio.

1921-22. *Disegno di legge* del min. del tesoro Bonomi, C. n. **372**, S. n. **484** (riproduzione del n. 1012 della XXV Legisl.), pres. 21 giugno 1921. Totale entrate e spese lire 88,110,200; entrate ordinarie proprie della colonia lire 13,940,000; contributi dello Stato: ordinari lire 44,245,500; straordinari lire 12,319,500; assegnazione straordinaria sui 500 milioni di cui al decreto luogotenenziale 17 dic. 1918, n. 1698, per opere di pubblica utilità, lire 9,150,000; assegnazione straordinaria per costruzioni ferroviarie lire 4,000,000; entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 1,182,500; prodotti del traffico lire 310,000. — Approvato dalla Camera, decaduto per aver avuto attuazione con l'esercizio provvosorio.

1922-23. *Disegno di legge* del min. del tesoro De Nava, C. n. **1005;** S. n. **485,** pres. 26 nov. 1921. — Totale entrate e spese lire 117,361,900; entrate ordinarie proprie della colonia lire 16,640,000; contributi dello Stato: ordinari lire 73,201,700; straordinari lire 20,220,200; costruzioni ferroviarie lire 6,000,000; movimento di capitali lire 300,000; partite di giro lire 1,000,000; entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 1,180,000; prodotti del traffico lire 335,000. — ***Legge 20 luglio 1922, n. 1016.***

1923-24. *Disegno di legge* del min. del tesoro Tangorra, C. n. **1871,** pres. 25 nov. 1922 (nota di variazioni del min. De Stefani 1871-*bis*). Totale entrate e spese lire 111,905,600; entrate ordinarie proprie della colonia lire 19,000,000; contributi dello Stato: ordinari lire 68,090,600; straordinari lire 18,815,000 (oltre alle somme che potranno essere prelevate in corso d'esercizio del cap. 39 del bilancio del Ministero, vedi oltre, *Ordinamento militare*, dis. di legge, C. n. 1871); costruzioni ferroviarie lire 5,000,000; partite di giro lire 1,000,000; entrate e spese dell'esercizio ferroviario lire 1,023,000; prodotti del traffico lire 330,000.

CONSUNTIVI ED ESERCIZI PROVVISORI DEI BILANCI, v. alla voce: *Bilanci dello Stato.*

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.

R. D. 3 nov. 1921, n. 1691, che approva talune disposizioni, abrogandone altre, relative all'amministrazione della giustizia in Tripolitania.

R. D. 11 febbr. 1923, n. 559, relativo alla composizione dei tribunali militari territoriali della Tripolitania e della Cirenaica ed alla procedura da osservarsi avanti i tribunali medesimi.

R. D. 25 marzo 1923, n. 872, che abroga l'articolo primo del R. D. 26 agosto 1919, n. 1609, contenente norme circa l'istituzione di tribunali speciali in Tripolitania ed in Cirenaica.

R. D. 3 maggio 1923, n. 1149, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938, relativo alle norme complementari dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica.

R. D. 7 giugno 1923, n. 1423, portante norme per la rappresentanza e la difesa della pubblica amministrazione nei giudizi da svolgersi nella Tripolitania e nella Cirenaica.

R. D. 27 agosto 1923, n. 2484, che approva le norme sull'ordinamento giudiziario della Cirenaica.

ORDINAMENTO MILITARE.

R. D. 7 aprile 1921, n. 760, che estende al corpo della R. guardia di finanza della Cirenaica, le norme relative al trattamento degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del corpo stesso, in servizio nella Tripolitania.

R. D. 1° maggio 1921, n. 759, relativo all'assunzione in servizio di cittadini italiani libici presso il R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

R. D. 3 nov. 1921, n. 1849, che apporta modificazioni all'ordinamento militare per la Tripolitania e la Cirenaica, relativamente al trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali in servizio in quelle regioni.

R. D. 22 nov. 1921, n. 1874, contenente disposizioni circa la destinazione ed il trattamento economico dei sottufficiali di porto in Tripolitania e in Cirenaica.

R. D. 12 marzo 1922, n. 392, che modifica il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa della R. guardia di finanza destinati in Tripolitania ed in Cirenaica.

R. D. 24 luglio 1922, n. 1296, che stabilisce una speciale indennità per gli *zaptiè* e graduati *zaptiè* del R. corpo di truppe coloniali della Libia.

R. D. 2 ott. 1922, n. 1389, che concede una indennità giornaliera per caroviveri ai militari indigeni del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica ed ai componenti le bande irregolari fisse e mobili delle colonie stesse.

R. D. 16 nov. 1922, n. 1769, concernente l'applicabilità, in Tripolitania, a decorrere dal 1° genn. 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra, e dei distintivi per i mutilati e feriti in guerra. — *R. D. 22 aprile 1923, n. 996*, concernente l'estensione alle truppe combattenti in Cirenaica delle disposizioni del R. D. di cui sopra. — *R. D. 27 agosto 1923, n. 2371*, che detta norme per il conferimento della medaglia col motto « Libia » dopo la cessazione dello stato di guerra in Tripolitania ed in Cirenaica.

R. D-L. 16 nov. 1922, n. 1784, concernente l'applicazione in Tripolitania, dal 1° genn. 1922 e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alle pensioni privilegiate di guerra nei casi in cui l'invalidità o la morte sono determinate da ferite o lesioni riportate in fatti d'arme in quella colonia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle colonie, C. n. 2111). — *R. D-L. 22 aprile 1923, n. 1160*, che estende e rende applicabili anche in Cirenaica le disposizioni del R. D-L. di cui sopra.

R. D. 19 nov. 1922, n. 1590, che reca norme circa le retribuzioni da corrispondere ai militari di truppa eventualmente adibiti in Libia all'esecuzione dei lavori pubblici di natura civile.

Il preventivo colonie 1923-24, C. n. 1871, pres. 25 nov. 1922, autorizza il trasporto mediante decreti del min. delle finanze di concerto con quello per le colonie, delle somme inscritte al cap. 39 « Fondo ad integrazione dei contributi per le spese militari della Tripolitania e della Cirenaica, in conseguenza del passaggio all'Amministrazione coloniale dei servizi gestiti dal Ministero della guerra » ai capitoli per i contributi nelle spese militari della Tripolitania e della Cirenaica, secondo le esigenze, nonchè le conseguenti variazioni nei rispettivi bilanci coloniali. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

R. D. 3 dic. 1922, n. 1770, concernente la concessione di una speciale indennità di operazioni ai militari dei RR. corpi di truppe coloniali della Libia.

R. D. 4 genn. 1923, n. 1, che concede l'uso della bandiera nazionale al R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

R. D. 18 genn. 1923, n. 318, che modificando l'art. 10 del R. D. 22 genn. 1914, n. 147, aumenta, in relazione alle attuali condizioni dei quadri del R. esercito, l'aliquota dei posti ora devoluta ad ufficiali inferiori delle categorie in congedo nelle tabelle organiche di formazione del R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

R. D. 25 marzo 1923, n. 770, che estende nella Tripolitania e nella Cirenaica le disposizioni del R. D. 14 genn. 1923, n. 31, sull'istituzione della milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2822, circa la permanenza nel R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania di alcuni ufficiali di grado non previsto nell'organico del corpo stesso.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3129*, che autorizza la sospensione temporanea dei congedamenti di volontari italiani appartenenti ai RR. corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, e stabilisce i compensi relativi.

R. D. 24 genn. 1924, n. 196, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica le norme di cui al R. D. 20 agosto 1923, n. 1876, per i militari della RR. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento e di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale.

ORDINAMENTO POLITICO E AMMINISTRATIVO.

R. D. 9 giugno 1921, n. 1057, circa la nomina dei rappresentanti delle oasi dello interno della Cirenaica al Parlamento della regione.

Interr. sen. Libertini, ann. 28 luglio 1921: Condizioni della colonia libica; es. 6 agosto.

R. D. 28 agosto 1921, n. 1364, che modifica quello 11 genn. 1914, n. 151, relativo alla istituzione, presso il Ministero delle colonie, d'un Comitato superiore amministrativo per gli affari riguardanti la Tripolitania e la Cirenaica.

R. D. 23 ott. 1921, n. 1815, che delega al governatore della Tripolitania la emanazione delle norme per l'ordinamento politico-amministrativo di quella regione e per le elezioni al Parlamento e agli altri Consigli elettivi.

Interr. sen. Libertini, ann. 24 nov. 1921: Condizioni della Cirenaica in seguito alla mancata applicazione dell'accordo di Regima; e rapporti attuali con la Senussia; es. 5 dic. — *Interp.* sen. Mosca ann. 24 nov., id.; es. 5 dic.

Il preventivo giustizia 1922-23, C. n. 1003, pres. 26 nov. 1921, autorizza l'Amministrazione del Fondo culto a concedere dal 1° luglio 1922, d'intesa col Ministero delle colonie, l'annuo assegno di lire 14,400, corrispondenti a lire 3,600 per ognuna delle quattro parrocchie della Tripolitania (tre a Tripoli ed una a Homs) a titolo di congrua e di ufficiatura delle chiese; nonchè l'assegno di lire 10,000 all'anno, per concorso nelle spese di mantenimento e di ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico in Libia, in aumento al precedente assegno di lire 15,000. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

R. D. 15 dic. 1921, n. 1900, che apporta alcune modificazioni al R. D. 17 aprile 1913, n. 356, concernente l'esercizio delle professioni di avvocato e procuratore nella Tripolitania e nella Cirenaica.

RR. DD. 15 dic. 1921, n. 1901 e *27 ott. 1922, n. 1461*, che elevano la competenza dei governatori della Tripolitania e della Cirenaica per l'approvazione dei progetti dei contratti in tema di forniture, trasporti, acquisti, alienazioni e affitti, riguardanti i servizi civili della rispettiva colonia.

D. M. 31 genn. 1922 che approva il regolamento archeologico per la Tripolitania e la Cirenaica (*Boll. Colonie* del 1922, n. 1).

R. D. 5 febbr. 1922, n. 368, che approva l'ordinamento scolastico per i cittadini musulmani della Cirenaica.

Interp. sen. Libertini, ann. 15 marzo 1922: Avvenimenti in Libia; es. 1° aprile. — *Id.* Malatesta, ann. 18 marzo. — *Interr.* Modigliani, ann. 18 marzo, id., es. 18 maggio.

Interr. Luiggi, ann. 18 marzo 1922: Lavori nel castello di Tripoli (r. s.); es. 27 marzo. — Bottai, ann. 18 marzo 1922: Attività del Parlamento cirenaico; posizione dell'emiro senusso Sahel Mohamed Idrîs; applicazione pratica dello statuto cirenaico, e mancata convocazione del Parlamento della Tripolitania (r. s.); es. 3 giugno.

R. D. 26 maggio 1922, n. 941, che approva le norme relative all'esercizio delle farmacie nella Tripolitania e nella Cirenaica.

Durante la discussione in Senato del preventivo colonie 1922-23, il sen. *Badoglio*, che fu recentemente sul posto in missione affidatagli dal Governo, espone (18 luglio 1922) qualche considerazione sulla situazione politico-militare della Tripolitania e fa anche qualche cenno sulla situazione della Cirenaica, indicando poi l'indirizzo da seguire per la tutela del prestigio e della dignità del nostro paese. Il sen. *Mosca* s'intrattiene sulle condizioni politiche della Libia, reclamando disposizioni energiche e forti per assicurarne la tranquillità. Il min. delle colonie, *Amendola*, dichiara che dopo il suo recente viaggio in Libia egli può affermare che la nostra politica ha dato risultati soddisfacenti ed ha per sè l'adesione incondizionata delle popolazioni della nostra colonia. Dichiara poi di aver fede, senza fallaci illusioni, nello sviluppo economico delle due colonie, se noi sapremo indirizzarvi una importante corrente migratoria delle nostre popolazioni.

R. D. 18 marzo 1923, n. 651, che approva le norme per la nomina e revoca dei *câdi* della Cirenaica. — *R. D. 7 giugno 1923, n. 1501*, che rettifica il R. D. predetto.

R. D. 18 marzo 1923, n. 897, che provvede all'estensione alla Tripolitania ed alla Cirenaica delle norme legislative e regolamentari modificative del testo unico 31 genn. 1904, n. 51, e del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per gl'infortuni degli operai sul lavoro, già estesi in Libia.

Interp. Amendola, ann. 16 maggio 1923: Situazione e politica in Libia. — *Id.* Di Fausto, ann. 19 maggio: Valorizzazione economica delle colonie: es. 4 giugno. — In sede di svolgimento di queste interp., il dep. *Amendola* disegna il quadro degli avvenimenti svoltisi in Libia durante il periodo in cui resse il dicastero delle colonie (febbraio-ottobre 1922), i criteri e gl'intendimenti della sua politica, i risultati conseguiti e i piani già predisposti per l'avvenire. Contesta che dagli accordi con la Senussia non potessero trarsi ulteriori vantaggi. — Il min. delle colonie, *Federzoni*, illustra la portata degli avveni-

menti svoltisi successivamente all'ottobre, e il nuovo spirito impresso all'azione coloniale per il mutato indirizzo politico generale del Governo nazionale; espone le ragioni e le fasi dell'occupazione militare, fino ad aver ristabilito, così in Tripolitania come in Cirenaica, l'effettivo dominio della nostra bandiera; dichiara la decadenza di tutti gli accordi con la Senussìa, in seguito alla provata e documentata inadempienza da parte dell'emiro Idrîs; rileva che il dominio diretto in Libia riesce meno costoso delle precedenti intese coi Senussi.

Mozione Lazzari, letta 4 giugno 1923: Politica sociale nelle colonie africane mediterranee.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1778, sulla concessione di spazi acque e di zone di demanio marittimo in Libia.

R. D. 29 luglio 1923, n. 1848, sulle norme che regolano l'esercizio del diritto di riunione e di associazione nel territorio della Cirenaica.

R. D-L. 22 dic. 1923, n. 3147, esecutivo dell'*accordo concluso a Parigi il 12 sett. 1919 fra l'Italia e la Francia*, concernente la *rettifica di frontiera fra la Tripolitania e la Tunisia* (attribuzione all'Italia delle oasi di El-Barkat e di Fehout e della via carovaniera che congiunge Ghadâmes con Ghât), il collegamento delle ferrovie italiane e francesi, le tariffe e le condizioni di trasporto su tali ferrovie.

R. D. 24 genn. 1924, n. 197, che apporta varianti al piano regolatore di Bengâsi.

R. D. 24 genn. 1924, n. 363, che apporta varianti al piano regolatore per la zona esterna alla città murata di Tripoli.

R. D-L. 31 genn. 1924, n. 472, sull'ordinamento scolastico della Tripolitania e della Cirenaica.

Estensione delle amnistie nelle colonie, v. *Amnistie*.

PROVVEDIMENTI ECONOMICI E FINANZIARI.

R. D. 1° maggio 1921, n. 685, che riserva al Governo della Tripolitania la vendita delle carte da giuoco, nella regione. — *R. D. 3 maggio 1923, n. 1146*, che abroga il precedente.

RR. DD. 9 giugno e *31 dic. 1921, nn. 790* e *1369*, *26 marzo 1922, n. 438* e *18 marzo 1923, n. 654*, che prorogano rispettivamente al 31 luglio 1921, al 31 dic. 1921, al 31 dic. 1922 ed al 30 giugno 1923, la validità delle disposizioni del R. D. 27 genn. 1921, n. 36, circa l'importazione nella Tripolitania e nella Cirenaica, in esenzione dal dazio doganale, della carta da giornali.

R. D. 12 giugno 1921, n. 888, relativo all'esercizio di operazioni bancarie da parte delle società commerciali in Tripolitania ed in Cirenaica.

RR. DD. 16 giugno 1921, n. 859, e *26 marzo 1922, n. 439*, che prorogano, rispettivamente, di un anno il D. L. 13 giugno 1918, n. 860, relativo alla esenzione dai dazi doganali, alla loro importazione nella Tripolitania e Cirenaica, delle barche, reti ed attrezzi da pesca.

R. D. 16 giugno 1921, n. 891, che modifica l'ordinamento della tassa sugli affari di cui al R. D. 22 giugno 1913, n. 948, e istituisce uno speciale tipo di carta bollata per la Tripolitania.

R. D. 3 luglio 1921, n. 1207, che approva le norme per l'accertamento e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella Cirenaica. — *R. D. 28 maggio 1922, n. 806*, col quale si rettifica un errore incorso nell'art. 68 del R. D. di cui sopra.

R. D. 6 ott. 1921, n. 1482, che abroga le disposizioni di cui nei RR. DD. 21 nov. 1920, n. 1730, e 3 aprile 1921, n. 449, circa i dazi d'uscita sul tonno e sui pesci freschi esportati dalla Tripolitania e Cirenaica.

Disegno di legge del min. delle colonie Girardini, C. n. **1188** (pres. 15 dic. 1921): *Creazione di un Istituto di credito agrario e fondiario per la Tripolitania e per la Cirenaica.* — Divide il predetto istituto in due sezioni rispettivamente denominate « Azienda del credito agrario » ed « Azienda del credito fondiario », col capitale di lire 25 milioni la prima, e di lire 10 milioni la seconda, ed aventi il compito: la prima, di venire in aiuto col credito ad ogni iniziativa di proprietari ed utilisti di terreni, di conduttori di fondi rustici, d'allevatori di bestiame ed altre dirette alla valorizzazione delle colonie libiche; e la seconda, di estendere la sua azione anche nei riguardi della proprietà urbana, promovendo lo sviluppo edilizio dei centri abitati ed il sorgere di nuovi centri presso le zone di più facile colonizzazione.

La Commissione esteri e colonie stabilisce (rel. Colonna di Cesarò) che in caso di proroga della durata dell'Istituto di cui sopra, e di conseguente trasformazione delle due aziende in società anonime, la quota conferita dallo Stato, invece di essere a quest'ultimo restituita, sia destinata, insieme colla parte di utili annui corrispondenti, alla creazione di due Casse di risparmio rispettivamente per la Tripolitania e la Cirenaica. — Ritirato (22 maggio 1923).

Disegno di legge del min. delle colonie Girardini, C. n. **1189** (pres. 15 dic. 1921): *Istituzione di Casse di colonizzazione nella Tripolitania e nella Cirenaica*, per l'acquisto, la lottizzazione e la vendita di terreni atti alla colonizzazione agraria; per la colonizzazione dei terreni che all'uopo esse acquistino dal demanio; per la colonizzazione di ogni altro terreno, promuovendo tra proprietari di fondi e coloni la conclusione di contratti di concessione o di associazione. — Ritirato (22 maggio 1923).

R. D. 15 dic. 1921, n. 1888, che aggiunge l'asfalto all'elenco dei materiali da costruzione che fruiscono dell'esenzione daziaria alla importazione nelle colonie libiche.

R. D. 15 dic. 1921, n. 2003, che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica la disposizione dell'art. 4 del R. D-L. 10 giugno 1921, n. 737, circa il divieto di vendita e l'invio all'estero di titoli di Stato e di titoli emessi da Enti pubblici e Società nazionali, pagabili con determinate modalità.

R. D. 15 dic. 1921, n. 2022, che reca disposizioni sul dazio di esportazione delle spugne dalla Tripolitania e dalla Cirenaica.

R. D. 12 marzo 1922, n. 423, che proroga di altri due anni la esenzione daziaria, accordata coi RR. DD. 12 febbr. 1920, n. 153 e 15 dic. 1921, n. 188, ai materiali edilizi introdotti in Tripolitania ed in Cirenaica.

R. D. 26 marzo 1922, n. 619, che rende permanenti talune disposizioni e modifica altre del D. L. 26 marzo 1919, n. 769, in materia di appalti per opere pubbliche in Tripolitania e in Cirenaica.

RR. DD. 4 maggio 1922, nn. 641 e *647*, che consentono ai Governi della Cirenaica e della Tripolitania di continuare ad avvalersi, fino al 31 ott. 1922, della facoltà in precedenza loro consentita, di imporre uno speciale diritto d'uscita su taluni prodotti, in relazione ai prezzi di mercato ed alle condizioni di approvvigionamento della colonia. — *RR. DD. 19 nov. 1922, n. 1580* e *18 marzo 1923, n. 653* che prorogano, rispettivamente, al 31 dic. 1922 ed al 31 dic. 1923 la facoltà di cui sopra.

Disegno di legge del min. delle colonie Amendola, C. n. **1585** (pres. 30 maggio 1922): *Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al Ministero delle colonie tre mutui di dieci milioni ciascuno per opere pubbliche destinate a valorizzare anche nel campo agrario la Cirenaica.* — Rimasto presso la Commissione Esteri e colonie — *R. D-L. 6 marzo 1924, n. 359*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel predetto dis. di legge.

R. D. 11 giugno 1922, n. 1194, che approva le « Norme per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie in Tripolitania e in Cirenaica. »

R. D. 20 luglio 1922, n. 1131, che estende nella Tripolitania e nella Cirenaica il sistema monetario e le disposizioni riguardanti la circolazione dei biglietti di Stato e di banca vigenti nel Regno.

R. D. 18 genn. 1923, n. 150, che approva le norme e la tariffa, relative alla tassa sugli affari per la Tripolitania e la Cirenaica. — *R. D. 21 ott. 1923, n. 2409*, che apporta un'aggiunta al R. D. di cui sopra, ed include nella tariffa tassa affari per la Libia la tassa di bollo per le ricevute e quietanze ordinarie per somma indeterminata.

R. D. 25 marzo 1923, n. 769, che autorizza il governatore della Tripolitania ad istituire una Cassa di risparmio per l'esercizio del credito agrario in quella colonia.

R. D-L. 25 marzo 1923, n. 880, che conferisce speciali poteri in materia finanziaria al governatore della Tripolitania (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle colonie, C. n. 2110).

R. D-L. 8 aprile 1923, n. 964, che consente lo storno di lire 11,000,000 dal maggior fondo di 100,000,000 di cui al D. L. 24 aprile 1919, n. 808, per esecuzione di opere stradali in Tripolitania ed in Cirenaica, e di opere edilizie e di valorizzazione agricola in Tripolitania (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle colonie, C. n. 2067).

R. D. 19 aprile 1923, n. 995, che autorizza il governatore della Cirenaica ad introdurre modificazioni nell'attuale regime del monopolio del sale fino a giungere alla sua abolizione.

R. D-L. 29 aprile 1923, n. 1212, che accorda al governatore della Cirenaica più ampi poteri in materia di bilancio.

Interr. Luiggi, ann. 11 giugno 1923: Utilizzazione dello sparto della Libia per la fabbricazione della carta; es. 12 luglio.

R. D. 14 giugno 1923, n. 1582, che approva la tariffa dei dazi doganali della Tripolitania e della Cirenaica.

R. D. 7 ott. 1923, n. 2403, concernente il prelevamento della somma di lire 46,043,075 dalle disponibilità dei conti correnti istituiti tra il Ministero delle colonie e la Tesoreria centrale, per inserirla nei bilanci della Tripolitania e della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1922-23.

R. D. 15 nov. 1923, n. 3204, recante norme per l'espropriazione, ai fini della colonizzazione, delle terre steppiche della Tripolitania.

R. D. 29 nov. 1923, n. 2757, che detta norme per l'accertamento e la riscossione delle entrate dei municipî della Tripolitania e della Cirenaica.

R. D. 29 nov. 1923, n. 2791, che stabilisce il passaggio alla direzione dei monopoli del Regno della gestione della Manifattura dei tabacchi recentemente istituita a Tripoli e detta norme per la gestione stessa e per il trattamento del personale.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3035,* che abolisce o riduce la tassa di successione e di donazione per alcuni gradi di parentela in Libia.

R. D. 23 marzo 1924, n. 464, recante agevolazioni fiscali per la Cassa di risparmio ed il Credito agrario e fondiario in Libia.

SERVIZI POSTALI, TELEGRAFICI E TELEFONICI.

R. D. 12 giugno 1921, n 889, che autorizza la emissione di nuovi francobolli per la corrispondenza in partenza dagli uffici postali della Tripolitania e della Cirenaica.

R. D. 28 maggio 1922, n. 834, relativo al reclutamento del personale postelegrafico della Libia.

R. D. 28 maggio 1922, n. 839, riguardante l'istituzione del servizio telefonico pubblico nella Cirenaica e nella Tripolitania.

R. D. 2 luglio 1922, n. 1089, che autorizza l'uso e la vendita delle rimanenze dei francobolli tolti di corso col R. D. 12 giugno 1921, n. 889, alcuni dei quali con sovrastampa di nuovi valori, ad uso degli uffici postali della Libia.

R. D. 27 agosto 1923, n. 2987, concernente l'emissione di nuovi francobolli espressi per la Libia.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2823, recante provvedimenti a favore del personale postelegrafonico coloniale della Cirenaica e della Tripolitania.

R. D. 7 ott. 1923, n. 2862, che riduce la tariffa telegrafica fra la Cirenaica e la Tripolitania, e fra le dette colonie ed il Regno.

TUBERCOLOSI.

Proposta di legge dep. Maffi, C. n. **1296** (ann. 20 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 21 dic.): *Fondo per provvedimenti contro la tubercolosi di guerra.* (Riprod. sostanzialmente la proposta C. n. 317 della XXV Legisl., con lievi modificazioni, in seguito agli emendamenti proposti dal Governo e dalla rel. Marchiafava dell'Ufficio centrale del Senato, S. nn. 162-*bis* e 162-A, XXV Leg.) — Rimasta presso la Commissione Interno.

Mozione Acerbo, letta 20 giugno 1921: Provvedimenti per i tubercolotici di guerra.

Disegno di legge del min. dell'interno Giolitti, S. n. **139**; C. n. **1752** (pres. 26 giugno 1921): *Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e di registro i contratti per la donazione e l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredamento degli istituti di cura per tubercolosi.* — L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Di Stefano), ed il Senato approva (17 febbr. 1922) alcune modificazioni al dis. di legge, intese a renderne più corretta e chiara la dizione. — Rimasto presso la Commissione Interno (rel. Casertano).

Interr. Gallani, ann. 25 nov. 1921: Sospensione della indennità ai tubercolotici di guerra (r. s.) es. 26 nov.

R. D. 14 maggio 1922, n. 1132, che estende nelle nuove province le agevolazioni fiscali vigenti nel Regno per i sanatori di cura per la tubercolosi.

Il dis. di legge del min. del tesoro Peano, per variazioni al preventivo interno 1921-22, C. n. 1530, pres. 16 maggio 1922, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 1,500,000 per l'acquisto dalla Germania, in conto riparazioni di guerra, di padiglioni « Döcker » per la lotta antitubercolare. — ***Legge 21 agosto 1922, n. 1167.*** — *R. D-L. 14 giugno 1923, n. 1317*, che autorizza una maggiore assegnazione di lire 2,932,000 nel preventivo interno 1922-923 per l'acquisto di detti padiglioni.

Interr. Cucca, ann. 18 nov. 1922: Condizioni del sanatorio di Pozzuoli; es. 9 febbr. 1923.

Il preventivo interno 1923-24, C. n. 1873, pres. 25 nov. 1922, riduce, per il 1923-24 rispettivamente a lire 1,200,000 ed a lire 40,000, le somme fissate dalla legge 24 luglio 1919, n. 1382, per contributi alle spese di funzionamento di dispensari antitubercolari istituiti da consorzi e da altri enti (art. 5: lire 2,000,000), e per la spesa per i corsi di preparazione scientifica di personale tecnico specializzato nella profilassi della tubercolosi (art. 6, lett *c*: lire 100,000). (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

R. D-L. 7 genn. 1923, n. 82, che proroga a tutto il 30 giugno 1923 la concessione dei sussidi straordinari giornalieri ai tubercolotici pensionati di guerra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2101).

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2889*, che fa obbligo alla provincia di provvedere ai servizi antitubercolari, se ed in quanto non vi provvedano i comuni od altre pubbliche istituzioni, e sopprime il Comitato centrale ed i comitati provinciali antitubercolari.

R. D-L. 30 dic. 1923, n. 3132, che estende la concessione di mutui di favore di cui agli articoli 1 e 2 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, anche alle opere di costruzione e di adattamento di locali per colonie permanenti di bambini predisposti alla tubercolosi.

Provvedimenti per le pensioni ai tubercolotici di guerra, v. *Pensioni privilegiate di guerra.*

TUNISIA.

Interr. sen. Masci, ann. 4 agosto 1921: Critica di provvedimenti relativi alla direzione delle scuole medie italiane a Tunisi (r. s.), es. 24 nov.

— Nasi, ann. 28 nov. e 12 dic. 1921: Sui nuovi decreti francesi circa la nazionalità dei nati in Tunisia; es. 15 dic.

Interp. Federzoni, ann. 12 dic. 1921: Difesa degl'italiani di Tunisia contro la politica francese di snazionalizzazione (decreto 8 nov. 1921 del pres. della rep. francese).

Durante la discussione dei preventivi esteri 1921-22 e 1922-23, il dep. *Orano* raccomanda (13 giugno 1922) una maggiore tutela degli italiani in Tunisia.

La relazione della Commissione istruzione sul dis. di legge del min. istruzione Croce, C. n. 137, sui rapporti intellettuali con i paesi esteri, pres. 30 giugno 1922, propone (rel. Orano) di autorizzare il Governo a riaprire le pratiche per ottenere dal governo francese il riconoscimento della validità della licenza liceale nel R. liceo italiano in Tunisi, ai fini dell'ammissione nelle università francesi.

R. D-L. 22 dic. 1923, n. 3147, esecutivo dell'accordo concluso a Parigi il 12 sett. 1919, fra l'Italia e la Francia, concernente la rettifica di frontiera tra la Tripolitania e la Tunisia, il trattamento fiscale dei contratti di vendita immobiliare in Tunisia, il regime delle scuole private italiane in Tunisia, gl'infortuni sul lavoro in Tunisia, il collegamento delle ferrovie coloniali italiane e francesi, le tariffe e le condizioni di trasporto su tali ferrovie., la fornitura di fosfati tunisini all'Italia.

TURCHIA E MEDITERRANEO ORIENTALE, v. *Dodecanneso – Luoghi Santi – Trattati* (di pace: *Turchia*).

TUTELA, v. *Patria potestà.*

TUTURANO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Tamborino, C. n. **1544**; S. n. **613** (ann. 27 marzo 1922, letta 15 maggio, svolta e presa in considerazione il 18 maggio): *Distacco della frazione di Tuturano dal comune di Brindisi* (prov. Lecce) *e sua costituzione in comune autonomo.* — Approvata dalla Camera (12 giugno 1923). — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato.

UFFICI TECNICI DI FINANZA, v. *Intendenze di finanza.*

UFFICIALI ED USCIERI GIUDIZIARI.

RR. DD. 24 aprile e *28 luglio 1921, nn. 746* e *1186*, che prorogano, rispettivamente, al 31 luglio ed al 31 dic. 1921 la disposizione dell'art. 4 del D. L. 27 ott. 1918, n. 1669, circa l'aumento dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari. — *R. D-L. 22 dic. 1921, n. 1961*, che proroga fino al 31 luglio 1922 la disposizione di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1449). — *R. D-L. 22 sett. 1922, n. 1377*, che proroga il suddetto termine fino all'entrata in vigore della legge 26 luglio 1922, n. 995 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. della giustizia, C. n. 1952).

R. D. 16 giugno 1921, n. 1017, concernente l'assimilazione del personale degli uffici giudiziari dei territori annessi, assunto in servizio sotto il cessato regime, a quello del Regno.

Disegno di legge del min. della giustizia, Fera, C. n. **494**; S. n. **376** (pres. 22 giugno 1921): *Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari* (v. *Tariffa giudiziaria*). Stabilisce, fra l'altro, che i diritti e le indennità di trasferta spettanti agli ufficiali giudiziari secondo le tariffe civile e penale siano aumentati, senza limite di tempo, nella misura del 50 per cento. — La Commissione giustizia incaricata di riferire sul suddetto disegno di legge raddoppia (rel. Camerini) i diritti di cui sopra e modifica pure la misura delle indennità di trasferta; ma la Camera respinge (1ª torn. del 23 marzo 1922) questi emendamenti della Commissione, ed approva invece il testo proposto dal Governo.

Durante la discussione in Senato, è approvato (13 luglio) un ordine del giorno dell'ufficio centrale, accettato dal Governo, perchè sia portato rimedio alla sperequazione di trattamento esistente fra gli ufficiali giudiziari in relazione ai proventi da essi realizzati, o creando un istituto simile alla Cassa nazionale per il notariato, o spprimendo l'assegno annuo di lire duemila e devolvendo il ricavato in aumento del minimo assicurato ad ogni ufficiale giudiziario mediante l'indennità supplementare; o con altri mezzi atti a conseguire lo scopo. - ***Legge 26 luglio 1922, n. 995***. — (V. appresso RR. DD. 3 maggio 1923, nn. 1043 e 1165).

R. D. 20 ott. 1921, n. 1411, che dichiara applicabili le norme in esso contenute per gli esoneri degli impiegati ed agenti dello Stato, al personale subalterno degli uffici giudiziari.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale degli uscieri giudiziari.

Reg. 19 ott. 1922, n. 1473, esecutivo della legge 24 marzo 1921, n. 298, riguardante gli ufficiali giudiziari.

**R. D. 8 febbr. 1923, n. 277*, con cui si stabilisce che le funzioni demandate al Consiglio d'amministrazione dal R. D. 25 genn. 1923, n. 87, siano esercitate per gli uscieri giudiziari dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della giustizia con l'art. 10 della legge 13 luglio 1911, n. 720.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1043*, che stabilisce le competenze dovute agli ufficiali giudiziari.

**R. D. 3 maggio 1923, n. 1165*, che stabilisce il numero degli ufficiali e degli uscieri giudiziari e norme di attuazione; sopprime l'assegno fisso di lire 2000 concesso a tutti gli ufficiali giudiziari ed eleva il minimo dei proventi ad essi garantito dalla legge 24 marzo 1921, n. 298.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2159, che approva le tabelle numeriche degli uscieri addetti agli uffici giudiziari delle nuove province, e le relative norme di attuazione.

**R. D. 21 ott. 1923, n. 2341*, che autorizza a conferire senza concorso non più di 10 posti di usciere giudiziario agli invalidi di guerra già appartenenti al personale di ruolo e straordinario dell'arsenale della Regia marina, o del distretto militare di Napoli.

**R. D. 11 nov. 1923, n. 2395*, contenente i ruoli organici e gli stipendi degli uscieri giudiziari.

**R. D. 2 dic. 1923, n. 2646*, recante disposizioni circa la nomina ad usciere giudiziario di invalidi di guerra o ex-combattenti decorati, già in servizio negli uffici giudiziari.

***Testo unico 30 dic. 1923, n. 2786,** delle disposizioni sull'*ordinamento degli uffici giudiziari e del personale degli uscieri di conciliazione e degli ufficiali giudiziari.*

R. D. 20 marzo 1924, n. 466, che modifica la pianta organica degli uscieri giudiziari.

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 470, circa l'autorizzazione al Governo a provvedere all'emanazione del testo organico dell'ordinamento del personale degli ufficiali giudiziari, degli uscieri giudiziari, e del personale addetto agli uffici di conciliazione.

UMANITARIA (SOCIETÀ) DI MILANO, v. *Opere Pie.*

UNGHERIA.

Garanzia del prestito internazionale all'Ungheria, v. *Prestiti di guerra.*

Trattato di pace del Trianon, v. *Trattati* (di pace: *Austria-Ungheria*).

UNIONE EDILIZIA NAZIONALE.

Interp. Colonna di Cesarò, ann. 5 agosto 1921 e 30 giugno 1922: Funzionamento dell'Unione edilizia nazionale. — *Id.* De Stefani, ann. 30 giugno 1922: Inchiesta sulla costruzione e l'attribuzione delle case economiche dell'U. E. N. — *Id.* Braschi, ann. 6 luglio: Costituzione e funzionamento dell'U. E. N.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge del min dei lavori pubblici Micheli, C. n. 849, per autorizzazione di maggiori spese per opere dipendenti dai terremoti (che fra l'altro agevola il funzionamento dell'U. E. N.), si discute (1ª torn. 4 agosto 1921) ampiamente ed in vario senso sul funzionamento dell'Unione edilizia nazionale.

Durante la discussione dei preventivi lavori pubblici 1921-22 e 1922-23, il dep. *Braschi* tocca (1ª torn. 17 maggio 1922) della costituzione e del funzionamento dell'Unione edilizia nazionale; risponde (18 maggio) il min. dei lavori pubblici, *Riccio*, che egli pure trova opportuna qualche modificazione nell'organizzazione dell'Unione edilizia.

Mozione Colonna di Cesarò, l'11 luglio 1922: Per un'inchiesta parlamentare sull'Unione edilizia nazionale.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato su alcuni disegni di legge per convalidazione di decreti vari portanti provvedimenti a favore delle regioni colpite dal terremoto del 1908, S. nn. 318-A, 319-A, 320-A, 321-A, 322-A, pres. 18 luglio 1922, propone (rel. *Fulci*) che si dia una migliore sistemazione amministrativa all'Unione edilizia nazionale, che nel Consiglio generale dell'Unione stessa siano rappresentati, oltre i Ministeri che con essa hanno attinenza, anche tutti gl'interessi, ai quali quell'ente provvede; che l'Unione edilizia nazionale sia posta sotto la vigilanza d'una Commissione composta di membri dei due rami del Parlamento, di un consigliere di Stato e d'un consigliere della Corte dei conti; che l'Unione messinese riacquisti la sua autonomia, però colla tutela del Consiglio generale dell'Unione edilizia nazionale e col controllo della Commissione centrale di sorveglianza.

R. D. 13 agosto 1922, che scioglie il consiglio di amministrazione dell'Unione edilizia e ne affida ad un Regio commisssario la temporanea amministrazione (*Gazz. Uff.* n. 227 del 1922).

Interr. Toscano, ann. 18 nov. 1922: Disorganizzazione attuale e necessità di riordinamento della sede di Messina dell'U. E. N.; es. 8 febbr. 1923. — *Id.* id., ann. 16 maggio 1925: Proteste degli inquilini dell'Unione edilizia nazionale, azienda separata di Messina, es. 26 maggio.

— Capanni, ann. 25 nov. 1922: Opera svolta dall'Unione edilizia nazionale per la ricostruzione dei paesi della Romagna (r. s.); es. 7 febbr. 1923.

R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2022, con cui si pone in liquidazione l'Unione edilizia nazionale, sotto l'osservanza delle norme del Codice di commercio, e si nomina il liquidatore (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dei lavori pubblici, S. n. 679).

Interp. Braschi, ann. 22 maggio 1923: Risultati dell'inchiesta sull'Unione edilizia nazionale; es. 11 giugno e 16 luglio 1923.

Interr. Braschi, ann. 29 nov. 1923: Risultati dell'inchiesta sull'Unione edilizia nazionale (r. s.); es. 30 nov.

R. D-L. 17 genn. 1924, n. 74, che autorizza l'Unione edilizia nazionale in liquidazione a versare alla Cassa depositi e prestiti l'ammontare dei contributi volontariamente devoluti da caratisti e committenti per i danni del terremoto, e comunque scontati.

R. D-L. 20 marzo 1924, n. 440, che autorizza il liquidatore dell'Unione edilizia nazionale a vendere ad offerte private gl'immobili ed i diritti immobiliari di pertinenza dell'Unione medesima, e detta altre norme nei riguardi dell'Unione stessa

UNIONE MOLISANA PER OPERE PUBBLICHE (prop. dep. Pietravalle), v. *Mezzogiorno.*

UNIVERSITÀ AGRARIE, v. *Associazioni agrarie,*

UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO, v. *Scuole commerciali.*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI, v. *Istruzione superiore.*

URIA (COSTITUZIONE IN COMUNE DELLA FRAZIONE DI), v. *Sellia Marina.*

URTO DI NAVI, v. *Assistenza e salvataggio in mare.*

USCIERI DI QUESTURA, v. *Sicurezza pubblica.*

USCIERI GIUDIZIARI, v. *Ufficiali giudiziari.*

USI CIVICI.

R. D-L. 21 luglio 1921, n. 1061, che proroga al 31 luglio 1922 il termine di cui al D. L. 29 agosto 1916, n. 1053, ed al R. D. 26 ottobre 1920, n. 1771, per l'affrancazione consensuale degli usi civici nelle province dell'ex-Stato pontificio (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, S. n. 410; C. n. 955, il Governo propone, mediante un articolo aggiuntivo, un'ulteriore proroga al 31 luglio 1923 del termine per le affrancazioni consensuali. Il Senato approva il dis di legge (30 giugno 1922) insieme con un ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale (rel. *Canevari*), per invitare il Governo a presentare nel più breve tempo possibile un progetto di legge per la definitiva sistemazione di tutta la materia degli usi civici nelle province dell'ex-Stato pontificio) — Rimasto alla Camera presso la Commissione Agricoltura). — *R. D-L. 11 genn. 1923, n. 266*, che proroga al 31 dic. 1923 il termine di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura C. n. 2074).

Proposta di legge dep. Boncompagni-Ludovisi, C. n. **1504** (ann. 5 agosto 1921, letta 8 dic., svolta e presa in considerazione l'11 maggio 1922): *Sugli usi civici e i dominii collettivi nel Lazio e in altre province dell'Italia centrale.* (Riproduce la proposta C. n. 1392 della XXV Leg.). — Rimasta presso la Commissione Agricoltura.

Canoni, censi, ecc., v. *Canoni enfiteutici.*

VAGLIA DEL TESORO.

D. M. 22 febb. 1923, riguardante semplificazioni nel servizio dei vaglia del tesoro (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 50).

VALLECUPA (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Veneziale e Presutti, C. n. **2133** (ann. 10 luglio 1923): *Costituzione in comune autonomo delle frazioni di Vallecupa e Roccapipirozzi*, del comune di Sesto Campano (prov. Campobasso). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Guarino-Amella).

VALORE LOCATIVO (TASSA SUL).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che autorizza i comuni ad applicare anche per l'anno 1922 la tassa sul valore locativo nella stessa misura stabilita dal R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1540). — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388*, che proroga al 31 dic. 1923 la facoltà di cui sopra. — *R. D. 18 nov. 1923, n. 2538*, che proroga fino a nuove disposizioni legislative la facoltà di applicare il sopradetto tributo.

Il dis. di legge del min. delle finanze per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, abolisce la tassa sul valore locativo e sui vani goduti, consentendo ai comuni di applicare altre imposte. (Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro).

**R. D. 5 aprile 1923, n. 826*, con cui si dispone, con effetto anche per i territori annessi, che i regolamenti comunali riguardanti la tassa sul valore locativo non possano variarsi nella parte relativa alla tariffa del tributo, se non per apportare riduzioni nella misura della tariffa stessa; e si dettano norme per i nuovi accertamenti e per le variazioni in aumento sugli accertamenti precedenti. Abolisce la tassa sui vani o locali, mantenendola in vigore fino al 31 dic. 1923 nei comuni che già l'abbiano applicata.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 3063*, che dal 1° genn. 1925 abolisce la tassa sul valore locativo, dando facoltà ai comuni d'applicare un'addizionale alla complementare erariale nella misura massima del 20 per cento, od altrimenti un'imposta generale progressiva sull'insieme del reddito consumato dal contribuente.

VALUTA AUSTRO-UNGARICA.

R. D-L. 10 giugno 1921, n. 739, che reca disposizioni circa la conversione della valuta austro-ungarica in valuta italiana nel territorio della Dalmazia annesso all'Italia. —

R. D-L. 20 agosto 1921, n. 1125, che modifica il R. D. di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1328). — *R. D-L. 2 marzo 1924, n. 379*, che, modificando l'art. 8 del R. D-L. n. 739, sopradetto, ammette alla conversione, al saggio di centesimi dieci per corona, anche le corone depositate dagli enti morali, dalle persone giuridiche e dalle società commerciali all'effetto dell'art. 206 del trattato di San Germano; istituisce presso la prefettura di Zara una Commissione per la definizione dei ricorsi già prodotti in materia di conversione di valuta austro-ungarica; provvede allo stanziamento di 5 milioni di lire nel preventivo finanze per l'esecuzione delle disposizioni predette.

Il preventivo tesoro 1920-21, C. n. 353, pres. 21 giugno 1921, autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 500,000 per spese concernenti il cambio della valuta austro-ungarica nelle province liberate e nelle redente. (Attuato con leggi di esercizio provvisorio).

Interr. Pesante, ann. 1° agosto 1921; Mazzolani, ann. 6 agosto: Cambio della valuta agli studenti della Dalmazia (r. s.); es. 26 nov.

D. M. 17 agosto 1921, per la denuncia, da parte dei commercianti e delle ditte italiane, dei biglietti della Banca austro-ungarica non stampigliati da altri Stati (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 195).

Interr. Capanni, ann. 25 nov. 1921: Cambio a commercianti di biglietti della Banca austro-ungarica (r. s.); es. 26 nov.

— Federzoni, ann. 25 nov. 1921: Critiche al decreto per il cambio della valuta a Zara; es. 30 nov.

Disegno di legge del min. del tesoro Peano, C. n. **1694** (pres. 28 giugno 1922): *Conversione delle valute austro-ungariche in possesso di commercianti della penisola che importarono merci nella Dalmazia occupata.* — Concede ai possessori di corone, ammesse a censimento, un cambio al tasso del 10 per cento, indipendentemente da quanto ad essi possa spettare in sede di riparto delle attività dell'ex-Banca austro-ungarica; non ammette per i cambi in parola gravami nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, contro le decisioni del min. del tesoro. — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro (rel. Donati). — *R. D-L. 10 sett. 1923, n. 1982*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra, con alcune varianti per ciò che concerne la misura del tasso del cambio e l'esclusione degli interessati dalla ripartizione delle attività dell'ex-Banca austro-ungarica. — *D. M. 23 ott. 1923*, esecutivo del R. D-L. di cui sopra (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 258).

Il dis. di legge del min. degli esteri Mussolini, che approva la Convenzione giuridico-finanziaria colla Cecoslovacchia (resa esecutiva con R. D-L. 6 maggio 1923, n. 1343) C. n. 2010, pres. 10 febbr. 1923, regola, fra l'altro, la questione relativa alla determinazione della valuta e del tasso di cambio ai fini della liquidazione dei crediti e debiti espressi in corone austro-ungariche. — ***Legge 2 marzo 1924, n. 263.***

R. D-L. 20 agosto 1923, n. 1910, per la sistemazione dei debiti e crediti in corone austro-ungariche.

Buoni della Cassa Veneta dei prestiti, v. *Terre liberate.*

Liquidazione della Banca austro-ungarica, v. *Banca austro-ungarica* — della Cassa postale di risparmio in Vienna: v. *Casse postali di risparmio.*

Titoli dei prestiti di guerra austriaci, v. *Prestiti di guerra.*

VEDOVE DEI CADUTI IN GUERRA (PROVVEDIMENTI PER LE), v. *Madri e vedove di guerra.*

VELOCIPEDI.

R. D-L. 22 nov. 1921, n. 1673, con cui i velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari sono considerati, agli effetti della circolazione e della tassa, come velocipedi, semprechè la potenza nornale non superi i tre cavalli. — **R. D. 20 dic. 1923, n. 2844*, sul trattamento come velocipedi dei veicoli di cui sopra, semprechè la potenza normale non superi i tre cavalli ed il peso complessivo del veicolo non sia superiore ai 30 Kg.

**R. D. 31 dic. 1923, n. 3043*, che detta norme per la circolazione dei velocipedi sulle strade ed aree pubbliche.

VENEZIA.

Disegno di legge del min. dell'industria Alessio, C. n. **146** (pres. 20 giugno 1921): *Conversione in legge dei RR. DD-L. 30 agosto 1919, n. 1712*, e *29 luglio 1920, n. 1136, relativi all'istituzione del Provveditorato al porto di Venezia.* — La Commissione lavori pubblici, emendando (rel. Caldara) i decreti di cui sopra, aumenta da uno a due membri la rappre-

sentanza dei lavoratori e del commercio nel Consiglio d'amministrazione del porto; aggiunge al Consiglio stesso anche un rappresentante della marina mercantile. Modifica conseguentemente la composizione della Commissione consultiva, nonchè le disposizioni riguardanti il finanziamento dell'ente. — Rimasto presso la Commissione Lavori pubblici.

Disegno di legge del min. dei lavori pubblici Peano, C. n. **508** (pres. 23 giugno 1921): *Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 26 luglio 1917, n. 1191, 15 maggio 1919, n. 1092, 11 marzo 1920, n. 748,* e *3 aprile 1921, n. 347, relativi alla concessione della costruzione del nuovo porto di Venezia alla Società porto industriale di Venezia, con modificazioni e disposizioni aggiuntive.* — Con un articolo aggiuntivo il Governo propone di essere autorizzato a concedere nuove opere, e cioè l'apertura a sezione ridotta del canale industriale ovest ed il raccordo del Naviglio di Brenta col nuovo porto di Marghera. — Rimasto in stato di relazione (rel. Ciano).

Disegno di legge del min. delle finanze Facta, C. n. **639**; S. n. **169** (pres. 24 giugno 1921): *Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano,* stabilendo in 18 milioni la somma che, per un ventennio, lo Stato dovrà corrispondere al comune di Venezia, assumendo direttamente la riscossione del dazio di cui sopra; e ripartendo il reddito netto della gestione, qualora superi la somma dovuta al comune, nella misura di un decimo allo Stato e di nove decimi al comune. La Commissione finanze e tesoro formula (rel. Alessio) alcuni voti per un prossimo riordinamento della finanza della città di Venezia. — ***Legge 21 agosto 1921, n. 1210.*** — *R. D-L. 12 nov. 1921, n. 1590,* che modifica la legge predetta (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1108). — *R. D. 2 febbr. 1922, n. 140,* concernente l'assunzione da parte dello Stato del personale della gestione dei dazi di consumo dei predetti comuni. — *R. D. 26 aprile 1923, n. 1179,* che ne modifica l'art. 2. — *R. D-L. 4 genn. 1923, n. 13,* che estende al comune di Venezia con Murano l'applicazione dell'art. 10 del R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374, concernente i dazi di consumo. — *R. D. 24 sett. 1923, n. 2030* (sul riordinamento dei dazi interni di consumo). Dispone che le gestioni governative dei dazi di Roma, Napoli, Palermo e Venezia siano restituite ai rispettivi comuni. — *R. D. 13 genn. 1924, n. 187,* che stabilisce le norme per tale passaggio. — *D. M. 25 genn. 1924,* che proroga al 31 dic. 1924 la gestione governativa (*Gazz. Uff.* n. 27 del 1924).

Il dis. di legge del pres. del Consiglio Bonomi, per provvedimenti vari contro la disoccupazione, C. n. 805-808, pres. 22 luglio 1921, autorizza la spesa di 10 milioni di lire per opere da eseguire nel porto di Venezia-Chioggia. — ***Legge 20 agosto 1921, n. 1177.***

Interr. Piva, ann. 23 luglio 1921: Conservazione delle storiche collezioni d'arme dell'Arsenale di Venezia (r. s.); es. 27 luglio.

Interp. Musatti, ann. 29 luglio 1921: Cessione dell'arsenale di Venezia al Consorzio operaio metallurgico italiano.

R. D-L. 8 nov. 1921, n. 1752, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Venezia un mutuo di tredici milioni all'interesse dell'1 e mezzo per cento, estinguibile in trentacinque anni, per il pareggio del bilancio 1921 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'interno, C. n. 1754).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1798, che autorizza la costituzione di una sezione di credito agrario dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. d'agricoltura, C. n. 1357). — *R. D. 11 giugno 1922, n. 1060,* che approva lo statuto della sezione di credito agrario.

Interr. Florian, ann. 25 nov. 1921: Ampliamento della stazione di Venezia (r. s.); es. 3 dic.

R. D. 18 dic. 1921, n. 1899, che istituisce temporaneamente in Venezia, con sede presso quel Regio provveditorato agli studi, una sezione del circolo d'ispettorato per le scuole medie e normali di Milano, con la particolare competenza della vigilanza didattica e disciplinare delle scuole medie e normali del Veneto.

Interp. sen. Romanin-Jacur, ann. 16 nov. 1922: Mantenimento dei « fondali » dei canali lagunari e dei bacini del porto di Venezia.

Durante la discussione sul dis. di legge per la riforma dei codici, il dep. *Florian* propone (7 giugno 1923) la riforma del regolamento lagunare vigente a Venezia.

Interr. sen. Brandolin e Mengarini, ann. 26 nov. 1923: Sospensione della non desiderata aggregazione del comune di Murano a quello di Venezia (r. s.).

Nella tornata del Senato dell'8 dic. 1923, il ministro delle finanze, *De Stefani*, rispondendo all'interrogazione Rava, sui nuovi documenti finanziari, accenna alla convenienza economica di eseguire senza ritardo le opere del porto di Venezia.

R. D-L. 9 dic. 1923, n. 3233, che approva e rende esecutoria la convenzione addizionale addì 19 nov. 1923 per l'esecuzione di ulteriori opere di costruzione del nuovo porto di Venezia in regione Marghera, e stabilisce che alla relativa spesa prevista nella somma di 60 milioni di lire si provveda, quanto a 33 milioni, con un contributo dello Stato, quanto a 12 milioni con il contributo spettante agli enti locali interessati, a norma della legge organica portuale 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico), e quanto, infine, ai rimanenti 15 milioni, coi proventi di maggiori tasse portuali. — *R. D-L. 3 aprile 1924, n. 488*, sul rinvio al 1° luglio 1924 dell'applicazione delle tasse portuali istituite col decreto predetto.

**R. D. 30 dic. 1923, n. 2906*, con cui i comuni di *Burano* e di *Murano* sono aggregati a quello di Venezia.

R. D-L. 3 genn. 1924, n. 71, con cui si approva la convenzione 8 agosto 1923, concernente permuta di terreni tra lo Stato ed il comune di Venezia.

R. D-L. 3 marzo 1924, n. 288, che autorizza il Governo del Re a provvedere, entro il limite massimo di spesa di 50 milioni, all'esecuzione d'opere straordinarie urgenti di sistemazione del porto di Venezia, da attuarsi entro un decennio colla spesa annua di 5 milioni.

Palazzo Reale di Venezia, v. *Lista civile.*

VENEZIA GIULIA E VENEZIA TRIDENTINA, v. *Territori annessi.*

VERONA (PROGETTO DI DEVIAZIONE ADIGE-GARDA), v. *Acque pubbliche.*

VESCOVO DI CAMPO, v. *Cappellani militari.*

VESIO (COSTITUZIONE DEL COMUNE DI).

Proposta di legge dep. Salvadori, C. n. **1180** (ann. 24 giugno 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 15 dic.): *Costituzione in comune autonomo, col nome di « Vesio », della frazione Quadra Alta*, del comune di Tremosine (prov. Brescia). — Rimasta presso la Commissione Interno (rel. Baracco).

VESUVIO.

Provvedimenti per i danneggiati dalle evaporazioni del Vesuvio, v. *Eruzioni.*

Osservatorio vesuviano, v. *Osservatorii.*

VETERANI (DELLE CAMPAGNE NAZIONALI).

Interr. De Capitani, ann. 20 giugno 1921, Boncompagni-Ludovisi, ann. 23 luglio: Modificazione alla legge sugli assegni ai veterani del 1866 (r. s.); es. 28 luglio. — *Id.* Ferrari A., ann. 20 giugno (r. s.); es. 29 luglio.

Proposta di legge dep. Mancini A. (ann. 19 luglio 1921, letta 29 luglio): *Modificazione della legge 4 giugno 1911, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia e il loro trattamento di invalidità.* — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.), v. oltre, dis. del pres. del Cons., C. n. 7.

Proposta di legge dep. Garibotti (ann. 21 luglio 1921, letta 26 nov.): *Per aumentare gli assegni di ricompensa nazionale a favore dei superstiti delle campagne dal 1848 al 1870.* — Eleva gli assegni a lire 1000 annue per i superstiti delle campagne 1848-49 e della Crimea; a lire 600 per i superstiti delle campagne 1859, 1860-61, 1866, 1867 e 1870. Esclude dal beneficio coloro che sieno forniti di un reddito superiore alle lire 4 mila annue. Porta da 6 a 50 milioni il relativo stanziamento annuo in bilancio. — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.), v. oltre, dis. del pres. del Cons., C. n. 7.

Interr. Montemartini, ann. 23 luglio 1921: Assegno ai superstiti delle campagne della indipendenza (r. s.); es. 30 luglio.

— Paolino, ann. 23 luglio 1921: Equiparazione delle pensioni dei veterani a quelle degli ex.-combattenti dell'ultima guerra (r. s.); es. 2 agosto.

R. D-L. 9 nov. 1921, n. 1591, che apporta modificazioni alla legge 4 giugno 1911, numero 486, sugli assegni ai veterani delle guerre dell'indipendenza (aumento a lire 360 annue dell'assegno a tutti i veterani delle campagne del 1866-1867, attualmente provvisti di quello intermedio di lire 200 annue; concessione dell'assegno di lire 360 annue ai veterani delle campagne del 1848-1849 al 1867, provvisti di reddito od emolumento

annuo dalle lire 1000 alle lire 3000; concessione dell'assegno di lire 120, suscettibile di aumento a lire 200 dapprima e quindi a lire 360 all'anno, ai veterani della campagna del 1870, non provvisti di reddito o emolumento per più di lire 3000 all'anno) (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1328).

Interr. Devecchi, ann. 25 nov. 1921: Equiparazione delle pensioni dei 30 mutilati superstiti delle guerre d'indipendenza a quelle dei mutilati dell'ultima guerra (r. s.); es. 26 nov.

Durante la discussione alla Camera del dis. di legge del pres. del Consiglio Giolitti, C. n. 7 per l'estensione agli invalidi delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi della recente guerra europea, è approvato (26 nov. 1921) un emendamento aggiuntivo *Chiesa* e *Bonardi* per l'estensione di essi agli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza degli anni 1848-59-60-66-67.

L'Ufficio centrale del Senato, sostituendo (S. n. 221-A: rel. Fratellini) all'enumerazione indicativa delle campagne dell'indipendenza, una formula più breve e comprensiva, propone, invece, di dire che i suddetti provvedimenti sono estesi anche « a tutti gli invalidi di guerra superstiti delle campagne per l'indipendenza e per l'unità d'Italia dal 1848 ad oggi ». — Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro per l'esame delle modificazioni del Senato (rel. Corradini).

Interr. sen. Lamberti, ann. ed es. 16 febbr. 1922: Computo del caro-viveri nell'applicazione del R. D. 9 nov. 1921, n. 1851, circa gli assegni ai veterani (r. s.). — *Id.* id., ann. 16 febbr: id., es. 18 marzo.

— sen. Martinez e Pullè, ann. 31 marzo 1922: Assegno vitalizio di lire 3 mila, in aggiunta alla pensione, ai superstiti dei Mille di Marsala (r. s.); es. 9 maggio. — *Id.* id. ann 15 luglio: id. es. 18 luglio.

— sen. Pellerano, ann. 16 nov. 1922: Libretti di pensione ai veterani delle patrie battaglie (r. s.); es. 8 febbr. 1923.

— Braschi, ann. 16 maggio 1923: Estensione del riconoscimento della campagna dell'Agro romano (1867); es. 2 giugno.

Corpo invalidi e veterani, v. *Corpo invalidi e veterani.*

VETERINARI, v. *Sanità.*

VETTURE E DOMESTICI (Tassa sulle).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1724, che autorizza i comuni ad applicare anche per l'anno 1922 la tassa sulle vetture e domestici nella stessa misura consentita dal R. D-L. 7 aprile 1921, n. 374. — *R. D-L. 23 ott. 1922, n. 1388,* che proroga al 31 dic. 1923 la facoltà di cui sopra. — **R. D. 18 nov. 1923, n. 2538,* che proroga fino a nuove disposizioni legislative la facoltà di applicare il tributo sopradetto.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per il riordinamento della finanza locale, C. n. 967, pres. 25 nov. 1921, abolisce l'imposta sulle vetture e sui domestici, consentendo ai comuni di applicare altre imposte. (Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro).

VICENZA.

R. D-L. 15 luglio 1923, n. 1775, che approva un contratto aggiuntivo stipulato col comune di Vicenza per la sistemazione dell'accasermamento delle truppe del presidio.

VILLA CASTELLI (Costituzione del comune di).

Proposta di legge dep. Calò, C. n. **1138**; S. n. **597** (ann. 19 luglio 1921, letta 25 luglio, svolta e presa in considerazione il 9 dic.): *Costituzione in comune autonomo della frazione « Villa Castelli » del comune di Francavilla Fontana* (prov. Lecce). — Approvata dalla Camera (25 maggio 1923). — Rimasta presso l'Ufficio centrale del Senato.

VILLA FELICE (Costituzione in comune della frazione di), v. *Colfelice.*

VILLA MATTEI O CELIMONTANA IN ROMA, v. *Roma.*

VINI E LIQUORI. — Imposta sul consumo — Tassa di bollo sulle bottiglie — Tutela del commercio e provvedimenti varii — Personale enotecnico.

Imposta sul consumo.

R. D. 12 maggio 1921, n. 770, che assoggetta al pagamento dell'imposta generale sul consumo del vino, i vini, le uve ed i mosti prodotti nei territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, qualora vengano introdotti entro i vecchi confini del Regno.

Mozione Marescalchi, letta 20 giugno e 16 dic. 1921; 23 marzo e 23 giugno 1922: Modificazioni all'imposta sul vino e abolizione del dazio di consumo.

Regol. 17 luglio 1921, n. *975*, per l'applicazione dell'imposta generale sul consumo del vino di cui alla legge 27 febbr. 1921, n. 145. — *D. M. 25 luglio 1921*, che approva le istruzioni per l'applicazione dell'imposta stessa (*Boll. finanze* del 1921, Vol. I,XI, n. 106). — *R. D. 1° giugno 1922, n. 764*, che modifica alcune disposizioni del regolamento di cui sopra.

R. D. 17 luglio 1921, n. 1094, che stabilisce la tassa dovuta sui versamenti dell'imposta sul vino eseguiti a mezzo del servizio conti correnti ed assegni postali.

Interr. Corazzin, ann. 23 luglio 1921: Esenzione d'imposta per i vini guasti (r. s.). es. 26 nov. — *Id.* Corgini, id.: Riforma del regime fiscale sul vino (r. s.); es. 26 nov.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Marescalchi* svolge (28 luglio 1921) un ordine del giorno, nel senso che il Governo annunzi subito che l'aggravamento d'imposta sulle rimanenze del vino vecchio e sul nuovo raccolto non sarà attuato, e che esso si accinge ad abolire il dazio consumo sul vino; il dep. *Merizzi* invoca (29 luglio) la sollecita revisione dell'imposta sul vino, l'elevazione del limite d'esenzione dall'imposta per le famiglie coloniche ed una notevole riduzione delle tariffe di trasporto per i vini; il dep. *Bubbio* afferma la necessità di cercare nuovi sbocchi all'esportazione del vino, di combattere tutte le sofisticazioni e di rivedere e di modificare profondamente il regime fiscale del vino; il dep. *Prunotto* invoca l'abolizione della tassa e del dazio sul vino; il dep. *Scotti* propone l'abolizione della tassa sul vino, e la diminuzione del dazio consumo nelle grandi città; il dep. *Turati* esorta il Governo a resistere alle pressioni degli interessati, che si oppongono all'applicazione delle imposte sul vino; il dep. *Lissia* reclama l'abolizione di tutti gli inasprimenti fiscali sul vino, ferma rimanendo soltanto l'imposta di lire 10 all'ettolitro di cui al D. L. 5 giugno 1920. Il min. delle finanze, *Soleri*, dichiara che il Governo non può consentire nè nella soppressione, nè nella riduzione della tassa sul vino, e non può accrescere il limite d'esenzione dalla tassa per i produttori diretti; ma che riconosce la necessità di studiare una riforma del regime daziario del vino, nonchè la possibilità di riduzioni ferroviarie per il suo trasporto.

Respinto quindi il suddetto ordine del giorno *Marescalchi*, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione, viene invece approvato l'ordine del giorno *Merizzi-Cavazzoni*, accettato dal Governo, per la riduzione dell'imposta sul vino a venti lire per il raccolto del 1921 e per il raccolto successivo, e per l'attenuazione dell'obbligo di pagare la tassa sulle rimanenze (v. appresso dis. di legge S. n. 150).

Sulla questione poi della riduzione della tassa, parlano in Senato durante la medesima discussione (30 luglio) il sen. *Ferraris C.* ed il min. delle finanze, *Soleri*.

Disegno di legge del min. delle finanze Soleri, S. n. **150** (pres. 2 agosto 1921): *Provvedimenti circa l'imposta sul vino.* — Riduce l'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino, fissata in lire 30 per ettolitro dall'art. 9 della legge 27 febbr. 1921, n. 145, nei riguardi della produzione 1921-22 e delle rimanenze dei precedenti raccolti, *a lire 20 per ettolitro*, in egual misura applicandola al vino del raccolto 1922-23.

Sulle rimanenze di vino accertate a fine di sett. 1921 presso i produttori ed i commercianti all'ingrosso ed al minuto, applica l'imposta in ragione di lire 10 per ettolitro per un dodicesimo di dette rimanenze, e in lire 20 per il residuo.

L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Ferraris. C.) un ordine del giorno per la graduale abolizione del dazio consumo comunale sul vino. — Rimasto in stato di relazione. — *R. D-L. 20 agosto 1921, n. 1131*, che dà attuazione alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1055). — *R. D. 16 dic. 1922, n. 1758*, che conserva in lire 20 per ettolitro l'aliquota dell'imposta, nei riguardi della produzione 1923-24.

Interr. Marescalchi, ann. 6 agosto 1921: Restituzione d'imposta agli esportatori di vino (r. s.); es. 26 nov.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Alessio* si dichiara (18 dic. 1921) favorevole all'imposizione d'una forte tassa sul consumo del vino, da coordinarsi con l'abolizione del dazio locale e con provvedimenti che facilitino l'incidenza dell'imposta sull'acquirente e sul consumatore. Il min. delle finanze, *Soleri*, pur facendo adesione (2ª torn. del 21 dic.) a questa proposta, pensa che debba differirsene l'attuazione a condizioni più normali.

Interp. Marescalchi, ann. 25 nov. 1921: Modificazione radicale del nuovo regolamento per l'imposta sul vino. — *Id.* Bubbio, ann. 22 dic. 1921: Trasformazione del sistema di accertamento e di riscossione dell'imposta sul vino.

Mozione Scotti, letta 5 luglio 1922: Abolizione della tassa sul vino, e condono delle contravvenzioni elevate.

— Spada, letta 18 nov. 1922, Condono delle multe per mancata o errata denunzia agli effetti della tassa sul vino.

Interr. Àlice, ann. 18 nov. 1922: Esenzione dall'imposta dei vini di bassa gradazione alcoolica; e condono di multe per mancate o incomplete denunzie; es. 19 maggio 1923.

Durante la discussione del dis. di legge per delegazione di pieni poteri al Governo, il dep. *Pestalozza* invoca (25 nov. 1922) la riforma del congegno della tassa sul vino, meglio distribuendo l'onere fiscale, con distinzioni tra i vini di diversa qualità.

R. D-L. 28 genn. 1923, n. 212, che autorizza la spesa di 8 milioni di lire per spese varie per l'applicazione dell'imposta sul vino, (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. finanze, C. n. 2101).

R. D. 8 febbr. 1923, n. 423, che estende ai territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina le disposizioni relative all'imposta generale sul consumo del vino.

Interr. Beltrami, ann. 30 maggio 1923: Esenzione dei tipi di bassa gradazione alcolica dall'aliquota unica dell'imposta sul vino (r. s); es. 9 giugno.

**R. D. 12 luglio 1923, n. 1510*, concernente il *riordinamento dell'imposta generale sul consumo del vino*, particolarmente per ciò che riguarda l'accertamento della materia imponibile, la tenuta dei conti dei produttori e l'applicazione della parziale esenzione consentita ai piccoli agricoltori. — *D. M. 25 luglio 1923* che approva le istruzioni per l'applicazione del decreto predetto. (*Bollettino Min. finanze*: Direzione generale delle imposte dirette, anno 1923, Vol. LXIII, n. 118).

Interr. sen. Gatti, ann. ed es. 12 nov. 1923: Provvedimenti per proporzionare l'imposta sul vino alla gradazione alcoolica (r. s.).

Mozione Marescalchi (sottoscritta da altri 79 deputati), letta 29 nov. 1923; *Id.* Di Fausto (sottoscritta da altri 19 deputati), letta 30 nov.: Riduzione dell'imposta sul vino a lire 10 l'ettolitro.

Interp. Pestalozza, ann. 29 nov. 1923: Revisione della imposta sul vino, regolandola sulla base del valore di mercato.

Interr. Bubbio, ann. 29 nov. 1923: Riduzione dell'imposta sul vino (r. s.); es. 30 nov.

TASSA DI BOLLO SULLE BOTTIGLIE.

R. D. 26 giugno 1921, n. 953, che sospende, sino a nuovi provvedimenti, l'attuazione della disposizione della legge 27 febbr. 1921, n. 145, concernente il raddoppiamento per l'anno solare 1921 della misura della tassa di bollo sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini o liquori.

R. D. 21 agosto 1921, n. 1260, che eleva, con effetto dal 1° nov. 1921, la tassa di bollo per i vini e liquori in bottiglie. — *R. D-L. 31 ott. 1921, n. 1526*, con cui si dispone che l'aumento di tassa stabilito col R. D. di cui sopra continui ad applicarsi anche dopo il 31 dic. 1921. — **R. D. 28 dic. 1922, n. 1672*, che, con effetto anche pei territori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, sopprime la tassa speciale di bollo, applicabile mediante fascette filigranate bollate, regolata dalla tariffa stabilita col R. D. 21 agosto 1921, n. 1260 su citato, cui sono presentemente soggette le bottiglie contenenti liquori, vermut e marsala; e rimanendo in vigore la fascetta filigranata solamente per le bottiglie contenenti vini spumanti.

Il dis. di legge del min. delle finanze Soleri, per la sistemazione delle tasse di bollo a tariffa speciale, C. n. 1319, pres. 16 febbr. 1922, conserva l'attuale aliquota di tassa del 10 per cento per la vendita di vini e liquori in bottiglie. (Rimasto presso la Commissione Finanze e tesoro).

Il dis. di legge del min. delle finanze Bertone, per disposizioni su alcune tasse di bollo, C. n. 1675, pres. 20 giugno 1922, congloba per la tassa sui vini spumanti, vermut, marsala e liquori in bottiglie, l'addizionale nella relativa aliquota di tassa. (Rimasto in istato di relazione: rel. Mazzini).

**R. D. 27 nov. 1923, n. 2514*, che stabilisce la sostituzione della tassa speciale di bollo sulla vendita di vini spumanti in bottiglia, con la tassa generale di bollo sugli

scambi nella misura del 3 per cento, ed aumenta la misura della tassa di registro per le relative compravendite fra commercianti. — **R. D. 31 dic. 1923, n. 3041*, che disciplina il trapasso dalla vecchia alla nuova forma di tassazione.

TUTELA DEL COMMERCIO E PROVVEDIMENTI VARII — PERSONALE ENOTECNICO.

Interr. Marescalchi, ann 20 giugno 1921: Adesione dell'Italia all'allegato della Convenzione di Madrid per la protezione dei vini tipici; es. 30 luglio.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **257** (pres. 21 giugno 1921): *Conversione in legge del D. L. 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini.* — La Commissione agricoltura propone (rel. Marescalchi) modificazioni al dis. di legge per ciò che concerne la definizione del vino genuino, la detenzione dei vini di grado inferiore, le sanzioni penali che vengono aggravate, l'impiego dei vini reimportati, ecc. ecc. — Rimasto in stato di relazione.

Disegno di legge del min. d'agricoltura Micheli, C. n. **289**; S. n. **346** (pres. 21 giugno 1921): *Protezione dei vini tipici.* Riproducendo integralmente le disposizioni contenute nel dis. di legge, C. n. 1380, della XXV Legisl., costituisce speciali consorzi di produttori per ogni tipo, autorizzandoli ad emanare le norme adatte alla tutela di ciascun tipo, sotto la sorveglianza del Ministero d'agricoltura, con facoltà di adottare un marchio o segno distintivo proprio, tutelato dalla legge 30 agosto 1868, n. 4577, per contraddistinguere i prodotti dei consorziati; e stabilendo inoltre che l'esportazione dei vini tipici, sotto l'egida dei consorzi, sia concessa solo alle ditte consorziate, che dovranno però sempre corredare il loro prodotto, con un certificato di Istituto enologico od agrario governativo.

Durante la discussione alla Camera, sono soppressi (15 dic. 1921), su proposta *Matteotti*, il Comitato centrale e l'Ufficio tecnico affidandosi la sorveglianza per l'applicazione della legge ad un enotecnico.

L'Ufficio centrale del Senato propone (rel. Pavia) ed il Senato approva (11 maggio 1922) di cancellare dal dis. di legge tutte quelle frasi con cui i vari articoli di esso accennano ad una vigilanza affidata ad un Comitato centrale; nonchè di aggiungere tra gli scopi dei consorzi quello di proporre convenzioni internazionali con altri Governi e con altri consorzi o consimili istituzioni, esistenti fuori del Regno, per la tutela dell'esclusività di fabbricazione dei vini tipici speciali ad ogni Stato e per la loro difesa dalle contraffazioni. — Ripresentato il dis. di legge alla Camera, la Commissione agricoltura propone (rel. Marescalchi) l'approvazione del testo adottato dal Senato, nonchè di un ordine del giorno con cui s'invita il Governo a compiere l'opera di protezione dei vini tipici italiani, aderendo alla Convenzione di Madrid 14 aprile 1891 per la tutela delle denominazioni d'origine. — Rimasto in stato di relazione. — *R. D-L. 7 marzo 1924, n. 497*, che dà attuazione, con lievi varianti, compresi gli emendamenti approvati durante la discussione parlamentare, alle disposizioni contenute nel dis. di legge di cui sopra.

D. M. 16 luglio 1921, che stabilisce l'elenco degli Istituti incaricati del servizio di vigilanza per l'applicazione del D-L. 12 aprile 1917, n. 729, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 201). — *D. M. 13 luglio 1922* in sostituzione del precedente (*Gazz. Uff.* del 1922 n. 213).

Interp. Cao, ann. 23 luglio 1921: Distillazione dei vini in Sardegna.

— Lombardo-Pellegrino, ann. 23 luglio 1921: Crisi generale del mercato vinicolo; e invasione della peronospora in Sicilia.

Interr. sen. Morandi, ann. 28 luglio 1921: Sorveglianza sulla vendita del vino nelle stazioni ferroviarie (r. s.); es. 11 agosto.

— Toggenburg, ann. 29 luglio 1921: Provvedimenti per la crisi vinicola nelle nuove province (r. s.); es. 26 nov.

R. D-L. 3 nov. 1921, n. 1559, concernente riduzioni di tariffe pei trasporti ferroviari e marittimi del mosto, vini ed uve pigiate.

Interr. Codacci-Pisanelli, ann. 25 nov. 1921: Revoca del divieto di preparazione pei vinelli salentini (r. s.); es. 28 nov.

R. D. 26 genn. 1922, n. 370, che apporta modificazioni al regolamento 21 marzo 1901, n. 166, per l'amministrazione e la contabilità delle RR. cantine sperimentali.

Mozione Marescalchi, letta 22 marzo e 23 giugno 1922: Provvedimenti per favorire la distillazione dei residui della vinificazione e dei vini avariati.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale delle cantine sperimentali.

Il preventivo interno 1923-24, C. n. 1873, pres. 25 nov. 1922, riduce, per il 1923-1924, a lire 40,000, la somma di lire 50,000 da inscrivere nel bilancio stesso, giusta l'art. 27 del D. L. 12 aprile 1917, n. 729, sulla preparazione e il commercio dei vini. (Attuato con legge di esercizio provvisorio).

*R. D. 6 sett. 1923, n. 2125, che sopprime le RR. cattedre ambulanti di viticoltura e di enologia di Osimo e di Piazza Armerina; fa assumere le funzioni di laboratori chimici, col nome di « R. uffici enologici » alla R. cantina sperimentale di Riposto ed alla R. cattedra ambulante di viticoltura ed enologia di Castellammare Adriatico; trasforma le R. cantine sperimentali, esclusa quella di Riposto, in enti morali consorziali autonomi, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

*R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale enotecnico.

R. D. 24 genn. 1924, n. 277, che estende alle nuove province i provvedimenti legislativi contro le frodi nella produzione e nel commercio dei vini.

R. D-L. 24 febbr. 1924, n. 357, che reca *provvedimenti a favore dell'industria vinicola* (elevazione della misura dell'abbuono di rettificazione; premio per gli spiriti provenienti da materie vinose, sottoposti a denaturazione; misura dell'imposta di fabbricazione per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto; abbuono per cali.

Limitazione del numero degli spacci di vini e liquori, v. *Alcoolismo*.

VITTORIALE DI GABRIELE D'ANNUNZIO (DONAZIONE ALLO STATO), v. *D'Annunzio*.

WASHINGTON.

Conferenza di Washington (1921–22), v. *Conferenze e congressi internazionali*.

Convenzioni per la tutela del lavoro, v. *Cassa di maternità – Disoccupazione – Giornata lavorativa di otto ore – Lavoro delle donne e dei fanciulli e notturno*.

Risoluzione per la revisione delle leggi della guerra, v. *Diritto di guerra*.

Trattato per la protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra, v. *Diritto di guerra – Gas asfissianti – Sottomarini*.

Trattato per la limitazione dell'armamento navale, v. *Naviglio dello Stato*.

Trattati e risoluzioni per la Cina, v. *Cina*.

ZARA, v. *Territori annessi*.

ZECCA.

Regol. 17 aprile 1921, n. 796, sul funzionamento della R. Zecca di Roma.

R. D. 30 sett. 1922, n. 1290, recante la tabella degli stipendi del personale della R. Zecca.

R. D. 15 luglio 1923, n. 1859, che riduce l'aumento di retribuzione per lavoro straordinario e domenicale stabilito dal R. D. 17 aprile 1921, n. 796.

R. D. 24 sett. 1923, n. 2105, che modifica il regolamento per i servizi ed il funzionamento della R. Zecca di Roma, approvato con R. D. 17 aprile 1921, n. 796.

*R. D. 11 nov. 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, tabelle organiche e stipendi del personale della R. Zecca.

ZENI LUISA (PENSIONE STRAORDINARIA).

Proposta di legge dep. Lanza di Trabia, C. n. **1686** (ann. 15 giugno 1922, letta 21 giugno, svolta e presa in considerazione il 23 giugno): *Concessione di una pensione straordinaria*, di annue lire 6 mila, *alla signorina Luisa Zeni*, di Arco (Trento) decorata di medaglia d'argento al valor militare, già infermiera durante la guerra, ammalatasi per causa bellica, e non provvista di pensione. — Rimasta presso la Commissione finanze e tesoro (rel. Lanfranconi). — Attuata col ***R. D-L. 7 dic. 1922, n. 1645*** (presentato per la convalidazione col dis. del min. finanze, C. n. 2101).

ZILIOTTO LUIGI (PENSIONE ALLA VEDOVA).

Proposta di legge dep. Krekich, C. n. **1720** (pres. 5 luglio 1922): *Per una pensione vitalizia* (di lire 12 mila) *alla signora Maria de Paitoni, vedova del sen. Luigi Ziliotto*, podestà di Zara. — Rimasta presso la Commissione finanze e tesoro (rel. Mazzini).

R. D-L. 2 marzo 1924, n. 265, che autorizza un sussidio di lire 5,000 alla vedova del sen. Ziliotto.

ZOCCHI CESARE (SUSSIDIO ALLA VEDOVA).

R. D-L. 5 aprile 1923, n. 928, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di lire 25,000 alla vedova dello scultore Cesare Zocchi, già titolare di scultura nella R. Accaedemia Albertina in Torino (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 2100).

ZOLFO.

R. D. 1° maggio 1921, n. 747, che autorizza la Cassa di risparnio del Banco di Sicilia e concedere sovvenzioni all'industria zolfifera.

R. D-L. 10 giugno 1921, n. 736, contenente disposizioni pel Consorzio zolfifero siciliano (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. del tesoro, C. n. 1328).

Interp. Lo Piano, ann. 21 giugno 1921: Provvedimenti per la crisi dell'industria zolfifera siciliana. — *Id.* Saitta, ann. 23 luglio 1921: Regime degli zolfi e crisi dell'industria zolfifera. — *Id.* Abisso, ann. 26 luglio 1901: Difesa dei produttori di zolfo dalla ingordigia dei raffinatori.

R. D. 3 luglio 1921, n. 1190, che approva il regolamento per il servizio di salvataggio degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia.

Proposta di legge dep. Di Giovanni, (ann. 27 luglio 1921, letta 31 luglio): *Per l'applicazione delle leggi di previdenza sociale ai lavoratori dell'industria zolfifera siciliana.* — Decaduta per mancato svolgimento (art. 133 Reg.).

R. D. 3 nov. 1921, n. 1873, concernente la ripartizione dell'ottavo dei contibuti di cui all'art. 13 del D-L. L. 26 maggio 1918, n. 739, sul Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1655, che dispone per la provvisoria ripartizione diretta fra gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, del 15 per cento degli estagli (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1606. — La Commissone agricoltura, incaricata di riferire sul predetto dis. di legge, che propone anche la conversione in legge del R. D-L. 7 aprile 1921, n. 567, relativo alla misura degli estagli spettanti ai proprietari delle miniere di zolfo della Sicilia, apporta (rel. Aldisio) emendamenti a quest'ultimo decreto, in forza dei quali, mentre si disciplina con diverse norme la consegna del 15 per cento sugli estagli al Consorzio per l'industria zolfifera siciliana, la riscossione dei *warrants*, e si tende a evitare per l'avvenire le evasioni e diversi altri inconvenienti in pratica verificatisi, si dispone in via assolutamente transitoria che i nove decimi del ricavato del 15 per cento siano ripartiti fra gli operai sino a nuovo provvedimento del potere esecutivo; ammettendosi inoltre gli impiegati tecnici ed amministrativi dell'industria zolfifera siciliana al riparto del 15 per cento degli estagli nella misura di un decimo, da devolversi ad incremento del fondo di previdenza già costituito in loro favore. — Rimasto in stato di relazione).

R. D. 11 dic. 1921, n. 1952, contenente disposizioni circa l'emissione delle obbligazioni della Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia. — *R. D. 11 dic. 1921, n. 2077*, circa la concessione di apertura di crediti che la Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia è autorizzata a consentire, in forza del R. D. 2 ott. 1919, n. 1955.

Durante la discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio, il dep. *Lo Piano* invoca (18 dic. 1921) l'adozione di opportuni provvedimenti in favore dell'industria zolfifera siciliana.

R. D. 29 dic. 1921, n. 2063, contenente norme per la liquidazione delle indennità d'infortunio agli operai delle zolfare della Sicilia. — *R. D. 1° febbr. 1923, n. 283*, con cui si dispone, che sino all'entrata in vigore di nuove tabelle, e in ogni modo non oltre il 30 giugno 1923, la liquidazione delle indennità sopradette continui ad effettuarsi sulla base stabilita dal R. D. 28 aprile 1921, n. 582.

R. D-L. 29 genn. 1922, n. 117, recante disposizioni per la riduzione dei canoni (estagli) nelle miniere di zolfo della Sicilia (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1560).

R. D-L. 2 febbr. 1922, n. 119, che istituisce a carico del Consorzio zolfifero siciliano, in sostituzione dei tributi ora vigenti, una tassa unica e complessiva per ogni tonnellata di zolfo venduto o consegnato al compratore e ne fissa la misura, estendendola anche alle miniere di zolfo delle altre province del Regno; consolida nelle aliquote applicate per il 1905 la sovrimposta provinciale e comunale delle zolfare siciliane, ed

in quelle applicate per il 1917 la sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati. (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1674). — *D. M. 21 luglio 1922*, riguardante il regime fiscale dell'industria zolfifera (*Gazz. Uff.* del 1922, n. 187).

Interp. Vassallo, ann. 18 marzo 1922: Crisi zolfifera siciliana. — *Id.* Guarino-Amella, Giuffrida, ann. 6 maggio 1922; Pasqualino-Vassallo, ann. maggio 1922: Crisi zolfifera siciliana.

Regol. 4 maggio 1922, n. 627, concernente il regime di previdenza del personale tecnico-amministrativo delle miniere di zolfo della Sicilia.

La relazione dell'Ufficio centrale del Senato sul dis. di legge per la convalidazione del R. D. 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia, S. n. 187-A, pres. 10 maggio 1922, propone (rel. Libertini) un ordine del giorno (convertito poi in raccomandazione durante la discussione avvenuta nella torn. del 17 maggio) con cui s'invita il Governo ad esercitare il più rigido controllo sull'andamento amministrativo del sindacato.

Disegno di legge del min. dell'industria Rossi T., C. n. **1516;** S. n. **493** (pres. 13 maggio 1922): *Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana* (assegnazione in proprietà al Consorzio zolfifero dello *stock* esistente nei magazzini consorziali al 30 aprile 1922; emissione di obbligazioni da parte del Consorzio allo scopo di procurarsi le somme necessarie per liberare tale *stock* dagli oneri verso gli istituti sovventori e verso gli stessi consorziati; estinzione rateale delle obbligazioni, e garanzia dello Stato a favore dei possessori di esse; costituzione di un fondo di garanzia, ed onere degli interessi a carico della produzione futura). La Commissione finanze e tesoro fa voti (rel. De Stefani) per la regolarizzazione della gestione del Consorzio.

Alla relazione sono allegati gli emendamenti sostanziali al dis. di legge, proposti dalla Commissione per l'economia nazionale.

Durante la discussione (torn. ant. 27, 28 e 30 giugno 1922) la Camera, oltre ad altre modificazioni al dis. di legge che non ne innovano le linee fondamentali, aumenta l'ammontare complessivo delle obbligazioni da emettersi dal Consorzio, apportando contemporaneamnete un aumento al fondo di garanzia.

Emendamenti proposti dal Governo al Senato (16 dic. 1922) al testo approvato dalla Camera, riducono alla cifra primitiva l'ammontare delle obbligazioni da emettersi, attenuando nelle controgaranzie l'onere a carico dei proprietari di miniere, e consentendo che tali obbligazioni possano stilarsi, secondo che sarà stimato più opportuno, in lire italiane od anche in valuta estera.

La Commissione speciale del Senato, riferendo sul dis. di legge e sugli emendamenti, apporta (rel. Corbino) ulteriori modificazioni al sistema delle controgaranzie, e vieta che possano far parte del consiglio d'amministrazione del Consorzio zolfifero i membri delle due Camere legislative ed i membri dei Consigli provinciali delle province zolfifere siciliane. — Ritirato in Senato (9 febbr. 1923), v. appresso R. D. 11 genn. 1923, n. 202.

R. D. 17 luglio 1922, n. 1133, che scioglie l'amministrazione del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana, e ne nomina il commissario Regio. — *R. D-L. 11 genn. 1923, n. 23*, che autorizza la proroga della durata dei poteri del R. Commissario per il Consorzio di cui sopra, fino a che non sarà provveduto alla costituzione della nuova Amministrazione del Consorzio stesso (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, C. n. 1964). — *D. M. 19 genn. 1923*, che proroga i poteri del R. commissario suddetto (*Gazz. Uff.* del 1923, n. 16).

R. D-L. 11 genn. 1923, n. 202, che dà attuazione, con poche varianti, alle disposizioni contenute nel dis. di legge n. 1516 di cui sopra, nel testo modificato dalla Commissione speciale del Senato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'industria, S. n. 552; C. n. 2153). — Durante la discussione in Senato è respinta, 18 giugno 1923, la disposizione che stabiliva l'arbitrato obbligatorio per le controversie collettive tra industriali e lavoratori delle zolfare. — Rimasto presso la Commissione Industria della Camera). — *R. D-L. 9 giugno 1923, n. 1444*, che, a deroga dell'ultimo capoverso dell'art. 6 del R. D-L. di cui sopra, imputa per intero la vendita di tonnellate 125,000 circa di zolfo per la fabbricazione d'acido solforico alla « National Sulphuric Acid Association » di Londra, alle rimanenze di zolfo esistenti nei magazzini del Consorzio al 30 aprile 1922; e riduce di una somma uguale al ricavato della predetta ven-

dita l'ammontare complessivo delle obbligazioni che il Consorzio è autorizzato ad emettere a norma dell'art. 2 del R. D-L. sopracitato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, C. n. 2203). — *R. D-L. 24 sett. 1923, n. 2310*, che autorizza il Governo non solo a stabilire le norme atte ad assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nel sopraindicato R. D-L. 11 genn. 1923, n. 202, ma anche a determinare le relative sanzioni (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. dell'economia nazionale, C. n. 2197). — *Regolamento 15 nov. 1923, n 2832*, esecutivo dei RR. DD-L. nn. 202, 1444 e 2310.

R. D-L. 2 dic. 1923, n. 2730, che stabilisce come debba effettuarsi la liquidazione di cui all'art. 12 del R. D. 11 genn. 1923, n. 202, nei casi di cessione della proprietà o dell'esercizio delle miniere di zolfo in Sicilia durante il periodo 15 dic. 1920-31 luglio 1922.

ZONE MONUMENTALI DI GUERRA, v. *Monumenti di guerra.*

ZUCCHERI – SACCARINA.

D. C. 10 giugno 1921, che dichiara non più obbligatorio il razionamento dello zucchero e disciplina la vendita di detta merce (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 137).

R. D-L. 17 luglio 1921, n. 1001, che affida alla Direzione generale per gli approvvigionamenti e i consumi la liquidazione dello zucchero di Stato (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1043). — *D. M. 21 luglio 1921*, che stabilisce le norme occorrenti per l'esecuzione di detto decreto (*Gazz. Uff.* del 1921, n. 179).

R. D-L. 17 luglio 1921, n. 1004, che proroga al 31 dic. 1921 la facoltà concessa all'amministrazione delle finanze per la vendita della saccarina. — Convertito in legge col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1044; S. n. 523: ***Legge 15 ott. 1923, n. 2293***. — *R. D-L. 26 genn. 1922, n. 29*, che proroga la suddetta facoltà sino a tutto il 30 giugno 1922 (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 1517).

R. D-L. 19 nov. 1921, n. 1592, che sopprime la sopratassa interna di fabbricazione sugli zuccheri, conglobandola nell'imposta di produzione (pres. per la convalidazione col dis. di legge del min. delle finanze, C. n. 969).

R. D-L. 26 genn. 1922, n. 15, che trasforma in aumento dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero il sopraprezzo statale eccedente l'ammontare delle spese di trasporto.

R. D-L. 23 marzo 1922, n. 434, che modifica il regime doganale degli zuccheri di prima classe.

R. D-L. 28 maggio 1922, n. 906, che abroga le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6 e 7 del D. L. 16 febbr. 1916, n. 121, circa la denunzia dello zucchero.

R. D-L. 13 agosto 1922, n. 1139, che eleva l'imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno, e la corrispondente sopratassa su quello importato dall'estero, a lire 300 per ogni quintale di zucchero di 1ª classe, e a lire 288 per ogni quintale di zucchero di 2ª classe.

Interp. Matteotti, ann. 23 nov. 1922: Sul regime degli zuccheri.

R. D. 28 genn. 1923, n. 218, che riduce il coefficiente di aumento del dazio doganale di importazione sullo zucchero di prima e seconda classe per la campagna saccarifera 1923-24.

**R. D. 2 maggio 1923, n. 916*, che abolisce temporaneamente il dazio di confine sullo zucchero. — **R. D. 14 giugno 1923, n. 1247*, che estende l'esenzione doganale di cui sopra anche allo zucchero esistente nei punti franchi, nei magazzini generali e nei depositi doganali di qualsiasi specie.

Interp. Matteotti, ann. 16 maggio 1923: Trattamento fiscale degli zuccheri della campagna 1922-23.

Interr. Pivano, anno 30 maggio 1923: Provvedimenti contro l'imboscamento dello zucchero (r. s.); es. 2 giugno.

— Matteotti, ann. 4 giugno 1923: Regime doganale-fiscale degli zuccheri nella campagna 1922-22; es. 6 giugno.

— Panebianco, ann. 8 giugno 1923: Contro l'eventuale consumo dello zucchero saccarinato; es. 16 giugno.

Mozione Matteotti, letta 14 luglio 1923: Ribasso dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero estero, per assicurarne la vendita al prezzo medio di lire 575 il quintale.

ELENCO
DEI DECRETI-LEGGE PRESENTATI AL PARLAMENTO PER LA CONVERSIONE IN LEGGE

I decreti-legge sono ordinati cronologicamente per anno, e quelli di ciascun anno secondo l'ordine numerico.

Per ogni decreto-legge è indicato il disegno di legge della XXVI Legislatura, col quale è stato presentato per la conversione. A quelli che sono stati già convertiti si è aggiunta l'indicazione della relativa legge.

I disegni presentati alla Camera sono distinti con la lettera *C*; quelli iniziati in Senato e non presentati alla Camera, con la lettera *S*.

Anni 1907-1914.

R. D. 28 nov.	1907, n. **801**					
R. D. 10 giugno	1909, n. **413**					
R. D. 15 luglio	1909, n. **565**					
R. D. 3 marzo	1910, n. **182**					
R. D. 21 aprile	1910, n. **195**					
R. D. 2 giugno	1910, n. **295**					
R. D. 21 luglio	1910, n. **567**					
R. D. 31 agosto	1910, n. **632**					
Id.	1910, n. **637**	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**517**	
R. D. 7 sett.	1910, n. **672**					
Id.	1910, n. **673**					
Id.	1910, n. **701**					
Id.	1910, n. **702**					
Id.	1910, n. **703**					
Id.	1910, n. **704**					
R. D. 13 ott.	1910, n. **750**					
R. D. 27 nov.	1910, n. **953**					
R. D. 23 febbr.	1911, n. **246**					
R. D. 9 marzo	1911, n. **293**	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.	C. n.	**29**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 25 giugno	1911, n. **729**					
R. D. 8 febbr.	1912, n. **177**,	id.	id.	C. n.	**517**	
R. D. 6 giugno	1912, n. **609**,	id.	Min. finanze	C. n.	**1314**	
R. D. 20 ott.	1912, n. **1161**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**517**	
R. D. 19 dic.	1912, n. **1397**,	id.	id.	C. n.	**517**	
R. D. 6 sett.	1913, n. **1175**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**641**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 12 ott.	1913, n. **1261**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**318**	
R. D. 18 dic.	1913, n. **1453**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1314**	
R. D. 8 febbr.	1914, n. **103**,					
R. D. 29 genn.	1914, n. **162**,	id.	Min. interno,	C. n.	**895**	
R. D. 5 aprile	1914, n. **294**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1314**	
R. D. 30 agosto	1914, n. **919**,	id.	Min. industria,	C. n.	**174**	(*L. 5 luglio 1923, n. 1804*).
R. D. 24 sett.	1914, n. **1034**,	id.	id.	C. n.	**193**	
R. D. 10 sett.	1914, n. **1058**,	id.	id.	C. n.	**1160**	
R. D. 26 nov.	1914, n. **1426**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**517**	

Anno 1915.

R. D.	3 genn.,	n.	**3**,	*v.* dis. di legge	Min. industria,	C. n. **190**	
R. D.	28 genn.,	n.	**49**,	id.	id.	C. n. **192**	
R. D.	28 marzo,	n.	**339**,	id.	Min. guerra,	C. n. **231**	(*L. 6 aprile 1922, n. 479*).
	Id.	n.	**355**,	id.	id.	C. n. **226**	(*L. 2 aprile 1922, n. 617*).
R. D.	1° aprile,	n.	**426**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **30**	
	Id.	n.	**429**,	id.	Min. marina,	C. n. **556**	(*L. 30 marzo 1922, n. 461*).
R. D.	28 marzo,	n.	**461**,	id.	Min. interno,	C. n. **894**	
R. D.	15 aprile,	n.	**472**,	id.	Min. guerra,	C. n. **232**	(*Ritirato*).
R. D.	22 aprile	n.	**497**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **267**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n.	**499**,	id.	Min. guerra,	C. n. **224**	
	Id.	n.	**526**,	id.	Min. marina,	C. n. **1046**	(*L. 13 luglio 1922, n. 1159*).
R. D.	2 maggio,	n.	**566**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **267**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	29 aprile,	n.	**567**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **642**	
R. D.	27 aprile,	n.	**569**,	id.	Min. industria,	C. n. **837**	
R. D.	29 aprile,	n.	**573**,	id.	Min. interno,	C. n. **894**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n.	**575**,	id.	Min guerra,	C. n. **213**	(*L. 17 aprile 1922, n. 601*).
	Id.	n.	**582**,	id.	Min. interno,	C. n. **894**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n.	**583**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1176**	(*L. 10 dic. 1922, n. 1731*).
	Id.	n.	**584**,	id.	id.	C. n. **243**	(*L. 2 aprile 1922, n. 660*).
R. D.	6 maggio,	n.	**588**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **269**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n.	**588**,	id.	Min. interno,	C. n. **894**	
	Id.	n.	**589**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **2117**	(*Ritirato*).
	Id.	n.	**590**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **1615**	
R. D.	2 maggio,	n.	**591**,	id.	Min. marina,	C. n. **544**	(*L. 30 marzo 1922, n. 453*).
R. D.	29 aprile,	n.	**592**,	id.	id.	C. n. **1049**	(*L. 1° giugno 1922, n. 885*).
R. D.	2 maggio,	n.	**593**,	id.	id.	C. n. **1048**	(*L. 10 giugno 1922, n. 797*).
R. D.	29 aprile,	n.	**594**,	id.	id.	C. n. **564**	(*L. 14 maggio 1922, n. 714*).
	Id.	n.	**595**,	id.	id.	C. n. **557**	(*L. 2 aprile 1922, n. 466*).
R. D.	2 maggio,	n.	**596**,	id.	id.	C. n. **530**	(*L. 30 marzo 1922, n. 452*).
R. D.	13 maggio,	n.	**621**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1176**	(*L. 10 dic. 1922, n. 1731*).
R. D.	2 maggio,	n.	**634**,	id.	Min. interno,	C. n. **10**	(*L. 9 aprile 1922, n. 1141*).
R. D.	25 aprile,	n.	**650**,	id	id.	C. n. **894**	
	Id.	n.	**650**,	id.	Min istruzione,	C. n. **446**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	9 maggio,	n.	**654**,	id.	Min. interno,	C. n. **894**	
R. D.	13 maggio,	n.	**657**,	id.	Min. marina,	C. n. **1094**	(*L. 1° giugno 1922, n. 829*).
R. D.	9 maggio,	n.	**658**,	id.	id.	C. n. **1045**	(*L. 1° giugno 1922, n. 788*).
	Id.	n.	**696**,	id.	Min. interno,	C. n. **894**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	13 maggio,	n.	**707**,	id.	Min. marina,	C. n. **565**	(*L. 29 giugno 1922, n. 1000*).
R. D.	20 maggio,	n.	**712**,	id.	id.	C. n. **545**	(*L. 14 maggio 1922, n. 713*).
R. D.	23 maggio,	n.	**719**,	id.	Min. guerra,	C. n. **209**	(*L. 28 maggio 1922, n. 1300*).
R. D.	20 maggio,	n.	**741**,	id.	Min. marina,	C. n. **1107**	(*L. 13 luglio 1922, n. 1159*).
R. D.	16 maggio,	n.	**742**,	id.	id.	C. n. **1037**	(*L. 28 maggio 1922, n. 789*).

Segue: Anno 1915.

R. D. 13 maggio,	n. **775**,	*v.* dis. di legge	Min. interno,	C. n.	**894**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 23 maggio,	n. **790**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**271**	
R. D. 20 maggio,	n. **792**,	id.	Min. marina,	C. n.	**534**	(*L. 14 maggio 1922, n. 713*).
D. L. 10 giugno,	n. **879**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**233**	
D. L. 24 giugno,	n. **911**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**609**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 17 giugno,	n. **913**,	id.	id.	C. n.	**383**	
Id.	n. **914**,	id.	Min. tesoro	C. n.	**643**	
D. L. 27 giugno,	n. **990**,	id.	id.	C. n.	**383**	
D. L. 13 giugno,	n. **1024**,					
D. L. 20 giugno,	n. **1048**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**31**	
D. L. 8 luglio,	n. **1079**,	id.	Min. lavoro,	C. n.	**1437**	
D. L. 11 luglio,	n. **1080**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1344**	
D. L. 11 luglio,	n. **1082**,	id.	id.	C. n.	**32**	
D. L. 18 luglio,	n. **1154**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**644**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 25 luglio,	n. **1175**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**33**	
D. L. 29 luglio,	n. **1176**,	id.	Min. tesoro	C. n.	**383**	
D. L. 25 luglio,	n. **1189**,					
D. L. 1° agosto,	n. **1214**,					
D. L. 22 agosto,	n. **1294**,	id.	Min. interno,	C. n.	**894**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 1° agosto,	n. **1297**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**34**	
D. L. 22 agosto,	n. **1298**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**383**	
D. L. 12 agosto,	n. **1299**,					
D. L. 1° agosto,	n. **1301**,					
Id.	n. **1302**,					
D. L. 12 agosto,	n. **1326**,					
D. L. 19 agosto,	n. **1371**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1344**	
D. L. 26 agosto,	n. **1388**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1160**	
D. L. 12 sett.,	n. **1407**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**383**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 14 sett.,	n. **1443**,					
D. L. 9 sett.,	n. **1452**,	id.	Min. interno,	C. n.	**894**	
D. L. 12 sett.,	n. **1503**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**35**	(*L. 2 luglio 1922, n. 929*).
D. L. 31 ott.,	n. **1561**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**383**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1562**,	id.	id	C. n.	**383**	
D. L. 28 ott.,	n. **1590**,	id.	Min. industria,	C. n.	**837**	
D. L. 31 ott.,	n. **1601**,	id.	Min. poste,	C. n.	**292**	
D. L. 14 nov.	n. **1636**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**383**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 30 ott.,	n. **1637**,	id.	Min. interno,	C. n.	**908**	
D. L. 25 nov.,	n. **1639**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**383**	
D. L. 11 nov.,	n. **1654**,	id.	Min. industria,	C. n.	**188**	(*L. 15 febbr. 1923, n. 395*).
Id.	n. **1658**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**30**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 14 nov.,	n. **1661**,	id.	Min. interno,	C. n.	**894**	
D. L. 25 nov.,	n. **1673**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**383**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).

Segue: Anno 1915.

D. L. 21 nov.,	n. 1674,	*v.* dis. di legge	Min. agricoltura,	C. n.	608	
D. L. 11 nov.,	n. 1676,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	36	
D. L. 23 dic.,	n. 1824,	id.	Min. interno,	C. n.	10	(*L. 9 aprile 1922, n. 1141*).
D. L. 23 dic.,	n. 1827,	id.	Min. tesoro.	C. n.	385	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 21 nov.,	n. 1828,	id.	Min. colonie,	C. n.	1481	
D. L. 23 dic.,	n. 1878,	id.	Min. giustizia,	C. n.	456	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. 1879,	id.	Min. tesoro,	C. n.	385	
Id.	n. 1901,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	37	
Id.	n. 1902,	id.	Min. trasporti,	C. n.	38	
Id.	n. 1950,	id.	Min. guerra,	C. n.	208	(*L. 6 aprile 1922, n. 642*).
D. L. 29 dic.,	n. 1967,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	269	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 23 dic.,	n. 1984,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	978	(*L. 13 luglio 1922, n. 1159*).

Anno 1916.

D. L. 2 genn.,	n. 20,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	C. n.	948	
D. L. 23 genn.,	n. 55	id.	Min. tesoro,	C. n.	385	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. 56					
D. L. 9 genn.,	n. 79	id.	Min. interno,	C. n.	890	
Id.	n. 86,	id.	Min. istruzione,	C. n.	134	
D. L. 9 genn.,	n. 87	id.	Min. tesoro,	C. n.	385	
D. L. 30 genn.,	n. 102					
D. L. 3 febbr.,	n. 122					
D. L. 30 genn.,	n. 125,	id.	id.	C. n.	413	
D. L. 10 febbr.,	n. 126,	id.	id.	C. n.	385	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 3 genn.,	n. 141,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	40	
D. L. 3 febbr.,	n. 142	id.	Min. tesoro,	C. n.	385	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 10 febbr.,	n. 143					
D. L. 30 genn.,	n. 144,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	34	
D. L. 13 febbr.,	n. 170,	id.	Min. tesoro,	C. n.	413	
D. L. 17 febbr.,	n. 171,	id.	id.	C. n.	385	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 28 febbr.,	n. 181,	id.	id.	C. n.	413	
Id.	n. 182	id.	id.	C. n.	385	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 17 febbr.,	n. 184					
Id.	n. 185					
D. L. 17 febbr.,	n. 225,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	35	(*L. 2 luglio 1922, n. 929*).
D. L. 27 febbr.,	n. 226	id.	Min. tesoro,	C. n.	385	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. 227					
Id.	n. 228					
Id.	n. 308,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	41	(*L. 2 luglio 1922, n. 930*).

Segue: Anno 1916.

D. L. 19 marzo, n. **500**,	*v.* dis. di legge	Min. industria,	C. n. **191**	
D. L. 18 maggio, n. **660**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **30**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 22 giugno, n. **760**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **384**	
D. L. 28 maggio, n. **770**,	id.	Min. guerra,	C. n. **242**	(*L. 26 giugno 1922, n. 1128*).
D. L. 22 giugno, n. **779**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **384**	
D. L. 1° giugno, n. **780**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**	
D. L. 22 giugno, n. **781**				(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 26 giugno, n. **782**				
D. L. 22 giugno, n. **783**	id.	Min. tesoro,	C. n. **384**	
D. L. 25 giugno, n. **784**				
Id. n. **785**				
D. L. 29 giugno, n. **837**,	id.	Min. interno,	C. n. **1304**	(*L. 11 giugno 1922, n. 916*).
D. L. 9 luglio, n. **842**	id.	Min. tesoro,	C. n. **386**	
Id. n. **843**				
Id. n. **844**				
Id. n. **846**	id.	id.	C. n. **386**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n. **847**				
D. L. 11 maggio n. **906**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **42**	
D. L. 21 maggio, n. **969**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **446**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 1° giugno, n. **970**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **43**	
D. L. 13 giugno, n. **971**,	id.	id.	C. n. **43**	
D. L. 6 agosto, n. **972**				
Id. n. **973**				
Id. n. **974**				
Id. n. **975**				
Id. n. **976**				
Id. n. **977**	id.	Min. tesoro,	C. n. **386**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n. **978**				
Id. n. **979**				
Id. n. **998**				
Id. n. **999**				
Id. n. **1000**				
D. L. 10 agosto, n. **1031**,	id.	Min. industria,	C. n. **877**	
D. L. 16 agosto, n. **1054**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **650**	
D. L. 27 agosto, n. **1055**,	id.	id.	C. n. **386**	
Id. n. **1056**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **42**	
Id. n. **1057**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1210**	
Id. n. **1058**,	id.	id.	C. n. **1210**	
Id. n. **1083**,	id.	id.	C. n. **740**	
Id. n. **1094**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **650**	
Id. n. **1096**	id.	id.	C. n. **386**	(*L. 15 ott 1923, n. 2293*).
Id. n. **1128**				

Segue: Anno 1916.

D. L. 3 sett.,	n. **1158**,	*v.* dis. di legge	Min. industria,	C. n. **175**	(*L. 6 luglio 1922, n. 1157*).
D. L. 3 sett.,	n. **1159**,	id.	Min. marina,	C. n. **1052**	(*L. 28 maggio 1922, n. 794*).
D. L. 31 agosto,	n. **1184**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1173**	
D. L. 4 sett.,	n. **1195**	id.	Min. tesoro,	C. n. **386**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 28 maggio,	n. **1196**				
D. L. 3 sett.,	n. **1250**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **44**	
D. L. 1° ott.,	n. **1255**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **593**	
Id.	n. **1256**,	id.	id.	C. n. **261**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 3 sett.,	n. **1306**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **34**	
D. L. 5 ott.,	n. **1314**,	id.	Min. guerra,	C. n. **211**	(*L. 21 agosto 1922, n. 1264*).
D. L. 1° ott.,	n. **1315**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **386**	
D. L. 3 sett.,	n. **1316**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **613**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 1° ott.,	n. **1318**	id.	Min. tesoro,	C. n. **386**	
Id.	n. **1319**				
Id.	n. **1321**				
Id.	n. **1323**				
Id.	n. **1324**,	id.	Min. marina,	C. n. **1051**	
Id.	n. **1325**,	id.	Min. tesoro	C. n. **386**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 8 ott.,	n. **1336**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **598**	(*L. 17 luglio 1922, n. 1042*).
D. L. 1° ott.,	n. **1337**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **42**	
Id.	n. **1338**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **386**	(*L 15 ott 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1343**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1210**	
D. L. 10 agosto,	n. **1370**,	id.	Min. poste,	C. n. **293**	
D. L. 20 agosto,	n. **1371**,	id.	id.	C. n. **294**	
D. L. 15 ott.,	n. **1373**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **386**	(*L 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 19 ott.,	n. **1404**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **45**	(*L. 6 luglio 1922, n. 1065*).
D. L. 19 ott.,	n. **1406**	id.	Min. tesoro,	C. n. **386**	(*L. 15 ott 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1407**				
Id.	n. **1408**				
Id.	n. **1409**				
Id.	n. **1411**				
D. L. 26 ott.,	n. **1462**				
Id.	n. **1463**				
Id.	n. **1464**				
D. L. 29 ott.,	n. **1490**				
D. L. 8 ott.,	n. **1491**,	id.	Min. industria,	C. n. **837**	
D. L. 5 nov.,	n. **1518**,	id	Min. tesoro,	C. n. **650**	
Id.	n. **1519**	id.	id.	C. n. **386**	(*L. 15 ott 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1521**				
Id.	n. **1526**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **318**	
D. L. 9 nov.,	n. **1563**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **386**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 12 ott.,	n. **1570**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **1733**	

Segue: Anno 1916.

D. L. 5 nov.,	n. **1593**,	*v.* dis. di legge	Min. finanze,	C. n.	**741**	
D. L. 9 nov.,	n. **1596**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**620**	
D. L. 5 nov.,	n. **1630**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**650**	
D. L. 12 nov.,	n. **1631**,	id.	id.	C. n.	**650**	
D. L. 23 nov.,	n. **1632**					
Id.	n. **1633**					
Id.	n. **1634**					
Id.	n. **1635**	id.	id.	C. n.	**386**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1636**					
Id.	n. **1637**					
Id.	n. **1638**					
D. L. 26 nov.,	n. **1640**,	id.	Min. interno,	C. n.	**895**	
D. L. 3 dic.,	n. **1655**,	id.	Min. industria,	S. n.	**128**	
D. L. 22 ott.,	n. **1660**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**134**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 5 nov.,	n. **1661**,	id.	Min. industria,	C. n.	**880**	
D. L. 26 nov.,	n. **1662**,	id.	Min. interno,	C. n.	**908**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 23 nov.,	n. **1663**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**42**	
D. L. 20 nov.,	n. **1664**,	id.	id.	C. n.	**506**	
D. L. 3 dic.,	n. **1665**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1160**	
D. L. 16 nov.,	n. **1686**	id.	Min. giustizia,	C. n.	**963**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 23 nov.,	n. **1691**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1210**	
D. L. 22 ott.,	n. **1740**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**446**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 23 nov.,	n. **1741**,	id.	Min. industria,	C. n.	**874**	
D. L. 3 dic.,	n. **1774**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**741**	
D. L. 26 dic.,	n. **1807**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**506**	
D. L. 28 dic.,	n. **1838**,	id.	Min. marina,	C. n.	**587**	
Id.	n. **1839**,	id.	id.	C. n.	**535**	(*L. 14 maggio 1922, n. 713*).
Id.	n. **1840**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**267**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 14 dic.,	n. **1872**,	id.	id.	C. n.	**674**	(*L. 9 aprile 1922, n. 523*).
D. L. 28 dic.,	n. **1882**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1161**	

Anno 1917.

D. L. 2 genn.,	n. **17**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**387**	
D. L. 4 genn.,	n. **18**					
Id.	n. **19**					
Id.	n. **20**					
Id.	n. **21**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 15 genn.,	n. **26**					
D. L. 4 genn.,	n. **28**					
Id.	n. **29**					

Segue: Anno 1917.

D. L. 4 genn.	n.	**30**					
Id.	n.	**31**					
Id.	n.	**32**					
Id.	n.	**33**					
Id.	n.	**34**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n.	**37**					
Id.	n.	**38**					
Id.	n.	**39**					
Id.	n.	**40**					
Id.	n.	**41**,	id.	id.	C. n.	**651**	
Id.	n.	**47**					
Id.	n.	**48**	id.	id.	C. n.	**388**	
D. L. 7 genn.,	n.	**49**					(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n.	**58**,	id.	id.	C. n.	**387**	
D. L. 4 genn.,	n.	**59**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**46**	(*L. 6 luglio 1922, n. 895*).
D. L. 18 genn.,	n.	**77**					
Id.	n.	**78**					
Id.	n.	**79**					
Id.	n.	**80**	id.	Min. tesoro	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n.	**81**					
Id.	n.	**82**					
D. L. 18 genn.,	n.	**83**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**651**	
Id.	n.	**126**,	id.	id.	C. n.	**388**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 4 genn.,	n.	**129**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1173**	
D. L. 21 genn.,	n.	**131**					
Id.	n.	**132**					
Id.	n.	**133**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n.	**134**					
D. L. 25 genn.,	n.	**135**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**608**	
D. L. 21 genn.,	n.	**141**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**388**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 18 genn.,	n.	**149**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**741**	
D. L. 21 genn.,	n.	**150**					
D. L. 4 sett.,	n.	**153**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 25 genn.,	n.	**154**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**47**	
D. L. 4 febbr.,	n.	**155**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 25 genn.,	n.	**175**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**983**	(*L. 13 luglio 1922, n. 1159*).
D. L. 4 febbr.,	n.	**188**					
D. L. 11 febbr.,	n.	**189**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 14 genn.,	n.	**191**,	id.	Min. istruzione,	S. n.	**35**	
D. L. 11 febbr.,	n.	**192**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 21 genn.,	n.	**238**,	id.	Min. industria,	C. n.	**878**	
D. L. 11 febbr.,	n.	**249**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**593**	

Segue: Anno 1917.

D. L. 4 febbr.,	n. **252**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 11 febbr.,	n. **254**					
D. D. 4 genn.,	n. **255**					
Id.	n. **256**					
Id.	n. **257**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **259**					
Id.	n. **260**					
D. L. 22 febbr.,	n. **261**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**515**	(*Ritirato*).
D. L. 11 febbr.,	n. **262**					
Id.	n. **263**					
Id.	n. **264**					
D. L. 18 febbr.,	n. **265**					
D. L. 15 febbr.,	n. **266**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**387**	
Id.	n. **267**					
Id.	n. **268**					(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **269**					
R. D. 11 febbr.,	n. **283**					
Id.	n. **310**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**388**	
D. L. 18 febbr.,	n. **315**					
D. L. 17 febbr.,	n. **322**,	id.	Min. lavoro,	C. n.	**1613**	(*L. 5 luglio 1923, n. 1583*).
D. L. 18 febbr.,	n. **323**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**253**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 15 febbr.,	n. **324**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1210**	
D. L. 1° febbr.,	n. **325**,	id.	Min. istruzione,	S. n.	**35**	
Id.	n. **326**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 18 febbr.,	n. **327**	id.	id.	C. n.	**651**	
Id.	n. **328**					
Id.	n. **329**	id.	id.	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **330**					
D. L. 15 febbr.,	n. **342**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**35**	(*L. 2 luglio 1922, n. 929*).
D. L. 22 febbr.	n. **343**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**387**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **344**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**48**	
Id.	n. **345**,	id.	Min. marina,	C. n.	**574**	(*L. 29 giugno 1922, n. 996*).
Id.	n. **485**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**456**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 22 febbr.,	n. **515**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**223**	(*Approvato Camera e Senato*).
D. L. 1° aprile,	n. **537**					
Id.	n. **553**					
Id.	n. **566**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1293, n. 2293*).
Id.	n. 567					
D. L. 1° aprile,	n. **568**,	id	Min. marina,	C. n.	**1206**	(*L. 18 giugno 1922, n. 882*).
D. L. 7 aprile,	n. **603**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**389**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **613**,	id.	id.	C. n.	**390**	
D. L. 12 aprile,	n. **614**,	id.	id.	C. n.	**652**	

Segue: Anno 1917.

D. L. 15 aprile, n. **615**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n. **616**					
D. L. 12 aprile, n. **617**,	id.	id.	C. n.	**652**	
D. L. 15 aprile, n. **647**,	id.	Min. marina,	C. n.	**536**	(*L. 15 maggio 1922, n 713*)
Id. n. **649**					
Id. n. **650**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n. **651**					
Id. n. **652**,	id.	Min. interno,	C. n.	**904**	
Id. n. **653**					
Id. n. **654**					
Id. n. **655**					
D. L. 1° maggio, n. **672**					
D. L. 26 aprile, n. **685**					
Id. n. **686**					
Id. n. **687**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n. **688**					
Id. n. **689**					
Id. n. **690**					
Id. n. **691**					
Id. n. **692**					
D. L. 26 aprile, n. **696**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**515**	(*Ritirato*).
D. L. 29 aprile, n. **697**,	id.	id.	C. n.	**47**	
D. L. 26 aprile, n. **709**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**389**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 12 aprile, n. **729**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**257**	
D. L. 6 maggio, n. **730**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n. **731**					
D. L. 26 aprile, n. **732**,	id.	Min agricoltura,	C. n.	**595**	
Id. n. **746**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**244**	(*L. 11 maggio 1922, n. 894*).
D. L. 7 aprile, n. **777**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**943**	(*L. 6 luglio 1922, n. 927*).
D. L. 6 maggio, n. **778**					
D. L. 10 maggio, n. **779**					
Id. n. **780**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 6 maggio, n. **781**					
D. L. 10 maggio, n. **782**					
D. L. 6 maggio, n. **783**,	id.	Min. industria,	C. n.	**144**	
D. L. 10 maggio, n. **784**					
Id. n. **785**					
Id. n. **786**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n. **787**					
D. L. 6 maggio, n. **797**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**389**	
D. L. 10 maggio, n. **820**					
Id. n. **826**,	id.	id.	C. n.	**652**	

Segue: Anno 1917.

D. L. 13 maggio, n.	**827**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**828**					
D. L. 13 maggio n.	**829**					
Id. n.	**830**	id.	id.	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**831**					
D. L. 6 maggio, n.	**833,**	id.	Min. marina,	C. n.	**1037**	(*L. 1° giugno 1922, n. 787*).
D. L. 17 maggio, n.	**834**					
Id. n.	**836**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**837**					
D. L. 13 maggio, n.	**838,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**49**	
D. L. 20 maggio, n.	**865**					
D. L. 6 maggio, n.	**866**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 10 maggio, n.	**867**					
D. L. 6 maggio, n.	**868,**	id.	Min. industria,	C. n.	**176**	(*L. 30 marzo 1922, n. 561*).
D. L. 13 maggio, n.	**869,**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**652**	
D. L. 20 maggio, n.	**895,**	id.	Min. istruzione,	C. n.	**129**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 10 maggio, n.	**896,**	id.	Min. industria,	C. n.	**869**	(*Ritirato*) e **1723**
D. L. 24 maggio, n.	**897**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**898**					
D. L. 17 maggio, n.	**918,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**50**	(*L. 2 luglio 1912, n. 928*).
D. L. 24 maggio, n.	**923,**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**389**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 31 maggio, n.	**924,**	id.	id.	C. n.	**390**	
D. L. 13 maggio, n.	**927,**	id.	Min. finanze,	C. n.	**1173**	
D. L. 31 maggio, n.	**928**					
Id. n.	**929**					
Id. n.	**966**					
D. L. 24 maggio, n.	**967**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**390**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 14 giugno, n.	**988**					
D. L. 17 giugno, n.	**989**					
D. L. 10 giugno, n.	**990**					
D. L. 24 maggio, n.	**991,**	id.	id.	C. n.	**652**	
D. L. 17 luglio, n.	**1004,**	id.	Min. finanze,	C. n.	**1044**	
D. L. 10 giugno, n.	**1011,**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**389**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**1026,**	id.	id.	C. n.	**390**	
D. L. 31 maggio, n.	**1028,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**47**	
D. L. 14 giugno n.	**1032,**	id.	Min. guerra,	C. n.	**1090**	
D. L. 10 giugno, n.	**1034,**	id.	Min. interno,	C. n.	**915**	
D. L. 24 maggio, n.	**1063,**	id.	Min. industria,	C. n.	**158**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 31 maggio, n.	**1144,**	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**260**	
D. L. 24 maggio, n.	**1186,**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**391**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 24 luglio, n.	**1189,**	id.	Min. giustizia,	C. n	**1444**	
D. L. 26 luglio, n.	**1191,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**508**	

Segue: Anno 1917.

D. L. 26 luglio,	n. **1240**	*v.* dis. di legge	Min. Tesoro,	C. n. **392**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1243**	id.	id.	C. n. **391**	
Id.	n. **1250**	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1251**				
Id.	n. **1252**				
Id.	n. **1253**				
Id.	n. **1254**				
Id.	n. **1255**				
Id.	n. **1256**				
Id.	n. **1257**				
D. L. 29 luglio,	n. **1259**				
D. L. 2 agosto,	n. **1260**				
D. L. 26 luglio,	n. **1270**,	id.	Min. interno,	C. n. **903**	
D. L. 29 luglio,	n. **1276**,	id.	Min. guerra,	C. n. **213**	(*L. 17 aprile 1922, n. 601*).
D. L. 5 agosto,	n. **1277**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 2 agosto,	n. **1278**	id.	Min. tesoro,	C. n. **653**	
D. L. 26 luglio,	n. **1279**				
D. L. 5 agosto,	n. **1280**	id.	id.	C. n. **391**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1281**				
Id.	n. **1282**				
D. L. 26 luglio,	n. **1299**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **2117**	(*Ritirato*).
D. L. 26 luglio,	n. **1317**	id.	Min. finanze	C. n. **741**	
D. L. 29 luglio,	n. **1318**				
D. L. 5 agosto,	n. **1327**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **392**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 26 luglio,	n. **1334**,	id.	Min. interno,	C. n. **891**	
D. L. 5 agosto,	n. **1335**	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**	
Id.	n. **1336**				
D. L. 9 agosto,	n. **1337**				
Id.	n. **1338**				
D. L. 6 luglio,	n. **1340**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **47**	
D. L. 26 agosto,	n. **1343**,	id.	Min. interno,	C. n. **1637**	
D. L. 26 luglio,	n. **1351**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **51**	
D. L. 9 agosto,	n. **1352**,	id.	Min. marina,	C. n. **537**	(*L. 14 maggio 1922, n. 713*)
D. L. 29 luglio,	n. **1358**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **52**	
Id.	n. **1381**,	id.	Min. finanze,	C. n. **741**	
D. L. 13 agosto,	n. **1393**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **53**	
D. L. 29 luglio,	n. **1397**,	id.	id.	C. n. **970**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 23 agosto,	n. **1398**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**	
D. L. 19 agosto,	n. **1399**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **318**	
D. L. 23 agosto,	n. **1401**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 23 agosto,	n. **1435**,	id.	id.	C. n. **392**	
Id.	n. **1450**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **683**	

Segue: Anno 1917.

D. L.	6 sett.,	n. **1451**,	*v.* dis. di legge	Min. poste,	C. n. **295**	
D. L.	26 agosto,	n. **1459**,	id.	Min. marina,	C. n. **543**	(*L. 30 marzo 1922, n. 458*).
D. L.	5 agosto,	n. **1463**	id.	Min. agricoltura,	C. n. **272**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.		n. **1464**				
D. L.	9 agosto,	n. **1465**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **34**	
D. L.	23 agosto,	n. **1466**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **254**	
Id.		n. **1467**,	id.	Min. finanze,	C. n. **741**	
Id.		n. **1468**,	id.	id.	C. n. **1210**	
Id.		n. **1469**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **54**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.		n. **1471**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**	
D. L.	26 agosto,	n. **1473**,	id.	Min. marina,	C. n. **1053**	(*L. 28 maggio 1922, n. 731*)
D. L.	29 luglio,	n. **1513**,	id.	Min. guerra,	C. n. **234**	(*L 7 giugno 1923, n 1310*).
D. L.	6 sett.,	n. **1515**	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.		n. **1516**				
Id.		n. **1518**				
D. L.	23 agosto,	n. **1519**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **55**	
D. L.	6 sett.,	n. **1520**,	id.	Min. interno,	C. n. **919**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L.	2 sett.,	n. **1521**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **445**	
D. L.	13 sett.,	n. **1522**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L.	23 agosto,	n. **1540**,	id.	Min. finanze,	S. n. **226**	
D. L.	3 sett.,	n. **1541**,	id.	id.	C. n. **1144**	
Id.		n. **1543**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **56**	
D. L.	6 sett.,	n. **1544**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L.	2 sett.,	n. **1545**,	id.	Min. industria,	C. n. **1160**	
D. L.	13 sett.,	n. **1591**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **653**	
D. L.	23 agosto,	n. **1592**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **600**	
D. L.	29 luglio,	n. **1593**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **1169**	
D. L.	29 luglio,	n. **1594**,	id.	id.	C. n. **132**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L.	9 sett.,	n. **1595**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **270**	
Id.		n. **1596**,	id.	id.	C. n. **268**	
Id.		n. **1601**	id.	Min. finanze,	C. n. **1144**	
Id.		n. **1603**				
D. L.	4 ott.,	n. **1605**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **2117**	(*Ritirato*).
D. L.	7 ott.,	n. **1606**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L.	2 sett.,	n. **1607**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **254**	
D. L.	7 ott.,	n. **1658**,	id.	Min. poste,	C. n. **296**	(*Ritirato*) (1).
D. L.	1° ott.,	n. **1660**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1070**	
D. L.	11 ott.,	n. **1661**,	id.	Min. marina,	C. n. **1099**	(*L. 28 maggio 1922, n. 785*).
D. L.	1° ott.,	n. **1677**,	id.	Min. interno,	C. n. **908**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.		n. **1678**,	id.	Min. marina,	C. n. **541**	(*L. 30 marzo 1922, n. 459*).

(1) Convalidato con *R. D. 15 luglio 1923, n. 1695.

Segue: **Anno 1917.**

L. 4 ott.,	n. **1679**,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1701**		
L. 7 ott.,	n. **1680**					
Id.	n. **1681**					
Id.	n. **1683**	id.	Min. tesoro,	C. n. **391**		(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1684**					
Id.	n. **1712**,	id.	id.	C. n. **392**		
L. 7 ott.,	n. **1752**					
Id.	n. **1755**	id.	Min. tesoro,	C. n. **392**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **1756**					
Id.	n. **1758**					
L. 11 ott.,	n. **1759**					
L. 7 ott.,	n. **1760**					
Id.	n. **1761**	id.	id.	C. n. **391**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **1762**					
Id.	n. **1763**					
L. 11 ott.,	n. **1765**					
Id.	n. **1766**					
D. 4 ott.,	n. **1806**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **506**		
L. 7 ott.,	n. **1807**,	id.	id.	C. n. **57**		
L. 11 ott.,	n. **1848**,	id.	Min. finanze,	C. n. **694**		
L. 8 nov.,	n. **1885**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **393**	(*L. 15 ott 1923, n 2293*).	
D. 26 luglio,	n. **1899**,	id.	Min. Agricoltura,	C. n. **2117**	(*Ritirato*).	
L. 11 nov.,	n. **1914**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **394**	(*L 15 ott 1923, n 2293*).	
L. 26 agosto,	n. **1917**,	id.	Min. industria,	C. n. **143**		
L. 11 nov.,	n. **1935**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **683**		
L. 25 nov.,	n. **1936**					(*L. 15 ott. 1923, n 2293*).
L. 11 nov.,	n. **1937**	id.	Min. tesoro,	C. n. **394**		
L. 9 dic.,	n. **1965**					
Id.	n. **1966**					
Id.	n. **1967**,	id.	Min. finanze.	C. n. **1065**		
Id.	n. **1979**					
Id.	n. **2002**					
Id.	n. **2003**					
Id.	n. **2004**					
Id.	n. **2005**	id.	Min. tesoro,	C. n. **394**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **2006**					
Id.	n. **2007**					
Id.	n. **2008**					
Id.	n. **2009**					
Id.	n. **2010**,	id.	id.	C. n. **654**		
Id.	n. **2011**	id.	id.	C. n. **394**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id	n. **2012**					

Segue: Anno 1917.

D. L., 1° ott.	n. **2013**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**394**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2014**					
D. L. 25 nov.,	n. **2068**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**132**	
D. L. 30 dic.,	n. **2105**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**396**	
Id.	n. **2129**					
D. L. 6 dic.,	n. **2150**,	id.	id.	C. n.	**654**	

Anno 1918.

D. L. 3 genn.,	n. **14**,	*v.* dis. di legge	Min. giustizia,	C. n.	**456**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 13 genn.,	n. **29**					
Id.	n. **37**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**396**	
Id.	n. **38**					
D. L. 2 genn..	n. **44**,	id.	Min. colonie,	C. n.	**1484**	
D. L. 10 genn.,	n. **47**,	id.	Min. interno,	C. n.	**891**	(*L 15 ott 1923, n 2293*).
D. D. 13 genn.,	n. **48**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**396**	
D. L. 10 genn.,	n. **74**,	id.	Min. marina,	C. n.	**1099**	(*L. 28 maggio 1922, n. 785*).
Id.	n. **75**					
Id.	n. **76**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**396**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*)
Id.	n. **77**					
Id.	n. **78**					
D. L. 6 genn.,	n. **79**,	id.	Min. colonie,	C. n.	**1617**	
Id.	n. **119**,	id.	id.	C. n.	**1616**	
Id.	n. **135**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1210**	
D. L. 20 genn.,	n. **136**,	id.	Min. marina,	C. n.	**566**	(*L. 3 dic. 1922, n. 1571*).
D. L. 3 febbr.,	n. **137**					
Id.	n. **184**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**396**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **185**					
Id.	n. **186**,	id.	Min. lav. pubbl.	C. n.	**58**	(*L. 6 luglio 1922, n. 926*).
Id.	n. **187**					
Id.	n. **188**					
Id.	n. **189**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**396**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **191**					
Id.	n. **192**					
D. L. 10 febbr.,	n. **193**					
D. L. 3 febbr.,	n. **194**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1066**	
Id.	n. **204**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**395**	(*L 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 10 febbr.,	n. **210**,	id.	Min. interno,	C. n.	**899**	
D. L. 14 febbr.,	n. **287**,	id.	id.	C. n.	**888**	(*L. 18 giugno 1922, n. 1013*).
D. L. 3 febbr.,	n. **288**,	id.	Min. lav. pubb.,	C. n.	**506**	
D. L. 7 marzo,	n. **317**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**740**	
D. L. 17 genn.,	n. **318**,	id.	Min. lav. pubbl.	C. n.	**57**	

Segue: Anno 1918.

D. L. 28 febbr.,	n. **319**,	*v.* dis. di legge	Min. finanze,	C. n. **739**		
Id.	n. **346**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **655**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
D. L. 3 febbr.,	n. **347**,	id.	Min. finanze,	C. n. **741**		
D. L. 14 febbr.,	n. **366**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **59**		
D. L. 10 marzo,	n. **385**,	id.	id.	C. n. **979**		
D. L. 14 febbr.,	n. **386**,	id.	Min. industria,	C. n. **875**		
D. L. 21 marzo,	n. **388**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **398**	(*L 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **389**,					
D. L. 24 marzo,	n. **390**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1066**		
D. L. 21 marzo,	n. **391**,					
Id.	n. **392**,					
Id.	n. **393**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **398**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*)	
Id.	n. **394**,					
Id.	n. **395**,					
D. L. 17 marzo,	n. **396**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **452**		
D. L. 21 marzo,	n. **397**,					
Id.	n. **399**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **398**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **400**,					
Id.	n. **407**,	id.	id.	C. n. **397**		
D. L. 10 marzo,	n. **448**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1185**	(*Ritirato in Senato*).	
D. L. 24 marzo,	n. **449**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **398**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
D. L. 11 aprile,	n. **457**,	id.	Min. guerra,	C. n. **235**	(*Ritirato*).	
D. L. 24 marzo,	n. **481**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **655**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*)	
D. L. 7 aprile,	n. **520**,					
Id.	n. **521**,					
Id.	n. **522**,					
Id.	n. **523**,	id.	id.	C. n. **398**		
D. L. 16 aprile,	n. **524**,					
D. L. 7 aprile,	n. **525**,				(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **526**,					
D. L. 14 aprile,	n. **527**,	id.	Min. industria,	C. n. **179**		
D. L. 16 aprile,	n. **528**.	id.	Min. tesoro,	C. n. **398**		
D. L. 14 aprile,	n. **529**,	id.	Min. poste,	C. n. **297**	(*Ritirato*) (1).	
D. L. 7 aprile,	n. **530**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **398**		
Id.	n. **531**,					
D. L. 4 aprile,	n. **533**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **54**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*)	
D. L. 7 aprile,	n. **534**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **398**		
Id.	n. **555**,	id.	id.	C. n. **397**		
D. L. 18 aprile,	n. **575**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1210**		
Id.	n. **576**,					

(1) Convalidato con *R. D. 15 luglio 1923, n. 1695.

Segue: Anno 1918.

D. L. 4 aprile,	n. **577**,	v. dis. di legge	Min. lavoro,	C. n. **686**	
D. L. 21 aprile,	n. **629**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1210**	
D. L. 9 maggio,	n. **630**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **399**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 9 maggio,	n. **631**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **339**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **655**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **453**	
Id.	n. **656**				
Id.	n. **657**	id.	Min. tesoro,	C. n. **399**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **658**				
D. L. 12 maggio,	n. **683**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**	
Id.	n. **687**	id.	Min. tesoro,	C. n. **399**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **688**				
D. L. 12 maggio	n. **689**,	id.	Min. Tesoro	C. n. **399**	
D. L. 9 maggio,	n. **698**,	id.	id.	C. n. **400**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 19 maggio,	n. **729**	id.	id.	C. n. **399**	
D. L. 26 maggio,	n. **730**				
D. L. 12 maggio,	n. **733**,	id.	Min. istruzione,	S. n. **38**	
D. L. 23 maggio,	n, **736**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1066**	
D. L. 26 maggio.	n. **737**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **399**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 12 maggio,	n. **738**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **260**	
D. L. 26 maggio,	n. **739**,	id.	Min. industria,	C. n. **157**	
D. L. 23 maggio,	n. **740**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **60**	(*Ritirato*).
Id.	n. **741**,	id.	id.	C. n. **61**	
D. L. 9 maggio,	n. **742**,	id.	Min. industria,	C. n. **873**	
D. L. 26 maggio,	n. **782**,	id.	Min. interno,	C. n. **1304**	(*L. 11 giugno 1922, n. 916*).
D. L. 19 maggio,	n. **784**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **655**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 26 maggio,	n. **785**				
D. L. 9 giugno,	n. **814**				
Id.	n. **815**				
Id.	n. **816**	id.	Min. tesoro,	C. n. **399**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **817**				
Id.	n. **818**				
Id.	n. **819**				
Id.	n. **820**				
D. L. 13 giugno.	n. **821**,	id.	Min. marina,	C. n. **1032**	(*L. 1° giugno 1922, n. 791*).
D. L. 10 giugno,	n. **822**				
Id.	n. **823**				
D. L. 9 giugno,	n. **824**	id.	id,	C. n. **399**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 10 giugno,	n. **825**				
D. L. 9 giugno,	n. **826**				
D. L. 8 giugno,	n. **847**,	id.	id.	C. n. **400**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 20 giugno,	n. **879**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **256**	
D. L. 30 giugno,	n. **919**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).

Segue: Anno 1918.

D. L. 30 giugno	n. **921**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **922**				
D. L. 26 maggio,	n. **923**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **132**	
D. L. 30 giugno,	n. **924**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **925**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1173**	
Id.	n. **927**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **656**	(*Non convertito*) (1).
Id.	n. **928**	id.	id.	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **929**				
D. L. 5 maggio,	n. **939**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **130**	
D. L. 30 giugno,	n. **974**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1144**	
D. L. 14 luglio,	n. **975**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 27 giugno,	n. **976**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 30 giugno,	n. **977**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	
D. L. 4 luglio,	n. **1008**,	id.	Min. poste,	C. n. **298**	
D. L. 14 luglio,	n. **1010**	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	
Id.	n. **1011**				
Id.	n. **1012**				
D. L. 30 giugno,	n. **1013**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **318**	
D. L. 4 luglio,	n. **1014**,	id.	Min. marina,	C. n. **1038**	(*L. 1° giugno 1922, n. 782*).
D. L 16 giugno,	n. **1015**,	id.	Min. interno,	C. n. **843**	(*L. 9 luglio 1922, n 1028*).
D. L. 14 luglio,	n. **1017**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 30 giugno,	n. **1019**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1701**	
D. L. 14 luglio	n. **1068**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **609**	
Id.	n. **1070**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1073**,	id.	id.	C. n. **402**	
D. L. 1° agosto,	n. **1114**,	id.	Min. finanze,	C. n. **741**	
id.	n. **1128**	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L 15 ott 1923, n 2293*).
Id.	n. **1129**				
Id.	n. **1130**				
Id.	n. **1131**				
Id.	n. **1132**				
Id.	n. **1134**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1210**	
D. L. 4 luglio,	n. **1135**,	id.	Min. marina,	C. n. **1047**	(*L. 1° giugno 1922, n. 786*).
D. L. 1° agosto,	n. **1136**	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L 15 ott 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1138**				
Id.	n. **1139**				
Id.	n. **1140**				
Id.	n. **1141**				
D. L. 14 luglio,	n. **1142**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **599**	
D. L. 1° agosto,	n. **1143**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).

(1) Legge 9 luglio 1922, n. 1468.

Segue: Anno 1918.

D. L. 18 agosto,	n. **1149**,	*v.* dis. di legge	Min. industria,	C. n.	**142**	
D. L. 1° agosto,	n. **1197**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**64**	
D. L. 11 agosto,	n. **1209**					
Id.	n. **1211**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1212**					
D. L. 11 agosto,	n. **1213**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	
D. L. 14 luglio,	n. **1214**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**255**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 11 agosto,	n. **1217**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	
D. L. 4 agosto,	n. **1218**,	id.	Min. interno,	C. n.	**898**	
D. L. 11 agosto,	n. **1219**,	id.	Min. tesoro.	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n 2293*).
Id.	n. **1239**,	id.	id.	C. n.	**402**	
D. L. 28 luglio,	n. **1250**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**447**	
D. L. 22 agosto,	n. **1251**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**1230**	
D. L. 18 agosto,	n. **1252**	id.	Min. tesoro	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1253**					
D. L. 15 agosto,	n. **1254**,	id.	Min. industria,	C. n.	**187**	(*L. 3 dic. 1922, n. 1621*).
D. L. 8 agosto,	n. **1255**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**17**	
Id.	n. **1256**,	id.	id.	S. n.	**590**	
D. L. 4 agosto,	n. **1257**,	id.	id.	C. n.	**57**	
D. L. 22 agosto,	n. **1258**,	id.	id.	C. n.	**62**	
D. L. 18 agosto,	n. **1259**					
D. L. 8 sett.,	n. **1336**					
Id.	n. **1337**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	
Id.	n **1338**					
Id.	n. **1339**					
D. L. 29 agosto,	n. **1340**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**628** (1)	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 8 sett.,	n. **1341**					
Id.	n. **1343**					
Id.	n. **1344**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	
Id.	n. **1345**					
D. L. 11 agosto,	n. **1347**,	id.	Min. marina,	C. n.	**575**	(*L. 29 giugno 1922, n. 996*).
D. L. 8 sett.,	n. **1348**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 12 sett.,	n. **1381**					
D. L. 9 maggio,	n. **1382**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**259**	(*L. 28 giugno 1923, n. 1512*).
D. L. 8 sett.,	n. **1383**					
D. L. 12 sett.,	n. **1384**					
Id.	n. **1385**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 8 sett.,	n. **1386**					
Id.	n. **1387**					
Id.	n. **1388**					

(1) È compreso anche nel disegno di legge 2117 (*Ritirato*)

Segue: Anno 1918.

D. L. 8 sett.,	n. **1391**,	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **656**	(*L. 9 luglio 1922, n. 1468*).
Id.	n. **1392**,	id.	id.	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 12 sett.,	n. **1393**,	id.	Min. finanze,	C. n. **692**	
D. L. 12 sett..	n. **1394**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1618**	
D. L. 16 sett.	n. **1396**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1586**	
D. L. 12 sett.,	n. **1419**	id.	Min. tesoro,	C. n. **402**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 8 sett.,	n. **1420**				
D. L. 12 sett.,	n. **1445**,	id.	Min. finanze,	S. n. **227**	
D. L. 1° sett.,	n. **1446**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **63**	
D. L. 29 sett.,	n. **1470**	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1471**				
Id.	n. **1472**				
Id,	n. **1473**				
Id.	n. **1474**				
D. L. 12 sett.,	n. **1476**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1144**	
D. L. 22 sett.,	n. **1477**	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 29 sett.,	n. **1478**				
Id.	n. **1479**				
Id.	n. **1480**				
D. L. 4 agosto,	n. **1481**,	id.	Min. lav. pubbl.	S. n. **318**	
D. L. 1° sett.,	n. **1482**,	id.	id.	C. n. **1185**	(*Ritirato in Senato*).
D. L. 29 sett.,	n. **1483**	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1484**				
Id.	n. **1485**				
D. L. 15 sett.,	n. **1548**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **132**	
D. L. 30 sett.,	n. **1550**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	
D. L. 12 sett.,	n. **1551**,	id.	Min. industria,	C. n. **873**	
D. L. 30 sett.,	n. **1552**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*)
D. L. 15 sett.,	n. **1568**,	id.	Min. guerra,	C. n. **235**	(*Ritirato*).
D. L. 10 ott.,	n. **1595**,	id.	Min. marina,	C. n. **1099**	(*L. 28 maggio 1922, n. 785*).
D. L. 17 ott.,	n. **1596**	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1597**				
Id.	n. **1598**				
D. L. 18 agosto,	n. **1599**,	id.	Min. industria,	C. n. **879**	
D. L. 17 ott.,	n. **1600**	id.	Min. tesoro,	C. n. **401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 1° agosto,	n. **1601**				
Id.	n. **1602**				
Id.	n. **1603**				
Id.	n. **1604**				
Id.	n. **1605**				
D. L. 8 ott.,	n. **1606**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **134**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 13 ott.,	n. **1607**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **621**	(*L. 18 maggio 1922, n. 697*).

Segue: Anno 1918.

D. L. 27 ott.,	n. **1617**,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**66**	(*Ritirato*).
D. L. 27 ott.,	n. **1619**					
Id.	n. **1620**	id	Min. tesoro,	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1621**					
D. L. 6 ott.,	n. **1622**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**134**	
D. L. 6 ott.	n. **1623**,	id.	Min. istruzione	C. n.	**135**	
D. L. 27 ott.,	n. **1671**,	id.	Min. interno,	C. n.	**908**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 11 nov.,	n. **1721**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1209**	
D. L. 27 ott.,	n. **1727**,	id.	Id.	C. n.	**1064**	
Id.	n. **1728**,	id.	Min. industria,	C. n.	**835**	
Id.	n. **1729**,	id.	Min. marina,	C. n.	**570**	(*L. 9 aprile 1922, n. 484*).
D. L. 21 nov.,	n. **1747**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**426**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 16 nov.,	n. **1750**,	id.	Min. terre lib.,	C. n.	**791**	
D. L. 27 ott.,	n. **1774**,	id.	Min. giustizia,	S. n.	**45**	
Id.	n. **1776**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 3 nov.,	n. **1777**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 14 nov.,	n. **1778**					
Id.	n. **1779**,	id.	id.	C. n.	**657**	(*L. 6 luglio 1922, n. 947*).
Id.	n. **1780**,	id.	id.	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 15 sett.,	n. **1781**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**629**	
D. L. 27 ott.,	n. **1782**,	id.	Min. marina,	C. n.	**1658**	
D. L. 14 nov.,	n. **1783**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 17 nov.,	n. **1817**	id.	Min. finanze,	C. n.	**1210**	
Id.	n. **1818**					
D. L. 17 nov.,	n. **1819**,	id.	id.	C. n.	**1173**	
Id.	n. **1820**,	id.	id.	C. n.	**741**	
Id.	n. **1821**,	id.	id.	C. n.	**692**	
Id.	n. **1822**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1823**					
Id.	n. **1825**,	id.	Min. lavoro,	C. n.	**1614**	
D. L. 14 nov.	n. **1827**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**401**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1828**					
D. L. 3 nov.,	n. **1833**,	id.	id.	C. n.	**402**	
D. L. 11 agosto,	n. **1858**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**225**	*L. 28 dic. 1922, n. 1871*).
D. L. 17 nov.,	n. **1859**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1070**	
D. L. 3 ott.,	n. **1861**,	id.	id.	D. n.	**1144**	
D. L. 8 dic.,	n. **1914**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**1087**	
D. L. 17 nov.,	n. **1915**,	id.	Min. industria,	C. n.	**166**	
D. L. 24 nov.,	n. **1916**,	id.	Min. colonie,	C. n.	**1484**	
D. L. 8 dic.,	n. **1917**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 3 nov.,	n. **1918**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1185**	(*Ritirato in Senato*).
D. L. 8 dic.,	n. **1919**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).

Segue: Anno 1918.

D. L. 8 dic.	n. **1920**,	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 17 nov.,	n. **1921**,	id.	Min. marina,	C. n.	**558**	(*L. 2 aprile 1922, n. 465*)
Id.	n. **1922**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**318**	
D. L. 15 dic.,	n. **1958**,	id.	Min. industria,	C. n.	**876**	
D. L. 8 dic.	n. **1959**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 8 dic.	n. **1961**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**404**	
D. L. 17 nov.,	n. **1962**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**132**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 12 dic.,	n. **1963**					
D. L. 8 dic.,	n. **1964**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**404**	
Id.	n. **1965**					
D. L. 12 dic.,	n. **1998**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**740**	
Id.	n. **1999**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**404**	(*L. 15 ott. 1923, n 2293*).
D. L. 8 dic.,	n. **2000**					
Id.	n. **2001**,	id.	Min. industria,	C. n.	**160**	(*L. 9 aprile 1922, n. 559*).
D. L. 22 dic.,	n. **2002**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 22 dic.,	n. **2003**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1210**	
Id.	n. **2004**,	id.	Id.	C. n.	**1144**	
D. L. 12 dic.,	n. **2016**,	id.	id.	C. n.	**1066**	
D. L. 19 dic.,	n. **2055**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**404**	
Id.	n. **2056**					
Id.	n. **2057**					
Id.	n. **2058**					
Id.	n. **2059**	id.	id.	C. n.	**404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 22 dic.,	n. **2060**					
Id.	n. **2061**					
Id.	n. **2062**					
Id.	n. **2063**					
Id.	n. **2064**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**67**	
Id.	n. **2065**,	id.	id.	C. n.	**506**	
Id.	n. **2066**,	id.	id.	C. n.	**68**	
Id.	n. **2073**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**403**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 21 nov.,	n. **2078**,	id.	Min. istruzione,	C. nn.	**444**	
D. L. 22 dic.,	n. **2079**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**57**	
Id.	n. **2080**					
Id.	n. **2081**,	id.	id.	C. n.	**75**	(*Ritirato*).
D. L. 12 dic.,	n. **2085**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1210**	
D. L. 24 nov.,	n. **2086**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1210**	
D. L. 19 dic.,	n. **2087**,	id.	id.	C. n.	**404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 12 sett.,	n. **2105**,	id.	id.	C. n.	**1070**	
D. L. 5 dic.	n. **2123**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**1497**	

Anno 1919.

L.	3 genn.,	n.	1,	*v.* dis. di legge	Min. terre liber.,	C. n.	802	
	Id.	n.	14,	id.	Min. giustizia,	C. n.	456	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
L.	25 genn.,	n.	15	id.	Min. tesoro,	C. n.	404	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
L.	5 genn.,	n.	16					
L.	3 genn.,	n.	30,	id.	Min. industria,	C. n.	167	
	Id.	n.	60,	id.	Min. agricoltura,	C. nn.	627 e 2117	(*Ritirato*).
L.	26 genn.	n.	69,	id.	Min. tesoro,	C. n.	404	
L.	3 genn.,	n.	80,	id.	Min. istruzione,	C. n.	132	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
L.	19 genn.,	n.	81,	id.	id.	C. n.	134	
L.	5 genn.,	n.	82,	id.	id.	C. n.	129	
L.	23 genn.,	n.	83	id.	Min. tesoro,	C. n.	404	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n.	84					
L.	26 genn.,	n.	85,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. nn.	516 e 1391	(*Ritirati*).
	Id.	n.	86,	id.	id.	S. n.	18	
L.	3 febbr.,	n.	87,	id.	Min. tesoro,	C. n.	404	
L.	6 febbr.	n.	107,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	1466	
L.	23 genn.,	n.	113,	id.	Min. tesoro,	C. n.	404	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n.	114,	id.	id.	C. n.	404	
L.	26 genn.,	n.	115					
L.	23 genn.,	n.	116					
	Id.	n.	117					
	Id.	n.	118	id.	id.	C. n.	404	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n.	119					
L.	26 genn.,	n.	120					
L.	23 genn.,	n.	121					
L.	9 febbr.,	n.	122,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	69	(*Ritirato*).
L.	26 genn.,	n.	123,	id.	Min. finanze,	C. n.	930	
	Id.	n.	124	id.	Min. tesoro,	C. n.	404	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n.	125					
L.	28 genn.,	n.	126,	id.	Min. finanze,	C. n.	1066	
L.	26 genn.,	n.	127,	id.	id.	C. n.	1070	
L.	26 genn.,	n.	154,	id.	Min. tesoro,	C. n.	404	(*L. 15 ott 1923, n. 2293*).
L.	30 genn.,	n.	155,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	980	(*L. 1° giugno 1922, n. 728*).
L.	13 febbr.,	n.	156,	id.	Min. finanze,	C. n.	692	
L.	9 febbr.,	n.	206,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	70	
L.	30 genn.,	n.	207,	id.	id.	C. n.	65	(*Ritirato*).
L.	27 febbr.,	n.	219,	id.	Min. interno,	C. n.	893	(*L. 24 agosto 1921, n. 1290*).
L.	20 febbr.,	n.	220,	id.	id.	C. n.	1642	
L.	6 febbr.,	n.	221					
	Id.	n.	222	id.	Min. tesoro,	C. n.	404	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n.	223					
L.	9 febbr.,	n.	232,	id.	Min. marina,	C. n.	583	

Segue: Anno 1919.

D. L. 6 febbr.,	n. **233**					
Id.	n. **235**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **237**					
D. L. 27 febbr.,	n. **239**,	id	Min. terre liber.,	C. n. **792**		
D. L. 6 febbr.,	n. **240**	id.	Min. tesoro,	C. n. **404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **241**					
D. L. 12 febbr.,	n. **242**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **506**		
D. L. 9 febbr.,	n. **243**,	id.	Min. poste,	C. n. **299**		
D. L. 23 febbr.,	n. **244**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1209**		
D. L. 13 febbr.,	n. **246**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
D. L. 6 febbr.,	n. **247**,	id.	Min. marina,	C. n. **588**	(*L. 29 giugno 1922, n. 999*).	
D. L. 9 febbr.,	n. **248**,	id.	id.	C. n. **548**	(*L. 30 marzo 1922, n. 454*).	
D. L. 20 febbr.,	n. **258**,	id.	Min. guerra,	C. n. **227**		
D. L. 13 febbr.,	n. **280**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **403**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
D. L. 27 febbr.,	n. **296**,	id.	Min. marina,	C. n. **1100**	(*L. 28 maggio 1922, n. 730*)	
D. L. 23 febbr.,	n. **298**					
Id.	n. **299**	id.	Min. finanze,	C. n. **1210**		
D. L. 27 febbr.	n. **300**					
Id.	n. **301**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
D. L. 6 febbr.,	n. **302**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **948**		
D. L. 23 febbr.,	n. **303**,	id.	id.	C. n. **513**		
D. L. 12 febbr.,	n. **305**,	id.	id.	C. n. **71**	(*L. 2 luglio 1922, n. 920*).	
D. L. 6 febbr.,	n. **306**,	id.	id.	S. n. **318**		
D. L. 23 febbr.,	n. **307**,	id.	id.	C. n. **977**	(*L. 14 maggio 1922, n. 659*)	
D. L. 27 febbr.,	n. **308**,	id.	Min. finanze,	C. n. **886**	(*L. 29 agosto 1922, n. 1254*)	
Id.	n. **309**					
Id.	n. **310**	id.	Min. tesoro,	C. n. **404**		
Id.	n. **311**					
D. L. 23 febbr.,	n. **340**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **446**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **343**					
D. L. 27 febbr.,	n. **344**	id.	Min. tesoro,	C. n. **404**		
Id.	n. **345**					
Id.	n. **346**					
D. L. 28 febbr.,	n. **347**,	id.	Min. marina,	C. n. **577**	(*L. 9 aprile 1922, n. 486*).	
D. L. 27 febbr.,	n. **348**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
D. L. 23 febbr.,	n. **349**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **958**	(*L. 18 maggio 1922, n. 661*)	
D. L. 9 marzo,	n. **350**,	id.	id.	C. n. **2117**	(*Ritirato*).	
D. L. 6 febbr.,	n. **351**	id.	Min. tesoro,	C. n. **404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
D. L. 27 febbr.,	n. **352**					
D. L. 3 febbr.,	n. **353**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1210**		
D. L. 27 febbr.,	n. **354**	id.	Min. tesoro,	C. n. **404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **355**					

Segue: **Anno 1919.**

L. 23 febbr.,	n. **356**						
L. 27 febbr.,	n. **357**						
Id.	n. **358**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**404**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **359**						
Id.	n. **360**						
L. 27 marzo,	n. **370,**	id.	Min. giustizia,	C. n.	**1221**	
L. 13 marzo,	n. **395,**	id.	Min. terre liber.,	C. n.	**783**	
L. 20 marzo,	n. **403,**	id.	id.	C. n.	**803**	
L. 5 genn.,	n. **404,**	id.	Min. agricoltura	C. n.	**291**	(*L. 9 aprile 1922, n. 520*).
L. 23 febbr.,	n. **407,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**72**	
L. 27 febbr.,	n. **408,**	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**604**	
L. 28 marzo,	n. **454,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**515**	(*Ritirato*).
L. 23 marzo,	n. **455,**	id.	Min. industria,	C. n.	**1678**	
L. 18 marzo,	n. **457**					
Id.	n. **458**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
L. 18 marzo	n. **459**					
Id.	n. **460**					
D. 23 marzo,	n. **461,**	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**590**	
L. 23 febbr.,	n. **462,**	id.	id.	C. n.	**1185**	(*Ritirato in Senato*).
L. 18 marzo,	n. **463,**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	
L. 2 marzo,	n. **465,**	id.	Min. istruzione,	C. n.	**446**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
L. 18 marzo,	n. **466,**	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**260**	
L. 25 marzo,	n. **467,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**77**	
L. 6 aprile,	n. **491,**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **493,**	id.	Min. interno,	C. n.	**1677**	
Id.	n. **494**	id.	Min. guerra,	C. n.	**211**	(*L. 21 agosto 1922, n. 1264*).
Id.	n. **495**					
L. 24 marzo,	n. **497,**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**658**	
L. 18 marzo,	n. **498,**	id.	id.	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
L. 23 marzo,	n. **500,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**48**	
L. 13 marzo,	n. **501,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**73**	
D. 30 marzo,	n. **502,**	id.	Min. industria,	C. n.	**142**	
L. 27 marzo,	n. **503,**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
L. 23 marzo,	n. **504,**	id.	Min. finanze,	C. n.	**692**	
L. 27 marzo,	n. **535**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **537**					
L. 23 marzo,	n. **538,**	id.	Min. interno,	C. n.	**902**	
L. 30 marzo,	n. **540**					
Id.	n. **541**					
L. 27 marzo,	n. **542**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
L. 13 aprile,	n. **558**					
Id.	n. **559**					

Segue: Anno 1919.

D. L. 21 aprile,	n. **560**,	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 13 marzo,	n. **565**,	id.	Min. colonie,	C. n.	**1619**	
D. L. 23 marzo,	n. **566**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**76**	
D. L. 13 aprile,	n. **567**,	id.	id.	C. n.	**79**	
Id.	n. **568**,	id.	id.	C. n.	**1701**	
Id.	n. **569**,	id.	id.	C. n.	**80**	
Id.	n. **571**,	id.	id.	C. n.	**865**	(*Ritirato*).
Id.	n. **572**,	id.	id.	C. n.	**74**	(*Ritirato*).
D. L. 27 marzo,	n. **573**,	id.	Presidenza Cons.,	C. n.	**897**	
D. L. 13 aprile,	n. **574**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**267**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 18 marzo,	n. **575**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	
D. L. 13 aprile,	n. **577**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**1224**	
D. L. 27 marzo,	n. **578**,	id.	Min. poste,	C. n.	**300**	
D. L. 13 aprile,	n. **579**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**962**	
D. L. 21 aprile,	n. **603**,	id.	Min. lavoro,	C. n.	**684**	
D. L. 13 aprile,	n. **604**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 24 aprile,	n. **605**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1060**	
D. L. 10 aprile,	n. **609**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**511**	
D. L. 18 aprile,	n. **611**					
Id.	n. **612**					
id.	n. **613**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **614**					
Id	n. **616**					
D. L. 24 aprile,	n. **617**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**454**	
Id.	n. **618**,	id.	id.	C. n.	**1222**	
D. L. 15 aprile,	n. **620**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 27 aprile,	n. **621**					
D. L. 13 aprile,	n. **622**,	id.	Min. finanze,	C. nn.	**1058** e **1144**	
Id.	n. **623**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **624**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1109**	
Id.	n. **625**,	id.	Min. lav. pubb.,	C. n.	**81**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 27 aprile,	n. **661**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**268**	
D. L. 24 aprile,	n. **662**,	id.	id.	C. n.	**604**	
D. L. 20 aprile,	n. **663**,	id.	Min. marina,	C. n.	**1049**	(*L. 11 giugno 1922, n. 885*).
Id.	n. **664**,	id.	id.	C. n.	**549**	(*L. 9 aprile 1922, n. 472*).
D. L. 13 aprile,	n. **666**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 4 maggio,	n. **667**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**851**	
D. L. 24 aprile,	n. **668**,	id.	id.	C. n.	**1184**	(*Ritirato*).
D. L. 6 aprile,	n. **671**,	id.	id.	C. n.	**78**	(*Ritirato*).
D. L. 27 aprile,	n. **699**					
Id.	n. **700**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott 1923, n. 2293*).
Id.	n. **701**					

Segue: Anno 1919.

D. L. 27 aprile, n. **702**						
D. L. 24 aprile, n. **703**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 1293*).		
Id. n. **704**						
D. L. 13 aprile, n. **705**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1057**			
D. L. 27 aprile, n. **708**						
D. L. 24 aprile, n. **709**						
Id. n. **710**						
Id. n. **711**	id	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).		
Id. n. **712**						
D. L. 27 aprile, n. **713**						
Id. n. **714**						
D. L. 8 maggio, n. **715**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **273**			
D. L. 27 aprile, n. **716**	id.	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).		
D. L. 24 aprile, n. **718**						
Id. n. **719**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**			
D. L. 27 aprile, n. **720**,	id.	Min. poste,	C. n. **301**			
D. L. 24 aprile, n. **721**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).		
D. L. 8 maggio, n. **730**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1066**			
D. L. 15 maggio, n. **750**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **659**			
D. L. 8 maggio, n. **752**,	id.	id.	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).		
D. L. 27 aprile, n. **771**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **1203**			
D. L. 1 maggio, n. **772**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1210**			
D. L. 2 marzo, n. **773**,	id.	Min. finanze,	C. n. **667**			
D. L. 15 maggio, n. **775**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **77**			
Id. n. **801**,	id.	Min. marina,	C. n. **1098**	(*L. 11 giugno 1922, n. 816*).		
Id. n. **802**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).		
D. L. 13 maggio, n. **803**	id.	Min. finanze,	C. n. **1144**			
Id. n. **804**						
D. L. 8 maggio, n. **805**,	id.	Min. marina,	C. n. **1070**			
Id. n. **806**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1173**			
D. L. 13 maggio, n. **807**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*)		
D. L. 24 aprile, n. **808**,	id.	Min colonie	C. n. **2067**			
D. L. 15 maggio, n. **809**	id.	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).		
D. L. 8 maggio, n. **810**						
Id. n. **811**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**			
D. L. 27 aprile, n. **812**,	id.	id.	S. n. **35**			
D. L. 15 maggio, n. **814**						
Id. n. **815**	id.	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).		
Id. n. **816**						
Id. n. **817**						
Id. n. **818**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **680**			
Id. n. **819**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **260**			

Segue: Anno 1919.

D. L. 15 maggio, n.	**820**,	*v.* dis. di legge	Min. agricoltura,	C. n.	**1623**	
Id. n.	**821**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**822**					
D. L. 25 maggio, n.	**872**,	id.	Min. poste,	C. n.	**302**	
D. L. 15 maggio, n.	**873**					
Id. n.	**874**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**875**					
D. L. 25 maggio, n.	**876**,	id.	Min. colonie,	C. n.	**1484**	
D. L. 8 maggio, n.	**877**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1344**	
D. L. 13 maggio, n.	**878**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1209**	
Id. n.	**879**,	id.	id.	C. n.	**1057**	
D. L. 25 maggio, n.	**880**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**881**					
Id. n.	**905**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**618**	(*L. 9 aprile 1922, n. 519*).
Id. n.	**906**,	id.	id.	C. n.	**675**	
Id. n.	**907**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 15 maggio, n.	**908**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**660**	
D. L. 18 maggio, n.	**909**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1042**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L. 25 maggio, n.	**910**,	id.	Min. interno,	C. n.	**1307**	(*L. 13 luglio 1922, n. 1159*).
Id. n.	**911**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1066**	
D. L. 11 giugno, n.	**913**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**82**	
D. L. 12 giugno, n.	**924**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	
D. L. 18 maggio, n.	**926**,	id.	Min. interno,	C. n.	**891**	
D. L. 25 maggio, n.	**927**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**446**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**928**					
Id. n.	**929**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	
Id. n.	**930**					
R. D. 1° giugno, n.	**931**,	id.	Min. colonie,	S. n.	**142**	
D. L. 8 giugno, n.	**932**					
Id. n.	**933**					
D. L. 25 maggio, n.	**934**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**935**					
D. L. 8 giugno, n.	**936**					
D. L. 12 giugno, n.	**962**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**964**	
Id. n.	**963**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**83**	(*Ritirato*).
D. L. 8 giugno, n.	**965**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1066**	
Id. n.	**966**,	id.	Min. tesoro,	C. nn.	**660** e **662**	
Id. n.	**967**					
Id. n.	**968**					
Id. n.	**969**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id. n.	**970**					
Id. n.	**971**					

Segue: **Anno 1919.**

972 **996**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
997,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**596**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
1007,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	
1009,	id.	Min. industria,	C. n.	**162**	(*L. 19 maggio 1922, n. 727*).
1010 **1011** **1012**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
1013,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1173**	
1014 **1015**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
1023,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**82**	
1025 **1026** **1027**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
1028,	id.	Min. marina,	C. n.	**542**	(*L. 30 marzo 1922, n. 456*).
1030,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
1031,	id.	Min. interno,	C. n.	**1752**	
1032 **1033** **1034** **1035** **1036** **1037** **1038** **1039**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
1040,	id.	Min. industria,	C. n.	**1678**	
1041,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
1042,	id.	Min. poste,	C. n.	**303**	
1065,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
1066,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1042**	
1067,	id.	Min. marina,	C. n.	**1101**	
1068,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1144**	
1085,	id.	Min. marina,	C. n.	**585**	(*Ritirato in Senato*) e **2177**
1086 **1087** **1088**	id.	id.	C. n.	**1102**	(*L. 11 giugno 1922, n. 886*).
1089,	id.	Min. marina,	C. n.	**1103**	
1091,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
1092,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**508**	
1142,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1210**	
1143,	id.	Min. interno	C. n.	**712**	(*L. 9 luglio 1922, n. 963*).

Segue: Anno 1919.

D. L.	6 luglio,	n. **1156**,	*v.* dis. di legge	Min. giustizia	C. n.	**454**	
D. L.	15 giugno,	n. **1159**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**84**	(*L. 20 agosto 1921, n. 1180*).
R. D.	3 luglio,	n. **1160**,	id.	id.	C. n.	**66**	(*Ritirato*).
D. L.	3 luglio,	n. **1161**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**660**	
R. D.	13 luglio,	n. **1177**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**886**	(*L. 29 agosto 1922, n 1254*).
D. L.	6 luglio,	n. **1178**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.		n. **1179**					
R. D.	19 giugno,	n. **1180**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1144**	
D. L.	6 luglio,	n. **1181**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.		n. **1183**					
D. L.	3 luglio,	n. **1184**,	id.	Min. interno,	C. n.	**892**	
D. L.	6 luglio,	n. **1187**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.		n. **1188**					
D. L.	22 giugno,	n. **1190**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**597**	
D. L.	3 luglio,	n. **1191**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L.	19 giugno,	n. **1192**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**611**	
D. L.	4 luglio,	n. **1204**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**406**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L.	12 giugno,	n. **1225**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**741**	
D. L.	30 giugno,	n. **1233**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**923**	(*L 28 maggio 1922, n 812*).
D. L.	15 giugno,	n. **1234**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**319**	
D. L.	30 giugno,	n. **1235**,	id.	Min. interno,	C. n.	**1304**	(*L. 11 giugno 1922, n. 916*).
R. D.	13 luglio,	n. **1236**,	id.	Min. terre liber.,	C. n.	**790**	
D. L.	6 luglio,	n. **1237**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.		n. **1238**					
Id.		n. **1239**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**136**	
D. L.	id.	n. **1241**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**287**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L.	22 giugno,	n. **1242**,	id.	Min. industria,	C. n.	**183**	
D. L.	8 luglio,	n. **1269**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	17 luglio,	n. **1270**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1210**	
R. D.	20 luglio,	n. **1272**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**1212**	
D. L.	6 luglio,	n. **1273**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	8 luglio,	n. **1274**					
R. D.	8 luglio,	n. **1275**,	id.	Min. industria,	C. n.	**868**	
L. D.	6 luglio,	n. **1276**,	id.	Min. lavoro,	S. n.	**349**	
D. L.	8 luglio,	n. **1277**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.		n. **1278**					
Id.		n. **1279**					
Id.		n. **1280**					
D. L.	22 giugno,	n. **1322**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**594**	
D. L.	6 luglio,	n. **1324**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**611**	
L. D.	17 giugno,	n. **1325**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**520**	
R. D.	8 luglio,	n. **1326**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).

Segue: **Anno 1919.**

R. D.	8 luglio,	n. **1327**,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	C. n. **513**	
R. D.	20 luglio,	n. **1328**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1217**	
D. L.	8 luglio,	n. **1329**				
R. D.	8 luglio,	n. **1330**				
D. L.	3 luglio,	n. **1331**	id.	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	8 luglio,	n. **1332**				
	Id.	n. **1334**				
D. L.	6 luglio,	n. **1335**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **87**	(*Ritirato*).
R. D.	20 luglio,	n. **1336**,	id.	Min. terre lib.,	C. n. **783**	
R. D.	8 luglio,	n. **1356**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	31 luglio,	n. **1357**;	id.	Min. giustizia,	C. n. **1445**	
R. D.	8 luglio,	n. **1358**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **512**	
D. L.	3 luglio,	n. **1359**,	id.	id.	C. n. **85**	(*Ritirato*).
R. D.	31 luglio,	n. **1383**,	id.	Min. guerra	C. n. **237**	(*L. 6 aprile 1922, n. 479*).
R. D.	8 luglio,	n. **1384**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **88**	
R. D.	10 agosto,	n. **1385**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1232**	
R. D.	6 luglio,	n. **1386**	id.	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	8 luglio,	n. **1388**				
R. D.	27 luglio,	n. **1389**,	id.	Min. finanze,	C. n. **736**	
R. D.	25 luglio,	n. **1390**,	id.	Min. guerra,	C. n. **241**	(*L. 18 giugno 1922, n. 948*).
R. D.	10 luglio,	n. **1402**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **407**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	17 agosto,	n. **1417**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1173**	
R. D.	10 agosto,	n. **1419**,	id.	Min. marina,	C. n. **538**	(*L. 14 maggio 1922, n. 713*).
D. L.	6 luglio,	n. **1420**.	id.	Min. guerra,	C. n. **236**	
R. D.	17 luglio,	n. **1421**,	id.	Min. marina,	C. n. **1050**	
R. D.	3 luglio,	n. **1422**,	id.	Min. lav. pubbl.	C. n. **86**	(*L. 11 giugno 1922, n. 822*).
R. D.	8 luglio,	n. **1423**	id.	Min. tesoro,	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **1424**				
R. D.	24 luglio,	n. **1425**,	id.	Min. terre lib.	C. n. **789**	
D. L.	3 luglio,	n. **1426**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **660**	
D. L.	19 giugno,	n. **1427**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1066**	
R. D.	8 luglio,	n. **1428**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **134**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	12 giugno,	n. **1463**,	id.	Min. finanze,	C. n. **692**	
D. L.	16 agosto,	n. **1466**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1484**	
R. D.	15 agosto,	n. **1467**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1226**	
R. D.	10 agosto,	n. **1468**,	id.	Min. marina,	C. n. **532**	(*L. 9 aprile 1922, n. 480*).
	Id.	n. **1469**,	id.	id.	C. n. **567**	
	Id.	n. **1470**,	id.	id.	C. n. **568**	(*L. 20 luglio 1922, n. 1092*).
	Id.	n. **1471**,	id.	id.	C. n. **552**	(*L. 2 aprile 1922, n. 464*).
	Id.	n. **1472**,	id.	id.	C. n. **1096**	(*L. 28 maggio 1922, n. 795*).
	Id.	n. **1473**,	id.	Min. marina,	C. n. **1106**	
	Id.	n. **1474**,	id.	id.	C. n. **533**	

Segue: Anno 1919.

R. D.	10 agosto,	n. **1475**,	*v.* dis. di legge	Min. marina,	C. n. **531**	(*L. 9 aprile 1922, n. 480*).
R. D.	2 sett.	n. **1503**,	id.	Min. finanze,	C. n. **741**	
R. D.	15 agosto,	n. **1514**,	id.	Min. industria,	C. n. **1165**	
R. D.	17 agosto,	n. **1515**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1066**	
R. D.	17 agosto,	n. **1516**				
	Id.	n. **1517**	id.	Min. tesoro,	C. n. **407**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	13 agosto,	n. **1518**				
R. D.	17 agosto,	n. **1519**,	id.	id.	C. n. **407**	
	Id.	n. **1520**,	id.	id.	C. n. **407**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L.	16 marzo,	n. **1521**,	id.	Min. interno,	C. n. **1303**	
R. D.	8 luglio,	n. **1522**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **447**	
R. D.	17 agosto,	n. **1523**				
	Id.	n. **1525**				
	Id.	n. **1526**				
	Id.	n. **1527**				
	Id.	n. **1528**				
	Id.	n. **1529**				
	Id.	n. **1530**				
	Id.	n. **1531**				
	Id.	n. **1532**				
	Id.	n. **1533**				
	id.	n. **1534**				
	Id.	n. **1535**	id.	Min. tesoro,	C. n. **407**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **1536**				
	Id.	n. **1537**				
	Id.	n. **1538**				
	Id.	n. **1539**				
	Id.	n. **1540**				
	Id.	n. **1541**				
	Id.	n. **1542**				
	Id.	n. **1543**				
	Id.	n. **1545**				
	Id.	n. **1546**				
	Id.	n. **1547**				
	Id.	n. **1548**				
R. D.	15 agosto,	n. **1549**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **684**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	31 luglio,	n. **1550**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **618**	
D. L.	15 maggio,	n. **1551**,	id.	Min. interno,	C. n. **1302**	
R. D.	17 agosto,	n. **1553**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1209**	
R. D.	15 agosto,	n. **1577**,	id.	Min. industria,	C. n. **159**	(*L. 26 marzo 1922, n. 548*).
R. R.	15 agosto,	n. **1578**,	id.	Min. industria,	C. n. **159**	(*L. 26 marzo 1922, n. 548*).
R. D.	17 agosto,	n. **1579**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **287**	

Segue: **Anno 1919.**

R. D. 25 agosto,	n. **1580**,	*v.* dis. di legge	Min. agricoltura,	C. n. **273**	
Id.	n. **1581**,	id.	Min. marina,	C. n. **578**	(*L. 9 aprile 1922, n. 486*).
Id.	n. **1582**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1346**	
R. D. 10 agosto,	n. **1583**,	id.	Min. poste,	C. n. **304**	
R. D. 17 agosto,	n. **1585**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **609**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 8 luglio,	n. **1586**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**	
R. D. 25 agosto,	n. **1589**				
Id.	n. **1590**				
Id.	n. **1591**				
Id.	n. **1592**	id.	Min. tesoro,	C. n. **407**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1593**				
Id.	n. **1594**				
R. D. 22 agosto,	n. **1595**,	id.	id.	C. n. **325**	
R. D. 25 agosto,	n. **1596**				
Id.	n. **1597**	id.	id.	C. n. **407**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 2 sett.,	n. **1598**,	id.	Min giustizia,	C. n. **1223**	
R. D. 2 sett.,	n. **1599**,	id.	id.	C. n. **451**	
R. D. 4 sett.,	n. **1600**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1060**	
R. D. 17 agosto,	n. **1605**				
Id.	n. **1606**	id.	Min. tesoro,	C. n. **408**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1607**				
D. L. 19 giugno,	n. **1614**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**	
R. D. 25 agosto	n. **1621**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **407**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. R. 2 sett.,	n. **1626**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **459**	
Id.	n. **1628**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **510**	
R. D. 17 agosto,	n. **1629**,	id.	Min. terre lib.,	C. n. **793**	(*L. 3 dic. 1922, n. 1828*).
R. D. 2 sett.	n. **1630**,	id.	Min. finanze	C. n. **1066**	
R. D. 7 sett.,	n. **1632**,	id.	Min. interno,	C. n. **907**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 2 sett.,	n. **1633**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **606**	
Id.	n. **1635**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1062**	
R. D. 2 sett.,	n. **1640**				
Id.	n. **1641**				
Id.	n. **1642**				
Id.	n. **1644**				
Id.	n. **1645**				
Id.	n. **1647**	id.	Min. tesoro,	C. n. **407**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1648**				
Id.	n. **1649**				
Id.	n. **1650**				
Id.	n. **1651**				
R. D. 2 sett.	n. **1652**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**	
Id.	n. **1653**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **661**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).

Segue: Anno 1919.

R. D. 2 sett.,	n. **1654**					
Id.	n. **1655**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **407**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **1656**					
Id.	n. **1657**					
Id.	n. **1658**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **611**		
Id.	n. **1660**,	id.	id.	C. n. **275**	(*L. 27 giugno 1922, n. 888*).	
Id.	n. **1661**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **448**		
R. D. 2 sett.,	n. **1668**	id.	Min. finanze,	C. n. **741**		
Id.	n. **1669**					
Id.	n. **1671**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **407**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D. 22 agosto,	n. **1672**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **1204**		
R. D. 29 agosto,	n. **1675**,	id.	id.	C. n. **131**		
R. D. 17 agosto,	n. **1703**					
Id.	n. **1704**					
Id.	n. **1705**	id.	id.	C. n. **129**		
Id.	n. **1706**					
R. D. 17 agosto,	n. **1707**					
R. D. 2 sett.,	n. **1709**,	id.	Min. industria,	C. n. **181**	(*L. 6 luglio 1922, n. 1158*).	
R. D. 17 agosto,	n. **1710**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **274**		
R. D. 30 agosto,	n. **1712**,	id.	Min. industria,	C. n. **146**		
R. D. 17 agosto,	n. **1741**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**		
R. D. 2 sett.,	n. **1759**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **687**		
R. D. 30 agosto,	n. **1760**,	id	Min. industria,	C. n. **182**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D. 2 sett.,	n. **1761**,	id.	id.	C. n. **187**	(*L. 3 dic. 1922, n. 1621*).	
R. D. 4 sett.,	n. **1762**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1144**		
R. D. 4 sett.	n. **1763**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **667**		
R. D. 11. sett.,	n. **1764**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **455**		
R. D. 2 sett.,	n. **1766**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **89**	(*L. 6 aprile 1922, n. 514*).	
Id.	n. **1782**,	id.	Min. industria,	C. n. **1577**	(*L. 15 febbr. 1923, n. 498*).	
R. D. 21 sett.,	n. **1787**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **613**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D. 3 agosto,	n. **1788**,	id.	Min. esteri	C. n. **1628**		
R. D. 2 ott.,	n. **1790**,	id.	Min. interno,	S. n. **2**		
Id.	n. **1793**	id.	Min. agricoltura,	C. n. **678**		
Id.	n. **1794**					
Id.	n. **1802**,	id.	Min. guerra,	C. n. **211**	(*L. 21 agosto 1922, n. 1264*).	
R. D. 28 sett.,	n. **1805**,	id.	Min. lav. pubbl.	C. n. **1346**		
R. D. 2 ott.,	n. **1806**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1144**		
Id.	n. **1810**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **645**		
R. D. 2 ott.,	n. **1811**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **646**		
Id	n. **1812**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1144**		
R. D. 2 ott.,	n. **1834**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D. 4 sett.,	n. **1835**,	id.	Min. finanze,	C. n. **741**		

Segue: Anno 1919.

R. D. 29 sett.,	n. **1837**,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.	C. n. **520**	
R. D. 2 ott.,	n. **1838**,	id.	id.	C. n. **79**	
Id.	n. **1839**	id.	id.	C. n. **77**	
Id.	n. **1840**				
R. D. 21 sett.,	n. **1845**,	id.	Min. poste,	C. n. **305**	
D. L. 6 luglio,	n. **1847**,	id.	Min. guerra,	C. n. **218**	(*L. 24 giugno 1923, n. 1658*).
R. D. 9 ott.,	n. **1848**,	id.	Min. marina,	C. n. **569**	(*L. 9 aprile 1922, n. 481*).
R. D. 2 ott.,	n. **1849**,	id.	id.	C. n. **2092**	
Id.	n. **1851**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1852**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **287**	
Id.	n. **1853**,	id.	Min. interno,	C. n. **910**	
Id.	n. **1854**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **91**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1858**,	id.	Min. poste,	C. n. **695**	(*Ritirato*).
R. D. 25 agosto,	n. **1859**,	id.	Min. guerra,	C. n. **212**	(*L. 18 giugno 1922, n. 1012*).
R. D. 2 ott.,	n. **1881**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **409**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 9 ott.,	n. **1889**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1062**	
R. D. 21 ott.,	n. **1890**,	id.	id.	C. n. **1067**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 2 ott.,	n **1891**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1892**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1144**	
Id.	n. **1893**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1894**				
R. D. 2 ott.,	n. **1895**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1897**				
Id,	n. **1898**,	id.	id.	C. n. **410**	
Id.	n. **1899**	id.	id.	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1900**				
R. D. 12 ott.,	n. **1901**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **449**	
Id.	n. **1902**,	id.	id.	C. n. **457**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 16 ott.,	n. **1903**,	id.	id.	C. n. **1233**	
R. D. 2 ott.,	n. **1904**				
Id.	n. **1905**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1906**				
Id.	n. **1907**				
R. D. 2 ott.,	n. **1908**,	id.	Min. esteri,	C. n. **1629**	
Id.	n. **1910**,	id.	Min. interno,	C. n. **913**	
Id.	n. **1911**				
Id.	n. **1912**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1913**				
Id.	n. **1914**				
R. D. 2 sett.,	n. **1915**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **90**	
R. D. 2 ott.,	n. **1917**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **55**	
Id.	n. **1918**,	id.	id.	C. n. **92**	

Segue: Anno 1919.

R. D. 2 ott.	n. **1919**,	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 28 sett.,	n. **1933**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **682**	
R. D. 12 ott.,	n. **1935**,	id.	Min. guerra,	C. n. **227**	
R. D. 9 ott.,	n. **1936**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 12 ott.,	n. **1937**,	id.	id.	C. n. **667**	
R. D. 9 ott.,	n. **1938**	id.	id.	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1944**				
R. D. 2 ott.,	n. **1945**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **462**	
Id.	n. **1946**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1947**				
Id.	n. **1948**				
Id.	n. **1949**				
Id.	n. **1950**				
R. D. 9 ott.,	n. **1953**,	id.	Min. interno,	C. n. **714**	
R. D. 16 ott.,	n. **1957**,	id.	Min. guerra,	C. n. **221**	
R. D. 12 ott.,	n. **1958**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 16 ott.,	n. **1960**,	id.	Min. interno,	C. n. **916**	
R. D. 12 ott.,	n. **1962**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	
Id.	n. **1963**				
Id.	n. **1964**				
R. D. 6 ott.,	n. **1965**,	id.	Min. finanze,	C. n. **740**	
R. D. 12 ott.,	n. **1966**,	id.	Min. marina,	C. n. **553**	(*L. 30 marzo 1922, n. 455*).
R. D. 23 ott.,	n. **1970**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **351**	(*L. 21 agosto 1921, n. 1144*).
R. D. 23 ott.,	n. **1971**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **648**	
R. D. 16 ott.,	n. **1986**,	id.	Min. guerra,	C. n. **250**	
R. D. 20 ott.,	n. **1988**,	id.	Min. marina,	C. n. **589**	
R. D. 23 ott.,	n. **1989**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1990**				
Id.	n. **1991**				
R. D. 16 ott.,	n. **1992**				
R. D. 16 ott.,	n. **1993**,	id.	id.	C. n. **845**	
R. D. 23 ott.,	n. **1994**,	id.	id.	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 2 ott.,	n. **1995**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **507**	
R. D. 26 ott.,	n. **1996**,	id.	Min. Marina,	C. n. **2090**	
R. D. 16 ott.,	n. **1997**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 23 ott.,	n. **1998**				
Id.	n. **1999**				
Id.	n. **2000**				
R. D. 24 agosto,	n. **2001**,	id.	Min. interno	C. n. **844**	
R. D. 23 ott.,	n. **2002**,	id.	Min. tesoro	C. n. **410**	
R. D. 16 ott.,	n. **2003**,	id.	id.	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2004**,	id.	id.	C. n. **405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).

Segue: **Anno 1919.**

R. D. 16 ott.	n. **2005**,	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**405**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 23 ott.,	n. **2006**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**460**	
R. D. 16 ott.,	n. **2008**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 23 ott.,	n. **2010**					
R. D. 2 ott.,	n. **2011**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**605**	
R. D. 16 ott.,	n. **2012**,	id.	Min. lavoro,	C. n.	**683**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 2 ott.,	n. **2014**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**262**	
R. D. 16 ott.,	n. **2015**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 12 ott.,	n. **2016**					
R. D. 9 ott.,	n. **2033**					
R. D. 31 ott.,	n. **2034**					
R. D. 23 ott.,	n. **2035**					
R. D. 31 ott.,	n. **2036**					
R. D. 12 ott.,	n. **2037**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1678**	
R. D. 4 nov.,	n. **2039**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**1684**	
R. D. 31 ott.,	n. **2041**,	id.	Min. colonie,	S. n.	**143**	
R. D. 19 ott.,	n. **2042**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**222**	(*L. 6 aprile 1922, n. 479*).
R. D. 12 ott.,	n. **2043**,	id.	Min. marina,	C. n.	**555**	(*L. 24 giugno 1923, n. 1474*).
R. D. 23 ott.,	n. **2044**,	id.	id.	C. n.	**1033**	(*L. 1° giugno 1922, n. 790*).
Id.	n. **2045**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2046**					
R. D. 16 ott.,	n. **2047**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**446**	
R. D. 6 ott.,	n. **2048**,	id.	id.	C. n.	**129**	
R. D. 2 ott.,	n. **2049**,					
R. D. 23 ott.,	n. **2050**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2051**					
Id.	n. **2052**					
Id.	n. **2053**					
Id.	n. **2054**					
R. D. 31 ott.,	n. **2055**					
Id.	n. **2056**					
R. D. 23 ott.,	n. **2057**					
R. D. 26 ott.,	n. **2058**,	id.	Min. interno,	C. n.	**911**	
R. D. 23 ott.,	n. **2061**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	
R. D. 16 ott.,	n. **2062**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**94**	
R. D. 23 ott.,	n. **2063**,	id.	id.	C. n.	**95**	
Id.	n. **2064**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2065**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1144**	
R. D. 31 ott.	n. **2066**,	id.	id.	C. n.	**1209**	
Id.	n. **2067**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 23 ott.	n. **2068**					
R. D. 31 ott.,	n. **2069**					

Segue: Anno 1919.

R. D. 4 nov.,	n. **2070**,	*v.* dis. di legge	Min. giustizia,	C. n.	**458**	
R. D. 13 nov.,	n. **2072**,	id.	Presidenza Cons.,	C. n.	**9**	(*L. 3 aprile 1922, n. 467*).
R. D. 9 nov.,	n. **2073**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1060**	
R. D. 2 ott.,	n. **2074**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**133**	
R. D. 9 ott.,	n. **2077**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 21 nov.	n. **2078**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**444**	
R. D. 2 nov.,	n. **2079**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**1855**	
R. D. 16 ott.,	n. **2080**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**77**	
R. D. 23 ott.,	n. **2084**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**678**	
R. D. 2 ott.,	n. **2090**,	id.	Min. marina,	C. n.	**2080**	
R. D. 31 ott.,	n. **2091**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**982**	
R. D. 6 ott.,	n. **2094**,	id.	Min. terre lib.,	C. n.	**794**	
R. D. 4 nov.,	n. **2095**,	id.	Min. marina,	C. n.	**1036**	(*L. 1° giugno 1922, n. 784*).
R. D. 6 nov.,	n. **2096**,	id.	Min. interno,	C. n.	**908**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 16 ott.,	n. **2097**,	id.	Min. industria,	C. n.	**184**	
R. D. 2 ott.,	n. **2100**,	id.	Min. poste,	C. n.	**309**	(*Ritirato*).
Id.	n. **2101**,	id.	id.	C. n.	**310**	(*Ritirato*).
Id.	n. **2102**,	id.	id.	C. n.	**311**	(*Ritirato*).
R. D. 23 ott.,	n. **2103**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2107**,	id.	id.	C. n.	**409**	
R. D. 16 nov.,	n. **2120**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**100**	
R. D. 6 nov.,	n. **2123**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2124**,					
R. D. 2 ott.,	n. **2125**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1185**	(*Ritirato in Senato*).
R. D. 23 ott.,	n. **2126**,	id.	id.	C. n.	**96**	
R. D. 4 nov.,	n. **2128**,	id.	Min. marina,	C. n.	**581**	(*L. 30 marzo 1922, n. 460*).
R. D. 6 nov.,	n. **2129**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2131**,					
Id.	n. **2132**,					
Id.	n. **2133**,					
Id.	n. **2134**,					
Id.	n. **2135**,					
R. D. 4 nov.,	n. **2136**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**282**	(*L. 7 giugno 1923, n. 1306*).
R. D. 6 nov.,	n. **2137**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 6 nov.,	n. **2138**,					
Id.	n. **2139**,					
R. D. 2 nov.,	n. **2142**,	id.	Min. marina,	C. n.	**562**	(*L. 29 giugno 1922, n. 997*).
R. D. 11 nov.,	n. **2144**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**463**	
R. D. 20 nov.,	n. **2145**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**2098**	
R. D. 9 ott.,	n. **2159**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**93**	
R. D. 11 nov.,	n. **2160**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**1225**	
R. D. 9 ott.,	n. **2161**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**506**	

Segue: **Anno 1919.**

R. D. 24 nov.,	n. **2162**,	*v.* dis. di legge	Min. finanze,	C. n. **726**	
Id.	n. **2163**,	id.	id.	C. n. **1143**	
R. D. 21 nov.,	n. **2164**,	id.	id.	C. n. **728**	
R. D. 24 nov.,	n. **2165**,	id.	id.	C. n. **1071**	
Id.	n. **2166**,	id.	id.	C. n. **731**	
Id.	n. **2167**,	id.	Min. guerra,	C. n. **237**	(*L. 6 aprile 1922, n. 479*).
Id.	n. **2169**,	id.	Min. finanze,	C. n. **727**	
Id.	n. **2170**,	id.	id.	C. n. **1062**	
Id.	n. **2177**,	id.	id.	C. n. **1210**	
R. D. 11 nov.,	n. **2183**				
Id.	n. **2184**				
Id.	n. **2185**				
Id.	n. **2186**				
R. D. 31 ott.,	n. **2187**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 11 nov.,	n. **2190**				
Id.	n. **2191**				
Id.	n. **2192**				
Id.	n. **2193**				
R. D. 6 nov.,	n. **2194**				
R. D. 26 ott.,	n. **2195**,	id.	Min. industria,	C. n. **168**	
R. D. 11 nov.,	n. **2196**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	
R. D. 31 ott.,	n. **2197**				
R. D. 31 ott.,	n. **2198**,	id.	Min. interno,	S. n. **2**	
R. D. 20 nov.,	n. **2199**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1235**	
R. D. 16 nov..	n. **2207**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 11 nov.,	n. **2208**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 11 nov.,	n. **2209**				
R. D. 6 nov.,	n. **2210**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1484**	
R. D. 25 nov.,	n. **2212**,	id.	Min. industria,	C. n. **186**	(*L. 6 aprile 1922, n. 475*).
Id.	n. **2213**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **1170**	(*L. 13 luglio 1922, n. 1159*).
R. D. 19 ott.,	n. **2214**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **1783**	
R. D. 12 ott.,	n. **2215**,	id.	Min. industria,	C. n. **172**	
R. D. 27 nov.,	n. **2227**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1328**	
R. D. 16 nov.,	n. **2228**,	id.	id.	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 27 nov.,	n. **2231**,	id.	id.	C. n. **649**	
R. D. 13 nov.,	n. **2232**	id.	Min. tesoro,	C. n. **667**	
Id.	n. **2233**				
Id.	n. **2234**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1507**	
D. R. 27 nov.,	n. **2235**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **466**	
R. D. 27 nov.,	n. **2236**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2238**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1234**	
R. D 9 nov.,	n. **2239**,	id.	Min. giustizia	C. n. **450**	

Segue: Anno 1919.

R. D. 20 nov.,	n. **2240**,	*v.* dis. di legge	Min. guerra,	C. n. **215**	(*L. 6 aprile 1922, n. 479*).
R. D. 6 nov.,	n. **2241**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **98**	
R. D. 27 nov.,	n. **2242**,	id.	Min. marina,	C. n. **2091**	
R. D. 27 nov.,	n. **2262**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **678**	
R. D. 31 ott.,	n. **2264**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1450**	
R. D. 27 nov.,	n. **2265**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **276**	
R. D. 4 nov.,	n. **2266**,	id.	id.	C. n. **622**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 14 nov.,	n. **2267**,	id.	Min. marina,	C. n. **1093**	(*L. 28 maggio 1922, n. 732*).
Id.	n. **2268**,	id.	id.	C. n. **1034**	(*L. 1° giugno 1922, n. 783*).
Id.	n. **2269**,	id.	id.	C. n. **582**	(*L. 30 marzo 1922, n. 460*).
R. D. 20 nov.,	n. **2270**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	
Id.	n. **2271**				
Id.	n. **2272**				
R. D. 11 nov.,	n. **2274**	id.	id.	C. n, **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2275**				
R. D. 20 nov.,	n. **2276**,	id.	Min. guerra,	C. n. **217**	(*L. 28 maggio 1922, n. 616*).
R. D. 25 nov.,	n. **2277**				
R. D. 20 nov.,	n. **2279**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2280**				
R. D. 13 nov.,	n. **2281**,	id.	Presidenza Cons.,	C. n. **787**	
R. D. 20 nov.,	n. **2282**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	
R. D. 25 nov.,	n. **2283**	id.	id.	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 20 nov.,	n. **2284**				
R. D. 9 nov.,	n. **2285**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **131**	
R. D. 27 nov.,	n. **2286**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 27 nov.,	n. **2287**				
Id.	n. **2288**				
Id.	n **2289**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 25 nov.,	n. **2290**				
R. D. 27 nov.,	n. **2291**				
D. L. 23 ott.,	n. **2292**,	id.	Min. interno,	C. n. **841**	(*L. 29 giugno 1922, n. 1004*).
R. D. 27 nov.,	n. **2293**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2294**				
R. D. 13 nov.,	n. **2295**,	id.	Min. interno,	C. n. **889**	(*L. 9 luglio 1922, n. 1005*).
R. D. 31 ott.,	n. **2296**,	id.	id.	C. n. **1308**	(*L. 3 luglio 1922, n. 1159*).
R. D. 9 nov.,	n. **2297**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **612**	
R. D. 27 nov.,	n. **2298**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1110**	
R. D. 20 nov.,	n. **2299**,	id.	Min. poste,	C. n. **307**	
R. D. 27 nov.,	n. **2300**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1484**	
R. D. 20 nov.,	n. **2301**,	id.	Min. interno,	C. n. **901**	(*L. 13 luglio 1922, n. 1091*).
R. D. 30 nov.,	n. **2303**,	id.	Min. marina,	C. n. **572**	(*L. 23 marzo 1922, n. 382*).
R. D. 23 nov.,	n. **2305**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	

Segue: **Anno 1919.**

R. D. 11 nov.,	n. **2313**,	*v.* dis. di legge	Min. tesoro	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 30 nov.,	n. **2318**,	id.	Min. industria,	C. n. **1678**	
R. D. 27 nov.,	n. **2319**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **108**	
Id.	n. **2320**,	id.	Min. industria,	C. n. **872**	
Id.	n. **2321**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **109**	
R. D. 31 ott.,	n. **2322**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **97**	
R. D. 27 nov.,	n. **2323**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1042**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 4 nov.,	n. **2324**,	id.	Min. poste,	C. n. **306**	
R. D. 27 nov.,	n. **2325**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1484**	
R. D. 24 nov.,	n. **2326**,	id.	Min. marina,	C. n. **1104**	(*L. 11 giugno 1922, n. 813*).
Id.	n. **2328**,	id.	id.	C. n. **589**	
Id.	n. **2329**,	id.	id.	C. n. **1205**	(*L. 11 giugno 1922, n. 814*).
Id.	n. **2330**,	id.	id.	C. n. **1035**	(*L 31 maggio 1923, n. 1311*).
R. D. 27 nov.,	n. **2331**				
Id.	n. **2332**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2333**				
Id.	n. **2334**	id.	id.	C. n. **412**	
Id.	n. **2335**				
Id.	n. **2336**				
Id.	n. **2337**				
Id.	n. **2338**				
Id.	n. **2339**	id.	id.	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2340**				
R. D. 25 nov.,	n. **2341**				
Id.	n. **2342**				
R. D. 27 nov.,	n. **2343**				
R. D. 23 nov.,	n. **2344**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 27 nov.,	n. **2345**				
Id.	n. **2346**,	id.	id.	C. n. **412**	
Id.	n. **2347**	id.	id.	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2348**				
Id.	n. **2349**,	id.	Min. industria,	C. nn. **926** (1) e **2183**	
R. D. 24 nov.,	n. **2351**,	id.	Min. marina,	C. n. **1126**	(*L 11 giugno 1922, n 815*).
R. D. 20 nov.,	n. **2352**,	id.	id.	C. nn. **1031** (*Ritirato*) e **1467**	
R. D. 16 nov.,	n. **2353**	id.	Min. tesoro,	C. n. **662**	
R. D. 27 nov.,	n. **2354**				
R. D. 27 nov.,	n. **2355**,	id.	Min. industria,	C. n. **185**	(*L. 2 aprile 1922, n. 475*).
R. D. 22 nov.,	n. **2356**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **102**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2294*).
R. D. 6 nov.,	n. **2358**,	id.	Min. finanze	C. n. **1058**	
R. D. 6 nov.,	n. **2359**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **511**	

(1) Ritirato in Senato e ripresentato al Senato col disegno di legge n. 601.

Segue: **Anno 1919.**

R. D. 27 nov.,	n. **2360**,	*v.* dis. di legge	Min. guerra,	C. n. **924**	
R. D. 20 nov.,	n. **2361**,	id.	Min. interno,	C. n. **906**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 6 nov.,	n. **2362**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1058**	
Id.	n. **2363**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **273**	
Id.	n. **2364**,	id.	id.	C. n. **287**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 27 nov.,	n. **2367**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **662**	
Id.	n. **2368**	id.	id.	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2369**				
R. D. 30 nov.,	n. **2370**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2119**	
R. D. 25 nov.,	n. **2371**,	id.	Min. tesoro	C. n. **662**	
R. D. 4 nov.,	n. **2372**,	id.	Min. lav. pubbl.	C. n. **1701**	
R. D. 30 nov.,	n. **2374**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **110**	
R. D. 27 nov.	n. **2375**,	id.	id.	S. n. **623**	
R. D. 30 nov.,	n. **2376**,	id.	Min. marina,	C. n. **1095**	(*L. 28 maggio 1922, n. 793*).
Id.	n. **2377**,	id.	id.	C. n. **1039**	(*L. 13 luglio 1922, n. 1159*).
R. D. 22 nov.,	n. **2378**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **77**	
R. D. 20 nov.,	n. **2379**,	id.	Min. guerra,	C. n. **210**	(*L. 21 agosto 1922, n. 1264*).
R. D. 27 nov.,	n. **2380**	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2381**				
R. D. 30 nov.,	n. **2383**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **111**	
R. D. 22 nov.,	n. **2384**,	id.	id.	C. n. **103**	(*L. 27 giugno 1922, n. 989*).
R. D. 27 nov.,	n. **2385**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2387**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **466**	
R. D. 26 ott.,	n. **2388**,	id.	Min. guerra,	C. n. **246**	
R. D. 30 nov.,	n. **2398**,	id.	Min. industria,	C. n. **1166**	(*L. 17 luglio 1922, n. 1027*).
R. D. 27 nov.,	n. **2399**,	id.	Min. industria,	C. n. **870**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 11 nov.,	n. **2402**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **663**	
Id.	n. **2403**,	id.	id.	C. n. **663**	
R. D. 27 nov.,	n. **2408**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **681**	
R. D. 21 dic.,	n. **2415**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
R. D. 22 nov.,	n. **2417**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **104**	
R. D. 25 nov.	n. **2419**,	id.	Min. esteri,	C. n. **2011**	
R. D. 27 nov.	n. **2420**	id.	id.	C. n. **1628**	
Id.	n. **2421**				
R. D. 27 nov.,	n. **2422**,	id.	Min. terre liber.,	C. n. **784**	
R. D. 9 ott.,	n. **2433**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **446**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 24 nov.,	n. **2434**,	id.	Min. marina,	C. n. **555**	(*L. 24 giugno 1923, n. 1474*).
R. D. 25 nov.,	n. **2435**,	id.	Min. guerra,	C. n. **238**	(*L. 28 maggio 1922, n. 884*).
R. D. 27 nov.,	n. **2436**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **662**	
Id.	n. **2437**	id.	id.	C. n. **410**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2438**				
R. D. 9 nov.,	n. **2439**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **621**	(*L. 18 maggio 1922, n. 697*).

Segue: **Anno 1919.**

R. D. 22 nov..	n. **2440**,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1490**	
R. D. 27 nov.,	n. **2441**,	id.	Min. poste,	C. n. **308**	
R. D. 30 nov.,	n. **2443**,	id.	Min. industria,	C. n. **180**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2444**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **112**	
R. D. 12 ott.,	n. **2445**,	id.	Min. interno,	C. n. **842**	
R. D. 22 nov.,	n. **2448**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **105**	
R. D. 27 nov.,	n. **2449**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **409**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2460**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **864**	
R. D. 13 nov.,	n. **2461**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **662**	
R. D. 30 nov.,	n. **2462**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **113**	(*Ritirato*).
R. D. 22 nov.,	n. **2463**	id.	id.	C. n. **1701**	
Id.	n. **2464**				
R. D. 30 nov.,	n. **2465**,	id.	id.	C. n. **114**	(*L. 30 nov. 1922, n. 1602*).
R. D. 20 nov.,	n. **2466**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **278**	(*L. 23 marzo 1922, n. 524*).
R. D. 26 dic.,	n. **2467**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1067**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 30 nov.,	n. **2468**,	id.	Min. interno,	C. n. **1637**	
R. D. 14 dic.,	n. **2469**	id.	Min. guerra,	C. nn. **249**	(*Ritirato*) e **950**
Id.	n. **2470**				
R. D. 28 dic.,	n. **2471**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
Id.	n. **2483**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1443**	
Id.	n. **2484**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1069**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2485**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
R. D. 21 dic.,	n. **2486**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **461**	
Id.	n. **2487**,	id.	id.	C. n. **464**	
R. D. 21 dic.,	n. **2488**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **465**	
R. D. 27 nov..	n. **2494**,	id.	Min. terre lib.,	C. n. **798**	(*L. 3 dic. 1922, n. 1829*).
Id.	n. **2495**,	id.	id.	C. n. **795**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2496**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
R. D. 29 nov.,	n. **2497**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1628**	
R. D. 20 nov.:	n. **2498**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **446**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 7 dic.,	n. **2499**,	id.	Min. terre liber.,	C. n. **785**	
R. D. 31 dic.,	n. **2500**,	id.	Presidenza Cons.,	C. n. **1655**	
R. D. 2 ott.,	n. **2505**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **285**	(*L. 6 aprile 1922, n. 518*).
Id.	n. **2506**,	id.	id.	C. n. **279**	(*L. 11 dic. 1921, n. 1832*).
R. D. 30 dic.,	n. **2508**,	id.	id.	C. n. **678**	
R. D. 25 nov.,	n. **2509**,	id.	Min. industria,	C. n. **1163**	
R. D. 28 dic.,	n. **2522**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
D. L. 1° maggio,	n. **2523**,	id.	Min. guerra,	C. n. **233**	
R. D. 12 ott.,	n. **2524**,	id.	Min. industria,	C. n. **156**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 25 nov.,	n. **2526**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **624**	
R. D. 28 dic.,	n. **2527**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
R. D. 31 dic.,	n. **2544**,	id.	Min. finanze,	C. n. **730**	

Segue: Anno 1919.

R. D. 28 dic.,	n. **2553**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **412**	
Id.	n. **2554**				
Id.	n. **2555**				
Id.	n. **2557**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **115**	
Id.	n. **2558**,	id.	id.	C. n. **116**	
Id.	n. **2559**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1061**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **2560**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1214**	
Id.	n. **2561**,	id.	id.	C. n. **1231**	
R. D. 27 nov.,	n. **2562**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **663**	
R. D. 9 nov.,	n. **2564**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1300**	
R. D. 16 nov.,	n. **2586**,	id.	id.	C. n. **101**	(*Ritirato*).
R. D. 22 nov.,	n. **2587**,	id.	id.	C. n. **106**	
Id.	n. **2588**,	id.	id.	C. n. **107**	
R. D. 28 dic.,	n. **2591**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1145**	
R. D. 31 ottobre,	n. **2593**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **1311**	
R. D. 20 nov.,	n. **2594**,	id.	id.	C. n. **134**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 28 dic.,	n. **2595**	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
Id.	n. **2596**				
R. D. 9 nov.,	n. **2609**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **99**	(*L. 2 aprile 1922, n. 515*).
R. D. 20 nov.,	n. **2610**,	id.	Min. guerra,	C. n. **220**	(*L. 4 maggio 1922, n. 781*).
Id.	n. **2611**,	id.	id.	C. n. **245**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 30 dic.,	n. **2612**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **678**	
R. D. 28 dic.,	n. **2619**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1229**	
R. D. 29 agosto,	n. **2650**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **134**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).

Anno 1920.

R. D. 4 genn.,	n. **1**,	*v.* dis. di legge	Min. interno,	C. n. **1306**	(*L. 20 luglio 1922, n. 1392*).
R. D. 8 genn.,	n. **2**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
R. D. 4 genn.,	n. **4**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1147**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **6**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **262**	
R. D. 8 genn.,	n. **8**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1072**	
R. D. 4 genn.,	n. **9**	id.	Min. tesoro,	C. n. **664**	
Id.	n. **10**				
Id.	n. **11**				
Id.	n. **13**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **682**	
R. D. 5 genn.,	n. **15**,	id.	Min. industria,	C. n. **1162**	
R. D. 8 genn.,	n. **16**,	id.	id.	C. n. **1678**	
R. D. 4 genn.,	n. **20**	id.	Min. tesoro,	C. n. **411**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **21**				
Id.	n. **22**				
R. D. 11 genn.,	n. **25**,	id.	id.	C. n. **665**	

Segue: **Anno 1920.**

R. D. 11 genn.,	n. **26,**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **665**	
R. D. 4 genn.,	n. **32**				
R. D. 4 genn.,	n. **33**	id.	id.	C. n. **412**	
Id.	n. **34**				
R. D. 14 genn.,	n. **35,**	id.	Min. finanze,	C. n. **1111**	
R. D. 4 genn.,	n. **36,**	id.	Min. agricoltura,	C. n. **286**	
Id.	n. **38,**	id.	id.	C. n. **623**	
R. D. 25 genn.,	n. **50,**	id.	Min. industria,	C. n. **836**	
R. D. 22 genn.,	n. **52,**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1334**	
R. D. 4 genn.,	n. **53,**	id.	id	C. n. **412**	
R. D. 8 genn.,	n. **54,**	id.	Min. marina,	C. n. **559**	(*L. 9 aprile 1922, n. 484*).
R. D. 4 genn.,	n. **55**	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
Id.	n. **56**				
R. D. 8 genn.,	n. **57,**	id.	Min. interno,	C. n. **912**	(*L. 18 febbr. 1923, n. 498*).
R. D. 18 genn.,	n. **58,**	id.	Min. terre liber.,	C. n. **804**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **59,**	id.	id.	C. n. **796**	(*L. 3 dic. 1922, n. 1827*).
R. D. 22 genn.,	n. **60,**	id.	Min. giustizia,	C. n. **468**	
R. D. 18 genn.,	n. **74,**	id.	Min. terre liber.,	C. n. **797**	
R. D. 29 genn.,	n. **75,**	id.	Min. finanze,	C. n. **738**	
R. D. 25 genn.,	n. **79.**	id.	Min. tesoro,	C. n. **411**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 8 genn.,	n. **81,**	id.	Min. giustizia,	C. n. **1213**	
R. D. 22 genn.,	n. **82**				
Id.	n. **83**	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
Id.	n. **84**				
Id.	n. **85**				
R. D. 10 genn.,	n. **87.**	id.	id.	C. n. **664**	
R. D. 1° febbr.,	n. **88,**	id.	Min. giustizia,	C. n. **1228**	
R. D. 25 genn.,	n. **89,**	id.	Min. tesoro,	C. n. **664**	
R. D. 30 genn.,	n. **93,**	id.	Min. giustizia,	C. n. **467**	
R. D. 29 genn.,	n. **104,**	id.	Min. tesoro,	C. n. **665**	
R. D. 25 genn.,	n. **106.**	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
R. D. 4 genn.,	n. **107,**	id.	Min. esteri	C. n. **1628**	
R. D. 15 genn.,	n. **108**				
R. D. 22 genn.,	n. **109**	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
Id.	n. **110**				
R. D. 25 genn.,	n. **111,**	id.	Min. marina,	C. n. **1092**	(*L. 28 maggio 1922, n. 729*).
Id.	n. **112,**	id.	id.	C. n. **539**	(*L. 28 maggio 1922, n. 796*).
R. D. 1° febbr.,	n. **113,**	id.	Min. giustizia,	C. n. **470**	
Id.	n. **114,**	id.	id.	C. n. **1215**	
R. D. 29 genn.	n. **115,**	id.	Min. industria,	C. n. **1764**	
R. D. 1° febbr.	n. **116,**	id.	Min. marina,	C. n. **563**	(*L. 29 giugno 1922, n. 997*).
Id.	n. **117,**	id.	Min. lavoro,	C. n. **681**	

Segue: **Anno 1920.**

R. D.	29 genn.,	n. **118**,	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **665**	
R. D.	29 genn.,	n. **127**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
R. D.	1° febbr.,	n. **128**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1495**	
R. D.	2 febbr.,	n. **130**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **864**	
R. D.	29 genn.	n. **132**	id.	Min. tesoro,	C. n. **411**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **133**				
	Id.	n. **134**				
R. D.	22 genn.,	n. **135**,	id.	id.	C. n. **412**	
R. D.	29 genn.,	n. **142**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **671**	
R. D.	5 febbr.,	n. **143**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1218**	
R. D.	29 genn.,	n. **144**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **664**	
	Id.	n. **145**,	id.	id.	C. n. **664**	
R. D.	15 febbr.,	n. **147**,	id.	Min. interno,	C. n. **1306**	(*L. 20 luglio 1922, n. 1392*).
R. D.	2 genn.,	n. **148**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1855**	
R. D.	17 genn.,	n. **166**,	id.	id.	C. n. **215**	(*L. 6 aprile 1922, n. 479*).
R. D.	26 febbr.,	n. **167**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1063**	
R. D.	1° febbr.,	n. **168**,	id.	id.	C. n. **885**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	29 genn.,	n. **170**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **412**	
	Id.	n. **171**,	id.	id.	C. n. **412**	
R. D.	4 genn.,	n. **174**,	id.	Min. guerra,	C. n. **825**	(*L. 28 maggio 1922, n. 1030*).
R. D.	23 febbr.,	n. **190**,	id	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).
R. D.	26 febbr.,	n. **203**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **102**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **204**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).
R. D.	5 marzo,	n. **206**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1073**	
R. D.	22 febbr.,	n. **207**,	id.	Min. marina,	C. n. **579**	(*L. 20 luglio 1922, n. 1265*).
R. D.	1° febbr.,	n. **208**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **264**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **209**,	id.	Min. industria,	C. n. **171**	
R. D.	15 febbr.,	n. **210**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).
R. D.	26 febbr.,	n. **211**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **469**	
R. D.	20 febbr.,	n. **213**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1027**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	19 febbr.,	n. **214**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).
R. D.	26 febbr.,	n. **215**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1216**	
	Id.	n. **216**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1060**	
R. D.	29 genn.,	n. **218**,	id	Min. guerra,	C. n. **1494**	
R. D.	26 febbr.,	n. **219**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).
R. D.	7 marzo,	n. **230**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **678**	
R. D.	16 febbr.,	n. **232**	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L 2 luglio 1922, n. 896*).
	Id.	n. **233**				
R. D.	1° febbr.,	n. **234**,	id.	Min. terre liber.,	C. n. **786**	
R. D.	26 febbr.,	n. **235**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **473**	
	Id.	n. **237**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).
R. D.	7 marzo,	n. **238**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **965**	(*L. 13 luglio 1922, n. 1159*).

Segue: Anno 1920.

R. D. 26 febbr.,	n. **239**,	*v.* dis. di legge	Min. industria,	C. n. **836**		
Id.	n. **240**,	id.	Min. guerra,	C. nn. **214** (*Ritirato*) e **1425**		
R. D. 26 febbr.,	n. **241**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **669**		
R. D. 7 marzo,	n. **243**,	id.	Min. industria,	C. n. **185**	(*L. 2 aprile 1922, n. 472*).	
Id.	n. **256**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1148**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **259**					
Id.	n. **260**	id.	Min. tesoro,	C. n. **415**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **261**					
R. D. 11 marzo,	n. **270**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **77**		
R. D. 7 marzo,	n. **277**,	id.	Min. interno,	C. n. **896**		
Id.	n. **279**,	id.	Min. industria,	C. n. **189**		
R. D. 4 marzo,	n. **280**,	id.	Min. lav. pubbl.	C. n. **2051**		
R. D. 29 febbr.	n. **281**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).	
R. D. 7 marzo,	n. **283**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **666**		
R. D. 11 marzo,	n. **284**,	id.	id.	C. n. **669**		
Id.	n. **285**,	id.	Min. interno,	C. n. **713**	(*L. 28 maggio 1922, n. 811*).	
R. D. 7 marzo,	n. **286**					
Id.	n. **287**	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).	
Id.	n. **288**					
Id.	n. **302**					
R. D. 11 marzo,	n. **303**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **110**		
R. D. 21 marzo,	n. **304**,	id.	Min. marina,	C. n. **2093**		
R. D. 15 marzo,	n. **305**,	id.	id.	C. n. **2094**		
R. D. 7 marzo,	n. **306**	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).	
Id.	n. **307**					
Id.	n. **311**,	id.	Min. industria,	C. n. **836**		
Id.	n. **312**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **607**	(*L. 6 luglio 1922, n. 1002*).	
R. D. 26 febbr.,	n. **313**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **678**		
R. D. 7 marzo,	n. **315**,	id.	id.	C. n. **676**	(*L. 6 luglio 1922, n. 1001*).	
R. D. 11 marzo,	n. **316**,	id.	Min. poste,	C. n. **312**		
Id.	n. **317**,	id.	Min. guerra,	C. n. **2063**		
Id.	n. **318**					
Id.	n. **319**	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).	
Id.	n. **320**					
Id.	n. **321**					
R. D. 18 marzo,	n. **322**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **472**		
R. D. 7 marzo,	n. **323**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).	
Id.	n. **325**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **280**	(*L. 11 dic. 1921, n. 1833*).	
Id.	n. **326**,	id.	id.	C. n. **277**	(*L. 6 aprile 1922, n. 517*).	
Id.	n. **327**,	id.	id.	C. n. **281**	(*L. 9 aprile 1922, n. 521*).	
R. D. 11 marzo,	n. **347**,	id.	Min. marina,	C. n. **590**		
Id.	n. **348**,	id.	Min. marina,	C. n. **576**	(*L. 15 febbr. 1923, n 321*).	

Segue: Anno 1920.

R. D.	11 marzo,	n. **349**,	*v.* dis. di legge	Min. marina,	C. n.	**571**	(*L. 9 aprile 1922, n. 482*).
R. D.	7 marzo,	n. **351**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**250**	
R. D.	7 marzo,	n. **352**					
	Id.	n. **353**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).
	Id.	n. **354**					
R. D.	11 marzo,	n. **356**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**117**	
	Id.	n. **357**					
R. D.	7 marzo,	n. **373**					
R. D.	11 marzo,	n. **396**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**414**	(*L. 2 luglio 1922, n. 896*).
	Id.	n. **397**					
	Id.	n. **398**					
	Id.	n. **399**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**511**	
R. D.	7 marzo,	n. **400**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**414**	(*L. 2 luglio 1822, n. 896*).
R. D.	28 marzo,	n. **401**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1993**	
R. D.	12 marzo,	n. **402**,	id.	id.	C. n.	**984**	
R. D.	8 aprile,	n. **404**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**667**	
R. D.	6 aprile,	n. **405**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1680**	
	Id.	n. **409**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**416**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **410**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**119**	
R. D.	7 marzo,	n. **414**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**611**	
R. D.	14 aprile,	n. **416**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**667**	
R. D.	13 marzo,	n. **421**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**601**	(*L. 27 luglio 1922, n. 1090*).
R. D.	6 aprile,	n. **423**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**471**	
R. D.	13 marzo,	n. **424**	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**287**	
	Id.	n. **425**					
	Id.	n. **426**,	id.	id.	C. n.	**283**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **427**,	id.	id.	C. n.	**284**	
R. D.	13 marzo,	n. **428**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**264**	
R. D.	8 aprile,	n. **429**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**474**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	20 aprile,	n. **451**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**204**	
	Id.	n. **452**,	id.	id.	C. n.	**205**	
	Id.	n. **453**,	id.	id.	C. n.	**206**	
R. D.	8 aprile,	n. **458**,	id.	id.	C. n.	**207**	
R. D.	4 marzo,	n. **466**,	id.	Min. industria,	C. n.	**178**	(*L. 19 maggio 1922, n. 780*).
R. D.	11 marzo,	n. **467**,	id.	Min. interno,	C. n.	**840**	(*L. 20 agosto 1921, n. 1181*).
R. D.	4 marzo,	n. **468**,	id.	Min. industria,	C. n.	**177**	(*L. 6 aprile 1922, n. 644*).
R. D.	18 aprile,	n. **469**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**416**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **471**,	id.	id.	C. n.	**667**	
R. D.	22 aprile,	n. **472**,	id.	Min. marina,	C. n.	**547**	
R. D.	18 aprile,	n. **475**,	id.	Min. interno,	C. n.	**1306**	(*L. 20 luglio 1922, n. 1392*).
	Id.	n. **476**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**475**	
	Id.	n. **477**,	id.	id.	C. n.	**1220**	

Segue: Anno 1920.

R. D. 21 marzo,	n. **480**,	*v.* dis. di legge	Min. guerra	C. n. **1496**	
R. D. 18 aprile,	n. **481**,	id.	Min. interno,	C. n. **900**	
R. D. 22 aprile,	n. **494**,	id.	Min. finanze,	C. n. **729**	
Id.	n. **495**,	id.	id.	C. n. **732**	
Id.	n. **496**,	id.	id.	C. n. **1175**	
R. D. 8 aprile,	n. **502**,	id.	Min. tesoro	C, n. **416**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 12 marzo,	n. **503**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **118**	
R. D. 26 aprile,	n. **504**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **667**	
R. D. 20 aprile,	n. **505**	id.	id.	C. n. **416**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **506**				
R. D. 22 aprile,	n. **507**,	id.	Min. industria,	C. n. **1680**	
R. D. 29 aprile,	n. **512**,	id.	Min. tesoro	C. n. **416**	
R. D. 22 aprile,	n. **513**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **286**	(*L. 15 ott. 1923, n 2293*).
Id.	n. **514**,	id.	id.	C. n. **675**	
Id.	n. **515**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **606**	
Id.	n. **516**,	id.	id.	C. n. **614**	
R. D. 2 maggio,	n. **521**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **667**	
R. D. 18 aprile,	n. **523**,	id.	Min. terre lib.,	C. n. **799**	
Id.	n. **536**,	id.	Min. marina,	C. n. **1049**	(*L. 11 giugno 1922, n. 885*).
Id.	n. **537**,	id.	id.	C. n. **540**	(*L. 28 naggio 1922, n. 796*).
R. D. 21 aprile,	n. **540**	id.	Min. esteri,	C. n. **1628**	
Id.	n. **541**				
R. D. 25 aprile,	n. **542**,	id.	Min. poste,	C. n. **313**	(*Ritirato*).
R. D. 18 aprile,	n. **543**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **685**	(*L. 5 luglio 1923, n. 1583*).
R. D. 29 aprile,	n. **544**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **478**	
R. D. 3 maggio,	n. **545**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **320**	
R. D. 22 febbr.,	n. **548**,	id.	Min. guerra,	C. n. **239**	(*L. 4 maggio 1922, n. 1127*).
R. D. 2 maggio,	n. **553**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1059**	
Id.	n. **555**,	id.	Min. guerra,	C. nn. **214**	(*Ritirato*) e **1425** (1)
R. D. 29 aprile,	n. **556**,	id.	id.	C. nn. **214**	(*Ritirato*) e **1425**
R. D. 3 maggio,	n. **558**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **975**	
R. D. 4 maggio,	n. **567**	id.	Min. finanze,	C. n. **886**	(*L. 29 agosto 1922, n. 1284*).
Id.	n. **568**				
R. D. 25 aprile,	n. **572**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **416**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 15 aprile,	n. **577**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **268**	
R. D. 18 aprile,	n. **580**,	id.	Min. terre liber.,	C. n. **800**	
R. D. 29 aprile,	n. **581**,	id.	Min. poste,	C. n. **314**	
R. D. 2 maggio,	n. **582**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **416**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 18 aprile,	n. **583**,	id.	Min. industria,	C. n. **173**	

(1) Convertito in legge con articolo aggiuntivo al dis. di legge della Pres. del Consiglio, C. n. **1980** (*L. 18 febbr. 1923, n. 322*).

Segue: **Anno 1920.**

R. D.	22 aprile,	n. **587**,	*v.* dis. di legge	Min. agricoltura,	C. n.	**608**	
R. D.	2 maggio,	n. **590**,	id.	Presidenza Cons.,	C. n.	**1654**	
	Id.	n. **597**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1346**	
	Id.	n. **598**,	id.	id.	S. n.	**624**	
	Id.	n. **601**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**479**	
R. D.	2 maggio,	n. **602**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**484**	
	Id.	n. **603**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**416**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **604**					
R. D.	29 aprile,	n. **605**,	id.	Min. terre liber.,	C. n.	**801**	
R. D.	2 maggio,	n. **615**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**120**	
R. D.	22 febbr.,	n. **619**,	id.	Min. marina,	C. n.	**1105**	(*L. 11 giugno 1922, n. 817*).
R. D.	2 maggio,	n. **620**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**619**	(*L. 9 aprile 1922, n. 522*).
	Id.	n. **621**,	id.	Min. marina,	C. n.	**550**	(*L. 29 giugno 1922, n. 922*).
	Id.	n. **622**	id.	Min. tesoro	C. n.	**416**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **623**					
	Id.	n. **625**,	id.	Min. marina	C. n.	**560**	(*L. 28 maggio 1922, n. 792*).
R. D.	6 maggio,	n. **626**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**219**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	2 maggio,	n. **627**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**667**	
	Id.	n. **628**,	id.	Min. tesoro	C. n.	**416**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	18 aprile,	n. **629**,	id.	Min. industria,	C. n.	**185**	(*L. 2 aprile 1922, n. 474*).
R. D.	8 aprile,	n. **630**,	id.	id.	C. n.	**881**	
R. D.	9 maggio,	n. **632**,	id.	Min. marina,	C. n.	**561**	(*L. 23 marzo 1922, n. 383*).
R. D.	11 maggio,	n. **633**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**122**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	2 maggio,	n. **643**,	id.	Min. marina,	C. nn.	**1031**	(*Ritirato*) e **1467** (1)
R. D.	9 maggio,	n. **650**,	id.	Min. guerra,	C. nn.	**214**	(*Ritirato*) e **1425**
R. D.	2 maggio,	n. **659**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**121**	(*L. 22 nov. 1923, n. 2530*).
R. D.	4 maggio,	n. **660**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**265**	(*L. 6 aprile 1922, n. 558*).
	Id.	n. **661**,	id.	id.	C. n.	**610**	
R. D.	2 maggio,	n. **662**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**416**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **663**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**477**	
R. D.	9 maggio,	n. **665**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**322**	
R. D.	13 maggio,	n. **692**,	id.	Min. colonie,	C. n.	**1484**	
R. D.	2 maggio,	n. **695**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1557**	
R. D.	3 maggio,	n. **696**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**983**	(*Decaduto*) e **1185** (*Ritirato*).
R. D.	2 maggio,	n. **698**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1678**	
R. D.	3 giugno,	n. **710**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**216**	
R. D.	13 maggio,	n. **714**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**133**-A.	
R. D.	13 maggio,	n. **719**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**417**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	6 giugno,	n. **730**,	id.	Min. marina,	C. n.	**547**	

(1) Convertito in legge il comma 2 dell'art. 1 col dis. di legge della Pres. del Consiglio C. n. **19**
(*L. 18 febbr. 1923, n. 322*).

Segue: Anno 1920.

. D.	11 marzo,	n. **748**,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**508**	
. D.	5 giugno,	n. **767**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**886**	(*L. 29 agosto 1922, n. 1254*).
. D.	6 maggio,	n. **769**,	id.	Min. interno,	C. n.	**905**	
. D.	8 giugno,	n. **770**,	id.	Min. poste,	C. n.	**695**	(*Ritirato*).
. D.	2 giugno,	n. **773**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**678**	
. D.	7 giugno,	n. **774**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**263**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **775**,	id.	id.	C. n.	**603**	
	Id.	n. **776**,	id.	id.	C. n.	**678**	
	Id.	n. **777**,	id.	id.	C. n.	**626**	
	Id.	n. **778**,	id.	id.	C. n.	**602**	(*L. 18 maggio 1922, n. 696*).
	Id.	n. **779**,	id.	id.	C. n.	**258**	
. D.	3 giugno,	n. **792**,	id.	Min. interno,	C. n.	**889**	(*L. 9 luglio 1922, n. 1005*).
	Id.	n. **794**,	id.	Min. industria,	C. n.	**169**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
. D.	8 giugno,	n. **805**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**481**	
. D.	5 giugno,	n. **810**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1067**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
. D.	8 giugno,	n. **811**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**483**	
. D.	5 giugno,	n. **820**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1028**	
. D.	3 giugno,	n. **821**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1346**	
. D.	8 giugno,	n. **822**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**482**	
. D.	30 maggio,	n. **827**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**417**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
. D.	22 giugno,	n. **849**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**925**	
. D.	22 aprile,	n. **851**,	id.	Min. interno,	C. n.	**839**	(*L. 29 giugno 1922, n. 1003*).
. D.	9 maggio,	n. **852**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**1204**	
. D.	5 giugno,	n. **856**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1029**	
	Id.	n. **857**,	id.	id.	C. n.	**1069**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **858**,	id.	id.	C. n.	**1061**	
. D.	3 giugno,	n. **859**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**667**	
	Id.	n. **861**					
. D.	10 giugno,	n. **867**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**1961**	
. D.	2 maggio,	n. **868**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**1170**	(*L. 13 luglio 1922, n. 1159*).
. D.	3 giugno,	n. **871**,	id.	Min. industria,	C. n.	**163**	(*L. 6 aprile 1922, n. 603*).
. D.	9 giugno,	n. **878**,	id.	Min. marina,	C. n.	**546**	(*L. 3 aprile 1922, n. 469*).
. D.	12 giugno,	n. **885**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**669**	
. D.	24 giugno,	n. **899**,	id.	Min. lavoro,	C. n.	**1440**	
. D.	30 maggio,	n. **909**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**134**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
. D.	10 giugno,	n. **919**,	id.	Min. colonie,	C. n.	**1484**	
. D.	24 giugno,	n. **924**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**476**	
. D.	20 maggio,	n. **926**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**129**	
. D.	22 giugno,	n. **950**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**667**	
. D.	3 giugno,	n. **954**,	id.	Min. terre lib.,	C. n.	**782**	
. D.	22 giugno,	n. **957**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**417**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
. D.	4 luglio,	n. **985**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1764**	

Segue: Anno 1920.

R. D.	8 giugno,	n. **987**,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	C. n. **124**	
R. D.	18 luglio,	n. **1004**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **480**	
R. D.	8 giugno,	n. **1006**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **123**	
	Id.	n. **1007**,	id.	id.	C. n. **987**	
R. D.	27 giugno,	n. **1008**,	id.	Min. marina,	C. n. **1207**	(*L. 29 giugno 1922, n. 1006*).
R. D.	8 luglio,	n. **1028**,	id.	Min. marina,	C. n. **1125**	
R. D.	22 luglio,	n. **1038**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **487**	
R. D.	8 luglio,	n. **1039**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **265**	(*L. 6 aprile 1922, n. 558*).
R. D.	9 maggio,	n. **1058**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **443**	
R. D.	15 luglio,	n. **1059**:	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1466**	
R. D.	22 luglio,	n. **1060**,	id.	Min. marina,	C. n. **551**	(*L. 29 giugno 1922, n. 921*).
R. D.	7 agosto,	n. **1093**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **420**	
R. D.	5 agosto,	n. **1131**,	id.	Min. marina,	C. n. **547**	
R. D.	29 luglio,	n. **1135**,	id.	Min. industria,	C. n. **147**	
	Id.	n. **1136**,	id.	id.	C. n. **146**	
R. D.	22 luglio,	n. **1137**,	id.	id.	C. n. **164**	
R. D.	5 agosto,	n. **1138**,	id.	Min. interno,	C. n. **896**	
D. R.	10 agosto,	n. **1139**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **669**	
	Id.	n. **1140**,	id.	id.	C. n. **671**	
R. D.	4 luglio,	n. **1165**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1091**	
R. D.	14 agosto,	n. **1166**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **420**	
	Id.	n. **1168**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **488**	
R. D.	10 agosto,	n. **1169**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **669**	
R. D.	18 agosto,	n. **1183**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1026**	
R. D.	25 agosto,	n. **1184**,	id.	Min. industria,	C. n. **165**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
D. L.	14 agosto,	n. **1210**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **948**	
R. D.	1° sett.,	n. **1219**,	id.	id.	C. n. **864**	
R. D.	20 agosto,	n. **1223**,	id.	id.	S. n. **224**	
R. D.	14 agosto,	n. **1237**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D.	1° sett.,	n. **1248**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **131**	
	Id.	n. **1249**,	id.	Min. interno,	C. n. **896**	
	Id.	n. **1251**,	id.	Min. tesoro,	C. nn. **420** e **671**	
	Id.	n. **1262**,	id.	id.	C. n. **420**	
R. D.	22 agosto,	n. **1263**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1543**	
R. D.	1° sett.,	n. **1264**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **669**	
R. D.	1° sett.,	n. **1265**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **420**	
R. D.	25 agosto,	n. **1266**,	id.	Min. marina,	C. n. **1127**	
R. D.	5 agosto,	n. **1267**,	id.	Min. industria,	C. n. **148**	
R. D.	19 sett.,	n. **1268**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **486**	
R. D.	14 sett.,	n. **1269**,	id.	id.	C. n. **485**	
R. D.	1° sett.,	n. **1280**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
	Id.	n. **1283**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1957**	

Segue: **Anno 1920.**

R. D. 1° sett.,	n. **1284**,	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n.	**669**	
R. D. 14 agosto,	n. **1286**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**125**	
R. D. 19 sett.,	n. **1295**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**669**	
R. D. 7 sett.,	n. **1299**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**119**	
R. D. 3 sett.,	n. **1314**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**230**	(*L. 18 giugno 1922, n. 883*)
R. D. 23 sett.,	n. **1315**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**126**	
R. D. 1° sett.,	n. **1325**					
R. D. 11 sett.,	n. **1326**					
R. D. 19 sett.,	n. **1327**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1328**					
Id.	n. **1329**					
R. D. 3 sett.,	n. **1337**,	id.	Min. lavoro,	C. n.	**681**	
R. D. 8 agosto,	n. **1338**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1678**	
R. D. 1° sett.,	n. **1339**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**129**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 18 agosto	n. **1340**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1678**	
R. D. 19 sett.,	n. **1341**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**420**	
R. D. 30 sett.,	n. **1342**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**601**	(*L. 27 luglio 1922, n. 1090*).
R. D. 26 sett.,	n. **1343**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1067**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 1° sett.,	n. **1386**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**511**	
R. D. 3 sett.,	n. **1387**,	id	Min. marina,	C. n.	**586**	(*Ritirato in Senato*) e **2177**
R. D. 23 sett.,	n. **1388**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**985**	
R. D. 19 sett.,	n. **1393**					
Id.	n. **1394**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1395**					
R. D. 23 sett.,	n. **1398**,	id.	Min. industria,	C. n.	**145**	
R. D. 19 sett.,	n. **1413**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**321**	
R. D. 5 ott.,	n. **1417**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**489**	
R. D. 23 sett.,	n. **1428**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**39**	
R. D. 30 sett.,	n. **1429**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1440**,	id.	Min. industria,	C. n.	**871**	
Id.	n. **1441**,	id.	Min. poste,	C. n.	**315**	(*Ritirato*).
R. D. 26 sett.,	n. **1464**,	id.	Min. marina,	C. n.	**573**	(*L. 9 aprile 1922, n. 483*).
R. D. 8 ott.,	n. **1465**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**606**	
R. D. 30 sett.,	n. **1480**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**24**	
R. D. 14 sett.,	n. **1481**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**247**	
R. D. 5 ott.,	n. **1490**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1491**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**605**	
R. D. 9 ott.,	n. **1492**,	id.	id.	C. n.	**678**	
R. D. 30 sett.,	n. **1499**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1500**					
R. D. 29 ott.,	n. **1521**,	id.	id.	C. n.	**420**	
Id.	n. **1523**,	id.	id.	C. n.	**119**	

Segue: **Anno 1920.**

R. D. 7 nov.,	n. **1540**,	*v.* dis. di legge	Min. finanze,	C. n. **737**	
Id.	n. **1541**,	id.	id.	C. n. **690**	
Id.	n. **1542**.	id.	id.	C. n. **1014**	
R. D. 8 ott.,	n. **1558**,	id.	Min. marina,	C. n. **580**	(*L. 30 marzo 1922, n. 462*).
R. D. 5 ott.,	n. **1559**,	id.	Min. industria,	C. n. **1678**	
R. D. 29 ott.,	n. **1560**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **492**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 23 sett.,	n. **1561**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **443**	
R. D. 29 ott.,	n. **1562**	id.	Min. tesoro,	C. n. **420**	
Id.	n. **1563**				
R. D. 7 nov.,	n. **1564**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **1783**	
R. D. 8 ott.,	n. **1575**				
Id.	n. **1576**				
R. D. 12 ott.,	n. **1577**				
R. D. 19 ott.,	n. **1578**	id.	Min. tesoro,	C. n. **421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1579**				
R. D. 29 ott.,	n. **1580**				
R. D. 26 sett.,	n. **1592**				
R. D. 29 sett.,	n. **1593**				
R. D. 7 nov.,	n. **1595**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1227**	
R. D. 10 nov.,	n. **1596**,	id.	id.	C. n. **490**	
R. D. 5 nov.,	n. **1597**,	id.	Min. guerra,	C. n. **828**	
R. D. 29 ott.,	n. **1600**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **519**	
Id.	n. **1601**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **420**	
Id.	n. **1602**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **518**	
Id.	n. **1603**,	id.	Min. poste,	C. n. **316**	
Id.	n. **1604**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **420**	
R. D. 8 ott.,	n. **1605**,	id.	Min. industria,	C. n. **1903**	
Id.	n. **1606**,	id.	id.	C. n. **1120**	
R. D. 29 ott.,	n. **1607**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **420**	
R. D. 7 nov.	n. **1608**,	id.	Min. lav. pubbl.	S. n. **623**	
R. D. 29 ott.	n. **1623**,	id.	Min. interno,	S. n. **2**	
Id.	n. **1624**,	id.	id.	C. n. **11**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1625**,	id.	id.	C. n. **10**	
R. D. 7 nov.,	n. **1635**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **420**	
R. D. 10 nov.,	n. **1636**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **601**	(*L. 27 luglio 1922, n. 1090*).
R. D. 7 nov.,	n. **1639**,	id.	Min. industria,	C. n. **867**	
Id.	n. **1641**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **126**	
R. D. 19 sett.,	n. **1642**,	id.	id.	C. n. **986**	
R. D. 7 nov.,	n. **1643**,	id.	Min. industria,	C. n. **1124**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 26 ott.,	n. **1644**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **420**	
R. D. 7 nov.,	n. **1645**,	id.	Presidenza Cons.,	C. n. **1653**	
R. D. 7 nov.,	n. **1667**,	id.	Min. industria,	C. n. **1970**	

Segue: **Anno 1920.**

R. D. 7 nov.,	n. **1668**,	*v.* dis. di legge	Min. industria,	C. n. **151**	
Id.	n. **1669**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1466**	
R. D. 2 nov.,	n. **1670**	id.	Min. tesoro,	C. n. **420**	
Id.	n. **1671**				
R. D. 18 nov.,	n. **1672**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **493**	
R. D. 14 nov.,	n. **1673**,	id.	Min. marina,	C. n. **591**	(*L. 29 giugno 1922, n. 998*).
Id.	n. **1674**,	id.	id.	C. n. **584**	(*L. 23 febbr. 1922, n. 275*).
Id.	n. **1686**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **617**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 7 nov.,	n. **1694**				
Id.	n. **1695**	id.	Min. tesoro,	C. n. **421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1696**				
R. D. 7 nov.,	n. **1705**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
Id.	n. **1717**,	id.	id.	C. n. **422**	
R. D. 8 giugno,	n. **1718**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1483**	
R. D. 26 ott.	n. **1720**,	id.	Min. istruzione,	S. n. **558**	
R. D. 21 nov.,	n. **1721**,	id.	Min. marina,	C. n. **554**	(*L. 30 marzo 1923, n. 463*).
R. D. 7 nov.,	n. **1724**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1490**	
R. D. 8 ott.,	n. **1725**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **130**	
R. D. 25 nov.,	n. **1726**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **25**	
R. D. 7 nov.,	n. **1727**,	id.	Min. guerra,	C. n. **826**	
R. D. 26 ott.,	n. **1728**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **266**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 18 nov,	n. **1729**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **624**	
R. D. 18 nov.,	n. **1739**				
R. D. 7 nov.,	n. **1740**	id.	Min. tesoro,	C. n. **422**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 21 nov.,	n. **1741**				
R. D. 7 nov.,	n. **1745**				
Id.	n. **1746**	id.	id.	C. n. **421**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 21 nov.,	n. **1747**				
R. D. 18 nov.,	n. **1765**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **446**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 28 nov.,	n. **1766**,	id.	Min. terre liber.,	C. n. **1983**	
R. D. 25 nov.,	n. **1767**,	id.	Min. interno,	C. n. **914**	(*L. 18 febbr. 1923, n. 504*).
R. D. 18 nov.,	n. **1768**,	id.	Min. industria,	C. n. **1123**	
R. D. 7 nov.,	n. **1770**,	id.	Min. guerra,	C. n. **824**	
R. D. 26 ott.,	n. **1771**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **615**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 19 dic.,	n. **1780**,	id.	id.	C. n. **617**	
R. D. 26 sett.,	n. **1781**,	id.	Min. industria,	C. n. **161**	
R. D. 29 ott.,	n. **1783**,	id.	Min. finanze,	C. n. **640**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 2 dic.,	n. **1784**,	id.	Min. marina,	C. nn. **150**	(*Ritirato*) e **2085**
R. D. 7 nov.,	n. **1785**,	id.	Min. poste,	C. n. **695**	(*Ritirato*).
R. D. 5 dic.,	n. **1786**,	id.	Min. industria,	C. n. **866**	
R. D. 16 nov.,	n. **1787**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **491**	
R. D. 18 nov.,	n. **1816**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **264**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).

Segue: Anno 1920.

R. D. 9 dic.,	n. **1817**,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	C. n. **2125**		
R. D. 26 dic.,	n. **1818**,	id.	id.	C. n. **506**		
R. D. 16 dic.,	n. **1834**,	id.	Min. marina,	C. n. **592**		
R. D. 23 dic.,	n. **1835**,	id	Min. tesoro,	C. n. **670**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D. 9 dic.	n. **1847**,	id.	Min. industria,	C. n. **1903**		
R. D. 10 nov.,	n. **1852**,	id.	Min. guerra,	C. n. **240**		
R. D. 23 dic.,	n. **1863**,	id.	Min. terre liber.,	C. n. **1982**		
R. D. 23 dic.,	n. **1865**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **671**		
R. D. 26 dic.,	n. **1866**,	id.	Min. finanze,	C. n. **735**		
Id.	n. **1867**,	id.	id.	C. n. **1061**		
Id.	n. **1868**,	id.	id.	C. n. **733**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
Id.	n. **1869**,	id.	id.	C. n. **1069**		
Id.	n. **1870**,	id.	id.	C. n. **1067**		
R. D. 16 dic.,	n. **1871**,	id.	Min. industria,	C. n. **1557**		
R. D. 23 dic.,	n. **1881**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **1437**		
R. D. 9 dic.,	n. **1883**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **671**		
R. D. 30 dic.,	n. **1890**,	id.	Pres. Consiglio,	S. n. **596**		
R. D. 23 dic.,	n. **1894**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1322**	(*L. 6 luglio 1922, n. 964*).	
R. D. 7 nov.,	n. **1904**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1506**		
R. D. 30 dic.,	n. **1907**,	id.	Min. guerra,	C. n. **229**		
R. D. 16 dic.,	n. **1915**,	id.	Min. industria,	C. n. **1557**		
R. D. 30 dic.	n. **1928**,	id.	id.	C. n. **1678**		
R. D. 5 dic.,	n. **1929**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **129**		
R. D. 3 maggio,	n. **1934**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **671**		
R. D. 30 dic.,	n. **1942**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **606**		
Id.	n. **1943**,	id.	id.	C. n. **607**	(*L. 6 luglio 1922, n. 1002*).	
Id.	n. **1951**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **671**		

Anno 1921.

R. D. 2 genn.,	n. **1**,	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **671**		
R. D. 6 genn.,	n. **2**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1068**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D. 23 genn.,	n. **5**,	id.	id.	C. n. **886**	(*L. 29 agosto 1922, n. 1254*).	
R. D. 24 genn.,	n. **8**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **671**		
Id.	n. **9**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **26**		
R. D. 16 genn.,	n. **10**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **423**		
Id.	n. **11**,					
R. D. 16 genn.,	n. **13**,	id.	Min. interno,	C. n. **1305**		
R. D. 13 genn.,	n. **14**,	id.	Min. industria,	C. n. **1680**		
R. D. 16 genn.,	n. **15**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1484**		
R. D. 2 genn.,	n. **17**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **425**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D. 16 genn.,	n. **19**,	id.	id.	C. n. **424**		

Segue: Anno 1921.

R. D. 25 genn.,	n.	**20**,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**509**	
R. D. 20 genn.,	n.	**21**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**423**	
R. D. 20 genn.,	n.	**22**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**671**	
R. D. 13 genn.,	n.	**31**,	id.	Min. marina,	C. n.	**1804**	
R. D. 23 genn.,	n.	**32**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**671**	
R. D. 29 genn.,	n.	**33**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1680**	
R. D. 16 genn.,	n.	**34**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**607**	(*L. 6 luglio 1922, n., 1002*).
R. D. 27 genn.,	n.	**38**,	id.	Min. lavoro,	C. n.	**1439**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 30 genn.	n.	**39**,	id.	id.	C. n.	**1783**	
R. D. 25 genn.,	n.	**44**,	id.	Min. poste,	C. n.	**317**	
R. D. 16 genn.,	n.	**49**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**424**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 23 genn.,	n.	**51**					
R. D. 25 genn.,	n.	**52**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**616**	
R. D. 3 febbr.,	n.	**54**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**734**	
Id.	n.	**55**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**1855**	
R. D. 23 genn.,	n.	**56**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**513**	
R. D. 25 genn.,	n.	**57**,	id.	Min. poste,	C. n.	**695**	(*Ritirato*).
R. D. 16 genn.,	n.	**62**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**424**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 23 genn.,	n.	**71**					
R. D. 27 genn.,	n.	**84**,	id.	Min. industria,	C. n.	**867**	
R. D. 20 genn.,	n.	**85**,	id.	Min. marina,	C. n.	**527**	(*L. 15 febbr. 1923, n. 321*).
R. D. 23 genn.,	n.	**101**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1059**	
R. D. 2 genn.,	n.	**108**,	id.	Min. industria	C. n.	**2149**	
R. D. 6 febbr.,	n.	**109**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**829**	
R. D. 10 febbr.,	n.	**125**,	id.	id.	C. n.	**250**	
R. D. 25 genn.,	n.	**126**,	id.	Min. istruzione,	C. n.	**129**	
R. D. 21 genn.,	n.	**127**,	id.	id.	C. n.	**1203**	
R. D. 3 febbr.,	n.	**128**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**515**	(*Ritirato*).
R. D. 20 genn.,	n.	**129**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1121**	(*L. 16 luglio 1922, n. 1291*).
Id.	n.	**130**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**823**	(*L. 28 maggio 1922, n. 1029*).
R. D. 3 febbr.,	n.	**132**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1299**	
R. D. 27 febbr.,	n.	**149**,	id.	Min. poste,	C. n.	**318**	
R. D. 3 febbr.,	n.	**179**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1299**	
R. D. 3 febbr.,	n.	**182**,	id.	Min. marina,	C. n.	**528**	(*L. 30 marzo 1922, n. 462*).
R. D. 13 febbr.,	n.	**183**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**671**	
R. D. 20 febbr.,	n.	**185**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**677**	(*L. 7 giugno 1923, n. 1307*).
Id.	n.	**220**,	id.	Min. interno,	C. n.	**1642**	
R. D. 20 febbr.,	n.	**222**,	id.	Min. marina,	C. n.	**521**	(*L. 9 aprile 1922, n. 480*).
Id.	n.	**223**,	id.	id.	C. n.	**524**	(*L. 9 aprile 1922, n. 481*).
Id.	n.	**224**,	id.	id.	C. n.	**1128**	(*L. 13 luglio 1922, n. 1159*).
R. D. 10 marzo,	n.	**227**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**23**	
Id.	n.	**231**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**325**	

Segue: Anno 1921.

R. D. 27 genn.,	n. **232**,	*v.* dis. di legge	Min. terre lib.,	C. n. **934**	
R. D. 24 febbr.,	n. **245**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **942**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 13 marzo,	n. **246**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **499**	
Id.	n. **254**,	id.	Min. marina,	C. n. **525**	(*L. 30 marzo 1922, n. 413*).
R. D. 20 febbr.,	n. **255**,	id.	id.	C. n. **526**	(*L. 30 marzo 1922, n. 543*).
R. D. 25 genn.,	n. **262**,	id.	Min. interno,	C. n. **1155**	
R. D. 10 marzo,	n. **267**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **288**	(*L. 14 maggio 1922, n. 645*)
R. D. 20 febbr.,	n. **275**				
Id.	n. **276**				
Id.	n. **277**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1299**	
Id.	n. **278**				
Id.	n. **279**				
R. D. 13 marzo,	n. **288**,	id.	id.	C. n. **1450**	
R. D. 10 marzo,	n. **289**,	id.	id.	S. n. **474**	
R. D. 17 marzo,	n. **321**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1141**	
R. D. 13 marzo,	n. **322**,	id.	Min. marina,	C. n. **523**	(*L. 30 marzo 1922, n. 457*).
Id.	n. **323**,	id.	id.	C. n. **522**	(*L. 29 giugno 1922, n. 997*).
R. D. 17 febbr.,	n. **327**,	id.	Min. industria,	C. n. **1971**	
R. D. 3 aprile,	n. **331**,	id.	id.	C. n. **1164**	
Id.	n. **337**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **27**	
Id.	n. **347**,	id.	id.	C. n. **508**	
R. D. 31 marzo,	n. **365**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1328**	
Id.	n. **366**,	id.	Min. marina,	C. n. **2096**	
R. D. 7 aprile,	n. **374**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1172**	
Id.	n. **399**,	id.	Min. industria,	C. n. **2150**	
R. D. 20 genn.	n. **425**,	id.	Min. interno,	C. n. **1640**	
R. D. 24 marzo,	n. **426**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **511**	
R. D. 3 aprile,	n. **428**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1060**	
R. D. 24 marzo,	n. **429**,	id.	Min. guerra,	C. n. **201**	(*Ritirato*).
R. D. 3 aprile,	n. **430**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1067**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 24 marzo,	n. **431**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1511**	
Id.	n. **432**,	id.	id.	C. n. **1701**	
R. D. 7 aprile,	n. **451**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1328**	
R. D. 10 aprile,	n. **470**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2119**	
R. D. 24 marzo,	n. **471**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **325**	
R. D. 3 aprile,	n. **472**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1054**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 3 aprile,	n. **473**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **325**	
R. D. 3 aprile,	n. **474**,	id.	Min. industria,	C. n. **1680**	
R. D. 7 aprile,	n **477**,	id.	Min. marina,	C. n. **2082**	
R. D. 31 marzo,	n. **507**,	id.	Min. poste,	C. n. **696**	
R. D. 3 aprile,	n. **508**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **509**	
R. D. 10 aprile,	n. **509**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1959**	

Segue: **Anno 1921.**

R. D.	7 aprile, n. **510**,	*v.* dis. di legge	Min. poste,	C. n. **321**		
R. D.	17 marzo, n. **511**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1060**		
R. D.	7 aprile, n. 523					
Id.	n. **524**	id.	Min. tesoro,	C. n. **326**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D.	10 aprile, n. **531**					
R. D.	7 aprile, n. **556**,	id.	id.	C. n. **506**		
Id.	n. **567**,	id.	Min. industria,	C. n **1606**		
R. D.	3 aprile, n. **570**,	id.	Min. terre lib.,	C. n. **935**		
R. D.	7 aprile, n. **572**,	id.	id.	C. n. **936**		
R. D.	3 aprile, n. **573**,	id.	id.	C. n. **1984**		
R. D.	24 aprile, n. **604**					
Id.	n. **607**	id.	Min. tesoro,	C. n. **326**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D.	1° maggio, n. **635**					
Id.	n. **636**					
R. D.	7 aprile n. **640**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **630**	*L. 9 aprile 1922, n. 643*).	
Id.	n. **641**,	id.	id.	C. n. **631**	(*L. 9 aprile 1922, n. 516*).	
R. D.	3 aprile, n. **642**,	id.	Min. marina,	S. n. **141**		
R. D.	28 aprile, n. **645**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **1948**		
R. D.	8 maggio, n. **654**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **326**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D.	5 giugno, n. **696**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **325**		
R. D.	10 giugno n. **736**					
Id.	n. **737**	id.	id.	C. n. **1328**		
Id.	n. **738**					
Id.	n. **739**					
R. D.	9 giugno, n. **740**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1208**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D.	10 giugno, n. **741**,	id.	id.	C. n. **1172**		
R. D.	5 giugno, n. **755**,	id.	Min. marina,	C. n. **529**	(*L. 24 giugno 1923, n. 1473*).	
R. D.	9 giugno, n. **756**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **325**		
R. D.	9 giugno, n. **779**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **325**		
R. D.	16 giugno, n. **780**,	id.	id.	C. n. **325**		
R. D.	9 giugno, n. **788**,	id.	Min lav. pubbl.,	C. n. **2126**		
Id.	n. **793**,	id.	Min. industria,	C, n. **1122**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D.	5 giugno, n. **794**,	id.	Min. interno,	C. n. **2008**		
R. D.	9 giugno, n. **806**,	id.	Min. industria,	C. n. **834**		
Id.	n. **807**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1484**		
R. D.	16 giugno, n. **808**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **325**		
R. D.	14 aprile, n. **836**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **1203**		
R. D.	14 aprile n. **837**					
Id.	n. **838**					
Id.	n. **839**	id.	Min. tesoro,	C. n **325**		
R. D.	19 giugno, n. **840**					
Id.	n. **841**					

Segue: **Anno 1921.**

R. D. 19 giugno, n. **842**,	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **325**	
R. D. 26 giugno, n. **849**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1955**	
R. D. 30 giugno, n. **851**,	id.	Min. lavoro,	S. n. **349**	
R. D. 19 giugno, n. **863**				
Id. n. **864**	id.	Min. tesoro,	C. n. **325**	
Id. n. **865**				
R. D. 10 giugno, n. **867**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **974**	
R. D. 26 giugno, n. **868**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **845**	
R. D. 19 giugno, n. **869**,	id.	id.	C. n. **325**	
R. D. 26 giugno, n. **872**	id.	id.	C. n. **845**	
Id. n. **892**				
R. D. 23 giugno, n. **893**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1958**	
R. D. 9 luglio, n. **894**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1522**	
R. D. 19 giugno, n. **895**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **325**	
R. D. 10 luglio, n. **905**	id.	id.	C. n. **845**	
R. D. 16 giugno, n. **931**	id.	Min. lav. pubbl,,	S. n. **589**	
R. D. 10 giugno, n. **949**				
Id. n. **950**	id.	Min. tesoro,	C. n. **845**	
Id. n. **951**				
Id. n. **952**				
R. D. 17 luglio, n. **956**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **1783**	
R. D. 30 giugno, n. **962**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1174**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 17 luglio, n. **1001**	id.	id.	C. n. **1043**	
R. D. 10 luglio, n. **1003**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **845**	
D. L. 17 luglio, n. **1004**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1044**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 10 luglio, n. **1016**,	id	Min. tesoro,	C. n. **845**	
R. D. 16 giugno, n. **1021**,	id.	Min. lav. pubbl.	S. n. **589**	
R. D. 28 luglio, n. **1032**,	id.	Min. industria,	C. n. **1580**	
R. D. 17 luglio, n. **1033**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **845**	
R. D. 10 luglio, n. **1044**,	id.	id.	C. n. **846**	
R. D. 21 luglio, n. **1061**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **955**	
R. D. 17 luglio, n. **1062**,	id.	id.	C. n. **956**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 28 lugiio, n. **1097**,	id.	Min. lavoro.	C. n. **1438**	
R. D. 31 luglio, n. **1098**,	id.	Min. industria	C. n. **2151**	
R. D. 12 agosto, n. **1110**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1174**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 20 luglio, n. **1125**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1328**	
R. D. 17 luglio, n. **1127**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1315**	
R. D. 18 luglio, n. **1131**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1055**	
R. D. 20 agosto, n. **1141**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1020**	
R. D. 21 agosto, n. **1142**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **960**	
R. D. 20 agosto, n. **1143**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**	
R. D. 21 agosto, n. **1165**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1025**	

Segue: **Anno 1921.**

R. D. 21 luglio, n. **1170**, *v.*	dis. di legge	Min. finanze,	C. n. **1542**	
R. D. 24 agosto, n. **1184**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**	
R. D. 24 agosto, n. **1185**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**	
R. D. 20 agosto, n. **1187**				
R. D. 28 agosto, n. **1188**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **961**	
R. D. 24 agosto, n. **1189**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **975**	
R. D. 20 agosto, n. **1205**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1205**	
R. D. 24 agosto, n. **1206**,	id.	Min. poste	C. n. **997**	
R. D. 9 giugno n. **1213**,	id.	Min. marina,	C. n. **1937**	
R. D. 24 agosto, n. **1221**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **973**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 31 agosto, n. **1222**,	id.	id.	C. n. **972**	
R. D. 20 agosto, n. **1223**,	id.	id.	C. n. **1791**	
R. D. 20 agosto, n. **1236**,	id.	Min. interno,	C. n. **1639**	
R. D. 24 agosto, n. **1237**,	id.	Min. terre lib.,	C. n. **1134**	
R. D. 21 agosto, n. **1241**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1020**	
R. D. 24 agosto, n. **1252**,	id.	id.	C. n. **1020**	
R. D. 6 sett., n. **1268**,	id.	Min. interno,	C. n. **1643**	
R. D. 3 agosto, n. **1269**,	id.	id.	C. n. **1933**	
R. D. 21 agosto, n. **1270**,	id.	Min. lav. pubbl.	S. n. **586**	
R. D. 24 agosto, n. **1271**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**	
Id. n. **1272**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1420**	
R. D. 19 sett. n. **1283**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **959**	
R. D. 6 sett., n. **1288**,	id.	Min agricoltura,	C. n. **954**	
R. D. 26 sett. n. **1289**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1328**	
R. D. 31 agosto, n. **1294**,	id.	Min. poste,	C. n. **998**	(*Ritirato*).
R. D. 26 agosto, n. **1295**,	id.	id.	C. n. **994**	
R. D. 28 agosto, n. **1296**,	id.	Min. marina,	C. n. **1457**	(*L. 29 giugno 1922, n. 966*).
Id. n. **1297**,	id.	id.	C. n. **2033**	
R. D. 19 sett., n. **1298**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **197**	
R. D. 2 ott., n. **1320**,	id.	Min. interno,	C. n. **1309**	
R. D. 19 sett., n. **1334**,	id.	Min. poste,	C. n. **996**	(*Ritirato*).
R. D. 25 sett., n. **1335**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1219**	
Id. n. **1336**,	id.	Min. industria,	C. n. **1167**	(*Ritirato*) (1).
R. D. 19 sett., n. **1349**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1020**	
Id. n. **1350**				
Id. n. **1351**				
Id. n. **1352**				
Id. n. **1372**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**	
R. D. 25 sett., n. **1373**,	id.	Presidenza Cons.	C. n. **1636**	
R. D. 20 agosto, n. **1374**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**	

(1) Ripresentato dal ministro della marina col dis. di legge C. n. **2083**.

Segue: Anno 1921.

R. D. 24 agosto,	n. **1375**	*v.* dis. di legge	Min. guerra,	C. n. **1857**		
R. D. 29 sett.,	n. **1376**,	id.	Min. poste,	C. n. **998**	(*Ritirato*).	
R. D. 28 agosto,	n. **1394**,	id.	Min. marina,	C. n. **1938**		
R. D. 2 ott.,	n. **1395**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1208**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).	
R. D. 25 sett.	n. **1396**,	id.	Min. istruzione,	S. n. **559**		
R. D. 6 ott.,	n. **1397**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1451**	(*Ritirato*) e **2052**	
R. D. 25 sett.,	n. **1425**,	id.	id.	C. n. **1398**		
R. D. 6 ott.,	n. **1426**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1331**		
R. D. 9 ott.,	n. **1427**,	id.	Min. lav. pubbl.	S. n. **586**		
R. D. 6 ott.,	n. **1428**,	id.	Min. marina,	C. n. **1657**		
R. D. 20 ott.,	n. **1491**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1328**		
R. D. 23 ott.,	n. **1492**	id.	id.	C. n. **1328**		
R. D. 31 ott.,	n. **1493**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1317**		
Id.	n. **1520**,	id.	id.	C. n. **1056**		
R. D. 16 ott.,	n. **1522**,	id.	id.	C. n. **1316**		
R. D. 23 ott.,	n. **1523**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **954**		
R. D. 28 ott.	n. **1524**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **2051**		
R. D. 16 ott.,	n. **1525**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1142**		
R. D. 9 ott.,	n. **1538**					
Id.	n. **1539**					
R. D. 23 ott.,	n. **1540**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1020**		
Id.	n. **1541**					
R. D. 23 ott.,	n. **1542**					
R. D. 23 sett.,	n. **1543**					
R. D. 26 giugno,	n. **1557**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **1512**		
R. D. 16 ott.,	n. **1558**,	id.	Min. industria,	C. n. **1577**	(*L. 15 febbr. 1923, n. 498*).	
R. D. 28 ott.	n. **1560**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1792**		
R. D. 8 nov.,	n. **1561**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1446**		
R. D. 8 giugno,	n. **1573**,	id.	Min. istruzione	C. n. **2166**		
R. D. 3 nov.,	n. **1584**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1328**		
R. D. 12 nov.,	n. **1585**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1602**		
R. D. 28 agosto,	n. **1586**,	id.	Min. marina,	C. n. **1458**	(*L. 29 giugno 1922, n. 962*).	
R. D. 16 ott.,	n. **1587**,	id.	id.	C. n. **2081**		
R. D. 28 ott.,	n. **1589**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1491**		
R. D. 12 nov.,	n. **1590**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1108**		
R. D. 9 nov.,	n. **1591**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1328**		
R. D. 19 nov.,	n. **1592**,	id.	Min. finanze,	C. n. **969**	(1)	
R. D. 16 nov.,	n. **1593**,	id.	id.	C. n. **968**		
R. D. 28 ott.,	n. **1595**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1020**		
R. D. 9 ott.,	n. **1599**,	id.	Min. industria,	C. n. **1680**		

(1) Vedi R. D. 10 maggio 1923, n. 1792.

Segue: **Anno 1921.**

R. D. 23 ott.,	n. **1600**, *v.* dis. di legge	Min. agricoltura,	C. n. **1196**	
R. D. 30 ott.,	n. **1601**, id.	Min. industria,	C. n. **1607**	
R. D. 12 nov.,	n. **1603**, id.	Min. marina,	C. n. **1487**	(*Ritirato in Senato*).
R. D. 16 ott.,	n. **1604**, id.	Min. agricoltura,	C. n. **1197**	
R. D. 19 nov.,	n. **1605**, id.	id.	C. n. **1326**	
R. D. 28 agosto,	n. **1627**, id.	Min. istruzione,	C. n. **1312**	
R. D. 30 ott.,	n. **1629**			
Id.	n. **1630**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1020**
R. D. 12 nov.,	n. **1651**, id.	id.	C. n. **1328**	
R. D. 19 nov.,	n. **1655**, id.	Min. industria,	C. n. **1606**	
R. D. 16 ott.,	n. **1657**, id.	id.	C. n. **1578**	
R. D. 12 nov.,	n. **1658**, id.	Min. finanze,	C. n. **1318**	
Id.	n. **1659**, id.	Presidenza Cons.,	C. n. **1635**	
R. D. 12 nov.,	n. **1660**, id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1340**	
R. D. 16 nov.,	n. **1663**			
Id.	n. **1664**			
Id.	n. **1665**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**
Id.	n. **1666**			
R, D. 3 nov.	n. **1667**, id.	Min. industria,	C. n. **1678**	
R. D. 12 nov.,	n. **1668**, id.	Min. finanze,	C. n. **1244**	(*L. 15 ott. 1923, n. 2293*).
R. D. 19 nov.,	n. **1669**, id.	Min. industria,	C. n. **1681**	
R. D. 16 nov.,	n. **1670**, id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**	
R. D. 23 nov.,	n. **1671**			
Id.	n. **1672**	id.	Min. lavoro,	C. n. **1783**
R. D. 22 nov.,	n. **1673**, id.	Min. finanze,	C. n. **1520**	
R. D. 16 nov.	n. **1674**, id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**	
R. D. 19 nov.,	n. **1689**, id.	Min. agricoltura,	C. nn. **1355**	(*Ritirato in Senato*) e **1989**
R. D. 16 nov.,	n. **1694**, id.	Min. tesoro,	C. n. **1020**	
R. D. 24 nov.,	n. **1695**, id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1393**	
Id.	n. **1696**, id.	id.	C. n. **1394**	
R. D. 19 nov.,	n. **1704**, id.	Min. tesoro,	C. n. **1332**	
R. D. 16 nov.,	n. **1705**, id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1341**	
Id.	n. **1710**, id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**	
R. D. 19 nov.,	n. **1717**, id.	id.	C. n. **1020**	
Id.	n. **1723**, id.	Min. agricoltura,	C. n. **2117**	(*Ritirato*).
R. D. 19 nov.,	n. **1724**, id.	Min. finanze,	C. n. **1540**	
R. D. 16 nov.,	n. **1726**			
Id.	n. **1727**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**
Id.	n. **1728**, id.	Min. industria,	C. n. **1558**	
R. D. 19 nov.	n. **1729**			
Id.	n. **1730**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1019**
R. D. 9 nov.,	n. **1731**			

Segue: **Anno 1921.**

R. D. 19 nov., n. **1732**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **1019**		
R. D. 3 nov., n. **1734**					
R. D. 23 nov., n. **1735**,	id.	Min. marina,	C. n. **2032**		
R. D. 24 nov., n. **1736**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1342**		
Id. n. **1737**,	id.	Min. industria,	C. n. **2107**		
R. D. 19 nov., n. **1738**,	id.	Presidenza Cons.,	C. n. **1236**		
R. D. 23 nov., n. **1741**,	id.	id.	C. n. **1320**	(*L. 9 luglio 1922, n. 1129*).	
R. D. 8 nov., n. **1752**,	id.	Min. interno,	C. n. **1754**		
R. D. 19 nov., n. **1772**					
R. D. 24 nov., n. **1773**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1020**		
R. D. 19 nov., n. **1774**					
R. D. 27 nov., n. **1775**					
R. D. 24 nov., n. **1793**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1541**		
R. D. 23 nov., n. **1797**,	id.	Min. colonie,	C. n. **1482**		
R. D. 19 nov., n. **1798**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **1357**		
R. D. 23 nov., n. **1824**,	id.	Min. poste,	C. n. **1349**		
R. D. 16 nov., n. **1834**,	Id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1391**	(*Ritirato*).	
R. D. 24 nov., n. **1835**,	id.	Min. industria,	C. n. **1559**		
R. D. 15 dic., n. **1857**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1572**		
R. D. 22 dic., n. **1860**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1422**	(*L. 30 nov. 1922, n. 1643*).	
R. D. 28 dic., n. **1861**,	id.	Min. industria,	C. n. **1731**		
R. D. 22 dic., n. **1870**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1395**		
R. D. 9 nov., n. **1871**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1328**		
R. D. 27 nov., n. **1872**,	id.	id.	C. n. **1019**		
R. D. 11 dic. n. **1875** (1).					
R. D. 22 dic., n. **1887**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1447**		
R. D. 29 dic., n. **1889**,	id.	Min. industria,	C n. **1454**	(*Ritirato*) e **1579**	
R. D. 19 nov., n. **1959**,	id.	Min. interno,	C. n. **1637**		
R. D. 22 dic., n. **1960**,	td.	Min. guerra,	C. n. **1323**	(*L. 6 luglio 1922, n. 1288*).	
Id. n. **1961**,	id.	Min. giustizia,	C, n. **1449**		
Id. n. **1962**,	id.	Min. finanze,	C. u. **2119**		
R. D. 29 dic., n. **1964**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1337**		
R. D. 27 nov., n. **2005**,	id.	Id.	C. n. **1333**		
R. D. 29 dic., n. **2009**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C n. **1343**		
R. D. 29 dic., n. **2010**,	id.	Min. poste,	C. n. **1352**		
R. D. 30 dic., n. **2015**,	id.	Min. marina,	C. n. **1804**		
R. D. 29 dic., n. **2080**,	id.	Min. marina,	C. n. **1940**		
Id. n. **2081**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1336**		
R. D. 22 dic., n. **2084**,	id.	Min. industria,	C. n. **1764**		

(1) Assorbito dalla legge 20 marzo 1924, n. 426 (v. dis. di legge del Min. esteri, C. n. **882**).

Anno 1922.

R. D. 3 genn.,	n. 1	*v.* dis. di legge	Min. industria,	C. n. 1731	
Id.	n. 2				
R. D. 5 genn.,	n. 3,	id.	Min. lavoro,	C. n. 1783	
Id.	n. 8,	id.	Min. finanze,	C. n. 1519	
R. D. 22 genn.,	n. 11,	id.	id.	C. n. 1521	
R. D. 19 genn.,	n. 13,	id.	Min. marina,	C. n. 2083	
R. D. 22 genn.	n. 25,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. 1392	(*L. 9 luglio 1922, n. 1045*).
R. D. 2 febbr.,	n. 27,	id.	Min. industria,	C. n. 1731	
R. D. 19 genn.,	n. 28,	id.	Min. interno,	C. n. 1933	
R. D. 26 genn.,	n. 29,	id.	Min. finanze,	C. n. 1517	
R. D. 9 febbr.,	n. 32,	id.	Min. industria,	C. n. 1731	
R. D. 22 genn.,	n. 34,	id.	Min. tesoro,	C. n. 1416	
R. D. 2 febbr.,	n. 35,	id.	Min. agricoltura,	C. n. 1356	
R. D. 1° febbr.,	n. 36,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. 1399	
R. D. 29 genn.,	n. 40,	id.	id.	C. nn. 1671	(*Ritirato*) e 1862
R. D. 22 genn.,	n. 41,	id.	Min. tesoro,	C. n. 1337	
R. D. 19 genn.,	n. 42,	id.	Min. poste,	C. n. 1351	
R. D. 29 genn.,	n. 43,	id.	Presidente Cons.	S. n. 596	
R. D. 22 genn.,	n. 44	id.	Min. tesoro,	C. n. 1337	
Id.	n. 45				
R. D. 1° febbr.,	n. 46,	id.	Min. poste,	C. n. 1350	
R. D. 24 genn.,	n. 49				
Id.	n. 59	id.	Min. tesoro	C. n. 1337	
Id.	n. 60				
R. D. 5 febbr.,	n. 78,	id.	Min. finanze,	C. n. 1396	
R. D. 1° febbr.,	n. 88,	id.	Presidenza Cons.,	C. n. 1320	(*L. 9 luglio 1922, n. 1129*).
R. D. 22 genn.,	n. 91				
R. D. 22 genn.,	n. 94				
Id.	n. 95				
Id.	n. 96				
Id.	n. 97				
Id.	n. 98				
Id.	n. 99	id.	Min. tesoro,	C. n. 1337	
Id.	n. 100				
Id.	n. 101				
Id.	n. 102				
Id.	n. 103				
Id.	n. 104				
Id.	n. 105				
R. D. 1° febbr.,	n. 106,	id.	Min. poste,	C. n. 1408	
R. D. 22 genn.,	n. 108	id.	Min. tesoro,	C. n. 1337	
Id.	n. 109				

Segue: Anno 1922.

R. D. 22 genn.,	n. **110**					
Id.	n. **111**	*v.* dis. di legge	Min. tesoro,	C. n. **1337**		
Id.	n. **112**					
Id.	n. **113**					
R. D. 2 febbr.,	n. **114**,	id.	id.	C. n. **1329**		
R. D. 2 febbr.,	n. **115**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1337**	(*L. 10 febbr. 1922, n. 1722*).	
R. D. 26 genn.,	n. **116**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **1452**		
R. D. 29 genn.,	n. **117**,	id.	Min. industria,	C. n. **1560**		
Id.	n. **118**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1337**		
R. D. 2 febbr.,	n. **119**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1674**		
R. D. 12 febbr.,	n. **145**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1448**		
R. D. 31 genn.,	n. **157**,	id.	Min. esteri,	C. n. **2072**	(*L. 16 dic. 1923, n. 2890*).	
Id.	n. **158**,	id.	id.	C. n. **2073**	(*L. 16 dic. 1923, n. 2891*).	
R. D. 2 febbr.,	n. **159**,	id.	Min. interno,	C. n. **1899**		
R. D. 29 genn.,	n. **161**,	id.	Min. marina,	C. n. **1666**		
R. D. 1° febbr.,	n. **162**,	id.	Min. poste,	C. n. **1353**		
R. D. 22 genn.,	n. **163**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1337**		
R. D. 2 febbr,	n. **164**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1777**		
R. D. 22 genn.,	n. **165**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1337**		
R. D. 1° febbr.,	n. **166**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1660**	(*Ritirato*).	
R. D. 5 genn.,	n. **167**,	id.	Min. marina,	C. n. **2095**		
R. D. 22 genn.,	n. **179**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1337**		
R. D. 1° marzo,	n. **199**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **1426**		
R. D. 5 febbr.	n. **206**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **1727**		
R. D. 1° marzo	n. **231**,	id.	Presidenza Cons.,	C. n. **1417**		
R. D. 4 marzo,	n. **233**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1429**		
R. D. 15 febbr.,	n. **244**,	id.	id.	C. n. **1336**		
R. D. 12 marzo,	n. **279**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **1426**		
R. D. 12 febbr.,	n. **280**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1573**	(*Ritirato*).	
R. D. 3 marzo,	n. **282**,	id.	Min. industria,	C. n. **1581**		
R. D. 5 marzo,	n. **287**,	id.	Presidenza Cons.,	C. n. **1417**		
R. D. 13 marzo,	n. **289**,	id.	Min. industria,	C. n. **1731**		
R. D. 14 marzo,	n. **291**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1598**		
R. D. 12 febbr.,	n. **307**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **1624**		
R. D. 19 febbr.,	n. **308**,	id.	Min. interno,	C. n. **1634**		
R. D. 16 febbr.,	n. **309**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1661**		
Id.	n. **334**,	id.	Min. industria,	C. n. **1561**		
R. D. 2 febbr.,	n. **335**,	id.	Min. interno,	C. n. **1641**		
R. D. 5 febbr.	n. **378**,	id.	Min. marina,	C. n. **1936**		
R. D. 9 febbr.,	n. **379**,	id.	Min. marina,	C. n. **1688**		
R. D. 5 marzo,	n. **381**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1416**		
R. D. 19 febbr.	n. **400**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **1987**		

Segue: **Anno 1922.**

D. 26 marzo	n. **403**,	*v.* dis. di legge	Min. guerra,	C. n.	**1855**
D. 12 marzo,	n. **404**,	id.	Min. interno,	C. n.	**1755**
D. 6 aprile,	n. **408**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1579**
D. 7 aprile,	n. **410**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1514**
Id.	n. **411**				
Id.	n. **412**				
D. 9 aprile,	n. **449**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**1565**
D. 9 aprile,	n. **450**,	id.	id.	C. n.	**1719**
D. 6 aprile,	n. **544**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**1622**
D. 25 aprile,	n. **557**,	id.	id.	C. n.	**1698**
D. 9 aprile,	n. **578**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1515**
D. 2 maggio,	n. **607**,	id.	id.	C. n.	**1514**
D. 25 aprile,	n. **622**	id.	id.	C. n.	**1515**
Id.	n. **628**				
D. 2 febbr.	n. **631**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**1741**
D. 17 maggio,	n. **651**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1670**
D. 14 maggio,	n. **670**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1646**
D. 23 marzo,	n. **693**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**647**
D. 9 aprile,	n. **694**,	id.	id.	C. n.	**1703**
D. 30 aprile,	n. **708**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1515**
Id.	n. **709**				
D. 4 giugno,	n. **716**,	id.	id.	C. n.	**1656**
D. 25 aprile,	n. **741**,	id.	Min. lav. pubbl.	C. n.	**1782**
D. 30 aprile,	n. **826**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1515**
Id.	n. **827**				
D. 13 luglio,	n. **938**,	id.	id.	C. n.	**1859**
D. 8 luglio,	n. **1047**,	id.	id.	C. n.	**1859**
D. 16 agosto,	n. **1166**,	id.	Min. industria,	C. n.	**2147**
D. 10 agosto,	n. **1171**,	id.	id.	C. n.	**1902**
D. 16 agosto,	n. **1172**, (1)				
D. 16 agosto,	n. **1207**,	id.	id.	C. n.	**1969**
D. 21 agosto,	n. **1210**,	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**1986**
D. 29 agosto,	n. **1211**,	id.	id.	C. n.	**1985**
D. 16 agosto,	n. **1244**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1901**
D. 8 sett.,	n. **1250**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1858**
D. 16 agosto,	n. **1257**,	id.	Min. industria,	C. n.	**1903**
D. 8 sett.,	n. **1285**,	id.	Min. interno,	C. n.	**1900**
D. 20 sett.,	n. **1306**,	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1859**
D. 8 ott.,	n. **1310**,	id.	Min. giustizia,	C. n.	**1954**
D. 22 sett.,	n. **1317**,	id.	Min. guerra,	C. n.	**1946**

(1) Assorbito dalla legge 22 febbr. 1923, n. 755 (v. dis. di legge min. esteri C. n. **1631**).

Segue: **Anno 1922.**

R. D. 22 sett.,	n. **1321**,	*v.* dis. di legge	Min. giustizia,	C. n. **1953**	
R. D. 16 agosto,	n. **1322**,	id.	Min. industria,	C. n. **2143**	
R. D. 4 sett.,	n. **1323**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1862**	
R. D. 17 ott.,	n. **1337**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1858**	
Id.	n. **1353**,	id.	Mtn. interno,	C. n. **1933**	
R. D. 23 ott.,	n. **1354**,	id.	Pres. del Cons.,	C. n. **1934**	
Id.	n. **1355**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1956**	
Id.	n. **1358**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1856**	
R. D. 15 sett.,	n. **1359**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1960**	
R. D. 19 ott.,	n. **1362**,	id.	Min. guerra,	C. n. **2109**	
R. D. 23 ott.,	n. **1375**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **2117**	(*Ritirato*).
R. D. 22 sett.,	n. **1376**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1951**	
Id.	n. **1377**,	id.	id.	C. n. **1952**	
R. D. 2 ott.,	n. **1378**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1944**	
R. D. 23 ott.,	n. **1380**,	id.	Pres. del Cons.,	C. n. **1980**	(*L. 18 febbr. 1923, n. 322*).
R. D. 17 ott.,	n. **1381**,	id.	Min. industria,	C. n. **1904**	
R. D. 23 ott.,	n. **1385**,	id.	Pres. del Cons.,	C. n. **1980**	(*L. 18 febbr. 1923, n. 322*).
R. D. 10 sett.,	n. **1387**,	id.	Min. interno,	C. n. **2193**	
R. D. 29 ott.,	n. **1395**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1859**	
R. D. 29 ott.	n. **1415**				
Id.	n. **1416**				
Id.	n. **1417**				
Id.	n. **1418**	id.	Min. tesoro,	C. n. **1858**	
Id.	n. **1419**				
Id.	n. **1420**				
Id.	n. **1421**				
Id.	n. **1422**				
R. D. 10 nov.,	n. **1431**,	id.	Min. finanze,	C. n. **1848**	
R. D. 29 ott.,	n. **1433**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1994**	
R. D. 14 nov.,	n. **1437**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **1989**	(*Ritirato*).
R. D. 17 ott.,	n. **1442**,	id.	Min. industria,	C. n. **2107**	
R. D. 27 ott.,	n. **1457**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1945**	
R. D. 16 nov.,	n. **1459**,	id.	Min. marina,	C. n. **2084**	
R. D. 27 ott.,	n. **1462**,	id.	id.	C. n. **2054**	
R. D. 23 ott.,	n. **1474**,	id.	Min. guerra,	C. n. **1943**	
R. D. 12 nov.,	n. **1477**,	id.	Min. tesoro,	C. n. **1859**	
R. D. 29 ott.,	n. **1478**,	id.	Min. industria,	C. n. **1966**	
R. D. 27 ott.,	n. **1479**,	id.	Min. lavoro,	C. n. **1947**	
R. D. 23 nov.,	n. **1488**,	id.	Min. esteri,	C. n. **1905**	(*L. 22 febbr. 1923, n. 754*).
R. D. 26 nov.,	n. **1519**,	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **1997**	
R. D. 15 nov.,	n. **1521**,	id.	Min. giustizia,	C. n. **1962**	
R. D. 29 ott.,	n. **1522**,	id.	Min. guerra,	S. n. **660**	

Segue: **Anno 1922.**

D. 16 nov.,	n. **1532** *v.*	dis. di legge	Min. istruzione,	S. n.	**564**
Id.	n. **1545,**	id.	id.	S. n.	**560**
Id.	n. **1546,**	id.	id.	C. n.	**2137**
Id.	n. **1547,**	id.	id.	C. n.	**2135**
D. 12 nov.,	n. **1553,**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1858**
D. 3 dic.,	n. **1581,**	id.	Min. guerra,	C. n.	**1941**
Id.	n. **1583,**	id.	Min. agricoltura,	C. n.	**1989**
Id.	n. **1584,**	id.	Min. econ. naz.,	C. n.	**2204**
Id.	n. **1592,**	id.	Min. istruzione,	C. n.	**2139**
D. 15 nov.,	n. **1603**				
Id.	n. **1604**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1858**
Id.	n. **1605**				
D. 19 nov.,	n. **1608**				
Id.	n. **1609**	id.	id,	C. n.	**1859**
Id.	n. **1610**				
D. 3 dic.,	n. **1611,**	id.	Min. guerra,	C. n.	**1942**
D. 19 nov.,	n. **1612,**	id.	Min. tesoro,	C. n.	**1859**
D. 7 dic.,	n. **1616**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2100**
Id.	n. **1633**				
D. 16 nov.,	n. **1639,**	id.	Min. industria,	C. n.	**1967**
D. 12 nov.,	n. **1640,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1995**
D. 7 dic.,	n. **1644**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2101**
Id.	n. **1645**				
D. 21 dic.,	n. **1654,**	id.	Min. interno,	C. n.	**1981**
D. 17 dic.,	n. **1669,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1999**
D. 12 nov.,	n. **1676,**	id.	id.	C. n.	**1996**
D. 17 dic.,	n. **1678,**	id.	Min. poste,	C. n.	**1974**
Id.	n. **1691,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n.	**1998**
D. 7 dic.,	n. **1702,**	id.	Min. industria,	C. n.	**1965**
D. 21 dic.,	n. **1703,**	id.	Min. giustizia,	C. n.	**1950**
Id.	n. **1704,**	id.	id.	C. n.	**1949**
Id.	n. **1719,**	id.	Min. marina,	C. n.	**2085**
D. 19 dic.,	n. **1721,**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2100**
D. 23 ott.,	n. **1744,**	id.	Min. guerra,	C. n.	**1943**
D. 24 dic.,	n. **1748,**	id.	Min. interno,	C. n.	**2007**
D. 17 dic.,	n. **1749,**	id.	Min. poste,	C. n.	**1973**
D. 3 dic.,	n. **1750,**	id.	Min. industria,	C. n.	**2044**
D. 7 dic.,	n. **1751,**	id.	Min. poste,	C. n.	**1972**
D. 16 nov.,	n. **1784,**	id.	Min. colonie,	C. n.	**2111**
D. 28 dic.,	n. **1787,**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2100**
D. 21 dic.,	n. **1797,**	id.	Min. esteri,	S. n.	**565**

Segue: **Anno 1922.**

R. D. 21 dic.,	n. **1798,**	*v.* dis. di legge	Min. marina,	S. n. **575**	(*Ritirato*) e **638**	
Id.	n. **1799,**	id.	id.	C. n. **2055**		
Id.	n. **1800,**	id.	id.	C. n. **2056**		
Id.	n. **1801,**	id.	id.	C. n. **2181**		
R. D. 3 dic.,	n. **1803,**	id.	Min. agricoltura,	C. n. **1990**		
R. D. 28 dic.,	n. **1824,**	id.	id.	C. n. **1988**		
R. D. 21 dic.,	n. **1834,**	id.	Min. terre liberate,	C. n. **2005**		
Id.	n. **1835,**	id.	id.	C. n. **2006**		
Id.	n. **1836,**	id.	id.	C. n. **2004**		
Id.	n. **1837,**	id.	Min. istruzione,	S. n. **580**		
Id.	n. **1859,**	id.	id.	C. n. **2168**		

Anno 1923.

R. D. 4 genn.,	n. **4,**	*v.* dis. di legge	Min. giustizia,	C. n. **2124**	
R. D. 7 genn.,	n. **8,**	id.	id.	C. n. **1956**	
R. D. 11 genn.,	n. **23,**	id.	Min. industria,	C. n. **1964**	
Id.	n. **30,**	id.	Pres. del Cons.,	C. n. **1935**	
R. D. 4 genn.,	n. **56,**	id.	Min. marina,	C. n. **2182**	
R. D. 7 genn.,	n. **57,**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**	
R. D. 4 genn.,	n. **74,**	id.	Min. marina,	C. n. **2162**	
R. D. 11 genn.,	n. **75,**	id.	Min. giustizia,	C. n. **1963**	
R. D. 7 genn.,	n. **82,**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**	
R. D. 11 genn.,	n. **105,**	id.	Min. industria,	C. n. **2042**	
R. D. 18 genn.,	n. **107,**	id.	id.	S. n. **567**	
R. D. 7 genn.,	n. **110**	id.	Min. finanze,	C. n. **2100**	
R. D. 18 genn.,	n. **111**				
R. D. 11 genn.,	n. **138,**	id.	Min. giustizia,	C. n. **2014**	
R. D. 7 genn.,	n. **193,**	id.	Min. poste,	S. n. **581**	
R. D. 11 genn.,	n. **194**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**	
R. D. 28 genn.,	n. **197**				
R. D. 11 genn.,	n. **202,**	id.	Min. industria,	C. n. **2153**	
Id.	n. **205,**	id.	id.	C. n. **2043**	
R. D. 7 genn.,	n. **206,**	id.	id.	C. n. **2036**	
R. D. 4 genn.,	n. **208,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **2000**	
R. D. 28 genn.,	n. **210,**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**	
R, D. 1° febbr.,	n. **211,**	id.	Min. marina,	C. n. **2089**	
R. D. 28 genn.,	n. **212**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**	
Id.	n. **235**				
Id.	n. **236**				
R. D. 15 febbr.,	n. **243,**	id.	Min. esteri,	C. n. **2003**	(*L. 16 dic. 1923, n. 2934*).
Id.	n. **250,**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**	

Segue: **Anno 1923.**

R. D.	11 genn.,	n. **252,**	v. dis. di legge	Min. agricoltura,	C. n. **2076**	
R. D.	11 genn.	n. **257,**	id.	Min. agricoltura,	C. n. **2079**	(*L. 12 luglio 1923, n. 1511*).
	Id.	n. **264,**	id.	Min. industria,	C. n. **2148**	
	Id.	n. **265,**	id.	Min. agricoltura,	C. n. **2075**	
	Id.	n. **266,**	id.	id.	C. n. **2074**	
R. D.	28 genn.,	n. **267**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**	
	Id.	n. **268**				
	Id.	n. **269**				
	Id.	n. **270**				
R. D.	8 febbr.,	n. **288**	id.	id.	C. n. **2100**	
	Id.	n. **289**				
R. D.	16 febbr.,	n. **294**	id.	id.	C. n. **2101**	
R. D.	28 genn.,	n. **298**				
R. D.	4 febbr.,	n. **315,**	id.	Min. agricoltura,	C. n. **2078**	
R. D.	8 febbr.,	n. **323,**	id.	Min. marina,	C. n. **2086**	
R. D.	8 febbr.,	n. **338,**	id.	id.	C. n. **2087**	
	Id.	n. **359,**	id.	Min. lav. pubbl.,	C. n. **2053**	
R. D.	15 genn.,	n. **363,**	id.	Min. agricoltura,	C. n. **2097**	
R. D.	11 febbr.,	n. **394,**	id.	Min. finanze,	C. n. **2100**	
R. D.	4 febbr.,	n. **413,**	id.	Min. marina,	C. n. **2057**	
	Id.	n. **414,**	id.	id.	C. n. **2161**	
R. D.	18 febbr.,	n **428,**	id.	Min. poste,	C. n. **2157**	
R. D.	4 febbr.,	n. **429,**	id.	Min. marina,	C. n. **2056**	
R. D.	8 febbr.,	n. **430,**	id.	Min. industria,	C. n. **2152**	
R. D.	6 febbr.,	n. **431,**	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **591**	
R. D.	11 febbr.,	n. **432,**	id.	Min. industria,	C. n. **2156**	
R. D.	8 febbr.,	n. **433**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**	
	Id.	n. **434**				
	Id.	n. **435**				
	Id.	n. **436**				
	Id.	n. **437,**	id.	Min. industria,	C. n. **2145**	
R. D.	15 febbr.,	n. **438,**	id.	Min. finanze,	C. n. **2104**	
R. D.	18 febbr.,	n. **455,**	id.	Min. finanze,	C. n. **2100**	
R. D.	8 febbr.,	n. **501,**	id.	Min. industria,	C. n. **2114**	
	Id.	n. **502,**	id	id.	C. n. **2037**	
R. D.	11 febbr.,	n. **503,**	id.	Min. istruzione,	C. n. **2138**	
R. D.	25 febbr.,	n. **514,**	id.	Min. finanze,	C. n. **2100**	
R. D.	6 febbr.	n. **523,**	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **594**	
R. D.	11 febbr.,	n. **529,**	id.	Min. istruzione,	C. n. **2134**	
R. D.	11 marzo,	n. **536,**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**	
R. D.	15 marzo,	n. **553,**	id.	Min. industria,	C. n. **2142**	

Segue: **Anno 1923.**

R. D. 8 marzo, n. **554**,	*v.* dis. di legge	Min. industria,	C. n. **2034**		
R. D. 22 marzo, n. **555**,	id.	Min. giustizia,	S. n. **574**		
R. D. 8 febbr., n. **556**,	id.	Min. industria,	C. n. **2041**		
R. D. 25 febbr., n. **557**,	id.	Min. marina,	C. n. **2058**		
R. D. 18 marzo, n. **577**					
R. D. 11 marzo, n. **579**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**		
R. D. 18 febbr., n. **580**					
R. D. 11 marzo, n. **581**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **2136**		
Id. n. **585**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**		
Id. n. **586**					
R. D. 8 marzo, n. **616**,	id.	Min. industria,	C. n. **2154**		
R. D. 4 marzo, n. **617**,	id.	Min. marina,	S. n. **575**	(*Ritirato*) e **638**	
R. D. 18 febbr., n. **618**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**		
R. D. 11 febbr., n. **619**					
R, D. 11 marzo, n. **620**,	id.	Min. istruzione,	C. n. **2167**		
Id. n. **623**,	id.	id.	C. n. **2165**		
Id. n. **624**,	id.	id.	S. n. **610**		
R. D. 18 marzo, n. **625**,	id.	Pres. Consiglio,	C. n. **2103**		
R. D. 18 febbr., n. **626**					
R. D. 11 marzo, n. **627**					
Id. n. **628**					
Id. n. **629**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**		
Id. n. **630**					
Id. n. **631**					
Id. n. **632**					
R. D. 11 marzo, n. **660**	id.	id.	C. n. **2100**		
Id. n. **661**					
R. D. 8 marzo, n. **688**,	id.	Min. marina,	C. n. **2059**	(*Ritirato*) e **2175**	
R. D. 15 marzo, n. **639**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2119**		
R. D. 8 marzo, n. **690**,	id.	Min. industria,	C. n. **2035**		
R. D. 15 marzo, n. **692**,	id.	id.	C. n. **2140**		
R. D. 18 marzo, n. **693**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **587**		
R. D. 8 marzo, n. **694**,	id.	Min. industria,	C. n. **2144**		
Id. n. **695**,	id	id.	C. n. **2039**		
R. D. 22 marzo, n. **697**					
R. D. 18 marzo, n. **698**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**		
R. R. 8 marzo, n. **743**					
R. D. 18 marzo, n. **744**,	id.	Min. lav. pubb.,	S. n. **592**		
Id. n. **745**,	id.	id.	S. n. **588**		
R. D. 25 marzo, n. **746**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**		
R. D. 22 marzo, n. **747**,	id.	id.	S. n. **593**		
R. D. 15 marzo, n. **748**,	id.	Min. industria,	C. n. **2141**		
R. D. 11 marzo, n. **749**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**		

Segue: **Anno 1923.**

R. D. 22 marzo,	n. **750**,	*v.* dis. di legge	Min. finanze,	C. n. **2101**
R. D. 22 marzo,	n. **771**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **2077**
R. D. 11 marzo,	n. **772**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**
R. D. 25 marzo,	n. **773**,	id.	Pres. Consiglio,	C. n. **2104**
R. D. 25 marzo,	n. **774**			
R. D. 11 marzo,	n. **775**			
Id.	n. **776**			
R. D. 25 marzo,	n. **777**			
Id.	n. **778**			
R. D. 11 marzo,	n. **779**			
Id.	n. **780**			
Id.	n. **781**			
Id.	n. **783**			
Id.	n. **784**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**
Id.	n. **785**			
Id.	n. **786**			
Id.	n. **787**			
id.	n. **788**			
Id.	n. **789**			
Id.	n. **790**			
Id.	n. **791**			
Id.	n. **792**			
Id.	n. **793**			
Id.	n. **794**			
R. D. 5 aprile,	n. **835**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**
R. D. 15 marzo,	n. **836**,	id.	Min. industria,	C. n. **2146**
R. D. 22 marzo,	n. **837**,	id.	id.	C. n. **2040**
Id.	n. **879**,	id.	Min. marina,	C. n. **2083**
R. D. 25 marzo,	n. **880**,	id.	Min. colonie,	C. n. **2110**
R. D. 25 marzo,	n. **881**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**
Id.	n. **882**,	id.	Min. interno,	S. n. **641**
R. D. 11 marzo,	n. **883**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**
R. D. 29 marzo,	n. **884**,	id.	Min. marina,	C. n. **2088**
R. D. 25 marzo,	n. **885**			
R. D. 5 aprile,	n. **886**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**
R. D. 19 aprile,	n. **891**			
Id.	n. **911**,	id.	id.	C. n. **2100**
Id.	n. **917**,	id.	id.	C. n. **2101**
R. D. 5 aprile,	n. **928**			
R. D. 19 aprile,	n. **929**			
Id.	n. **930**	id.	id.	C. n. **2100**
R. D. 19 aprile,	n. **931**			

Segue: Anno 1923.

R. D. 19 aprile, n. **940**	*v.* dis. di legge	Min. esteri,	C. n. **2163**
R. D. 11 marzo, n. **960**	id.	id.	C. n. **2101**
R. D. 25 marzo, n. **962**			
R. D. 8 aprile, n. **964**,	id.	Min. colonie,	C. n. **2067**
R. D. 29 aprile, n. **966**,	id.	Min. industria,	C. n. **2107**
R. D. 26 aprile, n. **999**,	id.	Min. marina,	C. n. **2159**
R. D. 19 aprile, n. **1000**,	id.	Min. finanze,	S. n. **603**
R. D. 29 aprile, n. **1016**,	id.	id.	C. n. **2171**
R. D. 25 marzo, n. **1017**,	id.	id.	C. n. **2101**
R. D. 22 aprile, n. **1044**,	id.	Min. industria,	C. n. **2113**
R. D. 26 aprile, n. **1045**:	id.	Min. marina,	C. n. **2160**
R. D. 25 marzo, n. **1046**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**
R. D. 22 aprile, n. **1047**,	id.	Min. agricoltura,	C. n. **2118**
R. D. 19 aprile, n. **1078**			
R. D. 26 aprile, n. **1115**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**
Id. n. **1116**			
R. D. 12 maggio, n. **1117**,	id.	Min. istruzione,	S. n. **629**
R. D. 10 maggio, n. **1118**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2119**
Id. n. **1138**,	id.	Min. istruzione,	S. n. **626**
R. D. 26 aprile, n. **1153**,	id.	Min. marina,	C. n. **2158**
R. D. 26 aprile, n. **1154**			
Id. n. **1155**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**
Id. n. **1156**			
Id. n. **1157**			
R. D. 13 maggio, n. **1159**,	id.	Min. giustizia,	S. n. **627**
R. D. 26 aprile, n. **1171**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2100**
R. D. 3 maggio, n. **1202**	id.	id.	C. n. **2100**
R. D. 10 maggio, n. **1203**			
R. D. 25 marzo, n. **1207**,	id.	Min. interno,	S. n. **663**
R. D. 29 apoile, n. **1215**,	id.	id.	S. n. **642**
R. D. 3 maggio, n. **1249**	id.	Min. finanze,	C. n. **2101**
R. D. 10 maggio, n. **1250**			
R. D. 14 giugno, n. **1256**,	id.	Min. industria,	C. n. **2155**
R. D. 7 giugno, n. **1282**,	id.	Min. giustizia,	S. n. **628**
R. D. 17 maggio. n. **1284**	id.	Min. finanze,	C. n. **2171**
R. D. 14 giugno, n. **1286**			
R. D. 3 maggio, n. **1287**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **648**
R. D. 7 giugno, n. **1325**,	id.	Min. marina,	S. n. **643**
R. D. 6 giugno, n. **1338**	id.	Min. finanze,	C. n. **2170**
Id. n. **1339**			
R. D. 6 maggio n. **1343**, (1)			

(1) Assorbito dalla legge 2 marzo 1924, n. 263 (*v.* dis. di legge, Min. esteri C. n. **2010**).

Segue: Anno 1923.

R. D.	24 giugno, n. **1388**,	*v.* dis. di legge	Min. lav. pubbl.,	S. n. **649**	
R. D.	28 giugno, n. **1389**,	id.	Min. esteri	C. n. **2127**	(*L. 16 dic. 1923, n. 2932*).
R. D.	14 giugno, n. **1316**	id	Min. finanze,	C. n. **2171**	
	Id. n. **1317**				
	Id. n. **1318**				
	Id. n. **1319**				
	Id. n. **1320**				
	Id. n. **1321**				
	Id. n. **1322**				
	Id. n. **1323**				
R. D.	14 giugno, n. **1334**,	id.	Min. interno	C. n. **2195**	
	Id. n. **1344**	id.	Min. Finanze	C. n. **2171**	
	Id. n. **1345**				
	Id. n. **1346**				
R. D.	7 giugno, n. **1364**,	id.	Min. econ. naz.,	C. n. **2204**	
R. D.	17 giugno, n. **1387**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2171**	
	Id. n. **1390**,				
R. D.	17 giugno, n. **1416**				
R. D.	14 giugno, n. **1417**				
R. D.	14 giugno, n. **1418**,	id.	Min. interno,	C. n. **2193**	
R. D.	23 giugno, n. **1428**,	id.	Min. giustizia,	S. n. **633**	
R. D.	29 marzo, n. **1429**,	id.	Min. esteri,	C. n. **2164**	
R. D.	17 giugno, n. **1430**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2170**	
R. D.	9 giugno, n. **1444**,	id.	Min. econ. naz.,	C. n. **2203**	
R. D.	14 giugno, n. **1445**,	id.	id.	S. n. **634**	
R. D.	17 giugno, n. **1446**	id.	Min. finanze,	C. n. **2171**	
	Id n. **1447**				
R. D.	14 giugno, n. **1449**,	id.	Min. interno,	C. n. **2194**	
R. D.	7 giugno, n. **1450**,	id.	Min. econ.. naz.,	S. n. **636**	
	Id. n. **1451**,	id.	id.	S. n. **635**	
R. D.	14 giugno, n. **1475**,	id.	Min. finanze,	C. n. **2171**	
R. D.	28 giugno, n. **1477**	id.	id.	C. n. **2170**	
	Id. n. **1478**				
R. D.	14 giugno, n. **1483**,	id.	Min. marina,	C. n. **2174**	
R. D.	24 giugno, n. **1544**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n. **651**	
R. D.	11 luglio, n. **1545**,	id.	Min. econ. naz.,	C. n. **2202**	
R. D.	28 giugno, n. **1585**	id.	Min. finanze,	C. n. **2171**	
	Id. n. **1586**				
	Id. n. **1587**				
	Id. n. **1588**				
	Id. n. **1589**				
R. D.	28 giugno, n. **1590**				

Segue: **Anno 1923.**

R. D. 28 giugno, n. **1591**	*v.* dis. di legge	Min. finanze,	C. n.	**2171**
Id. n. **1592**	*v.* dis. di legge	Min. finanze,	C. n.	**2171**
R. D. 22 aprile, n. **1593**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**650**
R. D. 28 giugno, n. **1594**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2171**
Id. n. **1595**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2171**
Id. n. **1596**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2171**
Id. n. **1598**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2171**
Id. n. **1599**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2171**
Id. n. **1600**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2171**
Id. n. **1601**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2171**
Id. n. **1607**	id.	Min. finanze,	C. n.	**2171**
R. D. 22 luglio, n. **1631**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**652**
R. D. 28 giugno, n. **1632**,	id.	Min. finanze,	C. n.	**2171**
R. D. 22 luglio, n. **1634**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**655**
R. D. 15 luglio n. **1714**,	id.	Min. econ. naz.,	S. n.	**637**
R. D. 12 luglio, n. **1715**,	id.	Min. marina,	S. n.	**638**
R. D. 15 luglio, n. **1716**,	id.	id.	C. n.	**2175**
R. D. 15 luglio, n. **1717**,	id.	Min. giustizia,	S. n.	**632**
R. D. 22 luglio, n. **1720**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**653**
R. D. 13 luglio, n. **1721**,	id.	Min. marina,	C. n.	**2176**
R. D. 19 luglio, n. **1722**,	id.	Min. guerra,	S. n.	**661**
R. D. 29 luglio, n. **1724**,	id.	Min. interno,	C. n.	**2192**
R. D. 15 luglio, n. **1774**,	id.	Pres. del Cons.,	C. n.	**2172**
R. D. 22 luglio, n. **1818**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**657**
R. D. 22 luglio, n. **1858**,	id.	id.	S. n.	**656**
R. D. 10 agosto, n. **1882**,	id.	Min. marina,	S. n.	**644**
R. D. 1° sett., n. **1894**,	id.	Min. istruzione,	S. n.	**664**
R. D. 2 sett., n. **1917**,	id.	Min. poste,	S. n.	**640**
R. D. 10 sett., n. **1939**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**654**
R. D. 2 sett., n. **1940**,	id.	Min. poste,	S. n.	**639**
R. D. 15 sett., n. **2020**,	id.	Min. econ. naz.,	C. n.	**2199**
R. D. 24 sett., n. **2022**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**679**
R. D. 10 sett., n. **2023**,	id.	Min. econ. naz.,	C. n.	**2200**
R. D. 6 sett., n. **2044**,	id.	id.	C. n.	**2201**
R. D. 24 sett., n. **2046**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**658**
R. D. 10 sett., n. **2056**,	id.	Min. marina:	S. n.	**645**
Id. n. **2057**,	id.	id.	C. n.	**2177**
Id. n. **2058**,	id.	id.	C. n.	**2179**
R. D. 10 sett., n. **2097**,	id.	Min. lav. pubbl.,	S. n.	**677**
R. D. 24 sett., n. **2123**,	id.	id.	S. n.	**680**
R. D. 2 sett., n. **2142**,	id.	Min. poste,	C. n.	**2208**
R. D. 15 sett., n. **2143**,	id.	Min. lav, pubbl.,	S. n.	**678**

Segue: **Anno 1923.**

R. D. 10 sett.,	n. **2144**,	*v.* dis. di legge	Min. marina,	S. n.	**646**
R. D. 20 agosto,	n. **2207**,	id.	Pres. del Cons.,	S. n.	**662**
R. D. 27 sett.,	n. **2210**,	id.	Min. istruzione,	S. n.	**665**
Id.	n. **2211**,	id.	id.	S. n.	**666**
R. D. 24 sett.:	n. **2212**,	id.	Min. marina,	C. n.	**2178**
R. D. 15 luglio,	n. **2213**,	id.	Min. istruzione,	S. n.	**667**
R. D. 24 sett.,	n. **2214**,	id.	Min. marina,	C. n.	**2180**
R. D. 2 sett.,	n. **2221**,	id.	Min. poste,	S. n.	**659**
R. D. 15 sett.,	n. **2222**, (1)				
R. D. 27 sett.,	n. **2224**,	id.	Min. istruzione,	S. n.	**668**
R. D. 27 sett.,	n. **2268**,	id.	id.	S. n.	**669**
R. D. 24 sett.,	n. **2272**,	id.	Min. econ. naz.,	C. n.	**2198**
R. D. 7 ottobre,	n. **2283**,	id.	id.	C. n.	**2207**
Id.	n. **2288**,	id.	id.	C. n.	**2288**
R. D. 24 sett.,	n. **2310**,	id.	id.	C. n.	**2197**
R. D. 15 ottobre,	n. **2314**,	id.	id.	C. n.	**2196**
R. D. 28 nov.,	n. **2561**,	id.	Min. esteri,	C. n.	**2173**

(1) Aggiunto durante la discussione alla Camera (29 novembre 1923) sul dis. di legge del min. esteri, C. n. **2045** (*L. 16 dic. 1923 n. 2935*).

TABELLE CRONOLOGICHE

DEI DISEGNI DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

PRESENTATI ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

(RAGGRUPPATI PER MINISTERO).

COMMISSIONI PERMANENTI.

Esercizio 1921-22:	*Esercizi 1922-23 e 1923-24:*
(I) Affari interni, igiene, ecc.	(I) Affari interni.
(II) Affari esteri e colonie.	(II) Affari esteri e colonie.
(III) Finanze e tesoro.	(III) Finanze e tesoro.
(IV) Esercito e marina.	(IV) Esercito e marina.
(V) Lavori pubblici e comunicazioni.	(V) Lavori pubblici.
(VI) Economia nazionale.	(VI) Agricoltura.
(VII) Affari di giustizia e culto.	(VII) Industria, commercio, marina merc.
(VIII) Istruzione e belle arti.	(VIII) Comunicazioni (ferrovie, poste, aviaz.)
(IX) Legislazione sul lavoro, emigrazione.	(IX) Affari di giustizia e culto.
	(X) Istruzione pubblica e belle arti.
	(XI) Lavoro, emigrazione, previdenza soc.
	(XII) Terre liberate e redente.

N. B. — * Disegni di legge presentati in precedenza al Senato.

** Disegni di legge deferiti all'esame di una Commissione speciale nominata dal Presidente della Camera (23 luglio 1921) per delega della Camera stessa, ed incaricata di riunire in un unico disegno di legge i decreti da convertire in legge aventi per oggetto argomenti già superati per il tempo e per il contenuto.

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissioni permanenti a cui fu deferito
1	Provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.	Giolitti Bonomi	(1)
2	Erezione a spese dello Stato di un monumento a Cesare Battisti in Trento e di un monumento a Nazario Sauro in Capodistria.	Giolitti Bonomi	*Interno*
3	Approvazione da parte del Parlamento dei trattati internazionali.	Giolitti, *di concerto con tutti i ministri*	*Esteri*
4	Estensione agli invalidi ed agli orfani delle guerre italo-turca e libica dei provvedimenti legislativi a favore degli invalidi e degli orfani della recente guerra europea (2).	Giolitti	*Interno*
	Modificazioni del Senato.	. . . . .	*Finanze*
5	Controllo sulle industrie da parte dei lavoratori che vi sono addetti.	Giolitti Alessio Labriola	*Economia n* *Lavoro e p*
6	Proroga dei poteri delle Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite rispettivamente con la legge 18 luglio 1920, n. 999, e con quella 18 luglio 1920, n. 1005.	Giolitti Bonomi Rodinò Raineri	*Interno* *Esercito* *Giustizia*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Giustizia*
7–10	*Provvedimenti vari contro la disoccupazione (Urgenza):* Agevolazioni per opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato – Autorizzazione di spese e provvedimenti per l'esecuzione di opere pubbliche – Provvedimenti per la intensificazione delle opere di bonificamento agrario e di sistemazione montana – Provvedimenti relativi alla costruzione di case popolari ed economiche.	Bonomi Micheli De Nava Mauri Belotti Soleri Raineri Beneduce A.	(3)

(1) Deferito all'esame di una Commissione speciale di 9 membri nominata dal Presid

(2) La Camera, nella tornata del 26 novembre 1921, accoglie un emendamento del deput eritrea, ed un emendamento del deputato Chiesa con il quale i benefici stessi sono altresì est

(3) Deferito all'esame di una Commissione speciale di 18 membri nominata dal Presid

DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
14 giugno 1921 **1**	28 luglio 1921 CAMERA	30 e 31 luglio, 1, 2, 3, (1ª e 2ª), 4 (2ª) e 5 (2ª) agosto 1921 Approvato	11 e 12 (2ª) agosto 1921 Approvato n. 151	13 agosto 1921 n. 1080
20 giugno 1921 **2**	15 dic. 1921 DE GASPERI	17 e 21 (2ª) dic. 1921 Approvato	24 e 25 marzo 1922 Approvato n. 270	2 aprile 1922 n. 468
20 giugno 1921 **3**				
20 giugno 1921 **7**	3 (2ª) agosto 1921 FURGIUELE	26 e 29 nov. 1921 Approvato	24 marzo 1922 Approvato con modificazioni n. 221	
10 luglio 1922 **7-B**	CORRADINI			
20 giugno 1921 **8**				
26 giugno 1921 **709**	23 nov. 1921 (alla Presidenza) DE GASPERI BONARDI MARRACINO	25 e 26 nov. 1921 Approvato	14, 15, 16 e 17 dic. 1921 Approvato con modificazioni n. 208	29 dic. 1921 n. 1979
18 dic. 1921 **709-B**	20 dic. 1921 MARRACINO	21 (1ª) e 22 (2ª) dic. 1921 Approvato		
22 luglio 1921 **805** **806** **807** **808**	2 agosto 1921 DE VITO	5 (2ª) e 6 (2ª) agosto 1921 Approvato	12 (2ª) agosto 1921 Approvato n. 166	20 agosto 1921 n. 1177

ella Camera per deliberazione della Camera stessa (14 giugno 1922).
issia col quale i benefici della legge vengono estesi anche agli orfani ed invalidi della guerra gli invalidi superstiti delle campagne per l'indipendenza 1859-60-66 e 67.
ella Camera per deliberazione della Camera stessa (23 luglio 1921).

Segue PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissioni permanenti a cui fu deferito
11	Concessione di pensione straordinaria alle famiglie di Cesare Battisti, Nazario Sauro, Fabio Filzi e Damiano Chiesa.	Bonomi De Nava	*Finanze*
12	Ulteriori provvedimenti a favore dei pensionati civili e militari.	Bonomi De Nava	*Finanze*
13	Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1738, recante provvedimenti a favore dei grandi invalidi di guerra.	Bonomi De Nava Gasparotto Bergamasco Soleri	*Finanze*
14	Soccorsi alle popolazioni colpite dalla fame in Russia.	Bonomi Della Torretta De Nava	*Esteri* *Finanze*
15	Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1921, n. 1741, e 1° febbraio 1922, n. 88, concernenti proroghe dei termini per gli esoneri e i collocamenti a riposo in dipendenza della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato.	Bonomi De Nava	*Interno*
16	Conversione in legge del Regio decreto 5 marzo 1922, n. 287, concernente la proroga delle disposizioni istitutive dei Ministeri dell'industria e del commercio e delle terre liberate dal nemico e del Regio decreto 1° marzo 1922, n. 231, concernente il trasferimento al Ministero della marina del Sottosegretariato di Stato per la marina mercantile.	Facta Peano De Vito Rossi T.	*Interno* *Esercito* *Industria*
17	Proroga del termine per l'attuazione dei provvedimenti autorizzati con la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma della Amministrazione dello Stato.	Facta Peano	*Interno*
18	Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1659, che estende alle nuove provincie le norme vigenti nel Regno circa i contratti agrari e la risoluzione delle controversie e dei conflitti attinenti a prestazioni di lavoro agricolo.	Facta Rossi I. Bertone Peano Bertini Dello Sbarba	*Interno* *Econ. naz.*
19	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1373, relativo all'esercizio della avvocatura nelle nuove provincie.	Facta Rossi I.	*Giustizia* *Interno*

(1) Vedi il disegno di legge del Ministero del tesoro n. 1337.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
29 luglio 1921 **856**	3 (2ª) agosto 1921 SARDI	26 e 29 nov. 1921 Approvato	12 e 15 dic. 1921 Approvato n. 206	29 dic. 1921 n. 1963
26 nov. 1921 **1000**		Ritirato (1) 16 febbr. 1922		
19 dic. 1921 **1236**	CORRADINI			
19 dic. 1921 **1237**		Ritirato (1) 16 febbr. 1922		
16 febb. 1922 **1320**	25 marzo 1922 FURGIUELE	24 (1ª) e 26 (2ª) maggio 1922 Approvato	1° luglio 1922 Approvato n. 445	9 luglio 1922 n. 1129
17 marzo 1922 **1417**	29 giugno 1922 CHIGGIATO 13 luglio 1923 VILLABRUNA 20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
5 giugno 1922 **1604**	30 giugno 1922 ZANARDI (maggioranza) CHIGGIATO (minoranza)	Ritirato (2) 9 agosto 1922		
14 (2ª) giugno 1922 **1635**	FARINA			
14 (2ª) giugno 1922 **1636**	9 agosto 1922 MEDA 30 nov. 1923 BUTTAFOCHI			

(2) Vedi appresso disegno di legge n. 1788.

Segue PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissioni permanenti a cui fu deferito
20	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1236, che concede una proroga alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra, e a quella per le terre liberate per la presentazione delle relazioni sui lavori da esse compiuti.	Facta Peano Lanza di Scalea Ferraris M.	*Interno*
21	* Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1645, che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove provincie.	Bonomi Rodinò	*Giustizia* *Terre libe*
22	* Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 590, che consente l'applicazione in temporanea missione alla Corte di cassazione di Roma di funzionari giudiziari delle nuove provincie, provenienti dal ruolo della magistratura.	Bonomi Rodinò	*Giustizia* *Terre libe*
23	Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2500, affidante alla Regia avvocatura erariale la difesa dello Stato e delle Amministrazioni da esso dipendenti nelle nuove provincie.	Facta Peano	*Giustizia* *Terre libe*
24	Proroga del termine al 31 dicembre 1922 per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per ricuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1005, e 29 dicembre 1921, n. 1979, e del Regio decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate.	Facta Peano Lanza di Scalea Ferraris M.	*Interno*
25	Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile sugli interessi di alcune obbligazioni collocate all'estero da Società italiane (*Urgenza*).	Facta Bertone	*Finanze*
26	Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.	Facta Paratore	*Finanze*

(1) Vedi Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1634.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
—	—	—	—	
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
(2ª) giugno 1922 **1639**	CASERTANO			
(2ª) giugno 1922 **1653**	ROSSI F. SUVICH		26 nov. 1921 Approvato n. 41	
(2ª) giugno 1922 **1654**	ROSSI F. SUVICH		26 nov. 1921 Approvato n. 40	
(2ª) giugno 1922 **1655**	9 agosto 1922 MEDA			
(2ª) giugno 1922 **1689**	28 (2ª) giugno 1922 FERRI L.	5 (2ª) luglio 1922 Approvato	20 luglio 1922 Approvato n. 503	6 agosto 1922 n. 1240
luglio 1922 **1724**	GRASSI	(1)		
agosto 1922 **1788**	9 agosto 1922 CARNAZZA G.	10 agosto 1922 Approvato	16 agosto 1922 Approvato n. 524	22 agosto 1922 n. 1169

Segue PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
27	Delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione (*Urgenza*).	Mussolini	(1)
28	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1354, col quale il giorno 4 novembre, anniversario della nostra vittoria, è dichiarato festa nazionale e considerato festivo a tutti gli effetti.	Mussolini	*Interno*
29	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 30, che concede una pensione straordinaria annua alla signora Lidia Bugliovaz di Pietro, vedova di Francesco Rismondo da Spalato, soldato volontario di guerra, giustiziato dagli austriaci in un combattimento del luglio 1915.	Mussolini De Stefani Diaz	*Finanze*
30	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, n. 1380 e 1385, concernenti rispettivamente gli assegni delle LL. EE. il generale d'esercito Armando Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel (2).	Mussolini De Stefani	*Esercito*
31	Conversione in legge del decreto Reale 18 marzo 1923, n. 625, riguardante la concessione di uno speciale assegno straordinario di pensione a favore della signora Calvia Elena in Pani.	Mussolini De Stefani Diaz	*Finanze*
32	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 773, che stabilisce la rescissione dei contratti di alienazione di materiali residuati dalla guerra, dannosi per l'erario.	Mussolini Oviglio De Stefani Carnazza G.	*Esercito* *Giustizia*

(1) Deferito all'esame di una Commissione speciale di 18 membri nominata dal Presid

(2) La Commissione Esercito e Marina modifica l'articolo unico del disegno di legge 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
7 nov. 1922 **1810**	21 nov. 1922 (alla Presidenza) SALANDRA (maggioranza) MATTEOTTI (minoranza)	23 e 25 nov. 1922 Approvato	28 e 29 nov. 1922 Approvato n. 540	3 dic. 1922 n. 1601
febbr. 1923 **1934**	CASERTANO			
febbr. 1923 **1935**				
febbr. 1923 **1980**	8 febbr. 1923 GASPAROTTO	10 (2ª) febbr. 1923 Approvato	16 febbr. 1923 Approvato n. 554	18 febbr. 1923 n. 322
giugno 1923 **2103**				
giugno 1923 **2104**	MERIZZI			

la Camera per delegazione della Camera stessa (18 novembre 1922).
so che converte in legge anche il Regio decreto luogotenenziale 2 maggio 1922, n. 555 ed il

Segue PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
33	Modificazioni alla legge elettorale politica	Mussolini	(1)
34	Ammissione delle donne al diritto elettorale amministrativo.	Mussolini	(1)
35	Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1774, circa la concessione di lire 4000 annue quale assegno straordinario vitalizio, alla madre di Filippo e Ubaldo Corridoni.	Mussolini De Stefani Diaz	*Finanze*

(1) Deferito all'esame di una Commissione speciale di 18 membri nominata dal Presi

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della esentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1923 **2120**	4 luglio 1923 (alla Presidenza) CASERTANO (maggioranza) BONOMI MICHELI (minoranza)	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 1923 Approvato	13 e 14 nov. 1923 Approvato n. 630	18 nov. 1923 n. 2444
giugno 1923 **2121**	7 dic. 1923 (alla Presidenza) TERZAGHI (maggioranza) TURATI (minoranza)			
nov. 1923 **2172**				

Camera per delegazione della Camera stessa (12 giugno 1923).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permana a cu fu defe
1	Disposizioni a favore degli ufficiali assunti in servizio temporaneo presso il Ministero degli affari esteri.	Sforza	*Esteri*
2	Abolizione del requisito della rendita per l'ammissione nelle carriere diplomatica e consolare (1).	Sforza	*Esteri*
3	Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22 (2).	Sforza	*Lavoro e*
4	Stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22.	Sforza	*Lavoro e*
5	Elevazione del limite di età per l'ammissione dei combattenti ai concorsi per le carriere diplomatica e consolare (4).	Sforza	*Esteri*
6	Passaggi dalla carriera consolare alla diplomatica (5) .	Sforza Bonomi	*Esteri*
7	Proroga, fino al 31 dicembre 1921 dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22. .	Della Torretta	*Lavoro e*
8	Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920.	Della Torretta De Nava Soleri	*Esteri*
9	Approvazione della convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la repubblica di San Marino in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921.	Della Torretta De Nava Soleri	*Esteri*
10	Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca, firmato a Roma il 23 marzo 1921.	Della Torretta Soleri De Nava Bergamasco Belotti	*Industri*

(1) Attuato con *Regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1774.
(2) Su proposta del presidente del Consiglio, onorevole Giolitti, che nella seduta ste
(3) Ha avuto piena attuazione con la legge sull'esercizio provvisorio.
(4) Attuato con *Regio decreto 30 settembre 1922. n. 1290 (art. 42).
(5) Attuato con *Regio decreto 21 gennaio 1923, n. 225.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
1 giugno 1921 **427**				
1 giugno 1921 **428**				
1 giugno 1921 **429**	25 giugno 1921 OLIVETTI	27 giugno 1921 Approvato	28 giugno 1921 Approvato n. 133	3 luglio 1921 n. 816
1 giugno 1921 **430**	OLIVETTI	Decaduto (3)		
1 giugno 1921 **431**	28 (2ª) giugno 1922 GIURIATI			
6 giugno 1921 **716**	23 giugno 1922 JACINI			
21 luglio 1921 **788**	26 luglio 1921 OLIVETTI	29 luglio 1921 Approvato	30 luglio 1921 Approvato n. 146	31 luglio 1921 n. 1014
26 luglio 1921 **817**	30 luglio 1921 JACINI	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	9 e 10 agosto 1921 Approvato n. 171	31 agosto 1921 n. 1487
26 luglio 1921 **818**	30 luglio 1921 JACINI	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	9 e 10 agosto 1921 Approvato n. 172	31 agosto 1921 n. 1488
9 agosto 1921 **882**	20 genn. 1923 (alla Presidenza) ROMANI	7 e 8 febbr. 1923 Approvato	16 febbr. 1923 Approvato n. 542	23 marzo 1924 n. 426

(3) Annunciato le dimissioni del Ministero, la Camera concede l'esercizio provvisorio solo fino al 31 luglio.

Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissio permanen a cui fu defer
11	Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1921-22	Della Torretta	*Lavoro e p*
12	Approvazione della Convenzione per la cittadinanza conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica del Nicaragua, firmata a Managua il 20 settembre 1917.	Della Torretta Rodinò Gasparotto	*Esteri*
13	Approvazione del Trattato relativo alla protezione della vita dei neutri e dei non combattenti in mare in tempo di guerra ed al divieto di impiego di gaz e prodotti chimici nocivi, concluso dall'Italia ed altri Stati, a Washington il 6 febbraio 1922.	Schanzer Lanza di Scalea De Vito Rossi T.	*Esteri*
14	Approvazione del Trattato relativo alla limitazione dell'armamento navale, concluso fra l'Italia ed altri Stati, a Washington il 6 febbraio 1922	Schanzer De Vito	*Esteri*
15	Approvazione del Trattato relativo alla indipendenza della Cina ed alla parità di favore per tutte le Nazioni in ordine al commercio ed all'industria in Cina concluso fra l'Italia e altri Stati, a Washington il 6 febbraio 1922.	Schanzer Bertone Rossi T.	*Esteri*
16	Approvazione del Trattato relativo alla revisione delle tariffe delle dogane cinesi concluso fra l'Italia ed altri Stati a Washington il 6 febbraio 1922.	Schanzer Bertone Rossi T.	*Esteri*
17	Approvazione della Convenzione dell'Unione monetaria latina conclusa a Parigi il 9 dicembre 1921, tra il Belgio, la Francia, la Grecia, l'Italia e la Svizzera, addizionale a quella sottoscritta a Parigi il 6 novembre 1885.	Schanzer Peano	*Esteri* *Finanze*
18	Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23.	Schanzer	*Lavoro e p*
19	Conto consuntivo del Fondo dell'emigrazione per lo esercizio finanziario 1910-11.	Schanzer	*Lavoro e p*
20	Conto consuntivo del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1911-12.	Schanzer	*Lavoro e p*

(1) Ha avuto piena attuazione con la legge sull'esercizio provvisorio.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
12 dic. 1921 **1157**	17 dic. 1921 OLIVETTI	22 (2ª) dic. 1921 Approvato	30 dic. 1921 Approvato n. 260	5 genn. 1922 n. 4
12 dic. 1921 **1158**	1° maggio 1923 (alla Presidenza) ORLANDO	25 maggio 1923 Approvato	19 e 20 giugno 1923 Approvato n. 607	18 ott. 1923 n. 2531
6 marzo 1922 **1400**	26 genn. 1923 (alla Presidenza) CELLI	6 e 7 febbr. 1923 Approvato	16 febbr. 1923 Approvato n. 547	
6 marzo 1922 **1401**	25 genn. 1923 (alla Presidenza) ORLANDO	6 e 7 febbr. 1923 Approvato	16 febbr. 1923 Approvato n. 548	15 ott. 1923 n. 2481
6 marzo 1922 **1402**	26 genn. 1923 (alla Presidenza) TOVINI	6 e 7 febbr. 1923 Approvato	16 febbr. 1923 Approvato n. 549	
6 marzo 1922 **1403**	26 genn. 1923 (alla Presidenza) TOVINI	6 e 7 febbr. 1923 Approvato	16 febbr. 1923 Approvato n. 550	
0 marzo 1922 **1455**	17 (2ª) maggio 1922 FALCIONI DI FAUSTO	24 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	8 giugno 1922 Approvato n. 424	18 giugno 1922 n. 965
3 maggio 1922 **1546**	22 (2ª) giugno 1922 OLIVETTI	Decaduto (1)		
3 maggio 1922 **1547**	24 (2ª) giugno 1922 OLIVETTI			
3 maggio 1922 **1548**	24 (2ª) giugno 1922 OLIVETTI			

Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
21	Conto consuntivo del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-13.	Schanzer	*Lavoro e p*
22	Conto consuntivo del Fondo dell'emigrazione per gli esercizi finanziari 1913-14, 1914-15 e 1915-16.	Schanzer	*Lavoro e p*
23	Conversione in legge di decreti Regi e luogotenenziali relativi agli immobili per Ambasciate, Legazioni e Consolati all'estero.	Schanzer Peano Bertone	*Esteri* *Finanze*
24	Conversione in legge del decreto Reale 2 ottobre 1919, n. 1908, che ha portato un aumento dei diritti da riscuotersi nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero a norma della vigente tariffa consolare approvata dal Regio decreto 10 agosto 1890, n. 7087.	Schanzer Bertone	*Esteri* *Finanze*
25	Erogazione di fondi per combattere l'epidemia di tifo e di colera nell'Europa orientale.	Schanzer Peano	*Interno* *Esteri*
26	Convenzione di commercio del 12 maggio 1922, fra l'Italia e la Polonia.	Schanzer Rossi T. Bertone De Vito Peano Bertini Dello Sbarba	*Agricoltu* *Industria*
27	Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23.	Schanzer	*Lavoro e p*
28	Ratifica dei progetti di Convenzione adottati dalla sessione di Genova della Conferenza dell'organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni.	Schanzer Facta Dello Sbarba De Vito Bertini	*Esteri* *Lav. e pr*
29	Approvazione del protocollo addizionale alla Convenzione di Berna, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, per la tutela delle opere letterarie e artistiche, firmato a Berna il 20 marzo 1914.	Schanzer Rossi T.	*Esteri* *Industria*
30	Proroga dell'esercizio provvisorio fino al 31 agosto 1922 dello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il Fondo dell'emigrazione (1).	Schanzer	*Lavoro e p*

(1) Il disegno di legge presentato dal ministro chiedeva l'esercizio provvisorio fino a della Camera lo limita al 31 agosto.

Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
8 maggio 1922 **1549**	24 (2ª) giugno 1922 OLIVETTI			
8 maggio 1922 **1550**	24 (2ª) giugno 1922 OLIVETTI			
3 giugno 1922 **1628**				
3 giugno 1922 **1629**				
3 giugno 1922 **1630**	ZUCCHINI			
3 giugno 1922 **1631**	26 genn. 1923 (alla Presidenza) TOSTI DI VALMINUTA	7 e 8 febbr. 1923 Approvato	16 febbr. 1923 Approvato n. 543	22 febbr. 1923 n. 755
22 (2ª) giugno 1922 **1685**	23 (2ª) giugno 1922 OLIVETTI	27 (2ª) e 30 (2ª) giugno 1922 Approvato	3 e 5 luglio 1922 Approvato n. 489	9 luglio 1922 n. 917
3 luglio 1922 **1717**	GRANDI A.			
10 luglio 1922 **1756**	BRUSASCA			
10 luglio 1922 **1758**	20 luglio 1922 OLIVETTI	20 luglio 1922 Approvato	21 luglio 1922 Approvato n. 519	27 luglio 1922 n. 1066

cembre 1922 ma in seguito alle dimissioni del Ministero Facta (20 luglio 1922) la Commissione

Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissio permanen a cui fu deferi
31	Proroga fino al 31 dicembre 1922 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il Fondo dell'emigrazione.	Schanzer	*Lavoro e p*
32	Proroga fino al 30 giugno 1923 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1922-23.	Mussolini	*Lavoro e p*
33	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1922, n. 1488, che dà piena ed intera esecuzione all'accordo commerciale fra l'Italia e la Francia sottoscritto in Roma il 13 novembre 1922.	Mussolini De Stefani Tangorra Rossi T. • De Capitani	*Agricoltur* *Industria*
34	Approvazione degli Accordi e Convenzioni (di Santa Margherita) firmati in Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, per la esecuzione del Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920.	Mussolini De Stefani Diaz Thaon di Revel Gentile Carnazza G. Rossi T.	*Esteri*
35	Approvazione del Trattato di commercio fra l'Italia e la Svizzera firmato a Zurigo il 27 gennaio 1923.	Mussolini De Stefani Rossi T. De Capitani Cavazzoni	*Agricoltur* *Industria*
36	Approvazione della Convenzione italo-svizzera concernente la ferrovia elettrica a scartamento ridotto Locarno-Domodossola, firmata a Roma il 12 novembre 1919.	Mussolini De Stefani Carnazza G.	*Comunicaz.*
37	Approvazione della Convenzione giuridico-finanziaria firmata a Roma il 23 marzo 1921 tra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca.	Mussolini Oviglio De Stefani Rossi T.	*Esteri* *Giustizia*
38	Conversione in legge del decreto Reale 25 novembre 1919, n. 2419, circa la proroga mediante scambio di note, dei Trattati e delle Convenzioni di commercio fra l'Italia ed altri Stati.	Mussolini Federzoni Oviglio De Stefani Thaon di Revel De Capitani Rossi T.	*Agricoltur* *Industria*

Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
9 agosto 1922 **1789**	9 agosto 1922 OLIVETTI	10 agosto 1922 Approvato	16 agosto 1922 Approvato n. 525	24 agosto 1922 n. 1212
16 nov. 1922 **1809**	17 nov. 1922 OLIVETTI	18 nov. 1922 Approvato	26, 27 e 29 nov. 1922 Approvato n. 536	3 dic. 1922 n. 1585
25 nov. 1922 **1905**	26 genn. 1923 (alla Presidenza) BENNI CERMENATI GIUFFRIDA	8 e 9 febbr. 1923 Approvato	14 e 16 febbr. 1923 Approvato n. 544	22 febbr. 1923 n. 754
6 febbr. 1923 **1907**	9 febbr. 1923 ORLANDO	10 (2ª) febbr. 1923 Approvato	16 febbr. 1923 Approvato n. 553	21 febbr. 1923 n. 281
10 (2ª) febbr. 1923 **2003**	22 nov. 1923 (alla Presidenza) TOSTI e BENNI	29 nov. e 1° dic. 1923 Approvato	7 dic. 1923 Approvato n. 670	16 dic. 1923 n. 2934
10 (2ª) febbr. 1923 **2009**	22 nov. 1923 (alla Presidenza) BENEDETTI	29 nov. e 1° dic. 1923 Approvato	7 dic. 1923 Approvato n. 671	
10 (2ª) febbr. 1923 **2010**	23 nov. 1923 (alla Presidenza) DEGNI	1° dic. 1923 Approvato	7 dic. 1923 Approvato n. 676	2 marzo 1924 n. 263
10 (2ª) febbr. 1923 **2011**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			

Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permanei a cui fu defer
39	Approvazione della Convenzione concernente l'impianto di una statistica commerciale del Protocollo e del Regolamento di organizzazione dello Ufficio internazionale di statistica commerciale, firmata a Bruxelles fra l'Italia, comprese le sue Colonie ed altri Stati il 31 dicembre 1913.	Mussolini Federzoni De Stefani	*Industria*
40	Approvazione della Convenzione doganale e commerciale italo-canadese, firmata a Londra il 4 gennaio 1923.	Mussolini Rossi T. De Stefani	*Industria*
41	Ratifica delle convenzioni adottate a Ginevra nella 3ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro.	Mussolini Thaon di Revel De Capitani Rossi T.	*Esteri*
42	Approvazione di due convenzioni firmate a Saint Germain en Laye il 10 settembre 1919 fra l'Italia ed altri Stati, e relative: 1°) alla revisione degli atti di Berlino del 26 febbraio 1885 e di Bruxelles del 2 luglio 1890; 2°) ad una convenzione circa il regime delle bevande alcooliche in Africa.	Mussolini Federzoni De Stefani Rossi T. Diaz Thaon di Revel	*Esteri*
43	Approvazione di un emendamento all'articolo 6 del Patto della Società delle Nazioni adottato dalla seconda assemblea di quella Società nella seduta del 25 ottobre 1921.	Mussolini De Stefani	*Esteri*
44	Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1916-17.	Mussolini	*Finanze* *Lavoro e p*
45	Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1917-18.	Mussolini	*Finanze* *Lavoro e p*
46	Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 157, col quale è stata data piena ed intera esecuzione all'accordo preliminare concluso a Roma il 26 dicembre 1921, fra il Regno d'Italia e la Repubblica federale socialista dei Soviety di Russia.	Mussolini Oviglio De Stefani Diaz Rossi T. Colonna di Cesarò	*Esteri*
47	Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1922, n. 158, col quale è stata data piena ed intera esecuzione all'accordo preliminare concluso a Roma il 26 dicembre 1921 fra il Regno d'Italia e la Repubblica socialista dei Soviety di Ucraina.	Mussolini Oviglio De Stefani Diaz Rossi T. Colonna di Cesarò	*Esteri*

(1) Attuato con R. D.-L. 24 settembre 1923, n. 2323.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
o (2ª) febbr. 1923 **2012**				
maggio 1923 **2045**	23 nov. 1923 (alla Presidenza) ROMANI	29 nov. e 1° dic. 1923 Approvato	7 dic. 1923 Approvato n. 673	16 dic. 1923 n. 2935
maggio 1923 **2046**				
maggio 1923 **2047**				
maggio 1923 **2048**	(1)			
maggio 1923 **2060**				
maggio 1923 **2061**				
maggio 1923 **2072**	11 luglio 1923 ORLANDO	30 nov. e 1° dic. 1923 Approvato	7 dic. 1923 Approvato n. 674	16 dic. 1923 n. 2890
maggio 1923 **2073**	11 luglio 1923 ORLANDO	1° dic. 1923 Approvato	7 dic. 1923 Approvato n. 675	16 dic. 1923 n. 2891

Segue MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
48	Approvazione dello scambio di note italo-germaniche del 20 aprile 1923, per la sistemazione delle pendenze derivanti dalla espropriazione del palazzo Caffarelli, dell'area capitolina ove esso sorgeva e di tutti gli annessi.	Mussolini De Stefani Gentile	*Esteri*
49	Approvazione del Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria, firmato a Roma il 28 aprile 1923.	Mussolini Rossi T. De Stefani De Capitani Cavazzoni Thaon di Revel	*Industria*
50	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1923, n. 940, che approva e rende esecutivo il contratto stipulato dal commissario generale dell'emigrazione per l'acquisto di un immobile in Napoli ad uso ricovero per emigranti.	Mussolini	*Esteri* *Finanze*
51	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1923, n. 1429, che autorizza il Governo del Re a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione di Washington, che limita ad otto ore per giorno ed a quarantotto per settimana il numero delle ore di lavoro negli stabilimenti industriali.	Mussolini Rossi T. De Stefani	*Esteri*
52	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1923, n. 2561, col quale è data esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione ed all'annessovi protocollo speciale, firmati a Madrid il 15 novembre 1923, fra l'Italia e la Spagna.	Mussolini De Stefani Corbino	*Agricoltu* *Industria*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
giugno 1923 **2122**				
giugno 1923 **2127**	16 nov. 1923 (alla Presidenza) MAURO FRANC.	29 nov. e 1° dic. 1923 Approvato	7 dic. 1923 Approvato n. 672	16 dic. 1923 n. 2932
luglio 1923 **2163**				
luglio 1923 **2164**				
nov. 1923 **2173**				

MINISTERO DI AGRICOLTURA *

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
1	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, concernente istituzione di vivai ed altri provvedimenti diretti a migliorare la coltivazione delle piante fruttifere.	Micheli Bonomi	**
2	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1466, concernente le promozioni durante la guerra, al grado di ispettore nell'Amministrazione forestale dello Stato, e del decreto luogotenenziale 3 settembre 1917, n. 1607, concernente le promozioni durante la guerra, ai gradi di direttore delle cantine sperimentali e dei vivai di viti americane.	Micheli	**
3	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1214, concernente provvedimenti per la lotta contro le cavallette.	Micheli Bonomi	**
4	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1918, n. 879, che provvede alla sistemazione in ruolo dei delegati tecnici addetti ai Consorzi antifillosserici.	Micheli Bonomi	*Economia*
5	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 aprile 1917, n. 729, concernente la preparazione, la vendita ed il commercio dei vini.	Micheli Giolitti Fera Facta Bonomi	*Agricoltu*
6	Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 779, che applica il sistema dei ruoli aperti ad alcune categorie di personale tecnico provinciale dipendenti dal Ministero per l'agricoltura.	Micheli Bonomi	*Economia*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Agricoltu*
7	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta.	Micheli Giolitti Sforza Facta Bonomi Fera Alessio	*Economia*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Agricoltu*
	Modificazioni della Camera	. . . . .	. . .

(*) *Con *R. D. 5 luglio 1923, n. 1439 il Ministero di agricoltura viene riunito a quello dell'indu commercio e lavoro e denominato « Ministero dell'economia nazionale ».* (Vedi appresso).

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
1 giugno 1921 **253**				
1 giugno 1921 **254**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2203
1 giugno 1921 **255**				
1 giugno 1921 **256**	3 (2ª) agosto 1921 ALDISIO	7 dic. 1921 (1)		
1 giugno 1921 **257**	9 febbr. 1923 MARESCALCHI			
1 giugno 1921 **258**	20 dic. 1921 MILIANI	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	13 e 14 giugno 1922 Approvato con modificazioni n. 393	
23 (2ª) giugno 1922 **258-B**	SPADA			
1 giugno 1921 **259**	9 dic. 1921 GIAVAZZI	14 e 21 (2ª) dic. 1921 Approvato	13 e 14 giugno 1922 Approvato con modificazioni n. 336	
9 giugno 1922 **259-B**	25 nov. 1922 GIAVAZZI	25 maggio 1923 Approvate con modificazioni		28 giugno 1923 n. 1512
. . . . .	. . . . .	. . . .	15 giugno 1923 Approvate n. 3360	

(1) Sospesa la discussione.

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferita
8	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1144, col quale è modificato l'articolo 9 della legge 26 giugno 1913, n. 786, che approva modificazioni al testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera; del decreto luogotenenziale 12 maggio 1918, n. 738, che autorizza i Consorzi antifillosserici ad elevare il contributo consorziale da lire 1 a 5 per ettaro; del decreto luogotenenziale 18 marzo 1919, n. 466, che completa il primo comma dell'articolo 36 del testo unico delle leggi per la fillossera e per i Consorzi antifillosserici, approvato con il decreto 23 agosto 1917, n. 1474; del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 819, portante provvedimenti per la lotta contro la fillossera	Micheli Giolitti Fera Facta Bonomi Pasqualino-Vassallo	*Agricoltura*
9	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1256, che bandisce un concorso a premi nelle provincie di Cagliari e di Sassari fra coltivatori di terre, i quali estendono, con diligenza di metodo, la coltura del grano.	Micheli Bonomi	**
10	Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 2014 e 4 gennaio 1920, n. 6, relativi alla durata della proroga dei contratti agrari.	Micheli Giolitti Fera Facta Labriola	*Agricoltura*
11	Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 774, concernente l'accantonamento e la cessione di sementi selezionate di grano a prezzo di favore, agli agricoltori delle zone della Sicilia, eccezionalmente danneggiate dalla siccità del 1920.	Micheli Bonomi	**
12	Conversione in legge dei Regi decreti 1° febbraio 1920, n. 208, 13 marzo 1920, n. 428, e 18 novembre 1920, n. 1816, relativi ai prezzi massimi dei risoni di produzione nazionale del raccolto 1920.	Micheli Bonomi	**
13	Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, che fissa i prezzi massimi dei cereali di produzione nazionale per l'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) e del Regio decreto 8 luglio 1920, n. 1039, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto 29 maggio 1920, n. 682, concernente i prezzi massimi dei grani teneri, semiduri e duri del raccolto 1920.	Micheli Giolitti Facta Bonomi Rainieri	*Economia*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
21 giugno 1921 **260**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) TAMBORINO			
21 giugno 1921 **261**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
21 giugno 1921 **262**				
21 giugno 1921 **263**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
21 giugno 1921 **264**				
21 giugno 1921 **265**	11 nov. 1921 (alla Presidenza) BARANZINI	26 e 30 nov. 1921 Approvato	27 e 28 marzo 1922 Approvato n. 230	6 aprile 1922 n. 558

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
14	Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1728, che proroga fino a nuova disposizione la durata in vigore dell'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 1915, n. 1968, che affida a un Comitato tecnico le attribuzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura.	Micheli	**
15	Conversione in legge dei Regi decreti 22 aprile 1915, n. 497, e 2 maggio 1915, n. 566, prescriventi limiti di peso per la macellazione dei vitelli, del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1840, recante norme per disciplinare la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti e dei vitelli, e del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 574, che disciplina la macellazione dei vitelli.	Micheli Giolitti Fera Facta Bonomi Rodinò	**
16	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1596, che modifica l'articolo 3 della legge 6 luglio 1912, n. 832, del Regio decreto 15 aprile 1920, n. 577, che stabilisce un diritto fisso per capo bovino sottoposto a macellazione, devolvendone il provento alla tutela ed all'incremento del patrimonio nazionale e del decreto luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 661, concernente provvedimenti a tutela ed incremento della produzione zootecnica nazionale.	Micheli Giolitti Facta Bonomi Rodinò Labriola	*Economia*
17	Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 588, e del decreto luogotenenziale 29 dicembre 1915, n. 1967, relativi alla ricostituzione del patrimonio zootecnico nei paesi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.	Micheli	**
18	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, recante provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini adulti.	Micheli Bonomi	*Agricoltura*
19	Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 790, recante provvedimenti straordinari per l'anticipazione degli esami negli Istituti dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.	Micheli Alessio	**
20	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463, concernente l'acquisto e la sistemazione del campo sperimentale della Regia stazione di bieticoltura in Rovigo, e del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, riguardante la concessione di mutui di favore per gli Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria.	Micheli Bonomi	**

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 956.

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
21	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 715, portante provvedimenti per le Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e per il Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580, portante provvedimenti per il personale delle Regie scuole superiori di agricoltura e delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali ed aumento di dotazioni per la sperimentazione agraria e del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2363, che modifica la tabella *E* annessa al Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1580, riguardante il personale tecnico delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali.	Micheli Bonomi	*Agricoltu*
22	Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1710, portante provvedimenti per il personale delle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura	Micheli Bonomi	*Agricoltu*
23	Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere alle provincie, fino alla concorrenza di tre milioni di lire, mutui di favore per le colonie agricole per gli orfani dei contadini morti in guerra.	Micheli Bonomi	*Economia*
24	Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2265, che regola la costituzione consorziale e l'ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura nonchè lo stato giuridico ed economico del relativo personale tecnico.	Micheli Giolitti Bonomi Facta	*Agricoltu*
25	Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 326, che autorizza una maggiore assegnazione annua di lire 30,000 pel funzionamento della stazione sperimentale di batteriologia agraria di Crema.	Micheli Bonomi	*Economia*
26	Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2466, col quale è soppressa la Regia stazione sperimentale di caseificio in Lodi ed è fondato nella stessa città un Istituto sperimentale consorziale autonomo di caseificio.	Micheli Bonomi Alessio Labriola Solcri	*Economia*
27	Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2506, che istituisce presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Milano una stazione sperimentale del freddo, stabilendone le attribuzioni.	Micheli Bonomi	*Economia*
28	Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 325, che autorizza la fondazione in Milano di un Istituto sperimentale di meccanica agraria.	Micheli Bonomi	*Economia*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **273**	MILIANI			
giugno 1921 **274**	MILIANI			
giugno 1921 **275**	9 dic. 1921 GIAVAZZI	14 e 21 (2ª) dic. 1921 Approvato	21 e 22 giugno 1922 Approvato n. 337	27 giugno 1922 n. 888
giugno 1921 **276**	13 giugno 1923 MILIANI			
giugno 1921 **277**	30 nov. 1921 CERMENATI	7 e 9 dic. 1921 Approvato	30 e 31 marzo 1922 Approvato n. 305	6 aprile 1922 n. 517
giugno 1921 **278**	11 nov. 1921 (alla Presidenza) BARANZINI	26 e 30 nov. 1921 Approvato	18 marzo 1922 Approvato n. 209	23 marzo 1922 n. 524
giugno 1921 **279**	29 luglio 1921 ACERBO	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	6 e 7 dic. 1921 Approvato n. 183	11 dic. 1921 n. 1832
giugno 1921 **280**	3 (2ª) agosto 1921 BARANZINI	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	6 e 7 dic. 1921 Approvato n. 182	11 dic. 1921 n. 1833

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
29	Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 327, che autorizza la fondazione con sede in Bergamo di una stazione sperimentale autonoma di maiscoltura sotto la vigilanza del Ministero di agricoltura.	Micheli Bonomi	*Economi*
30	Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2136, che esenta dalle ordinarie tasse di registro e bollo, tutti gli atti e documenti per la costituzione ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura.	Micheli Bonomi	*Economi*
31	Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 426, che autorizza la fondazione in Atina (Caserta) di una scuola femminile di agricoltura e di economia domestica per contadine.	Micheli Bonomi	**
32	Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 427, che autorizza la fondazione in Marsiconuovo di una scuola per contadini della Basilicata.	Micheli Bonomi	**
33	Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2505, che sopprime la Regia scuola pratica di agricoltura di Grumello del Monte (Bergamo) ed approva la Convenzione con l'Ente scuole industriali di Bergamo per la fondazione ed il funzionamento di una scuola agraria.	Micheli Croce Bonomi	*Economi*
34	Conversione in leggi del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 36, che estende agli studenti delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici e del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia i provvedimenti adottati a favore degli studenti universitari militari, per l'anno accademico 1919-20, col Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 2047; e del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 513, che istituisce corsi accelerati di integrazione per l'anno scolastico 1919-20, per gli studenti militari ed ex-militari delle scuole stesse.	Micheli Bonomi Facta	**
35	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1241, e dei Regi decreti 17 agosto 1919, n. 1579, 20 novembre 1919, n. 2364, 13 marzo 1920, n. 424, 2 ottobre 1919, n. 1852 e 13 marzo 1920, n. 425, riguardanti autorizzazione a coprire posti vacanti nei ruoli del personale insegnante degli Istituti di istruzione agraria ed in alcuni ruoli di personali dipendenti dal Ministero per l'agricoltura.	Micheli Bonomi	**

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **281**	9 dic. 1921 GIAVAZZI	14 e 22 (2ª) dic. 1921 Approvato	3 aprile 1922 Approvato n. 338	9 aprile 1922 n. 521
giugno 1921 **282**	11 nov. 1921 (alla Presidenza) BARANZINI	26 e 30 nov. 1921 Approvato	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 210	7 giugno 1923 n. 1306
giugno 1921 **283**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **284**				
giugno 1921 **285**	9 dic. 1921 GIAVAZZI	14 e 22 (2ª) dic. 1921 Approvato	30 e 31 marzo 1922 Approvato n. 339	6 aprile 1922 n. 518
giugno 1921 **286**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **287**				

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Comm perm a fu d
36	Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267, che autorizza il prelevamento sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-21 (raccolto 1921) di cui all'articolo 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di esperimentazione agraria.	Micheli Soleri Bonomi	*Econo*
37	Protezione dei vini tipici.	Micheli Fera Bonomi Facta Alessio	*Econo*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Agri*
38	Rappresentanze agrarie e arbitrato agricolo	Micheli Giolitti Fera Facta Bonomi Alessio Labriola Pasqualino V.	*Agria*
39	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 404, che approva e rende esecutiva la Convenzione stipulata in Napoli il 10 ottobre 1918 per la costituzione del Consorzio per la diffusione della frutticoltura nel Mezzogiorno.	Micheli Facta	*Econo*
40	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° ottobre 1916, n. 1255, che estende alle provincie meridionali e della Sicilia le disposizioni contro il pascolo abusivo, vigenti in Sardegna, e del decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante disposizioni per la repressione dell'abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell'Italia meridionale e della Sicilia.	Micheli Giolitti Fera	*Agria*
41	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1322, relativo alla ricostituzione agraria del Montello.	Micheli Bonomi	*Agr*

(1) Attuato con R. D.-L. 7 marzo 1924, n. 497.

DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
ugno 1921 288	11 nov. 1921 (alla Presidenza) BARANZINI	26 e 30 nov. 1921 Approvato	9 e 10 maggio 1922 Approvato n. 211	14 maggio 1922 n. 645
ugno 1921 289	13 dic. 1921 CRISAFULLI	15, 16 e 22 (2ª) dic. 1921 Approvato	11 e 12 maggio 1922 Approvato con modificazioni n. 346	
aggio 1922 89-B	9 febbr. 1923 MARESCALCHI	(1)		
ugno 1921 290	GIAVAZZI			
ugno 1921 291	9 nov. 1921 (alla Presidenza) DI MARZO	7 e 9 dic. 1921 Approvato	1° e 3 aprile 1922 Approvato n. 306	9 aprile 1922 n. 520
ugno 1921 593	PECORARO			
ugno 1921 594	COCUZZA			

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Comm perma a fu de
42	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 732, col quale viene modificato l'articolo 9 della legge 2 febbraio 1911, n. 70, concernente provvedimenti per la gestione delle Casse provinciali di credito agrario da parte della Cassa di risparmio del Banco di Napoli e della sezione credito agrario del Banco di Sicilia.	Micheli Bonomi	*Agrico*
43	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 997, portante modificazioni alla legge 21 dicembre 1902, n. 542, che istituì in Roma l'Istituto « Credito agrario per il Lazio ».	Micheli Bonomi Alessio	*
44	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1190, portante modificazioni alla legge 31 marzo 1904, n. 140, e alla legge 9 luglio 1908, n. 445, sulla Cassa provinciale di credito agrario per la Basilicata.	Micheli Fera Bonomi Alessio	*Econo*
45	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, concernente provvedimenti per agevolare il credito alle Associazioni agrarie.	Micheli Alessio Bonomi Facta Fera	*Econo*
46	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142, portante provvedimenti per il credito agli enti agrari del Lazio.	Micheli Facta Bonomi Alessio	*Agrico*
47	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1592, che modifica le disposizioni sul credito agrario, in Sardegna contenute nella legge (testo unico) 10 novembre 1907, n. 844.	Micheli Fera Facta Bonomi Alessio Pasqualino V.	*Agrico*
48	Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1920, n. 421, che aumenta di sette milioni il fondo stanziato per le anticipazioni per il credito agrario per la cerealicoltura e reca inoltre disposizioni complementari per il credito agrario in Capitanata, del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1342, concernente provvedimenti per il credito ed i contratti agrari nelle provincie del Mezzogiorno danneggiate dalla siccità e del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1636, col quale viene aumentato di lire 25 milioni il fondo stanziato per sovvenzioni agli agricoltori danneggiati dalla siccità.	Micheli Fera Bonomi	*Econo*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **595**	COCUZZA			
giugno 1921 **596**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) maggio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **597**	21 (2ª) giug. 1922 PELLEGRINO			
giugno 1921 **598**	20 dic. 1921 CANEVARI	6 (1ª) e 10 (2ª) maggio 1922 Approvato	30 giugno 1922 Approvato n. 394	17 luglio 1922 n. 1042
giugno 1921 **599**	CANEVARI			
giugno 1921 **600**	MASTINO			
giugno 1921 **601**	25 febbr. 1922 (alla Presidenza) BARANZINI	9 (1ª e 2ª) giugno 1922 Approvato	19 luglio 1922 Approvato n. 469	27 luglio 1922 n. 1090

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
49	Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei comuni per i contratti di acquisto o di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole.	Micheli Facta Bonomi	*Economi*
50	Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 775, che estende e disciplina le funzioni della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.	Micheli Facta Bonomi Alessio	*Agricolt*
51	Conversione in leggi del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 408, che istituisce borgate rurali a S. Cesareo, Colle di Fuori e Mezzaselva, a sensi della legge 17 luglio 1910, n. 491, sull'estensione della colonizzazione e del bonificamento dell'Agro Romano, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, concernente provvedimenti per promuovere la colonizzazione e la trasformazione dei latifondi laziali.	Micheli Giolitti Fera Tedesco Meda Peano	*Agricolt*
52	Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 2011, che reca norme complementari al decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1700, circa l'obbligo dei proprietari ed affittuari di tenute nella provincia di Roma, comprendenti zone pascolive esuberanti di affittarle o di vendere le erbe a possessori di armenti bovini o greggi ovini, e del Regio decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1491, recante disposizioni per il fitto dei pascoli e la vendita di erbe pascolive in provincia di Roma.	Micheli Fera Facta Bonomi Alessio	*Agricolt*
53	Conversione in legge dei Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1633, 22 aprile 1920, n. 515, 8 ottobre 1920, n. 1465 e 30 dicembre 1920, n. 1942, recanti provvedimenti per la coltivazione delle terre.	Micheli Giolitti Fera Facta Bonomi	*Economi*
54	Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario, del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario contenute nelle leggi e nei decreti emanati in forza della legge 22 maggio 1915, n. 671 e del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica quello precedente.	Micheli Fera Facta Bonomi Alessio Labriola	*Economi*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **602**	11 nov. 1921 (alla Presidenza) BARANZINI	26 e 30 nov. 1921 Approvato	13 e 16 maggio 1922 Approvato n. 229	18 maggio 1922 n. 696
giugno 1921 **603**	COCUZZA			
giugno 1921 **604**	VOLPI			
giugno 1921 **605**	VOLPI			
giugno 1921 **606**	21 (2ª) giugno 1922 PELLEGRINO			
giugno 1921 **607**	20 dic. 1921 CANEVARI	6 (1ª) e 10 (2ª) maggio 1922 Approvato	1° luglio 1922 Approvato n. 395	6 luglio 1922 n. 1002

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Comm perm a fu d
55	Conversione in leggi dei decreti luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1674 e 25 gennaio 1917, n. 135 e del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 587, concernenti il prosieguo delle operazioni riguardanti i beni exademprivili di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico 10 novembre 1907, n. 844, delle leggi per la Sardegna.	Micheli	*Agric*
56	Conversione in leggi dei decreti luogotenenziali 24 giugno 1915, n. 911 e 14 luglio 1918, n. 1068 e del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1585 che prorogano i termini per l'applicazione di alcune disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665, a favore della Sardegna.	Micheli Giolitti Bonomi	
57	Conversione in legge del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 661, che autorizza la costituzione di un Consorzio di Casse di risparmio e di Banche popolari nel Veneto per l'esercizio del credito agrario nelle Venezie	Micheli Fera Facta Bonomi Alessio Rainieri	*Agric*
58	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 19 giugno 1919, n. 1192 e 6 luglio 1919, n. 1324 e del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1658, concernenti la composizione e le attribuzioni della Commissione di vigilanza per l'esecuzione delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano ed altri territori laziali, e del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 414, che autorizza il Governo a modificare la composizione e la competenza della Commissione stessa.	Micheli	*Agric*
59	Conversione in legge del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2297, che estende alcune disposizioni delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano ad altri comprensori di bonifica idraulica di prima categoria.	Micheli Giolitti Facta Bonomi Peano	*Agric*
60	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1316, col quale è fondato in Sanluri l'« Istituto autonomo di bonificamento agrario e di colonizzazione per la Sardegna » e del Regio decreto 21 settembre 1919, n. 1787, col quale l'Istituto predetto è soppresso, e lo stabilimento « Vittorio Emanuele » con sede in Sanluri è ceduto in uso gratuito per cinquant'anni all' « Opera Nazionale per i combattenti ».	Micheli Giolitti Facta Bonomi Peano	

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **608**	MASTINO			
giugno 1921 **609**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **610**	DUGONI			
giugno 1921 **611**	VOLPI			
giugno 1921 **612**	BENEDUCE G.			
giugno 1921 **613**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
61	Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 516, recante provvedimenti per il credito fondiario ed agrario a favore di Associazioni di lavoratori della terra.	Micheli Facta Bonomi Alessio Rainieri	*Economi*
62	Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1920, n. 1771, che proroga al 31 luglio 1921, il termine stabilito col decreto-legge 27 agosto 1916, n. 1053, per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato pontificio.	Micheli Fera	**
63	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1921, n. 52, relativo alla espropriazione dell'Agro Romano per la costruzione di centri di colonizzazione e che autorizza la compilazione del testo unico delle leggi e dei decreti sul bonificamento e la colonizzazione dell'Agro stesso.	Micheli	*Agricolt*
64	Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1920, n. 1686, concernente il trasferimento al Ministero di agricoltura dei servizi costituenti il Commissariato generale dei combustibili nazionali e del Regio decreto 19 dicembre 1920, n. 1780 che istituisce presso il Ministero dell'agricoltura la Direzione generale dei combustibili e servizi diversi, in sostituzione dell'attuale Direzione generale delle miniere.	Micheli Giolitti Alessio Bonomi	**
65	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 905, e del Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1550, concernenti i ruoli organici e il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste.	Micheli Bonomi	*Economi*
66	Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 620, che concede una indennità di disagiata residenza al personale del Real Corpo delle foreste ed a quello del Real Corpo delle miniere.	Micheli Bonomi	*Economi*
67	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 novembre 1916, n. 1596, col quale vengono apportate modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante i provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.	Micheli Bonomi Facta	*Economi*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **614**	21 (2ª) giugno 1922 PELLEGRINO			
giugno 1921 **615**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **616**	BENEDUCE G.			
giugno 1921 **617**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **618**	30 nov. 1921 CERMENATI	7 e 9 dic. 1921 Approvato	3 aprile 1922 Approvato n. 307	9 aprile 1922 n. 519
giugno 1921 **619**	30 nov. 1921 CERMENATI	7 e 9 dic. 1921 Approvato	3 aprile 1922 Approvato n 308	9 aprile 1922 n. 522
giugno 1921 **620**	30 (2ª) giugno 1922 CERMENATI			

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
68	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2439, concernente l'ammissioni di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste.	Micheli Bonomi Croce	*Economi*
69	Conversione in legge del Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2266, che approva la Convenzione stipulata il 24 ottobre 1919, fra il Ministero per l'agricoltura e il Comune di Firenze a modificazione di quella 4 giugno 1912, per l'impianto ed il mantenimento dell'Istituto superiore forestale nazionale di Firenze.	Micheli Bonomi Croce	**
70	Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 38, contenente disposizioni per la concessione di mutui di favore alle provincie ed ai comuni per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.	Micheli Peano Bonomi Facta	*Economi*
71	Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2526, che autorizza in determinati casi l'ammissione nell'Istituto superiore forestale nazionale dei giovani delle provincie redente o che acquisteranno la cittadinanza italiana per effetto del Trattato di pace con l'Austria.	Micheli Bonomi Croce	**
72	Modificazione alla legge forestale 20 giugno 1877, n. 3917, e provvedimenti a favore della pastorizia e dell'agricoltura montana.	Micheli	*Agricolt*
73	Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 777, che stabilisce la tabella organica ed il trattamento economico del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste.	Micheli Bonomi	*Economi*
74	Conversione in legge del decreto Reale 5 gennaio 1919, n. 60, che sottopone a vincolo forestale le pinete e i boschi di alto fusto con prevalenza di pini siti lungo il litorale.	Micheli	*Economi*
75	Conversione in legge del decreto Reale 29 agosto 1918, n. 1340, che modifica l'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605, relativamente all'esercizio del pascolo nei boschi.	Micheli	**

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della esentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **621**	30 nov. 1921 CERMENATI	7 e 9 dic. 1921 Approvato	13 e 16 maggio 1922 Approvato n. 309	18 maggio 1922 n. 697
giugno 1921 **622**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **623**	30 (2ª) giugno 1922 CERMENATI			
giugno 1921 **624**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **625**	CERMENATI	Ritirato 30 nov. 1923		
giugno 1921 **626**	30 (2ª) giugno 1922 CERMENATI			
giugno 1921 **627**	30 (2ª) giugno 1922 CERMENATI			
giugno 1921 **628**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
76	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1781, che modifica la composizione del Comitato per i provvedimenti relativi al personale del Real Corpo delle foreste.	Micheli Giolitti Bonomi Facta Peano Sechi Pasqualino-Vassallo	**
77	Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1921, n. 640, portante modificazioni alla legge 2 giugno 1910, n. 277, riguardante provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.	Micheli Giolitti Bonomi Facta Fera Sechi Peano Alessio	*Economia*
78	Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 641, che abbrevia il corso d'istruzione per i vincitori del concorso, bandito con decreto ministeriale 25 ottobre 1919, per sottispettore aggiunto nel Corpo Reale delle foreste.	Micheli Bonomi Croce	*Economia*
79	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1872, relativo al calcolo di indennità per i funzionari del Real Corpo delle miniere.	Micheli Bonomi	*Economia*
80	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 906, e del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 514, concernenti l'assunzione in servizio e il trattamento economico del personale insegnante e di segreteria della Regia scuola mineraria di Caltanissetta.	Micheli Bonomi	*Agricoltura*
81	Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 315, che eleva i limiti massimi della tassa comunale di escavazione della pietra pomice nell'isola di Lipari.	Micheli Facta	*Economia*
82	Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 185, che estende agli aiutanti del Regio corpo delle miniere le norme contenute nel decreto-legge luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, relative agli ingegneri ed aiutanti del Regio Corpo del Genio civile.	Micheli Bonomi	*Economia*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
giugno 1921 **629**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	**31** maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **630**	30 nov. 1921 CERMENATI	7 e 9 dic. 1921 Approvato	1° e 3 aprile 1922 Approvato n. 310	9 aprile 1922 n. 643
giugno 1921 **631**	30 nov. 1921 CERMENATI	7 e 13 dic. 1921 Approvato	1° e 3 aprile 1922 Approvato n. 311	9 aprile 1922 n. 516
giugno 1921 **674**	9 nov. 1921 (alla Presidenza) DI MARZO	7 e 13 dic. 1921 Approvato	3 aprile 1922 Approvato n. 312	9 aprile 1922 n. 523
giugno 1921 **675**	ALDISIO			
giugno 1921 **676**	18 febbr. 1922 DI MARZO	10 (1ª) e 12 (2ª) maggio 1922 Approvato	30 giugno 1922 Approvato n. 409	6 luglio 1922 n. 1001
giugno 1921 **677**	7 dic. 1921 DI MARZO	9 e 21 (2ª) dic. 1921 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 335	7 giugno 1923 n. 1307

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
83	Conversione in legge dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1793, 2 ottobre 1919, n. 1794; 27 novembre 1919, n. 2262; 30 dicembre 1919, n. 2612; 26 febbraio 1920, n. 313; 2 giugno 1920, n. 773; 30 dicembre 1919, n. 2508; 23 ottobre 1910, n. 2084; 7 giugno 1920, n. 776 e 9 ottobre 1920, n. 1492, relativi alle tabelle organiche ed al riordinamento delle Amministrazioni centrali dell'industria, commercio e lavoro e dell'agricoltura e del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 230, concernente il riassetto del servizio geologico, con ordinamento tecnico autonomo.	Micheli Alessio Labriola Bonomi Peano	*Industria*
84	Demanializzazione del sottosuolo ed unificazione della legislazione mineraria.	Micheli Giolitti Fera Alessio Facta Bonomi Peano	*Agricoltura*
85	Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna.	Micheli Giolitti Fera Facta Bonomi Peano Labriola	*Economia*
86	Modificazioni agli articoli 9, 10, e 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, per il Demanio forestale di Stato.	Mauri Soleri De Nava	*Agricoltura*
87	Provvedimenti per l'incremento e la tutela dell'apicoltura.	Mauri Bonomi Rodinò Soleri De Nava	*Economia*
88	Per l'incremento dell'olivoltura	Mauri De Nava	*Economia*
89	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 settembre 1921, n. 1288, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 515 recante provvedimenti per la coltivazione delle terre, e 23 ottobre 1921, n. 1523, concernente la adozione di provvedimenti in materia di occupazione di terre.	Mauri Rodinò De Nava	*Agricoltura*

(1) Vedi appresso dis. di legge n. 2097.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **678**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
giugno 1921 **718**	25 nov. 1922 CERMENATI			
giugno 1921 **742**	10 dic. 1921 DRAGO	4, 5, 6 (2ª) maggio, 23 (2ª), 27 (2ª), 28 (2ª), 30 (2ª) giugno, 1° (2ª), 4 (2ª), 5 (2ª), 6, 7 (2ª), 8 (2ª), 10, 11 (2ª), 13 (1ª), 14 (1ª) luglio e 10 agosto 1922 Approvato	n. 534	
nov. 1921 **951**	CERMENATI	Ritirato (1) 9 febbr. 1923		
nov. 1921 **952**	3 (2ª) giugno 1922 CAETANI			
nov. 1921 **953**	21 marzo 1922 ACERBO	13 e 14 giugno 1923 Approvato	n. 621	
nov. 1921 **954**	ALDISIO			

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissioni permanenti a cui fu deferito
90	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1061, col quale viene prorogato il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex-Stato pontificio.	Mauri Rodinò	*Economia na*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Agricoltura*
91	Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1062, col quale sono abrogati i Regi decreti-legge 22 aprile 1915, n. 497, e 2 maggio 1915, n. 566, prescriventi il limite di peso per la macellazione dei vitelli, e i decreti-legge luogotenenziali 28 dicembre 1916, n. 1840, recante norme per la macellazione delle vacche e delle giovenche gestanti, e 13 aprile 1919, n. 574, recante norme per disciplinare la macellazione dei vitelli.	Mauri Bonomi Rodinò Gasparotto Solcri	**
92	* Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive	Micheli Giolitti Fera Facta Bonomi Rodinò Croce	*Economia na*
	Modificazioni della Camera.	. . . . .	. . . . .
93	* Disposizioni concernenti la costituzione del Consiglio Ippico presso il Ministero di agricoltura e conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 349.	Micheli	*Economia na*
94	* Provvedimenti diretti a promuovere e sussidiare le opere di irrigazione	Micheli Giolitti Fera Facta Bonomi Peano Alessio	*Economia n*
95	Norme che disciplinano la monta taurina	Mauri	*Agricoltura*
96	Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1600, col quale la liquidazione del servizio di motoaratura di Stato resta affidata al Ministero per l'agricoltura fino al 30 aprile 1922.	Mauri De Nava	*Agricoltura*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
25 nov. 1921 **955**	18 febbr. 1922 DI MARZO	10 (1ª) e 12 (2ª) maggio 1922 Approvato	30 giugno 1922 Approvato con modificazioni n. 410	
6 luglio 1922 **955-B**	VOLPI			
25 nov. 1921 **956**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
25 nov. 1921 **957**	29 giugno 1922 CERMENATI	12 (2ª) e 14 (2ª) luglio 1922 Approvato con modificazioni	12 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato n. 4	3 dic. 1922 n. 1636
. . . . .	. . . . .	. . . . .	25 nov. 1922 Approvate n. 4-B	
25 nov. 1921 **958**	20 dic. 1921 DI MARZO	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	5 e 6 agosto 1921 Approvato n. 6	18 maggio 1922 n. 661
7 dic. 1921 **1118**	16 dic. 1921 BENEDUCE G.	21 (1ª) e 22 (2ª) dic. 1921 Approvato	6 e 7 dic. 1921 Approvato 5 e 5-*bis*	5 genn. 1922 n. 54
16 dic. 1921 **1195**	RUSCHI			
16 dic. 1921 **1196**	FARINA			

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissio permanen a cui fu deferi
97	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1921, n. 1604, concernente la proroga del termine per l'emanazione del testo unico delle leggi sulla pesca e dei regolamenti relativi.	Mauri Bonomi Belotti Girardini Micheli Beneduce Soleri De Nava Bergamasco	*Agricoltu*
98	Provvedimenti per l'equo prezzo dell'acqua nell'agricoltura.	Mauri	*Agricoltu*
99	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, recante disposizioni in materia di combustibili liquidi.	Mauri De Nava Rodinò	*Economi*
100	Esecuzione delle disdette nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha fine nei mesi di febbraio e marzo.	Mauri Rodinò	*Economi*
101	Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole.	Mauri Bonomi Rodinó Soleri De Nava Belotti Beneduce A. Micheli	
102	Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 35, che estende a tutti i Comitati provinciali di conciliazione istituiti con Regio decreto 14 settembre 1919, n. 1726, le disposizioni del Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1659, sui contratti agrari.	Mauri Rodinò	*Econom*
103	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1798, che autorizza la costituzione di una Sezione di credito agrario presso l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.	Mauri Soleri De Nava Raineri	*Agricol*
104	Proroga del termine di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047.	Bertini	*Econo*

(1) Esaurito col dis. di legge n. 1426.
(2) Vedi appresso dis. di legge n. 1989.
(3) Sospesa la discussione.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
16 dic. 1921 **1197**	CERMENATI			
16 febbr. 1922 **1325**	AMATUCCI BENEDUCE G. CERMENATI			
16 febbr. 1922 **1326**	29 giugno 1922 CERMENATI			
16 febbr. 1922 **1327**	18 febbr. 1922 MARTINI	(1)		
16 febbr. 1922 **1355**	24 (2ª) marzo 1922 BARANZINI	31 (1ª e 2ª) marzo 1922 Approvato	Ritirato (2) 20 nov. 1922 n. 406	
16 febbr. 1922 **1356**	24 (2ª) marzo 1922 BARANZINI	1° aprile 1922 (3)		
6 febbr. 1922 **1357**	DUGONI			
20 marzo 1922 **1423**	22 marzo 1922 GIAVAZZI	24 (1ª e 2ª) marzo 1922 Approvato	16 e 17 maggio 1922 Approvato n. 352	18 maggio 1922 n. 646

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defe
105	Conversione in legge dei Regi decreti 1° e 12 marzo 1922, n. 199 e 279: concernenti la esecuzione delle disdette nei mandamenti giudiziari in cui l'anno agrario ha fine nei mesi di febbraio e marzo.	Bertini Rossi Luigi	*Agricoltu*
106	Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 26 gennaio 1922, n. 116, che proroga al 31 dicembre 1925 il termine per il compimento, nella provincia di Sassari, delle operazioni di cui agli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi portanti provvedimenti per la Sardegna, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844.	Bertini	*Agricoltu*
107	Conversione in legge del Regio decreto 6 aprile 1922, n. 544, che estende al personale delle Regie scuole superiori speciali e pratiche di agricoltura e delle Regie stazioni agrarie, le disposizioni dell'articolo 2 del Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1185, relative al premio di cointeressenza per l'esercizio 1920-21.	Bertini Peano	*Agricoltu*
108	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 820, portante modificazioni alle leggi 28 febbraio 1886, n. 3732, (serie III) e 10 gennaio 1915, n. 107, sul concorso dello Stato nelle spese per opere di irrigazione.	Bertini Peano Riccio	*Agricoltu*
109	Conversione in legge del Regio decreto 12 febbraio 1922, n. 307, concernente la riforma dell'Istituto di credito Vittorio Emanuele III per le Calabrie.	Bertini Peano Rossi T.	*Agricoltu*
110	Disposizioni in materia di contratti agrari	Bertini Rossi Luigi	*Finanze* *Agricoltu*
111	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1922, n. 557, che proroga il termine stabilito dagli articoli 16 e 22 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca.	Bertini De Vito	*Agricoltu*
112	Provvedimenti speciali per opere d'irrigazione in Sardegna.	Bertini Facta Peano Riccio	*Agricoltu*
113	Provvedimenti per disciplinare la concessione e il ricupero delle sovvenzioni di credito agrario con fondi dello Stato.	Bertini Peano	*Agricoltu*

(1) Vedi appresso dis. di legge n. 1989.
(2) Vedi appresso dis. di legge n. 1986.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della esentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
marzo 1922 **1426**				
marzo 1922 **1452**	MASTINO			
giugno 1922 **1622**	MILIANI			
giugno 1922 **1623**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) TAMBORINO			
giugno 1922 **1624**	MAITILASSO			
) giugno 1922 **1645**		Ritirato (1) 25 nov. 1922		
(2ª) giugno 1922 **1698**	CERMENATI			
(2ª) luglio 1922 **1768**	9 febbr. 1923 PANCAMO			
luglio 1922 **1780**	PANCAMO	(2)		

Segue MINISTERO DI AGRIGOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
114	Conversione in legge del Regio decreto 29 agosto 1922, n. 1211, che reca provvedimenti in materia di concessione delle terre a favore di enti ed associazioni agrarie.	De Capitani Oviglio	*Agricoltu*
115	Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1922, n. 1210, contenente provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni di credito agrario con i fondi dello Stato.	De Capitani De Stefani	*Agricoltu*
116	Ratifica del Regio decreto 19 febbraio 1922, n. 400, che abroga alcune disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 28 giugno 1916, n. 795 relativo alla lotta contro le arvicole.	De Capitani De Stefani	*Agricoltu*
117	Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1824, col quale è autorizzata la concessione di anticipazioni per complessive lire 20,000,000 (venti milioni) alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari.	De Capitani De Stefani	*Finanze* *Agricoltu*
118	Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689 contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole; del Regio decreto 14 novembre 1922, n. 1437, che provvede alla revisione dei canoni degli affitti di fondi rustici per l'annata 1922-23 e alla soppressione delle Commissioni mandamentali arbitrali per le vertenze agrarie; e del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1583, che estende parte delle disposizioni del citato decreto n. 1437, sui canoni in danaro nelle locazioni di fondi rustici, ai contratti conchiusi anche dopo il 30 giugno 1918 e a quelli di affittanze collettive.	De Capitani Mussolini Oviglio De Stefani Rossi T. Cavazzoni Carnazza G. Giuriati	*Agricolt* *Giustizia*
119	Ratifica del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1893, che abroga il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 981, recante norme per disciplinare la macellazione degli equini.	De Capitani Mussolini Oviglio De Stefani	*Agricol*
120	* Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia.	Mauri Bonomi Rodinò Soleri De Nava	*Agricol*
121	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 266, che proroga il termine per le affrancazioni consensuali degli usi civici nelle provincie dell'ex Stato pontificio.	De Capitani	*Agricol*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
ebbr. 1923 1985				
ebbr. 1923 1986	SPADA			
ebbr. 1923 1987	SPADA			
ebbr. 1923 1988				
ebbr. 1923 1989	MERIZZI			
bbr. 1923 990	SPADA			
aggio 1023 066	2 giugno 1923 GIAVAZZI	12 e 14 giugno 1923 Approvato	14, 15 e 17 febbr. 1923 Approvato n. 304	24 giugno 1923 n. 1420
aggio 1923 074	BENEDUCE G.			

Segue MINISTERO DI AGRICOLTURA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
122	Ratifica del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 265, col quale cessano di aver vigore le disposizioni portate dal decreto luogotenenziale 25 gennaio 1917, n. 110, recante norme per disciplinare la macellazione dei suini.	De Capitani. Mussolini Oviglio De Stefani Rossi T.	*Agricoltu*
123	Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923 n. 252, concernente l'abrogazione delle norme relative alla concessione delle terre.	De Capitani Oviglio	*Agricoltu*
124	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 771, che reca provvedimenti per il rimborso delle sovvenzioni accordate con i fondi dello Stato ai cerealicultori delle provincie di Bari, Campobasso, Foggia e Potenza.	De Capitani De Stefani	*Agricoltu*
125	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 315, che vieta l'abbattimento degli olivi nella provincia di Porto Maurizio e la spedizione della legna d'olivo dal territorio della provincia stessa.	De Capitani Oviglio Carnazza G.	*Agricoltu*
126	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco nazionale di Abruzzo.	De Capitani Oviglio De Stefani	*Agricoltu*
127	Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1923, n. 363, che modifica gli articoli 9, 10 e 16 della legge 2 giugno 1910, n. 277, contenente provvedimenti per il demanio forestale di Stato.	De Capitani De Stefani	*Agricoltu*
128	Provvedimenti a favore della montagna: coordinamento, modificazione e conversione in legge dei decreti-legge: 6 maggio 1915, n. 589, 26 luglio 1917, n. 1299, 4 ottobre 1917, n. 1605, 29 agosto 1918, n. 1340, 9 marzo 1919, n. 350, 5 gennaio 1919, n. 60, 19 novembre 1921, n 1723, 23 ottobre 1922, n. 1375.	De Capitani De Stefani	*Finanze* *Agricoltu*
129	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 1047, che reca provvedimenti per il riordinamento del credito agrario nelle Calabrie.	De Capitani De Stefani Rossi T.	*Finanze* *Agricoltu*

*Con *R. decreto 5 luglio 1923, n. 1439, i Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, comm*
(v. appresso).

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
maggio 1923 **2075**	SPADA			
maggio 1923 **2076**				
maggio 1923 **2077**	SPADA			
maggio 1923 **2078**	SPADA			
maggio 1923 **2079**	9 giugno 1923 MILIANI	13 e 14 giugno 1923 Approvato	20 giugno 1923 Approvato n. 620	12 luglio 1923 n. 1511
maggio 1923 **2097**	CERMENATI			
giugno 1923 **2117**		Ritirato 30 nov. 1923		
giugno 1923 **2118**				

voro vengono riuniti in un unico Ministero, denominato « Ministero dell'economia nazionale ».

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defe
1	Creazione di un Istituto di credito agrario e fondiario per la Tripolitania e la Cirenaica.	Girardini Soleri De Nava	*Esteri-col*
2	Istituzione di casse di colonizzazione nella Tripolitania e nella Cirenaica.	Girardini Soleri De Nava	*Esteri-col*
3	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 novembre 1915, n. 1828, relativo al trattamento da farsi agli impiegati civili delle varie Amministrazioni dello Stato assunti in temporaneo servizio nel Ministero delle colonie quando ritornino nelle rispettive amministrazioni.	Amendola Peano	*Esteri-col*
4	Conversione in legge del Regio decreto legge 23 novembre 1921, n. 1797, che approva la speciale tariffa doganale da applicare, all'importazione nel Regno, ai prodotti delle colonie italiane.	Amendola Bertone. Peano Bertini Rossi T.	*Esteri-col*
5	Conversione in legge del decreto Reale 8 giugno 1920, n. 1718, con cui vengono estese talune disposizioni del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 521, e del testo unico approvato con Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2318, ai mutui occorrenti al Ministero delle colonie per costruzione in colonia di case popolari ed economiche.	Amendola Peano	*Esteri-co*
6	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 2 gennaio 1918, n. 44, 24 novembre 1918, n. 1916, 25 maggio 1919, n. 876, 16 agosto 1919, n. 1466 e dei Regi decreti 6 novembre 1919, n. 2210, 22 novembre 1919, n. 2300, 27 novembre 1919, n. 2325, 13 maggio 1920, n. 692, 10 giugno 1920, n. 919, 16 gennaio 1921, n. 15 e 9 giugno 1921, n. 807, concernenti provvedimenti per il personale del Ministero delle colonie.	Amendola Peano	*Esteri-co*
7	Autorizzazione alla Cassa dei depositi e prestiti a concedere al Ministero delle colonie tre mutui di 10,000,000 ciascuno per opere pubbliche destinate a valorizzare anche nel campo agrario la Cirenaica.	Amendola Peano	*Esteri-co*

(1) Attuato con R. D.-L. 6 marzo 1923, n. 359.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
5 dic. 1921 **1188**	28 (2ª) giugno 1922 COLONNA DI CESARÒ	Ritirato 22 maggio 1923		
5 dic. 1921 **1189**	28 (2ª) giugno 1922 COLONNA DI CESARÒ	Ritirato 22 maggio 1923		
maggio 1922 **1481**				
maggio 1922 **1482**	MAURY			
maggio 1922 **1483**	MAURY			
maggio 1922 **1484**				
maggio 1922 **1585**	(1)			

Segue MINISTERO DELLE COLONIE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permanen a cui fu deferi
8	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1396, che autorizza la spesa straordinaria per provvedere al pagamento dell'annualità ancora dovute alla Cassa dei depositi e prestiti sul mutuo per il riscatto del Benadir.	Amendola Peano	*Esteri-colo*
9	Concessione di mutui di favore ad imprese di colonizzazione in Eritrea e in Somalia.	Amendola Peano	*Esteri-colo*
10	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119, col quale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al tesoro dello Stato i fondi necessari per completare la costruzione e la dotazione del materiale di trazione e rotabile occorrente per la ferrovia Asmara-Setit e per provvedere alla sistemazione del tronco Massaua-Asmara.	Amendola Peano	*Esteri-colo*
11	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 79, che autorizza l'accantonamento di un milione di lire per la costruzione o l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di un immobile ad uso del Regio Istituto orientale di Napoli.	Amendola Peano	*Esteri-colo*
12	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1394, che autorizza la Cassa depositi e prestiti ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 18 milioni per la costruzione in Somalia del tronco Mogadiscio-Bur-Hacaba-Baidoa della ferrovia Mogadiscio-confine etiopico e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione.	Amendola Peano	*Esteri-colo*
13	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 565, che concerne il computo agli effetti della liquidazione delle pensioni, del servizio prestato in Libia dagli ufficiali, dai militari di truppa e dagli operai a matricola del Regio esercito e della Regia marina, nonchè dagli impiegati civili di ruolo delle altre Amministrazioni del Regno e da quelli delle Amministrazioni coloniali della Libia e riconosce come contratte in servizio e per ragioni di servizio alcune malattie dipendenti dal clima della regione.	Amendola Peano Lanza di Scalea De Vito	*Esteri-colo*
14	Assegnazione straordinaria di sei milioni di lire al bilancio della Somalia Italiana.	Federzoni Tangorra	*Esteri-colo*

(1) Attuato coi RR. DD.-LL. 7 genn. e 7 ott. 1923, nn. 137 e 2600.

Segue MINISTERO DELLE COLONIE

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votaizone	— Numero	
10 maggio 1922 **1586**				
10 maggio 1922 **1587**	23 (2ª) giugno 1922 SARDI	5 (2ª) luglio 1922 Approvato	15 e 19 luglio 1922 Approvato n. 494	24 luglio 1922 n. 1046
7 (2ª) giugno 1922 **1616**	JACINI			
7 (2ª) giugno 1922 **1617**				
7 (2ª) giugno 1922 **1618**	JACINI			
7 (2ª) giugno 1922 **1619**	DUDAN			
23 nov. 1922 **1860**	(1)			

Segue MINISTERO DELLE COLONIE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissioni permanenti a cui fu deferita
15	Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1919, n. 808, e del Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964, col primo dei quali venne autorizzata la Cassa depositi e prestiti ad anticipare al Tesoro dello Stato la somma di lire 100 milioni per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione, e col secondo venne consentito lo storno di 11 milioni di lire dal fondo suaccennato per provvedere all'esecuzione di opere stradali in Tripolitania ed in Cirenaica, e di opere edilizie e di valorizzazione agricola in Tripolitania.	Federzoni	*Esteri-colo* *Finanze*
16	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1923, n. 880, che conferisce speciali poteri in materia finanziaria al Governatore della Tripolitania.	Federzoni De Stefani	*Esteri-colo*
17	Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1784, che concerne la concessione della pensione privilegiata di guerra al personale militare e civile che, in Tripolitania, dal 1° gennaio 1922 e sino a quando non verrà diversamente disposto, sia rimasto invalido o sia deceduto in fatti d'armi.	Federzoni Thaon di Revel Diaz De Stefani	*Esteri-colo*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
2 maggio 1923 **2067**				
5 giugno 1923 **2110**				
5 giugno 1923 **2111**				

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE (*)

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissioni permanenti a cui fu deferito
1	Conversione in legge del Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2314, che porta nuove disposizioni per il riordinamento e la sistemazione finanziaria della Camera agrumaria di Messina.	Corbino De Stefani	*Agricoltura*
2	Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2310, che reca modifiche al Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 802, concernente la sistemazione finanziaria e la emissione di obbligazioni da parte del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.	Corbino De Stefani Oviglio	*Industria*
3	Conversione in legge del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2272, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.	Corbino Mussolini Oviglio De Stefani	*Industria*
4	Conversione in legge del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 2020, che reca norme per la presentazione delle domande di ammissione al passivo nella liquidazione della Banca italiana di sconto.	Corbino De Stefani Oviglio	*Industria*
5	Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1923, n. 2023, contenente disposizioni relative al prezzo delle locazioni di fondi rustici.	Corbino Mussolini Oviglio	*Industria*
6	Conversione in legge del Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2044, concernente l'amministrazione provvisoria dell'Unione cooperativa di Milano.	Corbino Mussolini	*Industria*
7	Conversione in legge del Regio decreto 11 luglio 1923, n. 1545, che porta modificazioni al Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, riguardante la tariffa dei dazi doganali e il trattamento doganale di alcune merci originarie e provenienti da paesi ammessi a godere della clausola della nazione più favorita.	Corbino Mussolini De Stefani	*Agricoltura* *Industria*
8	Conversione in legge del Regio decreto 9 giugno 1923, n. 1444, che modifica il Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 202, relativo alla emissione di obbligazioni ed alla sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana in Palermo.	Corbino De Stefani	*Industria*
9	Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1364, portante norme per agevolare la trasmissione dei titoli nominativi emessi a norma di legge dalle provincie, dai comuni, dalle società e da qualsiasi altro ente e la conversione dei titoli stessi da una specie all'altra.	Corbino Mussolini De Stefani Oviglio	*Industria*

(*) *Istituito con *R. D. 5 luglio 1923, n. 1439, fondendo in un unico Ministero il Min*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
30 nov. 1023 **2196**				
30 nov. 1923 **2197**				
30 nov. 1923 **2198**				
30 nov. 1923 **2199**				
30 nov. 1923 **2200**				
30 nov. 1923 **2201**				
30 nov. 1923 **2202**				
30 nov. 1923 **2203**				
30 nov. 1923 **2204**				

agricoltura e quello dell'industria, commercio e lavoro.

Segue MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissio permanen a cui fu deferi
10	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, col quale fu istituito il Parco nazionale del Gran Paradiso.	Corbino De Stefani Oviglio	*Agricoltur*
11	Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2282, che reca modificazioni alle disposizioni in vigore in materia d'incoraggiamento alla silvicoltura ed alla pastorizia.	Corbino Mussolini Oviglio Carnazza De Stefani	*Agricoltur*
12	Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2283, concernente gli assegni circolari.	Corbino De Stefani Oviglio	*Industria*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
30 nov. 1923 **2205**				
30 nov. 1923 **2206**				
30 nov. 1923 **2207**				

MINISTERO DELLE FINANZE *

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissio permanen a cui fu deferi
1	Riconoscimento del servizio prestato dagli ex-commessi privati degli uffici del registro e delle ipoteche anteriormente alla loro assunzione in ruolo quali applicati.	Facta Bonomi	*Finanze*
2	Assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo nel comune di Venezia con Murano.	Facta Giolitti Bonomi	*Finanze*
3	Ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1783, col quale furono prorogati a tutto il 30 aprile 1921 gli effetti del decreto luogotenenziale n. 1459 del 12 ottobre 1916 che confermò in carica per la durata della guerra i componenti del Collegio consultivo dei periti doganali.	Facta Alessio	**
4	Cessione gratuita al comune di Trento dello storico colle denominato Doss di Trento.	Facta	*Finanze*
5	Conversione in legge del decreto Reale 7 novembre 1920, n. 1541, col quale la facoltà concessa al Ministero delle finanze dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 495, in rapporto alla rateazione dell'imposta sugli aumenti di patrimonio viene estesa anche all'imposta sui profitti di guerra.	Facta	*Finanze*
6	Permuta di due aree del demanio dello Stato con un'area del comune di Roma.	Facta Bonomi	*Finanze*
7	Convalidazione di quattro decreti luogotenenziali riguardanti provvedimenti tributari a favore di comuni e provincie.	Facta Giolitti	*Finanze*
8	Modificazioni alle leggi 12 luglio 1908, n. 441, e 7 marzo 1918, n. 370, sulle rivendite di generi di privativa dello Stato.	Facta	*Finanze*
9	Maggiore stanziamento per la costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma.	Facta	*Finanze*
10	Provvedimenti per il riordinamento degli uffici del registro e delle ipoteche.	Facta Bonomi	*Finanze*

(*) *Con Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700, viene soppresso il Ministero del tesoro e l buzioni ad esso spettanti vengono trasferite al Ministero delle finanze.*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della esentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **441**	31 luglio 1921 MAJOLO	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	9 e 10 agosto 1921 Approvato n. 161	11 agosto 1921 n. 1082
giugno 1921 **639**	31 luglio 1921 ALESSIO	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	10 e 12 (2ª) agosto 1921 Approvato n. 169	21 agosto 1921 n. 1210
giugno 1921 **640**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **689**	1° agosto 1921 ROCCO A.	26 e 29 nov. 1921 Approvato	12 e 15 dic. 1921 Approvato n. 205	29 dic. 1921 n. 2079
giugno 1921 **690**	MATTEOTTI			
giugno 1921 **691**	PRESUTTI	(1)		
giugno 1921 **692**	FAZZARI			
giugno 1921 **693**	30 (2ª) giugno 1922 MAJOLO	(2)		
giugno 1921 **694**	6 dic. 1921 PRESUTTI	9 e 21 (2ª) dic. 1921 Approvato	27 e 28 marzo 1922 Approvato n. 272	2 aprile 1922 n. 338
giugno 1921 **717**	1° agosto 1921 DI FAUSTO	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	9 e 10 agosto 1921 Approvato n. 160	11 agosto 1921 n. 1081

1) Attuato con R. D.-L. 27 genn. 1924. n. 257.
2) Attuato con *Regio decreto 16 dic. 1922, n. 1650.

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
11	Provvedimenti a favore del personale dei banchi-lotto.	Facta	*Finanze*
12	Aumento di stanziamento per la esecuzione di varie opere murarie negli edifici adibiti a manifatture dei tabacchi.	Facta Bonomi	*Finanze*
13	Conto consuntivo per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1° luglio 1916-31 dicembre 1917.	Facta Bonomi	*Finanze*
14	Conto consuntivo per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1918.	Facta Bonomi	*Finanze*
15	Conto consuntivo per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1919.	Facta Bonomi	*Finanze*
16	Provvedimenti per il riordinamento, l'esercizio e lo sviluppo dell'Azienda termale demaniale « Regie Fonti di Recoaro ».	Facta	*Finanze*
17	Convenzione modificativa di quella in data 25 maggio 1913 per la sistemazione e l'esercizio delle Grotte termali demaniali di Santa Cesarea in provincia di Lecce.	Facta	*Finanze*
18	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, riguardante la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.	Facta Giolitti Bonomi	*Finanze*
19	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio.	Facta Bonomi	*Finanze*
20	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, riguardante l'imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra.	Facta Bonomi	*Finanze*
21	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494, riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio.	Facta Bonomi	*Finanze*
22	Conversione in legge del Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2544, che modifica gli articoli 6 e 7 del decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169, relativamente alla imposta sul patrimonio.	Facta Bonomi	*Finanze*

(1) Assorbito dalla legge 7 aprile 1921, n. 569 (V. Legislatura XXV, disegno di legge Ministe

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
23	Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2166, riguardante l'imposta straordinaria sopra i dividendi e interessi o premi corrisposti dalle Società anonime per azioni.	Facta Bonomi	*Finanze*
24	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 495, recante modifiche al Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2164, riguardante l'imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra.	Facta Bonomi	*Finanze*
25	Conversione in legge del Regio decreto 26 dicembre 1920, n. 1868, col quale è stata revocata l'applicazione provvisoria del trattamento doganale convenzionale per gli oli minerali di resina e di catrame, stabilita dal decreto luogotenenziale 24 marzo 1918, n. 398.	Facta Sforza Alessio	**
26	Conversione in legge del Regio decreto 3 febbraio 1921 n. 54, che ripristina la libertà di commercio degli oli minerali e modifica il sistema di tassazione della benzina e del petrolio.	Facta Alessio Bonomi Rodinò Sechi Peano Micheli	*Finanze*
27	Conversione in legge del Regio decreto 26 dicembre 1920, n. 1866, col quale fu stabilita l'esenzione da dazio del nitrato di ammoniaca destinato per l'uso di concimazione agricola, mediante l'aggiunta di una nota alla voce « nitrato di ammoniaca » del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali.	Facta Micheli Alessio	**
28	Conversione in legge del Regio decreto 27 luglio 1919, n. 1389, che autorizza il ministro delle finanze a bandire un concorso per titoli a 160 posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi.	Facta	**
29	Conversione in legge del decreto Reale 7 novembre 1920, n. 1540, concernente provvidenze economiche a favore degli esattori delle imposte dirette per gli anni 1921 e 1922.	Facta	*Finanze*
30	Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 75, che istituisce una tassa di bollo sulle schede di dichiarazione della imposta sul patrimonio	Facta	*Finanze*
31	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, riguardante la stima censuaria degli agrumeti colpiti dal marciume radicale.	Facta	*Finanze*

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
26 giugno 1921 **731**	GAVAZZENI			
26 giugno 1921 **732**	BASSO			
26 giugno 1921 **733**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
26 giugno 1921 **734**	GRASSI			
26 giugno 1921 **735**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
26 giugno 1921 **736**				
26 giugno 1921 **737**	UBERTI			
26 giugno 1921 **738**	GARIBOTTI			
26 giugno 1921 **739**	CRISAFULLI			

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
32	Conversione in legge di 4 decreti luogotenenziali e Reale riguardanti l'Amministrazione del Lotto.	Facta Giolitti	*Finanze*
33	Conversione in legge di 15 decreti luogotenenziali riguardanti agevolazioni ed esoneri in materia tributaria.	Facta Giolitti	*Finanze*
34	Consolidamento degli indennizzi di guerra a favore degli spacciatori all'ingrosso dei generi di Monopolio industriale.	Soleri De Nava	*Finanz*
35	Proroga di termini di prescrizione stabiliti da leggi di tasse.	Soleri	*Finanz*
36	Ordinamento dell'Amministrazione dei Canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour).	Soleri	*Finanz*
37	Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1921.	Soleri De Nava	*Finan*
38	Modificazioni alle leggi 12 luglio 1908, n. 441 e 7 marzo 1918, n. 370, sulle rivendite di generi di privativa dello Stato.	Soleri	*Finan*
39	Provvedimenti per assicurare lo sviluppo e la migliore utilizzazione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore.	Soleri Micheli Mauri	*Finan*
40	Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 168, che proroga la facoltà di concedere indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale.	Soleri De Nava	
41	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonchè dei decreti Reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi.	Soleri Bonomi De Nava Corbino	*Fina*

(1) Attuato con Regio decreto-legge 29 settembre 1921, n. 1398.
(2) Sospesa la discussione.
(3) Duplicato del disegno di legge n. 693.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **740**	LANFRANCONI			
giugno 1921 **741**	GARIBOTTI			
luglio 1921 **819**	LANFRANCONI	(1)		
luglio 1921 **820**	2 agosto 1921 PRESUTTI	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	9 e 10 agosto 1921 Approvato n. 170	11 agosto 1921 n. 1083
luglio 1921 **821**	6 (2ª) agosto 1921 CASALINI	7 dic. 1921 (2)		
luglio 1921 **822**	DONATI			
luglio 1921 **857**		Decaduto (3) (Art. 50 del Reg.)		
luglio 1921 **858**	DONATI			
agosto 1921 **885**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
agosto 1921 **886**	27 (2ª) maggio 1922 DONATI	14 (1ª), 16 (1ª), 17 (1ª e 2ª) giugno 1922 Approvato	16 agosto 1922 Approvato n. 479	29 agosto 1922 n. 1254

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
42	Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni.	Soleri De Nava Raineri	*Finanze*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Finanze* *Terre lib*
43	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 123, che sostituisce gli articoli 10 e 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, per l'alienazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato.	Soleri	*Finanze*
44	Conto consuntivo per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio–31 dicembre 1920.	Soleri De Nava	*Finanze*
45	Estensione alle successioni testamentarie delle disposizioni relative alla trascrizione delle successioni intestate e disposizioni atte ad assicurare l'eseguimento delle trascrizioni.	Soleri Rodinò	*Finanze*
46	Riforma delle imposte dirette sui redditi.	Soleri Rodinò De Nava	*Finanze*
47	Riordinamento delle finanze locali	Soleri Bonomi De Nava	*Finanze*
48	Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1921, n. 1593, concernente le imposte sul caffè, sui suoi surrogati e sugli organi d'illuminazione elettrica.	Soleri De Nava	*Finanze*
49	Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1592, concernente la sistemazione delle imposte di fabbricazione e di consumo.	Soleri De Nava	*Finanze*
50	Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1542, che proroga l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma dell'imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.	Soleri Bonomi De Nava	*Finanze*
51	Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922.	Soleri De Nava	*Finanze*

(1) Attuato con Regio decreto-legge 17 ottobre 1922, n. 1363.
(2) Non è stato presentato al Senato.

DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
agosto 1921 **887**	6 dic. 1921 ALESSIO	9 e 21 (2ª) dic. 1921 Approvato	12 e 13 maggio 1922 Approvato con modificazioni n. 271	
8 (2ª) giugno 1922 **887-B**	(1)			
(1ª) agosto 1921 **930**	DI FAUSTO			
(1ª) agosto 1921 **931**	DONATI			
(2ª) agosto 1921 **944**	21 (2ª) dic. 1921 MAJOLO	6 (1ª) e 10 (2ª) maggio 1922 Approvato	(2)	
25 nov. 1921 **966**		(3)		
25 nov. 1921 **967**		(3)		
25 nov. 1921 **968**	NOBILI	(4)		
28 nov. 1921 **969**	IMBERTI	(4)		
28 nov. 1921 **1014**				
28 nov. 1921 **1015**	DONATI			

3) Vedi i RR. DD. 5 aprile, 18 nov. e 30 dic. 1923, nn. 826, 2538, 3062 e 3063.
4) V. il Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1792.

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
52	Approvazione di un contratto portante permuta di immobili siti in Piacenza tra l'Amministrazione demaniale ed il signor Max Fioruzzi fu Ambrogio.	Soleri	*Finanze*
53	Provvedimenti per agevolare l'attuazione della legge 20 dicembre 1908, n. 746, sul regime dei tratturi del Tavoliere di Puglia.	Soleri Bonomi De Nava Mauri	*Finanze*
54	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 febbraio 1918, n. 319, riguardante la stima censuaria degli agrumeti.	Soleri	*Finanze*
55	Conversione in legge del Regio decreto 21 agosto 1921, n. 1165, concernente provvedimenti sulle imposte di fabbricazione degli spiriti, della birra e dell'acido acetico.	Soleri De Nava	*Finanze*
56	Conversione in legge del Regio decreto 18 agosto 1920, n. 1183, contenente le norme per l'applicazione dell'imposta generale sul consumo del vino a decorrere dal raccolto 1920.	Soleri Bonomi De Nava	*Finanze*
57	Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 213, per l'aumento del dazio di confine sul tabacco fabbricato.	Soleri De Nava	**
58	Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 820, concernente la riscossione dei dazi di consumo e dell'imposta sul vino e disposizioni a favore dei comuni e degli appaltatori daziari.	Soleri Bonomi De Nava	*Finanze*
59	Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 856, che ha prorogato al 30 giugno 1921, la facoltà di deroga temporanea al repertorio doganale per le traversine di legno importate dalle ferrovie dello Stato.	Soleri Micheli	**
60	Autorizzazione di spesa per la rinnovazione delle matricole fondiarie.	Soleri De Nava	*Finanze*
61	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 18 maggio 1919, n. 909, che abolisce la imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, istituita con la legge 3 giugno 1874, n. 1950; 29 giugno 1919, n. 1066, che proroga l'applicazione del decreto suddetto, e del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2323, che stabilisce l'abolizione dell'imposta stessa.	Soleri De Nava	**

(1) Attuato con Regio decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1776. — (2) Vedi R. D. 30 dicem

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
nov. 1921 **1016**	DI FAUSTO	(1)		
nov. 1921 **1017**	30 (2ª) giugno 1922 MAJOLO	(2)		
nov. 1921 **1024**		Decaduto (3) (art. 50 del Reg.)		
nov. 1921 **1025**	CRISAFULLI			
nov. 1921 **1026**	FARANDA			
nov. 1921 **1027**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
nov. 1921 **1028**	FARANDA			
nov. 1921 **1029**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
nov. 1921 **1030**	4 (2ª) luglio 1922 CUOMO	10 agosto 1922 Approvato	15 agosto 1922 Approvato n. 531	21 agosto 1922 n. 1221
dic. 1921 **1042**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293

23, n. 3244. — (3) Duplicato del n. 739.

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perma a c fu def
62	Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1921, n. 1001, che affida alla Direzione generale degli approvvigionamenti e i consumi la liquidazione dello zucchero di Stato.	Soleri	*Finanz*
63	Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1921, n. 1004, che proroga la facoltà concessa all'Amministrazione delle finanze per la vendita della saccarina.	Soleri	**
64	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 472, col quale è abrogato l'altro decreto-legge 18 aprile 1920, n. 554, riguardante la trasformazione in un'unica lotteria delle tombole nazionali concesse con le leggi 27 dicembre 1908, n. 794; 27 giugno 1909, n. 410; 15 luglio 1909, n. 519 e 15 luglio 1909, n. 520, per l'ammontare complessivo di lire 3,000,000 a favore dell'ospedale di Cotrone, della Cassa di risparmio di Ronciglione, della città di Modica e dell'ospedale civile di Pordenone.	Soleri Bonomi	**
65	Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1921, n. 1131, che riduce l'aliquota dell'imposta generale sul consumo del vino, di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1921, n. 145.	Soleri Bonomi De Nava	*Finanz*
66	Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, recante provvedimenti circa il servizio del lotto e il personale dei banchi.	Soleri De Nava	*Finanz*
67	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 aprile 1919, n. 705, e 13 maggio 1919, n. 879, riguardanti provvedimenti in materia catastale.	Soleri De Nava	*Finanz*
68	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, e dei Regi decreti 6 novembre 1919, nn. 2358 e 2362, concernenti l'ordinamento del personale del Catasto e dei servizi tecnici di finanza.	Soleri De Nava	*Finanze*
69	Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 553, e 23 gennaio 1921, n. 101, che regolano lo stato giuridico ed economico del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza.	Soleri	*Finanz*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
lic. 1921 **1043**				
lic. 1921 **1044**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
lic. 1921 **1054**				
dic. 1921 **1055**	FARANDA			
dic. 1921 **1056**	LANFRANCONI			
dic. 1921 **1057**	UBERTI			
dic. 1921 **1058**	CAMERA			
dic. 1921 **1059**	CAMERA			

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a c fu def
70	Conversione in legge dei seguenti decreti luogotenenziali e Reali riguardanti provvedimenti per il Corpo della Regia Guardia di finanza: decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 605, recante provvedimenti per il Corpo della Regia Guardia di finanza; Regio decreto 4 settembre 1919, n. 1600, che istituisce un Ispettorato generale della Regia Guardia di finanza, determinandone le attribuzioni; Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2073, recante provvedimenti per il Corpo della Regia Guardia di finanza; Regio decreto 26 febbraio 1920, n. 216, che apporta modificazioni a quello 9 novembre 1919, n. 2073; Regio decreto 17 marzo 1921, n. 511, che sostituisce con altra la tabella *C* annessa al testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia Guardia di finanza, approvato con Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440; Regio decreto 3 aprile 1921, n. 1428, che apporta modificazioni a quello 9 novembre 1919, n. 2073.	Soleri De Nava	*Finanze*
71	Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1919, n. 2559; 5 giugno 1920, n. 858 e 26 dicembre 1920, n. 1867, che hanno rispettivamente prorogato al 30 giugno 1920, al 31 dicembre 1920 e al 30 giugno 1921, gli effetti del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale fu temporaneamente abolito il dazio sul grano, su altri cereali e loro farine e furono autorizzati altri provvedimenti, nonchè gli effetti dei decreti luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 166 e 30 giugno 1918, n. 961, con i quali l'abolizione del dazio venne estesa al semolino e al riso.	Soleri De Nava Belotti Mauri	**
72	Conversione in legge dei Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1635, 9 ottobre 1919, n. 1889 e 24 novembre 1921, n. 2170, relativi alla istituzione di un'imposta straordinaria sul vino.	Soleri Bonomi De Nava Belotti Mauri	*Finanze*
73	Conversione in legge del Regio decreto legislativo 26 febbraio 1920, n. 167, riguardante la tassa di bollo sulle vendite e somministrazioni di lusso sugli scambi di materie prime prodotti e merci fra commercianti e sulle quietanze ricevute, note, conti e fatture.	Soleri De Nava	*Finanze*
74	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1727, recante proroga di provvedimenti tributari.	Soleri Bonomi De Nava	*Finanze*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
dic. 1921 **1060**	27 (2ª) giugno 1922 CUOMO			
dic. 1921 **1061**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
dic. 1921 **1062**	FARANDA			
dic. 1921 **1063**				
dic. 1921 **1064**				

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a c fu def
75	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1967, riguardante il bilancio e il conto consuntivo dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore.	Soleri De Nava	*Finanz*
76	Conversione in legge di n. 11 decreti luogotenenziali e Reali riguardanti provvedimenti in materia di dogane e imposte indirette.	Soleri Bonomi De Nava Belotti Beneduce A.	*Finanz*
77	Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1919, n. 890, che ha consentito, fino al 31 dicembre 1919, l'importazione in franchigia doganale della carta da giornali, e dei Regi decreti 26 dicembre 1919, n. 2467, 5 giugno 1920, n. 810, 26 settembre 1920, n. 1343, 26 dicembre 1920, n. 1870 e 3 aprile 1921, n. 430, con i quali fu provveduto a prorogare e a ripristinare la detta franchigia fino a tutto il 31 luglio 1921.	Soleri Bonomi De Nava Belotti	**
78	Conversione in legge del Regio decreto 6 gennaio 1921, n. 2, che ammette a dazio ridotto il benzolo e gli altri olii di catrame minerali leggeri destinati alla fabbricazione dei colori e vernici, ecc.	Soleri Belotti De Nava	**
79	Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1919, n. 2484, 5 giugno 1920, n. 857, 26 dicembre 1920, n. 1869, con i quali furono prorogati rispettivamente al 30 giugno 1920, al 31 dicembre 1920 e al 30 giugno 1921, le temporanee modificazioni apportate alla tariffa generale dei dazi di confine per il legno comune da costruzione con il Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1496.	Soleri Della Torretta De Nava Belotti Raineri	**
80	Conversione in legge dei seguenti decreti luogotenenziali riguardanti provvedimenti in materia di monopoli industriali: 1° ottobre 1917, n. 1660, che reca disposizioni di favore per la coltivazione indigena del tabacco; 12 settembre 1913, n. 2105, riguardante la vendita all'estero dei tabacchi nazionali lavorati; 17 novembre 1918, n. 1859, concernente l'istituzione del demanio per il monopolio dei tabacchi; 26 gennaio 1919, n. 127, concernente il prezzo di cessione dei sali ai rivenditori e l'indennità per il trasporto dei sali stessi dagli uffici di vendita alle rivendite; 3 maggio 1919, n. 805, che sostituisce l'articolo 8 del decreto-legge luogotenenziale n. 1859 del 17 novembre 1918; concernente il bilancio dell'azienda del demanio per il monopolio dei tabacchi.	Soleri De Nava Mauri	*Finanz*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
dic. 1921 **1065**	10 agosto 1922 DONATI			
dic. 1921 **1066**				
dic. 1921 **1067**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	13 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
dic. 1921 **1068**				
dic. 1921 **1069**				
dic. 1921 **1070**	LANFRANCONI			

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defe
81	Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2165, riguardante la istituzione di un'imposta di consumo sui tessuti di lusso e sui guanti, provvedimenti relativi alla imposta di fabbricazione sulla birra e l'aumento del diritto doganale di statistica.	Soleri De Nava Belotti	*Finanze*
82	Conversione in legge del decreto Reale 8 gennaio 1920, n. 8, che modifica le disposizioni del decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2165, relativamente all'imposta sui tessuti di lusso e sui guanti.	Soleri De Nava Belotti	*Finanze*
83	Conversione in legge del Regio decreto 5 marzo 1920, n. 206, concernente provvedimenti sulla tassa di fabbricazione degli spiriti e sulla importazione dall'estero dello spirito e dei prodotti zuccherati.	Soleri De Nava Belotti	*Finanze*
84	Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1590, che porta modificazioni alla legge 21 agosto 1921, n. 1210, per l'assunzione da parte dello Stato della riscossione dei dazi di consumo nel comune di Venezia con Murano.	Soleri Bonomi	*Finanze*
85	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 624, portante l'approvazione dei contratti stipulati il 12 marzo 1909 e il 13 gennaio 1914 per la vendita e cessione gratuita di greti sulle sponde del torrente Bisagno, nel tratto compreso fra il ponte Monticelli ed il Cimitero di Staglieno, al comune di Genova.	Soleri	*Finanze*
86	Conversione in legge del decreto Regio 27 novembre 1919, n. 2298, che fissa il diritto erariale del monopolio del caffè e detta norme per la importazione di questa derrata e per la repressione del contrabbando.	Soleri Rodinò Belotti	*Finanze*
87	Conversione in legge del Regio decreto 14 gennaio 1920, n. 35, che modifica l'articolo 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, concernente agevolazioni tributarie ai mutui concessi da istituti di credito fondiario.	Soleri Belotti Beneduce A.	*Finanze*
88	Conversione in legge del Regio decreto 17 marzo 1921, n. 321, che aumenta la indennità di giro e per le spese di ufficio agli ispettori del registro.	Soleri De Nava	*Finanze*
89	Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1525, che proroga fino al 31 dicembre 1926 il privilegio della esenzione dalle tasse di registro e di bollo a favore delle Società cooperative costituite prima della guerra, per costruzione di case popolari ed economiche.	Soleri Belotti De Nava	*Finanze*

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

DATA		Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
NOBILI			
MONTEMARTINI			
DI FAUSTO			
NOBILI			
BENEDUCE A.			
CAMERA			
BENEDUCE A.			

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissioni permanenti a cui fu deferito
90	Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, recante provvedimenti in materia di tasse sugli affari.	Soleri De Nava Rodinò	*Finanze*
91	Conversione in legge di 17 decreti luogotenenziali e Reali riguardanti provvedimenti per il personale dell'Amministrazione finanziaria.	Soleri Rodinò De Nava	*Finanze*
92	Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2591, portante modificazioni all'ordinamento dell'imposta straordinaria sul vino.	Soleri Bonomi De Nava Belotti Mauri Rodinò	*Finanze*
93	Conversione in legge del Regio decreto 26 dicembre 1920, n. 1869, che ha prorogato al 30 giugno 1921 le temporanee modificazioni apportate alla tariffa generale dei dazi doganali, per il legno comune, dal Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1496.	Soleri	*Finanze*
94	Conversione in legge del decreto Reale 4 gennaio 1920, n. 4, che stabilisce le norme per la variazione dei prezzi del caffé e per la eventuale requisizione di tale derrata.	Soleri Rodinò Belotti	**
95	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 256, che accorda facilitazioni tributarie agli atti di volontaria giurisdizione occorrenti per investire in titoli del VI prestito nazionale i fondi dotali e gli atti relativi alle operazioni di affrancazione autorizzate con i Regi decreti 11 gennaio 1920, n. 26, e 29 stesso mese, n. 118.	Soleri De Nava Rodinò	**
96	Modificazioni al testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.	Soleri Bonomi De Nava	*Finanze*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Finanze*
97	Conversione in legge dei Regi decreti 7 aprile 1921, n. 374, e 10 giugno 1921, n. 741, concernenti provvedimenti transitori a favore della finanza locale.	Soleri Bonomi De Nava	*Finanze*

(1) Duplicato del disegno di legge n. 1069.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
9 dic. 1921 **1143**	MAJOLO			
9 dic. 1921 **1144**	CAMERA			
9 dic. 1921 **1145**	CRISAFULLI			
9 dic. 1921 **1146**		Decaduto (1) (art. 50 del Reg.)		
9 dic. 1921 **1147**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
9 dic. 1921 **1148**				
3 dic. 1921 **1171**	31 marzo 1922 UBERTI	26 (1ª), 27 (1ª) maggio, 9 (1ª e 2ª) giugno 1922 Approvato	4 e 5 luglio 1922 Approvato con modificazioni n. 453	13 agosto 1922 n. 1146
3 (2ª) luglio 1922 **1171-B**	9 agosto 1922 UBERTI	10 agosto 1922 Approvate		
3 dic. 1921 **1172**	30 (2ª) giugno 1922 MATTEOTTI			

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defe
98	Conversione in legge di 8 decreti luogotenenziali riguardanti provvedimenti in materia d'imposte dirette.	Soleri Bonomi De Nava Corbino	*Finanze*
99	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1921, n. 962, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1921 l'esenzione doganale per la carta da giornali, e del Regio decreto-legge 12 agosto 1921, n. 1100, che ha esteso alla carta da giornali « tinta in pasta » la esenzione stabilita per quella bianca.	Soleri Bonomi De Nava Belotti	**
100	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496, concernente la imposta straordinaria sui dividendi, interessi e premi dei titoli emessi da società, provincie e comuni ed altri enti nonchè l'obbligo della conversione in nominative delle azioni al portatore emesse da società anonime in accomandita per azioni esercenti l'industria del credito.	Soleri Bonomi Rodinò De Nava Belotti Beneduce A.	*Finanze*
101	Conversione in legge dei Regi decreti 9 giugno 1921, n. 740, e 2 ottobre 1921, n. 1395, con i quali fu prorogata l'abolizione temporanea del dazio sul grano e ristabilita quella per l'avena, il granturco e la segala.	Soleri De Nava Belotti Mauri	**
102	Conversione in legge di 5 decreti luogotenenziali e Regi, riguardanti provvedimenti in materia di monopoli commerciali.	Soleri De Nava Belotti Mauri Bergamasco	*Finanze*
103	Conversione in legge di 22 decreti luogotenenziali e Regi riguardanti provvedimenti in materia di registro, bollo e tasse sugli affari.	Soleri Della Torretta Bonomi Rodinò De Nava Micheli Girardini Belotti Giuffrida	*Finanze*
104	Conversione in legge di decreti luogotenenziali riguardanti agevolazioni ed esoneri in materia tributaria.	Soleri	*Finanze*

(1) Duplicato del disegno di legge n. 741.

DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
3 dic. 1921 **1173**				
3 dic. 1921 **1174**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
3 dic. 1921 **1175**	GAVAZZENI			
7 dic. 1921 **1208**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
7 dic. 1921 **1209**				
7 dic. 1921 **1210**	MAJOLO			
7 dic. 1921 **1211**		Decaduto (1) (Art. 50 del Reg.).		

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
105	Modificazioni al Regio decreto-legge n. 494, del 22 aprile 1920, riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio.	Soleri	*Finanze* (2)
106	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1668, autorizzante la concessione di una lotteria nazionale a favore dell'Associazione nazionale fra le madri e le vedove dei caduti.	Soleri De Nava	** (2)
107	Conversione in legge del Regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, riguardante « Disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee » Testo unico.	Soleri Belotti	*Industria* (6)
108	Conversione in legge del Regio decreto 17 luglio 1921, n. 1127, portante disposizioni dirette ad impedire l'affollamento sulle linee tramviarie urbane ed intercomunali e l'obbligo nei passeggeri di munirsi del biglietto di trasporto.	Soleri Bonomi De Nava Micheli Rodinò	*Lavori p.* (6)
109	Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1522, relativo alla tassa di bollo sulle cambiali, sulle ricevute per somma indeterminata, sulle note, conti e fatture provenienti dall'estero e alle tasse sulle concessioni governative per la vidimazione dei copialettere.	Soleri	*Finanze* (6)
110	Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1921, n. 1493, portante modificazioni alla tariffa dei prezzi per la vendita di alcune qualità di sali.	Soleri De Nava	*Finanze*
111	Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1658, concernente condono di sopratasse e pene pecuniarie per contravvenzione ad alcune disposizioni di leggi finanziarie.	Soleri De Nava Rodinò	*Finanze*
112	Tassa sulla cifra d'affari e sistemazione delle tasse di bollo a tariffa speciale.	Soleri De Nava	*Finanze*
113	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 78, portante modificazioni al Regio decreto-legge 22 aprile 1920, n. 494, riguardante la imposta straordinaria sul patrimonio.	Soleri De Nava	*Finanze*
114	Disposizioni relative alla nominatività dei titoli.	Bertone Facta Peano Rossi T.	*Finanze*

(1) V. appresso disegno di legge n. 1396. — (2) Vedi *R. D. 18 marzo 1903, n. 55

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
20 dic. 1921 **1243**		Ritirato (1) 17 febbr. 1922		
20 dic. 1921 **1244**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
6 febbr. 1922 **1314**	DI MARZO			
6 febbr. 1922 **1315**				
6 febbr. 1922 **1316**	MAJOLO			
6 febbr. 1922 **1317**	LANFRANCONI			
6 febbr. 1922 **1318**				
6 febbr. 1922 **1319**	MAZZINI	(2)		
7 febbr. 1922 **1396**	D'ALESSIO	(3)		
7 marzo 1922 **1424**				

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 1848.

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
115	Conversione in legge del Regio decreto 26 gennaio 1922, n. 29, che proroga le facoltà concesse all'Amministrazione delle finanze per la vendita della saccarina.	Bertone	*Finanze*
116	Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'anno 1922.	Bertone Peano	*Finanze*
117	Conversione in legge del Regio decreto 5 gennaio 1922, n. 8, riguardante l'abolizione dell'esenzione dal dazio consumo dei surrogati del caffè e la corresponsione ai comuni di un canone annuo fisso da parte dello Stato.	Bertone Peano	*Finanze*
118	Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1921, n. 1673, concernente tariffe e nuove norme per le tasse automobilistiche, motociclistiche e sugli autoscafi.	Bertone Facta Peano Riccio	*Finanze*
119	Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 11, relativo alla esenzione dalla tassa di bollo degli oggetti di lusso e degli oggetti preziosi esportati all'estero.	Bertone	*Finanze*
120	Conversione in legge del Regio decreto 7 luglio 1921, n. 894, che sopprime il Commissariato generale per gli approvvigionamenti ed i consumi.	Bertone Facta Peano Rossi T. Bertini	*Interno*
121	Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1724, concernente provvedimenti transitori a favore della finanza locale.	Bertone Facta Peano	*Finanze*
122	Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1921, n. 1783, che proroga al 1° gennaio 1923 l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2162, per la riforma delle imposte dirette sui redditi e dei tributi locali.	Bertone Facta Peano	*Finanze*
123	Conversione in legge del Regio decreto 21 luglio 1921, n. 1170, per il consolidamento dei contingenti provinciali della imposta sui terreni.	Bertone	*Finanze*
124	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1922, n. 291, che proroga ulteriormente al 30 giugno 1922, l'esenzione del dazio doganale sul frumento, sull'avena, sul granturco (escluso quello bianco) e sulla segala.	Bertone Facta Peano Rossi T. Bertini	*Finanze*

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della esentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
maggio 1922 **1517**				
maggio 1922 **1518**				
maggio 1922 **1519**	NOBILI			
maggio 1922 **1520**				
maggio 1922 **1521**				
maggio 1922 **1522**	14 (2ª) giugno 1922 FUMAROLA			
(2ª) maggio 1922 **1540**	30 (2ª) giugno 1922 MATTEOTTI			
(2ª) maggio 1922 **1541**				
(2ª) maggio 1922 **1542**	UBERTI			
giugno 1922 **1598**	NOBILI			

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
125	Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette per il decennio 1923-32.	Bertone Peano	*Finanze*
126	Approvazione della convenzione aggiuntiva a quella approvata con legge 13 luglio 1911, n. 843, circa la sistemazione dell'accasermamento della truppa del presidio di Vicenza.	Bertone	*Finanze*
127	Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 119, concernente provvedimenti tributari a favore dell'industria zolfifera.	Bertone	*Finanze*
128	Disposizioni relative ad alcune tasse di bollo.	Bertone Peano Rossi T.	*Finanze*
129	Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni.	Bertone Peano Ferraris M.	*Finanze*
130	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 631, portante cessione al comune di Roma della villa Mattei o Celimontana in Roma.	Bertone	*Finanze*
131	Ordinamento di tombole e lotterie	Bertone Facta	*Finanze*
132	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1922, n. 1431, che abroga la legge 24 settembre 1920, n. 1297, sulla nominatività obbligatoria dei titoli e l'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 1920, n. 496.	De Stefani Mussolini Oviglio Tangorra Rossi T. Cavazzoni	*Finanze*
133	Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, fino a quando siano approvati per legge.	De Stefani	*Finanze*

(1) Duplicato del n. 887-*B*. — (2) Vedi *Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 351.

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
(2ª) giugno 1922 **1672**	9 agosto 1922 UBERTI	10 agosto 1922 Approvato	15 agosto 1922 Approvato n. 532	21 agosto 1922 n. 1220
(2ª) giugno 1922 **1673**	DI FAUSTO			
(2ª) giugno 1922 **1674**	GRASSI			
(2ª) giugno 1922 **1675**	30 (2ª) giugno 1922 MAZZINI			
(2ª) luglio 1922 **1699**		(1) Decaduto		
(2ª) luglio 1922 **1741**	MAZZOLANI			
(2ª luglio 1922 **1776**	(2)			
nov. 1922 **1848**				
maggio 1923 **2050**	25 maggio 1923 DI FAUSTO	26, 28, 29 e 30 maggio 1923 Approvato	7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 15 giugno 1923 Approvato n. 602	17 giugno 1923 n. 1263

Segue MINISTERO DELLE FINANZE

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cui fu defe
134	Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1921 al 30 giugno 1922.	De Stefani	*Finanze*
135	Convalidazione di 20 decreti Reali emanati durante la proroga dei lavori parlamentari per autorizzazione di prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.	De Stefani	*Finanze*
136	Conversione in legge di 77 Regi decreti autorizzanti provvedimenti di bilancio e vari.	De Stefani	*Finanze*
137	Conversione in legge di 5 provvedimenti legislativi emanati per l'incameramento al Demanio dello Stato e la liquidazione dei beni dei sudditi ex-nemici.	De Stefani Mussolini Oviglio Rossi T.	*Interno* *Industri* *Giustizia*
138	Cessione gratuita al comune di Piacenza degli immobili già costituenti la cinta murata delle opere fortificate di quella città (prima cinta).	De Stefani	*Finanze*
139	Convalidazione di 5 decreti Reali emanati durante la sospensione dei lavori parlamentari per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste.	De Stefani	*Finanze*
140	Conversione in legge di decreti Reali riguardanti provvedimenti di bilanci e vari.	De Stefani	*Finanze*

(1) Vedi il R. D-L. 18 novembre 1923. n. 2801

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della esentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
maggio 1923 **2099**				
maggio 1923 **2100**				
maggio 1923 **2101**				
giugno 1923 **2119**	LUCIANI RUBILLI			
luglio 1923 **2169**	(1)			
luglio 1923 **2170**				
luglio 1923 **2171**				

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defe
1	Ordinamento della professione di avvocato	Fera	*Giustizia*
2	Riforma delle circoscrizioni e dell'ordinamento giudiziario.	Fera Bonomi	*Giustizia*
3	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1661, che provvede a migliorare il trattamento di riposo degli impiegati degli archivi notarili, distrettuali e sussidiari inscritti alla Cassa di previdenza.	Fera	*Giustizia*
4	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1901, che modifica alcune disposizioni della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, sull'ordinamento giudiziario.	Fera	*Giustizi*
5	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, contenente provvedimenti a favore dei notai.	Fera	*Giustizi*
6	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1599, che modifica la costituzione del Consiglio di amministrazione e di disciplina per gli impiegati degli archivi notarili.	Fera Bonomi	*Giustizi*
7	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, concernente l'aumento delle congrue parrocchiali e le risoluzioni delle controversie indicate nel decreto medesimo.	Fera	*Giustiz*
8	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 655, che modifica l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, sull'aumento delle congrue parrocchiali.	Fera	*Giustiz*
9	Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 617, che attribuisce all'autorità giudiziaria tutte le controversie relative all'applicazione del decreto-legge luogotenenziale 17 marzo 1918, n. 396, e di ogni altro provvedimento circa assegni di congrua, e del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1156, che aumenta l'assegno di congrua ai parroci.	Fera	*Giusti*

(1) Vedi il Regio decreto 24 marzo 1923, n. 601.
(2) I disegni di legge nn. 449, 467, 475, 485 e 1234 sono stati dalla Commission

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
iugno 1921 **139**	21 (2ª) giugno 1922 MEDA	Ritirato 6 febbr. 1923		
iugno 1921 **140**		Ritirato (1) 25 marzo 1922		
iugno 1921 **448**	BOCCONI			
iugno 1921 **449**	10 (2ª) febbr. 1923 CAO (2)			
iugno 1921 **450**				
iugno 1921 **451**	BOCCONI			
iugno 1921 **452**	13 giugno 1923 VISCO			
iugno 1921 **453**	13 giugno 1923 VISCO			
iugno 1921 **454**	13 giugno 1923 VISCO			

nico disegno di legge.

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a fu de
10	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1764, che eleva sino a lire 500 annue l'assegno che si corrisponde dall'Amministrazione del Fondo per il culto agli economi spirituali civilmente riconosciuti durante la vacanza delle parrocchie.	Fera Bonomi	*Giustiz*
11	Conversione in legge dei decreti-legge luogotenenziali: 23 dicembre 1915, n. 1878, che proroga per l'anno 1916 le disposizini degli ultimi tre capoversi del Regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48; 22 febbraio 1917, n. 485, col quale alcune disposizioni del Regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48, sull'ordinamento della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915 sono mantenute in vigore sino a tutto dicembre 1917; 3 gennaio 1918, n. 14, che mantiene in vigore a tutto dicembre 1918 le norme degli ultimi tre capoversi dell'articolo 1 del Regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48, concernente provvedimenti relativi all'Amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915; 5 gennaio 1919, n. 14, che mantiene in vigore a tutto dicembre 1919, gli ultimi tre capoversi dell'articolo 1 del Regio decreto 28 gennaio 1915, n. 48, circa l'Amministrazione della giustizia nei luoghi colpiti dal terremoto del 13 gennaio 1915.	Fera	*
12	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1902, che autorizza a indire concorsi per posti vacanti nei ruoli organici del personale della carriera amministrativa, di ragioneria e di ordine nel Ministero della giustizia e degli affari di culto.	Fera Bonomi	**
13	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2070, che stabilisce norme per la liquidazione a favore dei magistrati e funzionari giudiziari delle indennità di trasferta stabilite dal decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311.	Fera Bonomi	*Giustizi*
14	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626, che sostituisce ed abroga il decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 234, relativo al riordinamento del personale e dei servizi di cancelleria.	Fera Bonomi	*Giustizi*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
della entazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione		
ugno 1921 455	13 giugno 1923 VISCO			
ugno 1921 456				
	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
gno 1921 457				
gno 1921 458	RUBILLI			
gno 1921 459	RUBILLI			

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a c fu de
15	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2006, che rettifica la tabella organica annessa al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626, sul personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.	Fera Bonomi	*Giustiz*
16	Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1919 n. 2486, concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.	Fera Bonomi	*Giustiz*
17	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1945, che modifica il ruolo organico del personale della Direzione generale del Fondo per il culto.	Fera Bonomi	*Giustiz*
18	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1919, n. 2144, che concede un'annua indennità di carica ai Capi delle Corti di appello e parificati e ai consiglieri di Corte di cassazione e parificati.	Fera Bonomi	*Giustiz*
19	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2487, contenente l'applicazione dei ruoli aperti al personale della magistratura.	Fera Bonomi	*Giustiz*
20	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, concernente disposizioni sul personale amministrativo del Ministero della giustizia e degli affari di culto.	Fera Bonomi	*Giustiz*
21	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di procedura per il funzionamento dei tribunali delle acque pubbliche, instituiti con decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2387, che detta le disposizioni transitorie per l'attuazione del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161 nella parte riguardante i tribunali delle acque pubbliche ed il tribunale superiore.	Fera	*Giustiz*
22	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1920, n. 93, relativo alle promozioni dei magistrati.	Fera	*Giustiz*

(1) Vedi nota al disegno di legge n. 449.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della entazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
iugno 1921 **460**	RUBILLI			
iugno 1921 **461**	RUBILLI			
iugno 1921 **462**	VISCO			
iugno 1921 **463**	RUBILLI			
iugno 1921 **464**	DEGNI			
iugno 1921 **465**	MACRELLI			
iugno 1921 **466**				
giugno 1921 **467**	10 (2ª) febbr. 1923 CAO (1)			

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a cu fu defe
23	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 60, contenente disposizioni circa l'esame di concorso per la nomina a cancelliere e segretario e per la promozione al grado superiore.	Fera	*Giustizia*
24	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 211, che autorizza la destinazione al servizio d'ispezione nelle cancellerie delle preture anche dei funzionari aventi il grado di cancelliere o segretario.	Fera	*Giustizia*
25	Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 113, contenente disposizioni per il pagamento delle rate dell'assegno annuo fisso a favore degli ufficiali giudiziari.	Fera	*Giustizia*
26	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1920, n. 423, che estende al personale della Direzione generale del Fondo per il culto le disposizioni del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238.	Fera	*Giustizia*
27	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1920, n. 322, che proroga il termine per il collocamento a riposo di ufficio dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.	Fera	*Giustizia*
28	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 235, concernente l'applicazione dei ruoli aperti al personale degli Economati generali dei beneficî vacanti; la riduzione del contributo degli Economati medesimi all'erario dello Stato; la presentazione dei conti giudiziali dei Subeconomi dei beneficî vacanti alla Corte dei conti.	Fera	*Giustizia*
29	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1920, n. 429, con cui cessano di aver vigore le disposizioni dei decreti luogotenenziali 10 giugno 1915, n. 811, e 23 agosto 1917, n. 1354, riguardanti la sospensione di procedimenti ed atti giudiziari a cagione della guerra.	Fera	**
30	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 476, che modifica l'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1919, n. 1901, contenente disposizioni sull'ordinamento giudiziario.	Fera	*Giustizia*

(1) Vedi nota al disegno di legge n. 449.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **468**	RUBILLI			
giugno 1921 **469**	RUBILLI			
giugno 1921 **470**	MERIZZI			
giugno 1921 **471**	13 giugno 1923 VISCO			
giugno 1921 **472**	RUBILLI			
giugno 1921 **473**	13 giugno 1923 VISCO			
giugno 1921 **474**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **475**	10 (2ª) febbr. 1923 CAO (1)			

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a c fu def
31	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1920, n. 924, che abroga la disposizione dell'articolo 8 capoverso, del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 536, relativo all'autorizzazione a procedere per i funzionari, gli agenti e i militari che abbiano fatto uso di armi in servizio.	Fera	*Giustizia*
32	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 663, che stabilisce la cessazione di qualsiasi ulteriore applicazione delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 23 maggio 1915, n. 718, e nel decreto luogotenenziale 27 maggio 1915, n. 739.	Fera	*Giustizia*
33	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544, che apporta modificazioni alle norme della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e del relativo regolamento circa i concorsi per la provvista dei posti notarili e le domande per cambi di residenze.	Fera	*Giustizia*
34	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601, che detta norme circa il computo della anzianità dei concorrenti a posti notarili vacanti.	Fera	*Giustizia*
35	Conversione in legge del Regio decreto 18 luglio 1920, n. 1004, che apporta modificazioni e aggiunte al Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2488, concernente disposizioni sul personale amministrativo del Ministero della giustizia e degli affari di culto.	Fera	*Giustizia*
36	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1920, n. 805, che modifica l'articolo 13 del Regio decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2486, riguardante il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.	Fera	*Giustizia*
37	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1920, n. 822, che concede agli impiegati di ruolo degli Archivi notarili distrettuali e sussidiari una ulteriore anticipazione sui futuri stipendi.	Fera	*Giustizia*
38	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1920, n. 811, che aumenta i diritti e le indennità dei cancellieri e degli uscieri di conciliazione.	Fera	*Giustizia*
39	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 602, che autorizza l'aumento dei diritti di copia e di autenticazione spettanti ai cancellieri.	Fera	*Giustizia*

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **476**	FLORIAN			
giugno 1921 **477**	10 (2ª) febbr. 1923 CAO			
giugno 1921 **478**	BOCCONI			
giugno 1921 **479**	BOCCONI			
giugno 1921 **480**	MACRELLI			
giugno 1921 **481**	RUBILLI			
giugno 1921 **482**	BOCCONI			
giugno 1921 **483**	RUBILLI			
giugno 1921 **484**	RUBILLI			

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
40	Conversione in legge del decreto-legge 14 settembre 1920 n. 1269, contenente nuove disposizioni per il concorso ai posti di uditore giudiziario.	Fera	*Giustizia*
41	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1920, n. 1268, contenente nuove norme per il concorso ai posti di cancelliere e segretario.	Fera	*Giustizia*
42	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1038, che proroga il termine stabilito dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, circa l'obbligo della residenza dei magistrati nel comune di Avezzano.	Fera	*Giustizia*
43	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1168, che modifica l'articolo 12 del decreto-legge 21 dicembre 1919, n. 2487, riguardante i ruoli aperti della magistratura.	Fera Bonomi	*Giustizia*
44	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1920, n. 1417, sulla applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari.	Fera Rodinò Sechi	*Giustizia*
45	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1596, che proroga il termine pel collocamento a riposo d'ufficio dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie stabilito dal Regio decreto-legge 18 marzo 1920, n. 322.	Fera	*Giustizia*
46	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1920, n. 1787, che proroga il termine stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, circa l'obbligo ai magistrati di Avezzano di risiedere in quella città.	Fera	*Giustizia*
47	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1920, n. 1560, che proroga la durata in vigore del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1144, sulla cittadinanza italiana.	Fera	**
48	Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1920, n. 1672, che proroga l'articolo 2 della legge 1° aprile 1915, n. 431, concernente il diritto di recesso dei soci dissenzienti delle società per azioni.	Fera	*Giustizia*

(1) Vedi nota al disegno di legge n. 449.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **485**	10 (2ª) febbr. 1923 CAO (1)			
giugno 1921 **486**	RUBILLI			
giugno 1921 **487**	CAMERINI			
giugno 1921 **488**	DEGNI			
giugno 1921 **489**	FLORIAN			
giugno 1921 **490**	RUBILLI			
giugno 1921 **491**	CAMERINI			
giugno 1921 **492**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **493**	MERIZZI			

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
49	Riforma della tariffa penale e civile relativamente ai testimoni, ai periti, ai giurati e agli ufficiali giudiziari.	Fera	*Giustizia*
50	Disposizioni relative all'amnistia e all'indulto	Fera	*Giustizia*
51	Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1903, per l'obbligo ai magistrati di Avezzano di risiedere in quella città.	Fera	*Giustizia*
52	Costruzione di una baracca ad uso di sede provvisoria degli Uffici giudiziari di Avezzano.	Fera Bonomi	*Giustizia*
53	Per l'esonero del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma dal pagamento delle tasse, imposte e diritti diversi.	Fera	*Giustizia*
54	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1921, n. 246, relativo al servizio del Casellario giudiziale presso il tribunale di Domodossola.	Fera	*Giustizia*
55	Conferimento ai procuratori generali presso le Corti d'appello della competenza per autorizzare gli enti di culto ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili.	Fera	*Giustizia*
56	Sistemazione giuridica ed economica del Collegio italo-albanese di Sant'Adriano in San Demetrio Corone.	Rodinò Della Torretta De Nava Corbino Mauri	*Giustizia* *Istruzion*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Istruzion*
57	* Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto di lire 41,500,000 nell'esercizio 1920-21 e di lire 38 milioni negli esercizi successivi per migliorare le condizioni del clero.	Rodinò De Nava	*Giustizia*
58	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 settembre 1921, n. 1283, che dispone la erogazione di lire 21,000,000 a favore dei parroci del Regno, in ciascuno degli esercizi 1920-21 e 1921-22.	Rodinò De Nava	*Giustizia*

(1) Vedi *R. D. 3 maggio 1923, n. 1043.
(2) Attuato con R. D. 8 febbr. 1923, n. 278.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **494**	15 dic. 1921 CAMERINI	24 (1ª e 2ª) marzo 1922 Approvato	13 luglio 1922 Approvato n. 376	26 luglio 1922 n. 995 (1)
giugno 1921 **495**	FLORIAN			
giugno 1921 **496**		Ritirato 17 dic. 1921		
giugno 1921 **497**	CAMERINI	Ritirato 12 giugno 1923		
giugno 1921 **498**	23 (2ª) giugno 1922 BRUSASCA			
giugno 1921 **499**	CAMERINI			
giugno 1921 **500**	LOLLINI	Ritirato (2) 12 giugno 1923		
luglio 1921 **855**	16 dic. 1921 SICILIANI	31 (1ª e 2ª) marzo 1922 Approvato	26 e 27 giugno 1922 Approvato con modificazioni n. 383	
(2ª) luglio 1922 **855-B**	20 luglio 1922 SICILIANI	(3)		
(2ª) agosto 1921 **927**	13 giugno 1923 VISCO	(4)	2 e 3 agosto 1921 Approvato n. 38	
nov. 1921 **959**	13 giugno 1923 VISCO			

3) Vedi RR. DD. 2 e 30 dic. 1923, nn. 2585 e 3009.
4) Vedi appresso disegni di legge nn. 959, 1777 e 1962.

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Comm perm a fu d
59	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1142, col quale viene contemporaneamente affidato al casellario centrale del Ministero della giustizia il servizio del casellario giudiziario del tribunale di Milano per le lettere F, G, H, I, J, K, L e si danno disposizioni per la ricostituzione del casellario stesso.	Rodinò	*Giusti*
60	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1921, n. 1188, contenenti disposizioni transitorie per consentire agli stranieri la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana sospesa durante la guerra.	Rodinò	*Giusti*
61	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, che abbrevia la pratica notarile per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, e reca norme per il conferimento dei posti di notaio.	Rodinò	*Giusti*
62	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, concernente l'avocazione allo Stato delle successioni non testate oltre il 6° grado.	Rodinò	*Giusti*
63	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 962, che abbrevia il periodo di pratica per la inscrizione nei collegi dei ragionieri a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.	Rodinò	*Giusti*
64	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1920, n. 238, che autorizza la sostituzione dei concorrenti ai vari posti dell'Amministrazione centrale del Ministero della giustizia che non possono assumere servizio.	Rodinò	*
65	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1272, contenente modificazioni all'articolo 941 del Codice procedura civile.	Rodinò	*Giustiz*
66	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli Archivi distrettuali e sussidiari.	Rodinò	*Giustiz*
67	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2560, che apporta modificazioni all'ordinamento dello stato civile relativamente ai registri di cittadinanza.	Rodinò	*Giustiz*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
nov. 1921 **960**	GONZALES			
nov 1921 **961**	FLORIAN			
nov 1921 **962**	BOCCONI		5 e 6 agosto 1921 Approvato n. 47	
nov. 1921 **963**	FRONTINI		5 e 6 agosto 1921 Approvato n. 58	
nov. 1921 **964**	10 febbr. 1923 CAO		5 e 6 agosto 1921 Approvato n. 44	
nov. 1921 **965**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	5 e 6 agosto 1921 Approvato n. 69	13 luglio 1922 n. 1159
dic. 1921 **1212**	29 nov. 1923 CAO		2 dic. 1921 Approvato n. 42	
dic. 1921 **1213**	BOCCONI		2 dic. 1921 Approvato n. 65	
dic. 1921 **1214**	FLORIAN		2 dic. 1921 Approvato n. 61	

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a cu fu def
68	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º febbraio 1920, n. 114, con cui si sopprime il collegio speciale istituito col decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1793, e si dimanda la risoluzione delle controversie riguardanti il pagamento del prezzo delle merci requisite o precettate dalle autorità civili e militari non smobilitate nei comuni già occupati dal nemico alle Commissioni per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra.	Rodinò	*Giustizi*
69	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1920, n. 215, contenente disposizioni relative ai titoli al portatore che siano andati dispersi in seguito alla invasione nemica.	Rodinò	*Giustizi*
70	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1919, n. 1328, che stabilisce norme per la ricostituzione degli atti e repertori notarili nei territori già occupati dal nemico o danneggiati per le operazioni di guerra, nonchè per la validità degli atti o testamenti ricevuti durante la occupazione medesima da persone diverse dai notari.	Rodinò	*Giustizi*
71	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 febbraio 1920, n. 143, con cui si concede la proroga di due mesi per il funzionamento della sezione speciale presso la Corte d'appello di Roma incaricata di decidere i ricorsi in appello in materia di approvvigionamenti e consumi.	Rodinò	*Giustiz*
72	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1335, relativo all'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.	Rodinò	*Giustiz*
73	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili.	Rodinò	*Giustiz*
74	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1919, n. 370, concernente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione.	Rodinò	*Giustiz*
75	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma.	Rodinò	*Giustiz*

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a fu de
76	* Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1598, relativo alla costituzione di un Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani.	Rodinò	*Giustiz*
77	* Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 577, che abbrevia il termine di pratica forense e quello di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per l'ammissione a patrocinare avanti le Corti di cassazione a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra.	Rodinò	*Giustiz*
78	* Conversione in legge del Regio decreto 11 novembre 1919, n. 2160, che abroga l'articolo 150 del Regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, che determina le norme per la trasmissione di relazioni scritte al Comitato di statistica.	Rodinò	*Giustiz*
79	* Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1467, che stabilisce norme circa la dichiarazione della morte presunta degli scomparsi durante la guerra.	Rodinò	*Giustiz*
80	* Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1595, contenente norme circa l'esercizio della competenza attribuita alla Corte di cassazione di Roma col Regio decreto 4 novembre 1919, n. 2039.	Rodinò	*Giustiz*
81	* Conversione in legge del Regio decreto 1° febbraio 1920, n. 88, con cui si revoca il decreto luogotenenziale 14 dicembre 1916, n 1781, e si dettano disposizioni per la convocazione dei collegi dei ragionieri.	Rodinò	*Giustiz*
82	* Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2619, concernente la rinnovazione dei consigli notarili.	Rodinò	*Giustiz*
83	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1251, concernente la fusione delle preture del secondo e quarto mandamento di Messina.	Rodinò	*Giustiz*
84	* Conversione in legge del Regio decreto 28 dicembre 1919, n. 2561, che delega al Procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione gli sposi o uno di essi risiedono la facoltà di dispensare da taluni impedimenti civili a contrarre matrimonio.	Rodinò	*Giustiz*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
7 dic. 1921 **1223**	DEGNI		26 nov. 1921 Approvato n. 48	
7 dic. 1921 **1224**	9 agosto 1922 MEDA		26 nov. 1921 Approvato n. 49	
7 dic. 1921 **1225**	MANARESI		26 nov. 1921 Approvato n. 50	
7 dic. 1921 **1226**	MACRELLI		26 nov. 1921 Approvato n. 51	
7 dic. 1921 **1227**			28 nov. 1921 Approvato n. 68	
7 dic. 1921 **1228**	SBARAGLINI		28 nov. 1921 Approvato n. 64	
7 dic. 1921 **1229**	BOCCONI		28 nov. 1921 Approvato n. 63	
7 dic. 1921 **1230**	MICELI-PICARDI		26 nov. 1921 Approvato n. 59	
7 dic. 1921 **1231**	ROSSI F.		26 nov. 1921 Approvato n. 60	

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perman a cu fu def
85	* Conversione in legge del Regio decreto 10 agosto 1919, n. 1385, concernente la riapertura del casellario giudiziario del tribunale di Avezzano.	Rodinò	*Giustizia*
86	* Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1903, che stabilisce l'obbligo della residenza per i magistrati degli uffici giudiziari di Avezzano.	Rodinò	*Giustizia*
87	* Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2238, che abroga il decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1115, riguardante la conferma dei vice-pretori onorari mandamentali.	Rodinò	*Giustizia*
88	* Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2199, contenente provvedimenti per la rinnovazione annuale dei Consigli forensi.	Rodinò	*Giustizia*
89	Procedimento per ingiunzione	Rossi Luigi Facta	*Giustizia*
90	Modificazioni alla competenza dei pretori e dei conciliatori.	Rossi Luigi Facta Bertone	*Giustizia*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Giustizia*
91	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1919, n. 2483, che sospende i procedimenti esecutivi sugli immobili urbani nelle provincie di Venezia, Vicenza, Udine, Belluno e Treviso.	Rossi Luigi	*Giustizia*
92	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 luglio 1917, n. 1189, che rende unica per tutto il Regno la data dell'inizio dell'anno giudiziario.	Rossi Luigi	*Giustizia*
93	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1357, contenente norme sulla adozione degli orfani di guerra e dei trovatelli nati durante la guerra.	Rossi Luigi	*Giustizia*
94	* Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1561, concernente la proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.	Rossi Luigi	*Giustizia*

(1) Vedi nota al disegno di legge n. 449.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
dic. 1921 **1232**	CAMERINI		26 nov. 1921 Approvato n. 56	
dic. 1921 **1233**	CAMERINI		26 nov. 1921 Approvato n. 55	
dic. 1921 **1234**	10 (2ª) febbr. 1923 CAO (1)		26 nov. 1921 Approvato n. 54	
dic. 1921 **1235**	9 agosto 1922 MEDA		26 nov. 1921 Approvato n. 53	
marzo 1922 **1441**	5 maggio 1922 MEDA	12 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	3 e 5 luglio 1922 Approvato n. 411	9 luglio 1922 n. 1035
marzo 1922 **1442**	5 maggio 1922 MEDA	19 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	3 e 5 luglio 1922 Approvato con modificazioni n. 426	15 sett. 1922 n. 1287
2ª) luglio 1922 **442-B**	14 (2ª) luglio 1922 MEDA	10 agosto 1922 Approvate		
marzo 1922 **1443**	FLORIAN		12 e 15 dic. 1921 Approvato n. 62	
marzo 1922 **1444**	GONZALES		12 e 15 dic. 1921 Approvato n. 46	
marzo 1922 **1445**	9 giugno 1923 LOLLINI		17 febbr. 1922 Approvato n. 52	
marzo 1922 **1446**	VALENTINI E.		16 febbr. e 18 marzo 1922 Approvato n. 200	

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
95	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1887, che aumenta gli onorari e gli altri diritti dei procuratori legali stabiliti dal decreto-legge luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774.	Rossi Luigi	*Giustiz*
96	Conversione in legge del Regio decreto 12 febbraio 1922, n. 145, che autorizza una prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo del culto per l'esercizio finanziario 1921-22.	Rossi Luigi	*Giustiz*
97	Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1961, che proroga la disposizione dell'articolo 4 del decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1669, relativa ai diritti degli ufficiali giudiziari.	Rossi Luigi	*Giustiz*
98	* Deroga temporanea all'articolo 158 del Codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle Società per azioni nei casi di fusione con altre Società o di aumento di capitale.	Rossi Luigi Rossi Teofilo	*Giustiz*
99	* Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.	Rossi Luigi Facta	*Giustiz*
100	Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti.	Rossi Luigi Anile Facta Riccio	*Giustiz*
101	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, che attribuisce alla Corte di cassazione di Roma la decisione dei ricorsi e dei conflitti di competenza provenienti dalle nuove provincie del Regno.	Rossi Luigi	*Giustiz*
102	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1922, n. 450, che mantiene in servizio, fino alla pubblicazione delle nuove tabelle organiche del Fondo per il culto il direttore generale, il vice direttore generale e l'ispettore generale di detta Amministrazione.	Rossi Luigi	*Giustiz*

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 1963.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
lla tazione — nero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
zo 1922 47	9 agosto 1922 MEDA			
zo 1922 48	13 giugno 1923 VISCO			
zo 1922 49				
zo 1922 56	VISCO	Ritirato (1) 6 febbr. 1923	24 marzo 1922 Approvato n. 201	
gio 1922 65	9 giugno 1923 LOLLINI		16 e 17 maggio 1922 Approvato n. 387	
gio 1922 91	30 (2ª) giugno 1922 CAO	9, 10 (1ª e 2ª) febbr. 1923 Approvato	16, 18 e 19 giugno 1923 Approvato n. 551	24 giugno 1923 n. 1395
giugno 22 84	MERIZZI		8 giugno 1922 Approvato n. 43	
luglio 922 19	13 giugno 1923 VISCO			

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissioni permanenti a cui fu deferito
103	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 164, contenente provvedimenti economici a favore di varie categorie del clero.	Rossi Luigi Peano	*Finanze* *Giustizia*
104	Riabilitazione degli invalidi di guerra	Oviglio	*Giustizia*
105	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1704, che proroga il termine di applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 167 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli Archivi notarili.	Oviglio	*Giustizia*
106	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1703, concernente la esecutorietà delle sentenze giudiziali nelle nuove provincie.	Oviglio	*Giustizia*
107	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1922, n. 1376, che proroga il decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1139, fino alla entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, n. 995.	Oviglio	*Finanze* *Giustizia*
108	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1922, n. 1377, che proroga la disposizione dell'articolo 4 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, fino all'entrata in vigore della legge 20 luglio 1922, n. 995.	Oviglio	*Finanze* *Giustizia*
109	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 settembre 1922, n. 1321, che proroga gli aumenti percentuali stabiliti dagli articoli 1 e 9 del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, per gli stipendi e gli altri assegni equiparati del personale di ruolo e avventizio degli Archivi notarili distrettuali e sussidiari.	Oviglio De Stefani	*Finanze* *Giustizia*
110	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1922, n. 1310, che concede al personale della magistratura gli assegni mensili temporanei di cui all'articolo 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, e la indennità di direzione.	Oviglio De Stefani	*Finanze* *Giustizia*
111	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849, concernente la istituzione di una sezione speciale della Corte di cassazione per le nuove provincie.	Oviglio De Stefani	*Giustizia*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
(2ª) luglio 1922 **1777**	13 giugno 1923 VISCO			
nov. 1922 **1861**	13 giugno 1923 TERZAGHI			
febbr. 1923 **1949**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1950**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1951**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1952**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1953**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1954**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1955**	MERIZZI			

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissioni permanenti a cui fu deferito
112	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1922, n. 1355, contenente norme per i contratti di locazione di case ad uso di abitazione e provvedimenti per agevolare le costruzioni, e del Regio decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 8, contenente disposizioni circa le locazioni di immobili urbani e i commissari del Governo per le abitazioni.	Oviglio Mussolini De Stefani Rossi T.	*Finanze* *Industria* *Giustizia*
113	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° settembre 1920, n. 1283, che consente nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina la divisione della proprietà per piani, per alloggi e per locali destinati ad uso di abitazioni degli edifici di nuova costruzione.	Oviglio	*Giustizia*
114	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1921, n. 893, che istituisce per la circoscrizione territoriale del comune di Lagosta un giudizio distrettuale con sede nel comune stesso.	Oviglio	*Giustizia*
115	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1921, n. 509, concernente l'aumento del valore delle cause di competenza dei giudici singoli nelle nuove provincie.	Oviglio	*Giustizia*
116	Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1359, che proroga l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 402, circa l'unificazione dei bilanci degli Archivi notarili e le relative disposizioni al riguardo.	Oviglio De Stefani	*Giustizia*
117	Conversione in legge del Regio decreto 10 giugno 1920, n. 867, che attribuisce alle Corti di giustizia di prima istanza nelle nuove provincie la competenza a giudicare del reato di furto qualificato.	Oviglio	*Giustizia*
118	Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1922, n. 1521, che proroga il miglioramento economico concesso ai parroci e ad altre categorie del clero con i decreti-legge 19 settembre 1921, n. 1283, e 2 febbraio 1922, n. 164.	Oviglio De Stefani	*Finanze* *Giustizia*
119	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, contenente deroga temporanea all'articolo 158 del Codice di commercio relativo al diritto di recesso dei soci delle società per azioni nei casi di fusione con altre società o di aumento di capitale.	Oviglio Rossi T.	*Giustizia*

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
febbr. 1923 **1956**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1957**	VALENTINI E.			
febbr. 1923 **1958**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1959**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1960**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1961**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1962**	MERIZZI			
febbr. 1923 **1963**	MERIZZI			

Segue MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
120	Delega al Governo della facoltà di arrecare emendamenti al Codice civile e di pubblicare nuovi codici di procedura civile di commercio e per la marina mercantile, in occasione della unificazione legislativa con le nuove provincie.	Oviglio	(1)
121	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138, che abroga e modifica norme speciali in materia di approvvigionamenti e consumi alimentari.	Oviglio	*Giustizia*
122	Conversione in legge del decreto 4 gennaio 1923, n. 4, che reca provvedimenti a favore del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.	Oviglio De Stefani	*Giustizia*

(1) Deferito all'esame di una Commissione speciale di 18 membri nominata dal Presi

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della esentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
9 (2ª) febbr. 1923 **2013**	18 maggio 1923 MEDA	31 maggio, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 12 giugno 1923 Approvato	22, 23, 24, 26 e 27 nov. 1923 Approvato n. 611	30 dic. 1923 n. 2814
9 (2ª) febbr. 1923 **2014**	MERIZZI			
giugno 1923 **2124**	RUBILLI			

a Camera per delegazione avuta dalla Camera stessa (2 aprile 1923).

MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a c fu def
1	Conversione in legge del Regio decreto 24 marzo 1921, n. 429, che istituisce un nucleo di infermieri militari permanenti.	Rodinò Bonomi Facta	*Eserc.*
2	Onoranze al soldato ignoto	Rodinò Giolitti Bonomi	*Eserc.*
3	Trasporto delle salme dei caduti in guerra	Rodinò Giolitti Sechi Rossi Peano Bonomi Alessio	*Eserc.*
4	Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del Regio esercito.	Rodinó Bonomi	*Eserc.*
5	Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 452, che apporta modificazioni al testo unico sul reclutamento del Regio esercito.	Rodinò	*Eserc.*
6	Conversione in legge del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo alla sistemazione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito per riduzione di ruoli organici.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*
7	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1920, n. 458, contenente disposizioni per la soppressione della Sezione di revisione del Tribunale supremo di guerra e marina.	Rodinò Sechi	*Eserc.*
8	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, riguardante l'Associazione italiana dei Cavalieri del Sovrano militare Ordine di Malta – Obblighi disciplinari – Riconoscimenti di gradi e aggiunta di cariche al personale dell'Associazione.	Rodinò Sechi	*Eserc.*
9	Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1915, n. 719 (modificato con decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1162), relativo alla militarizzazione del personale dell'Associazione della Croce Rossa italiana.	Rodinò Sechi	*Eserc.*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **201**	CIOCCHI	Ritirato 18 maggio 1923		
giugno 1921 **202**	28 luglio 1921 DEVECCHI	4 (1ª) e 5 (2ª) agosto 1921 Approvato	10 agosto 1921 Approvato n. 163	11 agosto 1921 n. 1075
giugno 1921 **203**	29 luglio 1921 CORAZZIN	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	10 agosto 1921 Approvato n. 164	11 agosto 1921 n. 1074
giugno 1921 **204**	30 nov. 1923 GUACCERO			
giugno 1921 **205**	30 nov. 1923 GUACCERO			
giugno 1921 **206**	MAZZUCCO			
giugno 1921 **207**	30 nov. 1923 GUACCERO			
giugno 1921 **208**	6 dic. 1921 PADULLI	9 e 16 dic. 1921 Approvato	30 e 31 marzo 1922 Approvato n. 296	6 aprile 1922 n. 642
giugno 1921 **209**	1º dic. 1921 DE CAPITANI	7 e 8 dic. 1921 Approvato	12 e 13 maggio 1922 Approvato n. 282	28 maggio 1922 n. 1300

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Comm perma a fu de
10	Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2379, contenente disposizioni relative al matrimonio dei sottufficiali del Regio esercito e degli appuntati dei carabinieri Reali.	Rodinò Giolitti Peano Bonomi	*Eserc.*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Eserc.*
11	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali n. 1314, in data 5 ottobre 1916, nn. 494 e 495 in data 6 aprile 1919 e del Regio decreto n. 1802 in data 2 ottobre 1919, concernenti il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali.	Rodinò Giolitti Sechi Bonomi	*Eserc.*
12	Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1859, che costituisce in Roma un Ente autonomo denominato « Stabilimento poligrafico per l'Amministrazione della guerra » e ne approva il regolamento relativo.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*
13	Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 575, e del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1276, recanti provvedimenti per il personale della categoria d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra.	Rodinò	*Eserc.*
14	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1920, n. 240, relativo all'indennità di carica ai giudici del Tribunale Supremo di guerra e marina, 29 aprile 1920, n. 556, relativo alla cessazione di alcune indennità militari, 2 maggio 1920, n. 555, relativo agli assegni del generale d'esercito Armando Diaz, e 9 maggio 1920, n. 650, relativo alla cessazione del tempo per il computo dell'indennità di congedamento agli ufficiali.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*
15	Conversione in legge dei Regi decreti 20 novembre 1919, n. 2240 e 17 gennaio 1920, n. 166, che stabiliscono la composizione delle Commissioni giudicatrici degli ufficiali da dispensare dal servizio attivo permanente per riduzione di ruoli organici.	Rodinò	*Eserc.*
16	Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 710, che detta norme a complemento del Regio decreto 20 aprile 1920, n. 453, relativo all'esodo degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 1425.
(2) I disegni di legge nn. 215, 222, 231 e 237, sono stati dalla Commissione riuniti

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **210**	6 dic. 1921 PADULLI	9 e 16 dic. 1921 Approvato	11 e 12 maggio 1922 Approvato con modificazioni n. 294	21 agosto 1922 n. 1264
maggio 1922 **210-B**	14 (2ª) giugno 1922 PADULLI	7 (2ª) luglio 1922 Approvate con modificazioni	15 agosto 1922 Approvate n. 294-B	
giugno 1921 **211**	14 luglio 1922 TOMMASI			
giugno 1921 **212**	8 dic. 1921 TOMMASI	9 e 16 dic. 1921 Approvato	14 giugno 1922 Approvato n. 295	18 giugno 1922 n. 1012
giugno 1921 **213**	8 dic. 1921 TOMMASI	9 e 16 dic. 1921 Approvato	31 marzo e 1° aprile 1922 Approvato n. 293	17 aprile 1922 n. 601
giugno 1921 **214**	8 dic. 1921 TOMMASI	9 e 16 dic. 1921 Approvato	Ritirato (1) 20 marzo 1922 n. 297	
giugno 1921 **215**	2 dic. 1921 MAZZUCCO (2)	7 e 9 dic. 1921 Approvato	31 marzo e 1° aprile 1922 Approvato n. 280	6 aprile 1922 n. 479
giugno 1921 **216**	MAZZUCCO			

o disegno di legge

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
17	Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2276, riguardante il reclutamento degli ufficiali subalterni effettivi dell'arma dei carabinieri Reali.	Rodinò Giolitti	*Eserc. e*
18	Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.	Rodinò Sechi Bonomi	*Eserc. e*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Eserc. e* *Finanze*
19	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1920, n. 626, riguardante la facoltà, da parte del ministro della guerra, di delegare temporaneamente e parzialmente suoi attributi personali.	Rodinò	**
20	Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2610, che abroga il decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1096, relativo al trattamento economico, durante le licenze ordinarie, ai sottufficiali, caporali e soldati profughi, o irredenti.	Rodinò Bonomi	*Eserc. e*
21	Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1957, col quale è istituito definitivamente il grado di brigadiere generale.	Rodinò	*Eserc. e*
22	Conversione in legge del Regio decreto n. 2042, del 19 ottobre 1919, che modifica l'articolo 64 del testo unico delle leggi sul reclutamento, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497 (n. 40).	Rodinò Sechi	*Eserc. e*
23	Conversione in legge del decreto luogotenenziale n. 515, in data 22 febbraio 1917, col quale è stabilito il termine utile per la presentazione di domande di risarcimento di danni dipendenti dal terremoto 13 gennaio 1915.	Rodinò Giolitti Bonomi Peano	*Eserc. e*
24	Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, n. 499, che ha modificato gli articoli 45 e 51 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.	Rodinò Sechi	*Eserc. e*

(1) La relazione della Commissione Finanze è contraria alle modificazioni del Senato.
(2) Vedi nota al n. 215.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
lella ntazione — mero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
gno 1921 17	8 dic. 1921 TOMMASI	9 e 17 dic. 1921 Approvato	30 e 31 marzo 1922 Approvato n. 292	28 maggio 1922 n. 616
gno 1921 18	6 dic. 1921 PADULLI	9 e 17 dic. 1921 Approvato	13 e 16 maggio 1922 Approvato con modificazioni n. 291	24 giugno 1923 n. 1658
) giugno 922 18-B	26 maggio 1923 CRISAFULLI-MONDIO PADULLI (1)	12 e 13 giugno 1923 Approvate con modificazioni	18 e 19 giugno 1923 Approvate n. 291-*B*	
gno 1921 19	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) maggio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
gno 1921 20	5 dic. 1921 ROBERTI	7 e 13 dic. 1921 Approvato	27 e 28 marzo 1922 Approvato n. 288	4 maggio 1922 n. 781
gno 1921 21	GRECO			
gno 1921 22	2 dic. 1921 MAZZUCCO (2)	7 e 9 dic. 1924 Approvato	31 marzo e 1° aprile 1922 n. 280	6 aprile 1922 n. 479
gno 1921 23	5 dic. 1921 ROBERTI	7 e 13 dic. 1921 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 287	
gno 1921 24	PADULLI			

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perma a c fu def
25	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città.	Rodinò	*Eserc.*
26	Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 355, riguardante deroga ai limiti di età per talune categorie di ufficiali in congedo ed altri provvedimenti di richiamo in servizio.	Rodinò	*Eserc.*
27	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 258, e del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 1935, relativi all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia di guerra.	Rodinò	*Eserc.*
28	Modificazione alle leggi sulla contabilità generale dello Stato e sull'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.	Rodinò Sechi Bonomi	*Eserc.* *Finan*
29	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1920, n. 1907, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, relativo all'ordinamento provvisorio del Regio esercito.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*
30	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1920, n. 1314, che sopprime le Commissioni esistenti presso il Ministero della guerra per l'esame delle controversie dipendenti dallo stato di guerra.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*
31	Conversione in legge del Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di primo capitano.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*
32	Conversione in legge dei Regi decreti 15 aprile 1915, n. 472, 29 aprile 1915, n. 583, 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamento fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*

(1) Sospesa la discussione.
(2) Vedi nota al n. 215.
(3) Vedi appresso disegno di legge n. 1176.

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della entazione — umero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
ugno 1921 225	23 marzo 1922 BONARDI	24 (1ª) e 26 (2ª) maggio 1922 Approvato	20 e 25 nov. 1922 Approvato n. 475	28 dic. 1922 n. 1871
ugno 1921 226	5 dic. 1921 BONARDI	7 e 13 dic. 1921 Approvato	27 e 28 marzo 1922 Approvato n. 286	2 aprile 1922 n. 617
ugno 1921 227	3 (2ª) giugno 1922 - MATERI			
ugno 1921 228	15 dic. 1921 TOMMASI 13 febbr. 1923 (alla Presidenza) DONATI	10 (1ª) maggio 1922 (1)		
ugno 1921 229	30 nov. 1923 GUACCERO			
ugno 1921 230	15 dic. 1921 TOMMASI	21 (1ª) dic. 1921 e 22 marzo 1922 Approvato	13 e 14 giugno 1922 Approvato n. 361	18 giugno 1922 n. 883
ugno 1921 231	2 dic. 1921 MAZZUCCO (2)	7 e 9 dic. 1921 Approvato	31 marzo e 1° aprile 1922 Approvato n. 280	6 aprile 1922 n. 479
ugno 1921 232	PADULLI	Ritirato (3) 14 dic. 1921		

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a fu de
33	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 10 giugno 1915, n. 879 e 1° maggio 1919, n. 2523, che approvano schemi di convenzioni col comune di Torino per la permuta di immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città.	Rodinò Facta	*Eserc.*
34	Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1917, n. 1513, concernente l'obbligo dei comuni a somministrare gli alloggi alle truppe di passaggio od in precaria residenza.	Rodinò Sechi Giolitti Bonomi Fera	*Eserc.*
35	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, concernente nuove norme circa l'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare, e del decreto luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1568, apportante modificazioni all'ordinamento degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare.	Rodinò Fera Bonomi	*Eserc.*
36	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1420, concernente la decorrenza degli assegni nei casi di promozione postuma di ufficiali del Regio esercito, alle cui famiglie spetti la pensione privilegiata di guerra.	Rodinò Bonomi Sechi	*Eserc.*
37	Conversione in legge dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1383 e 24 novembre 1919, n. 2167, contenenti disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali generali in servizio attivo permanente.	Rodinò	*Eserc.*
38	Conversione in legge del decreto-legge del 25 novembre 1919, n. 2435, relativo alla proroga delle disposizioni che hanno regolato i rapporti amministrativi e contabili fra l'Amministrazione militare e la Croce Rossa italiana e il Sovrano Ordine di Malta, nonchè relativo alla proroga della validità del decreto-legge 23 luglio 1918, n. 1153, che istituiva un nuovo posto di direttore generale nell'Amministrazione centrale della guerra e alla rettifica del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1319, riguardante la Direzione generale di Sanità militare.	Rodinò	*Eserc.*
39	Conversione in legge del Regio decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra da impiegarsi per l'agricoltura.	Rodinò Facta Micheli Giolitti	*Eserc.*

(1) Vedi nota al n. 215.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **233**	ROSSINI			
giugno 1921 **234**	5 dic. 1921 ROBERTI	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 416	7 giugno 1923 n. 1310
giugno 1921 **235**	15 dic. 1921 BONARDI	Ritirato 25 marzo 1922		
giugno 1921 **236**	1° (1ª) luglio 1922 GUACCERO			
giugno 1921 **237**	2 dic. 1921 MAZZUCCO (1)	7 e 9 dic. 1921 Approvato	31 marzo e 1° aprile 1922 Approvato n. 280	6 aprile 1922 n. 479
giugno 1921 **238**	1° dic. 1921 DE CAPITANI	7 e 8 dic. 1921 Approvato	12 e 13 maggio 1922 Approvato n. 281	28 maggio 1922 n. 884
giugno 1921 **239**	5 dic. 1921 BONARDI	7 e 13 dic. 1921 Approvato	27 e 28 marzo 1922 Approvato n. 285	4 maggio 1922 n. 1127

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
40	Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1920, n. 1852, che modifica l'articolo 34 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, relativo alla corresponsione dei mezzi di viaggio agli inscritti di leva chiamati per l'esame personale.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*
41	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 luglio 1919, n. 1390, concernente il trattamento di pensione degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva ascritti all'esercito, all'armata e al Corpo della Regia guardia di finanza, richiamati in servizio durante la guerra.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*
42	Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 1916, n. 770, col quale il personale di basso servizio del soppresso laboratorio chimico, già esistente presso il Ministero dell'interno, passò nel ruolo organico del personale operazio dipendente dal ministro della guerra.	Rodinò	*Eserc.*
43	Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1915, n. 584, per modificazioni all'ordinamento del Regio esercito (formazione di un nuovo reggimento di cavalleria).	Rodinò Giolitti Bonomi	*Eserc.*
44	Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1917, n. 746, concernente l'organico dei depositi cavalli stalloni: sostituzione di un posto da direttore di 2ª classe (maggiore) ad uno da direttore di 3ª classe (capitano).	Rodinò Micheli	*Eserc.*
45	Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2611, che contiene disposizioni per il trattamento economico, agli ufficiali e militari di truppa italiani comandati a prestare servizio nell'esercito czeco-slovacco.	Rodinò Bonomi	
46	Conversione in legge del decreto Reale 26 ottobre 1919, n. 2388, che riordina il Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.	Rodinò Sechi Giolitti	*Eserc.*
47	Conversione in legge del decreto Reale 14 settembre 1920, n. 1481, che abolisce la qualità di comandante di Corpo per i comandati di deposito.	Rodinò	*Eserc.*
48	Provvedimento relativo alla sistemazione della data di anzianità di cinque applicati provenienti dai lavoranti scritturali.	Rodinò Bonomi	*Eserc.*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della entazione — umero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
ugno 1921 240	ROBERTI			
ugno 1921 241	16 dic. 1921 MAZZUCCO	21 (1ª) dic. 1921 e 22 marzo 1922 Approvato	13 e 14 giugno 1922 Approvato n. 364	18 giugno 1922 n. 948
ugno 1921 242	5 dic. 1921 ROBERTI	7 e 13 dic. 1921 Approvato	25 e 27 marzo 1922 Approvato n. 284	26 giugno 1922 n. 1128
ugno 1921 243	6 dic. 1921 PADULLI	9 e 17 dic. 1921 Approvato	27 e 28 marzo 1922 Approvato n. 290	2 aprile 1922 n. 660
ugno 1921 244	6 dic. 1921 PADULLI	9 e 17 dic. 1921 Approvato	30 e 31 marzo 1922 Approvato n. 289	11 maggio 1922 n. 894
ugno 1921 245	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
ugno 1921 246	PADULLI			
ugno 1921 247	TRIPEPI			
ugno 1921 248	1° (2ª) luglio 1922 GUACCERO			

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Comm perm a fu de
49	Conversione in legge dei Regi decreti 14 dicembre 1919, n. 2469 e 2470, concernenti i rapporti giuridici economici e militari tra lo Stato e l'associazione della Croce Rossa italiana.	Rodinò Sechi	*Esero*
50	Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1896, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e dei Regi decreti 7 marzo 1920, n. 351, e 10 febbraio 1921, n. 125, che lo hanno modificato.	Rodinò Bonomi	*Esero*
51	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie.	Gasparotto Bergamasco Rodinò	*Esero*
52	Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1770, che concede al presidente di sezione di Corte di cassazione o equiparato, che presiede il Tribunale Supremo di guerra e marina nei giudizi di revisione, a senso del Regio decreto-legge 8 aprile 1920, n. 458, una indennità annua di lire 4800.	Gasparotto De Nava	*Esero*
53	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i tribunali militari territoriali di Caserta e di Catania.	Gasparotto Rodinò Soleri De Nava	*Esero*
54	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 novembre 1920, n. 1727, concernente il trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestarono servizio durante la guerra 1915-18 in qualità di trattenuti alle armi di autorità.	Gasparotto De Nava	*Esero*
55	Computo del tempo trascorso in zona d'armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in servizio.	Gasparotto	*Esero*
56	Conversione in legge del Regio decreto 5 novembre 1920, n. 1597, che sostituisce una direzione centrale del servizio sanitario militare ai cessati ispettorati di sanità e direzioni generali di sanità militare.	Gasparotto De Nava	*Esero*
57	Conversione in legge del Regio decreto 6 febbraio 1921, n. 109, che sostituisce con l'indennità professionali quella per i servizi speciali stabilita pel Corpo sanitario militare dalla tabella *B* annessa al Regio decreto 2 novembre 1919, n. 2079.	Gasparotto De Nava	*Esero*

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 950.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **249**	1° dic. 1921 DE CAPITANI	Ritirato (1) 14 dic. 1921		
giugno 1921 **250**	DI GIOVANNI E.			
luglio 1921 **823**	16 dic. 1921 MAZZUCCO	21 (1ª) dic. 1921 e 22 marzo 1922 Approvato	17 maggio 1922 Approvato n. 360	28 maggio 1922 n. 1029
luglio 1921 **824**	15 dic. 1921 TOMMASI	21 (1ª) dic. 1921 e 22 marzo 1922 Approvato	n. 359	
luglio 1921 **825**	15 dic. 1921 TOMMASI	21 (1ª) dic. 1921 e 22 marzo 1922 Approvato	17 maggio 1922 Approvato n. 358	28 maggio 1922 n. 1030
luglio 1921 **826**	29 giugno 1922 MAZZUCCO			
luglio 1921 **827**	17 dic. 1921 LISSIA	21 (1ª) e 22 (2ª) dic. 1921 Approvato	13 e 14 giugno 1922 Approvato n. 283	18 giugno 1922 n. 823
luglio 1921 **828**	13 giugno 1923 GUACCERO			
luglio 1921 **829**	GUACCERO			

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis. permam. a cui fu def.
58	Per la navigazione aerea	Gasparotto	*Eserc. e*
59	Istituzione di un Consiglio superiore aeronautico, e di un Comitato tecnico amministrativo per l'aeronautica.	Gasparotto	*Eserc. e*
60	Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1919, n. 1233, che istituisce presso il Ministero dei trasporti marittimi e ferroviari una Direzione generale ed una Commissione consultiva per l'aeronautica determinando le loro rispettive attribuzioni e recando inoltre altri provvedimenti nell'interesse dei servizi aeronautici.	Gasparotto De Nava Bergamasco Girardini Giuffrida	*Eserc. e*
61	Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2360, che concerne il divieto della navigazione aerea sul territorio dello Stato e stabilisce norme per la navigazione medesima.	Gasparotto Bergamasco Bonomi Della Torretta Soleri	*Eserc. e*
62	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1920, n. 849, che sopprime la Direzione generale d'aeronautica già posta alla dipendenza del Ministero dell'industria e commercio, trasferendo le attribuzioni al Ministero della guerra.	Bonomi Belotti Gasparotto Bergamasco De Nava Girardini Giuffrida Micheli	*Eserc. e*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Eserc. e*
63	Provvedimenti per gli ufficiali stati esonerati dal servizio attivo durante la guerra.	Gasparotto De Nava	*Eserc. e*
64	Conversione in legge dei decreti-legge 14 dicembre 1919, nn. 2469 e 2470, concernenti la Croce Rossa Italiana ed estensione delle relative disposizioni alla Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano Ordine Militare di Malta.	Gasparotto Soleri De Nava	*Eserc. e*

(1) Attuato con Regio decreto-legge 20 agosto 1922, n. 2207. (Vedi disegno di legge

DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
luglio 1921 **830**	9 (2ª) giugno 1922 BONARDI	12 (2ª) e 18 luglio 1922 Approvato	Ritirato (1) 30 maggio 1923 n. 520	
luglio 1921 **831**	18 dic. 1921 BONARDI	21 (1ª) dic. 1921 e 24 marzo 1922 Approvato	10 e 11 maggio 1922 Approvato n. 356	28 maggio 1922 n. 712
(2ª) agosto 1921 **923**	18 dic. 1921 BONARDI	21 (1ª) dic. 1921 e 24 marzo 1922 Approvato	10 e 11 maggio 1922 Approvato n. 357	28 maggio 1922 n. 812
(2ª) agosto 1921 **924**	23 marzo 1922 BONARDI	24 (1ª) e 26 (2ª) maggio 1922 Approvato	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 437	
(2ª) agosto 1921 **925**	18 dic. 1921 BONARDI	21 (1ª) dic. 1921 e 24 marzo 1922 Approvato	13 e 14 giugno 1922 Approvato con modificazioni n. 382	
(2ª) giugno 1922 **925-B**	10 agosto 1922 BONARDI			
5 nov. 1921 **949**	28 (2ª) giugno 1922 GRECO	Ritirato 9 febbr. 1923		
5 nov. 1921 **950**	DI GIOVANNI E.			

(1) Terra Senato n. 662).

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
65	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, concernente il mantenimento o la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra di cui all'articolo 6 della legge 25 marzo 1917, n. 481.	Gasparotto De Nava Girardini	*Eserc. e*
66	* Conversione in legge del Regio decreto 4 luglio 1920 n. 1165, riguardante la soppressione dei tribunali militari di Alessandria, Ancona e Piacenza.	Gasparotto	*Eserc. e*
67	Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari.	Gasparotto De Nava	*Eserc. e*
68	Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero della guerra per i fabbricati militari – Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per gli esercizi finanziari 1921-22 e 1922-23.	Gasparotto De Nava	*Eserc. e*
69	Concessione dei servizi trasporto esercitati mediante aeromobili.	Gasparotto Bergamasco De Nava Micheli Giuffrida	*Eserc. e*
70	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1894, che concede una indennità speciale agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito e della Regia marina e di altri corpi armati per il servizio dello Stato.	Gasparotto De Nava	*Eserc. e*
71	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1960, che sopprime il Consiglio di disciplina permanente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.	Gasparotto Bergamasco	*Eserc. e*
72	Provvedimenti per l'educazione fisica e l'istruzione pre-militare e post-militare.	Gasparotto Bonomi Bergamasco Corbino De Nava	*Eserc. e*
73	Concessione di una indennità speciale militare agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.	Lanza di Scalea Peano	*Eserc. e*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
ic. 1921 090	GRECO		30 nov. 1921 Approvato n. 117	
ic. 1921 091	18 maggio 1922 GRECO		1° dic. 1921 Approvato n. 116	
ic. 1921 176	18 maggio 1922 GRECO	14 (1ª e 2ª) giugno 1922 Approvato	20 e 25 nov. 1922 Approvato n. 480	10 dic. 1922 n. 1731
ic. 1921 245	25 febbr. 1922 (alla Presidenza) DE CAPITANI	20 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	14 giugno 1922 Approvato n. 417	18 giugno 1922 n. 798
ic. 1921 246	9 (2ª) giugno 1922 BONARDI	12 (2ª) e 14 (2ª) luglio 1922 Approvato	Ritirato 30 maggio 1923 n. 516	
bbr. 1922 322	1° aprile 1922 DE CARO	26 (1ª) e 31 maggio 1922 Approvato	1° luglio 1922 Approvato n. 448	6 luglio 1922 n. 964
bbr. 1922 323	1° aprile 1922 DE CARO	26 (1ª) e 31 maggio 1922 Approvato	30 giugno 1922 Approvato n. 449	6 luglio 1922 n. 1288
bbr. 1922 324				
arzo 1922 414	30 marzo 1922 GRECO	1° aprile 1922 Approvato	3 aprile 1922 Approvato n. 379	4 aprile 1922 n. 418

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a c fu def
74	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1272, che modifica il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi del Regio esercito 14 luglio 1898, n. 380, relativamente alla indennità cavalli e razioni foraggio per i cavalli degli ufficiali.	Lanza di Scalea Peano	*Eserc.*
75	Nomina a sottotenente medico di complemento di aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.	Lanza di Scalea	*Eserc.*
76	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie.	Lanza di Scalea Anile	*Eserc.*
77	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1920, n. 240, relativo alla indennità di carica ai giudici del tribunale supremo di guerra e marina; 29 aprile 1920, n. 556, relativo alla cessazione di alcune indennità militari; 2 maggio 1920, n. 555, relativo agli assegni del generale d'esercito Armando Diaz, 9 maggio 1920, n. 650, relativo alla cessazione del tempo utile per il computo della indennità di congedamento.	Lanza di Scalea Peano	*Eserc.*
78	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 218, che affida al Ministero della guerra l'ordinamento del servizio di polizia mortuaria nel territorio di guerra.	Lanza di Scalea Facta Peano	*Eserc.*
79	Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° febbraio 1920, n. 128, riguardante l'arruolamento nell'arma dei carabinieri Reali.	Lanza di Scalea Facta De Vito Peano	*Eserc.*
80	Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1920, n. 480, che regola lo stato giuridico ed economico del personale d'ordine dell'Amministrazione provinciale militare.	Lanza di Scalea Peano	*Eserc.*
81	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 dicembre 1918, n. 2123, che sostituisce l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1950, relativo all'Associazione italiana dei cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.	Lanza di Scalea De Vito Peano	*Eserc.*

(1) Vedi disegno di legge Presidenza del Consiglio n. 1980.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della entazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
narzo 1922 **1420**	MAZZUCCO			
narzo 1922 **1421**	26 maggio 1922 PADULLI	12 e 13 giugno 1923 Approvato	17 nov. 1923 Approvato n. 622	29 nov. 1923 n. 2591
narzo 1922 **1422**	18 maggio 1922 CORAZZIN	9 (1ª e 2ª) giugno 1922 Approvato	20 e 25 nov. 1922 Approvato n. 476	30 nov. 1922 n. 1643
narzo 1922 **1425**	30 nov. 1923 GUACCERO	(1)		
(1ª) maggio 1922 **1494**	MATTOLI			
(1ª) maggio 1922 **1495**	ANGELINI			
(1ª) maggio 1922 **1496**	28 (2ª) giugno 1922 TOMMASI			
(1ª) maggio 1922 **1497**	14 (2ª) giugno 1922 FRANCESCHI			

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
82	* Conversione in legge, con un'aggiunta approvata dal Senato, del Regio decreto 22 agosto 1920, n. 1263, (modificante il decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 903 e il Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1736), contenente disposizioni relative al matrimonio dei militari del Regio esercito e della Regia marina.	Lanza di Scalea De Vito Rossi L.	*Eserc.*
	Modificazioni della Camera	. . . . .	. . . .
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Eserc.*
83	Coordinamento della legge 18 luglio 1921, n. 806, nella parte relativa al Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina con i nuovi ordinamenti militari.	Lanza di Scalea De Vito	*Eserc.*
84	Provvedimenti per l'indennità professionale per gli ufficiali veterinari e pel computo della loro anzianità di servizio da ufficiale.	Lanza di Scalea Peano	*Eserc.*
85	Cessazione dell'ufficio del vescovo di campo	Lanza di Scalea De Vito Rossi L. Peano	*Eserc.*
86	Provvedimenti per l'indennità professionali per gli ufficiali della giustizia militare.	Lanza di Scalea Peano	*Eserc.*
87	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 novembre 1919, n. 2079, 2 gennaio 1920, n. 148, 3 febbraio 1921, n. 55 e 26 marzo 1922, n. 403, relativi ai nuovi stipendi ed assegni fissi per gli ufficiali del Regio esercito.	Diaz Tangorra	*Eserc.*
88	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 23 ottobre 1922, n. 1358, col quale il Comando superiore di aeronautica cessa di appartenere al Ministero della guerra e rientra a far parte dell'aeronautica.	Diaz	*Eserc.*

(1) Vedi *R. D. 30 dicembre 1923, n. 3065.
2) Vedi appresso disegni di legge nn. 1944 e 1945.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
(2ª) maggio 1922 **1543**	14 (2ª) giugno 1922 PADULLI	7 (2ª) luglio 1922 Approvato con modificazioni	9 e 10 maggio 1922 Approvato n. 354	
			29 nov. 1922 Approvate con modificazioni n. 354-*B*	
0 (2ª) febbr. 1923 **1543-B**	(1)			
maggio 1922 **1564**	TOMMASI	Ritirato (2) 6 febbr. 1923		
(2ª) giugno 1922 **1704**	13 giugno 1923 TRIPEPI			
(2ª) giugno 1922 **1705**	GASPAROTTO	Ritirato (3) 6 febbr. 1923		
4 (2ª) luglio 1922 **1775**	VILLABRUNA			
3 nov. 1922 **1855**	30 nov. 1923 GUACCERO			
3 nov. 1922 **1856**	30 nov. 1923 GUACCERO			

Attuato con Regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1652. (V. disegno di legge Min. guerra Senato, n. 660).

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss. permane. a cui fu defe.
89	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1375, che modifica l'elenco delle imperfezioni e infermità che sono causa di inabilità assoluta e temporanea al servizio militare.	Diaz	*Eserc. e*
90	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1581, riguardante la sistemazione dei depositi esplosivi.	Diaz De Stefani	*Eserc. e*
91	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611, che approva le tabelle degli stipendi e le norme di carriera per gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti.	Diaz De Stefani	*Finanze* *Eserc. e*
92	Conversione in legge del Reglo decreto 23 ottobre 1922, n. 1744, contenente disposizioni circa il servizio alle armi dei militari ascritti alla ferma ridotta.	Diaz	*Eserc. e*
93	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1922, n. 1378, che conferisce ai comandi di divisione di fanteria e alpini la giurisdizione territoriale, agli effetti della formazione e del funzionamento dei Consigli di disciplina e dell'applicazione degli ordinari provvedimenti disciplinari.	Diaz Thaon de Revel	*Eserc. e*
94	Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1457, che stabilisce le tabelle per la composizione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina.	Diaz Thaon de Revel	*Eserc. e*
95	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1922, n. 1317, relativo alla concessione di proroga ai termini fissati dalla legge 11 agosto 1921. n. 1074, per la presentazione delle domande per il trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra.	Diaz Mussolini Federzoni De Stefani Thaon de Revel Carnazza G. Rossi T.	*Interno*
96	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 317, relativo ai limiti di età per la permanenza dei generali dell'esercito in servizio attivo permanente.	Diaz	*Finanze* *Eserc. e*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
3 nov. 1922 **1857**	30 nov. 1923 GUACCERO		14 giugno 1922 Approvato n. 390	
febbr. 1923 **1941**	30 nov. 1923 GUACCERO			
febbr. 1923 **1942**	30 nov. 1923 GUACCERO			
febbr. 1923 **1943**	30 nov. 1923 GUACCERO			
febbr. 1923 **1944**	30 nov. 1923 GUACCERO			
febbr. 1923 **1945**	30 nov. 1923 GUACCERO			
febbr. 1923 **1946**	CASERTANO			
maggio 1923 **2063**	30 nov. 1923 GUACCERO			

Segue MINISTERO DELLA GUERRA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
97	Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2145, che istituisce la carica d'ispettore generale dell'esercito e il Consiglio degli ispettori generali.	Diaz	*Finanze Eserc.*
98	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1922, n. 1362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia.	Diaz	*Eserc.*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione		
maggio 1923 2098	30 nov. 1923 GUACCERO			
ugno 1923 2109	30 nov. 1923 GUACCERO		31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 537	

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO.*

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
1	Provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali.	Alessio Giolitti Bonomi Facta	*Industria*
2	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, che reca provvedimenti a favore della marina mercantile, e del decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, che apporta emendamenti ed aggiunte al precedente decreto luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149.	Alessio Bonomi Facta Fera Sechi Rodinò Micheli	*Industria*
3	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1917, relativo a facilitazioni in materia di credito navale.	Alessio Fera Bonomi Facta	*Industria*
4	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 783, concernente provvedimenti a favore dell'industria dell'armamento e della costruzione dei velieri.	Alessio Bonomi Facta Sechi	*Industria*
5	Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1920, n. 1398, sulla fornitura dei carbonili alle navi nei porti italiani.	Alessio	*Industria*
6	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 30 agosto 1919, n. 1712 e 29 luglio 1920, n. 1136, relativi all'istituzione del provveditorato al porto di Venezia.	Alessio Bonomi Peano	*Lavori*
7	Conversione in legge del Regio decreto 29 luglio 1920, n. 1135, sulla derequisizione delle navi.	Alessio Sforza Bonomi Facta Fera Sechi Rodinò Micheli	*Industria*
8	Conversione in legge del Regio decreto 5 agosto 1920, n. 1267, che autorizza il ministro dell'industria e commercio ad aumentare le tariffe di trasporto per le linee di navigazione esercitate dallo Stato e per le linee di navigazione sovvenzionate.	Alessio Bonomi Facta Rossi Micheli Peano Pasqualino Vassallo	*Comun*

* *Con R. D. 1° marzo 1922, n. 231, i servizi della marina mercantile vengono trasferiti sferiti al Ministero dell'industria e commercio le attribuzioni del Ministero del lavoro di mercio e lavoro viene riunito a quello di agricoltura e denominato « Ministero dell'Econ*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
iugno 1921 **141**		Ritirato 26 maggio 1923		
iugno 1921 **142**				
iugno 1921 **143**				
iugno 1921 **144**				
iugno 1921 **145**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
iugno 1921 **146**	25 (2ª) luglio 1922 CALDARA			
iugno 1921 **147**				
iugno 1921 **148**				

dell'industria a quello per la marina — Con R. D. 27 aprile 1923, n. 1915, vengono tra-
desso viene soppresso. Con R. D. 5 luglio 1923, n. 1439, il Ministero dell industria, com-
».

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a c fu de
9	Aggiunta e modificazione rispettivamente agli articoli 195 e 200 del codice per la marina mercantile, riguardanti i piloti ed il pilotaggio per le navi nei porti.	Alessio Fera	*Lavori*
10	Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1920, n. 1784, che proroga fino al 30 aprile 1921 la durata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 671.	Alessio Bonomi	*Comun*
11	Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1668, che proroga al 30 giugno 1921 il termine per la emanazione del regolamento per la esecuzione della legge sulla cassa degli invalidi della marina mercantile.	Alessio Bonomi Labriola	*Indust*
12	Riforme nell'ordinamento delle casse di risparmio.	Alessio	*Econo*
13	Elevazione, per le forniture alle quali provvede l'Economato generale, dei limiti di somme stabiliti dalla legge per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.	Alessio Bonomi	*Finan*
14	Istituzione di un Comitato permanente per le industrie chimiche.	Alessio Giolitti Facta Micheli Labriola	*Indust*
15	Provvedimenti relativi alle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali.	Alessio Giolitti Fera Facta Bonomi Micheli	*Econo*
16	Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2524, che ripristina la libertà del commercio per la carta da macero.	Alessio Giolitti Fera	*
17	Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739, che proroga al 31 luglio 1930 il Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana costituito con la legge 15 luglio 1906, n. 333 e reca norme per il suo funzionamento.	Alessio Labriola Micheli Bonomi Facta	*Indus*

(1) Sospesa la discussione.
(2) Vedi appresso dis. di legge n. 1681
(3) Vedi appresso dis. di legge n. 2114.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
gno 1921 49	20 dic. 1921 BOGIANCKINO	21 (1ª) dic. 1921 e 22 marzo 1922 Approvato	13 luglio 1922 (1) n. 373	
gno 1921 50		Ritirato o luglio 1923		
gno 1921 51	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
gno 1921 52	PIATTI	Ritirato 10 luglio 1922		
gno 1921 53	29 nov. 1921 FAZZARI	7 ed 8 dic. 1921 Approvato	n. 255	
gno 1921 54	BIANCHI C.	Ritirato (2) 21 giugno1922		
gno 1921 55	17 (2ª) giugno 1922 CAETANI	Ritirato (3) 7 giugno 1923		
gno 1921 56	31 maggio 1922 CODACCI-PISA- NELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
gno 1921 57				

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Com per fu
18	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 1063, col quale è istituita in Biella una scuola di commercio di terzo grado col titolo di Regio Istituto commerciale « Eugenio Bona ».	Alessio Bonomi	
19	Conversione in legge dei Regi decreti n. 1577 e 1578, in data 15 agosto 1919, che autorizzano ad aprire i concorsi per le cattedre vacanti nei Regi istituti superiori di studi commerciali e nelle Regie scuole industriali e commerciali.	Alessio Bonomi	*Eco*
20	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 2001, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.	Alessio Bonomi	*Eco*
21	Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1920, n. 1781, recante norme per la liquidazione ed il pagamento del saldo del prezzo dovuto ai depositanti di citrato di calcio dell'esercizio 1915-16 della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria.	Alessio Bonomi	*Eco*
22	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, portante provvedimenti a favore delle piccole industrie.	Alessio Bonomi	*Eco*
23	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 871, col quale sono prorogati i termini stabiliti dalla legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali.	Alessio	*Eco*
24	Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1137, riguardante il Consiglio di amministrazione e di disciplina per il personale facente parte dei ruoli organici costituiti col decreto luogotenenziale 23 aprile 1919, n. 669.	Alessio	*Ind*
25	Conversione in legge del Regio decreto 25 agosto 1920, n. 1184, relativo alla sistemazione dei personali vari del soppresso Ministero dei trasporti.	Alessio Peano Bonomi	
26	Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 17 novembre 1918, n. 1915, che concede agevolazioni fiscali a favore della floricoltura e dell'industria dei profumi.	Alessio Facta Bonomi Fera	*Agr*

(1) Sospesa la discussione.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
lla azione — nero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
no 1921 58	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
no 1921 59	11 nov. 1921 (alla Presidenza) BARANZINI	26 e 29 nov. 1921 Approvato	24 marzo 1922 Approvato n. 216	26 marzo 1922 n. 548
no 1921 60	7 dic. 1921 PELLEGRINO	9 e 16 dic. 1921 Approvato	30 e 31 marzo 1922 Approvato n. 300	9 aprile 1922 n. 559
no 1921 61	3 agosto 1921 CRISAFULLI	7 dic. 1921 (1)		
no 1921 62	13 dic. 1921 OSTINELLI	15 e 22 (2ª) dic. 1921 Approvato	9 e 10 maggio 1922 Approvato n. 303	19 maggio 1922 n. 727
no 1921 63	7 dic. 1921 PELLEGRINO	9 e 16 dic. 1921 Approvato	30 e 31 marzo 1922 Approvato n. 299	6 aprile 1922 n. 603
no 1921 64	PISCITELLI			
no 1921 65	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
no 1921 66	ABBO			

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Com per a fu
27	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 30, portante modificazioni alla tabella *B* dei diritti da pagarsi per la verificazione prima dei pesi e delle misure annessa al testo unico di leggi metriche, approvato con Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (seria 3ª).	Alessio Facta Bonomi	*Agri*
28	Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1919, n. 2195, che autorizza il ministro per l'industria e il commercio a coprire i tre quarti dei posti di Regio verificatore di 6ª classe nell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi ed ora di ufficiale metrico (Regio decreto-legge 3 giugno 1920, n. 974), che sono o saranno vacanti fino al 30 giugno 1920.	Alessio Bonomi	
29	Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 794, relativo alla estensione dei ruoli aperti al personale della Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi.	Alessio Bonomi	
30	Estensione alla coltivazione delle piante medicinali ed alla relativa industria dei preparati farmaceutici, degli esoneri fiscali stabiliti dal decreto-legge 17 novembre 1918, n. 1915.	Alessio Facta Bonomi Fera	*Indu*
31	Conversione in legge del Regio decreto 1º febbraio 1920, n. 209, relativo ad un concorso a premi per l'industria dei preparati farmaceutici, mediante utilizzazione di piante medicinali ed aromatiche.	Alessio Bonomi	
32	Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2215, che autorizza la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia ad assumere il servizio di cassa di risparmio oltre che nelle provincie siciliane anche nelle città di Roma, Genova, Milano, e Trieste, nonchè eventualmente in altri comuni del Regno.	Alessio Bonomi	*Agri*
33	Conversione in legge del Regio decreto luogotenenziale 18 aprile 1920, n. 583, che autorizza l'Istituto « Credito fondiario Sardo » ad estendere le sue operazioni in tutto il Regno.	Alessio Bonomi	*Agri*
34	Conversione in legge del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 619, sul corso dei cambi.	Alessio Bonomi Fera	*Eco*
35	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, recante modificazioni al testo unico delle leggi sul credito fondiario.	Alessio Bonomi	*Eco*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della entazione — umero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
ugno 1921 167	21 luglio 1923 LUCANGELI			
ugno 1921 168	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
ugno 1921 169				
ugno 1921 170	20 nov. 1923 (alla Presidenza) BIANCHI C.			
ugno 1921 171	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
ugno 1921 172	PANCAMO			
ugno 1921 173	MASTINO			
ugno 1921 174	9 nov. 1921 (alla Presidenza) BENNI	26 e 29 nov. 1921 Approvato	19 e 20 giugno 1923 Approvato n. 220	5 luglio 1923 n. 1804
ugno 1921 175	20 dic. 1921 BENEDUCE G.	6 (1ª) e 10 (2ª) maggio 1922 Approvato	1° luglio 1922 Approvato n. 396	6 luglio 1922 n. 1157

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Comm perm a fu d
36	Conversione in legge del decreto legge luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 868, concernente proroga della scadenza delle cambiali in alcuni comuni della provincia di Arezzo e di Perugia danneggiati dal terremoto del 1° aprile 1917.	Alessio Giolitti Fera Bonomi	*Econo*
37	Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 468, che concede una proroga della moratoria accordata con decreto luogotenenziale 1° febbraio 1918, n. 102, per le obbligazioni contratte prima del 1° novembre 1917 nelle provincie venete invase o sgombrate per ragioni militari.	Alessio Bonomi Fera Raineri	*Econo*
38	Conversione in legge del Regio decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al ministro dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fine di lucro privato a far parte di istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie.	Alessio Micheli Peano	*Econo*
39	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 527, contenente disposizioni per la legalizzazione della firma del liquidatore del credito fondiario nazionale di Palermo.	Alessio Fera Facta	
40	Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2443, relativo alla erezione in ente morale dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie.	Alessio Bonomi Facta Raineri	
41	Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1709, che istituisce la sezione per il credito ed il risparmio presso l'Istituto italiano di credito fondiario.	Alessio Bonomi	*Econo*
42	Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1760, portante provvedimenti per la sezione temporanea di credito agrario Vittorio Emanuele III, per le Calabrie.	Alessio Bonomi	
43	Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1242, che autorizza gli Istituti di credito fondiario ad accordare nelle regioni danneggiate dalla guerra mutui per la riparazione e il ripristino di immobili danneggiati dalla guerra.	Alessio Bonomi Fera Raineri	*Agric*
44	Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 2097, che accorda alcune agevolazioni ai militari ex-combattenti per la nomina ad agente di cambio.	Alessio Bonomi Facta Fera	

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
gno 1921 176	2 dic. 1921 DI MARZO	7 e 9 dic. 1921 Approvato	24 marzo 1922 Approvato n. 258	30 marzo 1922 n. 561
gno 1921 177	2 dic. 1921 DI MARZO	7 e 9 dic. 1921 Approvato	30 e 31 marzo 1922 Approvato n. 256	6 aprile 1922 n. 644
gno 1921 178	7 dic. 1921 CANEVARI	9 e 16 dic. 1921 Approvato	9 e 10 maggio 1922 Approvato n. 301	19 maggio 1922 n. 780
gno 1921 179	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
gno 1921 180				
gno 1921 181	20 dic. 1921 BENEDUCE G.	6 (1ª) e 10 (2ª) maggio 1922 Approvato	1° luglio 1922 Approvato n. 397	6 luglio 1922 n. 1158
gno 1921 182	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
gno 1921 183	SPADA			
gno 1921 184	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cui fu defe
45	Conversione in legge dei Regi decreti 27 novembre 1919, n. 2355, 7 marzo 1920, n. 243, e 18 aprile 1920, n. 629, concernenti norme circa il pagamento delle obbligazioni pagabili in oro.	Alessio Sforza Giolitti Fera Bonomi Peano	*Economi*
46	Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2212, che abroga i decreti luogotenenziali 7 febbraio, 3 settembre e 9 novembre 1916, rispettivamente nn. 123, 1108 e 1646, relativi alla distribuzione dei dividendi delle Società commerciali stabilendo norme per la devoluzione e denuncia della riserva speciale e le penalità per i contravventori.	Alessio Fera Facta Bonomi	*Economi*
47	Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254 e del decreto luogotenenziale 2 settembre 1919, n. 1761, che, stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitano quella contro i danni.	Alessio Fera Bonomi	*Economi*
48	Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni con sede in Torino.	Alessio	*Economi*
49	Conversione in legge del Regio decreto 7 marzo 1920, n. 279, che estende a tutti i titolari di brevetti le facilitazioni concesse in materia di privativa industriale dai trattati di Versaglia e di San Germano e proroga temporaneamente le licenze d'uso concesse con disposizioni eccezionali di guerra.	Alessio Sforza	*Industri*
50	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1915, n. 3, che proroga al 30 giugno 1915, i termini relativi a privative industriali appartenenti a persone dimoranti all'estero.	Alessio Bonomi	*Economi*
51	Conversione in legge del decreto luogotenenziale del 19 marzo 1916, n. 500, col quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata, nell'interesse del pubblico servizio, ad espropriare in tutto o in parte il diritto di privativa industriale.	Alessio Peano	*Economi*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Industri*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
9 giugno 1921 **185**	9 nov. 1921 (alla Presidenza) BENNI	26 e 29 nov. 1921 Approvato	31 marzo e 1° aprile 1922 Approvato n. 214	2 aprile 1922 n. 474
9 giugno 1921 **186**	11 nov. 1921 (alla Presidenza) BARANZINI	26 e 30 nov. 1921 Approvato	27 e 28 marzo 1922 Approvato n. 215	6 aprile 1922 n. 475
9 giugno 1921 **187**	30 nov. 1921 PIATTI	14 e 21 (2ª) dic. 1921 Approvato	25 nov. 1922 Approvato n. 302	3 dic. 1922 n. 1621
9 giugno 1921 **188**	2 dic. 1921 DI MARZO	7 e 9 dic. 1921 Approvato	9 febbr. 1923 Approvato n. 257	15 febbr. 1923 n. 395
9 giugno 1921 **189**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
9 giugno 1921 **190**	9 nov. 1921 (alla Presidenza) BENNI	26 e 29 nov. 1921 Approvato	29 giugno 1922 Approvato n. 217	
9 giugno 1921 **191**	9 nov. 1921 (alla Presidenza) BENNI	26 e 29 nov. 1921 Approvato	30 e 31 marzo 1922 Approvato con modificazioni n. 218	
3 maggio 1922 **191-B**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) BANELLI			

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
52	Conversione in legge del Regio decreto 28 gennaio 1915, n. 49, col quale è concessa allo Stato, nell'interesse della difesa nazionale e per solo uso militare, la espropriazione in tutto o in parte dei diritti di privativa.	Alessio Giolitti Bonomi Rodinò Sechi	*Industri*
53	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1914, n. 1034, concernente proroga di termini stabiliti dalla legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali.	Alessio Bonomi	*Economi*
54	Provvedimenti per la marina mercantile in relazione al decreto luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502.	Belotti Bonomi De Nava Beneduce Raineri Soleri	*Industri*
55	Provvedimenti per la flotta delle linee sovvenzionate.	Belotti Bonomi De Nava Beneduce Raineri	*Lavori p*
56	Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, che approva la nuova tariffa generale dei dazi doganali.	Belotti Bonomi Della Torretta Soleri De Nava Mauri Beneduce A.	*Agricolt* *Industri*
57	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1728, concernente la costituzione e il riconoscimento giuridico delle associazioni industriali.	Belotti	*Industri*
58	Conversione in legge dei decreti Reali 25 gennaio 1920, n. 50, 26 febbraio 1920, n. 239, e 7 marzo 1920, n. 311, relativi alla revisione e alla eventuale rescissione dei contratti stipulati per il servizio del gas fra comuni ed esercenti di gazometri.	Belotti Bonomi Rodinò Soleri	*Industri*

(1) Vedi appresso dis. di legge n. 1167.
(2) Vedi dis. di legge Ministero marina n. 1603.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **192**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
giugno 1921 **193**	9 nov. 1921 (alla Presidenza) BENNI	26 e 29 nov. 1921 Approvato	12 e 13 maggio 1922 Approvato n. 219	
luglio 1921 **832**		Ritirato (1) 26 maggio 1923		
luglio 1921 **833**		Ritirato (2) 5 giugno 1922		
luglio 1921 **834**	8 maggio 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA ED ALTRI	16, 17, 18, 19, 22, 23 e 25 maggio, 13, 14, 15, 16 (1ª e 2ª) giugno e 10 luglio 1923 Approvato	n. 631	
luglio 1921 **835**	FERRARI G.			
luglio 1921 **836**	TOFANI			

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
59	Conversione in legge del Regio decreto, n. 569, del 27 aprile 1915 e dei decreti luogotenenziali, n. 1590, e n. 1491 del 28 ottobre 1915 e dell'8 ottobre 1916, riguardanti provvedimenti diretti a fronteggiare lo stato anormale di servizio nel porto di Genova e la devoluzione delle somme ricavate dalla vendita delle merci abbandonate, effettuata dal Consorzio autonomo del detto porto.	Belotti De Nava Soleri Bergamasco	*Economi*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Finanze* *Industri*
60	Provvedimenti sui prezzi di vendita delle acque potabili.	Belotti Bonomi Rodinò Soleri	*Econom*
61	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1786, relativo all'impianto di apparecchi radiotelegrafici a bordo di navi mercantili.	Belotti Bergamasco Giuffrida	*Comuni*
62	Conversione in legge dei Regi decreti 7 novembre 1920, n. 1639 e 27 gennaio 1921, n. 84, concernenti l'ordinamento e la composizione del Consiglio superiore della marina mercantile.	Belotti	*Comun*
63	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1275, che fissa gli stipendi del personale delle Regie scuole industriali.	Belotti De Nava	*Industr*
64	Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.	Belotti Bonomi Corbino De Nava	*Econom*
65	Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2329, che accorda speciali agevolazioni agli studenti militari dei Regi istituti superiori di studi commerciali e concessioni di ulteriori facilitazioni.	Belotti De Nava	*
66	Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1920, n. 1440, recante disposizioni per la nomina del personale dei Ministeri per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale	Belotti Beneduce	*

(1) Vedi appresso dis. di legge n. 2147.
(2) Vedi appresso dis. di legge n. 1723.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
luglio 1921 **837**	14 dic. 1921 BARANZINI	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	30 giugno 1922 Approvato con modificazioni n. 402	
maggio 1923 **837-B**	CELESIA			
luglio 1921 **838**	26 maggio 1922 DRAGO	12 (2ª) e 14 (2ª) luglio 1922 Approvato	Ritirato (1) 25 nov. 1922 n. 512	
agosto 1921 **866**				
agosto 1921 **867**				
agosto 1921 **868**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
agosto 1921 **869**	CERMENATI	Ritirato (2) 6 luglio 1922		
agosto 1921 **870**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
agosto 1921 **871**				

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permaner a cui fu deferi
67	Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2320, relativo alla soppressione dei Regi commissari nei porti di Genova, Napoli, Civitavecchia e Livorno.	Belotti Bonomi De Nava Soleri Gasparotto Bergamasco Micheli Mauri	*Lavori pu*
68	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 742, che accorda un compenso di costruzione ai piroscafi in legno adibiti esclusivamente ai trasporti di merci e costruiti nei cantieri nazionali, e del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1551, che aggiunge un capoverso all'articolo 4 del decreto suddetto.	Belotti De Nava Soleri Bergamasco	*Industria*
69	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1741, concernente modificazioni all'articolo 59 della legge 22 giugno 1913, n. 797, sulla cassa degli invalidi della marina mercantile.	Belotti De Nava Bergamasco Beneduce A.	*Industria*
70	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 386, concernente provvedimenti per la conservazione delle navi a vela e dei galleggianti da traffico dell'Adriatico e Jonio.	Belotti De Nava Bergamasco	*Industria*
71	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 dicembre 1918, n. 1958, contenente nuove norme per la liquidazione degli assegni a favore degli inscritti marittimi, loro vedove ed orfani da parte della cassa invalidi della marina mercantile.	Belotti De Nava Beneduce A.	*Industria*
72	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 agosto 1916, n. 1031, concernente provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali.	Belotti De Nava Soleri Bergamasco	*Industria*
73	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 gennaio 1917, n. 238, concernente provvedimenti a favore dell'armamento e delle costruzioni navali.	Belotti De Nava Soleri Bergamasco	*Industria*
74	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1599, per l'applicazione dei decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1661 e 26 agosto 1917, n. 1917, relativi all'esercizio del credito navale.	Belotti De Nava Rodinò Soleri	*Industria*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
7 agosto 1921 **872**				
7 agosto 1921 **873**				
7 agosto 1921 **874**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
7 agosto 1921 **875**				
7 agosto 1921 **876**	BOGIANCKINO			
7 agosto 1921 **877**				
7 agosto 1921 **878**				
7 agosto 1921 **879**				

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
75	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1661, concernente provvedimenti relativi al credito navale.	Belotti Rodinò De Nava Soleri	*Industria*
76	Conversione in legge del Regio decreto 8 aprile 1920, n. 630, riguardante la costituzione e il funzionamento del Comitato centrale per l'approvvigionamento e l'assegnazione dei combustibili.	Belotti De Nava Gasparotto Bergamasco Soleri Micheli	*Lavori pub*
77	Conversione in legge del decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2349, relativo al passaggio delle capitanerie di porto dal Ministero della marina a quello dei trasporti marittimi e ferroviari.	Belotti Bergamasco De Nava	*Lavori pub*
78	Unità fondamentali di lunghezza, di massa, di tempo, d'intervallo, di temperatura e unità fondamentali per le misure elettriche.	Belotti	*Industria*
79	Conversione in legge del Regio decreto in data 8 ottobre 1920, n. 1606, che proroga e modifica il decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 542, sull'industria dell'essiccazione dei prodotti agricoli alimentari.	Belotti Soleri De Nava	*Agricoltur*
80	Ratifica del decreto Reale 20 gennaio 1921, n. 129, col quale è abrogato l'articolo 6 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra.	Belotti Bonomi Della Torretta Rodinò Soleri De Nava Raineri	*Interno*
81	Conversione in legge del decreto Reale 9 giugno 1921, n. 793, che abroga il decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1345, concernente il commercio delle calzature.	Belotti Bonomi Gasparotto De Nava Soleri Rodinò	**
82	Ratifica del decreto Reale 18 novembre 1920, n. 1768, con cui è stato abrogato il decreto luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589, che detta norme concernenti le riassicurazioni con le imprese dei paesi nemici.	Belotti Della Torretta Girardini Rodinò De Nava	*Economia*

(1) Rinviata la discussione.
(2) Vedi dis. di legge Ministero marina n. 2183.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
agosto 1921 **880**				
agosto 1921 **881**	30 (2ª) giugno 1922 CUTRUFELLI			
) agosto 1921 **926**	6 agosto 1921 CIANO	26 e 29 nov. 1921 Approvato	25 marzo 1922 (1) Ritirato (2) 29 maggio 1923 n. 213	
8 dic. 1921 **1119**	18 luglio 1923 LUIGGI			
8 dic. 1921 **1120**	FARINA			
8 dic. 1921 **1121**	18 marzo 1922 COSATTINI	20 (1ª) e 24 (2ª) maggio 1922 Approvato	1° luglio 1922 Approvato n. 444	16 luglio 1922 n. 1291
8 dic. 1921 **1122**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
8 dic. 1921 **1123**	3 (2ª) giugno 1922 BARANZINI			

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perman a c fu del
83	Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1643, che abroga l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1171, concernente il commercio dei tessuti di lana.	Belotti Rodinò	**
84	* Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, e dei decreti luogotenenziali 26 agosto 1915, n. 1388, 3 dicembre 1916, n. 1665, e 2 settembre 1917, n. 1545, concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria.	Belotti	*Industri*
85	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 28 dicembre 1916, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali.	Belotti	*Industri*
86	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita delle carte e cartoni di qualsiasi specie.	Belotti	*Industri*
87	* Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il Ministero per l'industria e il commercio a modificare i contributi di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1918, n. 1112, relativo all'approvvigionamento della carta da giornali.	Belotti	*Industri*
88	* Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 331, concernente nuove norme per la locazione dei negozi.	Belotti Bonomi Rodinò	*Econo*
89	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali.	Belotti Rodinò	*Econo*
90	* Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza, sotto determinate condizioni, a inscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali.	Belotti	*Econo*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
dic. 1921 **1124**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
dic. 1921 **1160**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA		1° dic. 1921 Approvato n. 128	
dic. 1921 **1161**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA		30 nov. 1921 Approvato n. 125	
dic. 1921 **1162**	25 nov. 1922 CANEPA		30 nov. 1921 Approvato n. 127	
dic. 1921 **1163**	25 nov. 1922 CANEPA		30 nov. 1921 Approvato n. 126	
dic. 1921 **1164**	29 giugno 1922 GIAVAZZI		24 e 25 nov. 1921 Approvato n. 123	
dic. 1921 **1165**	29 giugno 1922 GIAVAZZI		24 e 25 nov. 1921 Approvato n. 122	
dic. 1921 **1166**	16 (2ª) giugno 1922 ACERBO	11 (2ª) e 14 (2ª) luglio 1922 Approvato	24 e 25 nov. 1921 Approvato n. 124	17 luglio 1922 n. 1027

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perma a q fu de
91	Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, che reca provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e della navigazione marittima.	Belotti Bonomi De Nava Beneduce A. Raineri Soleri	*Finanz*
92	Modificazioni alla legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria.	Belotti Bonomi Rodinò Soleri	*Indust*
93	Conversione in legge con modificazioni del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1889, concernente la fissazione del dazio doganale, e la temporanea esenzione dal dazio medesimo, della carta bianca o tinta in pasta, non patinata, in rotoli, destinata a giornali.	Rossi T. Facta Bertone Peano	*Econom*
94	* Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione commemorativa della indipendenza del Brasile che avrà luogo a Rio Janeiro dal settembre al novembre 1922 (*Urgenza*).	Rossi T. Peano	*Econom*
95	Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.	Rossi T. Peano Bertone	*Finanz*
96	Approvazione del *modus vivendi* commerciale concluso in data 15 aprile 1922 tra il Governo italiano e quello spagnuolo.	Rossi T. Facta Schanzer Bertone Bertini Dello Sbarba Peano	*Econom*
97	Istituzione in Padova di un Regio Istituto commerciale.	Rossi T. Peano	*Econom*
98	* Conversione in legge dei Regi decreti 2 maggio 1920, n. 695 e 16 dicembre 1920, nn. 1871 e 1915, concernenti le esecuzioni di alcune clausole economiche dei trattati di pace di Versaglia e di San Germano.	Rossi T. Facta Schanzer Rossi I. Peano Ferraris M.	*Indust*

(1) Vedi dis. di legge Ministero marina n. 2083.
(2) Vedi appresso dis. di legge n. 1579.
(3) Vedi appresso dis. di legge n. 2153.
(4) Vedi appresso dis. di legge n. 2901.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della esentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
3 dic. 1921 **1167**	FARANDA	Ritirato (1) 26 maggio 1923		
3 dic. 1921 **1168**	SITTA	Ritirato 16 maggio 1923		
marzo 1922 **1454**		Ritirato (2) 26 (2ª) maggio 1922		
(2ª) maggio 1922 **1489**	13 maggio 1922 MILIANI	20 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	1° e 3 aprile 1922 Approvato n. 347	28 maggio 1922 n. 715
maggio 1922 **1516**	13 giugno 1922 DE STEFANI	27 (1ª), 28 (1ª), 30 (1ª e 2ª) giugno 1922 Approvato	8 febbr. 1923 Ritirato (3) n. 493	
(2ª) maggio 1922 **1537**	17 (2ª) giugno 1922 BARANZINI	Ritirato (4) 25 nov. 1922		
maggio 1922 **1556**	2 giugno 1922 CERMENATI	27 (1ª) e 30 (2ª) giugno 1922 Approvato	24 marzo 1922 Approvato n. 202	2 luglio 1922 n. 914
maggio 1922 **1557**	TOFANI		12 e 13 maggio 1922 Approvato n. 341	

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a cu fu defe
99	Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1728, che modifica l'articolo 53 del regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio 27 dicembre 1882, n. 1139, circa la pubblicazione del Bollettino delle Società per azioni.	Rossi T. Rossi L.	*Economi*
100	Conversione in legge del Regio decreto 24 novembre 1921, n. 1835, che reca norme per disciplinare la eventuale cessione a stranieri di aziende, partecipazioni finanziarie e ogni altra cointeressenza in imprese estere, acquistate o in forza del Regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674, o per intervento dello Stato, da cittadini del Regno o delle Colonie italiane, da Società italiane o da altri Enti in genere.	Rossi T. Rossi L. Peano	*Industri*
101	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 117, recante norme per la riduzione degli estagli nelle miniere di zolfo della Sicilia.	Rossi T. Facta Rossi L. Bertini Bertone	*Agricolt*
102	Conversione in legge del Regio decreto 16 febbraio 1922, n. 334, contenente norme per agevolare il credito ad enti autonomi di consumo, a cooperative e loro consorzi.	Rossi T. Facta Rossi L. Bertone Dello Sbarba	*Industri*
103	Conversione in legge dei Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1782 e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare d'integrazione e di specializzazione.	Rossi T. Peano	*Economi*
104	Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1657, recante norme per la nomina ed il funzionamento d'un Comitato provvisorio d'amministrazione della Camera agrumaria per la Sicilia e le Calabrie.	Rossi T. Facta Peano	*Industri*
105	Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1889, che fissa il dazio doganale per la carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali e del Regio decreto 6 aprile 1922, n. 408, che modifica l'articolo 2 del predetto Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1889.	Rossi T. Facta Bertone Peano	*Industri*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
naggio 1922 **1558**	30 (2ª) giugno 1922 PERSICO			
naggio 1922 **1559**	25 nov. 1922 BARANZINI			
maggio 1922 **1560**	PANCAMO			
maggio 1922 **1561**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
6 (2ª) maggio 1922 **1577**	1° (2ª) luglio 1922 ACERBO	11 (2ª) e 14 (2ª) luglio 1922 Approvato	9 febbr. 1923 Approvato n. 514	15 febbr. 1923 n. 498
6 (2ª) maggio 1922 **1578**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
6 (2ª) maggio 1922 **1579**				

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a cu fu def
106	* Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio.	Rossi T. Facta Rossi L.	*Economi*
107	* Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1032, relativo ai fitti dei negozi.	Rossi T. Rossi L. Facta	*Economi*
108	Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1921, n. 567 e del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1655, recanti norme per il prelevamento di una quota pari al 15 per cento degli estagli pagati dagli esercenti ai proprietari delle miniere di zolfo in Sicilia e per la destinazione di detta quota a scopi di miglioramento economico e di previdenza sociale degli operai delle medesime miniere.	Rossi T. Facta Dello Sbarba Bertini Rossi L.	*Economi*
109	Conversione in legge del Regio decreto 30 ottobre 1921 n. 1601, che richiama in vigore fino a tutto il 30 ottobre 1923 il decreto luogotenenziale 17 febbraio 1916, n. 197, concernente esoneri fiscali per le nuove industrie nazionali.	Rossi T. Bertone	*Industria*
110	Nuovi provvedimenti per la costruzione di case economiche e popolari. (*Urgenza*).	Rossi T.	*Finanze* *Industria*
111	Variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali.	Rossi T. Peano	*Economia*
112	Conversione in legge dei Regi decreti 6 aprile 1920, n. 405, 13 gennaio 1921, n. 14 e 3 aprile 1921, n. 474, relativi alle limitazioni del consumo della carta; del Regio decreto 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali; dei Regi decreti 20 gennaio 1921, n. 33, che sopprime i contributi sulla carta non da giornali e 9 ottobre 1921, n. 1599, riguardante l'erogazione di somme dal fondo istituito con l'articolo 4 del decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 208.	Rossi T. Peano	*Industria*

(1) La relazione non è stata stampata.
(2) Vedi appresso dis. di legge n. 2143.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
(2ª) maggio 1922 **1580**	29 giugno 1922 GIAVAZZI		16 febbr. 16 e 17 maggio 1922 Approvato n. 203	
(2ª) maggio 1922 **1581**	29 giugno 1922 GIAVAZZI		16 e 17 maggio 1922 Approvato n. 363	
ugno 1922 **1606**	30 (2ª) giugno 1922 ALDISIO			
iugno 1922 **1607**	4 nov. 1923 (alla Presidenza) OSTINELLI (1)			
(2ª) giugno 1922 **1678**	25 nov. 1922 MARINO			
(2ª) giugno 1922 **1679**	1° (2ª) luglio 1922 ACERBO	11 (2ª) e 14 (2ª) luglio 1922 Approvato	Ritirato (2) 25 nov. 1922 n. 513	
(2ª) giugno 1922 **1680**	25 nov. 1922 CANEPA			

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perman a cu fu def
113	Conversione in legge, con modificazione, del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1669, concernente la istituzione di un Comitato autonomo permanente per le industrie chimiche.	Rossi T. Facta Bertone Peano Bertini Dello Sbarba Lanza di Scalea	*Industri*
114	Istituzione in Palermo di un Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.	Rossi T. Peano	*Industri*
115	Istituzione a Catania di un Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali.	Rossi T. Peano	*Industri*
116	Conversione in legge, con modifiche, del decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, portante provvedimenti a favore dell'istruzione professionale.	Rossi T. Facta Anile Peano	*Industri*
117	* Conversione in legge dei Regi decreti 28 dicembre 1921, n. 1861, 3 gennaio 1922, nn. 1 e 2, 2 febbraio 1922, n. 27, 5 febbraio 1922, n. 32 e 13 marzo 1922, n. 289, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme sul concordato preventivo.	Rossi T. Rossi L. Peano Facta	*Industri* *Giustizia*
118	Provvedimenti per la costruzione di case popolari ed economiche da parte di cooperative di giornalisti.	Rossi T.	*Industri*
119	Provvedimenti per l'insegnamento industriale	Rossi T. Facta Peano Anile Dello Sbarba	*Industri*
120	Esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni private.	Rossi T. Schanzer Rossi L. Peano Bertone Dello Sbarba	*Industri*

(1) Vedi appresso dis. di legge nn. 2043 e 2044.
(2) Vedi appresso dis. di legge n. 2042.

DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
2ª) giugno 1922 **1681**	BIANCHI C.			
2ª) giugno 1922 **1682**	14 luglio 1922 DRAGO	Ritirati (1) 16 maggio 1923		
2ª) giugno 1922 **1683**				
glio 1922 **1723**	25 nov. 1922 MAURO F.			
2ª) luglio 1922 **1731**	MARINO MARRACINO		3 e 5 luglio 1922 Approvato n. 388	
iglio 1922 **1757**	25 nov. 1922 MARINO	Ritirato (2) 16 maggio 1923		
2ª) luglio 1922 **1762**	BOSCO-LUCARELLI	(3)		
2ª) luglio 1922 **1764**		Ritirato (4) 4 giugno 1923		

edi *R. D. 31 ott. 1923, n. 2523.
edi appresso dis. di legge n. 2107.

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a fu de
121	Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1244, che approva il *modus vivendi* commerciale concluso il 15 aprile 1922 tra il Governo italiano e quello spagnuolo.	Rossi T. Mussolini De Stefani De Capitani Cavazzoni Tangorra	*Industr*
122	Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1922, n. 1171, che stabilisce un aumento dei dazi doganali per le merci provenienti da paesi che non accordino alle merci italiane la parità di trattamento.	Rossi T. Mussolini De Stefani Tangorra De Capitani Cavazzoni	*Agricol* *Industr*
123	Conversione in legge dei Regi decreti 8 ottobre 1920, n. 1605, 9 dicembre 1920, n. 1847, e 16 agosto 1922, n. 1257, concernenti il sovraprezzo che i distributori di energia elettrica, prodotta per via termica, possono esigere dai propri utenti per il maggior costo del combustibile.	Rossi T. Mussolini Oviglio Carnazza G. Tangorra	*Industr*
124	Conversione in legge del Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1381, che proroga gli effetti del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1616, relativo ai diritti per la verificazione periodica dei pesi e delle misure.	Rossi T. De Stefani Tangorra	*Industr*
125	Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 23, relativo alla proroga dei poteri del Regio commissario per il Consorzio obbligatorio zolfifero siciliano.	Rossi T.	*Industr*
126	Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1702, che autorizza gli istituti esercenti il credito fondiario del Regno a compiere operazioni anche in paesi esteri dove esistono importanti nuclei di italianità.	Rossi T.	*Industr*
127	Conversione in legge del Regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1478, che abroga le norme contenute nella legge 2 aprile 1922, n. 474, relative alla distribuzione dei dividendi delle Società commerciali, stabilendo norme per lo svincolo della parte delle riserve di ammortamento e di rispetto investite in titoli dello Stato.	Rossi T. Oviglio De Stefani	*Industr*
128	Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1639, che proroga le disposizioni dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, contenente provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita.	Mussolini Rossi T. De Stefani	*Industr*

DATA				
della entazione — umero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
iov. 1922 .901	26 genn. 1923 (alla Presidenza) BARANZINI	8 e 9 febbr. 1923 Approvato	16 febbr. 1923 Approvato n. 545	18 febbr. 1923 n. 541
iov. 1922 .902	27 nov. 1923 (alla Presidenza) BENNI			
iov. 1922 .903				
iov. 1922 .904	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
)br. 1923 .964	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
)br. 1923 .965	FONTANA			
)br. 1923 .966				
)br. 1923 .967				

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a c fu def
129	Conversione in legge del Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1442, che reca disposizioni per l'ente previsto dal Regio decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, per l'esercizio delle riassicurazioni.	Rossi T.	*Industri*
130	Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1207, che proroga i poteri delle Commissioni arbitrali mandamentali per i fitti dei negozi in ordine alla tutela dell'avviamento commerciale.	Rossi T. Oviglio	*Industri*
131	Conversione in legge del Regio decreto 7 novembre 1920, n. 1667, che costituisce in ente autonomo la scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella in Trieste.	Mussolini Rossi T. De Stefani	*Industri*
132	Conversione in legge del Regio decreto 17 febbraio 1921, n. 327, che estende alle nuove provincie le disposizioni vigenti nel Regno per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia.	Mussolini Rossi T. De Stefani	*Industri*
133	Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 554; che autorizza la spesa di lire 200 mila per la partecipazione ufficiale dell'Italia all'esposizione internazionale scientifica ed industriale di igiene di Strasburgo.	Rossi T. Mussolini De Stefani	*Finanze* *Industri*
134	Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 690, che proroga l'assegnazione dell'indennità caro-viveri al personale delle scuole industriali e commerciali.	Rossi T. De Stefani	*Finanze* *Industri*
135	Conversione in legge del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 206, che autorizza la ulteriore spesa di lire 600 mila per la partecipazione dell'Italia all'esposizione internazionale di Rio Janeiro.	Rossi T. De Stefani	*Finanze* *Industri*
136	Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 502, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato a favore rispettivamente della esposizione internazionale di fotografia ottica e cinematografica che avrà luogo in Torino e della fiera campionaria di Padova per l'anno 1923.	Rossi T. De Stefani	*Finanze* *Industri*
137	Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione di precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923 e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle società in liquidazione.	Rossi T. Oviglio De Stefani	*Industri* *Giustizia*

(1) Vedi appresso dis. di legge n. 2107.
(2) Vedi appresso dis. di legge n. 2142.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
ebbr. 1923 **1968**		Ritirato (1) 16 giugno 1923		
ebbr. 1923 **1969**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
ebbr. 1923 **1970**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) BANELLI			
ebbr. 1923 **1971**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
maggio 1923 **2034**				
maggio 1923 **2035**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
maggio 1923 **2036**				
maggio 1923 **2037**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
maggio 1923 **2038**	MERIZZI	10 luglio 1923 Ritirato (2)		

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perman a cu fu def
138	Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 695, che reca disposizioni per l'esenzione dall'imposta sui fabbricati.	Rossi T. Mussolini Oviglio De Stefani	*Finanze* *Industri*
139	Conversione in legge del Regio decreto 22 marzo 1923, n. 837, concernente il trasferimento all'Istituto nazionale delle assicurazioni dei contratti di assicurazione sulla vita, con compagnie germaniche, rescissi in base al Trattato di Versaglia.	Rossi T. De Stefani	*Industri*
140	Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 556, che regifica l'Istituto commerciale pareggiato di Carrara.	Rossi T. De Stefani	*Industri*
141	Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 105, che reca provvedimenti a favore di cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche.	Rossi T. Mussolini De Stefani	*Industri*
142	Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 205, che reca provvedimenti a favore del libero Istituto superiore di studi commerciali in Palermo.	Rossi T.	*Industri*
143	Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1750, che fonda in Catania un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali.	Rossi T. De Stefani	*Industri*
144	Conversione in legge del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, del Regio decreto 24 novembre 1921, n. 1737, concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a un ente industriale, con sede in Roma, che si costituisce per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami essicurativi di interesse pubblico; nonchè del Regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1442, che reca disposizioni per l'ente previsto dal Regio decreto 24 novembre 1921, n. 1737, per l'esercizio delle assicurazioni.	Rossi T. Oviglio Mussolini De Stefani	*Industri*
145	Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1044, che concede un contributo di annue lire 200,000 (lire duecentomila) al pagamento degli interessi del mutuo edilizio che sarà contratto dalla Cooperativa edilizia Ministero affari esteri.	Rossi T. Mussolini De Stefani	*Industri*
146	Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 501, contenente disposizioni per l'industria e il commercio delle conserve alimentari preparate con sostanze vegetali.	Rossi T. Mussolini Oviglio De Stefani	*Industri*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
maggio 1923 **2039**				
maggio 1923 **2040**				
maggio 1923 **2041**	10 luglio 1923 SITTA			
maggio 1923 **2042**				
maggio 1923 **2043**	20 nov. 1923 (alla Presidenza) GIUFFRIDA			
maggio 1923 **2044**	15 giugno 1923 GIUFFRIDA			
giugno 1923 **2107**				
giugno 1923 **2113**				
giugno 1923 **2114**	DI MARZO			

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a cu fu defe
147	Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali e commerciali di qualunque natura.	Rossi T. Mussolini De Capitani Oviglio	*Industri*
148	Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 748, che apporta modificazioni al testo unico della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 818.	Rossi T. Mussolini	*Industri*
149	* Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 553, che limita l'applicazione dei precedenti decreti modificativi del Codice di commercio ai dissesti anteriori al 30 giugno 1923, e modifica le norme dei decreti medesimi circa la nomina dei sindaci delle società in liquidazione.	Rossi T. Oviglio De Stefani	*Industri* *Giustizia*
150	* Conversione in legge del Regio decreto 16 agosto 1922, n. 1322, che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei Regi istituti superiori di istruzione commerciale.	Rossi T. De Stefani	*Industri*
151	* Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 694, che autorizza le Casse di risparmio a partecipare all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.	Rossi T.	*Industri*
152	* Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 437, relativo alla valutazione dei titoli di proprietà delle società per azioni, ordinarie e cooperative, delle Opere pie, delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà ed altri enti morali.	Rossi T. Mussolini De Stefani Oviglio	*Industri*
153	* Conversione in legge del Regio decreto 15 marzo 1923, n. 836, concernente la emissione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni di speciali polizze a favore dei decorati dell'ordine militare di Savoia e di quelli fregiati di medaglie al valor militare.	Rossi T. Mussolini De Stefani Diaz Thaon di Revel	*Industri*
154	* Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1166, contenente disposizioni sui prezzi di vendita delle acque.	Rossi T. Mussolini Oviglio De Stefani	*Industri*
155	* Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 264, con cui viene modificato l'articolo 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sulle Camere di commercio.	Rossi T. Oviglio	*Industri*

DATA		Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
MARINO N. N.		20 giugno 1923 Approvato n. 595	
SITTA		19 e 20 giugno 1923 Approvato n. 538	
SITTA		19 e 20 giugno 1923 Approvato n. 570	
SITTA		19 e 20 giugno 1923 Approvato n. 569	
DI MARZO		20 giugno 1923 Approvato n. 600	
27 nov. 1923 LUIGGI		18 e 19 giugno 1923 Approvato n. 539	
SITTA		20 giugno 1923 Approvato n. 566	

Segue MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a cu fu def
156	* Ratifica del Regio decreto 30 gennaio 1921, n. 108, col quale a norma dell'articolo 3 del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1389, l'efficacia del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672 (collegi dei probiviri) viene prorogata di 3 mesi.	Rossi T. Mussolini Oviglio	*Industri*
157	* Conversione in legge del Regio decreto 7 aprile 1921, n. 299, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei collegi di probiviri.	Rossi T. Mussolini Oviglio	*Industri*
158	* Conversione in legge del Regio decreto 31 luglio 1921, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei collegi di probiviri.	Rossi T. Mussolini Oviglio	*Industri*
159	* Conversione in legge del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 430, che abroga quello 22 aprile 1920, n. 507, relativo al prezzo di vendita dei giornali.	Rossi T.	*Industri*
160	* Conversione in legge del Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 202, riguardante la emissione di obbligazioni garentite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana.	Rossi T. De Stefani	*Industri*
161	Conversione in legge del Regio decreto 8 marzo 1923, n. 616, che reca modificazioni al decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.	Rossi T. Mussolini	*Industri* *Lavoro e*
162	Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1256, che modifica l'articolo 7 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private.	Rossi T. Mussolini Oviglio De Stefani	*Industri*
163	Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 432, che reca modificazioni al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, ed alla legge 24 marzo 1921, n. 297, concernenti provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.	Rossi T. De Stefani Oviglio De Capitani	*Industri* *Lavoro e*

N. B. — *Con R. D. 5 luglio 1923, n. 1439, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
luglio 1923			9 febbr. 1923	
2149			Approvato	
			n. 541	
luglio 1923			9 febbr. 1923	
2150			Approvato	
			n. 350	
luglio 1923			9 febbr. 1923	
2151			Approvato	
			n. 351	
luglio 1923			19 e 20 giugno 1923	
2152			Approvato	
			n. 568	
luglio 1923	LÓ PIANO		18 e 19 giugno 1923	
2153			Approvato	
			n. 552	
luglio 1923	FINO			
2154				
luglio 1923				
2155				
luglio 1923				
2156				

...to a quello di agricoltura e denominato « Ministero dell'economia nazionale ».

MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permana a cu fu defe
1	Indennità di caroviveri agli impiegati delle provincie e dei comuni. (*Urgenza*).	Giolitti Bonomi Facta Alessio	*Interno*
2	Applicazione del contributo straordinario per l'assistenza civile.	Giolitti Facta	*Interno*
3	Provvedimenti per il corpo degli agenti di custodia delle carceri. (*Urgenza*).	Giolitti Bonomi	*Interno*
4	Conversione in legge del Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2072, concernente l'ammissione al voto dei militari smobilitati del Regio esercito e della Regia marina non inscritti nelle liste elettorali.	Giolitti	*Interno*
5	Conversione in legge del Regio decreto 2 maggio 1915 n. 634, concernente il soggiorno degli stranieri nel Regno, e del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1824, che ne prorogava la validità fino alla fine della guerra, e ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1625, che prorogava di sei mesi la durata in vigore del citato Regio decreto.	Giolitti Sforza	*Esteri*
6	Ratifica del Regio decreto 29 ottobre 1920, n. 1624, con il quale vengono prorogati di sei mesi i decreti luogotenenziali 23 luglio 1916, n. 895, e 22 febbraio 1917, n. 433, relativi all'entrata ed all'uscita dal Regno dei cittadini e degli stranieri.	Giolitti Sforza	**
7	Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 8,215,000 per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Este e per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Bari.	Giolitti Bonomi	*Interno*
8	Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 19,500,000 per il completamento del nuovo carcere giudiziario di Napoli e del manicomio giudiziario di Barcellona Pozzo di Gotto.	Giolitti Bonomi	*Interno*
9	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, portante disposizioni per il finanziamento delle provincie, dei comuni e degli enti locali delle regioni già invase o sgombrate, per compensarli della perdita di entrate a causa della guerra e metterli in condizione di far fronte alle maggiori spese obbligatorie dipendenti dalla stessa causa.	Giolitti Bonomi Raineri	*Interno*

(1) Il Senato con un ordine del giorno delibera di non passare alla discussione degli ar

DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
giugno 1921 4	30 luglio 1921 FUMAROLA	5 (1ª), 6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	16 e 17 marzo 1922 Respinto (1) n. 167	
giugno 1921 5	29 giugno 1922 VITTORIA			
giugno 1921 6	5 (2ª) agosto 1921 ROCCO M.	7, 10, 13, 14 e 17 dic. 1921 Approvato	25 e 27 marzo 1922 Approvato n. 254	2 aprile 1922 n. 389
giugno 1921 9	30 nov. 1921 COSATTINI	7 ed 8 dic. 1921 Approvato	24 e 25 marzo 1922 Approvato n. 266	2 aprile 1922 n. 467
giugno 1921 10	6 (1ª) agosto 1921 TREVES	26 e 29 nov. 1921 Approvato	25 e 27 marzo 1922 Approvato n. 265	9 aprile 1922 n. 1141
giugno 1921 11	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 710	30 luglio 1921 FERRI L.	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	10 e 12 (2ª) agosto 1921 Approvato n. 190	21 agosto 1921 n. 1166
giugno 1921 711	30 luglio 1921 CAZZAMALLI	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	10 e 12 (2ª) agosto 1921 Approvato n. 191	21 agosto 1921 n. 1167
giugno 1921 712	18 marzo 1922 COSATTINI	24 (1ª) e 25 maggio 1922 Approvato	1° luglio 1922 Approvato n. 446	9 luglio 1922 n. 963

Segue MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti
10	Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 285, concernente il ripristino, nei comuni già invasi dal nemico, a decorrere dal 1° gennaio 1920, della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo, dove esisteva, nei tesorieri o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso per riscosso.	Giolitti Raineri Facta
11	Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 1953, concernente provvedimenti per la revisione delle pellicole cinematografiche e relative disposizioni fiscali e penali.	Giolitti Fera Facta Bonomi
12	Conversione in legge del decreto Reale 22 aprile 1920, n. 851, che apporta modificazioni al decreto luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483, concernente provvedimenti a favore dei riformati dal servizio militare per tubercolosi polmonare.	Bonomi De Nava
13	Conversione in legge del decreto Reale 11 marzo 1920, n. 467, riguardante l'applicazione dei ruoli aperti al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica.	Bonomi De Nava
14	Conversione in legge del decreto Reale 23 ottobre 1919, n. 2292, portante provvedimenti per combattere il tracoma.	Bonomi De Nava
15	Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2445, circa proroga della scadenza del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1311, portante disposizioni eccezionali per la tutela della sanità pubblica durante la guerra (1).	Bonomi Corbino Micheli De Nava
16	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 1015, che stabilisce norme per la nomina, durante la guerra, ai posti di coadiutore nei laboratori della Direzione della sanità pubblica e corrispondenti.	Bonomi De Nava
17	Conversione in legge del decreto Reale 24 agosto 1919, n. 2001, portante provvedimenti destinati ad agevolare al comune di Torino l'eseecuzione di opere di provvista di acqua potabile.	Bonomi De Nava
18	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 287, che modifica la legge 8 giugno 1913, n. 571, riguardante la concessione al comune di Taranto del diritto di pesca in alcune zone del Mar Piccolo.	Bonomi Soleri Bergamasco Belotti

(1) Con articoli aggiuntivi proposti dal Governo, si regola l'esercizio della p
marzo 1923, n. 795).

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **713**	1° dic. 1921 FURGIUELE	7 ed 8 dic. 1921 Approvato	13 e 16 maggio 1922 Approvato n. 267	28 maggio 1922 n. 811
giugno 1921 **714**	17 febbr. 1922 BARACCO	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	1° luglio 1922 Approvato con modificazioni n. 427	
luglio 1921 **839**	17 febbr. 1922 GUARINO-AMELLA	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	14 giugno 1922 Approvato n. 413	29 giugno 1922 n. 1003
luglio 1921 **840**	3 (2ª) agosto 1921 CELESIA	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	9 e 10 agosto 1921 Approvato n. 165	20 agosto 1921 n. 1181
luglio 1921 **841**	22 (1ª) dic. 1921 CAZZAMALLI	6 (1ª) e 10 (2ª) maggio 1922 Approvato	14 giugno 1922 Approvato n. 408	29 giugno 1922 n. 1004
luglio 1921 **842**	25 nov. 1922 GUARINO-AMELLA			
luglio 1921 **843**	22 (1ª) dic. 1921 CASERTANO	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	30 giugno 1922 Approvato n. 414	9 luglio 1922 n. 1028
luglio 1921 **844**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
agosto 1921 **888**	18 dic. 1921 FUMAROLA	21 (1ª) e 22 dic. 1921 Approvato	8 giugno 1922 Approvato n. 389	18 giugno 1922 n. 1013

stri connazionali che, diplomati all'estero, vennero per la guerra in Italia (V. R. D.-L. 22

Segue MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a c fu de
19	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 13 novembre 1919, n. 2295, e 3 giugno 1920, n. 792, che prorogarono rispettivamente al 28 febbraio ed al 31 agosto 1920, la gestione straordinaria dell'ente Volturno in Napoli.	Bonomi De Nava Soleri Gasparotto Micheli Belotti Beneduce A.	*Interno*
20	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 gennaio 1916, n. 79, col quale, sui proventi dell'addizionale istituita con l'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 250,000 per la costruzione di case economiche in Palmi.	Bonomi Soleri De Nava Micheli	**
21	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 26 luglio 1917, n. 1334, 10 gennaio 1918, n. 47 e 18 maggio 1919, n. 926, riguardanti proroghe, fino al 1° gennaio 1920, della riscossione dei canoni per l'uso dei ricoveri stabili e provvisori costruiti nei comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.	Bonomi De Nava Micheli	**
22	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1184, riguardante modificazioni apportate agli articoli 28 e 400 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.	Bonomi De Nava Micheli	*Finan*
23	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, che reca provvedimenti per la città di Napoli.	Bonomi Rodinò Soleri De Nava Micheli Corbino Belotti	*Interno*
24	Conversione in legge di undici decreti Reali e luogotenenziali contenenti provvedimenti a sollievo dei danneggiati dal terremoto 13 gennaio 1915.	Bonomi	**
25	Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1914, n. 162, riguardante la proroga dei poteri del Regio commissario del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma, e del decreto luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, relativo a provvedimenti per l'amministrazione e la tutela del detto istituto.	Bonomi De Nava	*Interno*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della entazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
gosto 1921 **889**	25 febbr. 1922 (alla Presidenza) CASERTANO	20 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	1° luglio 1922 n. 438	9 luglio 1922 n. 1005
gosto 1921 **890**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
gosto 1921 **891**				
gosto 1921 **892**	FAZZARI			
gosto 1921 **893**	5 (2ª) agosto 1921 Rocco M.	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	9 e 10 agosto 1921 Approvato n. 176	24 agosto 1921 n. 1290
gosto 1921 **894**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
gosto 1921 **895**	CONTI			

Segue MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a cu fu defe
26	Conversioni in legge dei Regi decreti 7 marzo 1920, n. 277, 5 agosto 1920, n. 1138, e 1° settembre 1920, n. 1249, relativi all'ordinamento e stato economico del personale per gli archivi di Stato.	Bonomi De Nava	*Interno*
27	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che ha modificato la legge 25 marzo 1917, n. 481, sulla protezione e assistenza degli invalidi di guerra.	Bonomi De Nava Soleri Gasparotto Bergamasco	*Finanze*
28	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 agosto 1918, n. 1218, relativo a provvedimenti a favore delle cooperative agricole.	Bonomi De Nava Soleri Mauri	*Agricolt*
29	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 210, riguardante l'autorizzazione sui proventi della addizionale, della somma di lire 5 milioni alla « Unione edilizia nazionale » per promuovere la costruzione di case economiche e di casette popolari in Messina.	Bonomi De Nava Micheli	*Industri*
30	Conversione in legge del Regio decreto 18 aprile 1920, n. 481, riguardante provvedimenti per la sistemazione finanziaria del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma.	Bonomi De Nava	*Interno*
31	Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2301, relativo all'assistenza alle gestanti e dei figli illegittimi nati nella zona di operazioni belliche.	Bonomi De Nava Raineri	*Interno*
32	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 538, relativo a modificazioni ed aggiunte apportate alla legislazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica.	Bonomi De Nava Soleri Belotti	*Interno*
33	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1270, portante disposizioni per i distacchi e le aggregazioni da un comune ad un altro di zone di territorio occorrenti per l'esecuzione di opere portuali.	Bonomi Micheli	*Interno*
34	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, portante modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara.	Bonomi Soleri	*Finanze*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
—	—	—	—	
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
agosto 1921 **896**	30 (2ª) giugno 1922 FUMAROLA			
agosto 1921 **897**	CORRADINI			
agosto 1921 **898**	CANEVARI			
agosto 1921 **899**	BOGIANCKINO			
agosto 1921 **900**	CONTI			
agosto 1921 **901**	18 marzo 1922 COSATTINI	24 (1ª) e 26 (2ª) maggio 1922 Approvato	1º luglio 1922 Approvato n. 447	13 luglio 1922 n. 1091
agosto 1921 **902**	BUBBIO			
agosto 1921 **903**	28 (2ª) giugno 1922 PAOLUCCI			
agosto 1921 **904**				

Segue MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a c fu de
35	Conversione in legge del decreto 6 maggio 1920, n. 769, portante modifiche alla legge 11 dicembre 1910, n. 863, sulla tassa di soggiorno.	Bonomi Soleri	*Finanz*
36	Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1919, n. 2361, che prorogava al 1° gennaio 1921 l'inizio del periodo di ammortamento dei mutui concessi e da concedersi ai comuni gravemente danneggiati da operazioni guerresche di forze nemiche, ai sensi dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743.	Bonomi De Nava Soleri	**
37	Conversione in legge del Regio decreto 7 settembre 1919, n. 1632, portante provvedimenti finanziari a favore dei comuni e delle provincie.	Bonomi De Nava Soleri	**
38	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 30 ottobre 1915, n. 1637, 26 novembre 1916, n. 1662, 1° ottobre 1917, n. 1677, 27 ottobre 1918, n. 1671, e del Regio decreto 6 novembre 1919, n. 2096, concernenti la proroga per gli anni 1916, 1917, 1918, 1919 e 1920 del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.	Bonomi De Nava Soleri	**
39	Proroga al 1921 del contributo governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole della Sicilia e della Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.	Bonomi De Nava Soleri	*Finanz*
40	Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1853, portante provvedimenti per le patenti dei segretari comunali.	Bonomi	*Interno*
	Modificazioni del Senato	. . . . .	*Interno*
41	Conversione in legge del Regio decreto 26 ottobre 1919, n. 2058, relativo alla devoluzione alla provincia di Roma del patrimonio del manicomio di Santa Maria della Pietà.	Bonomi	**
42	Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1920, n. 57, che proroga il decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 796, relativo ai manicomi gestiti da privati.	Bonomi	*Interno*

(1) La Camera modifica in parte le disposizioni del R. D.-L., tali modificazioni son

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della entazione — umero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
osto 1921 905	FAZZARI			
osto 1921 906				
osto 1921 907	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
osto 1921 908				
osto 1921 909	CASOLI	Ritirato 20 luglio 1923		
osto 1921 910	22 (1ª) dic. 1921 CASERTANO	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato (1)	26 e 27 giugno 1922 Approvato con modificazioni n. 412	
uglio 1922 910-B	25 nov. 1922 FERRI L.			
osto 1921 911	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
osto 1921 912	17 febbr. 1922 GUARINO-AMELLA	10 (1ª) e 12 (2ª) maggio 1922 Approvato	9 febbr. 1923 Approvato n. 418	18 febbr. 1923 n. 498

ate con R. D.-L. 14 giugno 1923, n. 1449 (V. appresso dis. di legge n. 2194).

Segue MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permam a cu fu defe
43	Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1910, relativo al pareggio dei bilanci delle istituzioni pubbliche di beneficenza di ricovero e di cura.	Bonomi	*Interno*
44	Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1767, col quale è stato fissato al 31 dicembre 1920 il termine di efficacia dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873.	Bonomi	*Interno*
45	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, n. 1034, concernente disposizioni per la compilazione d'ufficio e approvazione dei conti consuntivi dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza distrutti o smarriti in seguito al terremoto del 13 gennaio 1915.	Bonomi	*Interno*
46	Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1919, n. 1960, portante provvedimenti per le retribuzioni degli impiegati delle provincie e dei comuni.	Bonomi	**
47	Autorizzazione ai comuni a riscuotere mediante ruoli il corrispettivo del servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche.	Bonomi	*Interno*
48	Disposizioni relative al domicilio di soccorso e funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica.	Bonomi	*Interno*
49	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1520, concernente l'applicazione di un diritto di peso sulla pesca a favore del comune di Comacchio.	Bonomi Soleri	**
50	* Provvedimenti per la repressione dell'abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente.	Bonomi Rodinò	*Interno*
51	* Provvedimenti penali contro i detentori di bombe a mano e di altri ordigni e materie esplodenti e contravvenzioni per porto d'armi.	Bonomi Rodinò	*Interno*
52	Assegnazione straordinaria al bilancio del Ministero dell'interno di lire 17 milioni per la costruzione di un nuovo riformatorio in Catanzaro, per la costruzione delle nuove carceri giudiziarie in Trapani e per il completamento delle carceri giudiziarie di Caltanissetta.	Bonomi De Nava	*Interno*

(1) Sospesa la discussione.

(2) I provvedimenti di cui al disegno di legge del ministro Giolitti (Senato n. 3) v 1921, n. 1254 non avendo la Camera approvato il relativo disegno di legge n. 941 che pre

DATA della entazione — umero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
osto 1921 **913**	17 febbr. 1922 GUARINO-AMELLA			
osto 1921 **914**	18 maggio 1922 FURGIUELE	9 (1ª e 2ª) giugno 1922 Approvato	9 febbr. 1923 Approvato n. 455	18 febbr. 1923 n. 504
osto 1921 **915**	CASERTANO			
osto 1921 **916**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
osto 1921 **917**	13 dic. 1921 FERRI L.	15 e 22 (2ª) dic. 1921 Approvato	Ritirato 19 giugno 1923 n. 317	
osto 1921 **918**	17 febbr. 1922 GUARINO-AMELLA	14 giugno 1922 (1)		
osto 1921 **919**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
agosto 1921 **937**	30(2ª)giugno 1922 Rocco M.	10 (1ª e 2ª) febbr. 1923 Approvato	4 e 5 agosto 1921 Approvato n. 1.	18 febbr. 1923 n. 396
gosto 1921 **941**		Decaduto (Art. 50 del Reg.)	2, 3, 4 e 5 agosto 1921 Approvato n. 3	(2)
nov. 1921 **1018**	22 (1ª) dic. 1921 FURGIUELE	6 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	n. 415	

ionati con legge 31 agosto 1921, n. 1175 e revocati poi con Regio decreto 19 settembre
Camera dal ministro Bonomi venne fatto decadere.

Segue MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis, perma a c fu def
53	Riforma della colonia agricola di San Martino delle Scale presso Palermo.	Bonomi De Nava Soleri Rodinò Mauri	*Interno*
54	Conversione in legge del Regio decreto 25 gennaio 1921, n. 262, relativo alla concessione di speciali indennità al personale di pubblica sicurezza inviato in Sicilia per la repressione del malandrinaggio.	Bonomi De Nava	*Interno*
55	* Disposizioni circa la zona di rispetto dei cimiteri .	Bonomi	*Interno*
56	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 1551, portante la proroga del termine per la esecuzione di alcune opere di risanamento edilizio della città di Bologna.	Bonomi	*Interno*
57	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 16 marzo 1919, n. 1521, portante la proroga del termine per l'esecuzione dei lavori di risanamento della città di Bologna.	Bonomi	*Interno*
58	* Conversione in legge dei decreti luogotenenziali: 29 giugno 1916, n. 837, 26 maggio 1918, n. 782, 30 giugno 1919, n. 1235, di proroga dei termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, numero 445, riguardanti agevolazioni ai comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile.	Bonomi De Nava	*Interno*
59	* Conversione in legge del Regio decreto 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri dei commissari del Governo agli alloggi.	Bonomi Rodinò Gasparotto Bergamasco De Nava Belotti Micheli	*Interno*
60	* Conversione in legge dei Regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1; 15 febbraio 1920, n. 147 e 18 aprile 1920, n. 475, concernente provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi.	Bonomi Rodinò Gasparotto Bergamasco De Nava Belotti Micheli	*Interno*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
dic. 1921 **1154**	25 nov. 1922 GUARINO-AMELLA			
dic. 1921 **1155**	GUARINO-AMELLA			
2ª) dic. 1921 **1301**	18 marzo 1922 FERRI L.	20 (1ª), 24 (1ª) e 25 maggio 1922 Approvato	1° dic. 1921 Approvato n. 147	11 giugno 1922 n. 880
2ª) dic. 1921 **1302**	8 febbr. 1923 CAPPA P.		1° dic. 1921 Approvato n. 149	
2ª) dic. 1921 **1303**	8 febbr. 1923 CAPPA P.		1° dic. 1921 Approvato n. 148	
2ª) dic. 1921 **1304**	18 marzo 1922 FURGIUELE	24 (1ª) e 25 maggio 1922 Approvato	8 e 9 agosto 1921 Approvato n. 136	11 giugno 1922 n. 916
2ª) dic. 1921 **1305**	FURGIUELE		24 e 25 nov. 1921 Approvato n. 135	
2ª) dic. 1921 **1306**	18 marzo 1922 FURGIUELE	24 (1ª) e 25 maggio 1922 Approvato	24 e 25 nov. 1921 Approvato n. 134	20 luglio 1922 n. 1392

Segue MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a fu de
61	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 910, che estende ai funzionari dell'Amministrazione centrale e provinciale della sanità pubblica l'articolo 5 del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659.	Bonomi De Nava	**
62	* Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2296, che autorizza il ministro dell'interno a coprire i posti vacanti nell'Amministrazione della sanità pubblica.	Bonomi De Nava	**
63	Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1320, contenenti provvedimenti per reprimere il possesso ed il porto illecito delle armi.	Bonomi Rodinò	*Interno*
64	Prevenzione e repressione dell'abigeato e del danneggiamento di animali in Sardegna.	Bonomi Rodinò De Nava Micheli Beneduce A.	*Interno*
65	Modificazioni al limite posto dalla legge 23 agosto 1900, n. 315, alla sovrimposta comunale sui terreni emersi nel comune di Comacchio.	Facta Bertone	*Interno* *Finan*
66	Conversione in legge del Regio decreto 19 febbraio 1922 n. 308, che reca aggiunte a quello 19 novembre 1921, n. 1704, relativo alla concessione di mutui per opere pubbliche.	Facta Peano Anile Riccio Dello Sbarba	*Interno* *Finan.* *Lavori*
67	Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 26 agosto 1917, n. 1343, del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2468 e del Regio decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, coi quali furono consecutivamente aumentate le tariffe per la inserzione degli annunzi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.	Facta Peano	*Intern*
68	Provvedimenti finanziari a favore del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed ospedali riuniti di Roma. (*Urgenza*).	Facta Peano	*Intern*
69	Conversione in legge del Regio decreto 20 gennaio 1921, n. 425, che estende alle nuove provincie le disposizioni del Regno relative alla vigilanza sulla produzione cinematografica.	Facta Bertone	*Intern* *Istruz*

(1) Vedi R. D.-L. 11 marzo 1923, n. 584.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
(2ª) dic. 1921 **1307**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	7 e 8 dic. 1921 Approvato n. 137	13 luglio 1922 n. 1159
(2ª) dic. 1921 **1308**			7 e 8 dic. 1921 Approvato n. 138	
(2ª) dic. 1921 **1309**	VITTORIA			
febbr. 1922 **1321**	GUARINO-AMELLA			
(2ª) giugno 1922 **1633**	ZANARDI FAZZARI	Ritirato 20 luglio 1923		
(2ª) giugno 1922 **1634**	12 luglio 1923 BUBBIO			
(2ª) giugno 1922 **1637**	13 luglio 1923 BUBBIO			
(2ª) giugno 1922 **1638**	2 nov. 1922 (alla Presidenza) CONTI	Ritirato (1) 19 maggio 1923		
(2ª) giugno 1922 **1640**	30 nov. 1923 BUTTAFOCHI			

Segue MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a c fu de
70	Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 335, che autorizza la emanazione delle disposizioni previste dalla Convenzione internazionale sull'oppio firmata all'Aja il 23 febbraio 1912.	Facta Schanzer Amendola Bertini Rossi T.	*Interno* *Esteri*
71	Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, che modifica la tabella allegata alla legge 6 luglio 1911, n. 685, relativamente alle paghe dei graduati, guardie scelte, guardie ed allievi del corpo degli agenti di custodia, e reca inoltre altre disposizioni per il corpo medesimo.	Facta Peano	*Interno* *Finanz*
72	Conversione in legge del decreto 6 settembre 1921, n. 1268, concernente provvedimenti per il Corpo degli agenti di custodia delle carceri.	Facta Peano	*Interno*
73	Aumento di contributo per l'anno 1922 a favore degli enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate (*Urgenza*).	Facta Peano Maggiorino Ferris	*Interno*
74	Aggiunta all'articolo 324 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per l'estensione dei poteri degli amministratori nei riguardi della contrattazione dei mutui (*Urgenza*).	Facta	*Interno*
75	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 493, che modifica la tabella organica per il corpo degli agenti di custodia allegata al decreto luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, e reca altresì disposizioni riflettenti miglioramenti economici e di carriera degli agenti stessi.	Facta Peano Lanza di Scalea De Vito	*Interno*
76	* Proroga dei termini stabiliti dalla legge 16 luglio 1914, n. 665, circa i lavori di ricerca ed utilizzazione d'acqua in Sardegna.	Facta Peano Bertini	*Interno*
77	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1031, che esenta dalle tasse di bollo e di registro le donazioni a favore di istituti di cura per tubercolosi e i contratti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento e il corredamento dei medesimi.	Facta Bertone Peano	*Interno* *Finanz*

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 1900.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
—	—	—	—	
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
(2ª) giugno 1922 **1641**	30 (2ª) giugno 1922 BARACCO DUDAN			
(2ª) giugno 1922 **1642**	ROCCO M. CAMERA			
(2ª) giugno 1922 **1643**	ROCCO M.			
(2ª) giugno 1922 **1644**	28 (2ª) giugno 1922 COSATTINI	Ritirato 20 luglio 1923		
(2ª) giugno 1922 **1676**		Ritirato (1) 25 nov. 1922		
(2ª) giugno 1922 **1677**	ROCCO M.			
luglio 1922 **1751**	CORSI	(2)	17 febbr. 1922 Approvato n. 193	
luglio 1922 **1752**	CASERTANO		17 febbr. 1922 Approvato n. 139	

Vedi RR. DD.-L. 29 aprile e 9 nov. 1923, nn. 1215 e 2562.

Segue MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi perma a c fu def
78	Proroga per il 1922 del contributo governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole della Sicilia e della Sardegna, di cui agli articoli 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442.	Facta Peano Bertone	*Interno* *Finanz*
79	Conversione in legge del Regio decreto 8 novembre 1921, n. 1752, col quale la Cassa depositi e prestiti fu autorizzata a concedere, al comune di Venezia, un mutuo di 13 milioni all'interesse dell'uno e mezzo per cento estinguibile in 35 anni per il pareggio del bilancio 1921.	Facta Peano	*Interno* *Finanz*
80	Conversione in legge del Regio decreto 12 marzo 1922, n. 404, che modifica la composizione del Consiglio superiore di sanità.	Facta	*Interno*
81	Conversione in legge del Regio decreto 2 febbraio 1922, n. 159, che reca disposizioni a favore delle provincie dei comuni e delle istituzioni di beneficenza delle regioni già invase o sgombrate per l'anno 1922.	Mussolini Tangorra	*Interno*
82	Conversione in legge del Regio decreto 8 settembre 1922, n. 1285, recante una aggiunta all'articolo 324, della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148) per l'estensione dei poteri degli amministratori straordinari dei comuni e delle provincie nei riguardi della contrattazione di mutui.	Mussolini	*Interno*
83	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 31 agosto 1921, n. 1269, 19 gennaio 1922, n. 28, 17 ottobre 1922, n. 1353, riguardanti la sistemazione amministrativa delle nuove provincie.	Mussolini	*Interno*
84	Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1654, concernente modificazioni agli articoli 62 (comma terzo) e 63 (comma settimo e nono) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.	Mussolini Oviglio	*Interno*
85	Aggiunte all'articolo 24 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, relativamente all'impiego dei gas tossici.	Mussolini	*Interno*
86	Conversione in legge del Regio decreto 24 dicembre 1922, n. 1748, concernente la reinscrizione nelle liste elettorali dei comuni delle nuove provincie dei regnicoli che ne erano stati cancellati per effetto della mancata dichiarazione di cui all'articolo 45, comma 3°, del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359.	Mussolini	*Interno*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
luglio 1922 1753	BUBBIO CASOLI	Ritirato 20 luglio 1923		
luglio 1922 1754	CASERTANO MONTEMARTINI			
luglio 1922 1755	CASERTANO			
nov. 1922 1899	CASERTANO			
nov. 1922 1900	CASERTANO			
febbr. 1923 1933	CASERTANO			
febbr. 1923 1981	CASERTANO			
febbr. 1923 2002	CAPPA P.			
(2ª) febbr. 1923 2007	CASERTANO			

Segue MINISTERO DELL'INTERNO

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Comm per a fu d
87	Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1921, n. 794, riguardante l'applicazione di sovraimposte provinciali e comunali nelle nuove provincie.	Mussolini De Stefani	*Inten*
88	Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1923, n. 1724, concernente la revoca della personalità giuridica del Comitato nazionale pel Monumento-Ossario al Fante italiano.	Mussolini	*Inten*
89	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 10 settembre 1922, n. 1387, e 14 giugno 1923, n. 1418, che recano norme per la concessione della cittadinanza italiana a talune categorie di stranieri.	Mussolini Oviglio Diaz	*Inten*
90	Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1449, riguardante gli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.	Mussolini	*Inten*
91	Conversione in legge del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1334, che reca provvedimenti finanziari per l'anno 1922 a favore degli enti locali della zona già invasa dal nemico o sgombrata.	Mussolini De Stefani	*Inten*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
ella tazione — mero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
) febbr. 923 **008**	CASERTANO			
v. 1923 **192**				
v. 1923 **193**				
v. 1923 **194**				
v. 1923 **195**				

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perma a c fu def
1	Iscrizione di fondi in favore delle Università e degli altri Istituti di istruzione superiore.	Croce Bonomi	*Istruzio*
2	Provvedimenti per il trasferimento nel Palazzo Reale di Napoli della biblioteca nazionale e della biblioteca San Giacomo di detta città.	Croce Bonomi	*Istruzio*
3	Conversione in legge di decreti-legge concernenti l'istruzione superiore.	Croce Bonomi	**
	Stralcio della Commissione: Conversione in legge di vari decreti-legge concernenti l'istruzione pubblica.		*Istruzio*
4	Conversione in legge dei decreti-legge 5 maggio 1918, n. 939 e 8 ottobre 1920, n. 1725, relativi all'ordinamento e al funzionamento dell'istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici.	Croce Bonomi	*Istruzio*
5	Conversione in legge dei Regi decreti 29 agosto 1919, n. 1675, 9 novembre 1919, n. 2285 e 1° settembre 1920, n. 1248, che dettano norme per l'assunzione del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari.	Croce	*Istruzio*
6	Conversione in legge di sei decreti-legge concernenti provvedimenti varii in favore dell'insegnamento sperimentale negli Istituti superiori di fisica e di chimica e loro applicazioni, le prestazioni a pagamento degli Istituti di istruzione superiore, il funzionamento delle cliniche traumatologiche ed ortopediche di Roma, Napoli e Bologna, l'impianto e la sistemazione della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri in Pisa, l'Osservatorio astronomico di Collurania.	Croce Bonomi	**
7	Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074, concernente l'ordinamento del personale delle biblioteche pubbliche governative.	Croce Bonomi	*Istruzio*
8	Conversione in legge di nove decreti-legge relativi all'assetto edilizio di Istituti universitari e superiori di Catania, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia Roma e Siena, e ad alcune cliniche dell'Università di Catania.	Croce Bonomi	**

(1) Nella relazione si propone anche la conversione del Regio decreto-legge 13 m

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
1921 127	4 (2ª) agosto 1921 CAPORALI	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	12 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato n. 173	6 sett. 1921 n. 1404
1921 128	31 (2ª) marzo 1922 CAPORALI	6 e 7 (2ª) luglio 1922 Approvato	15 agosto 1922 Approvato n. 533	21 nov. 1922 n. 1556
1921 129	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
1921 129-A	29 giugno 1922 MANCINI A.			
1921 130				
1921 131	3 (2ª) giugno 1922 BUONOCORE			
1921 132	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
1921 133	28 (2ª) giugno 1922 ZANZI (1)			
1921 134	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1º giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293

n. 714.

Segue MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perman a cu fu def
9	Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1918, n. 1623, relativo ai concorsi e rimborsi scolastici dovuti dallo Stato ai comuni che conservano la diretta amministrazione delle proprie scuole elementari.	Croce Bonomi	*Istruzion*
10	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1239, che stabilisce la tabella degli stipendi e quella delle indennità di residenza dovute agli insegnanti ordinari e straordinari delle scuole elementari.	Croce Giolitti Bonomi	*Istruzion*
11	Rapporti intellettuali con i paesi esteri.	Croce Sforza	*Istruzion*
12	Sulla privata docenza	Croce	*Istruzion*
13	Fondazione di un Istituto sperimentale di chimica industriale e di una Sezione di ingegneria chimica presso la Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri in Padova.	Croce Bonomi Facta Alessio	*Istruzion*
14	Conversione in legge dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058 e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e sopratasse scolastiche delle Università, degli Istituti superiori di magistero, delle Scuole medie e normali e degli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.	Croce Bonomi Facta	*Istruzion*
15	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 2078, concernente l'istituzione di tasse e sopratasse per gli inscritti ai corsi post-universitarii e per il conseguimento di diplomi speciali.	Croce Facta	*Istruzion*
16	Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 1917, n. 1521, concernente l'istituzione di biblioteche nelle scuole elementari.	Croce Bonomi Facta	*Istruzion*
17	Conversione in legge di 10 decreti-legge contenenti provvedimenti in favore degli studenti delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, per effetto della guerra.	Croce Bonomi Facta	**
18	Conversione in legge dei decreti 28 luglio 1918, n. 1250, e 8 luglio 1919, n. 1522, relativi ad esonero da tasse scolastiche.	Croce Bonomi Facta	*Istruzion*

(1) Vedi *R. D. 30 sett. 1923, n. 2102.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **135**	1° dic. 1921 BUSSI	7 e 8 dic. 1921 Approvato	27 e 28 marzo 1922 Approvato n. 225	
giugno 1921 **136**	AGOSTINONE			
giugno 1921 **137**	30 (2ª) giugno 1922 ORANO	Ritirato 23 nov. 1922		
giugno 1921 **138**	(1)			
giugno 1921 **442**	30 luglio 1921 PIVA	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	9 e 10 agosto 1921 Approvato n. 162	3 nov. 1921 n. 1616
giugno 1921 **443**	8 dic. 1921 MANCINI A.	9 e 17 dic. 1921 Approvato	8 giugno 1922 Approvato n. 333	
giugno 1921 **444**	29 giugno 1922 MANCINI A.			
giugno 1921 **445**				
giugno 1921 **446**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **447**	24 (2ª) giugno 1922 MANCINI A.			

Segue MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
19	Istituzione e ordinamento delle scuole elementari . .	Croce Giolitti Bonomi	*Istruzion*
20	Obbligo dell'istruzione	Croce Giolitti Fera Bonomi Rodinò Alessio Labriola	*Istruzion*
21	Sistemazione dei corsi paralleli aggiunti e degli istituti di istruzione media e normale.	Croce Bonomi	*Istruzion*
22	Esami nelle scuole medie di istruzione classica tecnica e magistrale.	Croce Bonomi Facta	*Istruzion*
23	Provvedimenti per le scuole primarie, popolari e medie dei paesi del Regno, ove è d'uso la lingua francese.	Croce	*Istruzion*
24	* Tumulazione della salma del cavalier Giuseppe Manfredi, già presidente del Senato del Regno, nella chiesa monumentale di San Francesco in Piacenza.	Corbino	*Istruzion*
25	Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio 1921-22, della maggiore assegnazione di lire 515 mila da erogarsi a favore della Regia Accademia dei Lincei.	Corbino De Nava	*Istruzion*
26	Proroga dei termini stabiliti all'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, e sospensione della disposizione contenuta nell'articolo 19 della stessa legge.	Corbino	*Istruzion*
27	Modifica della legge 21 febbraio 1859, n. 3232, concernente la trasformazione del lascito Ghislieri in favore del comune di Boscomarengo.	Corbino	*Istruzion*
28	* Stato giuridico del personale delle scuole medie pareggiate.	Corbino	*Istruzion*
29	* Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico.	Corbino	*Istruzion*

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 1021.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **501**		Ritirato 1° dic. 1921		
giugno 1921 **502**		Ritirato 1° dic. 1921		
giugno 1921 **503**		Ritirato 29 nov. 1921		
giugno 1921 **504**		Ritirato (1) 29 nov. 1921		
giugno 1921 **505**	PIVA	Ritirato 28 giugno 1922		
luglio 1921 **811**	22 aprile 1922 (alla Presidenza) BUONOCORE	12 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	27 e 28 giugno 1921 Approvato n. 13	15 febbr. 1923 n. 408
luglio 1921 **812**	1° agosto 1921 MANCINI A.	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	10 e 12 (2ª) agosto 1921 Approvato n. 174	23 ott. 1921 n. 1654
luglio 1921 **859**	30 (2ª) giugno 1922 CAPORALI	Ritirato (2) 16 (2ª) giugno 1923		
luglio 1921 **860**	13 giugno 1922 FAZIO			
(2ª) agosto 1921 **938**	6 (1ª) agosto 1921 MANCINI A.	7 e 8 dic. 1921 Approvato	3 e 5 agosto 1921 Approvato n. 8	22 dic. 1921 n. 2057
(2ª) agosto 1921 **940**	16 dic. 1921 MANCINI A.	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	3 e 5 agosto 1921 Approvato n. 10	11 giugno 1922 n. 778

Vedi appresso disegno di legge n. 1664.

Segue MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissione permanente a cui fu deferito
30	Esami nelle scuole medie di istruzione classica, tecnica e magistrale ed esami di ammissione alle scuole superiori.	Corbino	*Istruzione*
31	Modifica degli articoli 2 e 29 della legge 20 giugno 1909, n. 364, circa il patrimonio artistico delle istituzioni pubbliche di beneficenza.	Corbino	*Istruzione*
32	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 2078, che stabilisce una tassa e sopratassa di diploma per gli inscritti ai corsi post-universitari ed ai corsi per il conseguimento di diplomi speciali.	Corbino	*Istruzione*
33	Riforma del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.	Corbino De Nava	*Istruzione*
34	* Conversione in legge del decreto luogotenenziale 8 dicembre 1918, n. 1914, che detta norme speciali circa l'espropriazione e l'occupazione degl'immobili compresi nel perimetro della zona monumentale di Roma.	Corbino	*Istruzione*
35	* Fondazione in Roma di un istituto italiano di archeologia e storia dell'arte.	Corbino De Nava	*Istruzione*
36	* Concorso dello Stato nelle spese per la celebrazione del VII centenario dell'Università di Padova.	Corbino De Nava	*Istruzione*
37	Stanziamento nel bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione della somma di 8,000,000 di lire occorrente alla prosecuzione dei lavori di assetto edilizio degli istituti scientifici dell'Università di Roma.	Corbino De Nava	*Istruzione*
38	* Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1593, concernente provvedimenti per il mantenimento delle cliniche dell'Università di Pisa nel biennio 1913-14 e 1914-15.	Corbino De Nava	*Istruzione*

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 1562.
(2) Duplicato del n. 444.
(3) Attuato con Regio decreto-legge 12 maggio 1923, n. 1117 (Vedi disegno di legg

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
29 nov. 1921 **1021**		Ritirato (1) 23 maggio 1922		
29 nov. 1921 **1022**		Ritirato 20 maggio 1922		
29 nov. 1921 **1023**		Decaduto (2) (art. 50 del Reg.)		
1° dic. 1921 **1041**	26 (2ª) maggio 1922 PIVA (maggioranza) ZANZI (minoranza)	20 (1ª), 24 (1ª e 2ª) giugno 1922 Approvato	Ritirato (3) 16 giugno 1923 n. 487	
5 dic. 1921 **1087**	27 (2ª) giugno 1922 ROSA		5 e 6 agosto 1921 Approvato n. 12	
5 dic. 1921 **1088**	16 dic. 1921 CALÒ	21 (1ª) e 22 (2ª) dic. 1921 Approvato	7, 8 e 9 agosto 1921 Approvato n. 7	15 genn. 1922 n. 10
5 dic. 1921 **1089**	17 dic. 1921 PIVA	21 (1ª) dic. 1921 e 22 marzo 1922 Approvato	6 e 9 agosto 1921 Approvato n. 34	25 aprile 1922 n. 615
12 dic. 1921 **1156**	22 (2ª) dic. 1921 CAPORALI	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	14 giugno 1922 Approvato n. 435	9 luglio 1922 n. 1044
13 dic. 1921 **1169**	24 (2ª) giugno 1922 MANCINI A.		2 dic. 1921 Approvato n. 37	

linistero istruzione, Senato n. 629).

Segue MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis permar a cu fu defe
39	Conversione in legge dei Regi decreti 25 novembre 1919, n. 2213, e 2 maggio 1920, n. 868, concernenti le opere di previdenza e di assistenza a favore dei maestri elementari e dei direttori didattici del Regno e abrogazione di questi decreti.	Corbino	**
40	Conversione in legge del decreto 27 aprile 1919, n. 771, circa l'ordinamento del servizio di vigilanza sulla istruzione primaria e popolare e dei decreti 21 gennaio 1921, n. 127 e 14 aprile 1921, n. 836, che modificano il decreto 27 aprile 1919, n. 771.	Corbino	*Istruzio*
41	* Conversione in legge dei Regi decreti 22 agosto 1919, n. 1672, e 9 maggio 1920, n. 852, relativi al Regio Liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.	Corbino De Nava	*Istruzio*
42	Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.	Corbino De Nava Soleri	*Istruzio*
43	Istituzione in Roma di una scuola di odontoiatria e protesi dentaria.	Corbino De Nava	*Istruzio*
44	Conversione in legge del decreto 31 ottobre 1919, numero 2593, che istituisce la scuola superiore di architettura in Roma.	Corbino	*Istruzio*
45	Conversione in legge del decreto 28 agosto 1921, n. 1627, concernente l'obbligo scolastico per la popolazione delle nuove provincie.	Corbino De Nava	*Istruzio*
46	Convenzione suppletiva 9 novembre 1921, per il completamento dell'assetto edilizio della Università di Genova, e a sostenerne la discussione.	Corbino	*Istruzio*
47	Permuta di monete del Museo nazionale di Napoli con oggetti romani antichi.	Anile	*Istruzio*
48	Approvazione della Convenzione stipulata il 27 marzo 1922 fra lo Stato e gli enti locali per la sistemazione edilizia delle cliniche della Regia Università di Sassari.	Anile Facta Peano	*Istruzio*

(1) Attuato con *R. D. 31 dic. 1923, n. 2910.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
3 dic. 1921 **1170**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	8 e 9 agosto 1921 Approvato n. 9	13 luglio 1922 n. 1159
7 dic. 1921 **1203**				
7 dic. 1921 **1204**			25 nov. 1921 Approvato n. 36	
0 dic. 1921 **1238**	25 maggio 1922 CAPORALI	14 (2ª), 15 (1ª), 16 (1ª), 17 (1ª), 21 (1ª), 23 (1ª), 24 (2ª) giugno 1922 Approvato	15, 17 e 19 luglio 1922 Approvato n. 488	25 luglio 1922 n. 1147
0 dic. 1921 **1239**		Ritirato (1) 23 nov. 1922		
22 (2ª) dic. 1921 **1311**				
22 (2ª) dic. 1921 **1312**				
22 (2ª) dic. 1921 **1313**	24 (2ª) marzo 1922 FAZIO	10 (1ª) e 11 maggio 1922 Approvato	13 e 14 giugno 1922 Approvato n. 436	27 giugno 1922 n. 925
aprile 1922 **1468**		Ritirato 23 nov. 1922		
(2ª) maggio 1922 **1501**	22 maggio 1922 ORANO	14 (1ª e 2ª) giugno 1922 Approvato	29 giugno 1922 Approvato n. 459	9 luglio 1922 n. 1014

Segue MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commi permar a c fu def
49	Conversione in legge del decreto 26 giugno 1921, n. 1557, col quale si sopprime il ruolo organico del personale dell'Ufficio tecnico per la costruzione degli edifizi scolastici alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, come dalla tabella *C* annessa alla legge 4 giugno 1911, n. 485, e si dispone che gl'ingegneri appartenenti al detto ruolo passino nel Regio Corpo del Genio civile.	Anile Riccio Peano	*Lavori* *Istruzio*
50	Esami nelle scuole medie di istruzione classica, tecnica e magistrale.	Anile Peano Bertone	*Istruzio*
51	Istituzione presso l'Università di Roma e il Collegio di Francia a Parigi di una cattedra di letterature comparate francese e italiana.	Anile	*Istruzio*
52	Disposizioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari per l'anno scolastico 1921-22.	Anile	*Istruzio*
53	Stanziamento straordinario di due milioni per proseguire i lavori di costruzione del nuovo edificio della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.	Anile Peano	*Finanz* *Istruzio*
54	Provvedimenti per gli edifici monumentali, musei e scavi di antichità.	Anile Peano	*Istruzio*
55	Proroga al 30 giugno 1923 del termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, per la revisione delle tabelle del personale assistente tecnico e subalterno universitario).	Anile Peano	*Istruzio*
56	Provvedimenti circa gli esami delle scuole medie per gli ex-combattenti.	Anile	*Istruzio*
57	Assegnazione straordinaria di lire 3,080,000 occorrente per l'acquisto del palazzo già Carpegna in uso della Regia Università di Roma.	Anile Peano	*Istruzio*

(1) Vedi *R. D. 6 maggio 1923, n. 1054.
(2) Attuato in parte (L. 500,000) con Regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 436 disegno di legge del Ministero delle finanze, n. 2101).

DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
[illegible] maggio 1922 **1512**	30 ([illegible]) giugno 1922 CUTRUFELLI PIVA			
[illegible]aggio 1922 **1562**	16 ([illegible]) giugno 1922 MARCHI	Ritirato (1) 23 nov. 1922		
[illegible]aggio 1922 **1563**				
[illegible]) giugno 1922 **1651**	22 ([illegible]) giugno 1922 PIVA	24 ([illegible]) giugno 1922 Approvato	30 giugno 1922 Approvato n. 483	30 luglio 1922 n. 1230
[illegible]) giugno 1922 **1662**	28 ([illegible]) giugno 1922 PARATORE 10 agosto 1922 ROSADI	Ritirato (2) 17 maggio 1923		
[illegible]) giugno 1922 **1663**	23 ([illegible]) giugno 1922 AGOSTINONE	5 ([illegible]) luglio 1922 Approvato	15 agosto 1922 Approvato n. 500	30 nov. 1922 n. 1572
[illegible]) giugno 1922 **1664**	CIRINCIONE	Ritirato 16 ([illegible]) giugno 1923		
[illegible]) giugno 1922 **1690**	17 nov. 1922 PELLIZZARI	(3)		
[illegible]iugno 1922 **1706**	10 agosto 1922 CAPORALI	Ritirato (4) 17 maggio 1923		

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 2139.
(2) Vedi appresso disegno di legge n. 2136.

Segue MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perma a q fu de
58	Modificazione agli articoli 5 e 7 della legge 6 luglio 1912, n. 774, sugli Istituti di belle arti.	Anile	*Istruzio*
59	Modificazione agli articoli 2, 4, 5, 7 e 29 della legge 20 giugno 1909, n. 364, per le antichità e belle arti.	Anile	*Istruzio*
60	Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 1922, n. 206, recante modificazioni alle norme dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1919, n. 2127, nella parte riguardante la corresponsione della differenza eccedente le lire 2000, fra stipendio di diritto e stipendio di fatto.	Anile Peano	*Istruzio*
61	* Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 1916, n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata Monarchia austro-ungarica.	Anile	*Istruzio*
62	Provvedimenti per gli Istituti di istruzione media e normale e per il personale relativo.	Anile Peano	*Istruzio*
63	Approvazione della Convenzione 27 giugno 1922 per il completamento delle opere di assetto edilizio degli Istituti universitari di Parma.	Anile Peano	*Istruzio*
64	Adozione dei libri di testo nelle scuole elementari e popolari.	Anile Peano	*Istruzio*
65	Esonero dalle tasse di maturità e di diploma di licenza elementare in favore degli orfani di caduti in guerra, mutilati e invalidi di guerra.	Anile Peano	*Istruzio*
66	Maggiore assegnazione di lire 385,000 per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei.	Anile Peano	*Istruzio*
67	Convenzione per il completamento dell'assetto delle cliniche universitarie di Pisa.	Anile Paratore	*Istruzio*
68	Provvedimenti per gli Istituti superiori di magistero.	Anile	*Istruzio*

(1) Vedi *R. D. 6 maggio 1923, n. 1054.
(2) Vedi *R. D. 11 marzo 1923, n. 737.
(3) Vedi appresso disegno di legge n. 2168.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
(2ª) luglio 1922 **1713**	9 agosto 1922 ROSADI			
(2ª) luglio 1922 **1714**	JANFOLLA	Ritirato 17 maggio 1923		
(2ª) luglio 1922 **1727**				
"				
(2ª) luglio 1922 **1733**	8 febbr. 1923 CALÒ		8 giugno 1922 Approvato n. 11	
(2ª) luglio 1922 **1747**		Ritirato (1) 17 maggio 1923		
(2ª) luglio 1922 **1770**	23 nov. 1922 BUSSI			
(2ª) luglio 1922 **1771**	(2)			
(2ª) luglio 1922 **1772**	25 nov. 1922 TORRE E.			
luglio 1922 **1784**	23 nov. 1922 MANCINI A.	Ritirato (3) 17 maggio 1923		
gosto 1922 **1790**	23 nov. 1922 MANCINI A.	Ritirato (4) 17 maggio 1923		
gosto 1922 **1806**		Ritirato (5) 23 nov. 1922		

Vedi appresso disegno di legge n. 2134.
Vedi *R D. 13 marzo 1923, n. 736.

Segue MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Com pern a fu (
69	* Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 529, che approva la Convenzione 8 luglio 1922, per l'assetto edilizio delle cliniche universitarie e dei servizi ospedalieri di Pisa.	Gentile De Stefani	*Istr*
70	* Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1547, che detta norme per la decisione dei ricorsi contro provvedimenti inerenti al conferimento di supplenze ed incarichi ed all'assegnazione d'insegnamenti per completamento d'orario delle scuole medie e normali.	Gentile	*Istru*
71	* Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 581, che autorizza l'acquisto del palazzo Carpegna per uso della Regia università di Roma.	Gentile De Stefani	*Istru*
72	* Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1546, che istituisce una tassa per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuole dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.	Gentile De Stefani	*Istru*
73	* Conversione in legge del Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 503, che autorizza il conferimento di un posto di bibliotecaria nel ruolo del personale delle biblioteche governative a favore della signorina Pia Locchi, sorella di Vittorio Locchi.	Gentile	*Istru*
74	* Conversione in legge del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1592, che indice entro l'anno scolastico 1922-23 una sessione straordinaria di esami di licenza dalle scuole medie e magistrali per gli ex militari.	Gentile	*Istru*
75	* Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1923, n. 623, che istituisce presso il Convitto di Pisino 80 posti gratuiti destinati ad alunni poveri e meritevoli della Venezia Giulia.	Gentile De Stefani	*Istru*
76	Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, che estende alle scuole medie e magistrali e ai licei femminili di cultura di lingua italiana delle nuove provincie la validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie e normali richiesti nel Regno.	Gentile	*Istru*

DATA		Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
		19 e 20 giugno 1923 Approvato n. 582	
		20 giugno 1923 Approvato n. 562	
		20 giugno 1923 Approvato n. 583	
		20 giugno 1923 Approvato n. 561	
		20 giugno 1923 Approvato n. 608	
		19 e 20 giugno 1923 Approvato n. 563	
		20 giugno 1923 Approvato n. 609	

Segue MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commis perman a cu fu def
77	Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 620, che modifica l'articolo 6 del Regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, relativo al riconoscimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie tedesche conseguiti dopo il 3 novembre 1918.	Gentile	*Istruzio*
78	* Conversione in legge del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1859, che autorizza la maggiore assegnazione di lire 385 mila negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione degli esercizi finanziari 1922-23, 1923-24 e 1924-25, per aumento di contributo a favore della Regia Accademia dei Lincei di Roma.	Gentile De Stefani	*Istruzio*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
luglio 1923 2167				
luglio 1923 2168			19 e 20 giugno 1923 Approvato n. 581	

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
1	Autorizzazione di spese per opere varie in dipendenza dei terremoti. (*Urgenza*).	Peano Giolitti Bonomi	*Lavori*
2	Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di assumere impegni per la somma di 440 milioni per provvedere a spese straordinarie per forniture di materiale e di esercizio.	Peano Bonomi	*Lavori*
3	Sovvenzione di lire 92 milioni all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere alle spese straordinarie per le ferrovie della Sardegna. (*Urgenza*).	Peano Bonomi	*Lavori*
4	Assegnazione del fondo di lire 10 milioni per il consolidamento di frane minaccianti abitati e per il trasferimento di abitati.	Peano Bonomi	*Lavori*
5	Autorizzazione della spesa di 40 milioni per la esecuzione delle opere di inalveazione del fiume Idice nel Reno e delle opere accessorie.	Peano Bonomi	*Lavori*
6	Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per la costruzione della ferrovia Abbiategrasso-Busto Arsizio.	Peano Bonomi	*Lavori*
7	Autorizzazione della spesa di lire 7 milioni per la costruzione di ponti lungo la strada interprovinciale litoranea adriatica nei territori delle provincie di Teramo e di Chieti.	Peano Bonomi	*Lavori*
8	Autorizzazione della spesa di lire 275,000 per lavori di sopraelevazione nel palazzo in cui ha sede il Ministero dei lavori pubblici.	Peano Bonomi	*Lavori*
9	Istituzione di un ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e delle Darsene di Ferrara e Pontelagoscuro e per l'esercizio delle darsene stesse.	Peano Bonomi Facta Alessio	*Lavori*
10	Aumento del salario del personale subalterno dei guardiani idraulici e di bonifica.	Peano Bonomi	*Lavori*
11	Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 227, recante modificazioni e aggiunte alle disposizioni in vigore in dipendenza dei terremoti.	Peano Giolitti Bonomi Facta Fera	*Lavori*

(1) Vedi appresso disegno di legge n. 1398.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione	della relazione	della discussione		
—	—	—	—	
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
giugno 1921 **13**	28 luglio 1921 CUTRUFELLI	4 (1ª) e 5 (2ª) agosto 1921 Approvato	12 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato n. 153	20 agosto 1921 n. 1178
giugno 1921 **14**	31 luglio 1921 STEFINI	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	3 e 5 dic. 1921 Approvato n. 156	8 dic. 1921 n. 1830
giugno 1921 **15**	27 luglio 1921 COCCO-ORTU	4 (1ª) e 5 (2ª) agosto 1921 Approvato	3 e 5 dic. 1921 Approvato n. 152	8 dic. 1921 n. 1831
giugno 1921 **16**	29 luglio 1921 DE VITO	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	Ritirato (1) 24 nov. 1921 n. 178	
giugno 1921 **17**	4 (2ª) agosto 1921 BALDINI	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	10 e 12 (2ª) agosto Approvato n. 157	20 agosto 1921 n. 1179
giugno 1921 **18**	28 luglio 1921 MAURO F.	6 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	Ritirato 12 nov. 1923 n. 180	
giugno 1921 **19**	7 dic. 1921 AGNESI	9 e 16 dic. 1921 Approvato	30 e 31 marzo 1922 Approvato n. 328	6 aprile 1922 n. 470
giugno 1921 **20**				
giugno 1921 **21**	28 luglio 1921 BOGIANCKINO	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	9 e 10 agosto 1921 Approvato n. 155	20 agosto 1921 n. 1220
giugno 1921 **22**	28 (2ª) giugno 1922 LO MONTE			
giugno 1921 **23**	29 giugno 1922 NETTI A.			

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permana a cu fu defe
12	Conversione in legge del Regio decreto 30 settembre 1920, n. 1480, recante provvedimenti per la riparazione dei danni prodotti dalle piene e alluvioni del settembre 1920.	Peano Bonomi Raineri	*Lavori*
13	Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1920, n. 1726, che manda all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di continuare oltre il 31 ottobre 1920 l'esercizio delle linee ferroviarie comprese nelle nuove provincie.	Peano Giolitti Rodinò Bonomi	*Lavori*
14	Conversione in legge del Regio decreto 24 gennaio 1921, n. 9, che stabilisce i gradi della carriera tecnica di seconda categoria e modifica le tabelle degli stipendi per il personale tecnico superiore di seconda categoria del Regio corpo del Genio civile nonchè per gli ufficiali idraulici e di bonifica.	Peano Bonomi	*Lavori*
15	Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 337, che autorizza la spesa di 115 milioni per la esecuzione di urgenti opere pubbliche.	Peano Bonomi	*Lavori*
16	Conversione in legge del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 558, recante provvedimenti per opere stradali nelle provincie in cui hanno vigore leggi speciali.	Peano Bonomi Facta	*Lavori*
17	Conversione in legge dei Regi decreti 9 marzo 1911, n. 293, e del 25 giugno 1911, n. 729, riguardanti le tariffe e condizioni per i trasporti di merci sulle ferrovie dello Stato.	Peano Bonomi Alessio	**
18	Conversione in legge del Regio decreto 1° aprile 1915, n. 1426, concernente provvedimenti a sollievo della disoccupazione operaia; del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1658, contenente disposizioni per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche per conto dello Stato, delle provincie e dei comuni durante la guerra, e del decreto luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 660, concernente proroga delle disposizioni di cui al Regio decreto 1° settembre 1914, n. 920, e al decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1658.	Peano Giolitti Bonomi	**
19	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 giugno 1915, n. 1048, col quale vennero autorizzate maggiori spese occorse alle ferrovie dello Stato per l'acquisto di materiale rotabile e di piroscafi.	Peano Bonomi	**

(1) V. appresso disegno di legge n. 975.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della esentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **24**	29 giugno 1922 NETTI A.			
giugno 1921 **25**	29 giugno 1922 NETTI A.			
giugno 1921 **26**				
giugno 1921 **27**	VALLONE			
giugno 1921 **28**		Ritirato (1) 26 nov. 1921		
giugno 1921 **29**				
giugno 1921 **30**				
	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvati	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvati n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **31**				

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
20	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 luglio 1915, n. 1082, col quale fu autorizzata la maggiore spesa di lire 3,400,000 per il completamento dell'edificio destinato a nuova sede del Ministero dei lavori pubblici.	Peano Giolitti Bonomi	*Lavori p*
21	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1175, col quale fu sostituito il penultimo comma dell'articolo 80 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'esercizio di stato delle ferrovie non concesse all'industria privata, modificato con Regio decreto 28 luglio 1912, n. 728.	Peano Bonomi	*Lavori p*
22	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 1° agosto 1915, n. 1297, 30 gennaio 1916, n. 144, 3 settembre 1916, n. 1306, e 9 agosto 1917, n. 1465, concernenti autorizzazioni di spese durante gli esercizi 1915-16, 1916-17 e 1917-18 per la Commissione incaricata di esaminare l'ordinamento ed il funzionamento delle ferrovie dello Stato.	Peano Bonomi	**
23	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1503, 17 febbraio 1916, n. 225, e 15 febbraio 1917, n. 342, concernenti autorizzazioni di maggiori spese per completare la costruzione della ferrovia Montebelluna-Susegana.	Peano Giolitti Bonomi	*Lavori p*
24	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1676, che autorizzò la maggiore spesa di lire due milioni per i lavori del palazzo di Montecitorio in Roma.	Peano Bonomi	*Lavori pub*
25	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1901, recante provvedimenti di tariffa per i trasporti sulle ferrovie dello Stato a favore dei danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915.	Peano Giolitti Bonomi	*Comunica*
26	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 dicembre 1915, n. 1902, recante temporanei provvedimenti di tariffa per i trasporti di zolfo diretti alle raffinerie di Catania.	Peano Alessio Bonomi Facta	*Comunica*
27	Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1428, concernente acquisti di materiale e provviste in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920.	Peano Bonomi	*Lavori pub*

DATA della presentazione — Numero	DATA della relazione — Relatore	DATA della discussione — Esito della votazione	Data della discussione e votazione al Senato — Numero	LEGGE
giugno 1921 **32**				
giugno 1921 **33**	2 giugno 1922 CALDARA			
giugno 1921 **34**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **35**	18 marzo 1922 MAURO F.	24 (1ª) e 26 (2ª) maggio 1922 Approvato	29 giugno 1922 Approvato n. 450	2 luglio 1922 n. 929
giugno 1921 **36**	AGNESI			
giugno 1921 **37**				
giugno 1921 **38**				
giugno 1921 **39**	VALLONE			

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permar a cu fu defe
28	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1916, n. 141, autorizzante la proroga della procedura abbreviata nella concessione di concorsi o sussidi governativi.	Peano Giolitti Bonomi	*Lavori*
29	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che autorizza la maggiore spesa di lire 35,000 per la esecuzione dei nuovi lavori sulla ferrovia Vittorio-Ponte nelle Alpi.	Peano Giolitti Bonomi	*Lavori*
30	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 11 maggio 1916, n. 906, 27 agosto 1916, n. 1058, 1° ottobre 1916, n. 1337, e 23 novembre 1916, n. 1663, recanti provvedimenti per i danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, del 17 maggio 1916 e del 16 agosto 1916.	Peano Giolitti Bonomi Facta Fera Croce	*Lavori p*
31	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° giugno 1916, n. 970, col quale si autorizza la maggiore spesa di lire 304,400 per l'esecuzione dei maggiori lavori sulla ferrovia Sacile-Aviano-Pinzano; e del decreto luogotenenziale 13 giugno 1916, n. 971, che autorizza la maggiore spesa di lire 900,000 per l'ultimazione del tronco Udine-Paderno sulla ferrovia Udine-Maiano.	Peano Giolitti Bonomi	*Comuni*
32	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, portante autorizzazione di spesa per il palazzo di Montecitorio e per opere urgenti nelle località danneggiate dal terremoto del 13 gennaio 1915, nonchè disposizioni di varia natura dirette a facilitare la esecuzione di opere di bonifica e di lavori di interesse comunale.	Peano Bonomi	*Lavori*
33	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1404, concernente la spesa per opere di miglioramento dei canali della rete navigabile nel Veneto e del porto di Venezia-Chioggia.	Peano Giolitti Bonomi Rodinò Sechi Micheli Alessio	*Lavori*
34	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concernente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 3 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione, già prorogato con l'articolo 9 della legge 8 aprile 1915, n. 509.	Peano	*Lavori*

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della sentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **40**	VALLONE			
giugno 1921 **41**	18 marzo 1922 MAURO F.	20 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	29 giugno 1922 Approvato n. 428	2 luglio 1922 n. 930
giugno 1921 **42**	29 giugno 1922 NETTI A.			
giugno 1921 **43**				
giugno 1921 **44**	29 giugno 1922 NETTI A.			
giugno 1921 **45**	18 marzo 1922 MAURO F.	20 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	1º luglio 1922 Approvato n. 433	6 luglio 1922 n. 1065
giugno 1921 **46**	18 marzo 1922 MAURO F.	20 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	30 giugno 1922 Approvato n. 430	6 luglio 1922 n. 895

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissio permanen a cui fu deferi
35	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 25 gennaio 1917, n. 154, 29 aprile 1917, n. 697, 21 maggio 1917, n. 1028, e 26 luglio 1917, n. 1340, recanti provvedimenti per i danneggiati dai terremoti del 13 gennaio e 10 novembre 1915, 21 e 22 aprile, 17 maggio, 4 luglio, 16 agosto, 16 novembre 1916 e 26 aprile 1917.	Peano Giolitti Bonomi Facta Fera Croce	*Lavori pu*
36	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 344, portante provvedimenti a favore della Sardegna in dipendenza delle alluvioni del febbraio 1917 e del comune di San Remo in dipendenza dei franamenti e delle alluvioni del 1916, nonchè del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 500, che modifica l'articolo 7 del detto decreto 22 febbraio 1917, n. 344, relativamente all'indennità di trasferta da corrispondersi al personale del Genio civile residente in Sardegna.	Peano Giolitti Bonomi	*Lavori pu*
37	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 838, concernente autorizzazione di spese per opere stradali e portuali, per il monumento a Vittorio Emanuele II in Roma e per la somministrazione gratuita di acque ai comuni pugliesi e variazioni di stanziamento per l'esercizio finanziario 1916-17.	Peano Bonomi	*Lavori pu*
38	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918, concernente l'esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe.	Peano Giolitti Bonomi	*Lavori pu*
39	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1351, che dispone per il passaggio al Ministero dell'istruzione pubblica della gestione dei fondi relativi ai lavori degli istituti universitari e della biblioteca nazionale di Napoli.	Peano Croce Bonomi	*Lavori pu*
40	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1358, col quale si include il comune di Terzigno nella tabella *A*, della legge 19 luglio 1906, n. 390, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio nell'aprile 1906.	Peano	*Lavori pu*
41	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che approva i regolamenti per i vari personali delle ferrovie dello Stato.	Peano Bonomi	*Comunicat*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **47**	29 giugno 1922 NETTI A.			
giugno 1921 **48**				
giugno 1921 **49**	VALLONE			
giugno 1921 **50**	18 marzo 1922 MAURO F.	20 (1ª e 2ª) maggio 1922 Approvato	29 giugno 1922 Approvato n. 429	2 luglio 1922 n. 928
giugno 1921 **51**	RENDA			
giugno 1921 **52**				
giugno 1921 **53**				

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissio permanen a cui fu defer
42	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 23 agosto 1917, n. 1479, e 4 aprile 1918, n. 533, con i quali sono autorizzate alcune spese per i lavori di riparazione e di sistemazione di opere idrauliche, e sono arrecate variazioni allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1917-18.	Peano Bonomi	**
43	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1519, e del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1917, recanti disposizioni circa il servizio notturno da prestarsi dal personale del Genio civile in caso di piena dei corsi d'acqua.	Peano Bonomi	*Lavori pu*
44	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1543, che autorizza una ulteriore spesa di lire 1,500,000 per la costruzione della nuova aula della Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio e delle sue adiacenze.	Peano Bonomi	*Lavori pu*
45	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 7 ottobre 1917, n. 1807, 17 gennaio 1918, n. 318, 4 agosto 1918, n. 1257, e 22 dicembre 1918, n. 2079, e n. 2080, concernenti autorizzazioni di spesa ed altri provvedimenti a favore dei danneggiati dei terremoti de 13 gennaio 1915, 7 maggio e 16 agosto 1916, 26 aprile 1917, 12 maggio 1917, 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918.	Peano Giolitti Facta Bonomi Fera Micheli Alessio Croce	*Lavori pu*
46	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 186, concernente l'ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 79 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione già prorogato con l'articolo 10 della legge 8 aprile 1915, n. 508.	Peano Bonomi	*Lavori pu*
47	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 febbraio 1918, n. 366, che fissa dal 1° giugno 1917 la entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, e demanda temporaneamente al Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato l'applicazione delle pene disciplinari previste dai regolamenti dei vari personali delle ferrovie medesime.	Peano Bonomi Facta Sechi Fera Micheli Alessio	*Comunic*

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
9 giugno 1921 **54**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
9 giugno 1921 **55**	ROMITA			
9 giugno 1921 **56**	AGNESI			
9 giugno 1921 **57**	29 giugno 1922 NETTI A.			
9 giugno 1921 **58**	18 marzo 1922 MAURO F.	20 (1ª) e 24 (2ª) maggio 1922 Approvato	30 giugno 1922 Approvato n. 431	6 luglio 1922 n. 926
9 giugno 1921 **59**				

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissio permanen a cui fu deferi
48	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740, che istituisce un Ente autonomo con la denominazione di « Azienda portuale di Milano per la costruzione e l'esercizio del porto di navigazione interna di quella città ».	Peano Giolitti Facta Bonomi	*Lavori pu*
49	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 741, che autorizza l'ulteriore spesa di lire 2 milioni per la prosecuzione dei lavori di costruzione di una nuova aula nella Camera dei deputati e per la sistemazione del palazzo di Montecitorio e sue adiacenze.	Peano Bonomi	*Lavori pu*
50	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1258, che autorizzò l'ulteriore spesa di lire 1,000,000 per la prosecuzione dei lavori del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma.	Peano Bonomi	*Lavori pu*
51	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, sulla viabilità vicinale.	Peano Micheli Alessio	*Lavori p*
52	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1197, che modifica alcuni articoli della legge 19 giugno 1913, n. 641, sull'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato.	Peano Bonomi Facta	*Comunica*
53	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 30 gennaio 1919, n. 207, che istituisce con sede in Rimini un Ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e l'esercizio di quel porto.	Peano Bonomi Facta	*Lavori p*
54	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1617, che istituisce con sede in Torino un Ente autonomo per la costruzione delle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Savona e per l'esercizio del porto stesso, nonchè del decreto luogotenenziale modificativo 3 luglio 1919, n. 1160.	Peano Bonomi Facta Alessio	*Lavori p*
55	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2064, che dal 1° giugno 1919 inscrive il personale stabile e in prova delle ferrovie secondarie della Sicilia nei ruoli di quello delle ferrovie dello Stato.	Peano Bonomi Facta Sechi Fera Micheli Alessio	*Comunic*

(1) L'ente autonomo è stato soppresso con *Regio Decreto 17 dicembre 1922, n. 166
(2) L'ente autonomo è stato soppresso con *Regio Decreto 7 giugno 1923, n. 1492.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
6 giugno 1921 **60**		Ritirato (1) 23 nov. 1922		
6 giugno 1921 **61**	AGNESI			
6 giugno 1921 **62**				
6 giugno 1921 **63**	ROMITA			
6 giugno 1921 **64**				
6 giugno 1921 **65**		Ritirato 23 nov. 1922		
6 giugno 1921 **66**	30 (2ª) giugno 1922 ROMITA	Ritirato (2) 23 nov. 1922		
6 giugno 1921 **67**				

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissio permanen a cui fu deferit
56	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2066, che assegna la somma di lire 5 milioni e stabilisce norme per la riparazione e costruzione delle opere di bonifiche danneggiate e distrutte in dipendenza della guerra.	Peano Rodinò	*Lavori pu*
57	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 122, che istituisce l'ente portuale di Civitavecchia per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto determinandone le attribuzioni.	Peano Facta Bonomi	*Lavori pu*
58	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 206, col quale ai regolamenti del personale delle ferrovie dello Stato e del personale navigante dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono introdotte aggiunte riguardanti il trattamento di riposo di talune categorie di agenti.	Peano Bonomi Facta Sechi Fera Micheli Alessio	*Comunicat*
59	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 febbraio 1919, n. 305, col quale è dichiarato effettuato dal 16 aprile 1918 il riscatto della ferrovia tra la stazione di Desenzano ed il Lago di Garda concessa all'impresa di navigazione sul Lago di Garda mediante convenzione 20 aprile 1903.	Peano Bonomi	*Lavori pu*
60	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 407, che autorizza la spesa di lire 18 milioni per la costruzione di tre condutture di acqua potabile lungo le Valli dell'Agri, del Basento e del Sauro in provincia di Potenza e che proroga fino al 30 giugno 1919 il termine stabilito dall'articolo 8, secondo e terzo comma della legge 7 aprile 1917, n. 601.	Peano Giolitti Bonomi	*Lavori pu*
61	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 501, recante provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Messina danneggiati dalle frane del febbraio 1919.	Peano Giolitti Bonomi Facta	*Lavori pu*
62	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 572, che istituisce con sede in Ravenna un Ente autonomo per la sistemazione del Porto Canale Corsini e per l'esercizio di esso.	Peano Bonomi Facta	*Lavori pu*

(1) L'ente autonomo è stato soppresso con *Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 420.
(2) L'ente autonomo è stato soppresso con *Regio Decreto 15 febbraio 1923, n. 446.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
9 giugno 1921 **68**	CIAPPI			
9 giugno 1921 **69**		Ritirato (1) 23 nov. 1922		
9 giugno 1921 **70**				
9 giugno 1921 **71**	18 marzo 1922 MAURO F.	20 (1ª) e 24 (2ª) maggio 1922 Approvato	29 giugno 1922 Approvato n. 432	2 luglio 1922 n. 920
9 giugno 1921 **72**				
9 giugno 1921 **73**	1° (2ª) luglio 1922 FARANDA			
9 giugno 1921 **74**		Ritirato (2) 23 nov. 1922		

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cui fu defe
63	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2081, concernente la sistemazione di torrenti a difesa del comune di Messina e le opere di riparazione dei danni prodotti dal terremoto del 19 giugno 1916 nella frazione Filicudi del comune di Lipari.	Peano Giolitti Bonomi Facta	*Lavori*
64	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 566, recante provvedimenti per la bonifica della Bassa Pozzuoli.	Peano Giolitti Bonomi Facta Croce	*Lavori*
65	Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 25 marzo 1919, n. 467, 15 maggio 1919, n. 775 e dei Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1839 e n. 1840, 16 ottobre 1919, n. 2080, 22 novembre 1919, n. 2378, 11 marzo 1920, n. 270, riguardanti il trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti.	Peano Bonomi Alessio	*Lavori*
66	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 671 che approva e rende esecutoria la convenzione per il passaggio dal comune alla azienda portuale di Milano della concessione relativa alla costruzione del tronco navigabile da Milano alla foce dell'Adda.	Peano Giolitti Facta Bonomi	*Lavori*
67	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 567, e del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1838, contenente provvedimenti per la costruzione di tronchi ferroviari a sezione ridotta in Sicilia.	Peano Bonomi	*Comunic*
68	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 569, che autorizza la esecuzione dei lavori necessari a ripristinare o agevolare il transito sulle regie trazzere della Sicilia.	Peano Facta Bonomi	*Comunic*
69	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 625, relativo al trattamento di pensione a favore degli agenti delle ferrovie dello Stato esonerati dal servizio con decorrenza compresa nel periodo primo gennaio 1909-30 giugno 1913 e delle famiglie degli agenti morti in attività di servizio nel detto periodo o destituiti con decorrenza compresa nel periodo stesso.	Peano Bonomi	**

(1) L'ente autonomo è stato soppresso con Regio Decreto 17 dicembre 1922, n. 1665.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della esentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **75**	1° (2ª) luglio 1922 FARANDA			
giugno 1921 **76**	RENDA			
giugno 1921 **77**				
giugno 1921 **78**		Ritirato (1) 23 nov. 1922		
giugno 1921 **79**				
giugno 1921 **80**				
giugno 1921 **81**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) luglio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cu fu defe
70	Conversione in legge dei decreti-legge luogotenenziali 11 giugno 1919, n. 913, e n. 1023, recanti provvedimenti economici per il personale delle ferrovie dello Stato.	Peano Bonomi	*Comunic*
71	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 963, che istituisce in Spezia un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.	Peano Bonomi Facta Sechi	*Lavori*
72	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1159, riguardante la concessione alla amministrazione provinciale di Ferrara e al comune di Ferrara della costruzione ed esercizio del canale navigabile Po-Volano.	Peano Bonomi	*Lavori*
73	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 liglio 1919, n. 1359, che istituisce l'Ente portuale di Ancona per la costruzione e l'esercizio delle opere di quel porto.	Peano Bonomi Facta Alessio	*Lavori*
74	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Riposto.	Peano Facta Bonomi	*Lavori*
75	Conversione in legge del decreto luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1335, che istituisce in Carrara per la durata di 70 anni un Ente autonomo per la costruzione delle opere e gestione delle aree e degli arredamenti relativi al porto di Avenza. (Marina di Carrara).	Peano Bonomi Alessio	*Lavori*
76	Conversione in legge del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, concernente autorizzazione di spesa ed altri provvedimenti in favore ai danneggiati del terremoto 29 giugno 1919, nonchè provvedimenti in favore dei danneggiati dai terremoti del 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917 e 10 novenbre 1918.	Peano Giolitti Bonomi Fera Facta Croce	*Lavori*
77	Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1766, che concede ad un Ente autonomo la costruzione e l'esercizio delle opere del Porto di Cotrone.	Peano Facta Bonomi Alessio	*Lavori*

(1) L'ente autonomo è stato soppresso con *Regio Decreto 15 febbraio 1923, n. 447.
(2) L'ente autonomo è stato soppresso con *Regio Decreto 18 marzo 1923, n. 890.
(3) L'ente autonomo è stato soppresso con *Regio Decreto 15 febbraio 1923, n. 444.

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione — Numero	della relazione — Relatore	della discussione — Esito della votazione	— Numero	
giugno 1921 **82**				
giugno 1921 **83**	17 dic. 1921 LUIGGI	Ritirato (1) 23 nov. 1922		
giugno 1921 **84**	28 luglio 1921 BOGIANCKINO	5 (1ª e 2ª) agosto 1921 Approvato	9 e 10 agosto 1921 Approvato n. 154	20 agosto 1921 n. 1180
giugno 1921 **85**		Ritirato (2) 23 nov. 1922		
giugno 1921 **86**	13 dic. 1921 FARANDA	15 e 22 (2ª) dic. 1921 Approvato	13 e 16 maggio 1922 Approvato n. 331	11 giugno 1922 n. 822
giugno 1921 **87**		Ritirato (3) 23 nov. 1922		
giugno 1921 **88**	29 giugno 1922 NETTI A.			
giugno 1921 **89**	4 (2ª) agosto 1921 RENDA	26 e 29 nov. 1921 Approvato	1º e 3 aprile 1922 Approvato n. 329	6 aprile 1922 n. 514

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commissi permane a cui fu defer
78	Conversione in legge del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1915, relativo alla organizzazione del pronto soccorso tecnico e sanitario nelle eventualità di disastri tellurici.	Peano Giolitti Bonomi Rodinò Sechi	*Lavori*
79	Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1854, che proroga il termine utile per la presentazione delle domande di opzione da parte degli agenti delle ferrovie dello Stato provenienti da altre Amministrazioni dello Stato per il trattamento di pensione previsto dal testo unico 22 aprile 1909, n. 229.	Peano Bonomi Facta Sechi Fera Alessio	**
80	Conversione in legge del Regio decreto 2 ottobre 1919, n. 1918, contenente disposizioni a favore dei danneggiati dal terremoto dell'otto maggio 1914 in provincia di Catania.	Peano Giolitti Bonomi	*Lavori*
81	Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2159, concernente l'aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato.	Peano Bonomi Micheli Alessio	*Comunic*
82	Conversione in legge del decreto Reale 16 ottobre 1919 n. 2062, che autorizza la spesa di lire 66 milioni per l'esecuzione delle opere di completamento, sistemazione e arredamento del porto di Palermo.	Peano Bonomi Alessio	*Lavori*
83	Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2063, sulla sovvenzione governativa per le tramvie extra-urbane di Palermo.	Peano Bonomi	*Lavori*
84	Conversione in legge del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 2126, che reca modificazioni alla legge 11 luglio 1907, n. 502, relativamente alla concessione d'acqua dell'Aniene al comune di Roma.	Peano Facta Micheli	*Lavori*
85	Conversione in legge del Regio decreto 31 ottobre 1919, n. 2322, col quale sono autorizzati fondi speciali per la costruzione di opere stradali e marittime nell'isola di Sardegna.	Peano Bonomi	*Lavori*
86	Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1919, n. 2241, portante autorizzazione a costruire case economiche, popolari e rurali e ad eseguire altre opere nelle località danneggiate dal terremoto per l'importo di 60 milioni.	Peano Giolitti Bonomi Facta Micheli Alessio	*Lavori*

DATA			Data della discussione e votazione al Senato	LEGGE
della presentazione	della relazione	della discussione		
Numero	Relatore	Esito della votazione	Numero	
giugno 1921 **90**	CIAPPI			
giugno 1921 **91**	31 maggio 1922 CODACCI-PISANELLI	4 (2ª) e 5 (2ª) maggio 1922 Approvato	31 maggio e 1° giugno 1923 Approvato n. 523	15 ott. 1923 n. 2293
giugno 1921 **92**				
giugno 1921 **93**				
giugno 1921 **94**	29 marzo 1922 DI SALVO	24 (1ª) e 26 (2ª) maggio 1922 Approvato	n. 472	
giugno 1921 **95**	DI SALVO			
giugno 1921 **96**	MENDAIA			
giugno 1921 **97**				
giugno 1921 **98**				

Segue MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Numero progressivo	OGGETTO	Ministri proponenti	Commiss permane a cui fu defe
87	Conversione in legge del Regio decreto 9 dicembre 1919, n. 2609, che istituisce l'Ente portuale per la costruzione e l'esercizio delle opere del porto di Messina.	Peano Facta Bonomi Sechi Alessio	*Lavori*
88	Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1919, n. 2120, che detta norme circa la ripartizione del fondo di cointeressenza istituito con l'articolo 3 del decreto luogotenenziale 11 giugno 1919, numero 1023, a favore del personale delle ferrovie dello Stato.	Peano Bonomi	*Comuni*
89	Conversione in legge del Regio decreto 16 novembre 1919, n. 2586, col quale è istituito per la durata di anni 60 un Ente autonomo con la denominazione « Opera del porto di Ortona » per la costruzione ed esercizio delle opere del porto di Ortona a Mare.	Peano Facta Bonomi Alessio	*Lavori*
90	Conversione in legge dei Regi decreti 22 novembre 1919, n. 2356, e 26 febbraio 1920, n. 203, che autorizzano a nominare altri concorrenti idonei ai vari posti dell'Amministrazione dei lavori pubblici in luogo di quelli che rinunzino alla nomina e non assumano servizio.	Peano	**
91	Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2384, che autorizza l'iscrizione di scrivane dattilografe avventizie nel ruolo transitorio aggiunto nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.	Peano Bonomi	*Lavori*
92	Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2417, che stabilisce norme circa la concessione di mutui e sussidi ai danneggiati dall'eruzione dell'Etna e dal terremoto del 1911, in provincia di Catania.	Peano Bonomi Facta	*Lavori*
93	Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2448, che autorizza la concessione alla industria privata delle ferrovie costruite dall'autorità militare.	Peano Bonomi	*Lavori*
94	Conversione in legge del Regio decreto 22 novembre 1919, n. 2587, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dall'eruzione dello Stromboli del 22 maggio 1919, e dall'aeromoto 21 settembre 1919 in provincia di Reggio Calabria.	Peano Giolitti Facta Bonomi	*Lavori*

(1) L'ente autonomo è stato soppresso con *Regio Decreto 15 febbraio 1923, n. 445.